



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 878

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera
corta, a chilometro zero o utile

Indice

1. DDL S. 878 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 878	5
1.2.2. Relazione 878-A	8
1.2.3. Testo approvato 878 (Bozza provvisoria)	17
1.3. Trattazione in Commissione	20
1.3.1. Sedute	21
1.3.2. Resoconti sommari	23
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	24
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 18 (pom.) del 06/11/2018	25
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 78 (pom.) del 29/10/2019	31
1.3.2.1.3. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 128 (ant.) del 14/01/2020	34
1.3.2.1.4. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 92 (pom.) del 14/01/2020	35
1.3.2.1.5. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 183 (pom.) del 28/10/2020	52
1.3.2.1.6. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 175 (pom.) dell'11/05/2021	53
1.3.2.1.7. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 182 (pom.) del 15/06/2021	59
1.3.2.1.8. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 183 (pom.) del 22/06/2021	81
1.3.2.1.9. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 184 (pom.) del 30/06/2021	85
1.3.2.1.10. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 185 (pom.) del 07/07/2021	121
1.3.2.1.11. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 186 (pom.) del 13/07/2021	129
1.3.2.1.12. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 187 (pom.) del 20/07/2021	137
1.3.2.1.13. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 191 (pom.) del 03/08/2021	164

1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 195 (pom.) del 14/09/2021	172
1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 197 (pom.) del 22/09/2021	175
1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 198 (pom.) del 05/10/2021	183
1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 200 (pom.) del 12/10/2021	191
1.3.2.1.18. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 203 (pom.) del 19/10/2021	200
1.3.2.1.19. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 204 (pom.) del 27/10/2021	205
1.3.2.1.20. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 206 (ant.) del 10/11/2021	209
1.3.2.1.21. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 211 (pom.) del 18/01/2022	214
1.3.2.1.22. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 215 (pom.) del 22/02/2022	230
1.3.2.1.23. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 217 (pom.) del 01/03/2022	237
1.4. Trattazione in consultiva	248
1.4.1. Sedute	249
1.4.2. Resoconti sommari	251
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	252
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 121 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/05/2021	253
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 127 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/06/2021	255
1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 162 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/03/2022	257
1.4.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia)	260
1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 239 (pom.) del 22/06/2021	261
1.4.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	269
1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 406 (pom.) del 25/05/2021	270
1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 421 (pom.) del 06/07/2021	276
1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 441 (pom.) del 07/09/2021	284
1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 524 (pom.) del 15/03/2022	291
1.4.2.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	297
1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 14 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/11/2018	298
1.4.2.4.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 15 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/11/2018	299

1.4.2.5. 13 [^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	300
1.4.2.5.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 22 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/06/2021	301
1.4.2.5.2. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 24 (ant., Sottocomm. pareri) del 23/06/2021	302
1.4.2.6. 14 [^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	303
1.4.2.6.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 237 (pom.) del 26/05/2021	304
1.4.2.6.2. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 240 (pom.) dell'08/06/2021	314
1.4.2.6.3. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 245 (pom.) del 06/07/2021	321
1.5. Trattazione in Assemblea	330
1.5.1. Sedute	331
1.5.2. Resoconti stenografici	332
1.5.2.1. Seduta n. 413 del 15/03/2022	333

1. DDL S. 878 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 878

XVIII Legislatura

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile

approvato con il nuovo titolo

"Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta"

Titolo breve: *prodotti agroalimentari da filiera corta*

Iter

15 marzo 2022: approvato con modificazioni (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

[C.183](#)

approvato

S.878

approvato con modificazioni

[C.183-B](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [61/22](#) del 17 maggio 2022, GU n. 135 del 11 giugno 2022.

Iniziativa Parlamentare

[On. Filippo Gallinella](#) (M5S)

Cofirmatari

[On. Chiara Gagnarli](#) (M5S)

[On. Paolo Parentela](#) (M5S) (aggiunge firma in data 20 luglio 2018)

[On. Riccardo Molinari](#) (Lega) (aggiunge firma in data 21 settembre 2018)

[On. Luciano Cadeddu](#) (M5S) (aggiunge firma in data 27 settembre 2018)

[On. Gianpaolo Cassese](#) (M5S) (aggiunge firma in data 27 settembre 2018)

[On. Luciano Cillis](#) (M5S) (aggiunge firma in data 27 settembre 2018)

[On. Rosalba Cimino](#) (M5S) (aggiunge firma in data 27 settembre 2018)

[On. Sara Cunial](#) (M5S) (aggiunge firma in data 27 settembre 2018)

[On. Margherita Del Sesto](#) (M5S) (aggiunge firma in data 27 settembre 2018)

[On. Giuseppe L'Abbate](#) (M5S) (aggiunge firma in data 27 settembre 2018)

[On. Antonio Lombardo](#) (M5S) (aggiunge firma in data 27 settembre 2018)

[On. Pasquale Maglione](#) (M5S) (aggiunge firma in data 27 settembre 2018)

[On. Alberto Manca](#) (M5S) (aggiunge firma in data 27 settembre 2018)

[On. Maria Marzana](#) (M5S) (aggiunge firma in data 27 settembre 2018)

[On. Dedalo Cosimo Gaetano Pignatone](#) (M5S) (aggiunge firma in data 27 settembre 2018)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **18 ottobre 2018**; annunciato nella seduta n. 50 del 23 ottobre 2018.

Classificazione TESEO

PRODOTTI ALIMENTARI , PRODOTTI AGRICOLI , COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI

Articoli

LOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (Art.2), IMPRESE AGRICOLE (Artt.2, 4), APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO (Artt.3, 6), MENSE AZIENDALI (Artt.3, 6), COMUNI (Art.4), VENDITA DIRETTA (Art.4), MERCATI (Art.4), COMMERCIO AMBULANTE (Art.4), SUPERMERCATI E GRANDI MAGAZZINI (Art.4), LOGHI ICONE E BRAND (Art.5), DECRETI MINISTERIALI (Art.5), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO (Art.5), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.7), ABROGAZIONE DI NORME (Art.8)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Giorgio Maria Bergesio \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 6 novembre 2018) .

Relatore di maggioranza Sen. [Giorgio Maria Bergesio \(L-SP-PSd'Az\)](#) nominato nella seduta pom. n. 217 del 1 marzo 2022 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 9 marzo 2022; annuncio nella seduta n. 412 del 9 marzo 2022.

Assegnazione

Assegnato alla [9^a Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **redigente** il 31 ottobre 2018. Annuncio nella seduta n. 53 del 5 novembre 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 878

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 878

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **GALLINELLA**, **GAGNARLI**, **MOLINARI**, **CADEDU**, **CASSESE**, **CILLIS**, **CIMINO**, **CUNIAL**, **DEL SESTO**, **L'ABBATE**, **LOMBARDO**, **MAGLIONE**, **Alberto MANCA**, **MARZANA**, **PARENTELA** e **PIGNATONE**

(V. Stampato Camera n. 183)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2018

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 ottobre 2018

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al medesimo comma 1.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:
 - a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui al comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, e i prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione come definito ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nel registro delle licenze di pesca tenuti

presso le province competenti;

b) prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali non sono considerate intermediari.

Art. 3.

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori di prodotti di cui all'articolo 2 e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta)

1. I comuni, nel caso di apertura di mercati agricoli di cui all'articolo 22 della legge 28 luglio 2016, n. 154, possono riservare agli imprenditori agricoli, singoli o associati in diverse forme di aggregazione, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato.

2. Le regioni e gli enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, favoriscono, all'interno dei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.

Art. 5.

(Istituzione del logo «chilometro zero o utile» e del logo «filiera corta»)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti il logo «chilometro zero o utile» e il logo «filiera corta» per i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al quarto periodo. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dall'ambito territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

3. Il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

Art. 6.

(Promozione dei prodotti a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva)

1. Il comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

«1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei prodotti alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica. Tiene altresì conto del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di *green economy*, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e sociale. A parità di offerta, costituisce criterio di premialità l'utilizzo, in quantità congrua, dei prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta, adeguatamente documentato attraverso documenti di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché quelle di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141».

Art. 7.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti a chilometro zero o utile ovvero provenienti da filiera corta, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 o utilizzi i loghi di cui all'articolo 5 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

Art. 8.

(Abrogazioni, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è abrogato. Tutti i richiami ai prodotti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, si intendono riferiti ai prodotti a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire i loghi di cui all'articolo 5 in forma bilingue.

1.2.2. Relazione 878-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 878-A

Relazione Orale

Relatore Bergesio

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE
DALLA 9a COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

Comunicato alla Presidenza il 9 marzo 2022

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile d'iniziativa dei deputati **GALLINELLA**, **GAGNARLI**, **MOLINARI**, **CADEDDU**, **CASSESE**, **CILLIS**, **CIMINO**, **CUNIAL**, **DEL SESTO**, **L'ABBATE**, **LOMBARDO**, **MAGLIONE**, **Alberto MANCA**, **MARZANA**, **PARENTELA** e **PIGNATONE**

(V. Stampato Camera n. 183)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2018

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2018

nella seduta del 1° marzo 2022

**PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

sul disegno di legge

(Estensore: Garruti)

25 maggio 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, osservando che, all'articolo 5, comma 1, occorre sostituire le parole: « Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo » con le seguenti: « Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ».

sugli emendamenti

(Estensore: Parrini)

22 giugno 2021

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime per quanto di competenza i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 e 4.3 parere non ostativo, osservando che, in caso di approvazione, sarebbe opportuno sostituire, all'articolo 5, comma 1, del testo, la previsione del parere della Conferenza unificata con quella dell'intesa, trattandosi dell'atto che definisce l'ambito

concreto di applicazione della legge;

- sull'emendamento 6.6 parere non ostativo, condizionato a una riformulazione che si riferisca alla corretta denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

**PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)**

sul disegno di legge e sugli emendamenti

(Estensore: Ostellari)

22 giugno 2021

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sul testo e sugli emendamenti.

**PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

sul disegno di legge e sugli emendamenti

(Estensore: Marco Pellegrini)

7 settembre 2021

La Commissione,

esaminato il disegno di legge e acquisita la relazione tecnica presentata dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, siano soppresse le seguenti parole: « , anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al quarto periodo »;
- al medesimo articolo 5, comma 1, ultimo periodo, le parole: « a carico del bilancio dello Stato » siano sostituite dalle seguenti: « a carico- della finanza pubblica »;
- all'articolo 7 siano aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è attribuita l'effettuazione dei controlli e l'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1.

3. I proventi derivanti dall'attività sanzionatoria di cui al precedente comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria.

4. Resta ferma, per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che, a tal fine, si può avvalere del Corpo delle capitanerie di porto, conformemente al disposto dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del precedente comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ».

Il parere è altresì reso con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), valuti la Commissione di merito di correggere il riferimento all'articolo 5 del disegno di legge in esame con quello all'articolo 6, che effettivamente modifica l'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- all'articolo 5, comma 1, valuti la Commissione di merito di aggiornare la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che reca ancora l'indicazione della competenza in materia di turismo.

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 1.7, 1.8, 3.1, 3.2, 3.3 e 6.6. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

(Estensore: Simone Bossi)

sul disegno di legge

8 giugno 2021

La Commissione,

esaminato il provvedimento, che reca norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e da produzioni a chilometro zero o utile;

considerato che l'articolo 2 definisce, alla lettera *a*), i prodotti agricoli e alimentari « a chilometro zero o utile » come quelli la cui produzione non supera una distanza di 70 chilometri dal luogo di vendita o ristorazione collettiva e, alla lettera *b*), i prodotti agricoli e alimentari provenienti da « filiera corta » come quelli la cui commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario:

considerato, inoltre, che l'articolo 3 prevede misure per favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori e i soggetti gestori della ristorazione collettiva; l'articolo 4 consente di riservare spazi dedicati alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta nell'ambito di mercati comunali o della grande distribuzione; l'articolo 5 dispone l'istituzione del logo « chilometro zero o utile » e del logo « filiera corta »; l'articolo 6 promuove il ricorso ai prodotti a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta, negli appalti di ristorazione collettiva; l'articolo 7 definisce le sanzioni per gli operatori che violano la legge in esame; l'articolo 8 prevede abrogazioni, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia;

rilevato, al riguardo, che il regolamento (UE) n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale, e gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GUUE 2014/C 204/01, come modificati e prorogati fino al 31 dicembre 2022 dalla comunicazione GUUE 2020/C 424/05) definiscono i « mercati locali » come quei mercati situati a un raggio di 75 chilometri dall'azienda agricola d'origine del prodotto ovvero il cui rispettivo programma di sviluppo rurale stabilisce una « definizione alternativa convincente », e i prodotti da « filiera corta » come quei prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;

rilevato, in particolare, che i predetti Orientamenti prevedono la possibilità di incentivare forme di cooperazione tra almeno due soggetti, mediante aiuti pubblici concessi per attività di « cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali » e per attività « promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo di filiere corte e mercati locali », in cui le filiere corte « non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori »;

considerato che la Commissione europea ha pubblicato, il 20 maggio 2020, la strategia « Dal produttore al consumatore » (COM(2020) 381), per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, che si propone di migliorare la sostenibilità economica, ambientale e sociale dei sistemi alimentari e in cui sono riconosciuti i vantaggi della filiera corta, che offrono agli agricoltori un'importante opzione percorribile per incrementare il valore aggiunto e ottenere prezzi equi, in particolare per coloro che praticano l'agricoltura biologica o applicano altri metodi rispettosi dell'ambiente non contraddistinti da un marchio specifico, e che rappresentano per i consumatori una fonte di prodotti freschi e di qualità, carica di storia e ricca di relazioni umane, e un modo per stimolare l'interesse ed educare i cittadini al valore degli alimenti, oltre che per ricostruire la fiducia nei sistemi alimentari;

valutato, quindi, che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del provvedimento con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti

6 luglio 2021

La Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al provvedimento, che reca norme per la valorizzazione e la

promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e da produzioni a chilometro zero o utile;

considerati in particolare gli emendamenti riferiti all'articolo 2;

ribadita l'opportunità di uniformare le definizioni di cui all'articolo 2 a quelle di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e agli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (prorogati fino al 31 dicembre 2022), che definiscono i « mercati locali » come quei mercati situati a un raggio di 75 chilometri dall'azienda agricola d'origine del prodotto ovvero il cui rispettivo programma di sviluppo rurale stabilisce una « definizione alternativa convincente », e i prodotti da « filiera corta » come quei prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori, incentivabili solo se la filiera corta non comporta più di un intermediario tra agricoltore e consumatore,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: deputato Gastaldi)

26 maggio 2021

La Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge atto Senato n. 878, recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile;

rilevato che:

le misure del provvedimento appaiono prevalentemente riconducibili alla materia « agricoltura » di competenza residuale regionale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione) e alla materia « alimentazione » di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma);

l'articolo 5 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole sentita la Conferenza unificata, del « logo chilometro zero o utile » e del « logo filiera corta »; al riguardo, la misura appare riconducibile sia alla materia « agricoltura », di competenza residuale regionale, sia alla materia « tutela della concorrenza » di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), senza che appaia possibile individuare una materia prevalente; per questo potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere l'intesa e non il semplice parere in sede di Conferenza unificata, in coerenza con le sentenze n. 52 e n. 79 del 2019 della Corte costituzionale che prescrivono di utilizzare l'intesa in presenza di un intreccio inestricabile di competenze sia esclusive sia concorrenti o residuali;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, all'articolo 5, comma 1, le parole: « sentita la Conferenza unificata » con le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata ».

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero **o utile** e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla

DISEGNO DI LEGGE

Testo degli articoli formulato dalla Commissione
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro

loro origine e sulle loro specificità.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al medesimo comma 1.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:

a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero **o utile**: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui al comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, e i prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione come definito ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nel registro delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti;

b) prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del

origine e sulle loro specificità.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 2.

(Definizioni)

1. *Identico:*

a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, **o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita**, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui al comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, e i prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione come definito ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nel registro delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti;

b) prodotti agricoli e alimentari **nazionali** provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, **le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali** non sono considerati intermediari.

Art. 3.

(Misure per favorire l'incontro tra produttori e gestori della ristorazione collettiva)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra gli **agricoltori** produttori di prodotti di cui all'articolo 2 e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta)

1. I comuni, nel caso di apertura di mercati agricoli di cui all'articolo 22 della legge 28 luglio 2016, n. 154, possono riservare agli imprenditori agricoli, singoli o associati in diverse forme di aggregazione, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero **o utile** e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato.

2. Le regioni e gli enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, favoriscono, all'interno dei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale, la

legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non sono considerati intermediari.

Art. 3.

(Misure per favorire l'incontro tra produttori e gestori della ristorazione collettiva)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra i produttori di prodotti di cui all'articolo 2 e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta)

1. I comuni riservano agli imprenditori agricoli e agli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura marittima e delle acque interne, singoli o associati in cooperative, esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), almeno il 30 per cento del totale dell'area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco.

2. I comuni, nel caso di apertura di mercati agricoli di cui all'articolo 22 della legge 28 luglio 2016, n. 154, possono riservare agli imprenditori agricoli, singoli o associati in diverse forme di aggregazione, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per gli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non riconducibili a quelle di cui al citato articolo 22 della legge n. 154 del 2016, ferma restando l'osservanza delle vigenti norme in materia di igiene e sanità.

3. Le regioni e gli enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, possono favorire, all'interno dei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale, la destinazione

destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero **o utile** e di quelli provenienti da filiera corta.

Art. 5.

*(Istituzione del logo « chilometro zero **o utile** » e del logo « filiera corta »)*

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e **del turismo**, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti il logo « chilometro zero **o utile** » e il logo « filiera corta » per i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*. Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione dei loghi, **anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al quarto periodo**. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dall'ambito territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

3. Il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

Art. 6.

*(Promozione dei prodotti a chilometro zero **o utile** o provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva)*

1. Il comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:
« 1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto

di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli e **alimentari** a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

Art. 5.

(Istituzione del logo « chilometro zero » e del logo « filiera corta »)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti il logo « chilometro zero » e il logo « filiera corta » per i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*. Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione dei loghi. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dall'ambito territoriale **dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, nonché** gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico **della finanza pubblica**.

2. Il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione **o di somministrazione** ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

3. *Identico*.

Art. 6.

(Promozione dei prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva)

1. *Identico*:

« 1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto

dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei prodotti alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica. Tiene altresì conto del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di *green economy*, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e sociale. **A parità di offerta, costituisce criterio di premialità l'utilizzo, in quantità congrua, dei prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta, adeguatamente documentato attraverso documenti di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati.** Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché quelle di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141 ».

Art. 7.

(Sanzioni)

1. **Salvo che il fatto costituisca reato**, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti a chilometro zero o utile ovvero provenienti da filiera corta, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 o utilizzi i loghi di cui all'articolo 5 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei prodotti alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica. Tiene altresì conto del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di *green economy*, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e sociale. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché quelle di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141 ».

Art. 7.

(Sanzioni)

1. **Chiunque utilizza le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), in maniera non conforme alla presente legge o utilizza i loghi di cui all'articolo 5, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2, nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali** è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. **Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni di cui al comma 1 e irrogano le sanzioni di cui al medesimo comma.**

3. **I proventi derivanti dall'attività sanzionatoria di cui al comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria.**

4. **Resta ferma, per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che,**

Art. 8.

(Abrogazione, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è abrogato. Tutti i richiami ai prodotti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, si intendono riferiti ai prodotti a chilometro zero **o utile** o provenienti da filiera corta come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire i loghi di cui all'articolo 5 in forma bilingue.

a tal fine, si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, conformemente al disposto dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. 5. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 8.

(Abrogazione, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è abrogato. Tutti i richiami ai prodotti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, si intendono riferiti ai prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), della presente legge.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

1.2.3. Testo approvato 878 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 878

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 15 marzo 2022, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Gallinella, Gagnarli, Molinari, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Cunial, Del Sesto, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela e Pignatone, già approvato dalla Camera dei deputati:

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al medesimo comma 1.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:
 - a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui al comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, e i prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione come definito ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nei registri delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti;

b) prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non sono considerati intermediari.

Art. 3.

(Misure per favorire l'incontro tra produttori e gestori della ristorazione collettiva)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra i produttori di prodotti di cui all'articolo 2 e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta)

1. I comuni riservano agli imprenditori agricoli e agli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura marittima e delle acque interne, singoli o associati in cooperative, esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), almeno il 30 per cento del totale dell'area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco.

2. I comuni, nel caso di apertura di mercati agricoli di cui all'articolo 22 della legge 28 luglio 2016, n. 154, possono riservare agli imprenditori agricoli, singoli o associati in diverse forme di aggregazione, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per gli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non riconducibili a quelle di cui al citato articolo 22 della legge n. 154 del 2016, ferma restando l'osservanza delle vigenti norme in materia di igiene e sanità.

3. Le regioni e gli enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, possono favorire, all'interno dei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

Art. 5.

(Istituzione del logo « chilometro zero » e del logo « filiera corta »)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti il logo « chilometro zero » e il logo « filiera corta » per i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione dei loghi. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dall'ambito territoriale dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

3. Il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

Art. 6.

(Promozione dei prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva)

1. Il comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

« 1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei prodotti alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica. Tiene altresì conto del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di *green economy*, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e sociale. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché quelle di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141 ».

Art. 7.

(Sanzioni)

1. Chiunque utilizza le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, in maniera non conforme alla presente legge o utilizza i loghi di cui all'articolo 5, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2, nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni di cui al comma 1 e irrogano le sanzioni di cui al medesimo comma.

3. I proventi derivanti dall'attività sanzionatoria di cui al comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria.

4. Resta ferma, per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, a tal fine, si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, conformemente al disposto dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 8.

(Abrogazione, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è abrogato. Tutti i richiami ai prodotti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, si intendono riferiti ai prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire i loghi di cui all'articolo 5 in forma bilingue.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 878
XVIII Legislatura

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile

approvato con il nuovo titolo

"Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta"

Titolo breve: *prodotti agroalimentari da filiera corta*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 18 \(pom.\)](#)

6 novembre 2018

[N. 78 \(pom.\)](#)

29 ottobre 2019

[N. 128 \(ant.\)](#)

14 gennaio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 92 \(pom.\)](#)

14 gennaio 2020

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 183 \(pom.\)](#)

28 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 175 \(pom.\)](#)

11 maggio 2021

[N. 182 \(pom.\)](#)

15 giugno 2021

[N. 183 \(pom.\)](#)

22 giugno 2021

[N. 184 \(pom.\)](#)

30 giugno 2021

[N. 185 \(pom.\)](#)

7 luglio 2021

[N. 186 \(pom.\)](#)

13 luglio 2021

[N. 187 \(pom.\)](#)

20 luglio 2021

[N. 191 \(pom.\)](#)

3 agosto 2021

[N. 195 \(pom.\)](#)

14 settembre 2021

[N. 197 \(pom.\)](#)

22 settembre 2021

[N. 198 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2021

[N. 200 \(pom.\)](#)

12 ottobre 2021

[N. 203 \(pom.\)](#)

19 ottobre 2021

[N. 204 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2021

[N. 206 \(ant.\)](#)

10 novembre 2021

[N. 211 \(pom.\)](#)

18 gennaio 2022

[N. 215 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2022

[N. 217 \(pom.\)](#)

1 marzo 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 18 (pom.) del 06/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018

18ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Manzato.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, che reca norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Specifica che il provvedimento si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 individua le finalità del provvedimento, che consistono nella valorizzazione e promozione della domanda e dell'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli a filiera corta. Le regioni e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per la realizzazione delle suddette finalità, fermo restando il vincolo dell'invarianza di spesa.

L'articolo 2 contiene le definizioni. In particolare, i "prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile" sono quelli provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime o da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, mentre "prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta" sono quelli la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale.

Il successivo articolo 3 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere, sempre senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure per favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori dei prodotti a chilometro zero o utile e da filiera corta e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva.

L'articolo 4 prevede che i comuni possono riservare appositi spazi all'interno dei mercati di prodotti agricoli agli imprenditori agricoli, che vendono prodotti a chilometro zero o utile e da filiera corta e che le regioni e gli enti locali, d'intesa con il commercio e la grande distribuzione organizzata, favoriscono la destinazione di particolari aree degli esercizi della grande distribuzione commerciale alla vendita dei medesimi prodotti.

L'articolo 5 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città, l'istituzione del logo "chilometro zero o utile" e del logo "filiera corta" nonché l'indicazione delle condizioni e delle modalità di attribuzione e gestione degli stessi loghi.

L'articolo 6 sostituisce il comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), concernente gli appalti relativi ai servizi di ristorazione, prevedendo che, in sede di gara, a parità di offerta, costituisce criterio di premialità l'utilizzo in quantità congrua di prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o da filiera corta.

L'articolo 7 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per l'immissione sul mercato o l'utilizzo dei loghi in relazione a prodotti definiti a chilometro zero o utile e da filiera corta in assenza dei requisiti previsti dal provvedimento in esame.

L'articolo 8 contiene le abrogazioni e le disposizioni di coordinamento con l'articolo 11, comma 2, della legge n. 158 del 2017, che reca la vigente disciplina in materia di promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile, nonché la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle minoranze linguistiche per la traduzione bilingue dei loghi di cui all'articolo 5.

Ricorda poi che, nell'ambito della discussione sul disegno di legge n. 728 sulle piccole produzioni agroalimentari locali, anch'esso all'esame della Commissione, si era stabilito di verificare l'opportunità o meno di abbinare l'esame dei due provvedimenti. In proposito, rileva che, pur essendovi alcune analogie, in quanto entrambi i testi trattano della promozione di prodotti agroalimentari, essi appaiono in realtà assai diversi per finalità e impostazione. In particolare, il disegno di legge n. 878 non fissa limiti quantitativi alle produzioni cui si riferisce, mentre il disegno di legge n. 728 prevede espressamente l'indicazione di limiti quantitativi.

In risposta ad una richiesta di chiarimenti del [PRESIDENTE](#), propone di non abbinare l'esame dei due provvedimenti e di mantenere distinto il relativo *iter*.

La Commissione conviene con la proposta del relatore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nelle precedenti sedute la Commissione ha concluso la discussione generale. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al provvedimento in esame per giovedì 15 novembre, alle ore 12.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(695) CAMPARI e Simone BOSSI. - Norme generali per la protezione e la conservazione della fauna ittica nelle acque interne attraverso la determinazione di principi fondamentali riguardanti la gestione delle acque pubbliche del territorio nazionale ai fini della pesca e del turismo alieutico sportivo-ricreativo

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella scorsa seduta si era ipotizzata la possibilità di svolgere audizioni informative sul provvedimento in esame. Invita quindi il relatore e gli altri colleghi interessati a formulare eventuali proposte.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) propone di audire le organizzazioni professionali e cooperative del settore agricolo, che hanno tutte quante una sezione dedicata alla pesca sportiva. Appare poi opportuno ascoltare la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che hanno una specifica competenza su tale materia legislativa. Infine, dovrebbero essere convocate tutte le varie associazioni nazionali della pesca sportiva.

Evidenzia la necessità di svolgere un ampio approfondimento, trattandosi di un disegno di legge assai complesso, che mira a definire una vera e propria cornice normativa del settore della pesca sportiva nelle acque interne.

La Commissione conviene con le proposte del relatore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) specifica preliminarmente che si tratta di un disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, sul quale la Commissione 9a è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla Commissione 6a.

Evidenzia che il provvedimento comprende 27 articoli, raggruppati in Titoli e Capi. Tra le parti di interesse della Commissione agricoltura, segnala in primo luogo alcune disposizioni contenute nel Capo I (articoli 1-9), in materia di pacificazione fiscale, e nel Capo II (articoli 10-16), in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario, per i possibili effetti sulle aziende del settore agricolo e agroalimentare.

L'articolo 1 consente ai contribuenti di definire i processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018 presentando un'apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, entro il 31 maggio 2019. Solo per i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle imposte, gli interessi di mora a decorrere dal 1° maggio 2016. L'imposta può essere versata in un'unica soluzione ovvero in un massimo di venti rate trimestrali.

L'articolo 2 permette ai contribuenti di definire con modalità agevolata gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione notificati entro il 24 ottobre 2018, mediante pagamento delle sole imposte dovute, senza sanzioni, interessi e somme accessorie entro trenta giorni dalla predetta data, fatta eccezione per i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali della UE.

L'articolo 3 disciplina la nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Sono escluse, anche in questo caso, le somme relative alle risorse proprie comunitarie. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 aprile 2019 insieme al pagamento, che può avvenire in un'unica soluzione o in forma rateizzata, con un massimo di dieci rate semestrali.

L'articolo 4 prevede l'annullamento automatico (cosiddetto "stralcio") dei debiti tributari di importo residuo, al 24 ottobre 2018, fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

L'articolo 5 reca una disciplina *ad hoc* per i carichi affidati agli agenti della riscossione a titolo di risorse dell'Unione europea dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, estendendo la possibilità di definizione agevolata anche ai carichi relativi a tali importi (in particolare ai dazi doganali e ai contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero) nonché all'IVA sulle importazioni.

L'articolo 6 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi quali avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione. L'importo da versare corrisponde al valore della controversia, ovvero al 50 per cento in caso di soccombenza dell'Erario in primo grado o al 20 per cento in caso di soccombenza dell'Erario in secondo grado. La domanda e il pagamento, ove dovuto, vanno presentati entro il 31 maggio 2019. È ammessa la rateizzazione fino ad un massimo di venti rate trimestrali. Sono escluse le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali della UE, nonché le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

L'articolo 9 introduce la possibilità per i contribuenti di correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'IVA, presentando una dichiarazione integrativa speciale e pagando l'importo dovuto, entro il 31 luglio 2019 se in un'unica soluzione oppure entro il 30 settembre 2019 se rateizzato in dieci rate semestrali.

L'articolo 10 prevede norme per la liquidazione periodica delle fatture elettroniche.

L'articolo 11 reca norme di semplificazione in materia di emissione di fatture.

L'articolo 12 modifica i termini di annotazione delle fatture emesse, che deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L'articolo 13 abroga l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti.

L'articolo 14 integra la disciplina sulle dichiarazioni e i versamenti periodici IVA con la possibilità di detrarre l'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L'articolo 15 introduce una disposizione di coordinamento tra la normativa italiana che disciplina la fatturazione elettronica e la decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 16 aprile 2018.

L'articolo 16 modifica in parte la disciplina del processo tributario, al fine di estendere le possibilità di trasmissione telematica delle comunicazioni e notificazioni, agevolare le procedure in materia di certificazione di conformità e rendere possibile la partecipazione a distanza delle parti all'udienza pubblica.

Sempre per le possibili ricadute sulle imprese del settore agricolo e agroalimentare, richiama poi l'articolo 22, che assegna al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 735 milioni di euro per l'anno 2018, nonché l'articolo 25, che reca disposizioni in materia di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) volte a estenderne l'accesso.

Segnala, infine, che nell'ambito delle norme di copertura finanziaria del decreto-legge in esame contenute nell'articolo 26, il comma 3, lettera *a*), dispone nell'elenco 1 allegato anche la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2018.

Si apre il dibattito.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) chiede al sottosegretario Manzato se le misure fiscali contenute nel disegno di legge in esame abbiano attinenza con la definizione delle vertenze relative alle multe sulle quote latte. Si tratta infatti di una vicenda annosa e particolarmente rilevante per molti produttori che rischiano, in caso di soccombenza nelle controversie, il fallimento.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) si associa alla richiesta di chiarimenti del senatore La Pietra, circa la possibilità delle misure di "pacificazione fiscale" previste nel provvedimento di intervenire anche sui crediti dell'AGEA e quindi sulle multe per le quote latte.

Il sottosegretario MANZATO precisa che non sono previste al momento misure specifiche nel disegno di legge in esame per le controversie relative alle multe sulle quote latte. Il Governo sta verificando le singole posizioni degli interessati per vedere quali possono essere gli strumenti di intervento più opportuni.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*), riservandosi di intervenire più in dettaglio nel seguito dell'esame, auspica che, al di là delle posizioni dei singoli produttori ancora interessati alla vertenza delle multe sulle quote latte, non siano adottate misure di agevolazione tali da creare sperequazioni tra coloro che negli anni passati hanno pagato le multe e coloro che ancora le contestano, per non riaccendere polemiche e contrapposizioni del recente passato.

Il senatore [DE BONIS](#) (*M5S*) chiede chiarimenti sulla portata dell'articolo 5 del provvedimento, per il regime di favore previsto per la definizione agevolata dei carichi fiscali relativi ai contributi e ai dazi riguardanti l'organizzazione comune dei mercati del settore dello zucchero, a suo avviso sperequata rispetto ad altri settori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [DE BONIS](#) (*M5S*) rileva che la Commissione non ha ancora ripreso l'esame del documento XXII, n. 6, sull'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'emersione e gestione dell'emergenza *Xylella fastidiosa* nei territori della Puglia. Si riserva quindi di investire della questione l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in sede di programmazione dei lavori.

La senatrice [FATTORI](#) (*M5S*), in relazione al medesimo fenomeno della *Xylella fastidiosa*, sollecita quanto prima un'audizione del ministro Centinaio in Commissione, per riferire sulle iniziative che il Governo intende adottare per rispondere alle sollecitazioni dei territori.

La senatrice [LONARDO](#) (*FI-BP*) si associa alla richiesta di audire il ministro Centinaio.

Il presidente [VALLARDI](#) si impegna a rappresentare al Ministro la richiesta avanzata dai commissari.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [VALLARDI](#) informa che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti del Consorzio italiano biogas (CIB) sulle opportunità dell'utilizzo di risorse agricole per la produzione di bioenergia, svolta in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il 30 ottobre scorso,

è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione al pari della documentazione inviata dal Consorzio nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) in merito all'Atto comunitario COM (2018) 173 def. concernente le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 78 (pom.) del 29/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019

78ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1547\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in esame, assegnato in sede referente alla 13ª Commissione, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 111 del 2019.

Il testo, composto da nove articoli, interviene in diversi settori ritenuti vulnerabili ai cambiamenti climatici: per quanto concerne in particolare le disposizioni del provvedimento di interesse della Commissione, si segnala in particolare l'articolo 4, che prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane.

Più in dettaglio, il comma 1 prevede il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 34 del 2018, per una spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

Il comma 2 prevede, al fine di un rapido avvio del programma sperimentale, l'emanazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, di un decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la definizione delle modalità per la progettazione degli interventi e per il riparto dei fondi previsti tra le città metropolitane. Per l'emanazione del decreto ministeriale si prevede altresì l'intesa con la Conferenza unificata e l'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui alla legge n. 10 del 2013 (*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*).

Per la selezione dei progetti, il comma 2 prevede l'applicazione dei seguenti criteri: la valenza ambientale e sociale dei progetti; il livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area; i livelli di qualità dell'aria; la localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147e n. 2015/2043 (riguardanti, rispettivamente, il superamento dei valori limite di PM10 e l'obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO₂)).

Il comma 3 prevede - entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 - la presentazione da parte di ciascuna città metropolitana al Ministero dell'ambiente delle progettazioni corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministero dell'ambiente approva almeno un progetto per ciascuna città metropolitana, ove ammissibile in base ai requisiti previsti dal suddetto decreto ministeriale, con i relativi programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, può avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge n. 132 del 2016.

Il comma 4 stabilisce infine l'introduzione del rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico, tra i criteri previsti per l'affidamento della realizzazione delle opere da parte delle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 6 novembre scorso.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella seduta del 6 novembre 2018 è stato avviato l'esame del disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala l'opportunità di procedere con un breve ciclo di audizioni sul tema oggetto del disegno di legge, prevedendo in particolare l'intervento delle maggiori associazioni di categoria.

Il presidente [VALLARDI](#) propone quindi di svolgere un ciclo di audizioni.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sull'affare assegnato n. 337 (sui danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica), di rappresentanti di Confagricoltura, CIA, Coldiretti, Copagri e Confederazione Italiana Liberi Agricoltori, svolta in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, al termine della seduta plenaria, è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 128 (ant.) del 14/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 128
MARTEDÌ 14 GENNAIO 2020

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 11,35 alle ore 12,50

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI
AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 878 (PRODOTTI AGROALIMENTARI DA FILIERA CORTA)*

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 92 (pom.) del 14/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 14 GENNAIO 2020
92ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REDIGENTE

(810) MOLLAME ed altri. - *Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(918) TARICCO ed altri. - *Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

(933) BERGESIO ed altri. - *Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta è stata presentata una proposta di testo unificato, diretta a raccogliere i principali elementi comuni dei tre disegni di legge. Tale testo unificato è stato quindi assunto quale base per il seguito dell'esame. Si è convenuto altresì di rinviare alla seduta odierna la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al predetto testo.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) ricorda che, in sede di Ufficio di Presidenza, era stato ipotizzato come termine per la presentazione degli emendamenti mercoledì 22 gennaio. Tuttavia, considerato che la prossima settimana non sono previste sedute in vista della scadenza elettorale regionale, ritiene sarebbe più opportuno posticipare tale termine alla settimana successiva.

Dopo una richiesta di rinviare il termine alla settimana successiva avanzata dalla senatrice [FATTORI](#) (Misto), a cui replica il senatore [TARICCO](#) (PD), il presidente [VALLARDI](#) propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato per il giorno 29 gennaio, alle ore 13.

La Commissione conviene.

Interviene il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) che, pur apprezzando il lavoro di sintesi svolto dal relatore, ritiene il testo unificato sicuramente suscettibile di miglioramenti. Rileva in particolare un'incongruenza contenuta a suo parere nell'articolo 12 del testo unificato, laddove si prevede un limite di 300 grammi, che si riduce a 100 grammi con riferimento al *Tuber magnatum Pico*, per la quantità massima di tartufo raccogliabile giornalmente. Tale limite infatti non tiene conto del fatto che esistono tartufi il cui peso è singolarmente superiore a tale limite. Si tratta pertanto di un aspetto che andrà sicuramente meglio approfondito nel seguito dell'esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [VALLARDI](#) dichiara chiusa la fase di discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta, dopo aver dichiarata conclusa la fase delle audizioni, si era convenuto di rinviare alla prossima seduta la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al testo.

In assenza di interventi da parte dei senatori, il presidente dichiara pertanto chiusa la fase di discussione generale.

Propone altresì di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge per mercoledì 29 gennaio, alle ore 13.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1414) VALLARDI ed altri. - Sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale blockchain ed applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti agroalimentari
(Discussione e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) riferisce sul testo in esame, che reca disposizioni per lo sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale *blockchain* e per l'applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti agroalimentari.

Il provvedimento, composto di sette articoli, all'articolo 1 individua le finalità della legge, diretta a promuovere e sostenere la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di un sistema *blockchain*, inteso come una piattaforma informatica multifunzionale *open source* al fine di creare registri pubblici di tracciabilità digitali basati su *database* distribuiti e interconnessi, condivisi, inalterabili e immutabili, in grado di garantire forme estese sia di trasparenza che di controllo, in particolare ai fini dei servizi di tracciabilità, rintracciabilità e controllo dei prodotti agroalimentari. La piattaforma potrà in tal modo favorire l'accesso dei consumatori alle informazioni sull'origine, la provenienza, la natura, la composizione e la qualità del prodotto attraverso l'intera filiera produttiva, valorizzando il

lavoro agroalimentare di qualità.

L'articolo 2 prevede che - con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di concerto con Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - si provveda all'individuazione delle caratteristiche e degli aspetti tecnici e organizzativi per definire la creazione e il funzionamento della piattaforma informatica multifunzionale, la cui realizzazione e gestione sono affidate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'articolo 3 possono contribuire allo sviluppo dell'infrastruttura della piattaforma *blockchain* tutti i soggetti pubblici e privati interessati, purché dotati delle necessarie risorse tecnologiche. Lo stesso articolo stabilisce poi che possono aderire alla piattaforma, ai fini dell'inserimento e dell'aggiornamento delle informazioni relative ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, tutti gli attori della filiera agroalimentare, previa verifica del possesso dei necessari requisiti tecnici. L'adesione è libera e gratuita. I soggetti aderenti sono tenuti a inserire e ad aggiornare nella piattaforma *blockchain*, attraverso appositi strumenti informatici resi gratuitamente disponibili dal gestore della piattaforma stessa, le informazioni di competenza relative ai propri prodotti, tenendo in considerazione l'intera filiera di produzione, compresi il luogo d'origine delle materie prime, la coltivazione, la lavorazione, la distribuzione e lo stoccaggio del prodotto nei punti vendita. Si prevede inoltre la possibilità per tutti i consumatori, singoli e associati, nonché per tutti gli altri soggetti interessati, di accedere alla piattaforma *blockchain* ai fini della consultazione delle informazioni di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari. La consultazione avviene mediante idonei strumenti di comunicazione resi pubblicamente e gratuitamente disponibili (tra cui un'apposita sezione del sito *web* del MIPAAF) e applicazioni per dispositivi mobili. I controlli sono demandati all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF.

L'articolo 4 dispone che il MIPAAF promuova l'adesione ai servizi di tracciabilità e di rintracciabilità agroalimentare attraverso l'erogazione, ai soggetti della filiera interessati a partecipare alla piattaforma informatica multifunzionale, di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria a far parte del sistema. L'entità e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi sono stabiliti annualmente con un apposito decreto ministeriale.

L'articolo 5 prevede che il Ministero dello sviluppo economico e il MIPAAF predispongano apposite campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione al fine di promuovere la conoscenza, l'uso e l'adesione alla piattaforma informatica multifunzionale per i servizi di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni agroalimentari.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, mediante utilizzo del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things* di cui all'articolo 1, comma 226, della legge n.145 del 2018.

L'articolo 7 contiene infine la clausola di salvaguardia concernente l'applicazione delle disposizioni del disegno di legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

La senatrice [FATTORI](#) (*Misto*) ritiene che il disegno di legge affronti un tema particolarmente delicato, dato che le piattaforme informatiche multifunzionali detengono dati particolarmente sensibili: ritiene pertanto che il controllo su tali piattaforme debba avere carattere pubblico e garantire la massima trasparenza. Segnala in particolare una criticità contenuta all'articolo 3 del disegno di legge laddove si prevede che allo sviluppo della piattaforma *blockchain* possano contribuire tutti i soggetti pubblici e privati interessati: ritiene infatti che, proprio per la particolare delicatezza dei dati contenuti in tale piattaforma, non debba essere consentito il contributo da parte di soggetti privati, indipendentemente dalla loro disponibilità delle necessarie risorse tecnologiche. Ritiene altresì che la

gestione della piattaforma debba essere affidata esclusivamente ad un soggetto pubblico quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) fa presente che nella sua relazione si è limitato ad illustrare il contenuto del disegno di legge senza aver in alcun modo espresso giudizi su quanto in esso contenuto. Condivide le preoccupazioni della senatrice Fattori riguardo l'opportunità di apprestare tutte le cautele possibili in considerazione della delicatezza dei dati contenuti in tali piattaforme.

Propone altresì di svolgere un ciclo di audizioni proprio al fine di approfondire una materia particolarmente complessa e sensibile quale quella affrontata dal disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Discussione e rinvio)

La relatrice [NATURALE](#) (M5S) riferisce sul testo in esame, che reca disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli.

Il provvedimento, composto di quattro articoli, all'articolo 1 prevede - mediante una novella inserita nel decreto-legge n. 51 del 2015 - l'adozione di apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola finalizzate al superamento delle criticità produttive del settore. Tali linee guida - definite con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - hanno lo scopo di: assicurare ai produttori un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita; favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata; sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta; incentivare l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera agrumicola; valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo; garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione del prodotto agrumicolo; promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

L'articolo 2 novella invece il comma 2 dell'articolo 10-*quater* del decreto-legge n. 27 del 2019 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale), specificando anzitutto che l'elaborazione da parte dell'ISMEA dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli viene svolta sia per consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione sia per tutelare la produzione agricola nazionale e garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Viene precisato inoltre che tale elaborazione deve tenere conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ANPAL. L'elaborazione dei costi medi di produzione deve altresì tenere conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione, alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi.

L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria mentre da ultimo l'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1197) BATTISTONI ed altri. - Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano
(Discussione e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az), in sostituzione della relatrice Caligiuri, riferisce sul testo in esame, che reca misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano.

Il provvedimento, composto di 6 articoli, individua all'articolo 1 la finalità dell'intervento (ossia il sostegno della produzione del latte d'asina quale alimento alternativo al latte vaccino nei casi di allergia alle proteine del latte vaccino (APLV) e quale integratore del latte materno per i bambini nati prematuri) e reca una serie di definizioni, in particolare quello di "latte d'asina", inteso come un prodotto derivante esclusivamente da mungitura di asine allevate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

L'articolo 2 riconosce al bambino nato prematuro e al bambino a cui si stata diagnosticata APLV il diritto all'erogazione gratuita di latte di asina tal quale, in polvere, in forme adattate e registrate. L'erogazione è posta a carico del Servizio sanitario nazionale, dietro presentazione di ricetta medica, entro limiti spesa fissati con decreto del Ministro della salute. Al latte d'asina confezionato è applicata l'aliquota IVA al 4 per cento.

L'articolo 3 istituisce un credito d'imposta (pari a 4 euro a litro) in favore dei soggetti che producono latte d'asina, i cui criteri e presupposti saranno individuati con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali (MIPAAF). Presso il MIPAAF è altresì istituito l'Osservatorio permanente sul latte d'asina, avente compiti di monitoraggio del mercato del latte d'asina, di organizzazione di incontri con i soggetti della filiera della produzione nonché di promozione di studi per il miglioramento della filiera produttiva nazionale e per il corretto uso del prodotto presso medici e strutture sanitarie.

L'articolo 4 prevede lo svolgimento - da parte del MIPAAF, di concerto con il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - di campagne divulgative e di comunicazione istituzionale per favorire una corretta informazione dei consumatori e del personale sanitario coinvolto.

L'articolo 5 demanda all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari il compito di verificare che il latte d'asina sia prodotto secondo quanto previsto dal precedente articolo 1.

L'articolo 6 reca infine la copertura finanziaria del provvedimento - il cui onere è stimato in 3 milioni di euro annui - che viene posta a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1565) Fulvia Michela CALIGIURI ed altri. - Riforma delle modalità di vendita dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità
(Esame e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce alla Commissione sul testo in esame, che mira ad introdurre un equo prezzo di acquisto per i prodotti agroalimentari regolamentandone le pratiche di vendita; prevede altresì una delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità.

Il provvedimento si compone di 11 articoli suddivisi in tre capi.

Il capo I - dedicato alla regolamentazione delle pratiche di vendita per i prodotti agroalimentari e l'introduzione del prezzo minimo equo di acquisto - all'articolo 1 prevede che il Governo venga autorizzato a modificare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n.218 - che disciplina i casi in cui è ammessa la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili - nel senso di ammettere la vendita sottocosto solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.

L'articolo 2 introduce il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Il prezzo minimo di acquisto di prodotti agroalimentari è indicato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), su base mensile, tenendo conto dei diversi fattori che contribuiscono alla determinazione di un prezzo equo sia per i produttori che per i distributori. Si stabilisce poi la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, e si introduce, per chiunque contravvenga al divieto, la sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni e si individua infine nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 3 promuove la realizzazione di campagne informative finalizzate alla sensibilizzazione del consumatore, mentre l'articolo 4 introduce un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici prevedendo il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nei comparti della ristorazione collettiva e della fornitura di prodotti agroalimentari.

Il capo II è dedicato al rafforzamento delle filiere agricole nazionali. L'articolo 5, al fine di contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno delle filiere agroalimentari, prevede che le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli siano considerate imprenditori agricoli quando svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

L'articolo 6 prevede che sia l'ISMEA a prestare le garanzie per i finanziamenti diretti a dare esecuzione al programma comune di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009.

L'articolo 7 modifica il comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 91 del 2014, concernente la cessione della produzione agricola nei contratti di rete.

L'articolo 8 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si provveda all'aggiornamento della disciplina sull'indicazione, in etichetta, dell'origine del grano duro: in particolare, per l'apposizione della dicitura «Italia e altri Paesi UE o non UE», la miscela utilizzata dovrà contenere almeno il 60 per cento di grano coltivato sul territorio nazionale.

L'articolo 9 introduce modifiche alle norme sulla trasparenza contrattuale nelle filiere agricole, prevedendo, tra l'altro, che le commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare si considerano regolarmente costituite e funzionanti anche qualora una parte delle organizzazioni e delle associazioni professionali di produttori abbiano omesso di designare i propri delegati.

Il capo III reca norme di sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di qualità nel sistema di produzione di prodotti agroalimentari. L'articolo 10 prevede che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci aderenti e che, a tal fine, venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.

L'articolo 11 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina di filiere di produzione,

importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettino stringenti parametri in termini di qualità, sostenibilità in ambito ambientale, sociale ed economica, denominate «filieri etiche di qualità nel sistema di produzione di prodotti agroalimentari».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) evidenzia come il disegno di legge in esame presenti molti punti di contatto, per oggetto e per contenuti, con il disegno di legge n. 1565 precedentemente incardinato. Ritiene pertanto che la Commissione debba decidere se esaminare i due disegni di legge congiuntamente oppure se questi debbano proseguire in un percorso separato.

La senatrice [FATTORI](#) (Misto) ritiene che, esaminando congiuntamente con il disegno di legge in esame anche l'atto Senato n. 1565, verrebbero inclusi nella discussione ulteriori aspetti non considerati nel provvedimento in titolo. In tal modo si allungherebbero sicuramente i tempi per l'approvazione definitiva di un provvedimento che andrebbe invece esaminato e discusso in tempi rapidi.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) ritiene che la Commissione dovrà fare una scelta: o portare avanti l'esame del disegno di legge n. 1373 come approvato dalla Camera, in modo tale da giungere in tempi rapidi ad un'approvazione definitiva, anche se ciò comporterebbe di accantonare il testo del disegno di legge n. 1565 proveniente dal Senato, oppure esaminare congiuntamente i due disegni di legge. In tale seconda ipotesi sarebbe possibile cogliere alcuni aspetti migliorativi inclusi nel testo presentato al Senato, con conseguente allungamento dei tempi per l'approvazione, che potrebbe comunque avvenire in tempi relativamente rapidi.

Propone in ogni caso di organizzare un ciclo di audizioni anche al fine di verificare l'opportunità di ampliare o meno i contenuti del testo proveniente dalla Camera.

La senatrice [FATTORI](#) (Misto) ritiene preferibile adoperarsi per approvare rapidamente il testo proveniente dalla Camera, mentre il disegno di legge presentato in Senato potrebbe essere esaminato in una fase successiva, magari prevedendo un *iter* particolarmente rapido.

Il senatore [BATTISTONI](#) (FIBP-UDC) ritiene che sarebbe preferibile proseguire l'esame congiungendo i due disegni di legge, rimandando eventualmente la decisione al riguardo in sede di Ufficio di Presidenza.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver sottolineato l'importanza del disegno di legge in esame per l'intero settore agroalimentare, condivide la proposta del relatore per lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni al fine di consentire il necessario approfondimento delle diverse tematiche affrontate dal disegno di legge. Ritiene infatti preferibile, data l'importanza dei temi affrontati, svolgere preliminarmente i necessari approfondimenti al fine di evitare soluzioni frettolose.

Anche la senatrice [ABATE](#) (M5S) condivide la proposta del relatore circa l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ricordato che sul tema oggetto del provvedimento si è registrata un'ampia condivisione in Commissione che sarebbe bene venisse mantenuta, ritiene sia opportuno rimandare ad una successiva seduta la decisione riguardo alla eventuale congiunzione del disegno di legge in esame con l'atto Senato 1565.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 novembre 2019.

La relatrice [FATTORI](#) (*Misto*) illustra un nuovo schema di risoluzione (pubblicato in allegato) che apporta limitate modifiche su aspetti di dettaglio allo schema precedentemente presentato. Segnala in particolare una modifica apportata al punto 3) degli impegni previsti per il Governo nella risoluzione, con ciò aderendo ad una richiesta avanzata dal senatore Taricco. Data l'importanza e la complessità dei temi affrontati dalla risoluzione, ritiene opportuno un adeguato approfondimento da parte di tutti i senatori della Commissione e si dichiara pertanto disponibile ad accogliere ogni eventuale proposta di modifica che dovesse pervenire da parte dei commissari. Auspica in conclusione che la Commissione riesca a concludere l'esame dell'affare assegnato trattandosi di un tema che verrà presto affrontato anche in ambito europeo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (COM(2019) 619 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

La relatrice [BITI](#) (*PD*) riferisce alla Commissione rilevando che obiettivo della proposta di regolamento in esame è il recepimento della raccomandazione 18-02, entrata in vigore il 21 giugno 2019, che la Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato nel 2018 nel corso della 21ª riunione straordinaria e che istituisce un nuovo piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

La proposta di regolamento introduce alcune significative novità rispetto alle disposizioni vigenti. Con riferimento ai periodi di autorizzazione della pesca, per le tonniere con reti a circuizione, la proposta prevede un'estensione del periodo di autorizzazione della pesca di ulteriori 10 giorni rispetto al regolamento (UE) 2016/1627, a meno che gli Stati membri non dispongano diversamente nei rispettivi piani di pesca annuali; aumenta inoltre al 20 per cento il limite per le catture accessorie, rispetto al 5 per cento del regolamento (UE) 2016/1627. In relazione alla capacità di pesca, la proposta prevede un aumento massimo del 20 per cento delle tonniere con reti a circuizione autorizzate a pescare rispetto al regolamento (UE) n. 2016/1627 e fissa un nuovo contingente settoriale per la pesca su piccola scala nelle Azzorre, a Madera e nelle Canarie. Con riguardo alla capacità di allevamento, la proposta potrebbe comportare potenzialmente un aumento del 7 per cento del quantitativo di pesce

presente nelle aziende di allevamento. Inoltre, in riferimento ai trasferimenti all'interno dell'azienda di allevamento e ai controlli a campione, la proposta prevede per il tonno rosso un sistema di controllo rafforzato per quanto riguarda il monitoraggio del pesce vivo all'interno dell'azienda. Tale monitoraggio avviene mediante controlli a campione basati su un'analisi di rischio e mediante una stima dei riporti effettuata utilizzando fotocamere stereoscopiche.

Venendo al contenuto delle disposizioni del testo in esame, la proposta di regolamento consta di 72 articoli, suddivisi in 7 capi, ed è corredata di 16 allegati.

Il capo I (Disposizioni generali - articoli 1-5) stabilisce l'oggetto della proposta, il campo di applicazione, l'obiettivo e la relazione con altri atti dell'Unione e contiene le definizioni. In particolare l'articolo 2 stabilisce che la proposta di regolamento in esame si applica ai: pescherecci e alle imbarcazioni dell'Unione europea dedite alla pesca ricreativa che catturano tonno rosso nella zona della convenzione (Atlantico orientale e Mediterraneo) e che trasbordano o detengono a bordo, anche al di fuori della zona della convenzione, tonno rosso catturato in tale zona; alle aziende dell'Unione; ai pescherecci e alle imbarcazioni dei paesi terzi che catturano tonno rosso nella zona della Convenzione; ai pescherecci dei paesi terzi che detengono a bordo tonno rosso catturato nella zona della convenzione o prodotti della pesca ottenuti da tonno rosso catturato nelle acque dell'Unione.

Il capo II (Misure di gestione - articoli 6-15) disciplina le condizioni inerenti alle misure di gestione, il riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati, il trasferimento dei contingenti, la detrazione in caso di superamento del contingente, i piani di pesca annuali, l'assegnazione delle possibilità di pesca, i piani di gestione annuali della capacità di pesca, i piani di ispezione annuali, i piani annuali di gestione dell'allevamento e il trasferimento dei piani annuali. In particolare, l'articolo 10 prevede che ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisca attraverso un Piano di pesca annuale: i contingenti assegnati a ciascun gruppo di attrezzi; il metodo utilizzato per assegnare e gestire i contingenti; le misure adottate per garantire il rispetto dei contingenti individuali; i periodi di autorizzazione della pesca per ciascuna categoria di attrezzi; le informazioni sui porti designati; le norme riguardanti le catture accessorie; il numero dei pescherecci autorizzati a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

L'articolo 11 prevede che, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzino criteri trasparenti e oggettivi, anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperino a ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta, tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale.

L'articolo 12 disciplina i Piani di gestione annuali della capacità di pesca, prevedendo che ogni Stato membro stabilisca un piano di gestione annuale della capacità di pesca, in cui adegua il numero dei pescherecci in modo da garantire che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura nel periodo contingente corrispondente. Lo Stato membro adegua la capacità di pesca utilizzando i parametri definiti nell'atto dell'Unione relativo all'assegnazione delle possibilità di pesca in vigore. L'adeguamento della capacità di pesca per le tonniere con reti a circuizione è limitato a una variazione massima del 20 per cento rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018.

L'articolo 13 disciplina i Piani di ispezione annuali che devono essere stabiliti dallo Stato membro e presentati alla Commissione europea entro il 31 gennaio di ogni anno, mentre l'articolo 14 prevede che ogni Stato membro stabilisca un piano annuale di gestione dell'allevamento nel quale garantisca che la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento siano commisurate al quantitativo stimato di tonno rosso disponibile per l'allevamento. Ai sensi dell'articolo 15 entro il 31 gennaio di ogni anno ogni Stato membro deve trasmettere alla Commissione il piano di pesca annuale, il piano di gestione annuale delle capacità di pesca, il piano di ispezione annuale e il piano annuale di gestione dell'allevamento.

Il capo III (Misure tecniche - articoli 16-21) contiene disposizioni relative alle campagne di pesca, agli obblighi di sbarco, alla taglia minima di riferimento per la conservazione, alle catture accidentali di esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento, alle catture accessorie e all'utilizzo di mezzi aerei. In particolare, l'articolo 16 autorizza la pesca del tonno con reti a circuizione

nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 1° luglio; per la pesca del tonno rosso effettuata dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni il periodo va dal 1° gennaio al 31 maggio.

Per quanto riguarda le catture accessorie, l'articolo 20 stabilisce la possibilità per ogni Stato membro di prevedere catture accessorie di tonno rosso all'interno del proprio contingente e di informarne la Commissione. Il piano di pesca annuale definisce chiaramente il livello delle catture accessorie autorizzate, che non superano il 20 per cento delle catture totali presenti a bordo e la metodologia utilizzata per calcolare le catture accessorie. La percentuale delle catture accessorie può essere calcolata in peso o in numero di esemplari.

Il capo IV (Pesca ricreativa - articoli 22-24) disciplina il contingente specifico e le condizioni specifiche per la pesca ricreativa e reca norme relative alla cattura, marcatura e rilascio del tonno rosso.

Il capo V (Misure di controllo - articoli 25-60) si suddivide in 10 sezioni riguardanti rispettivamente: gli elenchi e i registri dei pescherecci e delle tonnare; la registrazione delle catture; gli sbarchi e i trasbordi; gli obblighi di comunicazione; i programmi di osservazione; le operazioni di trasferimento; le operazioni di ingabbiamento; il monitoraggio e la sorveglianza; l'ispezione e il contrasto; il contrasto.

Il capo VI (Commercializzazione - articolo 61) contiene misure di commercializzazione.

Da ultimo il capo VII (Disposizioni finali - articoli 62-72) reca norme relative alla valutazione, al finanziamento, alla riservatezza, alle procedure di modifica del regolamento da parte della Commissione europea, all'esercizio della delega, alla procedura del Comitato per la pesca e l'acquacoltura che assiste la Commissione e all'entrata in vigore. La relatrice segnala in particolare l'articolo 65, che conferisce alla Commissione europea la possibilità di adottare atti delegati che modifichino la disciplina della materia sulla base degli aggiornamenti dettati all'ICCAT.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 878 (Prodotti agroalimentari da filiera corta), di rappresentanti di Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle Cooperative italiane, Coldiretti, UNCI Agroalimentari e UECCOOP, svolta in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 200

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulla questione inerente alle nuove

biotecnologie in agricoltura;

richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con tutti i soggetti istituzionali competenti e il materiale acquisito;

premessi che:

la quasi totalità delle piante coltivate globalmente, incluse quelle utilizzate nell'agricoltura tradizionale o biologica in Italia, ha subito modifiche genetiche rispetto ai loro progenitori selvatici. Tali modifiche, originate da mutazioni spontanee casuali oppure indotte con mutageni chimici o fisici (radiazioni ionizzanti), spesso rendono le piante utili per la coltivazione e l'utilizzo alimentare, ma inadatte a sopravvivere in natura;

l'avvento delle tecniche di ricombinazione del DNA *in vitro* ha consentito di generare, a partire dagli anni '80, nuove piante geneticamente modificate che si possono dividere in due categorie: a) piante transgeniche, derivanti dall'inserimento, nel genoma, di geni provenienti da un organismo di specie diversa; b) piante cisgeniche, che risultano da modificazioni in cui il materiale genetico inserito proviene da un organismo "donatore" della stessa specie;

sono transgeniche tutte le piante attualmente in commercio su larga scala che contengono geni di altre specie inseriti a caso nel loro genoma. Il Mais Mon810, ad esempio, contiene la proteina insetticida di un batterio. Queste piante subiscono due tipi di modificazione genetica: la presenza di materiale genetico di una specie diversa - con tutti i problemi sulla salute umana e sull'ambiente che questo può provocare - nonché la distruzione di una porzione del loro materiale genetico nel sito, o nei siti, in cui si è inserito il transgene, con effetti imprevedibili. Pochissime piante commerciali, invece, sono cisgeniche. Esse hanno una modificazione genetica di minore entità dato che contengono geni della stessa specie. Un esempio, al proposito, è rappresentato dalla mela resistente alla ticchiolatura, la quale è stata ottenuta inserendo un tratto genetico di resistenza proveniente dal melo selvatico *Malus floribunda*;

con la tecnologia del *genome editing*, messa a punto di recente, che sfrutta il complesso definito CRISPR/CAS9, è invece possibile modificare il genoma della pianta in un sito prescelto. Questa tecnologia ha il vantaggio di intervenire in maniera chirurgica su varietà vegetali tipiche mantenendone tutte le caratteristiche, senza la necessità di incroci successivi per selezionare il carattere prescelto. Sono perciò possibili tre tipi d'intervento: a) sostituire una singola base; b) aggiungere o eliminare piccolissime sequenze di poche basi in modo da rendere non funzionante o maggiormente funzionante uno specifico gene; c) aggiungere un intero gene prelevandolo da tre possibili sorgenti, cioè: c1) un organismo diverso da quello in cui viene introdotto (ad esempio, un gene batterico aggiunto in una pianta di grano) ed esso sarebbe un transgenico mediante *genome editing*; c2) un gene preso da un organismo della stessa specie del recipiente (ad esempio, un gene del grano Cappelli aggiunto o sostituito a uno presente nel grano Creso), ed in questo caso si tratta di un cisgenico da *genome editing*; c3) un gene sintetico, ossia non prelevato da nessun altro organismo, ma assemblato da una macchina, il quale che può essere aggiunto oppure sostituire un gene esistente. Nei casi a) e b) gli interventi di *genome editing*, non lasciando tracce analizzabili, replicano esattamente quanto avviene in natura, come anche in alcuni casi c2);

per poter esser certi che una pianta non sia transgenica, la lunghezza massima di inserzione deve essere tra i 17 e i 20 nucleotidi (JRC Study: Lusser, Parisi, Plan, & Rodríguez - Cerezo, 2011);

è evidente perciò che, alla luce delle diverse metodologie in uso e, in particolare, alla luce della recente evoluzione dovuta alla messa a punto del *genome editing* il quale risulta molto più accurato e meno invasivo delle radiazioni ionizzanti e dei mutageni chimici, il termine "Organismo Geneticamente Modificato" (OGM) ha una valenza di tipo meramente formale;

ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, per organismo geneticamente modificato (OGM) si intende un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale. È altresì stabilito che, ai fini di tale definizione "una modificazione genetica è ottenuta

almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1" della direttiva stessa, il quale include: a) tecniche di ricombinazione dell'acido nucleico che comportano la formazione di nuove combinazioni di materiale genetico mediante inserimento in un virus, un plasmide batterico o qualsiasi altro vettore, di molecole di acido nucleico prodotte con qualsiasi mezzo all'esterno di un organismo, nonché la loro incorporazione in un organismo ospite nel quale non compaiono per natura, ma nel quale possono replicarsi in maniera continua; b) tecniche che comportano l'introduzione diretta in un organismo di materiale ereditabile preparato al suo esterno, tra cui la microiniezione, la macroiniezione e il microincapsulamento; c) fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) o tecniche di ibridazione per la costruzione di cellule vive, che presentano nuove combinazioni di materiale genetico ereditabile, mediante la fusione di due o più cellule, utilizzando metodi non naturali;

ai sensi dell'articolo 3 della detta direttiva è specificato che essa non si applica agli organismi ottenuti con le tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato I B. Il richiamato allegato stabilisce che "le tecniche o i metodi di modificazione genetica che implicano l'esclusione degli organismi dal campo di applicazione della presente direttiva, a condizione che non comportino l'impiego di molecole di acido nucleico ricombinante o di organismi geneticamente modificati diversi da quelli prodotti mediante una o più tecniche oppure uno o più metodi elencati qui di seguito sono: 1. la mutagenesi; 2. la fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) di cellule vegetali di organismi che possono scambiare materiale genetico anche con metodi di riproduzione tradizionali";

la direttiva richiamata, quindi, indica quali modifiche genetiche rientrano nel proprio campo di applicazione e quali sono escluse;

la direttiva in questione, inoltre, non vieta in modo assoluto, ma prescrive che gli OGM che rientrano nel proprio campo di applicazione siano soggetti a particolari controlli da parte degli organismi unionali competenti per quanto concerne il permesso di commercializzazione e coltivazione;

all'uopo, gli Stati membri, nel rispetto del principio precauzionale, devono provvedere affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM;

ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, la direttiva 2001/18/CE stabilisce, infine, che "fatti salvi gli obblighi previsti da altri atti comunitari, un OGM come tale o contenuto in un prodotto può essere utilizzato senza ulteriori notifiche in tutta la Comunità solo se è stata rilasciata l'autorizzazione scritta alla sua immissione sul mercato e rispettando scrupolosamente le specifiche condizioni di impiego e le relative restrizioni circa ambienti e/o aree geografiche";

la direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015 modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Nello specifico, mediante l'introduzione dell'articolo 26 ter al testo della direttiva 2001/18/CE, è stabilito che: "Nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato membro può richiedere di adeguare l'ambito geografico dell'autorizzazione scritta o dell'autorizzazione in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso debba essere escluso dalla coltivazione";

in attuazione della direttiva da ultimo richiamata, quindi, con comunicato del 1.10.2015, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rendeva noto, "di concerto con il Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti e con il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin", di aver inviato alla Commissione Europea le richieste di esclusione dell'intero il territorio italiano dalla coltivazione di tutti gli OGM autorizzati a livello europeo;

la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza C-528/16 del 25 luglio 2018, si esprimeva sull'applicazione della direttiva 2001/18/CE alle nuove tecnologie di modifica dei genomi che, per quanto concerne il comparto agricolo, sono denominate *New Breeding Techniques* (NBT), o *genome editing*, e che sono state sviluppate dopo l'emanazione della direttiva stessa;

in particolare, tale pronuncia evidenziava che "i rischi per l'ambiente o la salute umana legati all'impiego di nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi [...] potrebbero essere simili a quelli

risultanti dalla produzione e dalla diffusione di OGM tramite transgenesi. Ne consegue che un'interpretazione della deroga contenuta all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l'allegato I B, punto 1, a quest'ultima, che escludesse dall'ambito di applicazione di tale direttiva gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi, senza alcuna distinzione, pregiudicherebbe l'obiettivo di tutela perseguito dalla direttiva in parola e violerebbe il principio di precauzione che essa mira ad attuare". Veniva altresì stabilito che "l'articolo 2, punto 2, della direttiva 2001/18 deve essere interpretato nel senso che gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi costituiscono OGM ai sensi di tale disposizione, e - l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l'allegato I B, punto 1, a tale direttiva e alla luce del considerando 17 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva in parola solo gli organismi ottenuti con tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza";

prima della richiamata sentenza, dunque, con il termine OGM si intendevano soltanto gli organismi in cui parte del genoma risultasse modificato tramite le moderne tecniche di ingegneria genetica. Non erano invece considerati OGM tutti quegli organismi il cui patrimonio genetico risultasse modificato a seguito di processi spontanei (normalmente presenti in natura), o indotti dall'uomo tramite altre tecniche, quali, ad esempio, radiazioni ionizzanti o mutageni chimici;

dunque, nella sentenza, la Corte ha dato una accezione più estensiva del termine OGM. Ha infatti incluso e assoggettato alla normativa OGM anche tutte le piante ottenute con i classici metodi di mutagenesi come, ad esempio, le radiazioni ionizzanti o i mutageni chimici;

tale accezione, basata sul processo e non sul prodotto (se non in via parziale), lascia un eccessivo spazio al dato interpretativo e alla conseguente arbitrarietà nella trattazione della materia da parte dei singoli Paesi coinvolti, con conseguente nocimento per la ricerca scientifica;

il dibattito sulle nuove biotecnologie, dunque, assume un carattere di estrema attualità, tenuto altresì conto dell'obsolescenza dell'attuale assetto normativo e della necessità di un connesso aggiornamento a livello unionale;

considerato che:

proprio a seguito della sentenza della corte di giustizia europea, il consiglio europeo ha emesso la decisione (ue) 2019/1904 del consiglio dell'8 novembre 2019 "che invita la commissione a presentare uno studio alla luce della sentenza della corte di giustizia nella causa c-528/16 concernente lo statuto delle nuove tecniche genomiche conformemente al diritto dell'unione e una proposta, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio";

già dal 2007 la Commissione Europea attraverso il SAM HLG (Scientific Advice Mechanism High Level Group - Gruppo di Alto Livello del Meccanismo di Consulenza Scientifica) aveva richiesto un approfondimento in merito alle NBT che portava alla presentazione, il 28 aprile 2017, di un documento esplicativo sulla natura e sulle caratteristiche delle nuove tecniche di miglioramento genetico, con un'analisi comparativa tra *Conventional Breeding Techniques* (CBT), *Established Techniques of Genetic Modification* (ETGM) e *New Breeding Techniques* (NBT) sul quale il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare richiedeva un parere al Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV);

in tale parere, per il quale sono stati ascoltati diversi gruppi di interesse veniva evidenziato che "[...] È fortemente auspicato che ciascuna varietà vegetale prodotta mediante NBT debba essere regolamentata sulla base del carattere o dei caratteri modificati o introdotti e in relazione al possibile incremento del rischio per la salute e per l'ambiente rispetto al rischio comunemente associato alla pianta da cui essa origina. L'impatto sulla salute dell'uomo e sull'ambiente dipendono dal corredo genetico della pianta e non dal processo con cui tale corredo genetico è stato ottenuto. Un'analisi basata sul prodotto e non sul processo ha, inoltre, il vantaggio di non richiedere un aggiornamento della normativa ogni qual volta si verifichi un progresso tecnologico." Inoltre, "[...] Qualora la Direttiva 2001/18/EC fosse indistintamente applicata a tutte le varietà vegetali prodotte mediante NBT, è plausibile prevedere problemi di tracciabilità delle varietà approvate per la commercializzazione in

Paesi non europei, ove non vi sia l'obbligo di definirne l'alterazione genetica contenuta. Un'alterazione genetica ignota non sarebbe identificabile a priori, con la conseguente impossibilità d'individuare la presenza di tali varietà nell'ambiente, come chiaramente richiesto dalla normativa europea sugli OGM (Regolamento UE1830/2003). Questa condizione sarebbe molto probabile, se non certa, nel caso in cui l'applicazione di tecniche NBT non implichi l'inserimento di sequenze estranee nel genoma, ma solamente mutazione di uno o pochi nucleotidi del gene o dei geni bersaglio." E ancora "[...] La complessità delle prospettive e delle sfide che si aprono con l'uso delle NBT nel settore agroalimentare (sia sul versante delle colture vegetali e degli animali da allevamento che dei microrganismi utilizzati nelle trasformazioni) non potrà essere risolta con un approccio che pretende di classificare i prodotti ammissibili in base alla specifica tecnica e strategia impiegata. Molte delle tecniche possono essere combinate fra di loro e molti dei prodotti delle varie strategie rischiano di risultare indistinguibili e difficilmente tracciabili. È ragionevole quindi giudicare le nuove varietà caso per caso in base ai caratteri, alla specie e all'ambiente, cioè in base ai rischi e ai benefici, paragonandoli a quelli delle varietà che andrebbero a sostituire";

nel parere richiamato è rimarcata, inoltre, la necessità della valutazione caso per caso per ovviare al pericolo, quasi certo, dell'impossibilità di valutazione e controllo sulle metodologie di produzione nel caso vengano utilizzate le tecniche NBT e per non generare una legislazione diversa per la medesima tipologia di soggetti; considerato, inoltre, che:

dal punto di vista della ricerca, una parte della comunità scientifica, supportata da una corposa letteratura, ha sollevato forti dubbi sulla precisione delle tecniche NBT, in particolare sul *genome editing* (CRISPR), nonché sul relativo campo di utilizzo;

gli aspetti che destano maggiore preoccupazione sono legati all'accesso - da parte di un numero indiscriminato di ricercatori e scienziati - alle tecniche NBT, con una conseguente riduzione dei controlli ed innalzamento del rischio della circolazione non autorizzata di prodotti riconducibili alle tecniche NBT stesse;

dall'altro canto, sussiste la necessità di una regolamentazione puntuale e condivisa in grado di soddisfare bisogni tecnologici e scientifici, di incentivare la ricerca ed i connessi investimenti, di scongiurare pericolose distorsioni della bilancia commerciale, di dirimere le problematiche sulla proprietà intellettuale, i brevetti e le private con libero accesso;

nel corrente dibattito, per quanto concerne la revisione della direttiva 2001/18/CE, una parte degli attori coinvolti sostiene la revisione dei soli allegati, altri, invece, optano per un'integrale modifica che, tra i vari aspetti, precisi il principio di precauzione nonché il concetto di mutagenesi;

è altresì emergente un problema legato alla definizione di piante derivanti da tecnologie non transgeniche;

attualmente la coltivazione di OGM, anche a causa di un apparato normativo assai severo, implica costi elevati, sostenibili esclusivamente dalle grandi multinazionali. Dunque, se le tecnologie di *genome editing* ricadessero nel detto apparato normativo, si ostacolerebbero, di fatto, sia lo sviluppo delle piccole imprese, sia della ricerca pubblica;

rilevato che:

le tecniche NBT sono oggetto di una particolare protezione brevettuale;

ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il brevetto conferisce al titolare una serie di diritti esclusivi. In particolare, se oggetto del brevetto è un procedimento, è conferito il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. Dunque, brevettare il procedimento significa anche monopolizzare in via mediata il prodotto derivante da quel procedimento, ovvero le varietà vegetali ottenute per mezzo dell'applicazione concreta dello stesso;

per quanto concerne le varietà vegetali, esse possono essere tutelate autonomamente a livello nazionale, per mezzo di privativa rilasciata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure a livello comunitario per mezzo dell'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali, purché soddisfino i requisiti di

novità, distintività, omogeneità, stabilità e sia ad esse attribuita una denominazione varietale. Per mezzo della privativa rilasciata a livello nazionale, il costituente della varietà vegetale acquisisce il diritto esclusivo di sfruttare, sia per la coltivazione, sia per la commercializzazione, il materiale di riproduzione e di moltiplicazione della detta varietà, nonché il diritto esclusivo di raccolta, per un arco di tempo di 20 anni dal rilascio della privativa o di 30 anni in caso di varietà a fusto legnoso e delle viti. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali, invece, dura fino allo scadere del venticinquesimo anno civile o, nel caso delle varietà di vite e di specie arboree, sino alla fine del trentesimo anno civile successivo all'anno della concessione del diritto;

le norme richiamate, sebbene da un lato conferiscano legittimi diritti di sfruttamento, dall'altro si pongono in contrasto con gli interessi della collettività e con la salvaguardia della produzione agricola;

accade, infatti, che un costituente di una varietà vegetale con la privativa conferita secondo la disciplina nazionale ha il diritto di impedire alle imprese agricole, ivi comprese quelle di piccole dimensioni, la risemina delle varietà oggetto di privativa e di adire le competenti sedi giudiziarie in caso di violazioni del detto divieto. Di converso, in caso di varietà protetta con privativa unionale, le imprese agricole di piccole dimensioni possono riutilizzare nei cicli produttivi successivi il raccolto, mentre le imprese agricole di maggiori dimensioni possono procedere al reimpiego nella propria azienda, ma a condizioni di favore, in quanto devono remunerare il costituente per il reimpiego, pagando comunque un importo sensibilmente inferiore a quello che avrebbero dovuto versare se avessero dovuto ottenere una licenza d'uso del materiale riproduttivo;

per quanto concerne le invenzioni, con particolare riferimento a quelle biotecnologiche, chi introduce un'invenzione che necessiti dell'impiego di un'altra invenzione già brevettata può brevettare il proprio trovato (cd. invenzione dipendente), ma non potrebbe però riprodurlo e commercializzarlo senza aver prima ottenuto una licenza d'uso sul brevetto relativo all'invenzione precedente. Tale sistema, tuttavia, avvantaggia prevalentemente chi introduce per primo prodotti o procedimenti innovativi. Quanto esplicitato ha dei riverberi anche nel capo dello sviluppo delle tecniche NBT con effetti favorevoli per le grandi multinazionali del campo agro-bio-tecnologico che brevettano per prime le invenzioni, ed a svantaggio di chi introduce invenzioni dipendenti. Questi ultimi soggetti, infatti, possono utilizzare le proprie invenzioni solo se dotate di licenza di sfruttamento sull'invenzione base. Tale licenza può essere facoltativa, e quindi potenzialmente non concedibile, oppure obbligatoria. Nel caso di licenza obbligatoria il predetto soggetto, nell'inoltrare apposita domanda, dovrà dare prova di: a) di aver tentato la strada della licenza facoltativa senza sortire effetto; b) di aver sviluppato un'invenzione costituente un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica rispetto all'invenzione di base;

all'uopo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, "Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica". Ai sensi del comma 2 del detto articolo, "la licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente";

le licenze obbligatorie, dunque, sebbene rappresentino il solo strumento per favorire l'innovazione e l'effettiva diffusione di nuove soluzioni tecniche non hanno sortito gli effetti sperati in termini applicativi,

per quanto premesso, considerato e rilevato, impegna il Governo a:

1) farsi promotore in virtù della decisione del Consiglio Europeo (ue) 2019/1904 dell'8 novembre 2019, di linee guida per delineare le modalità applicative delle tecniche scientifiche di nuova generazione, ivi comprese le nuove tecniche di miglioramento genico (nbt), attraverso un'analisi degli effetti dal punto di vista ambientale, agricolo e sociale;

2) farsi promotore in virtù della decisione del consiglio europeo (ue) 2019/1904 dell'8 novembre 2019 di linee guida del seguente schema:

a) mutazioni puntiformi: il quadro normativo per la sperimentazione non è definito. Per la sperimentazione si propone una normazione che preveda un trattamento parificato a qualsiasi varietà vegetale tradizionale, mentre si deve attendere l'interpretazione delle Istituzioni Europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea non ancora recepita, in merito a un quadro normativo per la coltivazione commerciale;

b) corte inserzioni o delezioni: il quadro normativo per la sperimentazione non è definito. Per la sperimentazione si propone una normazione che preveda un trattamento parificato a qualsiasi varietà vegetale tradizionale, mentre si deve attendere l'interpretazione delle Istituzioni Europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea non ancora recepita, in merito a un quadro normativo per la coltivazione commerciale;

c) inserzione di geni: c1) Inserzione di un gene nuovo da altro organismo: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005), mentre per la coltivazione commerciale si è in attesa dell'interpretazione delle Istituzioni Europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea non ancora recepita; c2) Inserzione di un gene nuovo dalla stessa specie (interfecondo) cisgenico: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005); c3) Inserzione di un gene nuovo sintetico: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005);

3) favorire le sperimentazioni in pieno campo delle varietà di *genome editing* da mutazioni puntiformi o da brevi inserzioni delezioni o da 17-20 basi, attraverso il ricorso alle modalità di cui alle sperimentazioni riguardanti le normali varietà vegetali, e senza la necessità di formule autorizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

4) adoperarsi, in tutte le sedi opportune, affinché la proprietà delle sementi sia e rimanga pubblica, a tutela del diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili, prodotti in forma sostenibile ed ecologica;

5) indirizzare la ricerca pubblica sulle nuove tecniche di miglioramento genico (NBT) nella direzione delle varietà vegetali locali e caratteristiche e, più in generale dell'agricoltura conservativa, al fine di ripristinare e preservare la biodiversità agricola;

6) confermare, nelle opportune sedi, l'*opt-out* per tutti gli OGM transgenici di prima generazione o derivanti da nuove tecniche di miglioramento genico (NBT);

7) intraprendere un percorso di creazione di una banca dati pubblica in seno al sian, così come per le sementi biologiche, in cui vengano specificate con quali tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime;

8) intraprendere un percorso normativo secondario, anche in rispetto della normativa ue in particolare del regolamento 1830/2003 che ancorchè non si esprima per le nbt va nella direzione di una corretta informazione verso i consumatori, al fine di obbligare l'apposizione in etichetta quali tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime.

9) intraprendere un fattivo dialogo, anche a livello europeo, volto a modificare la disciplina attualmente vigente in tema di tutela delle invenzioni, con particolare attenzione a quelle riguardanti il mondo vegetale, in un'ottica di miglioramento degli effetti applicativi;

10) favorire a livello nazionale il meccanismo del cd. *farmer's privilege*, secondo cui la vendita o un'altra forma di commercializzazione di materiale di riproduzione di origine vegetale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, ad un agricoltore a fini di sfruttamento agricolo, comporta l'autorizzazione per l'agricoltore stesso ad utilizzare il prodotto del raccolto per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nell'azienda posseduta.

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 183 (pom.) del 28/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 183
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020

Presidenza della Vice Presidente

[BITI](#)

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,45

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR MARCO CASELLA, RESPONSABILE, CON IL PROGETTO DISTRETTO GREEN, DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI MERCATI CONTADINI NELLA REGIONE LAZIO E NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 878 (PRODOTTI AGROALIMENTARI DA FILIERA CORTA)

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 175 (pom.) dell'11/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
175ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 16.

SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02409 presentata dal senatore De Bonis.

Riguardo ai quesiti posti dal senatore interrogante rileva anzitutto che, come già indicato nel corso dell'incontro del 3 febbraio con le organizzazioni professionali rappresentative, le riunioni della Commissione Sperimentale Nazionale del grano duro si svolgeranno esclusivamente in videoconferenza per garantire il rispetto delle misure di sicurezza sanitaria. Occorre poi tener presente che la definizione della sede e/o delle sedi non è attualmente in discussione in quanto anche tutte le altre Commissioni Uniche Nazionali attive si svolgono in videoconferenza, causa chiusura delle Borse Merci fisiche.

Ciò premesso, ricorda che i "Contratti di filiera" sono accordi di tipo privatistico tra i soggetti della filiera cerealicola, sottoscritti dai produttori di grano duro, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione. Detti accordi sono finalizzati a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori e le imprese di trasformazione del grano duro, il miglioramento della qualità del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti.

Si tratta, quindi, di accordi oggetto di libera contrattazione privata tra le parti, che rispondono esclusivamente alla disciplina privatistica e che non implicano autorizzazione da parte dell'Amministrazione, né controllo per la sottoscrizione. Essi, peraltro, non hanno alcuna attinenza con le questioni afferenti alle Commissioni uniche nazionali previste dall'articolo [6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, le cui modalità applicative sono disciplinate dal](#) decreto ministeriale 31 marzo 2017, n. 72.

Riguardo alla questione dell'inserimento del grano duro biologico nel provvedimento che istituisce le CUN, il Sottosegretario informa l'interrogante che il Ministero, nella riunione del 7 aprile scorso, tenutasi alla presenza delle organizzazioni professionali, ha proposto due allegati al

regolamento di funzionamento della Commissione Sperimentale Nazionale del grano duro (il listino e le schede di mercato) recanti entrambi la declaratoria "grano duro nazionale biologico".

Precisa, infine, che le Commissioni Uniche Nazionali e soprattutto le Commissioni Sperimentali Nazionali sono uno strumento volontario a disposizione delle organizzazioni professionali e delle associazioni di categoria nel cui contesto il Ministero svolge esclusivamente un ruolo di "facilitatore" per il raggiungimento di un accordo tra le parti in causa.

Pertanto, l'inserimento o meno della declaratoria di "grano duro nazionale biologico" nelle schede di mercato e del listino è soggetto all'approvazione da parte delle organizzazioni professionali rappresentative e delle associazioni di categoria ed è rimessa alla facoltà dei commissari apportare modifiche ed integrazioni alle suddette schede di mercato e al listino.

Assicura in conclusione il senatore interrogante che il Ministero continuerà a prestare attenzione alla tematica rappresentata al fine di garantire sempre la massima tutela di un settore così importante per il nostro agroalimentare.

Il senatore [DE BONIS](#) (*Misto*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta e si dichiara non soddisfatto. Dalla risposta all'interrogazione si evince infatti che non si intende procedere quotando un unico prezzo preferendo invece che vi siano tre tipologie di prezzo territoriali, in contrasto peraltro con le finalità della CUN. Risulta altresì che non si intende assegnare a Foggia la sede della CUN del grano duro nonostante tale località sia quella in cui è localizzata la maggiore produzione a livello nazionale, così come previsto dalla legge. Sottolinea inoltre una serie di altre criticità legate ai contratti di filiera ed evidenzia la risposta elusiva fornita dal Governo sia per quanto riguarda le superfici ricadenti nei predetti contratti sia riguardo agli elenchi dei beneficiari e le percentuali di rappresentanza. Per quanto concerne poi il grano duro biologico, ritiene assolutamente inaccettabile la scelta di non quotare tale prodotto, anche al fine di evitare speculazioni già in atto. Invita in conclusione il Governo a una profonda riconsiderazione delle proprie posizioni sull'argomento oggetto dell'interrogazione.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 ottobre 2019.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che sul disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, la Commissione ha svolto un breve ciclo di audizioni che possono considerarsi concluse. Fa inoltre presente che sono state sollecitate le Commissioni chiamate a esprimere parere, di cui si rimane in attesa.

Propone di proseguire l'esame del provvedimento fissando il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per venerdì 11 giugno, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce alla Commissione sul decreto-legge in esame, assegnato alla 2a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati il 5 maggio 2021. Ricorda che il termine per la conversione in legge del decreto-legge in titolo scade il prossimo 23 maggio.

Il provvedimento reca misure urgenti sulle sanzioni in materia alimentare ed è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo 2021, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 283 del 1962, in materia di sicurezza alimentare.

Con riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, segnala anzitutto l'articolo 1 che interviene sul decreto legislativo n. 27 del 2021, modificandone l'articolo 18. Più in dettaglio il testo in esame incide sull'elenco di abrogazioni previste dal citato articolo 18 per circoscriverne la portata e, in particolare, per impedire l'abrogazione dell'apparato sanzionatorio a corredo della disciplina sull'igiene delle sostanze alimentari e delle bevande contenuto nella legge n. 283 del 1962 e nel regolamento di esecuzione di tale legge (decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980).

L'articolo 18, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 27 del 2021 ha infatti disposto l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962, facendo salve solo alcune specifiche disposizioni. Risultavano quindi abrogate, con effetto a decorrere dal 26 marzo 2021, le sanzioni penali contravvenzionali e i principali illeciti amministrativi relativi all'impiego, alla vendita o alla somministrazione di sostanze alimentari e bevande. Con la norma in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, sono state pertanto reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie.

Segnala inoltre che nel corso dell'esame presso la Camera sono stati inseriti nel decreto-legge due ulteriori articoli.

L'articolo 1-*bis* interviene sulla disciplina della controperizia e della controversia, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021. Si tratta delle disposizioni che disciplinano il prelievamento di campioni da parte delle autorità di controllo al fine del loro esame, la garanzia di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli interessati, nonché la procedura da seguire in caso di contestazione degli esiti del controllo.

L'articolo 1-*ter* interviene invece sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 per modificare la disciplina che, nel settore agroalimentare, consente di escludere in presenza di particolari condizioni l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità di controllo (cosiddetta diffida). Rispetto alla normativa vigente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge: si applica non più solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare; circoscrive l'applicazione dell'istituto alla prima contestazione dell'illecito; fissa il più stringente termine di 30 giorni per l'adempimento alle prescrizioni (in luogo degli attuali 90); non prevede un termine per l'elisione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, né richiede l'eventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore; introduce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei termini del procedimento di applicazione della sanzione; esclude dall'applicazione dell'istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione. Esclude inoltre la possibilità di eliminare le conseguenze dannose dell'illecito tramite comunicazione al consumatore.

In conclusione, considerati i limitati tempi a disposizione del Senato per la conversione in legge del decreto-legge e considerato inoltre che il testo è già stato integrato dalla Camera dei deputati, ritiene

che sarà oltremodo difficile poter modificare ulteriormente il testo e preannuncia che una proposta di parere sarà presentata nella prossima seduta della Commissione.

La senatrice [ABATE](#) (*Misto*) ritiene che l'argomento trattato, ossia la sicurezza alimentare, meriti particolare attenzione da parte della Commissione. Ricorda che nella Commissione agricoltura sono presenti diversi senatori con competenze specifiche proprio nelle tematiche oggetto del provvedimento in esame e ritiene pertanto importante un loro coinvolgimento più ampio nel prosieguo della trattazione. Sottolinea come secondo alcuni osservatori il testo approvato dalla Camera rappresenterebbe un passo indietro rispetto ad alcune tematiche che avrebbero richiesto maggiore ponderazione.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che tutti i senatori componenti della Commissione e in special modo quelli con particolare competenze in materia possono, come sempre, apportare il loro contributo al dibattito anche fornendo suggerimenti e spunti al relatore da utilizzare ai fini della predisposizione del parere.

La senatrice [SBRANA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che all'origine del testo in esame c'è il regolamento UE n. 625 del 2017 il cui intento era quello di uniformare a livello europeo il sistema sanzionatorio riguardante alimenti e mangimi. In Italia la legge n. 283 del 1962 prevedeva all'articolo 5 sanzioni penali per alcuni illeciti: ciò comportava che, se ad esempio effettuando un campionamento si trovava della salmonella su un prodotto, veniva sanzionato penalmente il produttore. Successivamente la normativa europea si è evoluta sostituendo le sanzioni penali con sanzioni di carattere amministrativo, ritenendo quest'ultime preferibili anche perché le sanzioni penali risultavano spesso inapplicate per il sopravvenire della prescrizione. Sottolinea in conclusione che mantenere un sistema sanzionatorio di tipo penale finirebbe per penalizzare i produttori italiani, che sarebbero gli unici ad avere questo tipo di sanzioni rispetto ai produttori degli altri paesi comunitari.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che il decreto-legge è assegnato in sede referente alla Commissione giustizia, proprio per il carattere prettamente sanzionatorio delle norme in esame, e che la Commissione agricoltura è tenuta a dare il parere a tale Commissione.

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) ricorda brevemente le vicende che hanno portato all'approvazione del decreto legislativo n. 27 del 2021 che è oggetto delle modifiche apportate dal decreto-legge. Ricorda in particolare che l'abrogazione della legge n. 283 del 1962 non era presente nello schema di decreto legislativo presentato al Parlamento per l'espressione del parere parlamentare e che tale abrogazione è stata aggiunta solo successivamente a seguito di un'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni. Solo in un secondo momento ci si è resi conto che con l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962 era stato commesso un errore ed è stato perciò necessario reintrodurre nell'ordinamento tutta una serie di disposizioni sanzionatorie.

La senatrice [ABATE](#) (*Misto*) sottolinea come, in base a quanto ricordato dalla senatrice Sbrana, un intervento di depenalizzazione potrebbe risultare maggiormente efficace nel contrastare tutta una serie di illeciti in materia di sicurezza alimentare rispetto alle sanzioni di carattere penale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1131\)](#) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

[\(1302\)](#) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il presidente [VALLARDI](#), considerato il perdurare dell'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il presidente [VALLARDI](#), d'accordo con il relatore, propone di rinviare il seguito dell'esame a una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La relatrice [ABATE](#) (*Misto*) chiede di poter rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana in modo tale da poter integrare la propria proposta di risoluzione con ulteriori contenuti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore dell'apicoltura (n. 338)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che sull'argomento si è svolto un ampio ciclo di audizioni che può considerarsi concluso.

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) preannuncia che intende presentare per la prossima settimana una proposta di risoluzione da sottoporre all'attenzione dei componenti della Commissione, in tempo utile per la giornata mondiale delle api, che si celebra ogni anno il 20 maggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione ai disegni di legge nn. 1576 e 1858 (disposizioni in materia di elicicoltura), di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e degli organismi della cooperazione, svoltasi il 5 maggio scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA CONVOCATI DOMANI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che la seduta plenaria già convocata domani, mercoledì 12 maggio, alle ore 13,30, è sconvocata e che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, prevista domani al termine della stessa seduta, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE E DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che una nuova seduta della Commissione è convocata per giovedì 13 maggio, alle ore 9,15 e che è altresì convocato al termine di questa un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 182 (pom.) del 15/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021
182ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) propone di invertire l'ordine del giorno della seduta, iniziando con l'esame degli affari assegnati.

La Commissione conviene.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche del settore agrumicolo in Italia ([n. 148](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

La senatrice [ABATE](#) (*Misto*) reputa inammissibile il comportamento del Governo che, trascorse ormai diverse settimane dalla presentazione della proposta di risoluzione, non è ancora in grado di fornire le risposte necessarie per concludere l'esame di questo importante affare assegnato. La senatrice abbandona pertanto per protesta l'aula della Commissione.

Il presidente [VALLARDI](#) manifesta rincrescimento per la decisione assunta dalla senatrice e, dopo aver rilevato che non esiste alcuna volontà da parte della Commissione di ostacolare la prosecuzione della discussione, auspica che sin dalla prossima settimana l'esame dell'affare assegnato possa giungere a conclusione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore dell'apicoltura (n. 338)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 42)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) presenta ed illustra una nuova proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, in cui sono presenti ulteriori aggiustamenti rispetto al testo precedentemente presentato. Su tale nuova proposta, fatta circolare informalmente tra i colleghi della Commissione, sono state già recepite le indicazioni positive da parte del Ministero competente.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole su tutti gli impegni proposti dal relatore nella risoluzione. Tuttavia, per quanto concerne l'ultimo punto, relativo agli apicoltori produttori di idromele, fa presente che il parere è favorevole per quanto di competenza. Sottolinea infatti come vada tuttavia verificata la compatibilità con la normativa unitaria, in quanto disposizioni nazionali che ignorassero le norme sovraordinate dell'Unione europea esporrebbero lo Stato all'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea. L'idromele è una bevanda alcolica fermentata che, al pari del vino e delle altre bevande alcoliche, è soggetta al regime dell'accisa mentre l'articolo 37 del Testo Unico delle Accise (TUA) detta disposizioni semplificative in materia di accisa con riferimento ai piccoli produttori di vino, individuati in base alla produzione media annua di prodotto (1.000 ettolitri anno).

In relazione a tale soglia produttiva il TUA prevede che i soggetti piccoli produttori di vino non siano tenuti agli obblighi previsti per la generalità dei soggetti che producono bevande alcoliche (tra i quali rientrano: regime del deposito fiscale, obblighi relativi alla circolazione dei prodotti soggetti, contabilità di deposito).

In tale contesto il rappresentante del Governo evidenzia che l'articolo 15 della direttiva (UE) 2008/118/CE, al par. 2, impone che la fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa debba avvenire in un deposito fiscale.

Tale previsione è derogata, ai sensi dell'articolo 40 della medesima direttiva (UE) 2008/118/CE, per i piccoli produttori di vino per i quali, peraltro, i suddetti obblighi (contabilizzazione della produzione, inventari e controllo della circolazione) sono assolti mediante il rispetto delle specifiche disposizioni relative al settore vitivinicolo. Il dettato derogatorio contenuto nel citato articolo 40 della direttiva 2008/118/UE non contempla la generale produzione dell'idromele o di altre bevande fermentate.

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) prende atto di quanto precisato dal rappresentante del Governo facendo presente che di norma gli agricoltori produttori di idromele non raggiungono dimensioni paragonabili a quelle dei produttori di vino. Concorde ovviamente con la necessità di verificare la compatibilità di tale previsione con quanto previsto a livello comunitario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla fase delle dichiarazioni di voto.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per aver portato all'esame della Commissione un settore che, mai come oggi, ha bisogno di un'attenzione particolare e di interventi di sostegno da parte del Governo. Pone in particolare rilievo le necessità di modificare la direttiva miele nonché l'opportunità di intervenire sull'etichettatura dei prodotti attinenti a questo settore, nonché l'esigenza di giungere ad una definizione chiara del prodotto che giunge sulle tavole dei consumatori; ulteriori aspetti che sottolinea riguardano poi la questione delle aliquote IVA nonché i registri di carico e scarico per chi opera nel settore. Preannuncia in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice [FATTORI](#) (*Misto*) ringrazia il relatore per il lavoro svolto che ha portato all'attenzione

della Commissione un tema di assoluto rilievo. Reputa importantissimo il tema dell'etichettatura dei prodotti al fine di poter risalire in modo chiaro all'origine del miele e sottolinea altresì le importanti previsioni concernenti l'IVA sulla pappa reale e la possibilità di estendere ai produttori di idromele determinate agevolazioni, sperando che comunque il tema venga affrontato in sede europea. Dopo aver ricordato che la protezione degli insetti impollinatori riveste nella fase attuale un ruolo strategico anche nella lotta per la biodiversità, preannuncia il voto favorevole di Sinistra italiana sulla proposta del relatore.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) ringrazia anzitutto il relatore per la capacità di ascolto dimostrata che ha consentito di recepire nella risoluzione proposte provenienti dalle diverse parti politiche. Ricorda che, in quanto componente anche della Commissione ambiente, è ben consapevole del ruolo delle api anche come spie biologiche nonché delle necessità di tutelare l'attività degli apicoltori che svolgono un ruolo fondamentale a tutela dell'agricoltura e dell'ambiente. Ricorda che quest'anno il settore è stato caratterizzato da una riduzione del prodotto significativa, sino al 70-80 per cento di produzione in meno rispetto agli anni precedenti, per cui sono indispensabili interventi di sostegno. Anche sui danni causati alle api dai pesticidi è necessaria maggiore attenzione, facendo presente che norme di tutela già esistono ma vanno piuttosto migliorate le attività di controllo anche da parte degli enti locali.

Dopo aver ricordato che per i numerosi giovani agricoltori che si stanno avvicinando a tale comparto andrebbero previste specifiche misure di sostegno, preannuncia in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) sottolinea la centralità del settore apistico non soltanto per l'agricoltura ma per l'intero ecosistema e ringrazia il relatore per l'eccellente lavoro di sintesi delle tante istanze presentate in Commissione. Tra gli altri, pone in rilievo il tema dei controlli sui prodotti che arrivano sul mercato nonché la necessità di una etichettatura trasparente che non tragga in inganno i consumatori. Preannuncia in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) ringrazia il relatore per la sua capacità di sintetizzare le tante priorità manifestate dai senatori della Commissione. Ricorda tutti gli importanti argomenti trattati dalla risoluzione in favore del settore apistico, dall'attuazione della PAC al sostegno delle criticità stagionali, dagli interventi in favore del miele nazionale alle semplificazioni normative per il settore dell'apicoltura. Segnala inoltre che quando la Commissione decide di abbandonare le posizioni ideologiche è in grado di raggiungere importanti risultati condivisi da tutti. In conclusione preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice [BITI](#) (*PD*) esprime apprezzamenti per il relatore che ha tenacemente portato all'attenzione della Commissione un tema di importanza centrale per l'intero comparto agricolo. Rileva altresì favorevolmente l'intento unitario che ha caratterizzato i lavori di tutti i componenti della Commissione. In conclusione preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di risoluzione viene posta in votazione ed approvata all'unanimità.

Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) rileva come non sia stato ancora possibile giungere ad una

formulazione unanimemente condivisa della risoluzione conclusiva sull'affare assegnato. Intende tuttavia provare a ricercare ancora una soluzione possibilmente non andando oltre la prossima settimana.

Il presidente [VALLARDI](#), auspicando che per la prossima settimana sia possibile giungere ad una proposta condivisa, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 maggio.

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che sono stati presentati 65 emendamenti ed un ordine del giorno riferiti al disegno di legge, pubblicati in allegato. Considerato che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è scaduto lo scorso venerdì, propone di rinviare ad una successiva seduta la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02496 presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori facendo presente che il Ministero segue con particolare attenzione la tematica dedicandovi la massima attenzione, promuovendo ed adottando iniziative a tutela dei prodotti agroalimentari nazionali e ponendo in prima linea la tutela del consumatore.

Nel condividere le preoccupazioni espresse nell'interrogazione, con particolare riguardo al caso specifico rappresentato, evidenzia che l'etichettatura di origine assume per il Paese e per il Mipaaf una importanza strategica.

La tutela dei prodotti agroalimentari tipici e di qualità, il loro legame con il territorio, costituisce per l'Italia una esigenza primaria, radicata profondamente con la sua storia, tradizione e cultura che ne determina l'immagine nel mondo, e costituisce l'elemento distintivo ed il punto di forza del *Made in Italy*.

Il compito dell'etichettatura è quello di fornire al consumatore un'informazione aggiuntiva, incentivando e spingendo su una comunicazione e giusta cultura della nutrizione, non soltanto al fine della valorizzazione del prodotto stesso, ma anche per la lotta alla contraffazione e al contrasto del fenomeno dell'*Italian sounding*.

Evidenzia, inoltre, che, nelle more dell'adozione degli atti di esecuzione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, al fine di garantire una maggiore sicurezza e trasparenza verso i consumatori, l'Amministrazione, attraverso una serie di decreti per prodotti specifici (riso, latte e derivati ecc.), ha introdotto obblighi in materia di indicazione dell'origine degli stessi.

Attesa una modifica del regolamento (UE) n. 1169/2011, in corso di elaborazione, con particolare riguardo agli articoli relativi all'etichettatura, assicura che il Governo è impegnato a sostenere in ambito europeo una armonizzazione della disciplina dell'etichettatura obbligatoria dell'origine della materia prima.

Da ultimo, ricorda che in data 10 giugno u.s., sono stati accolti gli impegni da parte del Governo, presentati dallo stesso interrogante ed altri Senatori, con le mozioni in aula Senato, relative al *Made in Italy*, che hanno visto tutte la parti politiche firmatarie delle mozioni, concordi sul tema.

In particolare, relativamente alla mozione 371, il Governo ha riconosciuto l'estraneità alla nostra cultura alimentare dell'utilizzo per il consumo umano delle larve.

Il Governo, dunque, si muove, in questa direzione, a tutela della distintività del cibo italiano, esprimendo con vigore, sia a livello europeo che internazionale, la contrarietà del Paese, al consumo umano delle larve.

Conclude rassicurando che l'obiettivo, particolarmente attenzionato dal Dicastero, è contrastare qualsiasi iniziativa discriminatoria nei confronti del modello alimentare basato sui principi della dieta mediterranea, al fine di difendere la salute dei consumatori da sistemi di etichettatura fuorvianti ed ingannevoli.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia il Sottosegretario per la risposta e si dichiara soddisfatto.

Sottolinea come sia necessario tutelare il Paese da quanto viene imposto dall'Unione europea a danno dell'*Italian sounding* e del *Made in Italy* e ricorda come la scorsa settimana l'Aula del Senato ha approvato una importante mozione in cui si è impegnato il Governo, tra le altre cose, a valorizzare e promuovere le eccellenze agroalimentari italiane riconoscendo l'estraneità alla nostra cultura alimentare dell'utilizzo per il consumo umane delle larve.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA CONVOCATI DOMANI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che la seduta plenaria già convocata domani, mercoledì 16 giugno, alle ore 13,30, è sconvocata e che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, prevista domani al termine della stessa seduta, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 338
(Doc. XXIV, n. 42)**

La Commissione,
a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche del settore dell'apicoltura, richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con i soggetti istituzionali competenti e gli esperti nonché il materiale acquisito;
premessi che:
le api e gli altri impollinatori garantiscono, mediante l'impollinazione, la riproduzione di molte piante coltivate e selvatiche, contribuendo naturalmente alla produzione e alla sicurezza alimentare, nonché alla tutela della biodiversità, in Italia, in Europa e nel resto del mondo, e nonostante questo, purtroppo, la loro importanza non è sufficientemente riconosciuta, ed è spesso data anzi per scontata, mentre per esempio negli Stati Uniti ogni anno si spendono due miliardi di euro per l'impollinazione artificiale; secondo uno studio dell'INRA (Istituto Nazionale per la Ricerca Agronomica francese), finanziato dall'UE, il venir meno del ruolo delle api comporterebbe un costo di 153 miliardi di euro a livello mondiale, pari al 10 per cento del valore di mercato dei prodotti alimentari, e circa l'84 per cento delle specie coltivate in Europa dipende dall'impollinazione degli insetti, come anche il 70 per cento delle principali colture utilizzate nel mondo per il consumo umano, e basterebbero questi dati a sottolineare l'importanza e la necessità di proteggere gli insetti impollinatori;
i recenti studi condotti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) dimostrano come l'incremento della densità e della varietà degli insetti impollinatori abbia un impatto diretto sulla produttività dei raccolti, e come ciò, globalmente, si possa stimare soprattutto per i piccoli agricoltori in aumento della loro produttività media di oltre il 20 per cento;
la Commissione UE, alla luce di stime che valutano in circa 5 miliardi di euro la produzione agricola annuale europea attribuibile direttamente agli impollinatori, per affrontarne il declino, ha avviato una consultazione pubblica su un'iniziativa a loro tutela, ed ha invitato scienziati, agricoltori e imprese, organizzazioni ambientali, autorità pubbliche e cittadini a intervenire con contributi.
Premesso altresì che :
il modello di vita e di attività degli ultimi decenni, con mobilità di persone e di merci sempre più globalizzate ed interattive, ha incentivato, e vieppiù accelerato e rafforzato, l'interscambio di tecnologie e di merci tra aree di ogni longitudine e di ogni latitudine, intensificando le correlazioni e le interdipendenze tra economie, sistemi e modelli di vita, creando inevitabilmente le condizioni, nonostante gli sforzi e le azioni di prevenzione per evitarlo, di una maggiore e più accelerata mobilità ed approdo nelle varie realtà anche di parassiti, organismi e patologie nei vari contesti prima mai conosciute, anche con effetti e conseguenze allo stato non compiutamente valutabili;
il consolidarsi nei decenni passati di un modello di produzione agricola basato in larga parte sulla specializzazione e sulla massimizzazione delle rese per ettaro e abbattimento dei costi di produzione, con il conseguente uso crescente di diserbanti e di prodotti fitosanitari, miranti in molti casi più alla eliminazione delle manifestazioni e delle conseguenze di un disequilibrio ambientale, che non alla ricostruzione dell'equilibrio compromesso, ha oggettivamente, per una stagione non breve, contribuito a comprimere la biodiversità, e anche in alcuni casi a generare e riversare pesanti conseguenze ambientali. Gli effetti di tale tendenza hanno evidenziato la necessità e la urgenza di correzioni di rotta e di approcci diversi che, anche grazie allo stimolo ed al sostegno delle politiche messe in atto dalla Unione Europea, hanno orientato ed accompagnato un intensificarsi di studi, di ricerche, di sperimentazioni ed applicazioni finalizzate ad una agricoltura più attenta all'ambiente, alla biodiversità e alla sostenibilità prospettica, ed indirettamente anche alla creazione di migliori condizioni di vita per api ed impollinatori in genere. Sono significativamente cresciute l'agricoltura biologica e forme di agricoltura integrata ed in generale più ampiamente sostenibili e salubri per l'uomo, per gli animali e per l'ambiente. A questa rinnovata sensibilità ha sicuramente contribuito anche la comunità apistica,

che ha saputo sviluppare una propria capacità autonoma di denuncia, di sensibilizzazione e di proposta, verso istituzioni e categorie produttive, anche a partire da crescenti conoscenze scientifiche ed esperienze di campo;

la consapevolezza che l'agricoltura è al tempo stesso uno degli attori ambientali più importanti ed un imprescindibile custode ed attivatore della qualità del contesto territoriale e della fertilità dello stesso, ha portato a compiere scelte importanti per la natura, per gli animali e anche e soprattutto per il comparto apistico. Si è così giunti per la prima volta alla introduzione di importanti divieti e limiti ad alcune famiglie di insetticidi e ad alcune molecole biocide che avevano avuto un impatto devastante sulla salute di api, impollinatori e ambiente, riconoscendo alle api, e agli apicoltori, il ruolo di indispensabili partner dell'agricoltura di oggi e di domani.

Premesso inoltre che

secondo i più recenti dati dell'Osservatorio Nazionale Miele e di ISMEA, l'Italia risulterebbe il quarto paese europeo per numero di alveari (1,6 milioni), dopo Spagna (3 milioni di alveari), Romania e Polonia (rispettivamente 2 e 1,7 milioni di alveari), con una consistenza in aumento del 7,5 per cento nel 2019 rispetto all'anno precedente;

l'effettiva produzione italiana di miele sempre secondo i dati dell'Osservatorio Nazionale Miele e di ISMEA, per l'anno 2019 si è attestata su circa 15 mila tonnellate, contro una produzione nazionale attesa di 23 mila tonnellate. La produzione 2020 in leggero recupero si sarebbe invece assestata intorno alle 18.500 tonnellate;

la produzione di miele, come sopra accennato, proviene da oltre 1,6 milioni di alveari, di cui oltre 780 mila stanziali e 650 mila nomadi; una piccola quota residua è poi rappresentata da alveari non meglio classificati. Il 74 per cento degli alveari totali (oltre 1.230.000), sono gestiti da apicoltori commerciali che allevano le api per professione. La grande prevalenza di alveari detenuti da apicoltori con partita IVA sottolinea l'elevata professionalità del settore e l'importanza del comparto nel contesto agro-economico. Nel 2019 sono stati quasi oltre 190 mila gli alveari che hanno prodotto miele biologico, mentre quasi 1,4 milioni di alveari producono miele convenzionale. Nei primi 6 mesi del 2020 tali alveari sono saliti rispettivamente a quasi 210 mila e a 1,45 milioni;

a livello geografico la produzione è diffusa in tutte le regioni (con le maggiori concentrazioni in Piemonte con oltre 5 mila tonnellate stimate, Toscana con oltre 3 mila tonnellate, Emilia-Romagna con oltre 2 mila tonnellate) Dai dati produttivi medi stimati per regione emergerebbe una resa media per alveare, per le aziende professioniste che praticano nomadismo, di circa 13 kg/alveare per le regioni del Nord e del Centro e circa 25 kg/alveare per le regioni del Sud e delle Isole, con una resa media a livello nazionale di circa 18 kg/alveare;

dopo il picco del 2018, le importazioni italiane di miele si sono ridimensionate nel 2019, riducendosi del 12 per cento, ed il *trend* sembrerebbe in flessione anche nel 2020, contestuale riduzione si sarebbe avuta anche nell'*export* con un calo in valore anche del 25 per cento. Principale provenienza dell'import resta l'Ungheria, dalla quale provengono il 42 per cento dei volumi importati;

dal 2015 al 2019 la spesa per gli acquisti domestici di miele è cresciuta dell'8,8 per cento a fronte di un incremento del 4 per cento dei volumi. Tale dinamica, tuttavia, è il saldo tra un triennio di risultati estremamente positivi (dal 2015 al 2017) e il ripiegamento accusato nel biennio 2018 e 2019. Nel 2020 gli acquisti di miele hanno registrato una tendenza di crescita dei consumi con un recupero delle vendite.

Considerato che:

per quanto concerne l'aspetto produttivo, come registrato anche nei rapporti annuali ISMEA, la produzione del miele italiano è da alcuni anni in forte calo in tutto il Paese. Per quanto concerne la campagna 2020, sebbene in lieve recupero rispetto al 2019, è proseguita la tendenza negativa delle produzioni su gran parte del territorio nazionale e quella 2021 non sta dando al momento nuovi motivi di speranza. Molto eterogenee e complessivamente deludenti, tranne che per alcune eccezioni in specifiche aree vocate, le produzioni dei monoflora di punta sia per il Nord (l'acacia) che per il Sud (gli agrumi) e una annata pessima per la sulla;

diversi fattori fra loro concomitanti e spesso sovrapponibili risulterebbero aver inciso negativamente

sulla produzione di miele:

- I cambiamenti climatici con il susseguirsi di inverni miti e siccitosi a ritorni di freddo primaverili repentini e l'intensificarsi di fenomeni estremi quali grandine, alta ventosità e precipitazioni torrenziali che hanno comportato una serie di conseguenze negative, dirette ed indirette, sullo sviluppo delle piante e sul benessere delle api. I fenomeni atmosferici avversi, producendo effetti negativi sulla produzione di nettare di molte specie vegetali, hanno generato prolungati stati di *stress* alimentare nelle colonie di api e hanno costretto gli apicoltori a nutrizioni artificiali di soccorso, molto dispendiose dal punto di vista economico, ed hanno, in molti casi, ridotto drasticamente o azzerato le produzioni;
- l'attuale modello di produzione agricola, con significativo utilizzo di fitofarmaci e diserbanti, peraltro non sempre rispettoso delle prescrizioni e delle buone pratiche agronomiche, è anche una delle cause delle criticità e delle mancate o ridotte produzioni in apicoltura. L'impiego di antiparassitari e diserbanti infatti, in alcuni casi rivelatisi poi dannosi e sospesi dall'uso, e spesso utilizzati senza adeguata adozione di pratiche agronomiche per ridurre il contatto con insetti utili, ha riverberato negli anni pesanti conseguenze sulle colonie di api (avvelenamenti, riduzione della popolazione, impatto sulla longevità dell'ape ecc.), soprattutto in areali a maggior concentrazione di colture intensive, quali ad esempio vite, nocciolo, ortofrutta, coltivazioni sementiere;
- la riduzione della superficie e delle specie botaniche di interesse apistico: l'antropizzazione e l'introduzione di *cultivar* ibridate non nettariifere (es. girasole e colza) hanno limitato ulteriormente non solo le produzioni ma la possibilità stessa di far sopravvivere gli alveari senza dovere ricorrere al nomadismo e la stessa gestione agronomica dei terreni marginali, di aree incolte interstiziali e di infrastrutture viarie e idriche di servizio, che ha drasticamente ridotto la possibilità di fioritura di essenze spontanee che sarebbero invece potute diventare fonti di cibo per tutti gli impollinatori;
- nuovi nemici delle api: predatori e parassiti anche di nuova provenienza esogena che stanno colonizzando porzioni sempre più vaste della nostra penisola (ad esempio Vespa Velutina, Vespa Orientalis, Aethina Tumida), con un forte impatto sulla salute delle colonie dei territori interessati e una drastica riduzione delle potenzialità produttive degli alveari.

Considerato altresì che:

relativamente alle problematiche di mercato, nonostante i problemi produttivi evidenziati, e le riduzioni di produzione nazionale, si è registrato negli ultimi anni un calo delle quotazioni dei prezzi del miele nazionale oltre che un'accentuata riduzione della domanda e di conseguenza degli scambi interni e verso l'estero;

in un siffatto quadro generale, in cui di norma l'Italia produce circa il 50 per cento del fabbisogno nazionale di miele, tale comportamento anomalo del mercato, anche sulla base delle informazioni e delle indicazioni delle associazioni di rappresentanza del settore, sarebbe motivato e correlato a:

- sostituzione di alcune referenze carenti con prodotto di altri Paesi Ue;
- crescente *import* e proposta commerciale di miele asiatico di dubbia qualità e a basso costo;
- aumento quantitativo e qualitativo di adulterazioni e frodi, sempre più sofisticate;
- insufficiente efficacia dei controlli sul prodotto *extra* Ue importato;
- minore disponibilità economica dei consumatori;
- contrazione dei consumi invernali causata dal clima più mite;
- carenza di comunicazione sui temi qualitativi.

Considerato inoltre che:

gli esami di laboratorio che sono stati effettuati negli ultimi anni dal Centro comune di ricerca europeo, ha evidenziato che il 20 per cento dei campioni di miele prelevati presso i posti di frontiera esterna e le sedi degli importatori non rispettava i criteri di composizione e/o i processi di produzione definiti nella direttiva concernente il miele (2001/110/CE), e che il 14 per cento dei campioni rivelava la presenza di zucchero aggiunto, confermando quindi che in Europa continua ad arrivare miele contraffatto e adulterato;

il miele è il terzo prodotto più adulterato al mondo e che tale adulterazione causa notevoli danni agli apicoltori italiani ed europei, ed espone i consumatori anche a rischi per la salute;

l'articolo 2, paragrafo 4, lettera a), secondo comma, della direttiva sul miele, modificata dalla direttiva 2014/63/UE, stabilisce che, qualora il miele sia originario di più Stati membri o paesi terzi, l'indicazione obbligatoria dei paesi di origine può essere sostituita da una delle seguenti indicazioni, a seconda del caso: "miscela di mieli originari dell'UE", "miscela di mieli non originari dell'UE" o "miscela di mieli originari e non originari dell'UE", e che l'indicazione "miscela di mieli originari e non originari dell'UE" non fornisce informazioni sufficienti ai consumatori, e considerando inoltre che numerose imprese di confezionamento e di distribuzione di miele utilizzano questo tipo di indicazione allo scopo di omettere i reali paesi d'origine e la quantità di miele proveniente da diversi paesi, dal momento che gli acquirenti, sempre più consapevoli, sono diffidenti riguardo ai prodotti alimentari provenienti da alcuni paesi;

molti grandi produttori di miele come gli Stati Uniti, il Canada, l'Argentina o il Messico hanno introdotto obblighi di etichettatura del miele molto più rigorosi rispetto alle norme semplificate dell'UE, e che pertanto offrono garanzie molto migliori di quelle dell'Unione per quanto riguarda le informazioni necessarie da fornire ai consumatori;

sulla base delle normative vigenti l'Unione Europea, gli Stati membri e l'Italia dovrebbero garantire che tutti i mieli importati anche provenienti da Paesi terzi siano conformi alla definizione di miele nell'UE, e quindi sicuramente incrementare e meglio finalizzare i controlli su prodotto importato.

Valutato che:

un ruolo importante nell'alterazione delle regole del mercato mondiale del miele, con nefasti effetti su quello nazionale, sarebbe connesso alla disponibilità di ingenti quantità di prodotto proveniente da Paesi *extra* UE, spesso adulterato con sistemi sofisticati (sciroppi di riso) e difficilmente identificabile come tale ai controlli attualmente in vigore o realizzato con procedimenti industriali di disidratazione, in totale contrasto con la direttiva comunitaria sul miele e con il *Codex Alimentarius*;

in un contesto generale di grande fluttuazione unitaria e generale delle rese, l'unico paese che non ha manifestato flessioni nella produzione risulterebbe la Cina, con inspiegabili incrementi produttivi non giustificati da analoga crescita del numero di alveari allevati. Questo Paese, principale esportatore mondiale di miele, registra un costante incremento delle capacità produttive accompagnato da una costante stabilità del potenziale teorico. Dal 2013, le importazioni in Unione europea provenienti dalla Cina ammontano mediamente a 80.000 tonnellate l'anno e sono state in costante crescita negli ultimi anni;

nel 2019 risulterebbe che il prezzo del miele cinese sia sceso ulteriormente a 1,24 €/kg. La sola analisi del prezzo all'importazione può fornire una prima indicazione relativa alla qualità, e motiva più che fondati sospetti. A titolo di esempio, sul mercato interno cinese il miele risulterebbe venduto a un prezzo compreso tra 9,02 e 36,09 €/kg mentre il prezzo d'esportazione del miele destinato all'Ue risulta appunto compreso tra 0,90 e 2,71 €/kg. Una tale differenza di prezzo autorizza a supporre anche a possibili procedure quanto meno non trasparenti;

in Cina, risulterebbe diffusa la prassi di raccogliere miele immaturo, con alto contenuto di acqua, che sarebbe poi conferito a "fabbriche del miele" che provvederebbero a lavorarlo, filtrarlo e deumidificarlo. Tale processo industriale sostituirebbe, di fatto, il processo di maturazione delle api, e priverebbe il prodotto ottenuto di componenti caratteristiche del miele. La modalità cinese di produzione di miele definita dagli standard della Repubblica Popolare della Cina (GB 16740-2014, 2015), che nulla dicono sull'impossibilità di aggiungere o estrarre sostanze dal miele da destinare al mercato o sulla maturazione nei favi dell'alveare, prefigurerebbe produzioni non sempre conformi né al *Codex Alimentarius* (1981), né alla direttiva 2001/110/CE che individua il miele come sostanza dolce naturale prodotta dalle Apis mellifera, e proibisce l'aggiunta di qualsivoglia ingrediente, congiuntamente alla eliminazione di qualunque componente specifica del miele, conformemente appunto alla norma *Codex Alimentarius* per il miele (*Codex Stan 12-1981*); saremmo quindi in presenza di importazioni di prodotto che potrebbe essere definito "miele" secondo la normativa cinese, ma non secondo quella europea e secondo la definizione del *Codex Alimentarius*.

Tutto ciò premesso, considerato e valutato, impegna il Governo:

in sede di definizione e di attuazione della PAC:

- a promuove una visione rispettosa ed orientata alla salvaguardia e protezione degli impollinatori e alla promozione del loro ruolo vitale per l'agricoltura e l'ambiente;
 - in particolare nel I pilastro, dare risalto alle misure favorevoli alle api e agli impollinatori previste dalla condizionalità: "Buone condizioni agricole e ambientali" (GAEC) e i "Requisiti di gestione obbligatori" (SMR), assicurando la loro corretta applicazione ;
 - prevedendo "pacchetti" di misure di sostegno agli impollinatori e alle buone pratiche, per gli agricoltori che attivano innovativi e specifici interventi e colture di interesse per gli impollinatori. Le misure dovrebbero includere anche la diversificazione delle colture, l'impegno reciproco tra apicoltori e agricoltori, anche prevedendo misure più attente e rispettose verso le api e i pronubi, e incentivi alla coltivazione di piante di interesse nettario e/o pollinifero e l'inserimento di infrastrutture ecologiche (siepi, stagni, aiuole, strisce di fiori, colture e/o prati permanenti ad alto valore ecologico, bosco);
 - in merito al II pilastro prevedere:
 - misure agroambientali e climatiche (AEEM) incentrate sui sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente, tecnologie di precisione, agricoltura biologica e lotta integrata, energie rinnovabili;
 - azioni di informazione e formazione degli esperti dei Servizi di consulenza agricola (FAS), sulle esigenze e sui pericoli in cui incorrono gli impollinatori, al fine di poter fornire la migliore consulenza possibile agli agricoltori per la tutela degli impollinatori e per la salvaguardia della biodiversità anche prevedendo che queste azioni siano nel PAN a supporto dei provvedimenti della futura PAC;
 - incentivi agli investimenti in tecniche non dannose per api e impollinatori (tecniche dropleg, robot autonomi invece di erbicidi, big data, sensori RFID, feromoni, immagini satellitari, agricoltura di precisione, ecc);
 - azioni per accrescere la conoscenza e per l'innovazione in agricoltura (AKIS) al fine di migliorare le pratiche e la cooperazione in agricoltura, tra coltivatori/allevatori e apicoltori.
- a coordinarsi con gli altri paesi interessati per ottenere dalla Commissione UE, al fine di favorire le produzioni di qualità, garantire il consumatore e tutelare i produttori italiani ed europei dal rischio di pesanti fenomeni di concorrenza sleale dovuti alla commercializzazione di prodotti apistici di dubbia origine e qualità, e per una efficace azione di contrasto contro le produzioni non conformi:
- un nuovo piano di controllo coordinato fra gli Stati membri, almeno per le importazioni di lotti superiori alle 20 tonnellate di miele provenienti da Paesi terzi, per garantire la piena conformità del miele e degli altri prodotti apistici importati con le norme di alta qualità dell'UE, contrastando così sia produttori dei paesi terzi che utilizzano metodi scorretti, sia le aziende di confezionamento e distribuzione che mescolano consapevolmente il miele adulterato di importazione con miele dell'UE, anche attraverso un monitoraggio dei flussi rilevati da Eurostat con una verifica puntuale dei principali partner commerciali di miele proveniente dalla Cina e dalle altre aree di grande importazione, della qualità e della natura degli scambi da questi paesi verso l'Italia;
 - il riconoscimento, il sostegno, lo sviluppo e la certificazione di metodi di analisi di laboratorio efficaci (analisi melissopalinochimiche, microscopiche e polliniche, ma anche tecniche quali la risonanza magnetica nucleare (RMN) e la cromatografia in fase liquida ad alta prestazione (HPLC)) per rilevare ogni marcatore specifico delle api, al fine di individuare casi di adulterazione del miele, anche prevedendo risorse per la formazione di operatori specializzati dedicati, e lo sviluppo di una banca dati ufficiale per il miele, classificando il miele di origini diverse mediante un metodo di analisi comune;
 - il sostegno alla ricerca per sviluppare e soprattutto validare nuove tecniche di individuazione dell'adulterazione del miele che siano economicamente convenienti per tutti gli operatori, anche attivando o individuando un laboratorio europeo di referenziazione per il miele, con l'obiettivo di verificare l'autenticità del miele e di assistere le autorità di controllo degli Stati membri nell'individuazione delle frodi;
 - la modifica della cosiddetta "direttiva miele" al fine di:
 - o evidenziare in etichetta tutti i paesi di origine per le miscele di mieli, nonché le percentuali di mieli diversi all'interno della miscela, per permettere distintività e valorizzazione della produzione europea

- che rispetta severe condizioni di produzione e finalizzato ad una armonizzazione del funzionamento del mercato interno (con particolare riferimento anche alla comprensione dei consumatori (ad es. Repubblica popolare cinese o Cina e non semplicemente RPC));
- o fornire definizioni chiare e illustrare le principali caratteristiche del prodotto, ed in ogni caso inserire l'obbligo di indicare paese di origine, per il miele e per i prodotti dell'apicoltura, come miele monoflorale e millefiori, propoli, pappa reale, cera d'api, polline in grani, pane d'api e veleno d'api, come peraltro già richiesto in testi già approvati dallo stesso Parlamento europeo;
 - di esaminare attentamente, conformemente al disposto del regolamento (UE) 2016/1036, l'importazione massiccia di miele cinese e, in particolare, a controllare le operazioni delle aziende che esportano miele di origine cinese e a valutarne la qualità, il volume e i prezzi di vendita sul mercato del miele dell'Unione;
 - la possibilità anche nel caso del miele e degli altri prodotti apistici, analogamente ad alcuni prodotti a base di carne o lattiero-caseari, per gli Stati membri di richiedere l'indicazione obbligatoria dell'origine del miele;
 - un programma di informazione e promozione multipaese sul miele europeo rivolto al mercato interno, che metta in risalto gli standard di produzione europei e italiani, anche con una specifica dotazione nel quadro del programma di lavoro annuale di promozione della Commissione;
 - la istituzione di un osservatorio europeo del mercato del miele, per rendere il mercato del miele nell'Ue più trasparente, attraverso il monitoraggio economico del settore (prezzi, produzione, *stock*, importazioni ed esportazioni intra ed extracomunitarie, monitoraggio del prezzo lungo tutta la filiera), con informazioni pertinenti, regolari e affidabili e con la partecipazione dei diversi operatori della catena di commercializzazione;
 - di orientare maggiormente su qualità ed origine del prodotto, i piani nazionali di campionatura obbligatoria del miele (PNR), incrementando la capacità e il ventaglio dei controlli e delle analisi condotte dagli Stati membri, indirizzandoli in misura maggiore all'individuazione e contrasto di frodi e adulterazione;
 - la attivazione di campagne di informazione e promozione sulle proprietà nutritive e sui benefici per la salute derivanti dal consumo di miele, anche attivando l'EFSA a formulare indicazioni sulle qualità e sulla salubrità del miele, con particolare attenzione al contenuto di microelementi ed enzimi.

Per sostenere le particolari criticità della stagione, a prevedere:

- non solo in riferimento alla emergenza da covid-19, ma soprattutto alla crisi che ha colpito il settore apistico già a partire dal 2018 e 2019, un piano di interventi puntuali (microcredito, abbattimento delle commissioni di garanzia, contributi in conto interessi, o accesso a finanziamenti agevolati con garanzie pubbliche, congelamento o dilazione dei pagamenti dei contributi agricoli e di tutti i tributi riguardanti l'apicoltura) soprattutto per le aziende che dall'apicoltura traggono una importante quota del loro sostentamento economico, con riferimento alla riduzione di reddito degli ultimi anni in rapporto ai precedenti, e alla riduzione delle rese produttive in rapporto alle medie rilevate negli anni dall'Osservatorio Nazionale Miele e da ISMEA;
- forme di sostegno volte a favorire il progressivo adattamento delle tecniche di allevamento delle api ai cambiamenti climatici, in un'ottica di concreto sostegno e valorizzazione del comparto apistico in chiave ecosostenibile;
- incentivi alla creazione di polizze assicurative o fondi mutualistici con contributo pubblico nazionale e comunitario anche per indennizzo dei danni da mancata produzione per il settore apistico;
- il massimo impegno nel raggiungimento delle finalità della legge n. 313/2004 per la Disciplina dell'Apicoltura, anche attraverso un aggiornamento del documento programmatico di cui all'articolo 5 della stessa legge, anche con attenzione alla tutela e salvaguardia dell'ape autoctona italiana (sottospecie Ligustica e Sicula o Siciliana) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine;
- ad attivare forme di verifica e controllo sulla cera d'api importata dalla Cina, alla luce del

- regolamento (UE) n. 1143/2014 sulle specie esotiche invasive, e dei regolamenti sulla salute degli animali e delle piante (regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 rispettivamente, per i rischi di potenziale contaminazione, con possibili conseguenze sulla salute delle api;
- un approfondimento scientifico, ed una conseguente forte presa di posizione, ispirati al principio di precauzione, in vista della revisione delle autorizzazioni per l'uso in agricoltura ed in ambiente aperto, di prodotti a base di principi attivi potenzialmente pericolosi per le api (Flupyradifurone, Sulfoxaflor, Glifosato, ecc.);
 - il miglioramento e potenziamento e strutturazione controlli in campo a seguito di segnalazione di avvelenamenti di api;
 - la istituzione di una *task force* operativa interministeriale a tutela del patrimonio apistico nazionale contro predatori o nemici di origine aliena;
- per il sostegno al mercato del miele nazionale prevedere:
- il rafforzamento all'interno della filiera delle procedure di tracciabilità per permettere di avere un'identificazione chiara e immediata dell'origine anche del prodotto sfuso contenuto nei fusti di miele, o di altri contenitori, utilizzato nell'intera filiera;
 - in ogni caso il rafforzamento nazionale puntuale e organico del controllo sui mieli importati;
 - l'avvio di campagne promozionali ma soprattutto comunicativo-informative su caratteristiche e distinguibilità del miele italiano;
- per adeguare e semplificare la normativa per l'apicoltura:
- adeguamento del regime fiscale della pappa reale italiana addivenendo ad un chiarimento normativo per la pappa reale, che pur essendo a tutti gli effetti un prodotto agricolo, come da legge n. 313 del 2004 che disciplina l'apicoltura, non viene poi però trattata come tale a fini fiscali, non essendo, infatti, compresa nella prima parte della Tabella A del DPR 633/1972 (disciplina dell'IVA), nella quale sono elencati tutti i prodotti agricoli per la cui cessione effettuata dai produttori agricoli, si applicano per l'IVA le cosiddette aliquote ridotte o a compensazione forfettaria, che ne preveda l'inserimento;
 - sburocratizzazione delle procedure per la vendita e cessione al dettaglio di prodotti agricoli presso sede aziendale come già avviene per i produttori agricoli che cedono in campo i propri prodotti. L'attività dell'apicoltore è, infatti, ai fini sanitari (reg 852/04), attività primaria, compreso l'invasettamento e il confezionamento del prodotto, e quindi dovrebbero essere estese anche all'apicoltore tutte le semplificazioni anche con riferimento ai locali per la smielatura, lavorazione e alla commercializzazione, e almeno per le piccole produzioni la possibilità di esercitare tale attività in locali di uso temporaneo senza che sia necessario il cambio di destinazione d'uso dei locali stessi.
 - inserire tra le attività agricole connesse oltre al miele anche la lavorazione e confezionamento di tutti gli altri prodotti dell'alveare anche chiarendone l'interpretazione all' art. 32, comma 2 del TUIR e dell'art. 2135, comma 3 del c.c. - ricomprendendo oltre alla lavorazione ed il confezionamento del miele anche quella degli altri prodotti dell'apicoltura come elencati nella legge 313 del 2004 (Disciplina dell'apicoltura) all'art. 2 comma 2: la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele;
 - abolizione registro carico e scarico animali allevati per gli allevatori apistici, che si avvalgono della determinazione del reddito imponibile riferendosi al reddito agrario disponibile, dall' obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati di cui all'articolo 18-bis D.P.R n. 600/1973, essendo questo dato già presente nella Banca Dati Apistica nazionale (BDA) e quindi nella piena disponibilità della P.A.;
 - definire i necessari chiarimenti interpretativi sul sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 154 del 28/7/2016 per la parte relativa alla BDA come definito dalla successiva legge 28 luglio 2016 n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) con il comma 2 dell'articolo 34 (Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici) in merito alle comunicazioni di detenzione degli alveari, anche in riferimento alla proporzionalità delle sanzioni;
 - estendere agli apicoltori produttori di idromele le agevolazioni previste dall'articolo 37 del

decreto legislativo n 504 del 26/10/1995 ai cosiddetti "piccoli produttori di vino", cioè i produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno con riferimento agli obblighi burocratici puramente formali legati alla gestione delle accise (deposito fiscale, comunicazioni all'agenzia delle dogane) e relative sanzioni penali e amministrative.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [878](#)

G/878/1/9

[Papatheu](#)

Il Senato.

In sede di discussione del disegno di legge recante "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile",

premessi che:

la Direttiva dell'Unione europea UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 - c.d. Direttiva SUP (Single Use Plastic) - che contiene disposizioni sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, vieta, dal prossimo 3 luglio, l'utilizzo di determinati prodotti in plastica monouso per i quali esistono alternative in commercio;

l'articolo 4 della direttiva, recante norma sulla riduzione del consumo, prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato, in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure intendono produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul territorio dello Stato membro rispetto al 2022. Entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri preparano una descrizione delle misure adottate ai sensi del primo comma, la notificano alla Commissione e la rendono pubblica;

la Parte A dell'allegato alla direttiva reca l'elenco dei prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione del consumo, indicando: 1) tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; 2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti: a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

l'articolo 12 della direttiva reca 'Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso' e dispone che per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini della direttiva medesima, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato, è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione. Si prevede che entro il 3 luglio 2020 la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, pubblici orientamenti recanti esempi di cosa sia considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della direttiva stessa, se del caso;

a tale riguardo, non risultano ancora emanati gli orientamenti della Commissione europea a norma dell'articolo 12 della direttiva. Con riferimento alla emanazione di tali orientamenti, il gruppo di esperti della Commissione sta attualmente consultando gli Stati membri, risultando ancora talune criticità nella definizione degli orientamenti e non essendo attualmente ancora definito il quadro degli orientamenti europei in materia;

l'articolo 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020) reca

principi e criteri direttivi per l'attuazione della citata direttiva (UE) 2019/904. In particolare prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti; c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile; d) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori; e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa; f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera; g) abrogare l'articolo 226-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904;

tale direttiva sta suscitando polemiche e resistenze nel nostro paese a partire dal Presidente di Confindustria che ha affermato che le linee guida sulla direttiva chiudono di fatto un intero settore industriale. Tra le aziende che subiranno gli effetti più marcati ci sono sicuramente i produttori di bevande analcoliche, che in Italia sono per il 70% del totale imbottigliate in polietilene tereftalato (Pet);

lo stesso Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha definito la direttiva *«assurda per la quale va bene solo la plastica che si ricicla. Questo a noi non può andar bene»*, quello dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è andato oltre, parlando di *«un approccio ideologico che penalizza le industrie italiane, lasciando sul terreno "morti e feriti" in termini di fallimenti aziendali e disoccupazione»*;

occorrerebbe, pertanto, in primis concedere come accaduto in altri Paesi Ue, almeno un ulteriore anno per far adeguare i singoli paesi alla nuova normativa, per permettere a tutte le imprese produttrici di plastica monouso, già gravate, come tutte, dalla crisi economica in connessione al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di poter smaltire le proprie forniture giacenti in magazzino;

tali misure seguono all'introduzione del nostro ordinamento dell'imposta sul consumo dei

manufatti con singolo impiego, denominati MACSI - c.d. plastic tax -;

considerato che:

l'articolo 9, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 - c.d. Sostegni bis - all'esame della Camera, proprio in considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici, che sarebbero gravati dalla plastic tax, in connessione al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive dell'imposta,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni urgenti volte a tutelare le imprese produttrici italiane interessate dalla nuova normativa europea, prevedendo, nell'immediato, un maggiore tempistica per il recepimento delle nuove disposizioni, permettendo alle stesse imprese di adeguarsi.

Art. 1

1.1

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: "e alimentari"

1.2

[Taricco](#), [Biti](#)

Al comma 1, dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari" inserire le seguenti: ", i prodotti della pesca professionale marittima, acque lagunare e fluviale, ed ai prodotti di marecoltura e piscicoltura e di allevamento in mare e acque interne,"

1.3

[Caligiuri](#)

Al comma 1, dopo le parole: "filiera corta," inserire le seguenti: "di origine locale,"

1.4

[Zuliani](#), [Rufa](#), [Sbrana](#)

Al comma 1, dopo le parole: "filiera corta," inserire le seguenti: "di origine locale,"

1.5

[Taricco](#), [Biti](#)

Al comma 1, dopo le parole: "filiera corta," inserire le seguenti: "di origine locale,"

1.6

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "possono adottare", con le seguenti: "adottano".

1.7

[La Pietra](#), [De Carlo](#)

Al comma 2, primo periodo, le parole: "possono adottare" sono sostituite dalle seguenti: "adottano".

1.8

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 2, sostituire le parole "possono adottare" con le seguenti "adottano".

Art. 2

2.1

[La Pietra](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti ottenuti dalle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali e dalle attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti medesimi ai sensi

dell'articolo 2135 del codice civile, per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 kg di CO2 equivalente per tonnellata. La valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale ai fini del trasporto dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero sono attuate nel rispetto dello schema nazionale volontario denominato Made green in Italy di cui all'articolo 21 della legge n. 221 del 2015;"

2.2

[Taricco, Biti](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti ottenuti dalle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali e dalle attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti medesimi ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 kg di CO2 equivalente per tonnellata. La valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale ai fini del trasporto dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero sono attuate nel rispetto dello schema nazionale volontario denominato Made green in Italy di cui all'articolo 21 della legge n. 221 del 2015;"

2.3

[Zuliani, Rufa, Sbrana](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) Sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti ottenuti dalle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali e dalle attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti medesimi ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 kg di CO2 equivalente per tonnellata. La valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale ai fini del trasporto dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero sono attuate nel rispetto dello schema nazionale volontario denominato *Made green in Italy* di cui all'articolo 21 della legge n. 221 del 2015;"

b) Alla lettera b), sopprimere le parole ", le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".

Conseguentemente, all'articolo 8, sopprimere il comma 1.

2.4

[Taricco, Biti](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "compresa l'acquacoltura," inserire le seguenti "marecoltura ed itticultura e crostacoltura e venericoltura di allevamento,"

2.5

[De Carlo, La Pietra](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: "alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002".

2.6

[Lonardo](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti" con le seguenti: "da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti posto".

2.7

[Zuliani, Rufa, Sbrana](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti" con le seguenti: "da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti posto".

2.8

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti" inserire le seguenti: "all'interno della stessa provincia o"

2.9

[La Pietra](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti" inserire le seguenti: "all'interno della stessa provincia o"

2.10

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti" inserire le seguenti: "all'interno della stessa provincia o"

2.11

[Taricco](#), [Biti](#)

Al comma 1, ovunque compaiano, sostituire le parole: "a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio" con le seguenti: "nella provincia interessata, o in quelle confinanti con la stessa,"

2.12

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "non superiore a 70 chilometri di raggio", con le seguenti: "non superiore a 30 chilometri di raggio".

2.13

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "non superiore a 70 chilometri di raggio", con le seguenti: "non superiore a 40 chilometri di raggio".

2.14

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "non superiore a 70 chilometri di raggio", con le seguenti: "non superiore a 50 chilometri di raggio".

2.15

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita", inserire le seguenti: " o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita,".

2.16

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "e alimentari".

2.17

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari», inserire la seguente:

"nazionali".

2.18

[Taricco](#), [Biti](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole "le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".

2.19

[La Pietra](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".

2.20

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Per i prodotti di cattura ittica, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Reg. (UE) 1379/2013 che richiama l'articolo 58, comma 8, del Reg. (CE) 1224/2009, sono esonerati dagli obblighi di tracciabilità previsti dal medesimo articolo 35 i piccoli quantitativi di prodotti venduti in banchina, direttamente dal peschereccio al consumatore che non superino un valore pari a 50 euro al giorno per consumatore finale."

Art. 3

3.1

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "possono prevedere" con le seguenti: "prevedono".

3.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "possono prevedere" con le seguenti: "prevedono".

3.3

[La Pietra](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, primo periodo, le parole: "possono prevedere" sono sostituite dalle seguenti: "prevedono".

3.4

[Lonardo](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: "gli agricoltori".

3.5

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "gli agricoltori", con la seguente: «i»

3.6

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. I Comuni possono riservare agli agricoltori ed ai pescatori professionali sia riuniti in cooperative che singole imprese agricole e della pesca ed acquacoltura marittima e delle acque interne, esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari e della pesca ed acquacoltura a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta, almeno il 30 per cento del totale dell'area destinata al mercato e per la pesca in aree prospicienti i punti di sbarco".

Art. 4

4.1

[La Pietra](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, le parole: "possono riservare" sono sostituite dalle seguenti: "riservano".

4.2

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1, sostituire le parole "possono riservare" con le seguenti "riservano".

4.3

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "possono riservare" con le seguenti "riservano".

4.4

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e alimentari".

4.5

[Caligiuri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: "chilometro zero o utile" con le seguenti: "chilometro zero";*

b) *al comma 2, sostituire la parola: "favoriscono" con le seguenti: "possono favorire".*

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "(Vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta)".

4.6

[Taricco](#), [Biti](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per gli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non riconducibili a quelli di cui al citato articolo 22, ferma restando l'osservanza delle vigenti norme in materia di igiene e sanità".

4.7

[La Pietra](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

"E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità per gli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non riconducibili a quelli di cui al citato articolo 22, ferma restando l'osservanza delle vigenti norme in materia di igiene e sanità".

4.8

[Zuliani](#), [Rufa](#), [Sbrana](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità per gli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non riconducibili a quelli di cui al citato articolo 22, ferma restando l'osservanza delle vigenti norme in materia di igiene e sanità".

Al comma 2, sopprimere le parole: "d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata".

4.9

[La Pietra](#), [De Carlo](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: "d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata".

4.10

[Taricco](#), [Biti](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "d'intesa con le associazioni di rappresentanza del

commercio e della grande distribuzione organizzata".

4.11

[Zuliani](#), [Rufa](#), [Sbrana](#)

Al comma 2 dopo la parola: "agricoli" inserire le seguenti: "e alimentari".

4.12

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, dopo la parola: "agricoli" inserire le seguenti: "e alimentari".

4.13

[Lonardo](#)

Al comma 2 dopo la parola: "agricoli" inserire le seguenti: "e alimentari".

4.14

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 2 dopo la parola: "agricoli" inserire le seguenti: "e alimentari".

Art. 5

5.1

[Taricco](#), [Biti](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole "e del turismo".

5.2

[Zuliani](#), [Rufa](#), [Sbrana](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "il logo «chilometro zero o utile»", sono sostituite dalle seguenti: "il logo «chilometro zero»";

b) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "attestazione della provenienza dall'ambito territoriale" aggiungere le seguenti: " dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) nonché"

Conseguentemente, ovunque ricorra nel provvedimento, sostituire le parole: "chilometro zero o utile", con le seguenti: "chilometro zero".

5.3

[Caligiuri](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "il logo «chilometro zero o utile»", sono sostituite dalle seguenti: "il logo «chilometro zero»";

b) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "attestazione della provenienza dall'ambito territoriale" aggiungere le seguenti: " dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) nonché"

Conseguentemente, ovunque ricorra nel provvedimento, sostituire le parole: "chilometro zero o utile", con le seguenti: "chilometro zero".

5.4

[Taricco](#), [Biti](#)

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "attestazione della provenienza dall'ambito territoriale" aggiungere le seguenti: "dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nonché"

5.5

[Lonardo](#)

Al comma 2 sostituire le parole: "diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione" con

le seguenti: "o di somministrazione".

5.6

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 2 sostituire le parole: "diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione" con le seguenti: "o di somministrazione".

5.7

[Zuliani](#), [Rufa](#), [Sbrana](#)

Al comma 2, dopo le parole: "diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione" inserire le seguenti: "o di somministrazione".

Art. 6

6.1

[Caligiuri](#)

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole da: "A parità di offerta" fino alle parole: "alla quantità dei prodotti acquistati."

6.2

[Zuliani](#), [Rufa](#), [Sbrana](#)

Al comma 1, primo capoverso, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: " in quantità congrua,";

6.3

[Caligiuri](#)

Al comma 1, capoverso 1, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: " in quantità congrua,";

6.4

[Taricco](#), [Biti](#)

Al comma 1, capoverso «1», sostituire le parole: "in quantità congrua" con le seguenti "in quantità e valore prevalente"

6.5

[Taricco](#), [Biti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: ", in quantità congrua, dei" con le seguenti: "di"

6.6

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati dalla presente legge.

1-ter. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della presente legge."

Art. 7

7.1

[Zuliani](#), [Rufa](#), [Sbrana](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

*"Art. 7
(Sanzioni)*

1. Chiunque utilizza in maniera non conforme alla presente legge i termini di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b), o utilizzi i loghi di cui all'articolo 5, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2,

nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro."

7.2

[Taricco, Biti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 7

(Sanzioni)

1. Chiunque utilizza in maniera non conforme alla presente legge i termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), o utilizzi i loghi, nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro."

Art. 8

8.1

[Taricco, Biti](#)

Sopprimere il comma 1.

8.2

[La Pietra, De Carlo](#)

Sopprimere il comma 1.

1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 183 (pom.) del 22/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021
183ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02186 presentata dalla senatrice Mantovani e da altri senatori ricordando che la tematica inerente l'esercizio di voto con modalità telematiche per il rinnovo del consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica di Piacenza è stata oggetto di contenzioso presso il Tribunale di Piacenza che, con ordinanza definitiva del 17 febbraio 2021, in accoglimento totale del reclamo proposto dal Consorzio, ha dichiarato "il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. a decidere sul ricorso cautelare *ante causam*".

Al momento, sulla questione risultano pendenti altri due giudizi: presso il Tribunale di Piacenza (per accertare e dichiarare, tra l'altro, il diritto dei consorziati ad esercitare il diritto di voto in forma telematica e di inibire al Consorzio di "tenere assemblee ... per le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusa l'Assemblea convocata nei giorni di domenica 18 aprile 2021 e lunedì 19 aprile 2021, laddove non consenta l'esercizio in forma telematica del diritto di voto") e innanzi alla Corte di cassazione (per dichiarare la giurisdizione ordinaria a giudicare sull'azione di merito esercitata dai ricorrenti nei confronti del Consorzio).

Rileva al riguardo che un'analogha questione era già stata sollevata in un precedente giudizio promosso in occasione delle elezioni del 2015, definitivamente decisa e risolta in senso favorevole al Consorzio con sentenza del TAR Emilia-Romagna, poi confermata dal Consiglio di Stato.

Detto questo risulta che, all'approssimarsi delle date da ultimo fissate per le elezioni consortili (18 e 19 aprile 2021), la regione Emilia-Romagna, anche sulla base del parere del dipartimento di sanità pubblica dell'AUSL di Piacenza, abbia disposto di rinviare le suddette elezioni, per indirle nuovamente quando le condizioni epidemiologiche lo permetteranno.

Successivamente, ravvisato il miglioramento dei dati relativi ai contagi giornalieri per infezioni da COVID-19 in ambito provinciale e regionale, la regione Emilia-Romagna ha invitato il Consorzio a verificare presso l'AUSL territorialmente competente se l'attuale condizione epidemiologica

permettesse di procedere, entro fine giugno, alla convocazione dell'Assemblea dei consorziati per il rinnovo degli Organi, come previsto dall'articolo 16 della legge regionale n. 42 del 1984 e nelle forme stabilite dallo statuto consortile. A seguito della richiesta di parere da parte del Consorzio, il 24 maggio scorso l'AUSL di competenza ha reso il nulla osta.

Detto questo, il Sottosegretario ricorda che le competenze in tema di bonifica sono sin dal 1977 attribuite alle Regioni.

In tal senso la regione Emilia-Romagna, in linea con la norma di conferimento, ha approvato la legge regionale n. 42 del 1984 che riconosce, promuove ed organizza l'attività di bonifica come funzione essenzialmente pubblica ai fini della difesa del suolo e di un equilibrato sviluppo del proprio territorio, della tutela e della valorizzazione della produzione agricola e dei beni naturali, con particolare riferimento alle risorse idriche.

Oltre a specificare gli interventi necessari per il conseguimento delle finalità indicate, la norma citata individua le modalità di costituzione dei Consorzi di bonifica, i relativi organi ed il connesso sistema elettorale precisando, altresì, che il Consorzio è retto da uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione, approvato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare.

In tale contesto, per assicurare il buon funzionamento dei consorzi di bonifica e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali, la legge in parola attribuisce alla giunta regionale anche il potere di surroga per il compimento degli atti dovuti per i quali gli organi amministrativi del Consorzio risultino inadempienti.

Da quanto sin qui esposto emerge, dunque, che il Ministero non ha alcun potere di intervento sulla materia elettorale e sull'organizzazione dei consorzi di bonifica, il cui statuto - disciplinante anche le modalità di voto - viene approvato, come detto, dalla giunta regionale conformemente a quanto disposto, nel caso di specie, dall'articolo 17 della legge regionale n. 42 del 1984, spettando all'ente regionale la vigilanza sull'operato consortile a seguito del trasferimento alle Regioni delle rispettive competenze.

In ogni caso, tenendo presente il ruolo fondamentale svolto dai consorzi nell'ambito della sicurezza idraulica, della gestione delle acque destinate all'irrigazione, della partecipazione alla gestione di opere urbanistiche e della tutela del patrimonio ambientale e agricolo, il Sottosegretario assicura la senatrice interrogante che il Ministero è disponibile alla revisione dell'intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 che ha dettato i criteri per il riordino della disciplina dei consorzi di bonifica. In tale direzione, sono state già intraprese iniziative finalizzate alla conoscenza della *governance* dei consorzi di bonifica concretamente attuata sul territorio.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatta della risposta. Ricorda come la scarsa partecipazione al voto degli aventi diritto verificatasi in sede di rinnovo degli organi del Consorzio di bonifica ha evidenziato la necessità di regolamentare in modo differente la materia. Sottolinea con favore la volontà manifestata dal Governo di voler procedere ad una revisione dell'intesa Stato-Regioni sui criteri per il riordino della disciplina dei consorzi. Segnala come i consorzi di bonifica svolgano un ruolo fondamentale nei rispettivi territori e che in Emilia-Romagna in particolare coinvolgono in modo rilevante un numero significativo di cittadini e di imprese. Ribadisce in conclusione la necessità di promuovere interventi diretti a garantire l'esercizio del diritto di voto, anche attraverso l'introduzione di nuove modalità di votazione quali, ad esempio, quelle di tipo elettronico.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera

dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ricordato che sono stati presentati diversi emendamenti e un ordine del giorno riferiti al disegno di legge, fa presente che la Commissione dovrà comunque attendere di acquisire i prescritti pareri delle Commissioni consultive prima di procedere alle relative votazioni.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che, al momento, è pervenuto soltanto il parere della 1ª Commissione permanente sugli emendamenti presentati. Ritiene pertanto che il seguito della discussione, così come l'illustrazione degli emendamenti, possa essere opportunamente rinviata alla prossima settimana.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il presidente [VALLARDI](#) cede la parola al relatore La Pietra facendo presente che risulterebbero in fase di definizione ulteriori lievi modifiche ad una bozza di risoluzione sull'affare assegnato, sulla quale sarebbero in corso gli ultimi approfondimenti da parte dei componenti della Commissione.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*), nel confermare quanto affermato dal Presidente, reputa opportuno che entro la settimana prossima si giunga comunque ad una decisione definitiva sull'affare assegnato, affinché siano resi noti gli indirizzi della Commissione su un tema così rilevante.

La senatrice [FATTORI](#) (*Misto*) fa presente di aver da poco inviato al relatore ulteriori osservazioni, dirette a introdurre nella bozza di risoluzione un importante aspetto agro-ecologico. In particolare, a suo avviso, non si tratterebbe soltanto di prevedere forme di contenimento della diffusione di cinghiali provenienti dall'estero, ma anche di agire per ripristinare l'ecosistema originario e la relativa presenza del cinghiale italiano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il presidente [VALLARDI](#) informa che la relatrice Abate, a causa di un impedimento, non può partecipare alle sedute della Commissione previste nel corso di questa settimana. Reputa pertanto opportuno rinviare il seguito dell'esame dell'affare assegnato alla prossima settimana, segnalando altresì la disponibilità del Sottosegretario a fornire i chiarimenti necessari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA PER LA
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DI DOMANI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che la seduta plenaria già convocata domani, mercoledì 23 giugno, alle ore 13,30, è sconvocata e che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, prevista domani al termine della stessa seduta, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 184 (pom.) del 30/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2021

184ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 16,20.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02603, presentata dalla senatrice Abate, riguardo alle misure da attivare a favore delle imprese agricole del territorio della piana di Sibari ed in quello del Pollino, le cui colture sarebbero state danneggiate da una tromba d'aria ivi abbattutasi lo scorso 12 giugno, rilevando quanto segue.

Ricorda anzitutto che gli interventi compensativi *ex-post* del Fondo di solidarietà nazionale per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali possono essere attivati solo nel caso in cui le avversità, le colture e le strutture agricole colpite non siano comprese nel Piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate. Pertanto, ai fini di una copertura dai rischi climatici, gli agricoltori devono provvedere alla stipula di polizze assicurative agevolate, tra l'altro, da contributo statale fino al 70 per cento della spesa premi sostenuta.

Tuttavia, da una rapida indagine sull'andamento delle coperture assicurative agevolate sottoscritte nel corrente anno, è emerso che la capacità assuntiva offerta dalle compagnie non sia riuscita a coprire integralmente le richieste delle imprese agricole, anche per la difficoltà a piazzare i rischi catastrofali, come appunto il gelo, presso le compagnie di riassicurazione internazionali.

Questa circostanza, unita al fatto che esistono ancora importanti distretti produttivi che non fanno ricorso alle assicurazioni agricole agevolate, determina uno stato di crisi del settore ogni qualvolta si verifichi un evento climatico avverso di particolare intensità.

Non va dimenticato che le assicurazioni agricole agevolate (cui sono stati destinati finanziamenti superiori a 1,3 miliardi di euro per il periodo 2015-2020, ai quali si aggiungono ulteriori risorse previste per il biennio 2021-2022), rappresentano il principale strumento di intervento messo in campo dallo Stato per fronteggiare le pesanti perdite di reddito subite dalle imprese agricole in caso di calamità naturali. Tuttavia, le esperienze degli ultimi 20 anni hanno dimostrato l'inefficacia dello strumento di intervento cosiddetto *ex post* (attivabile, come detto, solo nei casi in cui il rischio non sia

assicurabile), molto oneroso per la finanza pubblica e con risorse insufficienti per le imprese danneggiate.

Evidenzia che la Regione Calabria, territorialmente competente, dopo aver deliberato in merito agli eventi, potrà presentare la proposta di declaratoria che consentirà di attivare, qualora ricorrano le necessarie condizioni, le misure compensative a favore delle imprese agricole tra cui: contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo, proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso, esonero parziale (fino al 50 per cento) dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei propri dipendenti, contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate.

Per quanto concerne, infine, la richiesta di promuovere presso l'Unione europea la messa a punto di interventi in grado di dare risposte concrete e puntuali a fronte degli eventi come quello segnalato il Sottosegretario rileva che, nell'ambito della prossima programmazione dei fondi comunitari relativi allo sviluppo rurale, si sta mettendo a punto uno nuovo strumento di intervento *ex ante* sotto forma di fondo di mutualizzazione nazionale, cui potranno accedere tutte le imprese agricole, in grado di intervenire in caso di eventi catastrofali, come quello segnalato dagli interroganti.

Nel frattempo, con il prossimo piano di gestione dei rischi 2022, saranno valutate eventuali modifiche finalizzate a migliorare l'efficacia dello strumento assicurativo, aumentandone la capacità assuntiva, favorendo innanzitutto l'allargamento della base assicurata e cercando di facilitare la riassicurazione dei rischi da parte delle compagnie assicurative, anche indirizzando opportunamente il fondo di riassicurazione gestito da Ismea.

La senatrice [ABATE](#) (*Misto*) ringrazia il Sottosegretario anche per la tempestività della risposta - che ha chiarito gli indirizzi del Governo in merito ai gravi fenomeni atmosferici che hanno recentemente colpito le aree del Pollino e della Sibaritide - e si dichiara soddisfatta.

Prende atto delle risposte e dei chiarimenti forniti e accoglie con favore la sollecitazione a promuovere, nell'ambito della prossima programmazione dei fondi europei, nuovi strumenti di intervento in favore delle imprese agricole nel caso di eventi catastrofali. In conclusione invita il Governo ad operare per migliorare l'efficacia delle polizze assicurative per la copertura dei rischi, nonché a vigilare per evitare il verificarsi di fenomeni speculativi.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 giugno.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), d'accordo con il relatore, propone di rinviare alla prossima settimana il seguito della discussione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 45)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il presidente [VALLARDI](#) cede la parola alla relatrice ricordando che quest'ultima ha presentato una nuova proposta di risoluzione, pubblicata in allegato al resoconto del 20 maggio.

La relatrice [ABATE](#) (*Misto*) ricorda che nel testo della risoluzione, già sottoposto al vaglio della Commissione, sono stati recepiti vari suggerimenti e sollecitazioni a lei pervenuti dai componenti della Commissione.

Su tale testo auspica che anche il Governo possa concordare.

Il sottosegretario BATTISTONI esprime parere favorevole sui punti *a), b), c), d), f), i), j), k), l), m), n), o), p), q) r), s), t), u), v), w), x), y), aa), bb), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm), nn)* della proposta di risoluzione. Esprime parere contrario sui punti *g), h) e cc)*. Invita a una riformulazione dei punti *e) e z)*.

La relatrice [ABATE](#) (*Misto*), dopo aver sottolineato con rammarico la contrarietà del Governo su tutti i punti della sua proposta che prevedevano misure di sostegno finanziario al settore, accoglie i rilievi e le proposte di riformulazione del Governo e presenta una nuova proposta di risoluzione (pubblicata in allegato).

Sottolinea come il parere favorevole espresso dal Governo sulla maggior parte degli impegni previsti costituisca un segnale positivo per il comparto agrumicolo e indichi la necessità di predisporre interventi in suo favore. Auspica che, magari proprio a partire dall'approvazione della risoluzione su questo affare assegnato, possa avviarsi un ciclo virtuoso di rinnovamento di un intero settore famoso in tutto il mondo per la produzione di prodotti di eccellenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [TRENTACOSTE](#) (*M5S*) rileva come con la risoluzione posta in votazione si compie un passaggio significativo in favore di un settore fortemente caratterizzante l'agricoltura dell'intero Mezzogiorno d'Italia. Il testo prevede una molteplicità di interventi da portare avanti lungo l'intera filiera sino alla fase della commercializzazione, ed è importante che la Commissione si esprima in maniera decisa in un ambito che soltanto in Sicilia occupa circa 32.000 addetti. Preannuncia pertanto in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, che permette di accendere i riflettori su un settore purtroppo in difficoltà che in questa fase ha bisogno di particolare sostegno da parte del Governo. Sottolinea come la risoluzione tratti diversi temi di estrema importanza quali la necessità di giungere a una definizione puntuale del catasto del settore, l'opportunità di un aumento dei controlli sui prodotti che entrano nel Paese nonché il giusto sostegno ai produttori che scelgono di impiantare nuove varietà di agrumi nei loro terreni. Preannuncia in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

Anche il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver ringraziato la relatrice per il paziente lavoro di sintesi che l'ha portata a definire la risoluzione oggi posta in votazione, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando altresì l'importanza dell'intero settore agrumicolo per l'economia nazionale.

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto*) esprime soddisfazione per il voto finale su un argomento che ha visto impegnata la Commissione per lungo tempo. Ricorda che anche in Campania il settore agricolo riveste una rilevanza particolare e condivide il rammarico espresso dalla relatrice riguardo alla contrarietà del Governo su tutte le tematiche per le quali è prevista l'erogazione di risorse in favore del settore. Esprime in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di risoluzione viene posta in votazione e approvata all'unanimità.

Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 46)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) presenta e illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, in cui sono stati sintetizzati i molteplici contributi pervenuti dai componenti della Commissione su questo tema così importante per il settore agricolo. Rivolge un particolare ringraziamento al senatore Tarico per l'apporto fornito nella stesura definitiva della proposta.

Il presidente [VALLARDI](#) informa che intende svolgere la funzione di secondo relatore sull'affare assegnato, a fianco del senatore La Pietra.

Prende atto la Commissione.

Il rappresentante del GOVERNO, con riferimento alla proposta di risoluzione testé presentata, in relazione al punto 1) esprime parere favorevole con la seguente precisazione: "si sottolinea che nell'ottica di indirizzare al meglio l'intervento delle istituzioni preposte, in modo da garantire un'azione coordinata, questa Amministrazione ha già provveduto, in accordo con il Ministero dell'Ambiente, ora transizione ecologica, all'istituzione di un gruppo di lavoro che ha visto la partecipazione anche di funzionari di ISPRA, incaricato fra le altre cose, di formulare proposte per l'adeguamento del quadro normativo e sanzionatorio relativo ai danni da fauna selvatica che ha presentato una relazione conclusiva che è stata posta all'attenzione dei Ministri competenti. Posto quanto sopra, qualunque tentativo di risoluzione della problematica evidenziata che voglia porsi in modo coordinato ma nel contempo efficace già nel breve periodo, non può quindi che partire da quanto già elaborato".

In relazione al punto 2) esprime parere favorevole con le seguenti precisazioni: "è stata già avviata una costante e proficua interlocuzione con il Ministero della transizione ecologica per il tramite di un Gruppo di lavoro istituito con il decreto n. 306 del 16 novembre 2018 che ha visto la partecipazione ai lavori dei funzionari dei rispettivi uffici competenti dei due Ministeri coinvolti (Agricoltura e transizione ecologica), rappresentanti del Ministero della Salute, di ISPRA e di Federparchi. Prova della fattiva efficacia del predetto gruppo è l'elaborazione di una specifica relazione finale. Ciò premesso occorre rappresentare ulteriormente che lo strumento della cabina di regia con istituzioni molto variegata e con interessi diversi, pur se teoricamente utile, potrebbe risultare di difficile gestione operativa oltre che poco compatibile con le esigenze di celere e fattiva risposta che richiede la problematica dei danni da fauna selvatica".

In relazione al punto 3) esprime parere contrario.

In relazione al punto 4) esprime parere favorevole con la seguente precisazione: "circa la disomogeneità di approccio fra le Regioni e l'auspicio di impostare una banca dati centralizzata presso ISPRA, appare necessario preliminarmente un impegno coordinato in tal senso da parte di tutte le Regioni, cui afferisce la competenza in materia di risarcimenti dei danni da fauna selvatica e che in

genere operano senza il coinvolgimento di ISPRA. Il MITE ha inoltre rappresentato la disponibilità di ISPRA a realizzare o contribuire a una banca dati centralizzata, qualora ci sia un accordo su tale proposta, ferma restando la necessità di prevedere adeguate risorse finanziarie al fine di soddisfare l'esigenza in esame".

In relazione al punto 5) esprime parere contrario, mentre in relazione al punto 6) esprime parere favorevole.

In relazione al punto 7) esprime parere favorevole con la seguente precisazione: "afferendo la legge parchi si tratta di competenza di MITE il quale ha evidenziato che già lavora per il concreto funzionamento delle aree contigue, con qualche successo proprio negli ultimi anni. Un indirizzo nazionale per la gestione della fauna selvatica già esiste nelle norme quadro di riferimento (legge n. 157 del 1992 e legge n. 394 del 1991), sono disponibili numerosi documenti tecnici e piani di gestione specifici, che favoriscono l'armonizzazione e il coordinamento degli interventi gestionali".

In relazione al punto 8) esprime parere favorevole, mentre in relazione al punto 9) esprime parere favorevole con la seguente precisazione: "In data 26 maggio 2021 si è tenuta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per le procedure di infrazione, una riunione "pacchetto", con i competenti Servizi della Commissione Europea, per risolvere talune procedure d'infrazione e casi EU Pilot, tra cui anche la n. 2015/2163 relativa alla mancata designazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC). In merito allo stato di avanzamento della loro designazione ha relazionato il competente MITE il quale ha sottolineato il massimo impegno attraverso un confronto costante con le Regioni, i Parchi e tutti i soggetti interessati e coinvolti".

In relazione ai punti 10), 11) e 12) esprime parere contrario, mentre con riferimento al punto 13) esprime parere favorevole con la seguente precisazione: "sono state adottate, all'esito dell'iter previsto in Conferenza permanente Stato-Regioni, delle Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica. Tale ultimo atto dà concreta attuazione ai regolamenti comunitari del pacchetto igiene, con particolare riferimento ai Reg. 852/2004 e 853/2004".

In relazione al punto 14) ne propone la seguente riformulazione: "a predisporre un piano di controllo sostenibile per le specie alloctone che alterano gli equilibri ambientali e hanno ripercussioni sulle attività agricole, unitamente alla gestione ecologica e al controllo delle specie di uccelli ittiofaghe, che hanno un impatto sulla fauna ittica e sull'acquacoltura, anche con metodi incruenti di difesa passiva e attiva".

In relazione al punto 15) il parere è favorevole, mentre in relazione al punto 16) il parere è contrario; il parere è favorevole in relazione al punto 17) e in relazione alla lettera a) del punto 18), mentre è contrario in relazione alla lettera b).

Il parere è infine favorevole in relazione ai punti 19) e 21) ed è contrario in relazione al punto 20).

Il presidente [VALLARDI](#) dispone una breve sospensione della seduta per valutare gli effetti del parere espresso dal Governo sulla proposta di risoluzione.

La seduta, sospesa alle ore 16,55, riprende alle ore 17.

Il presidente [VALLARDI](#), nel cedere la parola al relatore La Pietra, sottolinea come, a suo parere, ci sia qualcuno che evidentemente non vuole che venga portato a conclusione l'affare assegnato in esame, stante i molteplici rilievi e le osservazioni critiche effettuate dal Governo.

Il relatore [LA PIETRA](#) (Fdl) concorda con le considerazioni appena svolte dal Presidente e ritiene che vada fatto ogni sforzo per evitare che il complesso lavoro svolto ormai da un anno dalla Commissione non vada perduto. Nel ricordare i troppi passaggi della proposta da lui presentata su cui il Governo si è espresso negativamente, sottolinea in particolare la contrarietà del Governo sui punti 10), 11) e 12) che affrontano temi particolarmente qualificanti per l'affare assegnato.

Il sottosegretario BATTISTONI, alla luce delle considerazioni espresse dai componenti della Commissione e vista l'importanza dell'affare assegnato, rivede l'orientamento già espresso sulla proposta di risoluzione. Pertanto, al di là dei punti su cui si è già espresso favorevolmente, per i rimanenti punti della proposta si rimette alle valutazioni della Commissione.

Il presidente [VALLARDI](#) ringrazia il sottosegretario Battistoni per la proposta avanzata, che costituisce un punto di equilibrio rispetto alle legittime richieste espresse dalla Commissione.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) ringrazia il sottosegretario per la disponibilità manifestata e presenta una nuova proposta di risoluzione (pubblicata in allegato), in cui accoglie la riformulazione proposta dal Governo.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) sottolinea come nel predisporre la proposta di risoluzione la Commissione si sia mossa con estrema cautela, operando in particolare all'interno di quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 2021 intervenuta sulla legittimità costituzionale di una legge della regione Toscana in materia di protezione della fauna selvatica. In tale sentenza la Corte ha rilevato tra l'altro come il costante aumento delle popolazioni di determinate specie di fauna selvatica stia creando situazioni di criticità a danno degli ecosistemi e come tali criticità si manifestino creando significativi danni alle attività agricole sia in termini economici, sotto forma di indennizzi, che a carico degli enti pubblici. Poiché si è tenuto conto di tale sentenza nel predisporre la proposta di risoluzione, non si capisce la contrarietà precedentemente espressa dal Governo su diversi passaggi del testo presentato dal relatore.

Ciò premesso, ritiene sia preferibile da parte del Governo intervenire suggerendo modifiche puntuali al testo della risoluzione, piuttosto che limitarsi a esprimere un parere favorevole o contrario sui singoli punti.

In alternativa ritiene si possa votare la proposta di risoluzione nella seduta odierna.

Il presidente [VALLARDI](#) ritiene che non sia opportuno rinviare ulteriormente la votazione finale sull'affare assegnato, considerando che è ormai da molto tempo che l'argomento è all'esame della Commissione.

La senatrice [FATTORI](#) (*Misto*) ritiene che ciascuno debba assumersi le proprie responsabilità decidendo in coscienza come e quando votare. Da parte propria preannuncia il voto favorevole sulla proposta del relatore.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), dopo aver ricordato che il tema della gestione e del controllo della fauna selvatica riveste un'importanza centrale nel settore agricolo, ritiene doveroso da parte del Governo fornire indicazioni precise e puntuali in relazione ai diversi argomenti trattati nella proposta di risoluzione. Reputa pertanto opportuno rinviare alla prossima settimana la votazione conclusiva sull'affare assegnato.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver ringraziato il Sottosegretario per la disponibilità dimostrata, ritiene che la Commissione debba concludere l'esame dell'affare assegnato senza ulteriori rinvii. Ricorda che l'8 luglio è prevista una manifestazione nazionale proprio su questo tema e sarebbe importante da parte della Commissione giungere a tale appuntamento con una risoluzione approvata.

La senatrice [ABATE](#) (*Misto*) fa presente che, nel momento in cui il rappresentante del Governo ha affermato di volersi rimettere alla decisione della Commissione, si è riconosciuto alla Commissione stessa il diritto/dovere di esprimere la propria posizione sull'argomento in esame. Ritiene pertanto necessario procedere alla votazione nella seduta odierna, trattandosi di un argomento di estrema urgenza.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ricordato che nelle precedenti sedute si era convenuto di procedere rapidamente alla conclusione dell'esame dell'affare assegnato, mette in votazione la proposta di risoluzione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la proposta di risoluzione viene quindi approvata.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) chiede che il documento approvato dalla Commissione sia trasmesso al Governo.

Il presidente [VALLARDI](#) fa presente che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, il prescritto numero di senatori ha richiesto che la risoluzione testé approvata sia trasmessa alla Presidenza del Senato, per essere sottoposta all'esame dell'Assemblea.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, convocato al termine della seduta odierna per la programmazione dei lavori, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,15.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 148 (Doc. XXIV, n. 45)

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche del settore agrumicolo in Italia,

premesso che:

il comparto agrumicolo in Italia, pur godendo dei grandi vantaggi competitivi dati dalla posizione geografica e dal *brand Made in Italy*, attraversa crisi sempre più frequenti, dovute sia al continuo susseguirsi di eventi meteo estremi - causati dal "*climate change*" in corso - sia alla fragilità di un comparto che continua a mostrarsi fortemente frammentato al momento della commercializzazione (solo il 20 per cento dei produttori risulta associato in organizzazioni). Attraverso i lavori della Commissione in riferimento all'affare assegnato in esame n. 148 e nel corso delle audizioni conoscitive in cui sono intervenuti, Enti pubblici economici, Organizzazioni professionali con esperti del settore ed Enti di ricerca universitari, si è cercato di raccogliere contributi al problema ed individuare delle possibili soluzioni;

considerato quanto segue:

1. Le principali caratteristiche della filiera

Il mercato agrumicolo italiano è composto da arance, clementine, limoni, mandarini, pompelmi e altri agrumi tra cui bergamotto, cedro e chinotto, suddiviso in numerose varietà legate ai territori di Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata e Campania. Si va dalle arance rosse (come il Tarocco, Moro e Sanguinello della piana di Catania), a quelle a polpa bionda come l'ovale d'Anapo del siracusano o le arance ombelicate di Ribera, dai mandarini Ciaculli della provincia di Palermo alle clementine della Piana di Sibari e quelle di Taranto, fino alle coltivazioni di bergamotto e cedro della costa tirrenica e ionica della Calabria, e alle arance del Gargano e ai limoni di Amalfi;

secondo Ismea l'offerta agrumicola italiana è localizzata nelle regioni meridionali dell'Italia dove Sicilia e Calabria arrivano a oltre l'80 per cento del totale. Le arance rappresentano più del 60 per cento dell'offerta totale, seguite da clementine (17 per cento), limoni (16 per cento), mandarini (5 per cento), pompelmi e altri agrumi per la parte residuale;

il calendario di commercializzazione si concentra nel periodo che va dal mese di ottobre ad aprile. I calendari differiscono a seconda delle specie ma a grandi linee:

- le clementine sono commercializzate da ottobre a metà febbraio;
- le arance da ottobre ad aprile;
- mandarini da metà novembre a fine marzo;
- limoni sono una specie che fiorisce più volte nell'arco dell'anno;

la maggior parte dell'offerta è destinata al consumo fresco, ma una parte cospicua della produzione è conferita alle industrie di estrazione del succo;

la struttura e l'organizzazione della filiera agrumicola sono complesse poiché nella stessa area vi sono numerose forme di organizzazione della filiera stessa. Una situazione che deriva dalla contaminazione delle antiche forme commerciali locali con la moderna organizzazione delle filiere ortofrutticole incentrata sulle Organizzazioni di Produttori (OP) che rappresenta il presupposto per l'adesione alle azioni e agli interventi previste dall'OCM (l'Organizzazione Comune di Mercato nell'ambito della Politica Agricola Comunitaria);

l'eterogeneità si vede anche dal fatto che mentre il 59 per cento del valore della produzione ortofrutticola si deve alle regioni meridionali e il 54 per cento delle OP risiede negli stessi territori, soltanto il 32 per cento del valore commercializzato dal sistema organizzato a livello nazionale deriva dalle OP del Mezzogiorno. Una situazione che si spiega perché tante aziende agricole del Sud sono associate a OP del Centro-Nord;

i dati (MIPAAF elaborati da Ismea) riferiti a Sicilia e Calabria (le principali regioni per produzione di agrumi), mostrano le difficoltà delle OP in questi territori. Gran parte delle 30 OP agrumicole ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro il che non permette loro di incidere sull'aggregazione dell'offerta e sulla valorizzazione della produzione;

è indice della frammentazione del mercato anche il fatto che nelle più importanti aree dove si producono agrumi, una gran parte della produzione arriva al mercato attraverso soggetti che operano fuori dalle OP. In questi casi le funzioni proprie dell'OP, quali aggregazione dell'offerta, stoccaggio, cernita, calibrazione, confezionamento, sono svolte da una o più figure, che determinano uno "stiramento" della filiera con una perdita di efficienza della stessa e uno squilibrio nella distribuzione del valore aggiunto tra gli attori della filiera. È il caso di quelle filiere che vedono la presenza di attori come raccoglitori, mediatori e grossisti. Per tutti questi motivi, in una stessa area di produzione e per uno stesso prodotto coesistono differenti tipi di organizzazione della filiera che coinvolgono un numero assai variabile di operatori.

1.1 I numeri della filiera

Nella campagna 2018/19 la produzione agrumicola ha superato di poco 2,6 milioni di tonnellate ed è composta prevalentemente da arance (61 per cento), seguite da mandarini e clementine (22 per cento) e limoni (16 per cento). Il restante 1 per cento della produzione agrumicola nazionale è costituito da

30.000 tonnellate di bergamotto, 5.000 tonnellate di pompelmi, 800 tonnellate di cedro e 50 tonnellate di chinotto;

le importazioni ammontano a circa 430.000 tonnellate, di cui il 44 per cento di arance, il 29 per cento di limoni e il 18 per cento di clementine e mandarini. Ne consegue una disponibilità di prodotto pari a 3 milioni di tonnellate di cui il 57 per cento è destinato al consumo fresco, il 30 per cento va all'industria di trasformazione in succhi ed essenze, l'8 per cento viene esportato, il 4 per cento viene perso lungo la filiera e una quota residuale, inferiore all'1 per cento, viene ritirata dal mercato; la coltivazione di agrumi in Italia è diffusa quasi esclusivamente nelle regioni del Sud e nelle isole: il 99,9 per cento della produzione in valore è riferito alle regioni del Mezzogiorno mentre la piccola quota residua è ascrivibile al Lazio. Per quanto concerne il peso dell'agrumicoltura sul comparto agricolo nel complesso nel Mezzogiorno tale quota è pari al 5 per cento contro l'1,8 per cento del totale Italia. A livello di regioni, spiccano Sicilia e Calabria con un peso dell'agrumicoltura sul valore della produzione agricola totale rispettivamente del 13 e 11 per cento.

2. Le principali dinamiche di lungo periodo

La dimensione media delle aziende, riferendosi ai dati dell'ultimo Censimento Ismea disponibile, riferisce che tra il 2000 e il 2010 vi è stato il raddoppio della superficie utilizzata agrumetata da 0,86 a 1,62 ettari per azienda. Un effetto avutosi a causa della riduzione del numero di aziende agricole che producono agrumi, a fronte di una contrazione ben più moderata delle superfici. Ma in media le dimensioni sono molto piccole e non raggiungono i due ettari per azienda (1,68 ettari per azienda in Calabria, 1,84 ettari per azienda in Basilicata e 1,92 ettari per azienda in Sicilia); altri spunti di analisi emergono considerando le variazioni avute nello stesso lasso di tempo dalla Spagna. Essa è al primo posto per il commercio internazionale di agrumi, esporta 15 volte quanto esporta, invece, l'Italia, che si ferma al 13° posto tra gli esportatori mondiali. Ne consegue che, tra il 2008 e il 2019, le esportazioni della Spagna sono aumentate dell'11 per cento in quantità, contro la sostanziale stagnazione in Italia. Nello stesso periodo, il prezzo medio del prodotto spagnolo è cresciuto del 15 per cento, meno della metà di quanto si è registrato dall'Italia. Siamo davanti a due logiche di mercato diverse: la Spagna cerca di mantenere e accrescere la leadership sui mercati dove è già presente, cercando di mantenere prezzi bassi, l'Italia ha puntato alla valorizzazione delle eccellenze nei mercati esteri; le statistiche ufficiali confermano, quindi, il ridimensionamento della filiera agrumicola italiana.

3. La fase agricola

I dati dicono che la produzione di agrumi è condotta su piccole dimensioni (la superficie investita media ad agrumi è di 2,4 ettari per azienda in Italia, 2,9 ettari in Spagna e molto meno in Grecia e Portogallo), ma le superfici nelle aziende di giovani sono in media più grandi (3,8 ettari) e diminuiscono all'aumentare dell'età dell'imprenditore (1,8 ettari per gli *over 65*); le arance sono il principale agrume prodotto in Italia. Secondo i dati congiunturali Istat, su circa 82mila ettari (il 58 per cento della superficie agrumetata nazionale) vengono coltivate arance; negli ultimi cinque anni la superficie è rimasta sostanzialmente la stessa nelle prime tre campagne, mentre ha subito importanti variazioni nelle ultime due; le clementine sono il secondo agrume più prodotto in Italia. La superficie di produzione è rimasta stabile (circa 25.700 ettari pari al 18 per cento della superficie nazionale); i limoni sono il terzo agrume più coltivato, l'unico che ha visto crescere le superfici di produzione negli ultimi cinque anni (con superficie coltivata pari a oltre 22.000 ettari, il 16 per cento della superficie nazionale); meno investimenti si registrano, invece, per i mandarini anche se resistono bene in quelle aree particolarmente vocate della Sicilia. La superficie di produzione è pari a 8.300 ettari (6 per cento della superficie nazionale); il restante 1 per cento è costituito da produzioni di bergamotto (1.500 ettari), pompelmo (280 ettari), cedro (45 ettari) e chinotto (6 ettari). Anche queste specie tuttavia sono nel complesso in

ridimensionamento;

tra la campagna 2014/15 e quella 2018/19 anche la produzione in volume di agrumi ha mostrato un trend negativo, con una decrescita annua dello 0,6 per cento (*trend* negativo dovuto soprattutto ad arance e mandarini mentre in aumento vi è quello di limoni e clementine). I dati sono condizionati non solo dalla diminuzione delle superfici utilizzate ma anche a causa delle continue variazioni climatiche che condizionano la produttività. Oltre a questi due fattori, nel corso degli ultimi cinque anni ci sono stati altre situazioni che hanno condizionato la quantità e la qualità del raccolto: la diffusione del virus *tristeza*, le alluvioni in Sicilia e Calabria, le eruzioni dell'Etna, le cui ceneri spesso causano problemi di qualità;

infine (elaborazione Ismea basata su dati Istat) i dati indicano una consistente riduzione del valore della produzione soprattutto nella campagna 2018/19. Le contrazioni medie annue più considerevoli sono state registrate da arance (tasso variazione medio annuo (tvma) -4,9 per cento) e mandarini (tvma - 4,2 per cento), mentre per limoni e clementine è stato registrato un consistente incremento;

le produzioni agrumicole certificate con un marchio d'indicazione geografica (IG) crescono di anno in anno e nella campagna agrumaria 2018/19 hanno raggiunto quota 41.000 tonnellate, con una crescita del 12 per cento rispetto alla campagna precedente. Nonostante il trend sia positivo, l'offerta di agrumi con marchio IG resta per il momento una quota residuale della produzione agrumicola nazionale: infatti, nella campagna 2018/19 ha superato di poco l'1 per cento, mentre l'incidenza degli agrumi sull'offerta di prodotti ortofrutticoli con marchio IG ha raggiunto l'11 per cento. Si tratta di quote modeste ma che potrebbero presentare anche grossi margini di crescita considerata la bassa pressione competitiva che in molti casi caratterizza il prodotto e la forte connotazione territoriale dello stesso; in molti casi, tuttavia, il processo di riconoscimento delle IG non è stato fatto precedere da un'adeguata analisi delle politiche di mercato da intraprendere, a cui si associa una frequente debolezza delle strutture organizzative, che spesso non hanno saputo trasmettere al territorio le potenzialità dell'aggregazione. In questo senso, le dimensioni spesso limitate degli areali produttivi e i nomi non sempre evocativi per un consumatore medio non hanno aiutato;

per favorire la funzione di traino all'economia del territorio dei riconoscimenti ottenuti sarebbe importante intraprendere politiche aggregative finalizzate a ridurre i costi di gestione e di controllo dei Consorzi di tutela e, allo stesso tempo, attuare iniziative di organizzazione dell'offerta e di parallela promozione dei prodotti con l'obiettivo di coinvolgere inizialmente una base produttiva ragionevolmente ampia e, successivamente puntare a un suo ampliamento.

4. L'industria di trasformazione

Il fatturato dell'industria di trasformazione di frutta e agrumi del 2018 è stimato in circa 995 milioni di euro, stabile rispetto all'anno precedente, e rappresenta l'1 per cento circa del totale agroalimentare e l'11 per cento di quello dei prodotti ortofrutticoli trasformati;

l'industria di trasformazione costituisce un importante sbocco di mercato della produzione agrumicola nazionale. Per quanto riguarda i succhi di agrumi, per convenzione, si distingue l'industria di prima trasformazione, che si occupa dell'estrazione del succo ed eventualmente della concentrazione e del congelamento del succo tal quale, e l'industria di seconda trasformazione che utilizza i semilavorati prodotti nella fase precedente per realizzare i succhi di agrumi/frutta e/o le bibite gassate a base di succo. Non sono molto frequenti i casi in cui una stessa azienda realizzi entrambe le fasi industriali; l'industria di prima trasformazione degli agrumi è caratterizzata da due differenti tipologie:

- imprese di piccole dimensioni, che effettuano solamente l'estrazione del succo naturale a partire dalla materia prima agricola;
- imprese di dimensioni medie e grandi che oltre a realizzare l'estrazione del succo naturale realizzano il processo di concentrazione del succo naturale in prodotto concentrato che viene pastorizzato e congelato. Queste imprese lavorano sia la materia prima agricola sia il succo naturale prodotto dalle imprese di piccole dimensioni;

l'industria di prima trasformazione agrumaria è localizzata in Calabria e Sicilia, laddove esiste un

rapporto di fornitura relativamente stabile tra aziende agricole e imprese di trasformazione, grazie all'ampia disponibilità di materia prima. Le aziende calabresi risultano ubicate principalmente nelle province di Reggio Calabria e Cosenza; nella maggior parte dei casi gli stabilimenti lavorano arance e clementine, mentre più raramente sono specializzate in un solo segmento; in Sicilia le imprese di trasformazione sono localizzate nelle zone di Catania, Messina e Palermo, legate prevalentemente alla trasformazione di limoni, arance e mandarini.

5. Il mercato interno

L'indice Ismea dei prezzi all'origine sintetizza l'andamento dei prezzi alla produzione degli agrumi, secondo un paniere composto dalle diverse specie e varietà di agrumi rappresentativo della produzione italiana delle principali piazze di scambio;

una prima osservazione generale è relativa al fatto che l'indice dei prezzi all'origine Ismea degli agrumi mostra andamenti parabolici, con punte massime in coincidenza del periodo estivo quando il settore è rappresentato dalla sola produzione di limoni. La forte volatilità dell'indice dei prezzi all'origine degli agrumi è un fenomeno in parte correlato alla stagionalità della produzione e ai cambiamenti che il "paniere agrumi" subisce mese per mese in termini di *mix* di prodotti che lo compongono; in parte, è legata alle oscillazioni dell'offerta internazionale;

costi di produzione degli agrumi sono influenzati da molte variabili quali: la dimensione aziendale, la specie e la varietà coltivata, il sesto d'impianto, le tecniche di produzione (convenzionale, integrata, biologica), il grado di meccanizzazione, le pratiche colturali adottate (concimazioni, irrigazione, diserbo, ecc.), la dislocazione geografica dell'azienda (pianura o collina) e la giacitura dei terreni, l'appartenenza a strutture associative e, non ultimo, la forte dipendenza dall'andamento meteo-climatico;

in linea generale, concorrono alla formazione dei costi totali di produzione:

- i costi diretti di coltivazione, quali i costi delle materie prime (concimi, fitofarmaci, diserbanti, irrigazione, costi energetici, consulenze tecniche e noleggi) e della manodopera salariata (per la raccolta e le altre operazioni colturali);
- i costi indiretti, quali le quote di ammortamento, di manutenzione, le spese di assicurazione, amministrative, gli interessi passivi e gli oneri sociali;

le maggiori voci di costo per le aziende che producono agrumi sono la manodopera, i prodotti energetici (energia elettrica e carburanti, che oltre che per le macchine agricole, sono necessari anche per l'adduzione e la distribuzione di acqua irrigua), i fitofarmaci, i concimi. L'analisi dei costi realizzate per le principali specie agrumicole (arance, limoni e clementine) evidenzia come i costi variabili incidano per il 60 per cento sui ricavi. Tra i costi variabili, la manodopera è la principale voce con un'incidenza media del 60 per cento su questa tipologia di costi. Il lavoro manuale per eseguire potatura e raccolta determina circa il 90 per cento del costo totale per la manodopera;

a seconda dei casi esaminati, concimi e fitofarmaci incidono in maniera molto diversa sui costi variabili, con quote comprese tra il 16 e il 36 per cento;

infine, l'irrigazione, incluso il costo di carburante per l'adduzione e la distribuzione dell'acqua e la manodopera per la gestione dell'irrigazione, incide sui costi variabili con una quota compresa tra il 5 e il 17 per cento;

analizzando la dinamica dei prezzi dei fattori produttivi impiegati nelle aziende agrumicole, attraverso l'indice Ismea dei mezzi correnti di produzione degli agrumi, si evidenzia un lieve ma costante aumento dei prezzi degli input nel periodo 2010-2019. La tendenza generale è determinata dagli incrementi registrati per concimi, prodotti energetici e antiparassitari che nel periodo in esame si sono sovrapposti o alternati. Il trend crescente è confermato nelle ultime cinque campagne agrumarie - per convenzione la campagna va dal mese di ottobre a settembre dell'anno successivo - con l'indice dei mezzi di produzione complessivamente aumentato del 2,7 per cento circa.

6. Gli scambi con l'estero dell'Italia

La domanda mondiale di agrumi è cresciuta costantemente negli ultimi cinque anni: le importazioni globali sono passate da 10,5 miliardi di euro del 2014 a quasi 14 miliardi del 2018; nello scenario competitivo globale degli agrumi, l'Italia riveste un ruolo di secondo piano, occupando l'undicesimo posto nella graduatoria dei principali importatori e la tredicesima posizione tra gli esportatori; tra gli importatori mondiali di agrumi le prime quattro postazioni sono occupate da USA, Germania, Francia e Russia, ossia paesi con produzione nulla o scarsa e grandi consumi. Al quinto posto si posizionano i Paesi Bassi che importano agrumi sia per soddisfare il consumo interno sia per riesportarli nei paesi dell'Unione europea; focalizzando l'attenzione sull'Italia si osserva innanzitutto che il saldo della bilancia commerciale degli agrumi è strutturalmente negativo. Nelle ultime cinque campagne il passivo è oscillato tra i 104 milioni di euro dell'ultima campagna e i 180 milioni di euro della campagna 2014/15. Nel periodo in esame, le esportazioni hanno oscillato tra 185 (campagna 2014/15) e 255 milioni di euro (campagna 2017/18), mentre le importazioni sono comprese tra un minimo di 335 milioni di euro della campagna 2018/19 e il massimo di 390 milioni di euro di quella 2016/17; nelle ultime cinque campagne agrumicole la spesa per l'importazione di agrumi è oscillata tra 360 e 390 milioni di euro. Il dato relativo all'ultima campagna indica un esborso di 335 milioni di euro con una flessione del 13 per cento rispetto alla campagna precedente. Negli ultimi cinque anni il contributo più rilevante e stabile al deficit commerciale dell'Italia per gli agrumi è derivato dai limoni; per quanto riguarda i fornitori dell'Italia, il 63 per cento delle importazioni proviene dai partner dell'Ue e il restante 37 per cento dai Paesi extra-Ue. La sola Spagna è responsabile dell'approvvigionamento di oltre la metà delle importazioni italiane di agrumi. Il secondo partner europeo dell'Italia sono i Paesi Bassi che pur non producendo agrumi, spediscono in Italia il prodotto che importano prevalentemente dai paesi dell'emisfero australe, primo tra tutti il Sudafrica. Al secondo posto dei fornitori dell'Italia troviamo il Sudafrica che grazie agli accordi commerciali con l'Ue sta incrementando le spedizioni dei suoi agrumi in Europa e in Italia. Nel 2019, il Sudafrica ha garantito il 14 per cento delle importazioni italiane di agrumi. Al terzo posto c'è l'Argentina che invia in Italia soprattutto i limoni e detiene una quota dell'8 per cento delle importazioni italiane di agrumi; riguardo alle esportazioni di arance, il confronto tra Italia e Spagna evidenzia che:

- la Spagna è il primo esportatore mondiale di arance: nel 2019 ne ha esportate circa 1,8 milioni di tonnellate con introiti per 1,1 miliardi di euro;
- l'Italia è il decimo fornitore mondiale con 104 mila tonnellate e introiti per 100 milioni di euro;
- la quota dell'export verso i primi tre paesi clienti è molto simile: 56 per cento della Spagna contro il 55 per cento dell'Italia;
- il prezzo medio all'export delle arance è di 0,64 euro/kg per la Spagna e 0,97 euro/kg per l'Italia. Il prodotto italiano è quello con il prezzo medio più elevati.

7. Competitività della filiera e problemi emersi

7.1. Produzione in campo

Secondo gli ultimi dati Ismea (*report* pubblicato l'8 marzo 2021) la campagna agrumicola appena conclusa conferma i trend negativi precedentemente indicati ed è stata caratterizzata da una produzione abbondante e dalla prevalenza di frutti di piccolo calibro (3 e 4). In un mercato nazionale e internazionale, in cui gli standard sono quelli imposti dalla GDO solo il prodotto di calibro medio-grande spunta quotazioni soddisfacenti per i produttori; il potenziale produttivo ammonta a circa 80.000 ettari. Nel 2020 la superficie in produzione è diminuita del 2,5 per cento su base annua e la flessione è ancora più ampia rispetto al dato medio dell'ultimo triennio (-3,5 per cento); nell'attuale congiuntura di mercato risulta molto importante il ruolo svolto dall'industria della trasformazione dei succhi che, dopo l'azzeramento delle scorte dovuto a due campagne con scarsi

raccolti, ritira e lavora ingenti quantitativi di arance, soprattutto frutti medio-piccoli, alleviando in tal modo la pressione dell'offerta, resa particolarmente pesante anche dal concomitante incremento della produzione mediterranea;

oltre alla congiuntura sfavorevole, il settore agrumicolo nazionale è penalizzato fortemente dai limiti insiti nella propria struttura. L'agrumicoltura è una realtà a forte connotazione mediterranea e sono coinvolte specifiche aree del Sud Italia. La filiera produttiva è estremamente concentrata geograficamente e un calendario di raccolta più breve rispetto ai nostri diretti *competitor* spagnoli; le problematiche che attanagliano l'intero comparto agrumicolo sono di varia natura ed entità, tra le quali ricordiamo:

7.1.1. Problematiche naturali: cambiamento del clima

Sempre più spesso ormai si verificano eventi atmosferici di natura avversa, dovuti soprattutto al cambiamento climatico che sta avvenendo a livello globale, con gelate tardive che colpiscono le colture durante la fioritura pregiudicando così la formazione dei frutti; esondazioni causate da ingenti quantitativi di pioggia caduti in brevissimo tempo oppure, ancora, lunghi periodi di siccità, contribuendo così alla diminuzione delle rese ad ettaro;

un altro problema strutturale che è stato segnalato è la carenza di acqua per l'irrigazione, richiamando l'importanza di interventi pubblici volti a fronteggiare la questione degli approvvigionamenti e delle perdite di acqua degli acquedotti;

7.1.2. Problematiche di carattere fitosanitario

Ulteriori problematiche che incombono sul settore agricolo sono rappresentate dalla diffusione di fitopatie estremamente nocive:

il *Citrus Tristeza virus* (CTV): è un virus appartenente al genere *Closterovirus*, che causa una patologia chiamata "tristezza degli agrumi". Questo virus è originario del sud-est asiatico ma si è rapidamente diffuso in tutto il mondo, provocando grandi epidemie. La malattia si manifesta, soprattutto, su piante innestate su specie sensibili come l'arancio amaro. In Italia si è diffusa nel 2002, specie in Sicilia, Puglia e Calabria;

in base agli ultimi monitoraggi effettuati dal Servizio fitosanitario della Regione Sicilia tutta l'isola è ormai da considerare zona d'insediamento, a parte alcune ristrette zone indenni lungo la costa occidentale. Si stima infatti che ormai oltre la metà del patrimonio agrumicolo regionale circa 45.000 (pari a circa 90.000 ettari) sia interessato dalla sindrome. Si parla di un danno nel biennio 2016-2017 di oltre 800.000 tonnellate di agrumi italiani con il CREA che ha chiarito che ci si trova di fronte alla necessità di impiantare un totale di oltre 15.000.000 di nuove piante resistenti al virus, al costo di 14-15.000 euro l'ettaro;

in Puglia le zone maggiormente colpite dal virus nel periodo tra il 2010 e il 2015 sono quelle fra Massafra e Palagianò (Taranto) che, insieme a Castellaneta e Ginosa, producono circa il 90 per cento degli agrumi dell'intera regione e in provincia di Taranto in 5 anni, dal 2010 al 2015, il virus ha causato una riduzione del 17 per cento nell'estensione degli agrumeti, ossia circa 2.000 ettari;

il CBS - *Citrus Black Spot*: la "macchia nera degli agrumi", causata dal fungo patogeno *wrrjw*, rappresenta una devastante malattia che provoca la maculatura dei frutti e delle foglie. Particolarmente suscettibili sono arance e limoni;

HLB - *Huanglongbing* - *Citrus Greening Disease*: ugualmente temibile è la malattia del "ramo giallo", malattia distruttiva degli agrumi, associata a batteri del genere *Candidatus Liberibacter*, trasmessi da psille (insetti). Colpisce tutte le specie e le *cultivar* di agrumi, a prescindere dal portinnesto. Sulle foglie si manifesta con presenza di rami gialli dovuta alle foglie che presentano una maculatura clorotica a chiazze, asimmetrica rispetto alla nervatura centrale, con diverse sfumature di verde e giallo. Invece i frutti si presentano piccoli e asimmetrici. Nella fase di invaiatura mostrano una inversione di colore rispetto a quelli indenni: la parte prossima al peduncolo diventa giallo-arancione e la parte stilare rimane verde.

7.2. Commercializzazione

In linea generale è emersa una difficoltà a fare "sistema" da parte degli operatori della filiera. Si tratta di un fattore ancora più determinante in ragione di una elevatissima parcellizzazione produttiva; dal punto di vista commerciale la scarsa capacità delle cooperative di svolgere la loro vera funzione che è quella di attrarre soci (al fine di concentrare l'offerta) ma anche quella di essere rappresentative della base sociale, nonché favorirne la consapevolezza e l'evoluzione imprenditoriale; è stato evidenziato inoltre un problema di riqualificazione della qualità dei prodotti, a causa della presenza di varietà non più gradite dal mercato o in altri casi non rispondenti alla logica dell'ampliamento del calendario produttivo. In Basilicata e in Calabria è stato sollevato il problema della carenza della ricerca pubblica, in particolare sul fronte della selezione di nuove varietà in modo da ridurre l'esposizione verso l'estero e favorire le esportazioni. Per questo motivo è necessario, per favorire il ricambio varietale, dare una nuova finalità al CREA, il più importante Ente italiano di ricerca agroalimentare, definendo un nuovo piano triennale più orientato verso la biodiversità; la grave crisi che interessa il comparto agrumicolo meridionale, in particolare in Sicilia, in Calabria e nel Metapontino, sta compromettendo in modo irreversibile la capacità di fare impresa degli agricoltori, nonché l'occupazione di migliaia di lavoratori dell'indotto.

I motivi sono da imputare a molteplici cause:

- eccesso di offerta in determinati periodi dell'anno dovuto principalmente alla brevità di mesi in cui l'Italia riesce ad essere presente sui mercati. Infatti tutta l'offerta si concentra in 3-4 mesi, generalmente parte di ottobre, novembre, dicembre e gennaio a causa di una dotazione varietale scarsa e non concorrenziale, ciò provoca la saturazione del mercato, che subisce anche l'invasione di prodotti provenienti dall'estero in particolare dal bacino Mediterraneo come Nord Africa e Turchia *in primis*, a prezzi estremamente competitivi; tutto ciò è causa di concorrenza sleale per questo prodotto, dove i costi di produzione sono molto inferiori a quelli italiani ed europei, a cui si aggiunge anche l'onere economico della raccolta che, con merce collocata sul mercato, genererebbe un introito molto modesto e comunque per nulla compensativo dei costi di produzione; gli effetti degli accordi in materia di liberalizzazione reciproca dei prodotti agricoli tra l'Unione europea e alcuni Paesi della sponda sud del Mediterraneo impattano fortemente sulle economie agricole delle regioni meridionali, in quanto introducono disposizioni tariffarie e concessioni a tutto vantaggio dei Paesi in questione, le cui crescenti esportazioni verso il sud Europa destabilizzano una già difficile realtà produttiva e di mercato;
- logistica e trasporti molto deboli e scarsamente efficienti per poter raggiungere in tempi brevi i mercati del nord Europa. A fronte di un'organizzazione efficientissima della Spagna. Debolezza strutturale delle regioni meridionali dovuta molto alla pervasività della mafia all'interno dei settori nodali (es autotrasporti) come dimostrano, ad esempio, il rapporto Eurispes e anche il *Report* sulla filiera agrumicola;
- in media il 20 per cento delle aziende agricole, che rappresentano il 60 per cento della produzione, aderisce a cooperative oppure a Organizzazioni Produttori (OP). Tra Sicilia e Calabria esistono circa 40 OP specializzate nel comparto agrumicolo di dimensione medio-piccole. Altre OP ortofrutticole, invece, radicate al Centro Nord Italia che dispongono di soci produttori e impianti di produzione ubicate nelle zone di produzione del Meridione;
- elevato grado di parcellizzazione della fase produttiva e commerciale. Sono infatti presenti troppi marchi commerciali e troppi operatori, ciò ad esclusivo appannaggio della Grande Distribuzione Organizzata nazionale ed internazionale che ha così il potere di incidere e decidere riguardo gli andamenti commerciali. A pagarne le conseguenze maggiori sono i produttori che sono "costretti" a svendere il proprio prodotto, destinato al consumo fresco, a prezzi imbarazzanti ed umilianti piuttosto che vederlo deperire invenduto sulle piante;
- prezzi irrisori per il prodotto destinato all'industria di trasformazione: circa 1 centesimo al kg per le clementine e da 5 a 9 centesimi circa al kg per le arance;
- costi di produzione più elevati rispetto alla media europea (gasolio, energia elettrica, concimi, agro farmaci, ...);

- poche risorse finanziarie utilizzate in attività di *marketing* e promozione dei prodotti a marchio e scarsissima incentivazione al consumo di frutti di piccole dimensioni che pur essendo piccoli presentano medesime qualità organolettiche dei calibri di maggiori dimensioni.

7.3. Rapporti con le Istituzioni

Vi è anche una eccessiva burocratizzazione inerente gli adempimenti amministrativi e le opportunità di finanziamento che, di fatto, rappresenta un muro importante. Allo stesso tempo si registra un eccessivo ritardo nei pagamenti, soprattutto per i PSR. Per questo motivo i PSR vengono spesso considerato inefficaci, inefficienti e di scarso interesse per i produttori a differenza di altri strumenti (ad esempio l'OCM) più flessibili e rispondenti alle esigenze del tessuto produttivo;

i referenti regionali, dal loro punto di vista, hanno sottolineato come spesso le opportunità di finanziamento esistenti non vengano utilizzate a causa dalla poca conoscenza o per lo scarso interesse, i produttori, dal canto loro, lamentano la scarsa capacità di coordinamento da parte delle Regioni; da più parti si chiedono maggiori controlli fitosanitari sui prodotti importati, al pari di quelli nazionali, per contrastare le pratiche di concorrenza sleale; altro tema è quello della ricerca e della gestione della manodopera, soprattutto stagionale legata alla raccolta e potatura;

considerato infine che:

stenta a decollare, essenzialmente per mancanza di risorse, il Programma nazionale di certificazione volontaria degli agrumi gestito dal CREA-OFA, voluto dal Ministero e volto a produrre il primo materiale di propagazione, con controlli fitosanitari e di corrispondenza varietale estremamente severi, al fine di assicurare al settore vivaistico di poter disporre di piante certificate e di elevata qualità; bisogna, quindi, adottare iniziative volte a promuovere accordi di qualità con le industrie di trasformazione, puntando sulla qualità del nostro prodotto, a sostenere il settore agrumicolo, anche attraverso la definizione di una specifica politica di ricorso al credito in favore delle aziende del comparto agrumicolo e intervenendo in maniera strutturale attraverso una attenta e puntuale programmazione, anche tramite la definizione di un Piano agrumicolo nazionale; il decreto-legge n. 27 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2019, così detto «Decreto Emergenze», prevede misure per il sostegno del settore agrumicolo, riconoscendo un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agrumicolo entro la data del 31 dicembre 2018, al fine di contribuire alla ristrutturazione di tale settore nonché uno stanziamento per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale da destinare al comparto agrumicolo;

impegna il Governo:

- a) a valutare l'opportunità di intervenire presso le competenti sedi unionali al fine di chiedere l'attivazione delle misure di salvaguardia agli accordi tra l'UE e i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo in materia di liberalizzazione reciproca dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, del pesce e dei prodotti della pesca e più in generale a intervenire nella medesima sede per la revisione e l'aggiornamento degli Accordi euro mediterranei, siglati con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, in considerazione del fatto che tali Accordi provocano gravi perturbazioni al mercato nazionale e segnatamente alle filiere produttive delle Regioni meridionali del nostro Paese;
- b) a valutare di proporre, nelle opportune sedi europee, che negli accordi di libero scambio con i Paesi extra Unione europea, nel rispetto del principio di reciprocità, siano adottate misure per rafforzare e promuovere le esportazioni di agrumi italiani in mercati con grandi potenzialità, anche attraverso una strategia volta a individuare e risolvere i principali ostacoli quali, ad esempio, la conformità ai requisiti previsti dai protocolli di intesa relativamente al sistema di lavorazione,

condizionamento e conservazione, con particolare riferimento al trattamento a freddo necessario al trasporto via aereo, al fine di salvaguardare il comparto agrumicolo;

ad adottare iniziative, in sede europea, dirette a potenziare il sistema dei controlli sui prodotti agrumicoli provenienti da mercati esteri, al fine di:

- c) realizzare di un catasto agrumicolo nazionale quale condizione necessaria per garantire qualsiasi azione di programmazione produttiva orientata al mercato;
- d) contrastare fenomeni di concorrenza sleale, realizzati anche attraverso l'uso di prodotti fitosanitari non consentiti in ambito UE e l'utilizzazione di lavoro sottopagato o minorile;
- e) a valutare, da parte delle competenti amministrazioni, l'adozione di misure, nell'ambito delle già previste iniziative di valorizzazione delle produzioni di eccellenza agricole e alimentari, per rafforzare e promuovere le esportazioni di agrumi nazionali al fine di salvaguardare la competitività e l'occupazione;
- f) rafforzare i controlli all'ingresso degli agrumi e verificarne la tracciabilità anche in ambito Ue onde consentirne il controllo e la verifica su residui di prodotti fitosanitari in Italia non consentiti, al fine di parificare le condizioni di produzione e i costi gravanti sui produttori italiani;
- g) tutelare sia la filiera agricola sia il costo di produzione dei prodotti ortofrutticoli emanando delle disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli;
- h) rafforzare la tracciabilità di prodotto, al fine di impedire pratiche di vendita fraudolenta;
- i) contenere i danni di un ingresso involontario di nuovi organismi, rafforzando il controllo fitosanitario alle frontiere, implementando le misure di quarantena e rafforzando i servizi fitosanitari regionali;
- j) spostare l'attenzione anche su altre specie vegetali, comprese le piante ornamentali, in ingresso nel nostro Paese, che possono essere ospiti secondari di patogeni o dei loro vettori.
- k) ad adottare un vero e proprio Piano agrumicolo nazionale, anche utilizzando a tale scopo il Fondo nazionale agrumicolo, adeguatamente rifinanziato, volto a misure di emergenza consistenti in:
 - l) ritiro dal mercato di una quota parte di agrumi e finanziamento per la distribuzione agli indigenti con cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve provvedere a ridefinire un Fondo per il ritiro della produzione eccedentaria con un bando e successiva redistribuzione per il tramite degli Enti caritativi riconosciuti e iscritti nel relativo Albo istituito presso l'Agea;
 - m) predisposizione di un programma di valorizzazione dei prodotti agrumicoli nazionali mediante la stipula di convenzioni tra aziende e strutture pubbliche, quali scuole, ospedali ed enti, finalizzate alla fornitura di distributori automatici di spremute e di agrumi freschi e la realizzazione di campagne nazionali di sensibilizzazione e promozione del consumo di agrumi;
 - n) incremento dei canali distributivi di frutta fresca e derivati degli agrumi in particolare rafforzando il settore Ho.Re.Ca. (acronimo di Hotel, Restaurant e Catering) le cui collocazioni del nostro prodotto, contraddistinto dal *brand Made in Italy* possono assolvere sicuramente il compito di sviluppare i consumi interni e le quote dell'export;
 - o) rafforzamento dei programmi nazionali per la fornitura dei prodotti agricoli nelle scuole promuovendo il consumo di prodotti derivanti dalla filiera agrumicola nazionale.
 - p) a supportare una strategia di ripristino del potenziale produttivo degli agrumeti colpiti dal virus *Tristeza* e di quelli con *cultivar* obsolete, con impianti ormai datati, così come misure preventive per il diffondersi di nuove fitopatie (*Citrus black spot* e *Huanglongbing - Citrus Greening Disease*) coordinando le azioni dei produttori con il sostegno da mettere in campo. Si tratta, per il virus *Tristeza* di incentivare la riconversione varietale, con azioni finanziarie che siano di ristoro economico sia per la messa a dimora di nuovi impianti, che per il periodo di improduttività come indennizzo per mancato reddito e potenziando le c.d. biofabbriche per la produzione di antagonisti da utilizzare in

agrumicoltura e per garantire assistenza tecnica agli agrumicoltori italiani;
a realizzare un programma di rinnovo varietale al fine di:

- q) assicurare una disponibilità di piante virus esente per realizzare il piano annuale di riconversione programmato, attraverso la ricerca e gli investimenti del CREA e utilizzando in maniera sinergica e integrata le risorse provenienti dei Piani di sviluppo rurale (PSR) e dell'OCM attraverso le organizzazioni dei produttori;
- r) promuovere le produzioni agrumicole in concertazione con la promozione dei territori e del turismo (il valore aggiunto degli agrumi italiani dato dalle capacità evocative dei territori in cui avviene la produzione. Bisogna attivare le mappe mentali dei consumatori e questo deve emergere anche in fase di *export*);
- s) promuovere le linee sia di frutto fresco che dei succhi e derivati non solo di arance, ma anche di clementine, limoni, cedro, bergamotto e agrumi congelati in fette soprattutto per il periodo estivo in cui gli agrumi provengono da paesi dell'emisfero opposto con normative fitosanitarie che non garantiscono salubrità del prodotto italiano (ad es. buccia non edibile e altro);
- t) vendere direttamente tramite canali tradizionali, *e-commerce* e filiera corta che costituiscono una modalità di commercializzazione al dettaglio e una ulteriore opportunità per fornire direttamente la ristorazione;
- u) favorire politiche aggregative per la creazione di consorzi (facendo in tal modo massa critica sui mercati per assicurare alle piccole aziende del settore i costi di produzione) finalizzate a ridurre i costi di gestione e di controllo e, allo stesso tempo, attuare iniziative di organizzazione dell'offerta e di parallela promozione dei prodotti con l'obiettivo di coinvolgere inizialmente una base produttiva ragionevolmente ampia e, successivamente, puntare a un suo ampliamento;
- v) sostenere anche la creazione di piattaforme *e-commerce* di vendita aggregata dove le cooperative potrebbero essere *hub* nei *network* tra produttori locali e consumatori italiani ed europei;
- w) incrementare la diffusione dei marchi Bio e Dop e Igp e in particolare nel prodotto Bio;
- x) promuovere il ricorso alla contrattazione di filiera, come mezzo per sostenere investimenti di rilevanza nazionale, promuovendo, nella prospettiva di accrescere la competitività, l'integrazione di tutti i soggetti della filiera e, conseguentemente, l'innovazione organizzativa e produttiva del settore agricolo e agroalimentare;
- y) incrementare i consumi *pro capite* con adeguate campagne promozionali in riferimento anche alle caratteristiche salutistiche del prodotto.
- z) investire in ricerca e *marketing*;
- aa) incentivare gli imprenditori al fine di creare nuovi impianti agrumetati con varietà volte a soddisfare le esigenze di mercato e dei consumatori,
- bb) introdurre nuove varietà per allungare il calendario di commercializzazione ed essere più competitivi con le altre nazioni;
- cc) assistere finanziariamente i produttori che intendono sostituire le varietà datate con varietà resistenti e che consentano di allungare il calendario di commercializzazione;
- dd) promuovere prodotti a marchio (IGP) e produzioni biologiche;
- ee) promuovere ed incentivare l'industria di trasformazione (succhi, canditi, ...) e surgelati (fette, cubetti di succo, scorze, ecc.);
- ff) promuovere, in campo agrumicolo, la tutela della biodiversità mediante la valorizzazione di produzioni tipiche locali, favorendo altresì le correlate pratiche agricole e le caratteristiche conoscenze tradizionali, in armonia con la salvaguardia dell'ambiente e della salute umana;
- gg) facilitare l'accesso al credito per gli imprenditori virtuosi che vogliono acquistare terreni agricoli per ingrandire la propria attività al fine di far aumentare la dimensione aziendale media a livello nazionale;
- hh) permettere ai produttori di mantenere un prezzo di produzione che eviti pratiche commerciali sleali a danno, soprattutto, della piccola e media impresa;
- ii) adottare iniziative per rafforzare le misure di contrasto all'utilizzo della manodopera in nero per la

raccolta degli agrumi (per come previsto con l'attuazione della legge n. 257 del 2016 in materia di lotta al caporalato) come, ad esempio, istituire un marchio etico tipo "*Fairtrade*" in cui si certifica che la produzione avviene nel rispetto dei diritti dei produttori e lavoratori;

jj) attuare le misure previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 27 del 2019, convertito dalla legge n. 44 del 2019, che prevede, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro, un contributo per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018, nonché dall'articolo 11 del medesimo decreto-legge, che ha previsto lo stanziamento di 2 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale da destinare al comparto agrumicolo assieme a quello oivicaprino e olivicolo;

kk) promuovere un programma di educazione alimentare nelle scuole, quale parte integrante dell'azione didattica e formativa, per favorire l'adozione di corretti comportamenti alimentari, basati sul modello della dieta mediterranea, nonché la conoscenza dei benefici per la salute umana che possono derivare dal consumo di determinati alimenti, come frutta e verdura, ivi compresi gli agrumi.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 337

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche inerenti ai danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza di fauna selvatica, richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con i soggetti istituzionali competenti ed esperti, nonché il materiale acquisito;

premessi che:

negli ultimi anni si sta verificando una continua crescita dei danni causati alle attività agricole e zootecniche, alla piscicoltura nonché alla biodiversità dalla fauna selvatica. Il fenomeno assume la dimensione di una vera e propria emergenza in alcune aree del nostro Paese, tanto da compromettere, la capacità di fare impresa degli agricoltori e degli allevatori coinvolti, con evidenti ripercussioni in termini di redditività;

elemento imprescindibile per una corretta valutazione del fenomeno è rappresentato dall'analisi qualitativa e quantitativa di dati e informazioni, che permettono di ricostruire un quadro preciso delle problematiche (tipologia dei danni, quantificazione, tipo di colture danneggiate e specie animali interessate) per poter valutare interventi davvero risolutivi;

una gestione sempre più in difficoltà della coesistenza fra animali selvatici e attività agricole determina un crescente risentimento fra gli agricoltori, i quali sono due volte vittime, sia per la perdita delle coltivazioni o del bestiame, sia per le lungaggini dei risarcimenti, tra l'altro incongruenti rispetto ai danni subiti;

la tipologia di danni, variabile nei diversi contesti geografici e territoriali, è correlata alle attività svolte ed alle specie di selvatici. I danni alle colture agrarie sono provocati pressoché in tutto il Paese soprattutto dal cinghiale, in misura minore e più localizzata, dal cervo, dal capriolo e dal daino, a questi si aggiungono i danni arrecati da uccelli (in particolare corvidi, storni, svassi e cormorani);

a partire dagli anni '50 vi è stata una reintroduzione in diverse zone d'Italia, della specie *Sus scrofa*, provenienti dall'est Europa, senza un attento studio dell'impatto che tale ripopolamento avrebbe comportato su ambiente e biodiversità. In quegli anni, per scopi venatori e in taluni casi per ripopolamento di specie drasticamente ridotte, furono introdotti nel nostro Paese anche altre specie di animali selvatici ancora con assenza di studi specifici sull'interferenza con ambiente e fauna locale, fra cui troviamo le minilepri, l'istrice, il capriolo. Tali semplicistiche introduzioni, anche di specie alloctone, hanno rappresentato erappresentano un rischio aggiunto per la diffusione di malattie, oltre alle alterazioni agli ecosistemi;

talvolta alcune specie, già presenti in Italia, sono state reintrodotte in zone in cui erano assenti, come accaduto per il capriolo e il cervo;

premessi altresì che:

le colture maggiormente danneggiate da ungulati sono: castagneti da frutto (localmente con danni a varietà di pregio ed elevato valore economico); vigneti; frutteti; ortaggi; graminacee (orzo, grano, avena, farro, mais); patate. Nei parchi alpini sono oggetto di danno soprattutto le colture foraggere (es. prati da sfalcio, erba medica, lupinella, erbai, orti). Infine, si registrano spesso danni a opere di recinzione ed irrigazione nonché ai muretti a secco; per la zootecnia le problematiche più diffuse riguardano le predazioni, sempre più frequenti e dannose, operate dal lupo (e anche da ibridi tra lupo e cane); danni economici inferiori sono causati da volpi, faine e altri carnivori, ma non da sottovalutare a causa dei rischi connessi alla circolazione di alcune malattie, come ad es. la rabbia silvestre veicolata dalle volpi;

le specie animali domestiche oggetto di maggiori predazioni da parte di fauna selvatica sono rappresentate da esemplari di bovini, equini, ovini, caprini, cani e animali da cortile;

considerato che:

le problematiche e i danni causati dalla fauna selvatica si ripercuotono su molteplici piani:

- sul piano economico-produttivo la presenza eccessiva di fauna selvatica, soprattutto di ungulati, sta rendendo difficile in molte aree il normale svolgimento dell'attività agricola con crescenti fenomeni di abbandono di aree rurali e con conseguenze negative anche sulla tenuta idrogeologica dei territori;
- per quanto riguarda la presenza invasiva del lupo, questa sta provocando l'abbandono dell'alpeggio e di forma di allevamento allo stato brado, con rischi anche per la biodiversità esistente;
- sul piano ecologico/ambientale con la diffusione della problematica crescono le alterazioni ecosistemiche e i disequilibri tra le specie;
- sul piano civilistico e sociale, alle gravi perdite di prodotto causate dalla fauna selvatica è connessa anche la complessa problematica della gestione del diritto al risarcimento dei danni patiti da agricoltori e allevatori: finora le politiche degli indennizzi si sono rivelate insufficienti e inadeguate in quanto le procedure interne per ottenere gli indennizzi previsti sono insoddisfacenti, eccessivamente burocratizzate e del tutto insufficienti a riparare la reale consistenza del danno subito. Si riscontra, inoltre, un'eccessiva soggettività nella valutazione del danno riscontrato, nonché una diversa metodologia di valutazione tra istituti di gestione confinanti. Questa situazione genera malcontenti e incomprensioni con ripercussioni negative facilmente immaginabili, con conseguente rischio di abbandono delle attività produttive in contesti ambientali in cui queste rappresentano anche un fondamentale presidio del territorio;
- sul piano sanitario l'eccessiva pressione della fauna selvatica nei territori rurali (ma anche in alcune aree urbane) rappresenta un rischio in relazione al diffondersi di epizoozie come la peste suina africana (PSA), ma anche un pericolo in termini di pubblica sicurezza per il verificarsi di incidenti

stradali con esiti anche mortali nonché per il danneggiamento ad infrastrutture idrauliche, opere di ingegneria naturalistica per la regimazione delle acque ed il contenimento dell'erosione del suolo, ed a interventi di sistemazione agraria;

- nonostante il problema non sia solo italiano e nonostante l'esistenza di apposite Convenzioni internazionali (vedi la Convenzione di Berna del 1979 o la Convenzione sulla diversità biologica del 1992) che sanciscono anche l'obbligo per i Paesi contraenti di provvedimenti per il controllo e l'eradicazione delle specie problematiche esistenti, nonché per prevenirne ulteriori reinfestazioni, il problema delle specie invasive alloctone o para autoctone rimane tuttora irrisolto nella maggior parte dei casi;

considerato inoltre che:

in Italia la legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ha rappresentato un passo significativo nella gestione faunistica e, nonostante gli anni, rimane un punto di equilibrio importante tra diversi valori, interessi, e punti di vista in gioco, ma fotografava una realtà in molti casi decisamente diversa da quella attuale, con specie che risultavano a rischio e che oggi rischiano di essere infestanti e con territori che hanno radicalmente mutato la loro fisionomia e le loro prospettive;

fino a quando la presenza di alcuni animali, in particolare gli ungulati, era numericamente limitata e gli esemplari erano diffusi soltanto in determinate aree, i danni all'agricoltura erano di entità per lo più contenuta e considerati dagli addetti ai lavori come una componente del rischio d'impresa che l'agricoltore si assumeva nel suo lavoro. Col passare del tempo, a causa di numerosi fattori quali l'assenza di animali predatori, il regime di tutela e la crescente presenza di aree montane e collinari abbandonate dall'agricoltura, la flessione del numero dei cacciatori ed una inadeguata attività di controllo, si sono venute a creare condizioni per una proliferazione incontrollata, in particolare degli ungulati;

per quanto riguarda la caccia, si registra una diminuzione sostanziale del numero dei cacciatori, che è in flessione nel nostro Paese come nella maggior parte dei Paesi europei;

in Italia come in larga parte dei paesi, negli ultimi decenni si è assistito ad una crescente deruralizzazione e un contestuale aumento dell'inurbamento, con sottrazione di suolo e di biodiversità nelle aree periurbane anche per l'ampliamento delle infrastrutture e crescita della cementificazione, mentre l'attività agricola e zootecnica nelle aree rurali, sempre più specializzata, ha lasciato incolti molti terreni con bassa produttività e scarsamente meccanizzabili, creando habitat naturali favorevoli al proliferare di varie specie di fauna selvatica;

negli ultimi anni si registra con maggiore frequenza in alcuni territori un'inversione di tendenza da parte di giovani che tornano o che vorrebbero ritornare all'attività rurale nei propri territori, ma che di fronte ad una fauna selvatica ormai fuori controllo vengono scoraggiati nei loro propositi di investire nelle attività agricole e di pastorizia ed indirettamente di presidio del territorio;

valutato che:

alcune specie rappresentano una crescente minaccia per le produzioni agricole e per le risorse del territorio;

negli ultimi anni è cresciuta la presenza del cormorano, specie problematica in quanto ogni esemplare è capace di mangiare oltre 12 kg di pesce al mese, concorrendo unitamente a problematiche di qualità delle acque, ambientali, climatiche, di deflusso minimo, ecc., a determinare un impoverimento, se non

la scomparsa di alcune specie ittiche autoctone, in torrenti, fiumi e laghi, nonché danni rilevanti per la piscicoltura e itticoltura. Le misure di contenimento fin qui messe in atto non hanno dimostrato l'efficacia auspicata, a causa della scarsità di fondi destinati e del numero di operatori preposti al controllo della specie ed anche di una sorta di vuoto legislativo, denunciato anche dalla Conferenza Stato-Regioni, che scoraggia ogni assunzione di responsabilità da parte degli enti pubblici, non consentendo, ad esempio, il prelievo controllato della specie dannosa anche nelle torbiere e nelle riserve lacustri;

valutato inoltre che:

un discorso a parte merita il mancato controllo di alcune specie alloctone che si sono diffuse in modo invasivo, provocando seri danni all'agricoltura e alle infrastrutture: è il caso, ad esempio, delle nutrie (*Myocastor coypus*), ormai ampiamente diffusa con popolazioni molto consistenti, che pur non più rientrando nella fattispecie riconducibile al regime di tutela delle specie selvatiche imposto dalla legge n. 157/92, (dopo la previsione puntuale dell'art. 11, comma 12 bis, della l. 11 agosto 2014, n. 116, che ha convertito in legge il d.l. 24 giugno 2014, n. 91) e per la quale, ai sensi della stessa norma, la gestione dovrebbe essere finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni, sono responsabili di enormi danni causati alle colture e alle arginature. Per quanto riguarda le colture agricole la nutria danneggia soprattutto mais, colture orticole, barbabietole da zucchero, mentre il danno alle arginature è causato dallo scavo delle tane che possono arrivare ad una profondità di diversi metri all'interno dell'arginatura;

per quanto concerne invece gli altriungulati presenti in Italia, vanno fatte delle opportune distinzioni sia di natura biologica sia di natura geografica:

- in area alpina anche il cervo esercita un impatto negativo su determinate colture (vedi i meleti in Trentino Alto Adige) e sugli ecosistemi forestali. Tuttavia le esigenze biologiche di questa specie, la sua distribuzione ed i protocolli gestionali finora adottati fanno sì che la dimensione dell'impatto risulti generalmente gestibile, nonostante alcune situazioni locali di criticità;
- al di fuori del contesto alpino anche il capriolo, ed il daino possono determinare localmente situazioni di impatto negativo sugli ecosistemi agrari legate alla distribuzione spaziale e stagionale delle risorse, con situazioni territoriali di criticità ma in genere, più facilmente affrontabili e risolvibili, con l'impegno di tutti i soggetti istituzionali ed i portatori di interessi coinvolti;

diverso è il caso del cinghiale che, per le sue caratteristiche biologiche, per la dimensione e la distribuzione delle popolazioni presenti e per l'inadeguatezza dei protocolli gestionali finora adottati, riveste un ruolo centrale nella problematica dei danni causati agli ecosistemi agrari. L'impatto negativo del cinghiale sulle coltivazioni si manifesta sia con il danno diretto a molte produzioni agricole sia con il danneggiamento del suolo dovuto alla tipica attività di scavo (rooting);

il raggiungimento ormai di una dimensione di criticità della presenza della specie è connesso ad una molteplicità di motivazioni collegate tra loro: il cinghiale in Italia, molto più di altri ungulati selvatici, è infatti andato incontro ad un'eccezionale incremento demografico e distributivo che oggi interessa gran parte del territorio nazionale. Tale incremento ha molte cause: l'aumento complessivo delle superfici boscate, la rinaturalizzazione delle aree marginali degli ecosistemi agrari, il passaggio ad un sostanziale utilizzo monoculturale ed intensivo di molti fondi agrari, lo spopolamento delle aree rurali, la mancata gestione della specie all'interno delle aree protette;

in particolare, a causa della crescita esponenziale della specie questo suide si spinge a cercare nuovi spazi per il procacciamento del cibo anche verso i centri abitati; i cinghiali ed altri gli animali selvatici che occupavano determinati territori sono stati costretti ad abbandonarli spostandosi in altre zone, incrementando così la loro presenza in determinate aree e, di conseguenza, la necessità di risorse per il

loro sostentamento. In questo senso il consumo di suolo è un fenomeno che può contribuire all'incremento dei danni prodotti dagli animali selvatici i quali, vedendosi erodere le fonti di cibo, sono costretti per approvvigionarsi a spostarsi verso aree limitrofe, occupate dalle coltivazioni umane, oppure avvicinandosi alle periferie delle città;

valutato in particolare che:

per quanto concerne il cinghiale, la specie che più entra in conflitto con le attività umane, dagli studi e le osservazioni fatte risulta che le attuali popolazioni della specie sarebbero molto prolifiche e di taglia maggiore rispetto alle popolazioni autoctone appenninica e sarda, e vi sarebbero risultanze che indicherebbero la causa nella introduzione, a partire dagli anni Cinquanta, in Italia, dall'Europa centrale, di esemplari molto più prolifici e di taglia maggiore rispetto alle popolazioni autoctone con grande adattabilità, che si sarebbero moltiplicati e diffusi anche in aree dove in precedenza non erano presenti;

con la crescita della popolazione dei cinghiali e il conseguente maggior rilievo assunto dalla questione dei danni da loro arrecati all'agricoltura e alla sicurezza umana, negli ultimi anni si è anche intensificato l'impatto e di conseguenza il disagio delle comunità locali interessate;

tra le implicazioni che rendono necessario ed urgente un intervento sull'eccessiva proliferazione della specie vi sono i rischi sanitari che l'eccessiva diffusione del cinghiale può esercitare verso il comparto zootecnico. Il numero sproporzionato di cinghiali aumenta in modo esponenziale i rischi di introduzione di alcune patologie, come la peste suina africana (PSA), in grado di creare importanti rischi sanitari per la successiva diffusione degli agenti patogeni sia a carico delle popolazioni selvatiche di cinghiale sia a carico di allevamenti di maiali domestici, occorre inoltre non trascurare la possibilità di trasmissione della TBC, infatti all'esame autoptico di alcuni esemplari sono state rilevate lesioni ascrivibili al batterio della TBC;

è chiaro infatti che l'aumento di consistenza delle popolazioni di cinghiali, così come il progressivo estendersi delle aree della presenza della specie rappresentano fattori che aumentano il rischio di esposizione ad eventuali introduzioni del virus nel nostro Paese e che complicano le attività da porre in essere per fronteggiare un'emergenza. Anche se la PSA non è una zoonosi (e pertanto non minaccia direttamente la salute umana) le conseguenze di un'eventuale emergenza legata all'introduzione del virus in Italia avrebbe conseguenze economiche drammatiche, sia per l'impatto diretto sui contingenti dei suini allevati sia per le regole del commercio internazionale e della Commissione Europea che prevedono l'applicazione di severe misure di restrizione in caso di infezione da virus PSA con il blocco delle movimentazioni di suini vivi e prodotti derivati dalla suinicoltura. Il nostro settore zootecnico subirebbe conseguenze pesantissime e, con esso, anche le conseguenze su esportazione e in generale commercializzazione nostri prodotti di eccellenza (prosciutto di Parma, San Daniele, culatello di Zibello, insaccati di Felino, norcineria, ecc.);

altro tema cui porre attenzione sono gli incidenti stradali causati da cinghiali e ungulati in genere. Secondo i dati più recenti rilevati dall'osservatorio ASAPS (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale) nel 2020 si sono registrati 157 incidenti significativi (l'Osservatorio considera solo quelli con persone ferite o decedute) col coinvolgimento di animali, nei quali 16 persone sono morte e 215 sono rimaste seriamente ferite. In 138 casi (ossia nell'88 per cento dei casi) l'incidente è avvenuto con un animale selvatico. A livello regionale, al primo posto negli incidenti con conseguenze gravi alle persone per investimenti di animali figura la Lombardia con 17 sinistri, seguono l'Emilia Romagna con 15, il Piemonte 14, l'Abruzzo 13, la Campania 12, le Marche 11, la Toscana e la Liguria con 10, il Veneto, il Lazio e la Sardegna con 8, la Sicilia 7, il Molise 6, la Puglia 5, il Trentino Alto-Adige, l'Umbria e il Friuli-Venezia Giulia 4, la Calabria 1. Questi dati non esauriscono ovviamente i casi in

cui si verificano incidenti in cui sono coinvolti animali selvatici: è evidente infatti che gli incidenti nei quali muore o rimane ferito solo l'animale, con danni ai soli mezzi e non alle persone, sono diverse migliaia ogni anno e risultano di difficile calcolo perché in molti casi gli automobilisti coinvolti non denunciano il sinistro sapendo che difficilmente verranno rimborsati i danni;

rilevato che:

l'analisi dei danni all'agricoltura causati dalle specie carnivore, richiede una particolare attenzione, mentre infatti per quanto riguarda l'orso il problema appare minore, ma non da sottovalutare, per il lupo è necessario effettuare un esame più articolato ed approfondito;

in particolare, anche in assenza di dati certi e comparabili sulla consistenza della attuale popolazione dei lupi in Italia, e stante la difficoltà di reperire informazioni complessive sulle predazioni da lupi certificate da personale qualificato, il fenomeno risulta comunque particolarmente grave e diffuso soprattutto in alcune aree del Paese;

in Italia il lupo sta riprendendo possesso dei territori dai quali era stato cacciato, rischiando l'estinzione, negli anni settanta del secolo scorso. I dati provenienti da vari territori porterebbero a pensare che il Lupo (*Canis lupus*) in Europa non sia più da considerare, almeno globalmente, specie a rischio di estinzione, né in pericolo. Dai dati dei progetti di monitoraggio della presenza del lupo e dalle denunce degli allevatori di ovini, caprini e bovini, specie quelli che operano nell'arco alpino risulterebbe che nel corso degli ultimi anni sarebbero significativamente cresciuti gli attacchi dei lupi e canidi al loro bestiame, ma anche ai loro cani sia conduttori che guardiani. Oggi possiamo affermare che le cronache riferiscono di attacchi di lupi al bestiame soprattutto in alcune regioni italiane come il Piemonte, Lombardia e il Triveneto, ma potremmo aggiungere anche la Toscana, il Lazio e l'Abruzzo e la Puglia. I danni riportati dagli allevatori sono costantemente in crescita esponenziale, anche se molti di loro si sono rassegnati dal denunciare i fatti a causa della sfiducia nel sistema degli indennizzi oggi vigente;

a livello europeo si stanno cercando le migliori soluzioni ad una pacifica convivenza fra lupi e attività umane, e nel 2018 è stato innalzato al 100% il valore del rimborso che lo Stato può erogare agli agricoltori per l'acquisto di sistemi di prevenzione, insieme al risarcimento per le perdite dovute a eventi di predazione senza considerarlo aiuto di stato. Va segnalato che nella pratica sono meno richiesti i rimborsi per gli investimenti in prevenzione rispetto a quelli per le predazioni;

nel caso del lupo il tema della prevenzione assume un rilievo centrale. Le soluzioni di protezione del bestiame come recinti, cani da guardia o supervisione umana, se pur positivi, non sempre hanno però dato gli esiti sperati, e purtroppo in alcuni casi hanno generato effetti collaterali dannosi (si pensi alla capacità dei lupi di saltare oltre i recinti elettrici o ai cani guardiani che in alcune occasioni hanno azzannato turisti ed escursionisti). Il conflitto tra comunità umane e i lupi, in atto già da anni, sta purtroppo conoscendo una rapida escalation e l'incidenza dei danni è in costante crescita. Inoltre, a causa delle preoccupazioni aggiuntive provocate dalla presenza del predatore, si verificano ricadute negative sulla qualità della vita da parte degli abitanti nelle valli, compromettendo la stessa permanenza di agricoltori e allevatori in territori molto fragili, già provati dalla crisi globale e dai cambiamenti climatici, che necessitano della presenza costante dell'uomo. È necessario attivare e coordinare un programma di interventi a sostegno dell'allevamento e della pastorizia per limitare la disaffezione ed i danni da lupo o canidi che potrebbero generare ripercussioni non solo socio-economiche, ma anche con forte impatto sulla biodiversità. Inoltre l'abbandono dei piccoli e medi allevamenti, con mancanza di ricambio generazionale, pregiudica irrimediabilmente la cura e salvaguardia del territorio, interessato tra l'altro dal grave rischio idrogeologico, specie nelle fasce altitudinali medio-basse. Va inoltre contrastato il pericoloso fenomeno dell'ibridizzazione lupo-cane, anche con la predisposizione di norme che permettano di affrontare efficacemente la situazione anche

nell'ottica della stessa tutela della specie;

rilevato in conclusione che:

per quanto concerne il risarcimento dei danni causati dagli animali selvatici alle colture ed agli allevamenti, la materia è stata delegata alle Regioni e da queste in molti casi alle proprie strutture decentrate. Sul tema si registra una grande disomogeneità a livello nazionale rispetto alle modalità con cui si procede alla perizia dei danni (con l'utilizzo di diversi parametri), ai soggetti preposti allo svolgimento delle relative procedure, alle modalità di quantificazione e risarcimento dei danni nonché ai tempi impiegati per l'erogazione dei conseguenti ristori. In linea generale il ristoro dei danni copre solo una parte del danno diretto ed indiretto effettivamente causato dalla fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 157 del 1992, a causa della carenza di risorse pubbliche destinate a tale scopo;

un passaggio necessario alla gestione del fenomeno risulterebbe la costruzione, presso ISPRA, di una banca dati con parametri condivisi ed univoci tra tutte le regioni che permetta il monitoraggio di una evoluzione comparabile e articolata nel tempo; l'analisi Eurispes, risalente all'ormai lontano 2007, evidenziava che il danno era già all'epoca superiore ai 70 milioni di euro; dallo stesso rapporto si evinceva inoltre che già allora si era registrata la quasi decuplicazione del numero degli animali selvatici sul territorio nazionale;

tutto ciò premesso, considerato, valutato e rilevato, impegna il Governo:

- 1- ad affrontare e risolvere definitivamente il problema dello squilibrio della fauna selvatica nel nostro territorio e dei danni da essa generati per la sicurezza e la salute pubblica, nonché per la salvaguardia della biodiversità, anche sviluppando strategie emergenziali per ridurre i conflitti e facilitando l'accesso alle informazioni sui potenziali effetti negativi delle interazioni uomo-specie problematiche;
- 2- ad attivare urgentemente con il coinvolgimento del Ministero della Transizione Ecologica ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome, delle associazioni di categoria agricole e della pesca, venatorie, ecologiste e le associazioni scientifiche, una cabina di regia per definire un programma di interventi e le necessarie modifiche normative necessarie alla sua attuazione;
- 3- a valorizzare nelle Regioni e Province Autonome istituti regionali per la fauna selvatica, dotati di autonomia tecnico-scientifica e organizzativa, i quali operano in raccordo con ISPRA, per permettere una omogenea raccolta dei dati a supporto delle azioni di governo e programmazione delle regioni;
- 4- conseguentemente garantire l'istituzione presso ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - di una banca dati nazionale aggiornata e di libero accesso, che contenga informazioni relative al censimento della fauna selvatica, alla sua densità e distribuzione sul territorio nazionale e ai relativi danni causati ai cittadini e al settore agricolo, dell'acquacoltura e zootecnico e concordare le modalità di libera consultazione delle pubblicazioni, dei pareri e della documentazione prodotta dall'Istituto;
- 5- a semplificare le procedure di programmazione faunistica e delle attività venatorie, armonizzandole con le direttive europee e rendendole più dinamiche per adeguare, mitigare e governare le trasformazioni in atto sui territori garantendo l'effettiva partecipazione e consultazione del mondo agricolo a tutela delle proprie attività. In questo quadro andrebbero ridisegnati e ridefiniti al posto degli "ambiti territoriali di caccia", gli "ambiti territoriali di gestione faunistica e venatoria" assicurando loro una natura giuridica meglio definita;
- 6- a promuovere efficaci piani faunistici che permettano una stabile coesistenza fra attività agricole e protezione ambientale e incremento della biodiversità in linea con quanto previsto

dall'Unione Europea, ridefinire i ruoli dei tanti soggetti ora sovrapponibili su determinate aree, unitamente al riordino delle competenze provinciali ripristinando risorse e mezzi ora carenti;

7- a garantire il concreto funzionamento delle aree contigue (art. 32, L. n.394/1991) e adottare una strategia nazionale di gestione della fauna selvatica e nello specifico del cinghiale, che sia basata su un'armonizzazione e coordinamento degli interventi che si eseguono nelle aree protette, nelle aree contigue, negli ambiti pubblici e privati di caccia;

8- a dare mandato al Ministero della Transizione Ecologica di intervenire su ISPRA affinché nell'ambito delle sue attività di organismo consultivo, operi sulla base di dati costantemente aggiornati per rilasciare pareri sempre forniti di supporto scientifico, così come più volte ricordato dal Commissario europeo per l'Ambiente;

9- a provvedere a risolvere le procedure di infrazione in atto sul tema ambientale, nello specifico superare la violazione della Direttiva Habitat e la mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e la mancata adozione delle misure di conservazione, indispensabili per una gestione sostenibile e controllata del nostro patrimonio naturale e per assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario;

10- a ripensare il modello di controllo delle specie dannose e pericolose, definite come tali dalle regioni interessate, prevedendo la possibilità, nel caso in cui le regioni dichiarino l'insufficienza dei metodi selettivi ed ecologici, anche con strumenti di cattura e conseguente soppressione, e con piani di abbattimento, attuati dalle regioni, sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale, di pubblici ufficiali o dipendenti pubblici incaricati del servizio, e realizzati, incoerenza con la Sentenza 21/2021 della Corte Costituzionale (che ha respinto la richiesta di cassazione all'art. 37 della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, nei commi 3, 4 e 4 ter) con il coinvolgimento gestionale degli ATC e avvalendosi dei proprietari conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie venatorie dipendenti dalla Regione, le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali, i corpi di polizia municipale, le guardie giurate e le guardie forestali e campestri delle unioni dei comuni subentrate alle comunità montane, le guardie venatorie volontarie convenzionate, le guardie ambientali volontarie, le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia, nonché soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalle regioni stessa sulla base di programmi concordati con l'ISPRA. Tali corsi dovranno fornire una idonea preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché sulle tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo. A prevedere inoltre che le regioni, per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole possano autorizzare, in qualsiasi periodo dell'anno, i cacciatori e gli altri soggetti abilitati ai sensi del capoverso precedente, i proprietari o conduttori dei fondi interessati, al controllo dei cinghiali. A definire il suesposto modello di controllo prevedendo un quadro normativo condiviso in Conferenza Stato Regioni, sulla base di linee guida validate dall'ISPRA, e che le regioni definiscano poi con loro provvedimento le specie particolarmente dannose interessate, le condizioni e le modalità degli interventi;

11- a prevedere un sistema nazionale condiviso con le regioni e province autonome di ristoro danni da fauna selvatica, laddove, malgrado le azioni preventive ed i piani di contenimento, le attività agricole, anche connesse, abbiano subito danni, ribadendo che i proprietari ed i conduttori dei fondi hanno diritto al risarcimento integrale della perdita effettivamente subita a causa di animali di proprietà dello Stato, purché abbiano dimostrato di aver messo in atto tutti i sistemi di contenimento di cui al punto 18 lettera b);

12- a snellire le procedure per il rimborso dell'installazione di sistemi di prevenzione e per il risarcimento dei danni subiti, ampliando i canali di finanziamento (anche tramite PSR), prevedendo che il risarcimento debba essere integrale, comprensivo dei danni diretti ed indiretti alle attività imprenditoriali, con criteri di determinazione dei danni e procedure e tempi del risarcimento omogenei sul territorio nazionale, in modo da non avere comportamenti difformi tra zone e/o tipologie di

imprese. La gestione dei risarcimenti deve essere di spettanza delle Regioni e delle Province Autonome, che eventualmente possono delegare competenze e responsabilità o usufruire della collaborazione di organismi ed enti subordinati. Per i risarcimenti le Regioni si servono di fondi provenienti dalle tasse di concessione all'abilitazione dell'attività venatoria, eventualmente integrati con fondi nazionali, qualora risultassero insufficienti;

13- a rafforzare la tracciabilità della filiera venatoria. Ai fini della sicurezza e della salute pubblica, ma anche per un generale miglior governo del settore, occorre assicurare un efficace controllo ed adeguata tracciabilità della filiera venatoria, partendo dalla presenza di centri di raccolta, sosta e lavorazione della selvaggina, idonei ed autorizzati. In linea generale va regolamentato il principio che per tutti gli animali, specie per gli ungulati, non direttamente consumata dal cacciatore, ma in qualsiasi altro modo commercializzata ed immessa al consumo deve essere tracciata e passare per i centri di raccolta autorizzati;

14- a predisporre un piano di controllo sostenibile per le specie alloctone che alterano gli equilibri ambientali e hanno ripercussioni sulle attività agricole, unitamente alla gestione ecologica e al controllo delle specie di uccelli ittiofaghe, che hanno un impatto sulla fauna ittica e sull'acquacoltura, anche con metodi incruenti di difesa passiva e attiva (copertura con fili, reti e serre, guardiania, cannone a gas, emettitori multipli di ultrasuoni, suoni e lampi di luce, ecc.);

15- a dare attuazione al nuovo "Piano di conservazione e gestione del Lupo in Italia" che prevede tra l'altro l'attualizzazione dei dati sulla distribuzione e consistenza del lupo sulle Alpi e un rafforzamento delle indicazioni per Ministeri e Regioni per la definizione di documenti, l'inserimento fra i temi oggetto di informazione e comunicazione dell'impatto dei cani vaganti e degli ibridi lupo-cane sulla conservazione della specie;

16- a ripensare l'approccio di gestione del cinghiale sul territorio, puntando alla prevenzione efficace, principio generale di notevole rilevanza che deve guardare al futuro in maniera intelligente e concreta, evitando sprechi di tempo e di denaro pubblico, e attivando un piano straordinario di riequilibrio per la sostenibilità ambientale della specie, coordinandolo con attenzione a quanto previsto al punto 10. Contestualmente attivare un progetto di reintroduzione del cinghiale maremmano più piccolo e meno prolifico attraverso prelievi di esemplari presenti nella Tenuta presidenziale di Castelporziano, Parco del Circeo e Tenuta di San Rossore;

17- ad attivarsi al fine di emanare norme efficaci che colmino i vuoti legislativi e quindi porre in essere senza indugio tutti i decreti attuativi in materia rimasti ancora in sospenso, dando priorità a quello previsto dall'art. 19 bis, comma 5 della Legge n. 157/1992;

18- a rivedere il quadro normativo a partire dalla legge 157/1992:

a) affinché la gestione della fauna selvatica sia finalizzata alla conservazione e alla diffusione delle specie animali, anche in rapporto di compatibilità con l'ambiente e con le attività antropiche, soprattutto quelle agricole;

b) determinando le linee guida, affinché le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei piani faunistico-venatori stabiliscano:

- gli interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica;

- le misure ordinarie di controllo della fauna selvatica;

- le misure straordinarie di controllo della fauna selvatica, nel caso in cui gli interventi di prevenzione dei danni e le misure ordinarie di controllo della fauna stessa, siano inefficaci a realizzare gli scopi di contenimento della medesima;

- gli incentivi, le regole ed i percorsi di formazione e di sperimentazione per la difesa attiva dalle specie dannose come tali definite dalle regioni sulla base delle situazioni territoriali sulla base di linee guida condivise a livello nazionale tra MIPAAF e MITE e le regioni e province autonome;

- i criteri di risarcimento adeguati a ristorare l'effettivo pregiudizio patrimoniale sofferto dalle attività produttive e in particolare quelle agricole, dalla fauna selvatica;

19- a semplificazione delle procedure di risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria;

20- a prevedere lo scorporo del risarcimento o dell'indennizzo per i danni di alcune specie

selvatiche o inselvatichite dalla quota massima prevista per gli aiuti delle aziende agricole rientranti nel regolamento de minimis;

21- a prevedere criteri più corrispondenti agli effettivi danni da fauna selvatica subiti dalle attività produttive e conseguenti adeguati risarcimenti, anche per una maggiore tutela ecologica-ambientale, evitando le alterazioni ecosistemiche ed i disequilibri tra le specie ovvero di danneggiamento di beni protetti, di valore storico-culturale.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 337
(Doc. XXIV, n. 46)**

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche inerenti ai danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza di fauna selvatica, richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con i soggetti istituzionali competenti ed esperti, nonché il materiale acquisito;

premessi che:

negli ultimi anni si sta verificando una continua crescita dei danni causati alle attività agricole e zootecniche, alla piscicoltura nonché alla biodiversità dalla fauna selvatica. Il fenomeno assume la dimensione di una vera e propria emergenza in alcune aree del nostro Paese, tanto da compromettere la capacità di fare impresa degli agricoltori e degli allevatori coinvolti, con evidenti ripercussioni in termini di redditività;

elemento imprescindibile per una corretta valutazione del fenomeno è rappresentato dall'analisi qualitativa e quantitativa di dati e informazioni, che permettono di ricostruire un quadro preciso delle problematiche (tipologia dei danni, quantificazione, tipo di colture danneggiate e specie animali interessate) per poter valutare interventi davvero risolutivi;

una gestione sempre più in difficoltà della coesistenza fra animali selvatici e attività agricole determina un crescente risentimento fra gli agricoltori, i quali sono due volte vittime, sia per la perdita delle coltivazioni o del bestiame, sia per le lungaggini dei risarcimenti, tra l'altro incongruenti rispetto ai danni subiti;

la tipologia di danni, variabile nei diversi contesti geografici e territoriali, è correlata alle attività svolte ed alle specie di selvatici. I danni alle colture agrarie sono provocati pressoché in tutto il Paese soprattutto dal cinghiale, in misura minore e più localizzata, dal cervo, dal capriolo e dal daino, a questi si aggiungono i danni arrecati da uccelli (in particolare corvidi, storni, svassi e cormorani);

a partire dagli anni '50 vi è stata una reintroduzione, in diverse zone d'Italia, della specie *Sus scrofa*, provenienti dall'Est Europa, senza un attento studio dell'impatto che tale ripopolamento avrebbe comportato su ambiente e biodiversità. In quegli anni, per scopi venatori e in taluni casi per ripopolamento di specie drasticamente ridotte, furono introdotti nel nostro Paese anche altre specie di animali selvatici ancora con assenza di studi specifici sull'interferenza con ambiente e fauna locale, fra cui troviamo le minilepri, l'istrice, il capriolo. Tali semplicistiche introduzioni, anche di specie

alloctone, hanno rappresentato erappresentano un rischio aggiunto per la diffusione di malattie, oltre alle alterazioni agli ecosistemi;

talvolta alcune specie, già presenti in Italia, sono state reintrodotte in zone in cui erano assenti, come accaduto per il capriolo e il cervo;

premessi altresì che:

le colture maggiormente danneggiate da ungulati sono: castagneti da frutto (localmente con danni a varietà di pregio ed elevato valore economico); vigneti; frutteti; ortaggi; graminacee (orzo, grano, avena, farro, mais); patate. Nei parchi alpini sono oggetto di danno soprattutto le colture foraggere (es. prati da sfalcio, erba medica, lupinella, erbai, orti). Infine, si registrano spesso danni a opere di recinzione ed irrigazione nonché ai muretti a secco; per la zootecnia le problematiche più diffuse riguardano le predazioni, sempre più frequenti e dannose, operate dal lupo (e anche da ibridi tra lupo e cane); danni economici inferiori sono causati da volpi, faine e altri carnivori, ma non da sottovalutare a causa dei rischi connessi alla circolazione di alcune malattie, come ad es. la rabbia silvestre veicolata dalle volpi;

le specie animali domestiche oggetto di maggiori predazioni da parte di fauna selvatica sono rappresentate da esemplari di bovini, equini, ovini, caprini, cani e animali da cortile;

considerato che:

le problematiche e i danni causati dalla fauna selvatica si ripercuotono su molteplici piani:

- sul piano economico-produttivo la presenza eccessiva di fauna selvatica, soprattutto di ungulati, sta rendendo difficile in molte aree il normale svolgimento dell'attività agricola con crescenti fenomeni di abbandono di aree rurali e con conseguenze negative anche sulla tenuta idrogeologica dei territori;
- per quanto riguarda la presenza invasiva del lupo, questa sta provocando l'abbandono dell'alpeggio e di forme di allevamento allo stato brado, con rischi anche per la biodiversità esistente;
- sul piano ecologico/ambientale con la diffusione della problematica crescono le alterazioni ecosistemiche e i disequilibri tra le specie;
- sul piano civilistico e sociale, alle gravi perdite di prodotto causate dalla fauna selvatica è connessa anche la complessa problematica della gestione del diritto al risarcimento dei danni patiti da agricoltori e allevatori: finora le politiche degli indennizzi si sono rivelate insufficienti e inadeguate in quanto le procedure interne per ottenere gli indennizzi previsti sono insoddisfacenti, eccessivamente burocratizzate e del tutto insufficienti a riparare la reale consistenza del danno subito. Si riscontra, inoltre, un'eccessiva soggettività nella valutazione del danno riscontrato, nonché una diversa metodologia di valutazione tra istituti di gestione confinanti. Questa situazione genera malcontenti e incomprensioni con ripercussioni negative facilmente immaginabili, con conseguente rischio di abbandono delle attività produttive in contesti ambientali in cui queste rappresentano anche un fondamentale presidio del territorio;
- sul piano sanitario l'eccessiva pressione della fauna selvatica nei territori rurali (ma anche in alcune aree urbane) rappresenta un rischio in relazione al diffondersi di epizoozie come la peste suina africana (PSA), ma anche un pericolo in termini di pubblica sicurezza per il verificarsi di incidenti stradali con esiti anche mortali nonché per il danneggiamento ad infrastrutture idrauliche, opere di ingegneria naturalistica per la regimazione delle acque ed il contenimento dell'erosione del suolo, ed a interventi di sistemazione agraria;
- nonostante il problema non sia solo italiano e nonostante l'esistenza di apposite Convenzioni internazionali (vedi la Convenzione di Berna del 1979 o la Convenzione sulla diversità biologica del 1992) che sanciscono anche l'obbligo per i Paesi contraenti di provvedimenti per il controllo e l'eradicazione delle specie problematiche esistenti, nonché per prevenirne ulteriori reinfestazioni, il

problema delle specie invasive alloctone o para autoctone rimane tuttora irrisolto nella maggior parte dei casi;

considerato inoltre che:

in Italia la legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ha rappresentato un passo significativo nella gestione faunistica e, nonostante gli anni, rimane un punto di equilibrio importante tra diversi valori, interessi, e punti di vista in gioco, ma fotografava una realtà in molti casi decisamente diversa da quella attuale, con specie che risultavano a rischio e che oggi rischiano di essere infestanti e con territori che hanno radicalmente mutato la loro fisionomia e le loro prospettive;

fino a quando la presenza di alcuni animali, in particolare gli ungulati, era numericamente limitata e gli esemplari erano diffusi soltanto in determinate aree, i danni all'agricoltura erano di entità per lo più contenuta e considerati dagli addetti ai lavori come una componente del rischio d'impresa che l'agricoltore si assumeva nel suo lavoro. Col passare del tempo, a causa di numerosi fattori quali l'assenza di animali predatori, il regime di tutela e la crescente presenza di aree montane e collinari abbandonate dall'agricoltura, la flessione del numero dei cacciatori ed una inadeguata attività di controllo, si sono venute a creare condizioni per una proliferazione incontrollata, in particolare degli ungulati;

per quanto riguarda la caccia, si registra una diminuzione sostanziale del numero dei cacciatori, che è in flessione nel nostro Paese come nella maggior parte dei Paesi europei;

in Italia come in larga parte dei paesi, negli ultimi decenni si è assistito ad una crescente deruralizzazione e un contestuale aumento dell'inurbamento, con sottrazione di suolo e di biodiversità nelle aree periurbane anche per l'ampliamento delle infrastrutture e crescita della cementificazione, mentre l'attività agricola e zootecnica nelle aree rurali, sempre più specializzata, ha lasciato incolti molti terreni con bassa produttività e scarsamente meccanizzabili, creando *habitat* naturali favorevoli al proliferare di varie specie di fauna selvatica;

negli ultimi anni si registra con maggiore frequenza in alcuni territori un'inversione di tendenza da parte di giovani che tornano o che vorrebbero ritornare all'attività rurale nei propri territori, ma che di fronte ad una fauna selvatica ormai fuori controllo vengono scoraggiati nei loro propositi di investire nelle attività agricole e di pastorizia ed indirettamente di presidio del territorio;

valutato che:

alcune specie rappresentano una crescente minaccia per le produzioni agricole e per le risorse del territorio;

negli ultimi anni è cresciuta la presenza del cormorano, specie problematica in quanto ogni esemplare è capace di mangiare oltre 12 kg di pesce al mese, concorrendo unitamente a problematiche di qualità delle acque, ambientali, climatiche, di deflusso minimo, ecc., a determinare un impoverimento, se non la scomparsa di alcune specie ittiche autoctone, in torrenti, fiumi e laghi, nonché danni rilevanti per la piscicoltura e itticoltura. Le misure di contenimento fin qui messe in atto non hanno dimostrato l'efficacia auspicata, a causa della scarsità di fondi destinati e del numero di operatori preposti al controllo della specie ed anche di una sorta di vuoto legislativo, denunciato anche dalla Conferenza Stato-Regioni, che scoraggia ogni assunzione di responsabilità da parte degli enti pubblici, non consentendo, ad esempio, il prelievo controllato della specie dannosa anche nelle torbiere e nelle riserve lacustri;

valutato inoltre che:

un discorso a parte merita il mancato controllo di alcune specie alloctone che si sono diffuse in modo invasivo, provocando seri danni all'agricoltura e alle infrastrutture: è il caso, ad esempio, delle nutrie (*Myocastor coypus*), ormai ampiamente diffusa con popolazioni molto consistenti, che pur non più rientrando nella fattispecie riconducibile al regime di tutela delle specie selvatiche imposto dalla legge n. 157 del 1992, (dopo la previsione puntuale dell'articolo 11, comma 12-*bis*, della legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91) e per la quale, ai sensi della stessa norma, la gestione dovrebbe essere finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni, sono responsabili di enormi danni causati alle colture e alle arginature. Per quanto riguarda le colture agricole la nutria danneggia soprattutto mais, colture orticole, barbabietole da zucchero, mentre il danno alle arginature è causato dallo scavo delle tane che possono arrivare ad una profondità di diversi metri all'interno dell'arginatura;

per quanto concerne invece gli altri ungulati presenti in Italia, vanno fatte delle opportune distinzioni sia di natura biologica sia di natura geografica:

- in area alpina anche il cervo esercita un impatto negativo su determinate colture (vedi i meleti in Trentino Alto Adige) e sugli ecosistemi forestali. Tuttavia le esigenze biologiche di questa specie, la sua distribuzione ed i protocolli gestionali finora adottati fanno sì che la dimensione dell'impatto risulti generalmente gestibile, nonostante alcune situazioni locali di criticità;
- al di fuori del contesto alpino anche il capriolo, ed il daino possono determinare localmente situazioni di impatto negativo sugli ecosistemi agrari legate alla distribuzione spaziale e stagionale delle risorse, con situazioni territoriali di criticità ma in genere, più facilmente affrontabili e risolvibili, con l'impegno di tutti i soggetti istituzionali ed i portatori di interessi coinvolti;

diverso è il caso del cinghiale che, per le sue caratteristiche biologiche, per la dimensione e la distribuzione delle popolazioni presenti e per l'inadeguatezza dei protocolli gestionali finora adottati, riveste un ruolo centrale nella problematica dei danni causati agli ecosistemi agrari. L'impatto negativo del cinghiale sulle coltivazioni si manifesta sia con il danno diretto a molte produzioni agricole sia con il danneggiamento del suolo dovuto alla tipica attività di scavo (*rooting*);

il raggiungimento ormai di una dimensione di criticità della presenza della specie è connesso ad una molteplicità di motivazioni collegate tra loro: il cinghiale in Italia, molto più di altri ungulati selvatici, è infatti andato incontro ad un'eccezionale incremento demografico e distributivo che oggi interessa gran parte del territorio nazionale. Tale incremento ha molte cause: l'aumento complessivo delle superfici boscate, la rinaturalizzazione delle aree marginali degli ecosistemi agrari, il passaggio ad un sostanziale utilizzo monoculturale ed intensivo di molti fondi agrari, lo spopolamento delle aree rurali, la mancata gestione della specie all'interno delle aree protette;

in particolare, a causa della crescita esponenziale della specie questo suide si spinge a cercare nuovi spazi per il procacciamento del cibo anche verso i centri abitati; i cinghiali ed altri gli animali selvatici che occupavano determinati territori sono stati costretti ad abbandonarli spostandosi in altre zone, incrementando così la loro presenza in determinate aree e, di conseguenza, la necessità di risorse per il loro sostentamento. In questo senso il consumo di suolo è un fenomeno che può contribuire all'incremento dei danni prodotti dagli animali selvatici i quali, vedendosi erodere le fonti di cibo, sono costretti per approvvigionarsi a spostarsi verso aree limitrofe, occupate dalle coltivazioni umane, oppure avvicinandosi alle periferie delle città;

valutato in particolare che:

per quanto concerne il cinghiale, la specie che più entra in conflitto con le attività umane, dagli studi e le osservazioni fatte risulta che le attuali popolazioni della specie sarebbero molto prolifiche e di taglia maggiore rispetto alle popolazioni autoctone appenninica e sarda, e vi sarebbero risultanze che indicherebbero la causa nella introduzione, a partire dagli anni Cinquanta, in Italia, dall'Europa centrale, di esemplari molto più prolifici e di taglia maggiore rispetto alle popolazioni autoctone con grande adattabilità, che si sarebbero moltiplicati e diffusi anche in aree dove in precedenza non erano presenti;

con la crescita della popolazione dei cinghiali e il conseguente maggior rilievo assunto dalla questione dei danni da loro arrecati all'agricoltura e alla sicurezza umana, negli ultimi anni si è anche intensificato l'impatto e di conseguenza il disagio delle comunità locali interessate;

tra le implicazioni che rendono necessario ed urgente un intervento sull'eccessiva proliferazione della specie vi sono i rischi sanitari che l'eccessiva diffusione del cinghiale può esercitare verso il comparto zootecnico. Il numero sproporzionato di cinghiali aumenta in modo esponenziale i rischi di introduzione di alcune patologie, come la peste suina africana (PSA), in grado di creare importanti rischi sanitari per la successiva diffusione degli agenti patogeni sia a carico delle popolazioni selvatiche di cinghiale sia a carico di allevamenti di maiali domestici, occorre inoltre non trascurare la possibilità di trasmissione della TBC, infatti all'esame autoptico di alcuni esemplari sono state rilevate lesioni ascrivibili al batterio della TBC;

è chiaro infatti che l'aumento di consistenza delle popolazioni di cinghiali, così come il progressivo estendersi delle aree della presenza della specie rappresentano fattori che aumentano il rischio di esposizione ad eventuali introduzioni del virus nel nostro Paese e che complicano le attività da porre in essere per fronteggiare un'emergenza. Anche se la PSA non è una zoonosi (e pertanto non minaccia direttamente la salute umana) le conseguenze di un'eventuale emergenza legata all'introduzione del virus in Italia avrebbe conseguenze economiche drammatiche, sia per l'impatto diretto sui contingenti dei suini allevati sia per le regole del commercio internazionale e della Commissione europea che prevedono l'applicazione di severe misure di restrizione in caso di infezione da virus PSA con il blocco delle movimentazioni di suini vivi e prodotti derivati dalla suinicoltura. Il nostro settore zootecnico subirebbe conseguenze pesantissime e, con esso, anche le conseguenze su esportazione e in generale commercializzazione nostri prodotti di eccellenza (prosciutto di Parma, San Daniele, culatello di Zibello, insaccati di Felino, norcineria, ecc.);

altro tema cui porre attenzione sono gli incidenti stradali causati da cinghiali e ungulati in genere. Secondo i dati più recenti rilevati dall'osservatorio ASAPS (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale) nel 2020 si sono registrati 157 incidenti significativi (l'Osservatorio considera solo quelli con persone ferite o decedute) col coinvolgimento di animali, nei quali 16 persone sono morte e 215 sono rimaste seriamente ferite. In 138 casi (ossia nell'88 per cento dei casi) l'incidente è avvenuto con un animale selvatico. A livello regionale, al primo posto negli incidenti con conseguenze gravi alle persone per investimenti di animali figura la Lombardia con 17 sinistri, seguono l'Emilia Romagna con 15, il Piemonte 14, l'Abruzzo 13, la Campania 12, le Marche 11, la Toscana e la Liguria con 10, il Veneto, il Lazio e la Sardegna con 8, la Sicilia 7, il Molise 6, la Puglia 5, il Trentino Alto-Adige, l'Umbria e il Friuli-Venezia Giulia 4, la Calabria 1. Questi dati non esauriscono ovviamente i casi in cui si verificano incidenti in cui sono coinvolti animali selvatici: è evidente infatti che gli incidenti nei quali muore o rimane ferito solo l'animale, con danni ai soli mezzi e non alle persone, sono diverse migliaia ogni anno e risultano di difficile calcolo perché in molti casi gli automobilisti coinvolti non denunciano il sinistro sapendo che difficilmente verranno rimborsati i danni;

rilevato che:

l'analisi dei danni all'agricoltura causati dalle specie carnivore richiede una particolare attenzione:

mentre infatti per quanto riguarda l'orso il problema appare minore, ma non da sottovalutare, per il lupo è necessario effettuare un esame più articolato ed approfondito;

in particolare, anche in assenza di dati certi e comparabili sulla consistenza della attuale popolazione dei lupi in Italia, e stante la difficoltà di reperire informazioni complessive sulle predazioni da lupi certificate da personale qualificato, il fenomeno risulta comunque particolarmente grave e diffuso soprattutto in alcune aree del Paese;

in Italia il lupo sta riprendendo possesso dei territori dai quali era stato cacciato, rischiando l'estinzione, negli anni settanta del secolo scorso. I dati provenienti da vari territori porterebbero a pensare che il lupo (*Canis lupus*) in Europa non sia più da considerare, almeno globalmente, specie a rischio di estinzione, né in pericolo. Dai dati dei progetti di monitoraggio della presenza del lupo e dalle denunce degli allevatori di ovini, caprini e bovini, specie quelli che operano nell'arco alpino risulterebbe che nel corso degli ultimi anni sarebbero significativamente cresciuti gli attacchi dei lupi e canidi al loro bestiame, ma anche ai loro cani sia conduttori che guardiani. Oggi possiamo affermare che le cronache riferiscono di attacchi di lupi al bestiame soprattutto in alcune regioni italiane come il Piemonte, Lombardia e il Triveneto, ma potremmo aggiungere anche la Toscana, il Lazio e l'Abruzzo e la Puglia. I danni riportati dagli allevatori sono costantemente in crescita esponenziale, anche se molti di loro si sono rassegnati dal denunciare i fatti a causa della sfiducia nel sistema degli indennizzi oggi vigente;

a livello europeo si stanno cercando le migliori soluzioni ad una pacifica convivenza fra lupi e attività umane, e nel 2018 è stato innalzato al 100 per cento il valore del rimborso che lo Stato può erogare agli agricoltori per l'acquisto di sistemi di prevenzione, insieme al risarcimento per le perdite dovute a eventi di predazione senza considerarlo aiuto di stato. Va segnalato che nella pratica sono meno richiesti i rimborsi per gli investimenti in prevenzione rispetto a quelli per le predazioni;

nel caso del lupo il tema della prevenzione assume un rilievo centrale. Le soluzioni di protezione del bestiame come recinti, cani da guardia o supervisione umana, se pur positivi, non sempre hanno però dato gli esiti sperati, e purtroppo in alcuni casi hanno generato effetti collaterali dannosi (si pensi alla capacità dei lupi di saltare oltre i recinti elettrici o ai cani guardiani che in alcune occasioni hanno azzannato turisti ed escursionisti). Il conflitto tra comunità umane e i lupi, in atto già da anni, sta purtroppo conoscendo una rapida escalation e l'incidenza dei danni è in costante crescita. Inoltre, a causa delle preoccupazioni aggiuntive provocate dalla presenza del predatore, si verificano ricadute negative sulla qualità della vita da parte degli abitanti nelle valli, compromettendo la stessa permanenza di agricoltori e allevatori in territori molto fragili, già provati dalla crisi globale e dai cambiamenti climatici, che necessitano della presenza costante dell'uomo. E' necessario attivare e coordinare un programma di interventi a sostegno dell'allevamento e della pastorizia per limitare la disaffezione ed i danni da lupo o canidi che potrebbero generare ripercussioni non solo socio-economiche, ma anche con forte impatto sulla biodiversità. Inoltre l'abbandono dei piccoli e medi allevamenti, con mancanza di ricambio generazionale, pregiudica irrimediabilmente la cura e salvaguardia del territorio, interessato tra l'altro dal grave rischio idrogeologico, specie nelle fasce altitudinali medio-basse. Va inoltre contrastato il pericoloso fenomeno dell'ibridizzazione lupo-cane, anche con la predisposizione di norme che permettano di affrontare efficacemente la situazione anche nell'ottica della stessa tutela della specie;

rilevato in conclusione che:

per quanto concerne il risarcimento dei danni causati dagli animali selvatici alle colture ed agli allevamenti, la materia è stata delegata alle Regioni e da queste in molti casi alle proprie strutture decentrate. Sul tema si registra una grande disomogeneità a livello nazionale rispetto alle modalità con

cui si procede alla perizia dei danni (con l'utilizzo di diversi parametri), ai soggetti preposti allo svolgimento delle relative procedure, alle modalità di quantificazione e risarcimento dei danni nonché ai tempi impiegati per l'erogazione dei conseguenti ristori. In linea generale il ristoro dei danni copre solo una parte del danno diretto ed indiretto effettivamente causato dalla fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 157 del 1992, a causa della carenza di risorse pubbliche destinate a tale scopo;

un passaggio necessario alla gestione del fenomeno risulterebbe la costruzione, presso ISPRA, di una banca dati con parametri condivisi ed univoci tra tutte le regioni che permetta il monitoraggio di una evoluzione comparabile e articolata nel tempo; l'analisi Eurispes, risalente all'ormai lontano 2007, evidenziava che il danno era già all'epoca superiore ai 70 milioni di euro; dallo stesso rapporto si evinceva inoltre che già allora si era registrata la quasi decuplicazione del numero degli animali selvatici sul territorio nazionale;

tutto ciò premesso, considerato, valutato e rilevato, impegna il Governo:

- 1- ad affrontare e risolvere definitivamente il problema dello squilibrio della fauna selvatica nel nostro territorio e dei danni da essa generati per la sicurezza e la salute pubblica, nonché per la salvaguardia della biodiversità, anche sviluppando strategie emergenziali per ridurre i conflitti e facilitando l'accesso alle informazioni sui potenziali effetti negativi delle interazioni uomo-specie problematiche;
- 2- ad attivare urgentemente con il coinvolgimento del Ministero della transizione ecologica e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome, delle associazioni di categoria agricole e della pesca, venatorie, ecologiste e le associazioni scientifiche, una cabina di regia per definire un programma di interventi e le necessarie modifiche normative necessarie alla sua attuazione;
- 3- a valorizzare nelle Regioni e Province autonome istituti regionali per la fauna selvatica, dotati di autonomia tecnico-scientifica e organizzativa, i quali operano in raccordo con ISPRA, per permettere una omogenea raccolta dei dati a supporto delle azioni di governo e programmazione delle regioni;
- 4- conseguentemente a garantire l'istituzione presso ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - di una banca dati nazionale aggiornata e di libero accesso, che contenga informazioni relative al censimento della fauna selvatica, alla sua densità e distribuzione sul territorio nazionale e ai relativi danni causati ai cittadini e al settore agricolo, dell'acquacoltura e zootecnico e concordare le modalità di libera consultazione delle pubblicazioni, dei pareri e della documentazione prodotta dall'Istituto;
- 5- a semplificare le procedure di programmazione faunistica e delle attività venatorie, armonizzandole con le direttive europee e rendendole più dinamiche per adeguare, mitigare e governare le trasformazioni in atto sui territori garantendo l'effettiva partecipazione e consultazione del mondo agricolo a tutela delle proprie attività. In questo quadro andrebbero ridisegnati e ridefiniti al posto degli "ambiti territoriali di caccia", gli "ambiti territoriali di gestione faunistica e venatoria" assicurando loro una natura giuridica meglio definita;
- 6- a promuovere efficaci piani faunistici che permettano una stabile coesistenza fra attività agricole e protezione ambientale e incremento della biodiversità in linea con quanto previsto dall'Unione europea, ridefinire i ruoli dei tanti soggetti ora sovrapponibili su determinate aree, unitamente al riordino delle competenze provinciali ripristinando risorse e mezzi ora carenti;
- 7- a garantire il concreto funzionamento delle aree contigue (articolo 32, legge n. 394 del 1991) e adottare una strategia nazionale di gestione della fauna selvatica e nello specifico del cinghiale, che sia basata su un'armonizzazione e coordinamento degli interventi che si eseguono nelle aree protette, nelle aree contigue, negli ambiti pubblici e privati di caccia;
- 8- a dare mandato al Ministero della transizione ecologica di intervenire su ISPRA affinché

nell'ambito delle sue attività di organismo consultivo operi sulla base di dati costantemente aggiornati per rilasciare pareri sempre forniti di supporto scientifico, così come più volte ricordato dal Commissario europeo per l'ambiente;

9- a provvedere a risolvere le procedure di infrazione in atto sul tema ambientale, nello specifico superare la violazione della direttiva *Habitat* e la mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e la mancata adozione delle misure di conservazione, indispensabili per una gestione sostenibile e controllata del nostro patrimonio naturale e per assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario;

10- a ripensare il modello di controllo delle specie dannose e pericolose, definite come tali dalle regioni interessate, prevedendo la possibilità, nel caso in cui le regioni dichiarino l'insufficienza dei metodi selettivi ed ecologici, anche con strumenti di cattura e conseguente soppressione, e con piani di abbattimento, attuati dalle regioni, sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale, di pubblici ufficiali o dipendenti pubblici incaricati del servizio, e realizzati, in coerenza con la sentenza n. 21/2021 della Corte costituzionale (che ha respinto la richiesta di cassazione all'articolo 37 della legge regionale Toscana n. 3 del 1994, nei commi 3, 4 e 4-ter) con il coinvolgimento gestionale degli ATC e avvalendosi dei proprietari conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie venatorie dipendenti dalla Regione, le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali, i corpi di polizia municipale, le guardie giurate e le guardie forestali e campestri delle unioni dei comuni subentrante alle comunità montane, le guardie venatorie volontarie convenzionate, le guardie ambientali volontarie, le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia, nonché soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalle regioni stesse sulla base di programmi concordati con l'ISPRA. Tali corsi dovranno fornire una idonea preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché sulle tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo. A prevedere inoltre che le regioni, per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole possano autorizzare, in qualsiasi periodo dell'anno, i cacciatori e gli altri soggetti abilitati ai sensi del capoverso precedente, i proprietari o conduttori dei fondi interessati, al controllo dei cinghiali. A definire il suddetto modello di controllo prevedendo un quadro normativo condiviso in Conferenza Stato-Regioni, sulla base di linee guida validate dall'ISPRA, e che le regioni definiscano poi con loro provvedimento le specie particolarmente dannose interessate, le condizioni e le modalità degli interventi;

11- a prevedere un sistema nazionale condiviso con le regioni e province autonome di ristoro danni da fauna selvatica, laddove, malgrado le azioni preventive ed i piani di contenimento, le attività agricole, anche connesse, abbiano subito danni, ribadendo che i proprietari ed i conduttori dei fondi hanno diritto al risarcimento integrale della perdita effettivamente subita a causa di animali di proprietà dello Stato, purché abbiano dimostrato di aver messo in atto tutti i sistemi di contenimento di cui al punto 18 lettera b);

12- a snellire le procedure per il rimborso dell'installazione di sistemi di prevenzione e per il risarcimento dei danni subiti, ampliando i canali di finanziamento (anche tramite PSR), prevedendo che il risarcimento debba essere integrale, comprensivo dei danni diretti ed indiretti alle attività imprenditoriali, con criteri di determinazione dei danni e procedure e tempi del risarcimento omogenei sul territorio nazionale, in modo da non avere comportamenti difformi tra zone e/o tipologie di imprese. La gestione dei risarcimenti deve essere di spettanza delle Regioni e delle Province autonome, che eventualmente possono delegare competenze e responsabilità o usufruire della collaborazione di organismi ed enti subordinati. Per i risarcimenti le Regioni si servono di fondi provenienti dalle tasse di concessione all'abilitazione dell'attività venatoria, eventualmente integrati con fondi nazionali, qualora risultassero insufficienti;

13- a rafforzare la tracciabilità della filiera venatoria. Ai fini della sicurezza e della salute pubblica, ma anche per un generale miglior governo del settore, occorre assicurare un efficace

controllo ed adeguata tracciabilità della filiera venatoria, partendo dalla presenza di centri di raccolta, sosta e lavorazione della selvaggina, idonei ed autorizzati. In linea generale va regolamentato il principio che per tutti gli animali, specie per gli ungulati, la selvaggina non direttamente consumata dal cacciatore, ma in qualsiasi altro modo commercializzata ed immessa al consumo deve essere tracciata e passare per i centri di raccolta autorizzati;

14- a predisporre un piano di controllo sostenibile per le specie alloctone che alterano gli equilibri ambientali e hanno ripercussioni sulle attività agricole, unitamente alla gestione ecologica e al controllo delle specie di uccelli ittiofaghe, che hanno un impatto sulla fauna ittica e sull'acquacoltura, anche con metodi incruenti di difesa passiva e attiva;

15- a dare attuazione al nuovo "Piano di conservazione e gestione del Lupo in Italia" che prevede tra l'altro l'attualizzazione dei dati sulla distribuzione e consistenza del lupo sulle Alpi e un rafforzamento delle indicazioni per Ministeri e Regioni per la definizione di documenti, l'inserimento fra i temi oggetto di informazione e comunicazione dell'impatto dei cani vaganti e degli ibridi lupo-cane sulla conservazione della specie;

16- a ripensare l'approccio di gestione del cinghiale sul territorio, puntando alla prevenzione efficace, principio generale di notevole rilevanza che deve guardare al futuro in maniera intelligente e concreta, evitando sprechi di tempo e di denaro pubblico, e attivando un piano straordinario di riequilibrio per la sostenibilità ambientale della specie, coordinandolo con attenzione a quanto previsto al punto 10. Contestualmente attivare un progetto di reintroduzione del cinghiale maremmano più piccolo e meno prolifico attraverso prelievi di esemplari presenti nella Tenuta presidenziale di Castelporziano, Parco del Circeo e Tenuta di San Rossore;

17- ad attivarsi al fine di emanare norme efficaci che colmino i vuoti legislativi e quindi porre in essere senza indugio tutti i decreti attuativi in materia rimasti ancora in sospeso, dando priorità a quello previsto dall'articolo 19-*bis*, comma 5, della legge n. 157 del 1992;

18- a rivedere il quadro normativo a partire dalla legge n. 157 del 1992:

a) affinché la gestione della fauna selvatica sia finalizzata alla conservazione e alla diffusione delle specie animali, anche in rapporto di compatibilità con l'ambiente e con le attività antropiche, soprattutto quelle agricole;

b) determinando le linee guida, affinché le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei piani faunistico-venatori stabiliscano:

- gli interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica;

- le misure ordinarie di controllo della fauna selvatica;

- le misure straordinarie di controllo della fauna selvatica, nel caso in cui gli interventi di prevenzione dei danni e le misure ordinarie di controllo della fauna stessa, siano inefficaci a realizzare gli scopi di contenimento della medesima;

- gli incentivi, le regole ed i percorsi di formazione e di sperimentazione per la difesa attiva dalle specie dannose come tali definite dalle regioni sulla base delle situazioni territoriali sulla base di linee guida condivise a livello nazionale tra MIPAAF e MITE e le regioni e province autonome;

- i criteri di risarcimento adeguati a ristorare l'effettivo pregiudizio patrimoniale sofferto dalle attività produttive e in particolare quelle agricole, dalla fauna selvatica;

19- alla semplificazione delle procedure di risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria;

20- a prevedere lo scorporo del risarcimento o dell'indennizzo per i danni di alcune specie selvatiche o inselvatichite dalla quota massima prevista per gli aiuti delle aziende agricole rientranti nel regolamento *de minimis*;

21- a prevedere criteri più corrispondenti agli effettivi danni da fauna selvatica subiti dalle attività produttive e conseguenti adeguati risarcimenti, anche per una maggiore tutela ecologica-ambientale, evitando le alterazioni ecosistemiche ed i disequilibri tra le specie ovvero di danneggiamento di beni protetti, di valore storico-culturale.

1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 185 (pom.) del 07/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCLEDÌ 7 LUGLIO 2021
185ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02194, presentata dalla senatrice Caligiuri, rilevando in premessa che, in materia di contaminazioni da sostanze non ammesse per i prodotti biologici, il Regolamento (CE) 834/2007 e il suo Regolamento esecutivo 889/2008, non prevedono un limite quantitativo massimo oltre il quale è necessario procedere alla decertificazione/declassamento del prodotto contaminato, fatto salvo quanto previsto dalla normativa orizzontale in materia di contaminazioni da fitofarmaci.

La Commissione europea ha altresì chiarito che, per qualunque valore di residuo di una sostanza non ammessa, è necessario procedere all'indagine volta a determinare la causa di tale contaminazione e a stabilire se il prodotto soddisfa i requisiti della produzione biologica (prodotto conforme).

Pertanto, solo dopo che è stato eliminato qualsiasi dubbio di irregolarità o infrazione, il prodotto può essere venduto come biologico (articolo 91 del Regolamento (CE) 889/2008); la normativa europea prevede infatti che il prodotto contaminato, qualunque sia il valore di residuo di sostanza non ammessa, debba essere decertificato, se tale contaminazione è dovuta ad una irregolarità o ad una infrazione.

In linea con la normativa europea di riferimento, al fine di tutelare principalmente il consumatore, la sua fiducia nei confronti dell'agricoltura biologica e il logo europeo che la contraddistingue, il D.M. 13 gennaio 2011, n. 309 ha introdotto una norma che prevede la decertificazione di un lotto di prodotto biologico contaminato anche nel caso in cui l'Organismo di controllo accerti che tale contaminazione non sia dovuta ad una irregolarità o ad una infrazione. Si parla in questo caso di contaminazione accidentale o tecnicamente inevitabile.

A tal fine, il citato decreto prevede una soglia massima di residuo di una sostanza non ammessa pari a 0,01 mg/kg, superata la quale il lotto deve essere in ogni caso decertificato.

Occorre comunque tener presente che il D.M. 10 luglio 2020, modificando il citato D.M. n. 309 del

2011, ha introdotto una soglia più alta nel caso di contaminazione da acido fosfonico. Tale modifica è stata introdotta considerando, non solo, la minore sensibilità dei metodi di analisi ad oggi utilizzati per la rilevazione di acido fosfonico, ma anche tenendo presente quanto rappresentato da tutto il settore dell'agricoltura biologica, relativamente a talune problematiche colturali che possono portare a contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di questo prodotto con valori di residui spesso più alti della soglia dello 0,01 mg/kg.

Successivamente, l'articolo 43, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 76 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020) ha disposto che, per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche qualora, a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo, la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo.

Per quanto detto, atteso che ad oggi il Mipaaf non ha ancora stabilito (come previsto dal citato articolo 43) specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree, i prodotti delle colture arboree potranno recare l'indicazione del metodo biologico anche se contaminati, sino ad una soglia pari a quella prevista dal Regolamento (CE) n. 396/2005, qualora l'Organismo di controllo abbia accertato che la contaminazione da acido fosforoso non sia dovuta ad una irregolarità o infrazione e che la contaminazione stessa sia attribuibile alla natura vulcanica del suolo.

Precisa che il predetto articolo 43 introduce una deroga ad una norma nazionale che non si applica ai prodotti provenienti da altri Stati Membri o importati da Paesi terzi, per i quali vige la sola normativa europea di riferimento, ovvero il Regolamento (CE) n. 834/2007 e il relativo Regolamento esecutivo. Il Sottosegretario rileva infine che, nel caso dei prodotti biologici trasformati, il predetto D.M. 13 gennaio 2011 (punto 4 dell'Allegato 2) prevede che i limiti di acido fosfonico vadano applicati tenendo conto delle variazioni del tenore di residui determinate dalle operazioni di trasformazione e miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto.

Va evidenziato che, stante l'assenza di norme armonizzate di riferimento dell'Unione europea, vengono adottati specifici fattori di trasformazione (o di processo) individuati dall'Amministrazione sanitaria a seguito di appositi studi e ricerche di natura tecnico-scientifica.

Conclude assicurando la Senatrice interrogante sulla costante attenzione che il Ministero riserva ad un settore, come quello in esame, che rappresenta un elemento di forza del comparto agricolo per il riconosciuto valore aggiunto dei suoi prodotti, per gli effetti positivi sull'ambiente, sulla salute pubblica, sullo sviluppo rurale e sul benessere animale.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatta della risposta fornita. Sottolinea come il tema dell'agricoltura biologica sia particolarmente sentito nell'intero mondo agricolo e ricorda come la Commissione abbia dedicato all'argomento particolare attenzione, approvando recentemente un disegno di legge. Rileva con soddisfazione che, secondo quanto si evince dalla risposta fornita dal Sottosegretario, risulta che nel caso di superamento dei limiti di acido fosforoso nell'ipotesi di contaminazione attribuibile alla natura del suolo non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche. Sollecita in conclusione il Governo ad adoperarsi per porre in essere interventi concreti a tutela del comparto.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 giugno.

Il presidente [VALLARDI](#), d'accordo con il relatore, propone di rinviare alla prossima settimana la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge, in modo tale da avere più tempo a disposizione da dedicare a questa fase procedurale.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge, assegnato alla Commissione in sede redigente, è stato approvato in seconda lettura con modificazioni dall'Assemblea della Camera il 16 giugno 2021, con soli due voti di astensione; ricorda altresì che il testo era stato inizialmente approvato in prima lettura dal Senato all'unanimità oltre un anno e mezzo fa. Si tratta pertanto di un testo ampiamente condiviso.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in esame, composto di 14 articoli, che reca disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

L'articolo 1 indica, al comma 1, le finalità ed i principi ai quali è ispirato il disegno di legge. Nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, relativamente al principio della salubrità, è stato specificato come tale principio vada comunque inteso nel rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali; è stato altresì soppresso il principio della marginalità o della limitata produzione, già presente nel testo approvato dal Senato.

Il comma 2, non modificato dalla Camera, contiene la definizione di «PPL - piccole produzioni locali» ossia di quei prodotti agricoli di origine animale o vegetale (primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda) destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, diretti, in limitate quantità, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale, nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.

Il comma 3 precisa che per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di alcune tipologie di carni i relativi prodotti provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto (come specificato dalla Camera) che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.

L'articolo 2, non modificato dalla Camera, indica l'ambito soggettivo di applicazione della proposta di legge, che comprende gli imprenditori agricoli, quelli apistici e quelli ittici.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di etichettatura stabilendo, al comma 1 - come modificato dalla Camera - che i prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee e nazionali concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari (e non più che "devono essere venduti" come era previsto nel testo originario approvato dal Senato). La stessa disposizione chiarisce, inoltre, le indicazioni che possono (e non più che "devono") essere riportate nelle etichette dei prodotti.

Il comma 2 indica le disposizioni che si intendono fare salve in materia sia in ambito europeo che in ambito nazionale, mentre il comma 3 stabilisce che gli operatori provvedano alla conservazione della documentazione necessaria.

L'articolo 4, modificato dalla Camera, reca disposizioni in materia di logo «PPL - piccole

produzioni locali». In particolare, il comma 1 demanda l'istituzione del suddetto logo ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Con tale decreto sono stabilite, tra l'altro, le condizioni e le modalità di attribuzione del logo (la cui forma verrà scelta mediante svolgimento di un concorso di idee), nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.

Il comma 2 individua i diversi luoghi in cui è esposto il logo dei prodotti PPL, mentre il comma 3 prevede che le amministrazioni pubbliche interessate debbano dare attuazione al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di consumo immediato e vendita diretta. In particolare, al comma 1, sono descritte le modalità ed i diversi luoghi nei quali può avvenire il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore dei prodotti PPL nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda o in quelle contermini, all'interno dello stesso territorio regionale. Al riguardo, a seguito di una modifica apportata dalla Camera, è stata soppressa la previsione che limitava al 50 per cento della produzione annuale dell'azienda produttrice la possibilità di vendita diretta negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

Il comma 2 prevede la facoltà - da parte dei comuni - di riservare spazi adeguati agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL nell'area destinata al mercato, mentre il comma 3 stabilisce che gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita.

L'articolo 6, non modificato dalla Camera, reca disposizioni concernenti i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme sui requisiti strutturali dei locali destinati alle attività. Il comma 1, come modificato dalla Camera, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento - nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi. Durante l'esame presso la Camera sono stati di conseguenza soppressi una serie di commi che disciplinavano nel dettaglio i requisiti necessari per lo svolgimento di attività nei predetti locali.

L'articolo 8 istituisce, al comma 1, all'interno del sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL. Al comma 2, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscano, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della suddetta sezione internet, mentre al comma 3 è prevista la clausola di invarianza finanziaria, oggetto di una modifica da parte della Camera.

L'articolo 9, non modificato dalla Camera, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL.

Anche l'articolo 10, recante disposizioni in materia di attività di controllo, non è stato oggetto di modifiche da parte della Camera.

L'articolo 11 reca una serie di disposizioni applicative ed è stato modificato dalla Camera solo al fine di adeguare la dicitura "logo PPL" in luogo di quella "marchio PPL" già prevista nel testo approvato dal Senato.

Analogamente l'articolo 12, recante norme in materia di sanzioni, è stato oggetto di modifiche da parte della Camera al solo fine di adeguare la dicitura "logo" prevista nel testo.

L'articolo 13, modificato dalla Camera, reca le disposizioni finanziarie, statuendo che

dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È stata pertanto soppressa la norma che prevedeva lo stanziamento di 32.000 euro in relazione all'istituzione del marchio PPL previsto all'articolo 4.

L'articolo 14 dispone infine l'entrata in vigore del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, viene data per esperita tale fase procedurale.

Il presidente [VALLARDI](#), dato l'ampio consenso registrato sul testo e in considerazione del fatto che un ciclo di audizioni sul tema si è già svolto durante l'esame in prima lettura, ritiene che la Commissione potrebbe già fissare un termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) condivide la proposta del Presidente e, dopo aver ricordato l'accordo a cui era pervenuta l'intera Commissione sul testo esaminato, auspica la fissazione di un termine relativamente breve per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Anche il senatore LA PIETRA concorda con le considerazioni svolte dal Presidente e dal senatore Taricco, ritenendo inutile lo svolgimento di ulteriori audizioni. Auspica altresì che, anche mediante accordi informali, venga delineato da parte della Commissione un percorso tale da favorire l'approvazione definitiva del provvedimento.

Il presidente [VALLARDI](#), anche alla luce del dibattito svoltosi, propone di fissare per martedì prossimo alle ore 12 il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2243) Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sara Cunial ed altri; Fornaro ed altri; Susanna Cenni (Discussione e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente ed approvato dall'Assemblea della Camera il 20 maggio 2021; composto da 12 articoli, reca disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina.

L'articolo 1 ne descrive l'oggetto e le finalità. In particolare, il comma 1, individua l'oggetto nella tutela e nella valorizzazione dell'agricoltura contadina. Le finalità - elencate nel comma 3 - consistono: nella promozione dell'agroecologia, di una gestione sostenibile del suolo e di un uso collettivo della terra; nel riconoscimento e nella valorizzazione delle diversità in agricoltura; nella diffusione della conoscenza di modelli di produzione agroecologica attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale e al rispetto e alla protezione del suolo; nel contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati; nel sostenere l'esercizio delle agricolture contadine per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari e la conseguente drastica riduzione del numero delle aziende agricole forestali e pastorali-zootecniche; nella valorizzazione di coloro che praticano l'agricoltura contadina, nonché dell'agricoltore "custode" - ai sensi della legge n. 194 del 2015 - in quanto soggetti attivi nella

protezione e tutela dell'ambiente e nel contrasto al cambiamento climatico, anche attraverso la manutenzione dei paesaggi, la selvicoltura, la tutela della biodiversità e una migliore gestione del territorio.

L'articolo 2 definisce, al comma 1, i requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere posseduti dalle aziende agricole contadine, descrivendone, tra gli altri, il modello societario, i modelli di produzione nonché le modalità di trasformazione e di commercializzazione dei beni prodotti. In particolare, si qualificano aziende agricole contadine quelle che: sono condotte direttamente dal titolare, dai familiari, anche nella forma di società semplice agricola o società di persone, o dai soci della cooperativa costituita esclusivamente da soci lavoratori; praticano modelli produttivi agroecologici favorendo la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione culturale nonché le tecniche di allevamento attraverso l'utilizzo prevalente del pascolo anche curando il mantenimento delle varietà vegetali e animali locali; favoriscono la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali; trasformano le materie prime prodotte nell'azienda non avvalendosi di processi di lavorazione automatizzate, ma, piuttosto di metodologie tradizionali locali; producono quantità limitate di beni agricoli e alimentari, destinati al consumo immediato e finalizzati alla vendita diretta ai consumatori finali da svolgersi in ambito locale; rientrano nella disciplina del coltivatore diretto, ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile o delle forme associative o cooperative.

Al comma 2, è contenuta la definizione di agricoltori contadini, da intendersi come i proprietari o conduttori di terreni agricoli che esercitano sui di essi attività agricola non in via prevalente. Il comma 3 dispone che le aziende agricole contadine possano costituire associazioni, consorzi agrari e avvalersi della collaborazione di enti e di università.

I successivi commi da 4 a 8 estendono alle aziende agricole contadine alcune disposizioni volte a favorire tale tipologia di aziende (prelazione agraria, attività di agricoltura sociale, diritto al risarcimento da fauna selvatica, nonché misure volte a favorire la vendita dei prodotti proveniente da filiera corta).

L'articolo 3 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro dell'Agricoltura contadina, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente testo. La stessa disposizione stabilisce, inoltre, che possono iscriversi nel Registro le aziende agricole contadine e gli agricoltori contadini che autocertifichino il possesso dei requisiti descritti dal precedente articolo 2, precisando, inoltre, che l'iscrizione ha durata triennale, rinnovabile.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme concernenti la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. La stessa disposizione prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo, le regioni disciplinino le materie sopra citate, individuando, gli ambiti di intervento delle stesse nel rispetto dei principi stabiliti da un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 5 prevede la possibilità di individuare, nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune, una misura nazionale specifica da far valere nei programmi di sviluppo rurale a favore di determinate categorie di aziende agricole contadine. È specificato che tale misura consiste nell'attribuzione di un punteggio premiale alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di recupero e valorizzazione di terreni e beni agricoli abbandonati. In particolare, è previsto che al fine di conservare il suolo dei terreni agricoli, le regioni possono censire, ai sensi della legge n. 440 del 1978, i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole contadine e assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie tenendo conto di alcuni principi come, ad esempio, quello di accordare preferenza alle aziende agricole contadine il cui titolare abbia meno di 40 anni o a quelle a conduzione femminile.

L'articolo 7 prevede che, allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuino una ricognizione del catasto dei terreni, volta ad individuare per ciascuna particella catastale il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera *h*) del decreto legislativo n. 34 del 2018. La stessa disposizione prevede, tra l'altro, che tali terreni siano censiti e inseriti in un apposito registro tenuto dal comune e, in presenza di determinati presupposti, ne sia attuata una gestione conservativa.

L'articolo 8 dispone in materia di associazioni, prevedendo che i comuni possono promuovere la costituzione di associazioni volte ad agevolare coloro che praticano attività di agricoltura, anche contadina, e la silvicoltura, al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, il recupero e l'utilizzazione di terreni abbandonati o incolti, o allo scopo di effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture.

Sono indicate le finalità che possono essere perseguite attraverso tali associazioni, tra le quali si ricordano la conservazione e gestione della biodiversità, la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali.

L'articolo 9 prevede l'istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina che è individuata nella giornata dell'11 novembre. La stessa disposizione stabilisce che, in occasione della citata Giornata nazionale possono essere organizzati cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione finalizzati a diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina. È poi specificato che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

L'articolo 10 stabilisce l'istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine disponendo che il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce, con decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine. La disposizione in esame disciplina, inoltre, la composizione e le attività della stessa Rete italiana delle civiltà e delle tradizioni contadine.

L'articolo 11 reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del presente provvedimento siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'articolo 12, infine, reca le disposizioni finali e finanziarie, prevedendo il 1° gennaio 2022 come data di entrata in vigore del testo in esame statuendo che dallo stesso non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le pubbliche amministrazioni competenti provvedano ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In conclusione il relatore, in considerazione delle molteplici tematiche affrontate dal disegno di legge, ritiene opportuno programmare un ciclo di audizioni sia per approfondirne i contenuti sia per effettuare un riscontro con altri argomenti già oggetto di esame in Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ricordato che si è concluso un ampio ciclo di audizioni sul disegno di legge, chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire si dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) ritiene che la Commissione potrebbe già fissare un termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Il presidente [VALLARDI](#) propone di fissare tale termine per giovedì 15 luglio alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 186 (pom.) del 13/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021
186ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02642, presentata dal senatore Taricco e da altri senatori, fornendo, relativamente alla sostanza attiva *Glyphosate*, per quanto di competenza, i seguenti elementi informativi.

A seguito di un'approfondita analisi condotta da diversi organismi scientifici internazionali e anche dall'EFSA, con regolamento (UE) n. 2324/2017, la Commissione europea ha rinnovato l'approvazione di tale sostanza attiva fino al 15 dicembre 2022, con restrizioni per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari a base di *Glyphosate*.

In particolare, le suddette restrizioni prevedono l'utilizzo del principio attivo solo come erbicida e la raccomandazione agli Stati membri di prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, alla protezione degli operatori, al rischio per i vertebrati terrestri e le piante non bersaglio, agli utilizzi in pre-raccolta, oltre al divieto di immettere in commercio formulati contenenti *Glifosate* in associazione con il coformulante *Tallowamina*.

Inoltre, gli Stati membri devono provvedere affinché l'uso dei prodotti fitosanitari contenenti *Glifosate* sia ridotto al minimo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie.

Quanto alla salvaguardia delle api, è necessario premettere, come giustamente ricordato dagli interroganti, che il Ministero ha finanziato numerose attività di ricerca e monitoraggio dello stato di salute e benessere delle api, finalizzato a verificare tutte le possibili cause di mortalità o di spopolamento degli alveari.

Tali attività, cui è stata data concretezza attraverso i programmi di monitoraggio APENET e BEENET, hanno permesso di indagare i diversi fenomeni e di disporre delle informazioni necessarie per programmare una serie di azioni a difesa delle api e di tutti gli insetti impollinatori.

Nella revisione del Piano nazionale sull'uso sostenibile dei fitofarmaci (PAN), sono infatti state inserite le seguenti misure: sensibilizzazione degli agricoltori per far comprendere l'importanza di intervenire con trattamenti fitosanitari inappropriati; definizione di un elenco di prodotti fitosanitari consigliati per la corretta difesa delle coltivazioni in prefioritura; promozione e realizzazione di strumenti informativi e momenti formativi, al fine di accrescere la conoscenza delle tecniche produttive e delle normative in vigore.

Ulteriori indicazioni di carattere programmatico a tutela degli impollinatori sono state inserite nelle linee guida approvate con decreto interministeriale 10 marzo 2015. Quelle più significative possono essere così riassunte: realizzazione e gestione di una fascia di rispetto non trattata; realizzazione di siepi e barriere artificiali; realizzazione e gestione di una fascia di rispetto vegetata; riduzione della quantità di erbicidi impiegati attraverso diverse strategie di applicazione; limitazione d'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta l'obbligo di applicare specifiche misure di mitigazione del rischio per gli organismi non bersaglio; sostituzione/limitazione/eliminazione dei prodotti fitosanitari per la tutela delle specie e *habitat* ai fini del raggiungimento degli obiettivi di conservazione ai sensi delle direttive *habitat* 92/43/CEE e uccelli 2009/147/CE e per la tutela delle specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione, degli apoidei e degli altri impollinatori e relative misure di accompagnamento.

Tali indicazioni programmatiche, cui sino ad oggi è stato dato riscontro in maniera non uniforme a livello territoriale, potranno ora essere finalmente inserite nell'ambito della nuova Programmazione strategica della politica agricola comune, in particolare attraverso gli "eco-schemi" dei pagamenti diretti e le nuove misure agroambientali dei programmi di sviluppo rurale.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta fornita. Apprezza in particolare la notizia che le misure per la tutela del comparto apistico saranno inserite nell'ambito della nuova programmazione strategica attraverso gli eco-schemi dei pagamenti. Evidenzia in conclusione l'importanza di verificare in maniera puntuale gli effetti del glifosato in ambito agricolo e ambientale, soprattutto in vista del rinnovo previsto per dicembre 2022 delle autorizzazioni per l'utilizzo di tale prodotto.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che si passa alla fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 15 giugno).

Avverte inoltre che, dopo l'illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti, il seguito della discussione sarà rinviato, in attesa dei prescritti pareri.

Dopo che l'ordine del giorno G/878/1/9 viene dato per illustrato, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 1.2, diretto ad inserire anche i prodotti della pesca professionale marittima, tra gli altri, nell'elenco dei prodotti da valorizzare.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.4, diretto a specificare che i prodotti da valorizzare devono essere di origine locale.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 1.5 di identico contenuto.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 2.2, diretto a utilizzare un criterio puntuale per la definizione delle distanze senza effettuare riferimenti alla distanza in chilometri.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.3, in cui viene eliminato il riferimento alla distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 2.4, diretto a inserire i prodotti di marecoltura ed itticoltura, tra gli altri, tra i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.7, diretto a prevedere che i prodotti agricoli e alimentari devono provenire da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 2.10, diretto a precisare che i prodotti agricoli possono provenire anche dalla stessa provincia, qualora la distanza sia superiore a 70 chilometri.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 2.11, diretto a eliminare il computo chilometrico sostituendolo con un riferimento alla provincia interessata o in quelle confinanti con la stessa, anche al fine di semplificare i relativi controlli.

Illustra altresì l'emendamento 2.18, diretto a sopprimere il riferimento previsto alla lettera *b*) del comma 1 alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali, nonché l'emendamento 2.20, che, a fini di semplificazione, esonera dagli obblighi di tracciabilità i piccoli quantitativi di prodotti di cattura ittica venduti direttamente in banchina dal peschereccio al consumatore.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 3.1, diretto a rendere obbligatoria da parte dello Stato e delle autonomie locali la previsione di misure per favorire l'incontro diretto tra agricoltori produttori e gestori della ristorazione collettiva.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 3.6, diretto a riservare ad agricoltori e pescatori esercenti la vendita diretta almeno il 30 per cento dell'area destinata al mercato in aree prospicienti i punti di sbarco.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 4.2, diretto a rendere obbligatoria per i Comuni la decisione di riservare agli imprenditori agricoli appositi spazi all'interno dell'area destinata a mercato; illustra altresì l'emendamento 4.5, che, al fine di risolvere dubbi interpretativi, sostituisce la dizione "chilometro zero o utile" con "chilometro zero", oltre a prevedere che le autonomie locali possano favorire la destinazione di particolari aree alla vendita di prodotti agricoli a

chilometro zero all'interno dei locali della grande distribuzione organizzata.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 4.6, che fa salva la possibilità per gli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 4.8, avente in parte contenuti analoghi a quello testé illustrato dal senatore Taricco, oltre a prevedere la soppressione del riferimento a un'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 4.10, diretto a prevedere la soppressione di un'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 4.11, diretto a favorire all'interno dei locali della grande distribuzione commerciale anche la vendita dei prodotti alimentari a chilometro zero.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 5.1, diretto a sopprimere il riferimento al "turismo" previsto nella dizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 5.2, diretto, tra gli altri, a sostituire le parole "chilometro zero o utile" con "chilometro zero".

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 5.4, diretto a precisare che l'attestazione di provenienza dall'ambito territoriale deve riferirsi ai prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 5.6, diretto a specificare che il logo "chilometro zero o utile" viene esposto nei luoghi di vendita o di somministrazione.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 5.7, secondo il quale il logo è esposto anche nei luoghi di somministrazione.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 6.1, diretto a sopprimere come criterio di premialità l'utilizzo in quantità congrua dei prodotti alimentari a chilometro zero, nell'ipotesi prevista dall'articolo 6.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 6.2, diretto a eliminare il riferimento alla quantità congrua nei prodotti da utilizzare a parità di offerta nell'ipotesi prevista dall'articolo 6.

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 6.3, avente contenuto identico a quello dell'emendamento 6.2.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra gli emendamenti 6.4 e 6.5, diretti a sostituire il riferimento alla quantità congrua con il concetto di quantità e valore prevalente.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 7.1, che riformula l'articolo 7 prevedendo sanzioni a carico degli utilizzatori dei termini di cui all'articolo 2 o dei loghi di cui all'articolo 5.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 7.2, avente contenuto analogo a quello dell'emendamento 7.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 8.1, diretto alla soppressione dell'intero articolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(540) IANNONE ed altri. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(1289) GASPARRI ed altri. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di divieto dell'impiego di prodotti costituiti da infiorescenze di cannabis sativa L., o contenenti tali infiorescenze, per uso ricreativo*

(1321) CIAMPOLILLO. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(1324) MANTERO ed altri. - *Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(1466) Emma BONINO. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(2128) MANTERO e Virginia LA MURA. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 540, 1321 e 1324, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 1289, 1466 e 2128 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 marzo.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) comunica che sono stati riassegnati alla Commissione i disegni di legge n. 1289, n. 1466 e n. 2128. Cede quindi la parola alla relattrice per la loro illustrazione.

La relattrice [NATURALE](#) (*M5S*) riferisce alla Commissione anzitutto sul disegno di legge n. 1289 in esame (di iniziativa del senatore Gasparri e altri), assegnato alla Commissione in sede redigente, che apporta una serie di modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Il provvedimento, in particolare, interviene in materia di divieto dell'impiego di prodotti costituiti da infiorescenze di cannabis sativa L., o contenenti tali infiorescenze, per uso ricreativo.

Più in dettaglio il disegno di legge, composto da un unico articolo, reca una serie di novelle alla legge n. 242 del 2016.

Viene anzitutto novellato il comma 3 dell'articolo 1 della suddetta legge, precisando che il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa riguardano in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata agli scopi previsti dalla legge.

Sempre all'articolo 1, si interviene sulla lettera *b*) del comma 3 specificando che il «consumo finale» di semilavorati di canapa deve essere riferito agli usi consentiti dalla legge.

Ancora all'articolo 1 viene introdotto un nuovo comma 3-*bis* al fine di precisare che le disposizioni di

cui alla stessa legge n. 242 del 2016 non si applicano all'importazione, alla commercializzazione e alla vendita al pubblico di prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa per usi diversi da quelli previsti dallo stesso articolo e, in ogni caso, per uso direttamente o indirettamente ricreativo. Viene quindi novellato l'articolo 2 della legge n. 242 del 2016 sulla liceità della coltivazione - introducendo un nuovo comma *3-bis* - al fine di prevedere il divieto di vendere e utilizzare le infiorescenze della canapa per uso umano.

Viene altresì novellato l'articolo 3 della legge, in materia di obblighi del coltivatore, prescrivendo che questi debba occuparsi anche dell'idoneo tracciamento degli impieghi della semente per le finalità previste dalla legge.

Da ultimo il testo in esame modifica l'articolo 9 della legge n. 242 del 2016 in materia di tutela dei consumatori, introducendo il nuovo comma *1-bis*: si stabilisce in particolare che la raffigurazione della pianta o della foglia della canapa non possa essere utilizzata a fini pubblicitari per rappresentare usi diversi da quelli definiti dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 2, comma 2, né possa essere associata a messaggi ambigui tesi a uniformarla e confonderla con le altre varietà di cannabis diverse da quella disciplinata dalla stessa legge.

Per quanto concerne invece il disegno di legge n. 1466 (di iniziativa della senatrice Bonino), assegnato alla Commissione in sede redigente, reca anch'esso una serie di modifiche alla già citata legge 2 dicembre 2016, n. 242, novellandone in particolare gli articoli 1 e 2.

Più in dettaglio all'articolo 1 del disegno di legge viene anzitutto precisato che delle varietà di canapa di cui è autorizzata la coltivazione e la trasformazione è altresì autorizzata anche l'immissione in commercio (articolo 1, comma 3, lettera *a*). Viene quindi specificato che dalla canapa coltivata è possibile ottenere anche infiorescenze fresche ed essiccate, resine e oli per prodotti da fumo o inalazione, nonché per prodotti non medicinali e non alimentari (articolo 2, comma 2, lettere *g-bis* e *g-ter*).

L'articolo 2 è relativo all'entrata in vigore.

Passando infine al disegno di legge n. 2128 (di iniziativa del senatore Mantero e altri), assegnato alla Commissione in sede redigente, reca anch'esso una serie di modifiche alla citata legge 2 dicembre 2016, n. 242.

Più in dettaglio, la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del testo in commento reca novelle all'articolo 2 della legge n. 242 del 2016: si prevede anzitutto che la coltivazione della canapa è consentita sia in forma gamica (semi) che agamica (talee); in secondo luogo si prevede che dalla canapa coltivata è possibile ottenere coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento; si stabilisce infine che l'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da qualsiasi sua parte, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali, e che è altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (nuovo comma 3).

La lettera *b*) reca una serie di novelle all'articolo 4 della legge n. 242 del 2016.

Si dispone che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo (nuovo comma 1); è poi disposta all'articolo 4, comma 3, la soppressione delle parole «in pieno campo» e pertanto, nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dalle autorità competenti, le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni non rilevano se provenienti da colture effettuate in pieno campo o meno; è altresì previsto che il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possano essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati, escludendo altresì in tali ipotesi la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto (nuovo comma 7); si precisa infine che i semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati e gli oli non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia

di disciplina degli stupefacenti di cui al DPR n. 309 del 1990 (nuovo comma 7-*bis*).

La lettera *c*) novella l'articolo 6, comma 2, della legge n. 242 del 2016, al fine di prevedere che una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa essere destinata alla promozione della ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di canapa atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.

La lettera *d*) dell'articolo 1, comma 1, reca infine alcune novelle all'articolo 9 della legge n. 242 del 2016 in materia di tutela del consumatore. Viene anzitutto aggiunto un nuovo comma 1-*bis* secondo il quale i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore - quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli - commercializzati sul territorio nazionale, devono riportare indicazioni relative al contenuto di THC e di cannabidiolo (CBD), all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti, al lotto di produzione e al Paese d'origine.

Si aggiunge inoltre un nuovo comma 1-*ter* che rimanda ad un decreto del Ministero della salute per l'elencazione delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma precedente.

L'articolo 2 disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento.

Il presidente [VALLARDI](#), dato che i disegni di legge testé illustrati dalla relatrice risultano analoghi ai disegni di legge n. 540, n. 1321 e n. 1324, già all'esame della Commissione, propone la congiunzione della discussione dei disegni di legge n. 1289, n. 1466 e n. 2128 con il seguito della discussione dei disegni di legge n. 540, n. 1321 e n. 1324.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2164) BERGESIO ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura
(Discussione e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (*M5S*) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, recante l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.

Più in dettaglio il provvedimento, composto da sei articoli, all'articolo 1 prevede l'istituzione, nella seconda domenica di novembre, della Giornata nazionale dell'agricoltura al fine di farne conoscere il ruolo fondamentale per il soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e per il raggiungimento del benessere economico e sociale del Paese. Viene specificato che la Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive).

In tale Giornata, ai sensi dell'articolo 2, sono promosse iniziative e manifestazioni pubbliche da parte dello Stato e delle autonomie locali (anche in coordinamento con le associazioni di categoria); analogamente anche le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 3, promuovono iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura.

L'articolo 4 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale debba assicurare spazi adeguati ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, mentre l'articolo 5 istituisce un premio - denominato «*De Agri Cultura*» - in favore di quegli agricoltori che si siano distinti per aver prodotto beni di elevata qualità, o per aver impiegato strumenti di innovazione tecnologica o tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per il premio, da assegnarsi con modalità e criteri che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene autorizzata la spesa di 20.000 euro annui.

L'articolo 6 reca infine la copertura finanziaria del provvedimento.

La relatrice in conclusione sottolinea l'importanza di un disegno di legge che, auspica, possa

fungere anche da stimolo per le nuove generazioni. Esprime altresì particolare apprezzamento per l'istituzione, prevista dall'articolo 5, del premio "De agri cultura" che dovrebbe essere utilizzato in particolare per valorizzare la cultura agricola del Mezzogiorno nella prospettiva di tenere il passo con quella del Nord del Paese.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il presidente **VALLARDI** ricorda che alle ore 12 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al testo in esame.

Comunica che non sono stati presentati emendamenti.

Ricorda tuttavia che, per concludere l'esame del provvedimento, è necessario attendere tutti i prescritti pareri sul testo, già modificato dalla Camera. Pertanto, d'accordo con il relatore **BERGESIO** (*L-SP-PSd'Az*), propone di rinviare il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2243) Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sara Cunial ed altri; Fornaro ed altri; Susanna Cenni (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il relatore **TARICCO** (*PD*) preannuncia che trasmetterà quanto prima un elenco di soggetti da audire al fine di effettuare i necessari approfondimenti sui contenuti del disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 187 (pom.) del 20/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 2021

187ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02582, presentata dai senatori De Bonis e De Falco, sottolineando che il Ministero segue con particolare attenzione la filiera cerealicola, sia per l'entità delle superfici coltivate che per la rilevanza strategica del frumento duro per molte delle specialità agroalimentari nazionali.

In tale direzione, al fine di valorizzare una delle più rappresentative espressioni del *Made in Italy* e tutelare il reddito degli agricoltori, è stato già introdotto l'obbligo dell'indicazione d'origine del grano duro nella pasta (con l'intento di rendere evidente anche la provenienza della materia prima, oltre quella del prodotto finito) e potenziato il sistema dei controlli per contrastare le frodi anche nel settore cerealicolo.

L'obiettivo è sicuramente valorizzare e qualificare il prodotto nazionale rispetto a quello d'importazione ed ottimizzare la massima trasparenza dei mercati di filiera.

Pertanto, a salvaguardia dell'intera filiera, il settore dei cereali è oggetto di costante attenzione da parte dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) che fa eccellere l'Italia in Europa per i controlli svolti nel settore dei cereali destinati all'alimentazione umana.

In tale contesto, le ispezioni dell'Ispettorato concernono: le modalità di conservazione ed eventuali trattamenti per le granaglie stoccate nei silos (sia convenzionali che da agricoltura biologica); i documenti di accompagnamento e di rintracciabilità della merce; il rispetto dei parametri analitici di riferimento; l'eventuale presenza di sostanze attive ad azione fitosanitaria impiegate in campo o in post-raccolta (glifosato e altre); il processo di trasformazione dei prodotti derivati dalle farine e dalle semole; il rispetto delle norme di etichettatura, della conformità e veridicità delle indicazioni obbligatorie e facoltative, con particolare riguardo all'origine geografica riportata sui dispositivi di etichettatura e sui documenti commerciali.

Nel corso del primo quadrimestre di quest'anno, l'Ispettorato ha eseguito su cereali e derivati 1.395 verifiche, controllato 1.683 prodotti (di cui il 10,8 per cento risultati irregolari) ed analizzato 398 campioni (di cui il 3,8 per cento irregolari).

In tale contesto, i principali illeciti accertati hanno riguardato: mancata adozione di adeguati sistemi di tracciabilità di cereali, farine e paste alimentari; cereali e farine da agricoltura biologica contenenti residui di principi attivi non consentiti; commercializzazione di farine, paste e pane con caratteristiche merceologiche non rispondenti ai requisiti normativi; riso con difetti superiori alle tolleranze di legge; mancata o irregolare indicazione dell'origine geografica (in risi e paste alimentari); etichettatura irregolare (di risi e paste alimentari) con riferimento alle indicazioni obbligatorie, alle caratteristiche dell'alimento, all'elenco degli ingredienti e alle informazioni dell'O.S.A.; pane parzialmente cotto, surgelato, venduto senza la relativa specificazione in etichetta; usurpazione o evocazione delle denominazioni di origine.

Occorre poi tener presente che, per aumentare l'efficacia dei controlli all'importazione, l'ICQRF ha stipulato un protocollo d'intesa con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto al fine di disporre di dati e di informazioni sui trasporti marittimi di prodotti agroalimentari e di mezzi tecnici di produzione agricola, monitorare le introduzioni sul territorio nazionale, effettuare controlli congiunti al personale delle medesime Capitanerie ed avere un accesso facilitato sulle navi ed ai containers trasportati.

Peraltro, per contrastare in modo più incisivo l'eventuale illecita importazione di prodotti agroalimentari sul territorio nazionale, da anni è stato instaurato un rapporto di collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per poter monitorare i flussi in entrata di alimenti e materie prime alimentari provenienti da Paesi extra UE ed impedire l'ingresso di prodotti privi della documentazione di tracciabilità ovvero non rispondenti ai requisiti qualitativi minimi stabiliti dalle norme di settore.

L'ICQRF effettua anche controlli presso i principali porti italiani, in collaborazione con le Capitanerie di porto, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Polizia di Stato, con l'obiettivo specifico di verificare l'origine e la qualità merceologica dei cereali e loro derivati, introdotti sul territorio nazionale.

In dettaglio, nei porti nazionali sono stati effettuati 60 controlli nel 2018, 45 nel 2019, 71 nel 2020 e 19 dal 1° gennaio 2021 ad oggi. Tali verifiche hanno riguardato principalmente granaglie di mais, riso, frumento tenero/duro e relativi sfarinati.

In particolare, presso il porto di Bari, tra il 1° gennaio e il 24 giugno di quest'anno sono state controllate 9 motonavi che trasportavano grano duro con origini dichiarate Canada, Australia, Kazakistan, Francia e Ucraina, per un quantitativo totale di oltre 220.000 tonnellate. Per ogni carico è stato effettuato un controllo di tracciabilità; su tre di esse è stato eseguito anche il prelievo di campioni, le cui analisi multiresiduali per la ricerca specifica del glifosato hanno dato esito regolare. Rileva inoltre che, grazie all'acquisizione della strumentazione tecnico-scientifica all'avanguardia (spettrometro di massa ad alta risoluzione con tecnologia Orbitrap), l'attività analitica di controllo dei laboratori dell'ICQRF è stata ulteriormente potenziata consentendo rapide ed efficaci strategie di *screening* volte a rivelare la presenza di sostanze contaminanti alimentari e dei relativi metaboliti ivi compreso il *glifosate*, nonché di eventuali adulteranti.

Assicura l'interrogante che anche per l'anno in corso il dipartimento ICQRF, nell'ambito delle attività di controllo programmate, manterrà un elevato livello di attenzione nel settore, prevedendo anche specifici controlli presso i porti, al fine di verificare la tracciabilità, la qualità e l'effettiva destinazione dei grani duri importati ed impedire che gli stessi siano illecitamente designati e commercializzati con l'origine nazionale.

Detto questo, per quanto concerne le iniziative da intraprendere "affinché la CUN e il grano italiano diventino uno standard internazionale di valore", ricorda che la Commissione sperimentale nazionale del grano duro (CSN) ha il compito di rilevare i prezzi indicativi e le relative tendenze di mercato del grano duro di provenienza nazionale. Come previsto dalla normativa vigente, la relativa sperimentazione è propedeutica ad attivare successivamente la Commissione unica nazionale, quale

unico riferimento nazionale per il grano duro italiano.

Il Sottosegretario precisa che entrambe le Commissioni sono strumenti volontari che possono essere attivati solo ed esclusivamente a seguito di un accordo tra le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria rappresentative. Tuttavia, nonostante il continuo impegno dell'Amministrazione nel proporre possibili soluzioni per il funzionamento della CSN, ad oggi, non si è ancora raggiunta una piena condivisione tra le parti.

Infine, come già comunicato nella riunione del 3 febbraio scorso alla presenza delle organizzazioni professionali rappresentative, rileva che le riunioni della Commissione sperimentale nazionale del grano duro si svolgeranno esclusivamente in videoconferenza a causa della pandemia da Covid-19. Pertanto, la definizione della sede e/o delle sedi non è attualmente in discussione in quanto la maggioranza di tutte le altre Commissioni uniche nazionali attive si svolgono nella predetta modalità, causa chiusura fisica delle Borse merci.

Il senatore [DE BONIS](#) (*Misto*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara insoddisfatto della risposta fornita. Fa presente innanzitutto che l'accertamento della provenienza delle navi estere che scaricano grano nei porti italiani non dovrebbe essere compito dei parlamentari, come invece di fatto sta accadendo. Sottolinea inoltre che, a netto delle attività di controllo comunque svolte dall'ICQRF, non si capisce come sia possibile che sbarchino nei porti italiani navi cariche di grani esteri provenienti, ad esempio, da Paesi come Panama in cui non si coltiva sicuramente grano; più in generale ritiene che vi siano diversi elementi che rimangono poco chiari nell'attività di controllo svolta dalle strutture ministeriali. Fa notare in conclusione che le difficoltà segnalate riguardo all'avvio della commissione unica nazionale non appaiono casuali; si tratta in questo caso di un problema che risulta irrisolto ormai da diversi anni e che va affrontato per rendere i mercati più trasparenti condividendo le informazioni disponibili.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella precedente seduta si è svolta la fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti. Fa tuttavia presente che, prima di procedere alla loro votazione, la Commissione dovrà acquisire i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive. Al momento devono ancora fornire il loro parere le Commissioni 5a e 8a.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che non sono stati presentati emendamenti sul testo in esame, fa

presente che, per concluderne l'esame, è tuttavia necessario attendere i prescritti pareri sul testo, già modificato dalla Camera.

Al momento devono ancora fornire il loro parere la Commissione bicamerale per le Questioni regionali e la Commissione 12a.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 96 emendamenti riferiti al disegno di legge, pubblicati in allegato.

Fa altresì presente che per procedere alla votazione degli emendamenti, la Commissione dovrà comunque acquisire preventivamente i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive, che dovranno pronunciarsi su tutte le proposte emendative.

D'accordo con il relatore [LA PIETRA](#) (Fdl) propone pertanto di rinviare l'illustrazione e la discussione degli emendamenti ad una successiva seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1° luglio 2020.

Ad una sollecitazione della senatrice [ABATE](#) (Misto), che chiede di valutare la possibilità di designare un nuovo relatore sul disegno di legge, replica il [PRESIDENTE](#) facendo presente che, ai sensi del Regolamento, l'individuazione della figura del relatore rientra tra le prerogative proprie del Presidente.

Ricorda quindi che sul disegno di legge si è a suo tempo svolto un breve ciclo di audizioni e che sono già state sollecitate le Commissioni coinvolte in sede consultiva ad esprimere i rispettivi pareri sul testo. Al momento devono ancora fornire il loro parere le Commissioni 10a e 14a.

D'accordo con la relatrice [NATURALE](#) (M5S) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 16 settembre p.v.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2300) Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati L'Abbate e Parentela; D'Alessandro ed altri; Viviani ed altri
- e petizione n. 21 ad esso attinente

(Esame e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce sul testo in esame, assegnato alla Commissione in sede referente, approvato dall'Assemblea della Camera il 22 giugno 2021 e diretto a disciplinare una serie di interventi nel settore ittico, attraverso deleghe al Governo volte a riordinare e semplificare il medesimo settore, nonché a prevedere ulteriori misure nell'ambito della pesca professionale.

Il disegno di legge, composto da 22 articoli, all'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, consistenti in: incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche; sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale; sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese nell'acquacoltura; assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni, per garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche.

L'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo l'adozione di uno o più decreti legislativi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, i quali raccolgano in un testo unico le norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa. Sono quindi dettati specifici principi e criteri direttivi per l'adozione dei suddetti decreti legislativi, prevedendosi altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

L'articolo 3 reca modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate, aggiungendo, a tal fine, un ulteriore comma all'articolo 1 della legge n. 250 del 1958 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne).

L'articolo 4 estende l'applicabilità della disciplina prevista dall'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 250 del 1958, nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione (concernente le categorie della gente di mare) che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca.

L'articolo 5 istituisce, dall'anno 2022, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare: la stipula di convenzioni con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi da queste istituiti; la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; lo svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione di consumo della pesca marittima; interventi per migliorare l'accesso al credito; programmi di formazione professionale e misure per migliorare la sicurezza e la salute del personale imbarcato; progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone; progetti rivolti alla salvaguardia dell'habitat marino; progetti indirizzati alla promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo; progetti volti alla creazione di marchi e all'ottenimento di certificazioni; campagne di pesca sperimentali; promozione della parità tra i sessi nell'intera filiera ittica. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 6 apporta due modifiche al decreto legislativo n. 154 del 2004, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di promuovere la cooperazione e l'associazionismo.

L'articolo 7 aggiunge, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio, di cui all'articolo 21-*bis* dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.

L'articolo 8 reca disposizioni volte alla semplificazione in materia di licenze di pesca. In particolare, si stabilisce che la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 (licenza per la pesca professionale marittima) sia dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È inoltre previsto che, ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa

sulla licenza di pesca non sia dovuta in caso di cambio di armatore, qualora il passaggio avvenga tra la cooperativa di pesca o impresa di pesca ed i suoi soci o viceversa, nonché fra soci appartenenti alla medesima cooperativa di pesca, durante il periodo di efficacia della licenza. Si dispone poi che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, siano stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui sopra che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i termini relativi. In tutti i casi di variazione della licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca.

L'articolo 9 esclude la tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca, prevista dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972.

L'articolo 10 prevede che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività. Non possono invece esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode; si sostituisce poi la lettera g) dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998 (la quale individua un insieme di soggetti ai quali non si applica la normativa sul commercio introdotta dal medesimo decreto), prevedendo che l'esclusione si applichi anche agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura che vendono prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività.

L'articolo 11 autorizza il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di disciplinare le modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura delle diverse specie di prodotti ittici.

L'articolo 12 prevede che gli esercenti di attività alberghiere e di ristorazione possono fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Un decreto adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, stabilisce le modalità con le quali tali informazioni vengono fornite ai consumatori.

L'articolo 13 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007, il quale disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle Commissioni di riserva delle aree marine protette, sostituendo l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e prevedendo che le citate commissioni di riserva, nello svolgimento delle proprie funzioni, possano acquisire i pareri delle maggiori associazioni e rappresentanze territoriali della pesca.

L'articolo 14 prevede che la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura svolga le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto-legislativo n. 154 del 2004, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato e senza compensi ai componenti della Commissione.

L'articolo 15, sostituendo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 154 del 2004, reca disposizioni inerenti la ricerca scientifica e tecnologia applicata alla pesca e all'acquacoltura i cui indirizzi, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, sono definiti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. Vengono quindi individuate le competenze e la composizione del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura.

L'articolo 16, sostituendo l'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, reca disposizioni relative all'istituzione di Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura presso ogni Capitaneria di porto, disciplinandone, tra l'altro, i compiti e la composizione.

L'articolo 17 dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplini i termini

e le modalità di ripartizione del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le previsioni dell'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 2016/1627. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali promuove la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia di impresa.

L'articolo 18 dispone che, al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate, addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona; a tal fine, si autorizza il Governo a modificare l'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 (Regolamento di esecuzione del codice della navigazione).

L'articolo 19 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2005, relativo alla intesa di filiera agricolo-alimentare, aggiungendo, in particolare, il settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 20 introduce, all'articolo 8 del decreto legislativo n. 4 del 2012, il comma 1-bis, il quale prevede una particolare ammenda quale sanzione per la cattura della *Lithophaga lithophaga* (cosiddetto dattero di mare).

L'articolo 21 è dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 22 reca infine la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del disegno di legge siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il relatore richiama che al disegno di legge è abbinato l'esame della petizione n. 21. Tale petizione, ritenendo che le norme dell'Unione europea in materia di sforzo di pesca non debbano mai avere come conseguenza la perdita di posti di lavoro, sollecita forme di tutela anche per i dipendenti amministrativi del settore della pesca.

In conclusione, stante la portata del provvedimento, ritiene utile lo svolgimento di un ciclo di audizioni al fine di disporre di un quadro conoscitivo completo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2320) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il **PRESIDENTE** ricorda che il termine per la conversione in legge del decreto-legge in esame scade sabato prossimo 24 luglio e che il provvedimento è già calendarizzato per l'esame da parte dell'Assemblea nella seduta di domani.

Il relatore **BERGESIO** (*L-SP-PSd'Az*) riferisce quindi sul decreto-legge in esame, assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati il 14 luglio 2021.

In riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, segnala anzitutto il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto dalla Camera dei deputati, che prevede l'abrogazione del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante "Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario". In particolare, si è trattato di un c.d. decreto-legge 'a perdere' i cui contenuti sono stati infatti trasposti nel procedimento di conversione del decreto-legge n. 73 in esame.

Passando all'articolo 13, il comma 6 assegna all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare

(ISMEA) 80 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato a ISMEA, di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

Il comma 7 interviene sulle garanzie che ISMEA è autorizzata a concedere a favore delle imprese agricole, ai sensi dell'all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016. Il comma, attraverso una novella alla norma citata, rimuove il limite di 15.000 euro precedentemente previsto e mantiene il richiamo ai limiti stabiliti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato di importanza minore, cd. "*de minimis*".

L'articolo 18-*bis*, inserito durante l'esame alla Camera, dispone che gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria siano assoggettati ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento e rientrino nello speciale regime IVA per l'agricoltura fino al 31 dicembre 2021. L'onere della disposizione è valutato in 0,5 milioni di euro per il 2021 ed è posto a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili.

Passando all'articolo 31, al comma 7, lettera *a*), numero 3, nell'ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 relativamente al Fondo per il trasferimento tecnologico, è introdotta l'ulteriore disposizione che destina una quota parte di almeno 250 milioni di euro ai settori dell'economia verde e circolare, dell'*information technology*, dell'*agri-tech* e del *deep tech*.

L'articolo 68 reca un complesso di misure relative al comparto agricolo. Esso anzitutto innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina (commi 1 e 2). Estende ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3). Istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali (MIPAAF) il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (commi 4-8). Estende alle donne - a prescindere dall'età - l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (comma 9). Prevede che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (commi 10-12). Interviene inoltre sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (commi 13 e 14). La disciplina relativa al Fondo agrumicolo viene quindi modificata per consentire che le risorse del fondo possano altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea *de minimis*, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati (comma 15).

I commi dal 2-*bis* al 2-*quater* dell'articolo 68 sono stati introdotti dalla Camera. Il comma 2-*bis* dispone l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per un importo pari a 5 milioni di euro per il 2021, al fine di erogare contributi per gli allevatori di bovini. La motivazione dell'intervento è rinvenuta nel rilevante incremento dei costi di produzione per il settore zootecnico, derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionali, riguardanti gli alimenti per il bestiame. Il comma 2-*ter* stabilisce che le suddette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Il comma 2-*quater* reca la copertura degli oneri, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

Anche i commi da 15-*bis* a 15-*octies* dell'articolo 68 sono stati introdotti dalla Camera. In particolare il comma 15-*bis* dispone lo stanziamento di 15 milioni di euro per il 2021 al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica, mentre il comma 15-*ter* reca la copertura degli oneri.

Il comma 15-*quater* estende al 2021 l'operatività del Fondo nazionale agrumicolo, prevedendo una dotazione di 5 milioni di euro per tale annualità, che costituisce limite di spesa in base al comma 15-*quinquies*. A tal fine il comma 15-*quater* novella l'articolo 1, comma 131, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017). Attualmente, tale disposizione prevede per il predetto Fondo una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il comma 15-*sexies* reca la copertura degli oneri.

I commi 15-*septies* e 15-*octies* dell'articolo 68 estendono fino al 31 dicembre 2021, e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19, la possibilità, già riconosciuta per il 2020, per i percettori di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di rapporto di lavoro, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici, nonché la previsione secondo cui determinate prestazioni svolte da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole in zone montane non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

L'articolo 68-*bis*, introdotto dalla Camera, incrementa di 0,5 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 521, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019), al fine di sostenere, entro il predetto limite di spesa, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di: ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli; aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica; contenere l'impatto ambientale; mitigare i cambiamenti climatici.

L'articolo 68-*ter* - introdotto dalla Camera - dispone uno stanziamento di 92.717.455,29 euro per il riequilibrio finanziario tra i territori regionali, a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il biennio 2021 e 2022.

L'articolo 68-*quater* - introdotto dalla Camera - riconosce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, in favore dei piccoli birrifici che producono birra artigianale.

L'articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un'indennità *una tantum* pari a 800 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'articolo 69, commi 6 e 7, riconosce un'indennità *una tantum* di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.

L'articolo 70 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.

Infine l'articolo 71 - modificato nel corso dell'esame presso la Camera - prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate, brinate e grandinate verificatesi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 e per quelle che hanno subito analoghi danni a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi in Calabria il 21 e il 22 novembre 2020, di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, che viene rifinanziato per complessivi 161 milioni di euro per il 2021.

In conclusione considerati i tempi strettissimi a disposizione per l'esame del provvedimento che, come ricordato dal Presidente, già domani dovrà essere all'esame dell'Assemblea, propone che la Commissione si esprima favorevolmente sul provvedimento, sempre che non ci siano osservazioni da parte di qualche senatore.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) propone al relatore di integrare il parere con un chiarimento relativo all'articolo 68-*quater* concernente il contributo in favore dei piccoli birrifici.

Il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) accoglie l'indicazione del senatore Taricco e presenta una

proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario BATTISTONI si esprime favorevolmente sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione ed approvata.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA PER LA
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DI DOMANI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che la seduta plenaria già convocata domani, mercoledì 21 luglio, alle ore 9, è sconvocata e che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, prevista domani al termine della stessa seduta, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2320**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, premesso che:

il decreto-legge in esame giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato con numerose modifiche e integrazioni dalla Camera dei deputati il 14 luglio 2021;
considerato che:

in riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, prevede l'abrogazione del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante "Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario", un c.d. decreto-legge 'a perdere' i cui contenuti sono stati infatti trasposti nel procedimento di conversione del decreto-legge n. 73 in esame;

all'articolo 13, il comma 6 assegna all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 80 milioni di euro per l'anno 2021, mentre il comma 7 interviene sulle garanzie che ISMEA è autorizzata a concedere a favore delle imprese agricole, rimuove il limite di 15.000 euro precedentemente previsto e mantiene il richiamo ai limiti stabiliti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato;

l'articolo 18-*bis* dispone che gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria siano assoggettati ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento e rientrino nello speciale regime IVA per l'agricoltura fino al 31 dicembre 2021;

all'articolo 31, al comma 7, lettera *a*), numero 3, nell'ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 del Fondo per il trasferimento tecnologico, è introdotta l'ulteriore disposizione che destina una quota parte di almeno 250 milioni di euro ai settori dell'economia verde e circolare, dell'*information technology*, dell'*agri-tech* e del *deep tech*;

l'articolo 68 reca un complesso di misure relative al comparto agricolo. Esso anzitutto innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina (commi 1 e 2). Estende ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3). Istituisce nello stato di previsione del Ministero

delle politiche agricole alimentare e forestali il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (commi 4-8). Estende alle donne - a prescindere dall'età - l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (comma 9). Prevede che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (commi 10-12). Interviene inoltre sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (commi 13 e 14). La disciplina relativa al Fondo agrumicolo viene quindi modificata per consentire che le risorse del fondo possano altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea *de minimis* (comma 15);

ancora all'articolo 68, il comma 2-*bis* dispone l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per un importo pari a 5 milioni di euro per il 2021; il comma 2-*ter* stabilisce che le suddette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa UE; il comma 2-*quater* reca la copertura degli oneri;

sempre all'articolo 68, il comma 15-*bis* dispone lo stanziamento di 15 milioni di euro per il 2021 al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica, mentre il comma 15-*ter* reca la copertura degli oneri; il comma 15-*quater* estende al 2021 l'operatività del Fondo nazionale agrumicolo, prevedendo una dotazione di 5 milioni di euro per tale annualità, che costituisce limite di spesa in base al comma 15-*quinquies*. A tal fine il comma 15-*quater* novella l'articolo 1, comma 131, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017); i commi 15-*septies* e 15-*octies* estendono fino al 31 dicembre 2021, e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19, la possibilità, già riconosciuta per il 2020, per i percettori di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di rapporto di lavoro, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici;

l'articolo 68-*bis* incrementa di 0,5 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa già prevista dalla legge di bilancio per il 2020 al fine di sostenere la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche;

l'articolo 68-*ter* stanziava circa 92 milioni di euro per il riequilibrio finanziario tra i territori regionali, a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il biennio 2021 e 2022, mentre l'articolo 68-*quater* riconosce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, in favore dei piccoli birrifici che producono birra artigianale;

l'articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un'indennità *una tantum* pari a 800 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro, mentre ai commi 6 e 7 riconosce un'indennità *una tantum* di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca;

l'articolo 70 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021, mentre l'articolo 71 prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate, brinate e grandinate verificatesi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 e per quelle che hanno subito analoghi danni a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi in Calabria il 21 e il 22 novembre 2020, di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà, che viene rifinanziato per complessivi 161 milioni di euro per il 2021,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

che sia chiarito in modo inequivocabile che i benefici di cui all'articolo 68-*quater* del provvedimento in esame si riferiscono a tutti i birrifici, siano essi artigianali o agricoli, a prescindere dal loro codice ATECO, che come dimensione rientrano nei limiti di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16

agosto 1962 n. 1354.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2009](#)

Art. 1

1.1

Il Relatore

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:

"nonché la prosecuzione dell'allevamento della produzione anche al di fuori dei vivai".

1.2

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea sostituire la parola "cinque" con "otto";*

b) *alla lettera a) dopo le parole: "fiori secchi" inserire le seguenti: "colorati, stabilizzati o sbiancati";*

c) *dopo la lettera e) inserire le seguenti:*

"f) vivaismo orticolo;

g) vivaismo viticolo;

h) vivaismo olivicolo."

1.3

[Taricco](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire la parola: "cinque" con la seguente: "otto";*

- *alla lettera a), dopo le parole: "fiori secchi" inserire le seguenti: "colorati, stabilizzati o sbiancati";*

- *dopo la lettera e), inserire le seguenti: "f) vivaismo orticolo; g) vivaismo viticolo; h) vivaismo olivicolo."*

1.4

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 3, sostituire la parola "cinque" con "otto";

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e) inserire le seguenti: "e-bis) vivaismo orticolo; e-ter) vivaismo viticolo; e-quater) vivaismo olivicolo."

1.5

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire la parola "cinque" con "otto";*

- *alla lettera a), dopo le parole: "fiori secchi" inserire le seguenti: "colorati, stabilizzati o sbiancati";*

- *dopo la lettera e) inserire le seguenti: "f) vivaismo orticolo;g) vivaismo viticolo;h) vivaismo olivicolo."*

1.6

Il Relatore

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole da "fiori freschi" fino a "fronde recise" con le seguenti "fiori, foglie e fronde recisi freschi, secchi, colorati, sbiancati e stabilizzati,".

1.7

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: "fiori secchi" inserire le seguenti: "colorati, stabilizzati o sbiancati";

1.8

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

All'articolo 1, comma 4, alinea, sostituire le parole: "di cui al comma 1", con le seguenti: "di cui all'articolo 2135 del codice civile".

1.9

[Taricco](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), sopprimere le parole da: "le industrie che producono i mezzi di produzione" fino alla fine del periodo;

- alla lettera b):

1) sopprimere le parole: "le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili";

2) sopprimere i numeri 1), 2) 7) 8) e 9);

3) al numero 4), dopo la parola "fiorai" inserire le seguenti: "e floral design".

Conseguentemente, al comma 5 sopprimere le parole da: "tutti i servizi" fino a: "ai trasporti" e le parole: "consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione,".

1.10

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 4:

- alla lettera a) sopprimere le parole da: "le industrie che producono i mezzi di produzione" fino alla fine del periodo;

- alla lettera b) sopprimere le parole: "le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili" ed i numeri 1), 2) 7) 8) e 9) ed al numero 4), dopo la parola "fiorai" inserire le seguenti: "e floral design".

2. Al comma 5 sopprimere le parole da: "tutti i servizi" fino a: "ai trasporti" e le parole: "consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione,".

1.11

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) alla lettera a) sopprimere le parole da: "le industrie che producono i mezzi di produzione" fino alla fine del periodo;

2) alla lettera b):

a) sopprimere le parole: "le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili";

b) sopprimere i numeri 1), 2) 7) 8) e 9);

c) al numero 4), dopo la parola "fiorai" inserire le seguenti: "e floral design";

b) al comma 5 sopprimere le parole da: "tutti i servizi" fino a: "ai trasporti" e le parole:

"consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione,".

1.12

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: "le industrie che producono i mezzi di produzione" fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: "le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili", ed i numeri 1), 2) 7) 8) e 9);*

c) *al comma 5 sopprimere le parole da: "tutti i servizi" fino a: "ai trasporti" e le parole: "consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione,".*

1.13

Il Relatore

Al comma 4, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole "ed ulteriori attività di supporto funzionali al settore;".

1.14

Il Relatore

Al comma 4, lettera b) dopo la parola "grossisti" aggiungere le seguenti ", i confezionatori".

1.15

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 4, lettera b, n. 2) premettere la parola: "professionisti"

1.16

Il Relatore

Al comma 4, lettera b) n. 4) dopo la parola "fioristi" aggiungere le seguenti "allestitori floreali".

1.17

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 4, lettera b), n 4), dopo la parola "fiorai" inserire le seguenti: "e floral design".

1.18

Il Relatore

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"c) Il settore del verde tecnico, comprendente il verde pensile, il verde verticale, l'ingegneria naturalistica e tutte le "nature based solutions".

Art. 2

2.1

[Taricco](#)

Sopprimere l'articolo

Consequentemente, dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché istituzione di premi)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9, compatibilmente con quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo9, bandisce concorsi di idee destinati alle aziende e ai giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici volti allo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile, istituisce e riconosce premi: per la realizzazione di pareti vegetali urbane volte a realizzare interventi ecosostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, per incentivare la cura del verde e dell'arredo urbano al fine di migliorare la qualità del

contesto e della vita in ambito urbano, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.»

2.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1 dopo le parole "giovani diplomati" aggiungere le seguenti "e laureati".

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "giovani diplomati" aggiungere le seguenti "e laureati"

2.3

[Taricco](#)

Al comma 1, dopo le parole: "o di miglioramento estetico dei luoghi," inserire le seguenti: "per incentivare la cura del verde e dell'arredo urbano al fine di migliorare la qualità del contesto e della vita in ambito urbano,"

Art. 3

3.1

[Taricco](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "i siti regionali atti all'istituzione" con le seguenti: "i criteri minimi in valore del settore a livello territoriale ed in termini di concentrazione, quali presupposti per l'istituzione" e sopprimere le seguenti parole: "per le aree nord, centro, sud e, distintamente, per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio"

3.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "possono prevedere" con la seguente: "prevedono" .

3.3

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "possono prevedere" con le seguenti: "prevedono".

Art. 4

4.1

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2 sostituire la parola "o" con la seguente "e".*
- b) *al comma 3 inserire, infine, le seguenti parole: "e gli allestimenti floreali."*

4.2

[Taricco](#)

Al comma 2, sostituire la parola: "o" con la seguente: "e", e al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e gli allestimenti floreali."

4.3

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, sostituire la parola "o" con la seguente "e".*
- b) *al comma 3, inserire, in fine, le seguenti parole: "e gli allestimenti floreali."*

4.4

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2 sostituire la parola "o" con la seguente "e".*
- *al comma 3 inserire, infine, le seguenti parole: "e gli allestimenti floreali."*

4.5

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 2, dopo la parola: "manipolazione del vegetale", inserire le seguenti: "ovvero la semplice trasformazione di prodotto agricolo aziendale, come la composizione di bouquet da produzioni floricole aziendali,".

4.6

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti", con le seguenti: "ove quest'ultime risultino connesse alla prima attività".

4.7

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Nell'ambito dell'attività agricola florovivaistica, in base alle competenze specifiche e alle specifiche contrattuali degli operatori, di cui all'Allegato 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, si individuano le attività di produzione e vendita di piante, fiori e prati coltivati in vivaio e le attività di creazione, sistemazione e manutenzione degli spazi a verde, pubblici e privati, sia in ambito urbano che extra-urbano e forestale, che restano in capo alle imprese e ai professionisti che abbiano tali requisiti. Con riferimento ai contratti di coltivazione, creazione, sistemazione e manutenzione del verde di cui all'articolo 15, le categorie di operatori professionali sopra menzionati sono funzionali all'esercizio delle attività individuate e previste."

4.8

Il Relatore

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "e al decreto legislativo del 3 aprile 2018 n. 34".

4.9

Il Relatore

Al comma 5, dopo la parola: "protezione," sopprimere la virgola.

Art. 5

5.1

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:

"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ed in particolare dei sistemi produttivi locali caratterizzati dalla significativa presenza di attività storicamente dedicate al florovivaismo, possono prevedere la costituzione di distretti florovivaistici che si connotano per le interrelazioni fra le imprese floricole, al cui sviluppo e alla cui competitività dovranno orientarsi i programmi del comparto, anche attraverso il riconoscimento di regimi di premialità."

5.2

[Taricco](#)

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di una oggettiva concentrazione di imprese del settore, che rendano il territorio rappresentativo sia in termini di valore assoluto di fatturato sia in termini percentuali, significativamente connesso e con indotto a livello territoriale con la realtà produttiva locale possono individuare distretti florovivaistici che possono beneficiare di regimi di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale.»

5.3

Il Relatore

Al comma 3, le parole: "oltre alle attività florovivaistiche," sono soppresse.

5.4

Il Relatore

Al comma 3, in fine, le parole: "dell'agricoltura, attività connesse all'agricoltura, quali l'agriturismo", sono sostituite dalle seguenti: "delle attività florovivaistiche, specifiche iniziative di formazione nell'ambito dei corsi di studio e delle attività scolastiche".

5.5

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

a) *Sopprimere le parole "oltre alle attività florovivaistiche";*

b) *Sostituire le parole da "sviluppo dell'agricoltura" fino alla fine del comma, con le seguenti "sviluppo delle attività florovivaistiche, specifiche iniziative di formazione nell'ambito dei corsi di studio e delle attività scolastiche."*

Art. 6

6.1

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo le parole "è istituito" aggiungere le seguenti ", presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,".

6.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole: "e delle produzioni floricole a ciclo breve attraverso l'Osservatorio di cui al comma 10- bis.";*

b) *al comma 4, lettera h), sostituire la parola, "dodici" con la seguente "sei" e inserire, infine, le seguenti parole: "maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai fini della presente legge, si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni.";*

c) *al comma 4 sostituire la lettera l) con la seguente: "l) sei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio;"*;

d) *dopo il comma 10 inserire il seguente: "10-bis. Nell'ambito del tavolo è inoltre istituito l'Osservatorio delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio ha funzioni consultive attinenti alle tematiche afferenti alla produzione e distribuzione delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio, in particolare, ha il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità e l'origine del materiale di propagazione e di promuovere l'applicazione di protocolli colturali atti a rendere le produzioni floricole a ciclo breve maggiormente sostenibili.";*

e) *al comma 11, sostituire le parole: "dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale" con le seguenti: "degli Osservatori di cui ai commi 10 e 10-bis".*

6.3

[Taricco](#)

All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2, lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole: "e delle produzioni floricole a ciclo breve attraverso l'Osservatorio di cui al comma 10-bis." ;*

- *al comma 4, lettera h), sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "sei" e inserire, infine, le seguenti parole: "maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai fini della presente legge, si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni.";*

- *al comma 4 sostituire la lettera l) con la seguente: "l) sei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio;"*.

- *dopo il comma 10 inserire il seguente: "10-bis. Nell'ambito del tavolo è inoltre istituito l'Osservatorio delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio ha funzioni consultive attinenti alle tematiche afferenti alla produzione e distribuzione delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio, in particolare, ha il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità e l'origine del materiale di propagazione e di promuovere l'applicazione di protocolli colturali atti a rendere le produzioni floricole a ciclo breve maggiormente sostenibili."*

- *al comma 11, sostituire le parole: "dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale" con le seguenti: "degli Osservatori di cui ai commi 10 e 10-bis".*

6.4

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2, lettera d), inserire, infine, le seguenti parole: "e delle produzioni floricole a ciclo breve attraverso l'Osservatorio di cui al comma 10-bis.";*

- *al comma 4, lettera h), sostituire la parola "dodici" con la seguente "sei" e inserire, infine, le seguenti parole: "maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai fini della presente legge, si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni.";*

- *al comma 4 sostituire la lettera l) con la seguente: "l) sei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio;"*;

- *dopo il comma 10 inserire il seguente: "10-bis. Nell'ambito del tavolo è inoltre istituito l'Osservatorio delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio ha funzioni consultive attinenti alle tematiche afferenti alla produzione e distribuzione delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio, in particolare, ha il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità e l'origine del materiale di propagazione e di promuovere l'applicazione di protocolli colturali atti a rendere le produzioni floricole a ciclo breve maggiormente sostenibili."*

- *al comma 11 sostituire le parole: "dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale" con le seguenti: "degli Osservatori di cui ai commi 10 e 10-bis ".*

6.5

Il Relatore

Al comma 2, lettera i) aggiungere in fine le seguenti parole ", anche in relazione agli interventi di riqualificazione, rigenerazione urbana con la natura e di forestazione urbana."

6.6

Il Relatore

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente

"j) monitoraggio delle pratiche commerciali sleali in agricoltura e di altre pratiche non conformi all'interno della filiera;"

6.7

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente "i-bis) monitoraggio degli atti legislativi emessi a livello nazionale ed internazionale".

6.8

Il Relatore

Al comma 4, lettera d) sostituire le parole "dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" con le seguenti "della Transizione Ecologica".

6.9

[Taricco](#)

Al comma 4, lettera d), e ovunque presenti, sostituire le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare" *con le seguenti*: "Ministero della Transizione Ecologica".

6.10

Il Relatore

Al comma 4, lettera f) sostituire le parole "delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome con delega per il florovivaismo".

6.11

Il Relatore

Al comma 4, lettera h) sostituire la parola "florovivaistico" con le seguenti "e della filiera florovivaistica con prevalenza di quelle di livello nazionale".

6.12

[Taricco](#)

Al comma 6, dopo le parole: "Il Tavolo può" inserire le seguenti: "prevedere la istituzione di Tavoli Settoriali permanenti e" e dopo le parole: "al comma 4" inserire le seguenti: "ed al comma 5"

6.13

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo:

«L'osservatorio ha il compito di raccogliere dati sulle diverse tipologie di aziende operanti nel comparto della realizzazione cura e manutenzione del verde. Ciò al fine di istituire un Albo ufficiale degli Operatori del Verde che possa costituire riferimento sia negli appalti del verde pubblico che negli affidamenti privati.»

6.14

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Il tavolo costituisce il gruppo di lavoro legislativo con compiti di monitoraggio degli atti emessi a livello nazionale ed internazionale.»

6.15

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

"13-bis. In virtù dei benefici ambientali, climatici, sanitari, oltre che di qualità e decoro delle aree urbane, di salvaguardia del suolo e di ricostruzione degli equilibri eco-sostenibili, delle opere a verde, il Tavolo opera in stretto raccordo con il Ministero della Transizione Ecologica, nelle fasi di predisposizione e modifica del Piano Nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9."

Art. 8

8.1

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al secondo periodo, dopo le parole "sviluppo economico" aggiungere le seguenti "e da due rappresentanti del Tavolo tecnico del settore florovivaistico." ;*

b) *aggiungere in fine il seguente periodo "L'Organo di coordinamento si interfaccia periodicamente con il Tavolo tecnico del settore florovivaistico di cui all'art. 6."*

8.2

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1, dopo le parole: "nella transizione ecologica" inserire le seguenti: "anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale."

8.3

[Taricco](#)

Al comma 1, dopo le parole: "nella transizione ecologica" aggiungere le seguenti: "anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale."

8.4

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, dopo le parole: "nella transizione ecologica" inserire le seguenti: "anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale."

8.5

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo le parole: "nella transizione ecologica" inserire le seguenti: "anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale."

Art. 9

9.1

Il Relatore

Al comma 3, dopo le parole: ", alla ricerca e alla sperimentazione,", inserire le seguenti: "ai costi di produzione legati all'approvvigionamento energetico, in particolare quello relativo al riscaldamento delle strutture protette ,".

9.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 3 dopo le parole: "alla sperimentazione", aggiungere le seguenti: "ai costi di produzione legati all'approvvigionamento energetico"

9.3

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Piano è articolato in sezioni, per consentire interventi differenziati sulla base delle specificità delle produzioni del comparto.»

9.4

Il Relatore

Al comma 4, dopo le parole "può altresì individuare", aggiungere le seguenti: ", in coerenza con la Strategia nazionale del verde pubblico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 4 gennaio 2013 n. 10,"

9.5

Il Relatore

Al comma 4 sostituire la parola "asfaltate" con la seguente "impermeabilizzate".

Art. 10

10.1

[Taricco](#)

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

"1. Al fine di garantire al consumatore la trasparenza in merito alle caratteristiche di qualità dei prodotti florovivaistici, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenendo conto delle

regolamentazioni degli organismi europei e internazionali di riferimento, un marchio per i prodotti florovivaistici ottenuti da coltivazioni interamente svolte in Italia nel rispetto di standard minimi di prodotto e con certificazioni di qualità ambientale e sociale.

2. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, entro 90 giorni dal termine di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'attribuzione del marchio di cui al comma 1 alle aziende florovivaistiche che ne facciano richiesta.

3. Il marchio di cui al comma 1 è di proprietà esclusiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano promuovono e controllano l'uso del marchio di cui al comma 1, che le aziende florovivaistiche possono adottare a livello singolo o collettivo o di distretto florovivaistico, su base volontaria.

4. Il logo del marchio di cui al comma 1, è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

10.2

[Taricco](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "possono istituire" con le seguenti: "possono promuovere".

10.3

Il Relatore

Al comma 2 dopo le parole "in ambito" è aggiunta la seguente "nazionale".

10.4

[Taricco](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto riconosce e promuove il marchio di qualità dell'ambiente urbano Comuni Fioriti promosso a livello nazionale su standard europei e mondiali. Con il medesimo decreto ne definisce gli standard attuativi e le regole operative".

10.5

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 5, dopo le parole: "all'attuazione del presente articolo,", inserire le seguenti: "evitando la proliferazione di marchi finalizzati alla certificazione anche al fine di tutelare quelli esistenti per i quali potrebbe derivarne un pregiudizio. Il tutto"

Art. 12

12.1

[Vanin](#)

Al comma 1, sostituire le parole «lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti» con le seguenti: «lo sviluppo del verde urbano e dei parchi cittadini, a migliorare le aree verdi urbane esistenti nonché la conservazione e la tutela di parchi e di giardini di interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

12.2

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Rientrando tra queste attività anche la pianificazione e gestione del verde ad integrazione degli strumenti urbanistici in vigore sia su scala urbana che territoriale.»

Art. 13

13.1

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"I centri per il giardinaggio in possesso dei requisiti di cui all'art. 2135 c.c., sono considerati aziende agricole che operano nel settore specializzato del giardinaggio, del florovivaismo, e forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola principale. Essi sono luoghi aperti al pubblico dotati di punti di vendita che svolgono attività di produzione e vendita organizzata al dettaglio, forniti di norma di serre e di vivai predisposti per la produzione e vendita di una elevata quantità di piante e fiori nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2135 c.c. alla quale è connessa un'offerta di prodotti in misura non prevalente, complementare e strumentale al settore per i quali si applicano le regole fiscali individuate dal regolamento di cui al comma 2 sulla base della disciplina fiscale vigente e nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, previsto dal medesimo comma 2".

13.2

[Taricco](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: "1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalentemente nel settore florovivaistico ed orto-florovivaistico e svolgano attività di vendita di prevalente produzione propria organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante. I medesimi imprenditori, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, possono vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed orto-florovivaistiche con le modalità stabilite col regolamento di cui al comma 2."

13.3

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalentemente nel settore florovivaistico ed ortoflorovivaistico e svolgano attività di vendita organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante. I medesimi imprenditori, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, possono vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed ortoflorovivaistiche con le modalità stabilite col regolamento di cui al comma 2.»

13.4

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalentemente nel settore florovivaistico ed ortoflorovivaistico e svolgano attività di vendita organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante. I medesimi imprenditori, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, possono vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed ortoflorovivaistiche con le modalità stabilite col regolamento di cui al comma 2."

13.5

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalentemente nel settore florovivaistico ed ortoflorovivaistico e svolgano attività di vendita organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante. I medesimi imprenditori, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, possono vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed ortoflorovivaistiche con le modalità stabilite col regolamento di cui al comma 2."

13.6

[Zuliani](#), [Sbrana](#)

Al comma 1, al secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «punti di vendita» inserire le seguenti: «di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, per i quali si applicano i limiti previsti dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.»;

b) sopprimere le seguenti parole da: "per i quali si applicano le regole fiscali." fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

13.7

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1, al secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «punti di vendita» inserire le seguenti: «di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, per i quali si applicano i limiti previsti dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.»;

b) sopprimere le seguenti parole da: "per i quali si applicano le regole fiscali." fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

13.8

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola "forniti" aggiungere la seguente "solitamente";

b) sostituire le parole "alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi" con le seguenti "alla quale è connessa un'offerta di prodotti in misura non prevalente"

Art. 14

14.1

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 14.

1. Il valore strategico delle opere a verde, sia in ambito urbano che periurbano, rafforza il valore delle attività di realizzazione, cura e manutenzione del verde ed il ruolo degli operatori, richiamando competenze e professionalità adeguate, quali fattori discriminanti tanto nelle procedure selettive pubbliche che negli affidamenti privati, a garanzia della qualità e della efficacia degli interventi. Implicazioni significative riguardano, nel settore del verde pubblico, gli strumenti e i modelli di gestione; i requisiti degli operatori sia pubblici che privati; i criteri di valutazione dei progetti e delle prestazioni. Nei lavori privati, la capacità di stimolare gli investimenti e rafforzare gli strumenti volti a favorire prestazioni qualificate, anche nella logica di contrastare il ricorso alla manodopera non specializzata e al lavoro sommerso. Tali tematiche dovranno essere trattate nel merito dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 6 e dall'Organo di coordinamento di cui all'articolo 8, per essere esplicitate entro 90 giorni dall'approvazione della presente Legge in uno specifico atto normativo-regolamentare.

2. In considerazione dell'elevato livello di competenze e della rapida innovazione che qualificano la figura professionale del manutentore del verde e tenuto conto dell'accordo del 22 febbraio 2018 sul Documento relativo allo «Standard professionale e formativo di manutentore del verde», sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

3. La validazione delle competenze per l'esercizio delle attività di creazione, sistemazione e

manutenzione del verde deve poter avvenire anche attraverso il possesso di certificazioni di cui all'articolo 10 attestanti la qualità lavorativa e il processo lavorativo di qualità.

4. La qualità della creazione, cura e manutenzione del verde non può prescindere da un'attività di studio e progettazione svolta da professionisti in possesso di qualifiche tecniche e/o abilitazioni professionali coerenti con le attività da svolgere. "

14.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Alla rubrica sostituire le parole "di manutentore" con le seguenti "di costruttori e manutentori"

14.3

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."

14.4

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."»

14.5

[Taricco](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."

14.6

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."

14.7

[Vanin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In ogni caso, l'esercizio delle attività di manutenzione del verde deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020.»

Art. 15

15.1

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

1. In considerazione delle peculiarità e dell'importanza di specie vegetali di buona qualità nel verde urbano ed extraurbano nonché dell'incidenza della coltivazione e della crescita in vivaio sulle caratteristiche delle specie vegetali stesse, le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di coltivazione. I contratti di coltivazione, messa a dimora e manutenzione, sia con le aziende agricole florovivaistiche e sia con le imprese che provvedono alla sistemazione del sito di impianto, alla messa a dimora della pianta e alla cura della stessa fino al momento dell'attecchimento in base a specifici requisiti e competenze come declinato dall'art. 4 comma 3, oppure tra le suddette aziende ed imprese in accordo tra loro.

2. I contratti di coltivazione, messa a dimora e manutenzione, di cui al comma 1 possono essere stipulati dalle amministrazioni pubbliche nell'ambito di accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi la durata massima di sette anni. Costituiscono titolo preferenziale per la stipulazione degli accordi quadro di cui al presente comma la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, con relativo piano di manutenzione, volti a favorire il valore multifunzionale del verde. Inoltre costituiscono titolo preferenziale il possesso di certificazioni di qualità di cui al precedente art. 10.

3. Gli eventuali oneri derivanti dai contratti di coltivazione, messa a dimora e manutenzione possono essere sostenuti, anche mediante sponsorizzazione, sia da imprese che provvedono alla sistemazione del sito di impianto, alla messa a dimora della pianta e alla cura della stessa fino al momento dell'attecchimento in base a specifici requisiti e competenze e competenze, sia da parte di soggetti terzi privati, rimandando per tali possibilità a quanto indicato al successivo articolo 16. Fermi restando i ruoli e le definizioni di cui agli articoli 1 e 4, le associazioni di aziende agricole florovivaistiche e di imprese che provvedono alla sistemazione del sito d'impianto, alla messa a dimora della pianta e alla cura della stessa di cui all'art. 6 comma 4 lettera i, in base a specifici requisiti e competenze, saranno promotrici di accordi di collaborazione tra le filiere così come individuate, al fine di rendere sinergica l'interlocuzione con le Amministrazioni Pubbliche per una più completa e puntuale definizione dei contratti di coltivazione per la produzione, messa a dimora e manutenzione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 16

16.1

[Taricco](#)

Sopprimere l'articolo.

16.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Sopprimere l'articolo.

16.3

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Sopprimere l'articolo.

16.4

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

«Art. 16 (Partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano)

1. I comuni possono adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza.

2. La partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano è possibile a condizione che questa sia preventivamente comunicata all'ente comunale e limitata agli interventi minori, ovvero non richiedenti l'uso di macchinari professionali o particolari competenze tecniche.

3. A tale fine con propri atti i comuni provvedono a semplificare le disposizioni che consentono l'accesso alle attività di cui ai commi 1 e 2, individuandone forme di regolamentazione, limiti e prevedendo per i cittadini impegnati nella cura del verde urbano o rurale un'assicurazione contro eventuali infortuni.»

16.5

[Taricco](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: "1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dell'interno, con proprio decreto, previa intesa in Conferenza unificata, definisce le attività e le condizioni per le quali i comuni possono adottare misure di promozione volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza. In coerenza con le linee definite al precedente periodo i comuni provvedono a semplificare le disposizioni che consentono l'accesso alle citate attività individuandone forme di regolamentazione e limiti.

16.6

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "specificata istanza" aggiungere le seguenti "attraverso aziende e professionisti abilitati che svolgono attività nel settore florovivaistico e di manutenzione del verde".

16.0.1

[Gallone](#), [Bernini](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nel caso di interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione così individuata è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di

coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.

3. I soggetti che sostengono, negli anni 2021 e 2022, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 17

17.1

[Taricco](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce misure di agevolazione all'accesso a misure di sostegno europee, nazionali e regionali, per sostenere ed incentivare gli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 18

18.1

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo di cui all'articolo 6 e in base alle indicazioni del Piano di cui all'articolo 9, d'intesa con le regioni, individua specifiche misure e interventi adeguati e dedicati alle aziende imprese florovivaistiche nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.»

18.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, sostituire le parole da "con le regioni" fino a "in accordo con le regioni" con le seguenti "con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome individua"

1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 191 (pom.) del 03/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
191ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente **VALLARDI** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02250, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, evidenziando anzitutto l'attenzione che il Ministero riserva sempre alle associazioni di categoria, validi rappresentanti delle necessità e delle priorità dei relativi settori dell'agroalimentare nazionale oltre che dei consumatori.

Detto questo, rileva che lo scorso 10 giugno l'Amministrazione ha tenuto, in videoconferenza, un incontro tecnico con le istituzioni e le filiere interessate per la presentazione, ai rappresentanti delle organizzazioni dei diversi settori professionali, dello schema del provvedimento ministeriale richiamato dall'interrogante, relativo al registro telematico del carico e scarico di cereali e sfarinati a base di cereali.

Già in quell'occasione è stata data ampia assicurazione a tutti i partecipanti circa la volontà dell'Amministrazione di condividere con la filiera il modello di monitoraggio del settore dei cereali, al fine di renderlo di agevole applicazione e non sovrapponibile ad altri adempimenti obbligatori in essere.

A seguito di tale incontro, a cui hanno preso parte 65 rappresentanti delle Regioni e delle filiere

cerealicole nazionali, sono pervenuti taluni contributi che l'Amministrazione sta ora verificando. L'obiettivo, dunque, è di elaborare una nuova versione del provvedimento da sottoporre ad esame collegiale.

Assicura l'interrogante che, nelle prossime settimane, verrà convocata una nuova riunione per stabilire un sistema di monitoraggio che contemperi la necessità di trasparenza alle esigenze degli interessati ad evitare ulteriori aggravati burocratici.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta fornita. Sottolinea l'importanza di aver già attivato un tavolo tecnico diretto ad agevolare l'applicazione del modello di monitoraggio del settore dei cereali. Ricorda come l'istituzione del registro telematico rischi di configurarsi come un'ulteriore incombenza burocratica posta a carico degli agricoltori ed è pertanto importante che il Ministero sta già operando per andare incontro alle loro esigenze. Conclude auspicando che la nuova versione del provvedimento semplifichi le procedure a vantaggio delle imprese del settore.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda preliminarmente che non sono stati presentati emendamenti sul testo in esame.

Fa quindi presente che, poiché sono pervenuti e sono in distribuzione i prescritti pareri, la Commissione è ora nelle condizioni di procedere alla votazione del provvedimento.

Avverte che, trattandosi di una terza lettura, si procede alla votazione degli articoli del disegno di legge modificati o introdotti dalla Camera.

Previa verifica del numero legale, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità l'articolo 1.

In esito a distinte votazioni vengono quindi approvati all'unanimità gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, e 13.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo che, con senso di responsabilità, ritiene prioritario approvare definitivamente il provvedimento. Esprime infatti il rammarico rispetto ad alcune modificazioni introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, di cui francamente comprende con difficoltà le motivazioni. Si riferisce anzitutto alla soppressione, all'articolo 1, comma 1, della lettera *b*), relativa al principio di marginalità della produzione degli alimenti che costituiva un aspetto significativo del testo. Ulteriore modifica non condivisa riguarda le soppressioni dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4, concernenti il marchio "PPL-piccole produzioni locali", che erano stati inseriti al fine di dedicare una particolare attenzione agli utilizzatori del marchio nei vari territori. Ulteriore perplessità suscita la modifica apportata all'articolo 7 che rispetto al testo particolarmente articolato licenziato dal Senato è stato approvato dalla Camera in una formulazione assai più generica e stringata. Ritiene in

conclusione che tali modifiche costituiscano un passo indietro rispetto ad un testo che diversamente sarebbe stato di grandissima rilevanza per il mondo agricolo. Ribadisce comunque il proprio voto favorevole nel presupposto che sia comunque preferibile poter disporre di uno strumento, seppure imperfetto, da mettere a disposizione dei territori.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando come il testo vada a rappresentare una sperimentazione importante per le imprese del settore. Comprende il rammarico espresso dal senatore La Pietra rispetto alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, ricordando come il testo approvato dal Senato era stato pensato per delle produzioni ristrette, di carattere marginale, per le quali tuttavia venivano previste ampie deroghe rispetto alla normativa ordinaria; nel testo approvato dalla Camera è stata invece effettuata un'operazione di semplificazione eliminando una serie di eccezioni che erano state inizialmente previste. Ritiene in conclusione che sia importante approvare senza ulteriori modifiche questo testo ed auspica che possa diventare un ulteriore strumento a disposizione del mondo agricolo per la valorizzazione dei prodotti del territorio.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando come le piccole produzioni locali sono ormai una realtà che necessita di essere normata con uno specifico strumento quale quello che viene oggi approvato dalla Commissione. Auspica in conclusione che possa concludersi rapidamente l'intero *iter* del provvedimento con l'emanazione dei diversi decreti attuativi.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo ricordando che con il disegno di legge in esame si è voluto estendere su tutto il territorio nazionale un'esperienza quale quella delle piccole produzioni locali che di fatto è già operativa in alcune regioni come il Piemonte e il Veneto. Ritiene che il disegno di legge sia uno strumento importante per la valorizzazione delle tipicità dei territori, per la tutela dei prodotti e per la salvaguardia della biodiversità dell'agricoltura nazionale. Concorda che le modifiche apportate al provvedimento ne hanno reso meno efficace la portata ma sottolinea tuttavia l'importanza di prevederne una rapida applicazione in modo tale da fornire agli agricoltori un nuovo strumento a tutela delle proprie produzioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sugli articoli del disegno di legge n. 728-B, come approvati dalla Commissione, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Il presidente [VALLARDI](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

[\(855\) TURCO ed altri. - Disposizioni in materia di enfiteusi e livello](#)
(Discussione e rinvio)

La relatrice [BITI](#) (PD) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato in sede redigente, che reca disposizioni in materia di enfiteusi e livello.

Ricorda che l'enfiteusi è un diritto reale di godimento su un fondo di proprietà altrui, generalmente agricolo, secondo il quale il titolare (enfiteuta) ha la facoltà di godimento pieno sul fondo stesso, ma per contro deve migliorare il fondo stesso e pagare inoltre al proprietario (concedente) un canone annuo.

Quanto al livello, si tratta di un contratto agrario per il quale terreni agricoli, boschi e pascoli venivano concessi in godimento per un certo periodo di tempo a determinate condizioni. Il livellario è

colui al quale spetta il godimento del bene.

L'affrancazione è invece l'acquisto della proprietà da parte dell'enfiteuta mediante il pagamento di una somma.

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, attualmente "l'affrancazione, quale diritto potestativo rimesso in capo all'enfiteuta o livellario, il più delle volte risulta di difficile esercizio sia in ordine alla quantificazione del capitale di affranco sia per la difficoltà di provare la titolarità dei diritti attraverso il susseguirsi dei titoli di trasferimento." Da qui la necessità di un intervento legislativo che realizzi "un effettivo bilanciamento degli interessi in gioco attraverso la semplificazione del procedimento di affrancazione".

Il disegno di legge in esame, composto da un unico articolo, prevede pertanto al comma 1 che l'enfiteuta o il livellario possono esercitare il diritto potestativo di affrancazione con atto unilaterale soggetto a trascrizione, da notificare al concedente, decorsi venti anni senza alcuna richiesta ed effettuazione di pagamento dei canoni e senza che sia intervenuta la ricognizione ai sensi dell'articolo 969 del codice civile.

In caso di affrancazione, si stabilisce che al concedente spetta il credito per il pagamento della somma dovuta per l'affrancazione, da richiedere entro un anno dalla notifica (comma 4); si prevede altresì che il credito per il capitale di affrancazione ha privilegio speciale sull'immobile (comma 5).

Il comma 2 disciplina l'ipotesi di irreperibilità del concedente, prevedendo in tal caso che la notifica venga effettuata per pubblici proclami ai sensi dell'articolo 150, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.

Ai sensi del comma 3 il diritto potestativo di affrancazione può essere esercitato anche mediante l'atto con cui l'enfiteuta o il livellario dispongono, a qualunque titolo, del diritto di proprietà o altro diritto reale sul fondo e sulle sue accessioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2189) LA PIETRA e DE CARLO. - Istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale e disposizioni per la riforma del settore ippico
(Discussione e rinvio)

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato in sede redigente, che reca l'istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale.

Come si legge nella relazione illustrativa, il comparto ippico manifesterebbe l'esigenza di disporre di una propria autonomia gestionale, tecnica ed economica, al fine di amministrare e promuovere adeguatamente la cultura del cavallo: a tal fine si propone pertanto l'istituzione di una Agenzia autonoma a ciò specificamente dedicata.

Il disegno di legge, composto da sette articoli, all'articolo 1 istituisce appunto l'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale (brevemente denominata AgenIppica), a cui sono iscritti gli allevatori e i proprietari di cavalli da trotto, da galoppo e da sella, l'ANCI (in quanto rappresentante degli enti locali proprietari degli impianti ippici), le società di gestione degli ippodromi nonché le diverse figure professionali (allenatori, *driver* e fantini dei settori del trotto, del galoppo e della sella).

L'articolo 2, al comma 1, rimanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la definizione dello statuto dell'Agenzia e per l'assegnazione alla stessa delle risorse già destinate in favore del comparto ippico all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF). Ulteriori risorse provengono dalla raccolta progressiva delle scommesse ippiche, dal gettito della quota del 4 per cento derivante da altri giochi e scommesse nonché dalla cessione dei

diritti televisivi degli eventi ippici. Si prevede altresì che l'Agenzia possa accettare sponsorizzazioni economiche e di immagine, attraverso il trasferimento della titolarità del segnale televisivo per la trasmissione delle corse.

Al comma 2, sempre con decreto interministeriale, si prevede il riordino della disciplina delle scommesse ippiche al fine di garantire l'autonomia finanziaria e gestionale dell'Agenzia.

L'articolo 3 attribuisce al MIPAAF, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), la vigilanza e il controllo sull'attività dell'Agenzia. Al MIPAAF sono altresì attribuiti una serie di compiti e funzioni, tra cui la costituzione dell'albo nazionale degli allevatori e dei proprietari di cavalli, delle figure professionali degli allenatori e dei *driver* e fantini, nonché delle società di gestione degli ippodromi, l'approvazione dei piani pluriennali per il sostegno dell'allevamento ippico nazionale e della programmazione annuale delle corse e delle manifestazioni agonistiche nazionali, nonché la definizione della convenzione con gli ippodromi e con le società di gestione degli ippodromi.

L'articolo 4 è dedicato al funzionamento dell'Agenzia, che ha sede a Roma, è dotata di ampia autonomia ed è sottoposta come detto alla vigilanza e al controllo del MIPAAF. Quanto agli organi, l'Agenzia si articola nella consulta nazionale dell'ippica (CNIp), nel comitato direttivo, nel presidente e nel collegio sindacale.

In particolare la CNIp è l'organo dell'Agenzia che - tramite proprie deliberazioni - definisce gli indirizzi programmatici e gli obiettivi della selezione zootecnica equina, delle prestazioni e dei risultati agonistici dei cavalli sportivi, promuove l'intero comparto produttivo e di intrattenimento e monitora la raccolta delle scommesse. La CNIp, i cui quindici consiglieri rimangono in carica quattro anni, è composta dal presidente dell'Agenzia, da un rappresentante del MIPAAF (che la presiede), da un rappresentante del MEF e da dodici rappresentanti delle categorie del settore ippico. La CNIp provvede altresì alla costituzione dei comitati di esperti per le discipline del trotto, del galoppo e della sella, nonché della commissione scientifica *antidoping* e benessere animale.

Quanto ai rimanenti organi: il presidente è nominato dal MIPAAF su designazione della CNIp ed è scelto tra persone dotate di esperienza nel settore dell'ippicoltura, nonché di spiccate doti manageriali; il comitato direttivo, nominato dalla CNIp, è composto dal presidente dell'Agenzia, che lo presiede, e da otto consiglieri; il collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti.

L'articolo 5 disciplina l'articolazione interna dell'Agenzia, organizzata in sei dipartimenti ed un laboratorio *antidoping* e genetica, prevedendo la nomina di un direttore generale e di dirigenti responsabili di specifiche aree tecnico-amministrative. In particolare il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del comitato direttivo.

Alle funzioni dell'Agenzia - definita ente pubblico non economico di rilievo nazionale - è dedicato l'articolo 6. Tali funzioni sono così articolate: supporto tecnico-amministrativo al MIPAAF per le strategie di sostegno allo sviluppo agrizootecnico e al miglioramento qualitativo e quantitativo delle diverse razze equine; promozione del prodotto ippico; programmazione delle attività agonistiche e delle manifestazioni sportive; gestione autonoma nella raccolta delle scommesse e pianificazione dei giochi ippici. Per il raggiungimento di tali obiettivi la norma individua quindi nel dettaglio i molteplici compiti spettanti all'Agenzia.

L'articolo 7 disciplina infine la copertura finanziaria del provvedimento, ai cui oneri si provvede mediante le risorse già destinate all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) soppressa ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012. La norma prevede altresì che l'Agenzia disponga di un fondo annuale di dotazione costituito, tra l'altro, da quote di raccolta progressive delle scommesse ippiche, dal gettito della quota del 4 per cento derivante da altri giochi, dalla concessione di diritti televisivi, *internet*, *mobile*, audio-video, relativi alle immagini di competizioni ippiche, nonché da altri contributi e sponsorizzazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione

delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) informa che sono stati presentati dal relatore gli emendamenti 1.100, 5.0.100, 9.100 e 11.100 (pubblicati in allegato al resoconto).

Fa altresì presente che per procedere alla votazione degli emendamenti, la Commissione dovrà comunque acquisire preventivamente i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive, che dovranno pronunciarsi su tutte le proposte emendative.

Stante l'assenza dei prescritti pareri, d'accordo con il relatore [LA PIETRA](#) (Fdl), il [PRESIDENTE](#) propone pertanto di rinviare alla ripresa dei lavori la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) comunica di aver designato quale nuova relatrice la senatrice Leone.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che si è già svolta la fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Fa tuttavia presente che, prima di procedere alla loro votazione, la Commissione dovrà acquisire i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive e che questi sono pervenuti solo in parte.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2009](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

All'articolo 1 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. E' istituita la professione di "Fiorista professionista" attraverso l'inserimento nelle Scuole di Agraria della materia "Arte Floreale" e successivamente, acquisita la maturità scolastica, prevedendo un apprendistato triennale come stagista presso un fiorista autorizzato. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'Istruzione prevede con apposito provvedimento l'istituzione di quanto previsto al precedente periodo.

Art. 5

5.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 5-bis

(Riconversione strutture produttive ed efficientamento energetico)

1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la riconversione delle strutture per il loro efficiente reimpiego, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, predispose un Piano Nazionale per la riconversione di tali strutture in siti agroenergetici.

2. Il decreto di cui al comma precedente determina le modalità più idonee al perseguimento delle seguenti finalità:

a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali agricoltura integrata e coltivazione fuori suolo, nonché all'aggiornamento per le più recenti norme in materia di sicurezza;

b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per la loro sostenibilità ambientale ed efficienza agronomica;

c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, incoraggiando gli investimenti dedicati alla riduzione dell'impatto che le attività agricole hanno sull'ambiente;

d) favorire il passaggio da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, ovvero rendere le serre produttrici di energia necessaria al loro funzionamento;

e) incrementare la resilienza delle strutture ai mutamenti climatici;

f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti delle serre;

g) favorire investimenti nel comparto del fotovoltaico semitrasparente sui tetti delle serre a duplice utilizzo sia energetico che agricolo dedicato a nuove installazioni e rinnovo e manutenzione straordinaria installazioni esistenti;

h) incentivare lo sviluppo della geotermia a bassa entalpia;

i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e raffrescamento, compreso il teleriscaldamento da trasformazione di biomasse e centrali a biogas;

l) incentivare la rottamazione delle serre e strutture con caratteristiche di vetustà e inefficienza energetica, anche attraverso contributi per la demolizione delle strutture, bonifica dei terreni sottostanti e rinaturalizzazione e per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano almeno quinquennale di gestione e coltivazione;

m) favorire la manutenzione straordinaria delle serre con introduzione di reti e protezioni antigrandine e miglioramento delle caratteristiche strutturali con finalità di miglioramento delle

performance di resilienza nei confronti dei mutamenti climatici;

n) incentivare la rottamazione delle coperture delle serre, il rinnovamento delle coperture in vetro ed eventuale sostituzione con impianti fotovoltaici semitrasparenti, ovvero coperture in grado di incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione quali riduzione ponti termici, impiego teli e strutture termicamente isolanti;

o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche con film innovativi fotoselettivi e di lunga durata, dotati di caratteristiche di efficienza termica o dotati di specifiche capacità di trattamento e modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;

p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali impianti di raffrescamento, riscaldamento, luce, con impiego di sistemi interattivi con l'operatore e interagenti con gli impianti di controllo;

q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione, introducendo in ambiente protetto anche ricorrendo all'uso di energia rinnovabile, sistemi di coltivazione fuori suolo;

r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche, quali invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali per una ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.

4. Il medesimo decreto di cui al comma 1 identifica le forme e modalità di raccordo delle finalità di cui al presente articolo con gli obiettivi previsti per il comparto agricolo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare.

Art. 9

9.100

Il Relatore

Al comma 5, sostituire le parole «1 milione di euro» con le seguenti: «2 milioni di euro» e, ovunque ricorrano, le parole «anni 2021, 2022, 2023» con le seguenti: «2022, 2023, 2024».

Art. 11

11.100

Il Relatore

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole «1 milione di euro» con le seguenti: «2 milioni di euro»;
- b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «2021» con le seguenti: «2022»;
- c) sostituire le parole «2020-2022» con le seguenti: «2022-2024».

1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 195 (pom.) del 14/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021

195ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02703, presentata dalla senatrice Abate, concernente la ripartizione dei fondi FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) per il periodo transitorio 2021 e 2022: al riguardo si ritiene che la soluzione raggiunta lo scorso 17 giugno in Consiglio dei ministri, in sostituzione della Conferenza Stato-Regioni, sia la migliore possibile perché in grado di sostenere ciascun territorio, non soltanto per i progetti di sviluppo rurale, ma anche per il rilancio post pandemia.

La soluzione approvata accoglie in buona sostanza la richiesta di adottare criteri di riparto basati sui nuovi parametri, una posizione assunta all'unanimità dalla Conferenza Stato-Regioni in occasione del riparto dei fondi dello sviluppo rurale per la programmazione 2014-2020, ma che allo stesso tempo, grazie a un fondo di perequazione di 92,7 milioni, non farà perdere preziose risorse ai Piani di sviluppo rurale (PSR) delle Regioni meridionali.

Detto questo, ricorda che l'accordo sulla nuova PAC è stato raggiunto e, sebbene quest'ultima entrerà in vigore nel 2023, già entro la fine di quest'anno gli Stati membri dovranno inviare alla Commissione europea i Programmi strategici nazionali. L'accordo consegna una Politica agricola comune più forte, più equa, più sostenibile e più ambiziosa, cui è attribuito un ruolo determinante nel processo di transizione verde e digitale del settore agroalimentare dell'intera Unione. Per farlo, gli Stati membri avranno a disposizione un nuovo strumento di programmazione, rappresentato dal Piano strategico nazionale, che consentirà di orientare le scelte degli agricoltori e di misurare i progressi compiuti attraverso il cosiddetto "new delivery model", ovvero un sistema di valutazione delle politiche basato sul raggiungimento di risultati concreti.

Occorre tener presente che la riduzione nella dotazione PAC per l'Italia è bilanciata dai fondi messi a disposizione del comparto primario dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal fondo complementare finanziato con risorse nazionali aggiuntive.

Il quadro complessivo, infatti, non va valutato solo sulla base dei dati economici della PAC, ma anche di quanto nel PNRR e Fondo complementare è destinato al settore agroalimentare, perché se è vero che c'è una riduzione della PAC è anche vero che ampie sono le risorse nel PNRR.

L'Italia con l'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza intende privilegiare, nel campo agricolo, tutte quelle attività agroalimentari capaci di far coesistere sviluppo economico e tutela ambientale, a partire dalla agricoltura biologica e dalla lotta contro la perdita di biodiversità.

È stato fatto un buon lavoro che deve proseguire coinvolgendo le Regioni, i produttori e le associazioni di categoria, per costruire piani adeguati agli obiettivi che ci si è posti. Ci sono, inoltre, tanti elementi positivi inerenti la questione ambientale e il sostegno economico alle aziende.

In ogni caso obiettivo prioritario è semplificare le procedure di accesso ed erogazione dei fondi del PNRR e recepire all'interno del Piano Strategico della PAC tutti gli elementi di semplificazione concessi dalla Ue ai singoli Stati membri.

Per quanto concerne la riduzione del *gap* infrastrutturale e produttivo delle Regioni del Mezzogiorno, si è ottenuto, nell'ambito del PNRR, l'inserimento di specifiche misure tese a favorire la transizione verde e digitale, attraverso il sostegno di investimenti finalizzati a migliorare la sostenibilità della produzione primaria e delle filiere agroalimentari, ittiche e forestali; l'efficientamento energetico e del sistema irriguo; il contrasto al dissesto idrogeologico; la produzione di energia rinnovabile; la digitalizzazione e l'innovazione dell'agricoltura e delle aree rurali.

Tra le misure previste, assume particolare importanza la misura M2C1, destinata alla voce "Agricoltura sostenibile", con una dotazione complessiva di circa 3 miliardi di euro, con rilevanti ricadute sugli investimenti per le Regioni del Mezzogiorno.

Infine segnala che la misura M2C4, relativa al progetto "Agrosistema irriguo", prevede una dotazione di 880 milioni di euro, nel cui contesto le Regioni del Sud possono svolgere un ruolo determinante.

Per chiudere, tornando sulla questione delle risorse finanziarie, comunica di aver già incontrato gli Assessori regionali, con i quali è stata condivisa una metodologia di lavoro che dovrà condurre alla individuazione dei nuovi parametri di riparto di tutti i fondi della Politica agricola comune, non solo quindi di quelli dedicati allo sviluppo rurale, metodologia che non potrà prescindere dall'esigenza di prendere a riferimento il reale fabbisogno dei diversi settori di intervento e dei vari territori.

Ora è il momento di investire in maniera efficiente e in tempi certi tutte le risorse a disposizione.

La senatrice [ABATE](#) (*Misto*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita. Ammette che ci sono ancora diverse criticità nel Mezzogiorno che rendono più problematica la ripartizione dei fondi FEASR ed auspica un rapido intervento anche nei confronti delle Regioni al fine di individuare rapidamente i nuovi parametri di ripartizione dei fondi. Anche sulla PAC si registrano situazioni problematiche, dal momento che la Politica appare maggiormente incentrata in favore dei grandi operatori piuttosto che dei piccoli, con evidenti ripercussioni negative per gli agricoltori nazionali che, come è noto, sono caratterizzati da dimensioni medio-piccole.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 agosto.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver comunicato che è testé giunto il parere della 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti, cede la parola al relatore.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) propone di rinviare l'illustrazione e la discussione sugli emendamenti ad una successiva seduta; sollecita altresì il Governo ad un lavoro di confronto sulle proposte emendative presentate, ricordando che sul disegno di legge si sono create grandi aspettative da parte dei tanti operatori del settore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 agosto.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che sono pervenuti tutti i prescritti pareri e che pertanto la Commissione è in condizione di procedere alla votazione degli emendamenti.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver preannunciato la presentazione di alcuni emendamenti diretti a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio, ritiene sia opportuno rinviare la fase di votazione degli emendamenti a una seduta successiva, quando saranno disponibili tutte le proposte emendative.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 197 (pom.) del 22/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021
197ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02744, presentata dal senatore Bergesio ed altri, ricordando che il Ministero segue con particolare attenzione la tematica della siccità, ben illustrata dagli interroganti, e condividendo le preoccupazioni espresse.

Su questo delicato tema evidenzia che il Ministero partecipa costantemente alle sedute degli osservatori permanenti sugli usi idrici istituiti con appositi protocolli d'intesa a partire dall'estate 2016 per ciascuno dei sette distretti idrografici presenti sul territorio italiano.

Le predette riunioni, che avvengono con cadenza quindicinale in caso di alta severità idrica, hanno l'obiettivo di analizzare lo stato climatico e meteorologico dei vari territori; di monitorare l'impiego delle risorse; di predisporre gli scenari di utilizzo e sviluppare il cosiddetto modello proattivo di gestione della scarsità idrica, che contiene le misure di limitazioni degli usi, nonché le deroghe alle ordinarie modalità di gestione degli invasi, a sostegno delle attività agricole e dell'approvvigionamento ad uso potabile.

In tale contesto, il Mipaaf fornisce elementi utili al funzionamento degli osservatori, anche per il tramite del CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, avvalendosi in particolare del centro politiche e bioeconomia.

Riguardo ai danni causati dal fenomeno di cui oggi si discute, evidenzia che già in altre occasioni il Ministero si è attivato per indennizzare gli agricoltori colpiti da calamità naturali mediante il ricorso al Fondo di solidarietà nazionale previsto dalla legge n. 102/2004; inoltre, con la misura n. 17 del Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2020, è stata prevista un'agevolazione, fino al 70 per cento della spesa, per i premi sostenuti dagli agricoltori nella sottoscrizione delle polizze a copertura dei rischi da avversità atmosferiche sulle produzioni agricole, tra cui vi rientra anche la siccità.

Si è consapevoli che il riscaldamento globale e le calamità naturali sono sempre più una costante che mina la produzione agricola; per questo è importante ragionare assieme sulle politiche di sostegno agli agricoltori ed immaginare nuovi strumenti di tutela, che siano più adeguati a fronteggiare le emergenze dei nostri tempi.

Occorre passare da un sistema di gestione del rischio come indennizzo *ex post* ad un sistema preventivo di sostegno del reddito. Ormai il cambiamento climatico non porta più a ritenere come estremi e intermittenti gli eventi atmosferici e le calamità quali gelate, siccità, alluvioni e grandinate. Sempre più spesso in tutta Italia si verificano eventi di grande portata che riducono la produzione agricola e non è possibile immaginare di affrontare tali fenomeni con l'approccio occasionale ed emergenziale, come è stato fatto fino ad ora.

Passando ora all'altra questione segnalata dagli onorevoli interroganti, relativa al settore irriguo e al presidio del territorio, rappresenta che il Dicastero ha già da tempo avviato una strategia programmatica di lungo periodo, volta a promuovere investimenti per la riduzione dei rischi in agricoltura connessi alla scarsità idrica e al dissesto idrogeologico, che vede coinvolti diversi Ministeri in un'azione sinergica e coordinata finalizzata alla tutela del territorio e al contrasto del dissesto idrogeologico.

Negli ultimi anni il Mipaaf, da sempre attento anche alle esigenze ambientali, si è fatto parte attiva avviando diverse programmazioni ed impegnando circa 826 milioni di euro tra Fondo investimenti, PSRN e Fondo sviluppo e coesione.

Informa inoltre che, a partire dal 2022, verranno finanziati ulteriori investimenti irrigui, utilizzando sia le risorse messe a disposizione sul PNRR, pari a 880 milioni di euro, sia le ulteriori assegnazioni di fondi nazionali, previste dalla legge n. 178 del 2020, pari a 440 milioni di euro.

Si tratta di un piano di investimenti di grande portata con cui si affronta in maniera strutturale il problema delle emergenze climatiche in agricoltura connesse ai cambiamenti climatici e si contribuisce al rilancio dell'economia del Paese, grazie all'apertura di numerosi cantieri sull'intero territorio nazionale.

L'innovazione delle infrastrutture deve diventare il presente e il domani del comparto primario. Alle luce delle crescenti difficoltà che incontrano gli agricoltori, in seguito alla variabilità climatica e a sempre più frequenti situazioni di siccità estiva, intento del Ministero è orientare l'Agricoltura 5.0 verso obiettivi di sostenibilità in sinergia con la tutela ambientale, sia individuando le migliori tecniche per aumentare l'efficienza d'uso dell'acqua negli impianti microirrigui, sia mettendo a punto le soluzioni più sostenibili per gli impianti climatizzanti, in grado di garantire prodotti di qualità con il minor impiego d'acqua irrigua.

Spetterà agli enti irrigui presentare progetti di qualità e di immediata cantierabilità, in modo da soddisfare le crescenti esigenze del mondo produttivo e del Paese. Il Ministero, come sempre, farà la sua parte per sostenere finanziariamente queste iniziative, ricorrendo alle misure appena illustrate.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la puntuale e celere risposta e si dichiara soddisfatto.

Ricorda come la siccità che negli ultimi mesi ha investito il Paese per la prima volta ha recato danni anche in aree precedentemente non toccate da tale problematica come ad esempio in alcune zone del Piemonte.

Sottolinea con piacere le cospicue risorse messe a disposizione con il PNRR e da parte del Ministero, così come ritiene importante avviare una riflessione sul tema degli invasi, per i quali vanno risolte una

serie di problematiche di tipo autorizzativo e, più in generale, vanno individuate misure di semplificazione di sburocratizzazione.

Ritiene in conclusione che nella fase attuale, in cui la disponibilità di risorse è sicuramente maggiore che in passato, diventi fondamentale il modo in cui le iniziative verranno realizzate e portate a conclusione.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 agosto.

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che sono stati presentati 13 emendamenti riferiti al disegno di legge, pubblicati in allegato. Fa presente che per procedere alla votazione degli emendamenti, la Commissione dovrà comunque acquisire preventivamente i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive.

Propone pertanto di rinviare l'illustrazione e la discussione degli emendamenti ad una successiva seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 maggio.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ricordato che ieri si è concluso un ampio ciclo di audizioni sul disegno di legge, chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, si dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice [NATURALE](#) (M5S) ritiene che la Commissione potrebbe già fissare un termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Il [PRESIDENTE](#), d'accordo con la relatrice, propone di fissare tale termine per il giorno 14 ottobre p.v. alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la Commissione potrebbe procedere all'illustrazione degli emendamenti, restando comunque in attesa di ricevere da parte delle Commissioni in sede consultiva i prescritti pareri.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*), considerato l'esiguità del tempo a disposizione, stante l'imminenza della ripresa dei lavori da parte dell'Assemblea, propone di rinviare l'illustrazione degli emendamenti ad una successiva seduta.

Invita altresì il Presidente ed i colleghi tutti a sollecitare le Commissioni coinvolte in sede consultiva che ancora debbono fornire il loro parere ed in particolare la Commissione bilancio, in modo tale da poter procedere poi rapidamente alla votazione degli emendamenti.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, essendo pervenuti i prescritti pareri, la Commissione sarebbe nelle condizioni di procedere alla votazione del disegno di legge.

Comunica che il relatore ha presentato 5 emendamenti (pubblicati in allegato), diretti a recepire i rilievi formulati sul testo dalla Commissione bilancio. Fa presente tuttavia che, stante l'imminente ripresa dei lavori da parte dell'Assemblea, non vi sarebbe tempo sufficiente per procedere alla votazione di tutto il complesso degli emendamenti.

D'accordo con il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone pertanto di rinviare la votazione degli emendamenti ad una successiva seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri si è proceduto all'illustrazione del disegno di legge.

La relatrice [BITI](#) (*PD*) fa presente di non aver ricevuta alcuna osservazione da parte dei Gruppi e pertanto, anche a seguito di interlocuzioni avute con senatori della Commissione di merito, propone l'espressione di un parere non ostativo, in considerazione del fatto che l'articolo 2 del disegno di legge,

che interessa direttamente la Commissione agricoltura, non presenta alcun profilo di criticità.

Nessun altro chiedendo di intervenire si passa alla fase delle dichiarazioni di voto.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, facendo tuttavia presente che alcuni ordini professionali interessati dalla riforma hanno segnalato degli aspetti problematici che sarebbero presenti nel disegno di legge; ciò premesso ritiene che la Commissione non debba farsi coinvolgere in interessi di parte nell'esaminare il provvedimento.

Anche il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere della relatrice e fa presente che eventuali proposte di modifica al testo andranno più opportunamente presentate sotto forma di emendamenti presso la Commissione di merito.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo mentre il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo ritenendo che il provvedimento presenti aspetti che nel merito non siano convincenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione ed approvata.

La seduta termina alle ore 14,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1583](#)

Art. 1

1.1

[Caligiuri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 6-*ter*. - (Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera ortofrutticola)

1. Al fine di superare le criticità produttive del settore, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera ortofrutticola aventi i seguenti obiettivi:

- a) assicurare ai produttori un accesso non discriminatorio al mercato;
- b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);
- c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;
- d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera ortofrutticola;
- e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo interessato;
- f) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione del prodotto, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;
- g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato anche al fine di promuovere la competitività delle imprese agricole nonché a conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica".»

1.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, capoverso: «Art. 6-ter.» apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sostituire, ovunque ricorra, la parola: "agrumaticola" con la seguente: "ortofrutticola";*
- 2) *alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: "mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita";*
- 3) *alla lettera f), sopprimere la parola: "agrumaticolo";*
- 4) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

"g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato anche al fine di promuovere la competitività delle imprese agricole nonché a conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica."

1.3

[Magorno](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 6-ter», sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *la parola «agrumaticola» è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: «ortofrutticola»;*
2. *alla lettera a), le parole «mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita» sono soppresse;*
3. *alla lettera f), la parola «agrumaticolo» è soppressa;*
4. *la lettera g) è sostituita dalla seguente:*

«g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato anche al fine di promuovere la competitività delle imprese agricole nonché a conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica».

1.4

[Naturale](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 6-ter», comma 1, sopprimere la lettera a).

1.5

[Taricco](#), [Biti](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "la fissazione di prezzi minimi di vendita", con le seguenti: "il monitoraggio continuo del rapporto tra i costi medi di produzione individuati ai sensi dell'articolo 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, ed i prezzi medi di vendita, forniti dalle Organizzazioni dei produttori e dalle Organizzazioni professionali, al fine di individuare criticità ed eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuandone e definendone strumenti di intervento e di sanzione;"

1.6

La Relatrice

Al comma 1, capoverso «Art. 6-ter», comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) sostenere e promuovere le attività di ricerca, compresa la ricerca di mercato, anche con riferimento alle nuove tecnologie riguardanti la pastorizzazione e la sterilizzazione dei prodotti agroalimentari, al fine di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.»

1.7

[Caligiuri](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea, con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa consultazione con le organizzazioni delle imprese agricole del settore ortofrutticole rappresentative a livello nazionale, sentita l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e l'Istituto di servizi per il

mercato agricolo alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

1.8

La Relatrice

Al comma 2, sostituire le parole: «con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» con le seguenti: «con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

1.9

[Magorno](#)

Al comma 2, dopo le parole «con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,», sono aggiunte le seguenti: «previa consultazione con le organizzazioni delle imprese agricole del settore ortofrutticolo rappresentative a livello nazionale,».

1.10

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, dopo le parole: «alimentari e forestali», inserire le seguenti: «previa consultazione con le organizzazioni delle imprese agricole del settore ortofrutticolo rappresentative a livello nazionale,».

1.11

La Relatrice

Al comma 2, sostituire le parole: «d'intesa con la» con le seguenti: «previa intesa in sede di».

Art. 2

2.1

[Magorno](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [878](#)

Art. 2

2.100

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «articolo 5», con le seguenti: «articolo 6».

Art. 5

5.100

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», con le seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

5.101

Il Relatore

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al quarto periodo».

5.102

Il Relatore

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «a carico del bilancio dello Stato», con le parole: «a carico della finanza pubblica».

Art. 7

7.100

Il Relatore

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è attribuita l'effettuazione dei controlli e l'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1.

3. I proventi derivanti dall'attività sanzionatoria di cui al precedente comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria.

4. Resta ferma, per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, a tal fine, si può avvalere del Corpo delle capitanerie di porto, conformemente al disposto dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del precedente comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.».

1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 198 (pom.) del 05/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021

198ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02789, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, facendo presente che uno degli obiettivi prioritari del Ministero è quello di individuare attività finalizzate alla difesa dell'agricoltura italiana e delle filiere del *Made in Italy*, anche in considerazione degli oneri che derivano dall'attuazione delle ambiziose politiche del *Green Deal* europeo.

A tal riguardo, l'Amministrazione ha da tempo avviato un percorso di elaborazione delle politiche agricole, insieme alle Regioni e agli attori del partenariato, finalizzato ad identificare misure ed azioni che, esaltando le caratteristiche di unicità e qualità delle produzioni agricole tradizionali italiane, garantiscano lo sviluppo di un settore agricolo, alimentare e forestale sostenibile, inclusivo e competitivo.

In tale direzione è orientato il processo di elaborazione del Piano strategico nazionale, nell'ambito della Politica agricola comune 2023-2027, che consentirà, al settore di rendere sinergici i temi della sostenibilità e dell'inclusione con gli elementi della competitività settoriale e territoriale, trasformando in valore le opportunità che possono derivare dalla transizione ecologica, garantita dall'economia sostenibile, dalla digitalizzazione, dall'economia circolare, dalla riduzione degli sprechi

alimentari, dall'agroecologia.

Un forte impatto avranno quelle azioni che, tutelando l'ambiente, consentiranno, al tempo stesso una migliore collocazione commerciale dei prodotti agricoli.

Il Sottosegretario cita, ad esempio, il finanziamento dell'agricoltura condotta con metodi sostenibili, come il biologico, l'integrato e l'agricoltura conservativa, che già oggi interessano un quarto della Superficie agricola utilizzata nazionale (SAU) e che si punta ad incrementare fino ad almeno un terzo della SAU.

Inoltre, l'agricoltura di precisione e le altre misure che puntano alla riduzione dell'impiego dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti, consentiranno una riduzione dei costi di produzione nonché una riduzione della pressione sul capitale naturale.

Per di più, il mantenimento o l'impianto delle infrastrutture verdi avranno un'influenza favorevole sulla biodiversità di flora e fauna ed assicureranno, al tempo stesso, i servizi di impollinazione senza i quali le produzioni arboree risulterebbero economicamente compromesse.

Precisa che tale percorso è reso possibile dal processo programmatico della PAC, che consente l'allocazione delle risorse finanziarie ai diversi interventi selezionati, in risposta alle esigenze individuate, sulla base dell'analisi territoriale e settoriale.

L'insieme di tali strumenti è infatti modulato per raggiungere sia i *target* competitivi sia quelli ambientali, assegnati dal *Green Deal* e dalle strategie europee a supporto della conservazione della biodiversità e della salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

Si dichiara fermamente convinto che il passaggio a un sistema agricolo sostenibile può apportare benefici ambientali, sanitari e sociali ed offrire vantaggi economici più equi; al contempo, intende rassicurare l'onorevole interrogante che sarà cura dell'Amministrazione garantire che all'interno delle misure legate a clima e ambiente vi sia sempre un adeguato spazio alla conservazione della biodiversità e alla tutela dell'agricoltura tradizionale che ha reso grande il Paese.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la puntuale e celere risposta e si dichiara soddisfatto. Sottolinea come dietro l'ideologia del *Green Deal* europeo vi siano attualmente spinte molto forti che, se non attentamente governate, potrebbero creare situazioni problematiche per il sistema agricolo nazionale. Sottolinea in conclusione che da parte di tutti è importante operare in difesa delle produzioni sia italiane che comunitarie.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono stati presentati 13 emendamenti riferiti al disegno di legge e che per procedere alla loro votazione la Commissione dovrà prima acquisire i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive. D'accordo con la relatrice [LEONE](#) (*M5S*), propone pertanto di rinviare l'illustrazione degli emendamenti ad una prossima seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 settembre.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver informato che è stata presentata da parte del relatore una riformulazione dell'emendamento 4.8 (pubblicata in allegato), propone di rinviare l'illustrazione degli emendamenti ad una successiva seduta.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*), condivide la proposta del Presidente e lo invita altresì a sollecitare, per quanto di sua competenza le Commissioni che non si sono ancora espresse sul disegno di legge e i relativi emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 settembre.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che da una recente interlocuzione con il Ministero delle politiche agricole è emersa la necessità di apportare alcune correzioni ad emendamenti da lui presentati. Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione con la votazione degli emendamenti ad una successiva seduta.

Il [PRESIDENTE](#), nell'accogliere la proposta del relatore, puntualizza come non vi sia alcuna volontà da parte della Commissione di tergiversare nell'esame di questo provvedimento così come di altri all'ordine del giorno, su cui vi è invece la ferma intenzione di concluderne l'esame non appena possibile.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4-bis - Allegati I, II, III e IV) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) riferisce alla Commissione sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF) 2021 sulla quale sarà necessario esprimere il prescritto parere alla 5a Commissione, per le parti di competenza.

Ricorda che la Nota di aggiornamento è il documento che viene presentato alle Camere per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore disponibilità di dati ed informazioni sull'andamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica. Il documento contiene inoltre, tra l'altro, l'aggiornamento degli obiettivi programmatici al fine di tenere conto anche delle eventuali osservazioni formulate dalle istituzioni dell'Unione europea competenti nelle materie relative al coordinamento delle finanze pubbliche degli Stati membri.

Il documento in esame reca un aggiornamento del quadro programmatico di finanza pubblica.

Il nuovo quadro prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 6,0 per cento

nell'anno in corso, al 4,7 per cento nel 2022, al 2,8 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024 (il Documento di economia e finanza 2021 prevedeva un incremento pari al 4,5 per cento nell'anno in corso, al 4,8 per cento nel 2022, al 2,6 per cento nel 2023 e all'1,8 per cento nel 2024); un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,1 per cento per il 2022, all'8,4 per cento per il 2023 e al 7,7 per cento per il 2024 (il Documento di economia e finanza 2021 prevedeva un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,2 per cento per il 2022, all'8,5 per cento per il 2023 ed all'8,0 per cento per il 2024); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 9,4 per cento per l'anno in corso, al 5,6 per cento per il 2022, al 3,9 per cento per il 2023 ed al 3,3 per cento per il 2024 (il Documento di economia e finanza 2021 prevedeva un tasso pari all'11,8 per cento per l'anno in corso, al 5,9 per cento per il 2022, al 4,3 per cento per il 2023 ed al 3,4 per cento per il 2024).

Riguardo all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure considerabili come una tantum secondo la Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica), il nuovo quadro programmatico prevede un valore pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 5,5 per cento per il 2022, al 4,5 per cento per il 2023 e al 3,9 per cento per il 2024; anche nel quadro tendenziale a legislazione vigente tale valore è pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, mentre negli anni successivi esso sarebbe pari (al netto, cioè, degli interventi programmati) al 4,2 per cento per il 2022, al 2,8 per cento per il 2023 e al 2,6 per cento per il 2024.

In merito ai valori summenzionati di ricrescita del PIL, i quali, naturalmente, costituiscono una variabile fondamentale ai fini della determinazione del quadro di finanza pubblica, rileva che il documento in esame - analogamente a quanto già previsto nel Documento di economia e finanza 2021 - contempla anche alcuni scenari nei quali la dinamica del PIL sarebbe meno positiva - con conseguente rideterminazione del quadro tendenziale rispetto a quello che invece è assunto a base del quadro programmatico suddetto -.

In particolare, lo scenario che più si discosta dal quadro tendenziale assunto a riferimento concerne l'ipotesi che i vaccini abbiano un'efficacia limitata sulle varianti del COVID-19, ipotesi a cui conseguirebbe l'esigenza di misure limitative delle attività economiche e sociali.

In via generale, il documento in esame rileva che la politica di bilancio resterà espansiva fino a quando il PIL e l'occupazione avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019, e che si può prevedere che tali condizioni saranno soddisfatte dal 2024 in avanti (il raggiungimento di tali obiettivi permetterà il passaggio ad una politica di bilancio volta a ridurre il deficit strutturale).

Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 - prosegue il documento - consente sia il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale - come quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e agli incentivi concernenti l'efficientamento energetico degli edifici e gli investimenti innovativi - sia la riforma degli ammortizzatori sociali, un primo stadio della riforma fiscale e la definizione a regime dell'assegno unico universale per i figli.

Con riferimento agli ambiti di più stretto interesse della Commissione, segnala anzitutto che nella Nota di aggiornamento il Governo, a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, dichiara di inserire nell'elenco dei collegati alla decisione di bilancio anche un disegno di legge di delega per la riforma del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (recante "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole").

Nella parte della Nota dedicata alle recenti tendenze dell'economia italiana, viene evidenziato come nei primi due trimestri dell'anno, in un quadro in cui, dal lato dell'offerta, le misure di distanziamento sociale e di restrizione all'attività hanno continuato a determinare andamenti settoriali differenziati, il settore dell'agricoltura rientra tra quelli che hanno registrato un aumento del valore aggiunto.

Tra i contenuti della NADEF 2021 vi è anche un riepilogo dei principali provvedimenti di finanza pubblica adottati nell'anno in corso e, in tale ambito, la Nota ricorda come per sostenere la liquidità delle piccole e medie imprese e di quelle che operano nella filiera agricola sono stati rifinanziati gli appositi fondi di bilancio per la concessione di garanzie (complessivamente 3 miliardi nel 2021 e 0,1 miliardi nel 2022); inoltre, per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali sono

stati autorizzati complessivamente 2,7 miliardi nel 2021 e 0,1 miliardi nel 2023 a beneficio, tra gli altri, delle imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e delle imprese armatoriali. L'agricoltura viene poi presa in considerazione nella parte IV della Nota di aggiornamento, dedicata alle riforme e alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea.

In tale ambito la Nota ricorda che è in corso di approvazione la proposta di piano per la transizione ecologica (attualmente all'esame della 13a Commissione e su cui la Commissione agricoltura interverrà in sede di osservazioni). Il piano prevede otto ambiti di intervento, che in più di un caso riguardano materie di interesse della Commissione: 1) decarbonizzazione; 2) mobilità sostenibile; 3) miglioramento della qualità dell'aria; 4) contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico; 5) miglioramento delle risorse idriche e delle relative infrastrutture; 6) ripristino e rafforzamento della biodiversità; 7) tutela del mare; 8) promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile.

Fa presente in conclusione che la NADEF 2021 viene sottoposta all'esame del Parlamento assieme ad una serie di allegati (Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale; Rapporto programmatico sugli interventi in materia di spese fiscali; Rapporto sui risultati conseguiti nel contrasto all'evasione fiscale e contributiva; Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva).

Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice [ABATE](#) (*Misto*) che preannuncia il proprio voto contrario, ritenendo che nel Documento vi siano alcuni aspetti non condivisibili. Fa riferimento in particolare al piano di interventi previsti per l'ambiente quali, ad esempio, la decarbonizzazione, che, se dovesse tradursi nella costruzione di nuove centrali a gas, andrebbe a suo parere contrastata. Sottolinea che anche i numerosi allegati alla Nota di aggiornamento andrebbero analizzati e ponderati con attenzione, dal momento che anche in essi potrebbero essere rinvenuti elementi che non vanno nella direzione giusta per il Paese.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolinea come il piano per la transizione ecologica che viene ricordato nel Documento debba tener conto della complessità del quadro economico e produttivo del Paese; in tale ottica, pertanto, occorre riconoscere che l'Esecutivo sta facendo il possibile per operare gradualmente una transizione ecologica nell'interesse della collettività.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per la disponibilità manifestata nel voler concludere l'esame del Documento nella giornata odierna e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo. Ricorda che oltre agli aspetti legati alla transizione ecologica ricordati nella Nota di aggiornamento, esistono molteplici altri aspetti problematici che riguardano il settore agricolo, a partire da diverse filiere in crisi che andrebbero adeguatamente supportate.

Anche la senatrice [BITI](#) (*PD*) ringrazia il relatore e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo. Sottolinea i diversi spunti di interesse presenti nel Documento che riguardano anche il comparto agroalimentare e la transizione ecologica. Ricorda come l'agricoltura e la zootecnia devono rivestire un ruolo fondamentale in ambito ambientale come peraltro evidenziato anche nel corso della recente riunione del G20.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, fa presente che il piano per la transizione ecologica ricordato nella Nota di aggiornamento è attualmente ancora in fase di discussione e che su di esso anche la Commissione agricoltura potrà fornire le proprie

osservazioni.

La senatrice [ABATE](#) (*Misto*) precisa che il suo richiamo al piano per la transizione ecologica è legato al fatto che tale documento presenta ricadute per tutta la collettività. Ricorda in particolare come un primo passo verso la transizione ecologica si è concretizzato finora in un aumento delle bollette energetiche, un argomento questo su cui sarebbe importante una riflessione.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole viene posta in votazione ed approvata.

Proposta di piano per la transizione ecologica (n. 297)

(Osservazioni alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sull'atto del Governo in esame assegnato alla 13a Commissione in sede consultiva ed alla Commissione Agricoltura in sede di osservazioni.

L'atto reca la proposta di Piano per la transizione ecologica (denominato PTE). Tale piano intende fornire, in base a quanto indicato in premessa al documento, "informazioni di base e un inquadramento generale sulla strategia per la transizione ecologica, dare un quadro concettuale che accompagni gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

La proposta di Piano è stata trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia; successivamente il PTE dovrà essere approvato in via definitiva dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

In ordine agli specifici contenuti del PTE, questo si sviluppa attraverso cinque macro-obiettivi: il primo è rappresentato dalla neutralità climatica, cioè la necessità di azzerare entro il 2050 le emissioni di gas serra; il secondo è l'azzeramento dell'inquinamento, attraverso una rivoluzione della mobilità fino alla sua completa sostenibilità climatica e ambientale e la minimizzazione (entro il 2050) di inquinamenti e contaminazioni di aria, acqua e suolo; il terzo è costituito dall'adattamento ai cambiamenti climatici mediante il contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico, di spreco delle risorse idriche e dell'erosione della biodiversità terrestre e marina; il quarto obiettivo consiste nel ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, potenziando il patrimonio di biodiversità nazionale con misure di conservazione e di implementazione di soluzioni "basate sulla natura"; infine il quinto obiettivo concerne la transizione verso l'economia circolare e la bioeconomia, per permettere non solo il riciclo e il riuso dei materiali ma anche il disegno di prodotti durevoli, promuovendo una gestione circolare delle risorse e degli scarti anche in ambito agricolo.

I predetti macro-obiettivi sono poi articolati in otto aree di intervento, che riguardano: la decarbonizzazione; la mobilità sostenibile; il miglioramento della qualità dell'aria; il contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico; il miglioramento delle risorse idriche e delle relative infrastrutture; il ripristino e rafforzamento della biodiversità; la tutela del mare; la promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile.

Passando ad analizzare con maggior dettaglio gli aspetti di maggior interesse per la Commissione agricoltura, nell'ambito delle azioni per la decarbonizzazione il PTE segnala come la strategia *Farm to Fork* - con la sostituzione dei mezzi agricoli più inquinanti e l'avvento di pratiche agricole e zootecniche più sostenibili (agroecologia, agricoltura di precisione) - consentirà un maggiore assorbimento di carbonio nei terreni e un potenziamento delle bioenergie. Un programma di riforestazione e una gestione sostenibile delle foreste ottimizzerà la loro capacità di assorbire più del 10 per cento delle emissioni nazionali. A tale fine il PTE richiama la necessità di aumentare stabilmente il "sink" di carbonio al di sopra dei livelli attribuiti dall'UE o attualmente previsti dal Piano

nazionale di contabilizzazione forestale.

Nell'ambito delle azioni per il miglioramento della qualità dell'aria il PTE sottolinea come un'attenzione particolare andrà riservata all'impiego di biomasse e bioenergie, neutre dal punto di vista climatico ma potenzialmente dannose per la salute, e a una progressiva riduzione delle emissioni del settore agricolo (come l'ammoniaca). Il Piano evidenzia come tale settore rappresenta la quasi totalità delle emissioni nazionali di ammoniaca, legate all'uso dei fertilizzanti sintetici, precisando che l'ammoniaca è un gas che contribuisce all'acidificazione dei suoli, all'eutrofizzazione delle acque e ha effetti sull'alterazione delle biodiversità, oltre a intervenire nella formazione del particolato atmosferico.

Le azioni di riduzione vanno dagli interventi sull'alimentazione degli animali a quelle sui ricoveri e al trattamento delle deiezioni, oltre all'espansione degli impianti per la produzione di biogas, che consentiranno - prosegue il PTE - una riduzione a 22-23 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente al 2050. Anche campagne ben congegnate per promuovere un'alimentazione di tipo mediterraneo con prevalenza di vegetali comporteranno il doppio beneficio di minori emissioni e di un miglioramento dello stato di salute della popolazione. Al settore agricoltura sarà quindi richiesto uno sforzo ulteriore al fine di superare gli attuali obiettivi, incentivando anche il sistema di allevamento biologico. Per le emissioni dal settore agricolo (ammoniaca in primo luogo), la riduzione del 16 per cento prevista al 2030 dalla direttiva (UE) 2284/2016 (NEC - *National Emission Ceilings*) dovrà essere più ambiziosa se si vuole limitare la concentrazione in aria di particolato fine. L'Italia si sta già muovendo in questo senso attraverso la redazione di un Codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca, predisposto dal MIPAAF.

Nell'ambito delle azioni per il contrasto al consumo di suolo il PTE evidenzia come entro il 2030 almeno il 10 per cento delle superfici agricole dovrà assicurare la presenza di elementi caratteristici del paesaggio ad elevata biodiversità, al fine di rendere più resistenti il suolo e le foreste ai fenomeni erosivi, agli incendi e alla desertificazione. Il Piano prospetta la necessità di ripristinare gli elementi marginali e seminaturali, quali siepi, filari di alberi, piccole pozze e muretti a secco, conseguendo una maggiore diversificazione del paesaggio agricolo.

Nell'ambito delle azioni per la tutela delle risorse idriche il Piano ricorda come le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici riguardano anche l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche (a scopo civile, industriale e agricolo), caratterizzato da elevata frammentazione gestionale e sprechi di risorse.

Passando alle azioni per il rafforzamento della biodiversità, con riferimento alla difesa delle foreste l'obiettivo è quello di promuoverne la tutela - considerato che le foreste coprono il 40 per cento della superficie del Paese e contribuiscono in modo cruciale alla decarbonizzazione e allo stato della biodiversità - aumentandone la resistenza a eventi climatici avversi ed alla diffusione di specie invasive e parassitarie. Nel PTE si prevede altresì di valorizzare il legname nazionale quale duraturo stoccaggio di carbonio, nell'ottica della riduzione delle emissioni di CO₂ e di una bioeconomia circolare.

Nell'ambito delle azioni per la tutela e lo sviluppo del mare il PTE segnala, tra le linee di intervento, l'azione di contrasto alla pesca illegale, limitando al contempo i metodi di pesca pericolosi per la biodiversità e la cattura accessoria di specie in via di estinzione.

Infine, nell'ambito delle azioni per la promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile il PTE rileva come anche l'agricoltura gioca un ruolo cruciale nello sviluppo di un'economia circolare. I principi dell'economia circolare e quelli della bioeconomia, infatti, sono complementari riguardo ai temi del risparmio delle materie prime adoperate, della valorizzazione dei rifiuti e dei residui biologici attraverso la produzione di bioprodotto innovativi come *bio-based* chimici, plastiche e fertilizzanti, della riduzione dell'inquinamento ambientale e dello sviluppo sociale ed economico. La bioeconomia, che opera entro i limiti delle risorse naturali, può rappresentare uno strumento strategico in grado di rigenerare i territori fondandosi sul mantenimento e rafforzamento della fertilità dei suoli, sul ripristino della materia organica, sull'aggiunta di carbonio organico e nutrienti nei suoli, sulla riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera, sulla costruzione di un

nuovo rapporto tra città ed aree agricole, tra modelli di produzione, di consumo ed abitudini alimentari più sostenibili; inoltre, i prodotti della bioeconomia sono in grado di ridurre le pressioni sull'ambiente in quanto sostituiscono le sostanze inquinanti con bioprodotto circolari che non si disperdono e non si accumulano nelle matrici ambientali. Per questo motivo il Piano ritiene fondamentale incentivare l'aggregazione tra imprese agricole, anche in forma cooperativa, per l'efficace gestione di rifiuti organici urbani, di scarti e sottoprodotti agricoli e agroalimentari da impiegare nei cicli energetici o produttivi. Si fa riferimento, in particolare, alle opportunità di bioeconomia circolare derivanti dalla valorizzazione delle biomasse di scarto, delle colture non alimentari e delle colture in secondo raccolto per la produzione di energia e di biocarburanti da biogas prodotto dalla digestione anaerobica di sottoprodotti in impianti integrati nel ciclo produttivo di una impresa agricola e/o di allevamento o realizzati da più soggetti organizzati in forma consortile. IL PTE rileva inoltre la necessità di incrementare le pratiche agricole sostenibili come quelle inerenti l'agroecologia, l'agricoltura biologica, l'agricoltura di precisione, l'agricoltura integrata, i sistemi di riuso della sostanza organica agricola (come deiezioni zootecniche, digestato da fermentazione anaerobica, sottoprodotti e scarti), la consulenza aziendale e l'utilizzo di tecniche di fertilizzazione e distribuzione del materiale organico (effluenti, digestato, *compost*, ecc.) più efficienti ed efficaci, come, tra le altre, l'iniezione diretta del digestato, la fertirrigazione di precisione e le tecniche a rateo variabile.

Il documento contiene infine taluni allegati, con approfondimenti sui vari ambiti di intervento proposti e indicazioni sul cronoprogramma e sul monitoraggio delle iniziative. Comunica in conclusione che la prossima settimana presenterà una proposta di osservazioni da sottoporre all'attenzione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
(Parere alla 13a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il **PRESIDENTE**, considerato che il relatore risulta ancora impegnato in una riunione dell'Ufficio di Presidenza del Senato, propone di rinviare il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2009

Art. 4

4.8 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:

«e al decreto legislativo del 3 aprile 2018 n. 34. Le aziende vivaistiche possono provvedere altresì, dietro accordi e convenzioni, alla produzione di materiale per l'impiego in spazi verdi urbani o periurbani, certificabile come 'selezionato' secondo i commi 6 e 7 dell'all. III del succitato dlgs 386/2003".

1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 200 (pom.) del 12/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021
200ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02803, presentata dal senatore La Pietra, ricordando come da sempre il Ministero concentra la propria azione nell'individuazione delle attività prioritarie al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del settore della pesca, attesa la necessità di garantire lo sfruttamento delle risorse marine viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale, nel rispetto degli indirizzi dettati dalle disposizioni europee sulle tematiche relative alla conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse marine e in conformità alla Politica comune della pesca .

In tale direzione, visto il superamento della quota disponibile per il segmento di pesca in questione, si è provveduto alla chiusura temporanea delle attività di pesca dei gamberi di profondità per le unità di lunghezza superiore ai 24 metri nelle GSA 9, 10 e 11.

Inoltre, considerato che anche le unità da pesca di lunghezza compresa tra i 12 e i 18 metri e tra i 18 e i 24 metri già ad agosto avevano utilizzato la quota di sforzo disponibile per oltre l'80 per cento in entrambi i segmenti, si è reso necessario procedere ad analoghe azioni di chiusura.

In caso contrario, l'inosservanza delle misure imposte avrebbe condotto, in violazione alla normativa sovranazionale, al superamento della quota totale nazionale, con conseguente ed inevitabile avvio della procedura di infrazione e contestuale comminazione di sanzioni pecuniarie.

In ogni caso, alle unità che avevano effettuato la scelta di pesca prevalente dei gamberi di profondità ARA e ARS nelle GSA 9-10-11, è stato consentito, prima fino al 5 settembre 2021 e poi fino al 3 ottobre 2021, di aderire a tutte le misure previste per l'esercizio della pesca demersale ordinaria, ivi compresi i periodi di fermo obbligatorio, per la cattura di specie demersali con reti a strascico, nel rispetto di tutte le disposizioni relative alla predetta tipologia di pesca.

Peraltro, allo scopo di scongiurare le conseguenze economiche negative paventate da più parti, sono stati prorogati ulteriormente i predetti limiti temporali fino al 31 dicembre 2021.

Riguardo ai dati da cui risultano raggiunte le soglie di sforzo di pesca di riferimento, precisa che questi derivano da quanto inserito nel giornale di bordo elettronico dai comandanti dei pescherecci relativamente alla durata delle attività di pesca e ai quantitativi catturati delle varie specie ittiche negli areali interessati (GSA 9, 10 e 11). Segnala inoltre che gli uffici provvedono sistematicamente ad informare le competenti associazioni di categoria della pesca dei limiti raggiunti in termini di quote di sforzo disponibili.

Rileva che le azioni intraprese devono inquadrarsi nel contesto degli strumenti a disposizione dell'Amministrazione centrale, finalizzati a ridurre l'impatto ambientale ed economico dell'attività di prelievo. Si tratta di misure attuate dallo Stato italiano al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della nuova Politica comune della pesca, la cui corretta attuazione può essere considerata anche quale parte imprescindibile dell'attività di pesca che gli operatori svolgono, in quanto finalizzata a tutelare la risorsa che costituisce la fonte di guadagno delle stesse imprese.

In ogni caso, fermo restando quanto sopra, informa l'interrogante che si sta valutando un sistema che consenta di attribuire alle imbarcazioni dedite all'attività di pesca il numero massimo di giornate di attività in relazione alla zona di pesca, all'attrezzo impiegato, al segmento di flotta ed alla specie bersaglio.

Rassicura infine l'onorevole interrogante che, a garanzia dello sviluppo sostenibile del settore, le diverse fasi di attuazione della nuova Politica comune della pesca e del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca (FEAMP) sono regolarmente monitorate.

In quest'ottica l'Amministrazione italiana, oltre ad essere costantemente parte attiva nelle discussioni del Consiglio dell'Unione europea che riguardano la formulazione dei regolamenti per il periodo di programmazione 2021-2027, ha sempre evidenziato, in tutte le sedi opportune, le gravi conseguenze che le costanti riduzioni delle giornate di pesca potrebbero provocare sulla redditività delle singole imprese.

Il senatore [LA PIETRA](#) (Fdi) ringrazia il Sottosegretario per la risposta e si dichiara parzialmente soddisfatto.

Ricorda infatti i molteplici decreti direttoriali emanati dal Ministero in materia che anziché aiutare gli operatori del settore stanno rendendo ancora più confuso e contraddittorio il quadro normativo. Fa presente inoltre che per alcune zone di pesca si corre il rischio che arrivino imbarcazioni da diverse località e che queste potranno pescare indiscriminatamente, mettendo così in difficoltà i pescatori locali. Ritiene in conclusione che sia necessario promuovere piani di gestione più dettagliati e di maggior respiro, in modo tale da consentire alle imprese del settore di poter svolgere un minimo di attività programmatoria.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente [VALLARDI](#), d'accordo con la relatrice [LEONE](#) (M5S), propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera

dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che il relatore ha presentato una riformulazione dell'emendamento 7.100 (pubblicata in allegato). D'accordo con il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di piano per la transizione ecologica (n. 297)
(Osservazioni alla 13a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [VALLARDI](#), d'accordo con il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che si passa alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2009 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 20 luglio e al resoconto della seduta del 3 agosto).
Fa altresì presente che, conclusa l'illustrazione e discussione degli emendamenti, il seguito della discussione sarà rinviato, in attesa dei prescritti pareri.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 1.2, diretto a specificare che il settore florovivaistico è distinto in otto macrocomparti produttivi tra cui quelli del vivaismo orticolo, del vivaismo viticolo e del vivaismo olivicolo.

I senatori [TARICCO](#) (*PD*), [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [LA PIETRA](#) (*FdI*) illustrano rispettivamente gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5, di contenuto analogo all'emendamento 1.2.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 1.6, diretto a precisare il contenuto dell'attività di produzione riferita alla floricoltura.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.7, avente contenuto analogo.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 1.9, diretto a recepire alcune osservazioni emerse

nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione: in particolare vengono espunte dall'elencazione di cui al comma 4 una serie di attività che non presentano connessioni con il settore agricolo.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 1.10, di contenuto analogo all'emendamento 1.9 e diretto a ridurre le attività ricomprese nell'ambito della filiera florovivaistica.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 1.11, identico all'emendamento 1.10.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 1.13, diretto a completare la definizione delle attività di supporto al settore florovivaistico, e l'emendamento 1.14, diretto ad aggiungere anche i confezionatori all'elenco dei soggetti facenti parte della filiera florovivaistica.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.15, al fine di precisare il contenuto professionale dell'attività dei progettisti del verde.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 1.16, diretto ad inserire nella filiera florovivaistica gli allestitori floreali.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.17 di contenuto analogo.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 1.18 che, al fine di rispondere ad un'esigenza emersa in sede di audizioni, aggiunge alla filiera florovivaistica il settore del verde tecnico.

I restanti emendamenti all'articolo 1 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 2.1, diretto a modificare la collocazione della disciplina dei concorsi di idee in altra parte del disegno di legge.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.2, al fine di estendere il campo di applicazione dei concorsi di idee anche ai giovani laureati.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 2.3, diretto a precisare che la cura del verde urbano è diretta anche a migliorare la qualità della vita.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 3.1, diretto ad individuare una serie di criteri come presupposti per l'istituzione di piattaforme logistiche per il settore florovivaistico, al fine di limitare la proliferazione di tali siti regionali.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 3.2, diretto a rafforzare l'applicazione della disciplina riguardante la semplificazione della destinazione d'uso di alcuni manufatti.

I restanti emendamenti all'articolo 3 vengono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 4.1, diretto a rendere coerente l'articolato con quanto previsto dall'articolo 2135 del codice civile.

I senatori [TARICCO](#) (PD), [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) e [LA PIETRA](#) (FdI) illustrano rispettivamente gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4, aventi contenuto identico all'emendamento 4.1.

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 4.5, finalizzato ad inserire altri tipi di lavorazione nell'ambito dell'attività di manipolazione del vegetale; illustra quindi l'emendamento 4.6 al fine di chiarire la connessione tra le diverse attività agricole e florovivaistiche.

I restanti emendamenti all'articolo 4 vengono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 5.1 diretto a specificare alcuni criteri per la costituzione di distretti florovivaistici nell'ambito di sistemi produttivi locali storicamente dedicati a tale attività.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 5.2 in cui si propone che l'individuazione dei distretti florovivaistici debba avvenire in presenza di un'adeguata concentrazione di imprese del settore.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 5.5 diretto a promuovere anche iniziative di sviluppo delle attività florovivaistiche nell'ambito delle attività scolastiche e delle iniziative di formazione.

Il relatore [LA PIETRA](#) (FdI) illustra l'emendamento 5.0.100, diretto a introdurre un piano straordinario di riconversione delle strutture produttive e di efficientamento energetico degli impianti.

I restanti emendamenti all'articolo 5 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 6.1, diretto a precisare che il Tavolo tecnico deve essere istruito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; illustra quindi l'emendamento 6.2, diretto a circoscrivere il numero dei partecipanti allo stesso Tavolo tecnico, in particolare limitando la partecipazione alle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 6.3 che apporta una serie di correzioni all'articolo 6 del disegno di legge al fine di rendere più efficace il Tavolo tecnico, in particolare riducendone il numero dei partecipanti ed istituendo un Osservatorio delle produzioni floricole a ciclo breve.

Il relatore [LA PIETRA](#) (FdI) illustra l'emendamento 6.4 avente identico contenuto. Illustra quindi l'emendamento 6.6 che affronta il tema del monitoraggio delle pratiche commerciali sleali in agricoltura.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 6.7 che aggiunge il monitoraggio degli atti legislativi alle attività svolte dal Tavolo tecnico.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 6.9, diretto ad adeguare il testo del disegno di legge alla nuova denominazione assunta dal Ministero della transizione ecologica.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 6.10 con il quale è previsto il coinvolgimento di un componente della Conferenza permanente Stato-Regioni in luogo delle singole Regioni e Province autonome nell'ambito del Tavolo tecnico.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 6.12, in cui prevede la possibilità di istituire tavoli settoriali permanenti, al fine di snellire l'attività del Tavolo tecnico.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 6.13 diretto a precisare ulteriormente i compiti dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale; illustra poi l'emendamento 6.14 con il quale si precisa che il Tavolo tecnico svolge compiti di monitoraggio degli atti emessi a livello nazionale ed internazionale; illustra infine l'emendamento 6.15 in cui prevede uno stretto raccordo tra il Tavolo tecnico e il Ministero della transizione ecologica nella predisposizione del Piano nazionale del settore florovivaistico.

I restanti emendamenti all'articolo 6 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 8.1 in cui prevede che all'Organo di coordinamento per il florovivaismo partecipino anche rappresentanti del Tavolo tecnico.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 8.2, con il quale si prevede anche il coinvolgimento delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative.

I senatori [TARICCO](#) (*PD*), [LA PIETRA](#) (*FdI*) e [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustrano rispettivamente gli emendamenti 8.3, 8.4 e 8.5 aventi contenuto identico all'emendamento 8.2.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 9.1, finalizzato ad integrare il Piano nazionale del settore florovivaistico con le tematiche dei costi di produzione legati all'approvvigionamento energetico.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 9.3, diretto a precisare che il Piano nazionale del settore florovivaistico è organizzato in sezioni al fine di consentire interventi differenziati.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 9.5 al fine di precisare che obiettivo del Piano è la riduzione delle superfici impermeabilizzate in luogo di quelle asfaltate; illustra quindi l'emendamento 9.100 diretto ad aggiornare l'importo delle autorizzazioni di spesa e le annualità dei finanziamenti previsti dalla norma in commento.

I restanti emendamenti all'articolo 9 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 10.1 diretto a superare il sistema dei marchi regionali preferendo l'utilizzo di un marchio nazionale, di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a cui possono accedere le aziende florovivaistiche che ne facciano richiesta; illustra quindi l'emendamento 10.2 con cui prevede che le Regioni possono promuovere

marchi di prodotto o di processo.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 10.3 con cui si precisa che il Ministero deve promuovere marchi in ambito nazionale.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 10.4 con il quale il concorso "Comuni fioriti" viene riconosciuto nell'ambito del circuito delle attività promozionali.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 10.5 diretto ad evitare la proliferazione di marchi di certificazione al fine di tutelare quelli già esistenti.

Si passa all'illustrazione dell'emendamento 11.100, da parte del relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*), diretto ad aumentare le risorse previste per il finanziamento delle attività di comunicazione e promozione del settore florovivaistico e ad aggiornare le annualità di riferimento.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 12 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 13.1 dedicato ai Centri per il giardinaggio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 13.2 avente contenuto analogo.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 13.3 che, al fine di rendere coerente la disposizione con il vigente quadro normativo del codice civile, prevede una serie di requisiti di cui debbano essere dotati gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

I senatori [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [LA PIETRA](#) (*FdI*) illustrano rispettivamente gli emendamenti 13.4 e 13.5 aventi contenuto analogo all'emendamento 13.3.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 13.8 diretto a specificare i criteri che debbono caratterizzare i Centri per il giardinaggio.

I restanti emendamenti all'articolo 13 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 14.2 diretto ad integrare la definizione di manutentore del verde con quella di costruttore; illustra poi l'emendamento 14.3 con il quale si intendono superare alcune difficoltà applicative per alcune imprese che abbiano già svolto attività di manutenzione del verde pubblico.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) e i senatori [TARICCO](#) (*PD*) e [LA PIETRA](#) (*FdI*) illustrano rispettivamente gli emendamenti 14.4, 14.5 e 14.6 aventi contenuto analogo all'emendamento 14.3.

I restanti emendamenti all'articolo 14 sono dati per illustrati, così come l'unico emendamento riferito all'articolo 15.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

I senatori [TARICCO](#) (PD), [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) e [LA PIETRA](#) (Fdl) illustrano rispettivamente gli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.3 diretti a sopprimere l'articolo.

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 16.4 con cui si prevede la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano ove siano rispettate determinate condizioni.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 16.5 con il quale, in alternativa alla soppressione dell'articolo, si propone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisca le attività e le condizioni con cui i Comuni possono promuovere la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano.

I restanti emendamenti all'articolo 16 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione dell'unico emendamenti riferito all'articolo 17.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 17.1 con cui viene delineato il percorso necessario per incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico a livello anche interregionale.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 18.1 con cui vengono individuate misure ed interventi specifici per le aziende florovivaistiche nell'ambito dei Piani di sviluppo regionale.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 18.2 con cui si prevede un accordo con la Conferenza permanente Stato-Regioni per l'individuazione di adeguati interventi dedicati alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei PSR.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [VALLARDI](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'affare assegnato n. 950 (problematiche che potrebbero derivare alla filiera del Prosecco dal riconoscimento dell'indicazione geografica protetta del vino croato Prošek) di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e organismi della cooperazione, svoltasi il 5 ottobre scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [878](#)

Art. 7

7.100 (testo 2)

Il Relatore

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è attribuita l'effettuazione dei controlli e l'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1.

3. I proventi derivanti dall'attività sanzionatoria di cui al precedente comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria.

4. Resta ferma, per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, a tal fine, si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, conformemente al disposto dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del precedente comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.».

1.3.2.1.18. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 203 (pom.) del 19/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021

203ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02827, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, ricordando che la filiera agroalimentare italiana è *leader* a livello europeo per il numero di prodotti di qualità a base di carne suina aventi il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta (DOP) o delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP).

In moltissimi casi, detti prodotti richiedono carni con caratteristiche particolari che si ottengono da suini "pesanti", cioè suini macellati a pesi elevati (160/176 kg/peso vivo), nati ed allevati nella zona di origine, secondo le prescrizioni di disciplinari produttivi approvati a livello comunitario.

Le produzioni DOP ed IGP ottenute da suini "pesanti" hanno diversificato la suinicoltura italiana, tanto che il legislatore comunitario, con la decisione della Commissione 89/53/CEE del 21 dicembre 1988, ha riconosciuto la presenza in Italia di "due distinte popolazioni suine, le cui carni danno luogo a differenti mercati."

Le identità dei prodotti DOP ed IGP sono dettagliatamente definite dai Disciplinari di produzione ove sono descritte le pratiche di allevamento, le caratteristiche e le tecniche di trasformazione della materia prima, nonché le caratteristiche del prodotto finale.

Il rispetto dei disciplinari è quindi la condizione inderogabile per difendere l'identità storica, culturale

ed economica di queste produzioni.

I suinicoltori che operano negli areali geografici delle DOP ed IGP sono liberi di scegliere se aderire o meno ai rispettivi circuiti della DOP e delle IGP. Nel caso in cui decidano di aderire, si assumono l'impegno al rispetto dei rispettivi disciplinari produttivi; in caso contrario, non hanno alcun vincolo e possono destinare la loro produzione ad altre filiere produttive "non DOP e IGP".

Le procedure previste da molti disciplinari del circuito delle DOP e delle IGP nel corso degli anni hanno evidenziato però alcune criticità. Nello specifico, i disciplinari approvati per le filiere delle produzioni DOP ed IGP prevedono che per la loro produzione sono ammessi: gli animali in purezza o derivati delle razze tradizionali di base *Large White* e *Landrace* così come migliorate dal Libro genealogico italiano tenuto dall'Associazione nazionale allevatori suini (ANAS); gli animali derivati dalla razza *Duroc*, così come migliorata dal Libro genealogico italiano; gli animali di altre razze, meticcii ed ibridi purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante.

Nello specifico, ricorda che i suini rientranti nei primi gruppi sopra menzionati rispondono pienamente ai requisiti dei suddetti disciplinari, mentre per l'altro gruppo di suini è necessario prevedere idonea procedura per stabilire che provengano da schemi di selezione o incrocio, attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante.

Al fine di assicurare la terzietà, l'imparzialità e l'oggettività nella preventiva valutazione dei tipi genetici dell'ultimo gruppo di suini, con il decreto del Ministro n. 12399, del 5 dicembre 2019, è stata prevista una metodologia per valutare i tipi genetici diversi dalle razze del Libro genealogico italiano, da utilizzare coerentemente a quanto stabilito dai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP. Infatti, il decreto ministeriale in questione prevede una procedura metodologica che garantisca la terzietà nella definizione dei tipi genetici ammessi che non provengono da schemi di selezione nazionali.

Sulla base di quanto esposto, a conclusione del processo valutativo effettuato dal Centro di ricerca zootecnia ed acquacoltura CREA-ZA, delle 30 richieste di valutazione dei tipi genetici, effettuate per il relativo utilizzo nell'ambito dei circuiti tutelati, soltanto 9 hanno ricevuto un parere positivo, tra cui anche una delle così dette "linee femminili", mentre 21 hanno ricevuto parere negativo.

Tra questi ultimi tipi genetici, ben 14 risultano però essere già utilizzati nei circuiti tutelati e, in conformità a quanto disciplinato dal citato decreto, non potrebbero pertanto essere più utilizzati come verri padri di suini destinati alla macellazione nel circuito DOP ed IGP.

In ogni caso, il decreto del Ministro n. 0268840 del 10 giugno 2021 ha previsto un ragionevole tempo di uscita dei riproduttori non compatibili già in uso, quantificato in 12 mesi dalla data di emanazione del decreto di rigetto.

Infine precisa che nella riunione del Tavolo suinicolo nazionale del 22 settembre scorso è stata avviata una proficua concertazione con le parti interessate, allo scopo di giungere, nel più breve tempo possibile, ad un'efficace soluzione della tematica rappresentata, al fine di contemperare le esigenze di valorizzazione e tutela dei circuiti DOP e IGP con quelle connesse ad evitare impatti sulle filiere coinvolte.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario anche per la tempestività della risposta e si dichiara soddisfatto. Ricorda che la tematica oggetto dell'interrogazione riguarda un comparto importante della zootecnia italiana e coinvolge moltissimi allevatori. Ritiene sia necessario un intervento urgente anche per evitare che una parte della domanda - eventualmente non soddisfatta tramite la filiera DOP - possa essere assorbita mediante importazione di carne da Paesi esteri. Sottolinea in conclusione con favore l'avvio di un Tavolo tecnico di concertazione diretto a risolvere la problematica rappresentata.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(2213) TRENTACOSTE ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale

(Discussione e rinvio)

La relatrice **CALIGIURI** (*FIBP-UDC*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo che reca disposizioni per il sostegno all'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale.

Il testo, diviso in 6 capi, è composto di 13 articoli.

L'articolo 1, dedicato alle finalità del provvedimento, afferma che lo Stato favorisce e promuove la tutela della salute umana, dell'ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità, delle attività agricole e dei prodotti agroalimentari locali, l'agroecologia, un modello agro-silvo-pastorale conforme ai criteri dell'agroecologia nonché la sicurezza agroalimentare.

L'articolo 2 reca la definizione di agroecologia quale "sistema di produzione che, mediante un approccio sostenibile, integrato, resiliente e transdisciplinare che coinvolga anche i rapporti tra produzione e consumo, applica i concetti e i principi ecologici e sociali alla progettazione e alla gestione dei sistemi alimentari e agricoli, con lo scopo di renderli meno dipendenti dagli impulsi esterni attraverso l'utilizzo delle sinergie biologiche dell'ecosistema in cui l'attività agricola è inserita". Viene quindi definita l'impresa agroecologica.

L'articolo 3, dedicato appunto alle imprese agroecologiche, dopo aver specificato che queste devono essere condotte in conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 834/2007, ne precisa i requisiti, ossia la sussistenza, nella superficie aziendale, di almeno il 10 per cento di specie arboree autoctone e, successivamente, di almeno il 20 per cento di superficie aziendale seminata con varietà erbacee o ortive autoctone, da documentare tramite fascicolo aziendale.

L'articolo 4 prevede un contributo annuale di 800 euro - alimentato con i proventi derivanti dalle sanzioni irrogate dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito dell'attività di controllo - destinato prioritariamente ad una serie di attività tra cui: corsi di formazione e consulenze in tema di tecniche ecocompatibili e biologiche di difesa integrata a favore del personale operante nel settore agricolo e del verde pubblico; campagne di informazione sui rischi sanitari e ambientali legati all'utilizzo di prodotti fitosanitari di sintesi tossici e inquinanti; attività di ricerca, monitoraggio e sperimentazione in campo agroecologico.

L'articolo 5 istituisce il marchio delle imprese agroecologiche italiane - di proprietà esclusiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - diretto a caratterizzare i prodotti agroecologici ottenuti da materia prima italiana.

L'articolo 6 reca misure di fiscalità di vantaggio in favore delle imprese agroecologiche (come individuate ai sensi dell'articolo 3) che avviano l'attività di commercializzazione dei prodotti agrosilvopastorali, mentre l'articolo 7 stabilisce che per l'accesso ai finanziamenti pubblici nazionali a sostegno delle imprese agricole, nonché al Piano strategico nazionale di sviluppo rurale in attuazione della Politica agricola comune (PAC), siano previsti criteri preferenziali e di premialità per le aziende agroecologiche.

L'articolo 8 istituisce - con provvedimento dell'Agenzia delle entrate - il cosiddetto "scontrino verde" per l'acquisto di prodotti di consumo biologici o agroecologici, diretto a promuovere il consumo di prodotti ottenuti con sistemi rispettosi dell'ambiente: con un successivo decreto saranno individuate le tipologie di prodotti per i quali spetta la deducibilità e la detraibilità delle spese relative all'acquisto di prodotti relative all'applicazione del predetto scontrino.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di divieto di utilizzo di prodotti e sostanze in campo agricolo e ambientale: viene vietato, tra gli altri, di utilizzare prodotti fitosanitari nei parchi e nelle riserve naturali e lungo i bordi delle strade pubbliche e i percorsi ferroviari, nonché di utilizzare prodotti a base di glifosate, fosfororganici, neonicotinoidi e loro molecole derivate in campo agricolo.

L'articolo 10 affida l'attività di controllo in materia al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale, mentre l'articolo 11 prevede l'applicazione, per la violazione delle disposizioni della presente

legge, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 10.000 euro.

Da ultimi, l'articolo 12 è dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento mentre l'articolo 13 dispone circa la sua entrata in vigore.

Il senatore [TRENTACOSTE](#) (M5S) segnala la recente predisposizione da parte del CREA di un rapporto su "Agroecologia e PAC", a dimostrazione di come il tema oggetto del disegno di legge sia divenuto centrale per il Ministero e più in generale per le istituzioni del settore; evidenzia come il rapporto nasca con l'obiettivo di integrare le politiche agricole su questa materia fornendo una base conoscitiva necessaria per il confronto con i vari operatori.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta si è svolta la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al disegno di legge. Fa presente tuttavia che, prima di procedere alla loro votazione, la Commissione dovrà acquisire i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive, che non sono ancora pervenuti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente [VALLARDI](#) d'accordo con il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) propone di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, se la relatrice è d'accordo, si può passare alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al disegno di legge.

La relatrice [LEONE](#) (M5S) ritiene sia necessario attendere i pareri di tutte le Commissioni prima di procedere alla votazione delle proposte emendative.

Il presidente [VALLARDI](#) propone comunque di procedere con l'illustrazione degli emendamenti, e successivamente attendere i pareri delle Commissioni consultive per la votazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 1.1, diretto ad estendere il ricorso alle linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali a tutti i prodotti della filiera ortofrutticola, anziché alla sola filiera agrumicola.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1.4, finalizzato ad evitare che sia fissato un prezzo minimo di vendita in modo definitivo.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 1.5 sottolineando come la fissazione di un prezzo minimo di vendita in modo rigido rischia di mettere fuori dal mercato determinate produzioni quando è il mercato stesso a livello internazionale a dettarne le condizioni. Propone quindi di prevedere un meccanismo di monitoraggio dei costi che sia in grado di consentire un controllo più mirato dei prezzi.

La relatrice [LEONE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1.6, diretto in particolare ad introdurre nel disegno di legge un'ulteriore fase della filiera agrumicola concernente la pastorizzazione e la sterilizzazione dei prodotti.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 1.7, diretto a prevedere che l'adozione delle linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali sia preceduta da una consultazione anche con le organizzazioni delle imprese agricole del settore ortofrutticolo.

La relatrice [LEONE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1.8, che puntualizza come il decreto per la definizione delle linee guida debba essere emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Illustra poi l'emendamento 1.11, diretto anch'esso ad apportare una precisazione di carattere tecnico.

I restanti emendamenti all'articolo 1 sono dati per illustrati, così come gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta per la programmazione dei lavori, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.19. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 204 (pom.) del 27/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2021
204ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 16,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02872, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, rilevando che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali condivide le preoccupazioni dell'interrogante sulle ripercussioni che il proliferare della fauna selvatica può avere sull'attività economica e la sicurezza dei cittadini.

La gestione della fauna selvatica è da tempo all'attenzione del Governo, del Parlamento e delle amministrazioni regionali, anche in considerazione dell'emergenza causata dalla diffusione in tutta Europa della peste suina africana (PSA) e del grande rischio di espansione dovuto al proliferare della specie di cinghiali, riconosciuti come principali vettori della malattia.

A tal riguardo giova ricordare che il Ministero della salute, nell'ambito del Piano nazionale di sorveglianza per la peste suina africana, ha adottato specifiche linee guida per la gestione dei campioni e del flusso informativo, condivise dal Ministero, aventi ad oggetto misure di sorveglianza che si aggiungono a quelle previste dalla normativa nazionale ed europea.

Sulla base di tali linee guida è stato anche elaborato un manuale operativo, con l'intento di fornire istruzioni puntuali da seguire in caso di conferma della PSA nella popolazione di cinghiali, per un'applicazione tempestiva delle misure di intervento e al fine di contrastare la diffusione della

malattia.

Le misure in parola hanno evidenziato come un'azione immediata, tempestiva e coordinata di monitoraggio e controllo risulti fondamentale per avere maggiori probabilità di contenere il contagio, atteso che, la diffusione della malattia, soprattutto nelle fasi iniziali, può dipendere dalla densità delle popolazioni di cinghiali, oltre che dalla presenza di corridoi che consentono di superare eventuali barriere geografiche.

A ciò si aggiunge che, con una nota congiunta dei Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica del 21 aprile scorso, è stato trasmesso alle Regioni un documento di indirizzo tecnico denominato "Gestione del cinghiale e Peste Suina Africana: Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione" che si prefigge di fornire uno specifico supporto alla redazione e all'aggiornamento dei singoli piani regionali di gestione del cinghiale.

In ogni caso le Regioni, laddove necessario, possono già provvedere al contenimento delle popolazioni di cinghiale, applicando le disposizioni contenute nell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 5, del decreto-legge 30 settembre n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per effettuare piani di abbattimento selettivi senza limiti temporali.

Segnala inoltre che, per quanto concerne la problematica del risarcimento danni, è possibile procedere all'indennizzo attraverso gli aiuti in regime *de minimis*. In tale contesto, il regolamento UE 2019/316 (che modifica il regolamento UE 1408/2013) ha consentito di innalzare a 25.000 euro, nel triennio, il limite di tali aiuti per impresa unica.

Infine, con specifico riferimento alle modifiche normative alla legge n. 157 del 1992 che consentano di intervenire per ripristinare il corretto equilibrio tra fauna selvatica, uomo e ambiente circostante, segnala che la Corte costituzionale, pronunciandosi con la sentenza n. 21/2021 sulla legittimità dell'articolo 37, commi 3, 4, 4-*ter* e 4-*quater* della legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3, per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica sembra aprire alla possibilità di utilizzare altri soggetti (cosiddetti coadiutori), a condizione che questi ultimi abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione sulla base di programmi concordati con ISPRA.

Conferma quindi, per quanto di competenza, la piena disponibilità del Ministero delle politiche agricole ad avviare una collaborazione sinergica e strutturale con le Regioni, allo scopo di individuare e definire soluzioni mirate e differenziate per le singole aree geografiche del territorio nazionale, anche attraverso un intervento di revisione normativa della legge n. 157 del 1992 che, in un'ottica di salvaguardia della biodiversità, tuteli maggiormente il mondo agricolo e la salute pubblica.

Assicura l'interrogante che si continuerà a seguire con estrema attenzione la tematica segnalata, al fine di pervenire ad una rapida definizione della questione.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario anche per la tempestività della risposta e si dichiara soddisfatto. Dopo aver fatto presente di aver già presentato in passato altre interrogazioni sullo stesso argomento, evidenzia che le norme di riferimento in materia risalgono purtroppo a diversi anni fa e necessiterebbero pertanto di un aggiornamento. Sottolinea come il proliferare dei cinghiali desta sempre più preoccupazione nel Paese sia per il numero crescente di morti e di incidenti che questi provocano sia, più in generale, per il senso di insicurezza che la loro diffusione provoca. Dopo aver ricordato che purtroppo alcune Regioni provvedono ai rimborsi per i danni causati agli agricoltori con estrema lentezza, auspica che il Governo possa intervenire in tempi rapidi per risolvere la problematica in oggetto.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

SULLE PROBLEMATICHE DEL SETTORE BUFALINO

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto*) approfitta della presenza del rappresentante del Governo per

sollecitare la risposta a un proprio atto di sindacato ispettivo concernente la filiera bufalina, un settore di grande rilevanza per l'intero Paese e in particolare per la regione Campania.

Il sottosegretario CENTINAIO assicura che si adopererà per una rapida risposta alla sollecitazione della senatrice.

IN SEDE REDIGENTE

(2023) VALLARDI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 marzo.

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che si è svolto un articolato ciclo di audizioni, nel corso del quale è emerso un generale apprezzamento verso i contenuti del disegno di legge. Dopo aver chiesto ai colleghi se vi siano ulteriori richieste di audizioni, propone al Presidente di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver verificato che non vi sono richieste di nuove audizioni, d'accordo con il relatore, propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per le ore 12 di mercoledì 17 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2367) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AGOSTINELLI](#) (M5S) riferisce sul disegno di legge il quale reca una disciplina nazionale dei cammini come itinerari culturali, un fenomeno che presenta riflessi non solo culturali ma anche religiosi, sportivi, sociali, enogastronomici e di "turismo lento". Il disegno di legge provvede pertanto ad individuare una normativa statale di principio, valida in tutto il territorio nazionale, diretta a favorire il superamento dell'attuale frammentazione e disomogeneità degli interventi in materia.

Il testo considera «cammini» gli itinerari culturali che presentano le seguenti caratteristiche: sono fruibili a piedi, in bicicletta, a cavallo, comunque con mezzi non motorizzati, ad eccezione dei casi in cui il loro utilizzo sia necessario per attività di soccorso, agro-silvo-pastorali e simili; collegano luoghi accomunati da valori culturali d'insieme (fatti o personaggi storici, dell'arte, religiosi o spirituali, da tradizioni enogastronomiche e così via).

Per quanto concerne le disposizioni di interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto l'articolo 1, che dopo aver definito i cammini ne prevede la promozione anche al fine di incentivare le attività connesse all'agricoltura nei territori interessati.

L'articolo 3 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la cabina di regia nazionale per i cammini, al fine di agevolare il conseguimento delle finalità della legge, anche mediante il coordinamento delle politiche e degli interventi attuati dalle amministrazioni interessate: alla cabina di regia partecipano rappresentanti di diversi Ministeri tra cui quello delle politiche agricole alimentari e forestali, oltre che rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni.

L'articolo 7 promuove la realizzazione di studi, approfondimenti e ricerche finalizzati alla valorizzazione del patrimonio associato ai cammini; tali attività sono altresì dirette a garantire l'integrazione delle componenti ambientali e paesaggistiche con le attività agricole, artigianali e turistico-culturali.

Segnala infine l'articolo 9 che prevede che il Ministero della cultura, di concerto con il Ministero del turismo, sentiti i Ministeri della transizione ecologica, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e la cabina di regia, realizzi campagne di promozione dei cammini a livello nazionale e internazionale.

In conclusione la relatrice rimane in attesa di eventuali contributi da parte dei rappresentanti dei Gruppi utili ai fini della predisposizione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento al disegno di legge n. 2118 (Ordinamento delle professioni di enologo ed enotecnico), il presidente [VALLARDI](#), d'accordo con la relatrice, propone di posticipare alle ore 12 di giovedì 11 novembre il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, attualmente fissato alle ore 12 di giovedì 28 ottobre.

La Commissione conviene.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che la Commissione potrebbe procedere alla votazione del disegno di legge. Ritiene tuttavia preferibile, d'accordo con il relatore, rinviare il seguito della discussione ad altra seduta al fine di effettuare le necessarie verifiche sugli emendamenti in votazione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

1.3.2.1.20. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 206 (ant.) del 10/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021
206ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02212, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, premettendo che il Ministero è a conoscenza della grave crisi che ha colpito gli allevamenti italiani, emersa con maggiore forza a seguito dell'emergenza da Covid-19, nonché dei problemi dovuti al possibile verificarsi di pratiche sleali che portano al rischio di abbassamenti del prezzo del latte alla stalla.

Il Governo ha espresso una chiara posizione a tutela della zootecnia da latte italiana mettendo in atto azioni a tutela degli allevatori secondo due diverse strategie

In primo luogo, al fine di tutelare gli operatori agricoli e la "liquidità" delle imprese, il Governo si è attivato affinché fosse approvata una disciplina organica sulle pratiche commerciali negli scambi della filiera agroalimentare.

In secondo luogo sono state adottate dal Ministero specifiche misure di sostegno finanziario al settore. In relazione alla regolamentazione delle pratiche commerciali negli scambi della filiera agroalimentare ricorda brevemente l'approvazione della Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

Con l'articolo 7 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) sono stati dettati i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva stessa.

Nell'ambito di tale settore di attività evidenzia inoltre che lo scorso 4 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, dopo i previsti pareri parlamentari, il testo del decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi agroalimentari (ICQRF) è stato designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dal decreto e all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, i cui proventi saranno riassegnati.

Quanto al sostegno finanziario, il Governo con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto all'articolo 1, commi 128 e 129, un «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», al fine di garantire lo sviluppo ed il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

Il Ministero, nell'ambito degli interventi programmati in sede di attuazione del suddetto comma 128, con DM del 6 agosto 2021 ha previsto interventi a sostegno delle filiere zootecniche, nello specifico al comparto lattiero caseario, destinando alla filiera dell'allevamento di vacche da latte risorse per 26 milioni di euro.

Rileva inoltre che il 30 settembre scorso si è tenuta la riunione del tavolo di filiera lattiero-casearia, alla presenza del ministro Patuanelli, con la partecipazione delle organizzazioni agricole, le cooperative, l'industria e la grande distribuzione organizzata. Centrale argomento del tavolo è stato il tema del prezzo del latte alla stalla e la situazione del mercato lattiero caseario in Italia.

In tale contesto, è stato ribadito, da un lato, la necessità di un accordo di filiera per garantire un adeguato prezzo ai produttori e, dall'altro, sono state accolte le richieste pervenute riguardo la necessità di istituzionalizzare il tavolo lattiero caseario come appuntamento strategico per portare avanti un confronto costante e mettere a punto un piano sul futuro del settore.

Nell'auspicare la sottoscrizione di un protocollo di intesa della filiera, il Ministero si è già impegnato a rendere strutturale il tavolo di filiera del latte, attraverso l'adozione di un apposito decreto ministeriale, con l'obiettivo di trasformare questa modalità di confronto in un appuntamento strategico per il settore, allo scopo di sostenere e sviluppare una delle filiere più rilevanti dell'agroalimentare nazionale.

Rassicura l'interrogante che, anche con il contributo del ICQRF, si continuerà a rafforzare l'impegno, potenziato anche dalla nuova normativa, nel contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, ivi compresi i comportamenti distorsivi del mercato eventualmente messi in atto da operatori economici di particolare forza contrattuale.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia il sottosegretario Battistoni e si dichiara soddisfatto della risposta fornita. Come si evince dalle parole del Sottosegretario, la zootecnia riveste un ruolo centrale per l'intero comparto agricolo nazionale ed è per questo che vanno messi in campo interventi mirati, dando ad esempio rapida implementazione alle nuove regole introdotte in materia di pratiche commerciali sleali lungo la filiera agricola e alimentare. Rimarca al riguardo come il testo del decreto legislativo di attuazione di tale disciplina, benché approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 novembre, non sia ancora disponibile. Rileva con soddisfazione l'apertura anche alla grande distribuzione del tavolo di filiera del latte; segnala in conclusione l'argomento delle quote latte su cui permangono ancora situazioni di difficoltà e per le quali, d'accordo con il Ministero, andranno trovate le giuste soluzioni.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#), d'accordo con il relatore Bergesio, propone di rinviare la votazione degli emendamenti ad una successiva seduta, essendo ancora in corso di svolgimento l'esame in via informale delle varie proposte emendative presentate.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(540) IANNONE ed altri. - Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

(1289) GASPARRI ed altri. - Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di divieto dell'impiego di prodotti costituiti da infiorescenze di cannabis sativa L., o contenenti tali infiorescenze, per uso ricreativo

(1321) CIAMPOLILLO. - Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

(1324) MANTERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

(1466) Emma BONINO. - Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

(2128) MANTERO e Virginia LA MURA. - Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

(2319) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di filiera agroindustriale della canapa

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 540, 1289, 1321, 1324, 1466 e 2128, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2319 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 2319, d'iniziativa del senatore Taricco ed altri, e cede quindi la parola alla relatrice per la sua illustrazione.

La relatrice [NATURALE](#) (M5S) riferisce alla Commissione sul disegno di legge che apporta una serie di modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Come si legge nella relazione illustrativa, il testo intende introdurre alcuni elementi di chiarimento puntuali, finalizzati a dare certezza normativa e mettere il comparto in condizione di poter cogliere tutte le opportunità di nuovi utilizzi, che potenzialmente possono rafforzare il settore e le singole imprese.

Più in dettaglio il disegno di legge, composto da due articoli, reca all'articolo 1 due novelle all'articolo 2 della legge n. 242 del 2016.

In particolare con la lettera *a*) si introduce al comma 2 dell'articolo 2 citato una nuova lettera *a-bis*) al fine di ricomprendere nell'elenco dei prodotti che possono essere ottenuti dalla canapa coltivata ai sensi della legge n. 242 del 2016 anche i materiali destinati alla distillazione, alla estrazione e ad uso

erboristico e aromatizzante, nel rispetto delle specifiche discipline dei rispettivi settori.

La lettera *b*) provvede invece a sostituire il comma 3 dell'articolo 2 della suddetta legge, al fine di prevedere che l'uso della canapa - composta dall'intera pianta o di sue parti - come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata per le finalità industriali e commerciali, nonché per fini energetici. Viene altresì specificato che il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa non deve comunque risultare superiore ai limiti previsti dall'articolo 4 della stessa legge.

L'articolo 2 disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento.

Il presidente [VALLARDI](#), dato che il disegno di legge testé illustrato dalla relatrice risulta analogo ai disegni di legge nn. 540, 1289, 1321, 1324, 1466 e 2128, già all'esame della Commissione, propone la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 2319 con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 540, 1289, 1321, 1324, 1466 e 2128.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il [PRESIDENTE](#), al fine di delineare la procedura per la prosecuzione dei lavori, ritiene che prossimamente la Commissione potrà individuare un testo base oppure potrà elaborare un testo unificato.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) fa presente che il disegno di legge a sua firma, precedentemente illustrato dalla relatrice, ha inteso proporre due piccole modifiche alla disciplina vigente in materia per risolvere alcune difficoltà interpretative insorte specificamente nel settore della coltivazione della canapa. Una prima modifica è finalizzata ad ampliare i possibili utilizzi della canapa. Un secondo intervento riguarda invece la materia dei controlli ed è diretto a risolvere una situazione di difficoltà in cui incorrono i coltivatori quando questi si trovino a trasportare la canapa al di fuori dei campi dove si svolge la coltivazione.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala che in alcune zone della provincia di Verona si lamentano fastidiose emissioni provenienti dai campi in cui viene coltivata la canapa; propone al riguardo di procedere ad audire, quando possibile, i rappresentanti dei territori interessati.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) ritiene importante anche approfondire l'argomento della produzione della canapa a fini farmacologici, sottolineando come attualmente sia necessario importare del prodotto di bassa qualità per soddisfare le esigenze crescenti del Paese. Ricorda che recentemente il sottosegretario al Ministero della salute Costa ha proposto l'apertura di bandi per la coltivazione della *cannabis* terapeutica ad uso medico, circostanza su cui andrebbe fatta una riflessione da parte della Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ([n. 319](#))

(Parere al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

La relatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) riferisce alla Commissione sull'atto del Governo in

titolo, su cui la Commissione deve esprimere il prescritto parere entro il 23 novembre 2021, che è emanato sulla base dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995 (recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002).

Tali disposizioni prevedono che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, fondazioni ed altri organismi sono iscritti in un'unica voce nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e che il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Lo schema di decreto in esame dispone appunto il riparto dei contributi di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2021. Nelle premesse dello schema si indica che sul relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero vi è una disponibilità totale per il suddetto anno di euro 300.000.

Lo schema è corredato della relazione tecnica predisposta dal Ministero. Tale relazione precisa che la proposta di ripartizione delle risorse che viene effettuata segue ad una procedura di selezione indetta con decreto MIPAAF rivolta ad individuare "enti non a scopo di lucro, istituzioni di alta cultura, associazioni e fondazioni che si propongono di contribuire al progresso della ricerca e alla sua applicazione nel settore agricolo". Risulta che sono pervenute 13 richieste di contributo. Considerata la disponibilità delle risorse, la Commissione di valutazione all'uopo nominata ha ritenuto che possano usufruire del contributo le prime 9 istanze che abbiano ottenuto un miglior punteggio, quantificando appunto in euro 300.000 l'importo complessivo da corrispondere a tali soggetti.

Il provvedimento si compone di un unico articolo e di un allegato, contenente lo schema di riparto dei contributi, così suddivisi: Università degli studi di Pisa: euro 35.000; Comitato italiano per l'irrigazione e la bonifica idraulica (ITAL ICID): euro 60.000; Federazione italiana dottori in scienze agrarie e forestali - FIDAF: euro 35.000; Ente Nazionale Ricerca e promozione per la standardizzazione (ENR): euro 35.000; Associazione imprese biologiche e biodinamiche - ANAGRIBIOS: euro 35.000; Istituto Nazionale Sociologia Rurale - INSOR: euro 35.000; Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica Biodinamica - FIRAB: euro 35.000; Fondazione LUNGAROTTI onlus: euro 18.000; Associazione Movimento Turismo del Vino - MTV Umbria: euro 12.000.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'affare assegnato n. 937 (problematiche relative al regime dei pagamenti per la politica agricola comune - PAC), di rappresentanti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), svoltasi il 9 novembre scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

1.3.2.1.21. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 211 (pom.) del 18/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022
211ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente **VALLARDI** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-03006, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori e n. 3-03009, presentata dal senatore Taricco e da altri senatori, considerata l'analogia della tematica rappresentata dagli interroganti. La questione delineata è da tempo all'attenzione del Governo e del Ministero delle politiche agricole che, per rendere più incisivi gli strumenti di contrasto all'eccessiva proliferazione di cinghiali, tra i principali vettori della peste suina africana (PSA), ha sviluppato un'azione propulsiva allo scopo di avviare diverse azioni in sinergia con le altre Amministrazioni coinvolte. Giova ricordare che il Ministero della salute, nell'ambito del piano nazionale di sorveglianza per la peste suina africana, ha già adottato specifiche linee guida per la gestione dei campioni e del flusso informativo, condivise dal Ministero delle politiche agricole, aventi ad oggetto misure di sorveglianza che si aggiungono a quelle previste dalla normativa nazionale ed europea. Sulla base di tali linee guida, per una tempestiva applicazione delle misure di intervento e per contrastare la diffusione della malattia è stato anche elaborato un manuale operativo, con l'intento di fornire istruzioni puntuali da seguire in caso di conferma della PSA nella popolazione di cinghiali. Dette misure hanno evidenziato come un'azione immediata, tempestiva e coordinata di monitoraggio e

controllo risulta fondamentale per avere maggiori probabilità di contenere il contagio, atteso che la diffusione della malattia, soprattutto nelle fasi iniziali, può dipendere dalla densità delle popolazioni di cinghiali, oltre che dalla presenza di corridoi che consentono di superare eventuali barriere geografiche.

A ciò si aggiunga che, con una nota congiunta dei Ministeri della salute, delle politiche agricole e della transizione ecologica del 21 aprile 2021, è stato trasmesso alle Regioni un documento di indirizzo tecnico denominato "Gestione del cinghiale e Peste Suina Africana: Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione", con lo scopo di fornire un supporto specifico nella redazione e nell'aggiornamento dei singoli piani regionali di gestione del cinghiale.

Fa inoltre presente che le Regioni possono provvedere al contenimento delle popolazioni di cinghiale, applicando le disposizioni contenute nell'articolo 11 *quaterdecies*, comma 5, del decreto-legge 30 settembre n. 203 convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248, per effettuare piani di abbattimento selettivi senza limiti temporali.

Ciò posto, il 7 gennaio scorso è stata confermata dal centro di referenza nazionale per le pesti suine dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati" la presenza della peste suina africana al confine tra Piemonte e Liguria.

Dopo il rinvenimento, a fine dicembre, di un cinghiale morto nei pressi di Ovada e l'accertamento della positività alla PSA di ulteriori carcasse, il gruppo operativo di esperti presieduto dal Ministero della salute, immediatamente convocato, nel delineare la zona infetta, ha informato le Regioni Piemonte e Liguria e fornito indicazioni operative per i sindaci di tutti i Comuni interessati, inclusa la richiesta di limitare la movimentazione di bestiame domestico, tenere gli animali in stalla e sospendere ogni attività venatoria.

In linea con la normativa vigente, sotto il coordinamento del Ministero della salute lo scorso 10 gennaio si è riunita l'unità di crisi centrale che, preso atto e approvate le valutazioni e indicazioni presenti nel resoconto della riunione del gruppo operativo degli esperti e tenuto conto delle richieste dei rappresentanti delle Regioni interessate dalla zona individuata e di quelle limitrofe, ha collegialmente deliberato la definizione della zona infetta, successivamente istituita con provvedimento del Ministero della salute, nonché l'attivazione di tutte le misure di cui alla normativa europea per il controllo e la prevenzione della diffusione della malattia. Di conseguenza, al fine di porre in essere ogni misura utile ad un immediato contrasto alla diffusione della PSA e alla sua eradicazione a tutela della salute, del patrimonio faunistico e zootecnico suinicolo nazionale e degli interessi economico connessi allo scambio extra Ue e alle esportazioni verso i Paesi terzi di suini e prodotti derivati, il Governo è intervenuto tempestivamente emanando in data 13 gennaio 2022 un'ordinanza dei Ministri della salute e dell'agricoltura, con il coinvolgimento del Ministero della Transizione Ecologica, di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, protezione civile, forze di polizia ed istituti tecnici di supporto.

Il provvedimento, nel dettaglio, vieta l'attività venatoria nella zona stabilita come infetta, salvo la caccia selettiva al cinghiale, nonché le attività sportive e ludiche, dalla pesca al *trekking* e al *mountain biking*.

Difatti, i tecnici hanno rappresentato in forma chiarissima come sia da sospendere ogni attività venatoria, in quanto ogni forma di disturbo favorisce lo spostamento dei cinghiali e di conseguenza la diffusione dell'epidemia di PSA.

Soltanto la caccia di selezione al cinghiale è ammessa come strumento per ridurre la popolazione in eccesso e rafforzare la rete di monitoraggio sulla presenza del virus. La vigilanza sull'applicazione delle misure introdotte è assicurata dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti in collaborazione con le forze dell'ordine.

Per quanto concerne le azioni di contrasto alla diffusione della PSA è importante ribadire che, secondo l'ISPRA, le modalità di gestione di una popolazione di cinghiale nelle aree infette sono di tipo straordinario e completamente differenti da quelle ordinarie previste per le aree indenni. Tali modalità straordinarie sono definite dai documenti di indirizzo predisposti dalla Commissione europea ai quali gli Stati membri devono attenersi.

Riguardo alla più ampia problematica delle criticità poste da alcune specie di fauna selvatica, indipendentemente dall'attuale emergenza in materia di PSA, il Governo concorda con la necessità di consolidare la figura del coadiutore ai piani di controllo ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, al fine di conferire maggiore capacità operativa agli enti preposti per il contenimento delle suddette problematiche e ribadisce la necessità che si operi esclusivamente attraverso modalità altamente selettive, escludendo qualunque ricorso ad azioni in braccata con segugi (da limitarsi strettamente al periodo di caccia ordinaria ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. d), della legge n. 157 del 1992).

Circa l'attività venatoria, evidenzia che la normativa vigente (articolo 11-*quaterdecies*, comma 5, legge n. 248 del 2005) conferisce già alla caccia di selezione ampio margine di azione temporale e di orari, prevedendo l'eventuale estensione all'intera annualità e agli orari notturni.

L'interesse fondamentale e assolutamente prevalente è pertanto quello di assicurare la massima tutela al patrimonio suinicolo nazionale e, in tale direzione, l'ordinanza emanata consente alle attività produttive di continuare a lavorare in sicurezza, fattispecie che certamente rassicura riguardo alle esportazioni.

In ogni caso, fermo restando l'intento di costituire una *task force* ministeriale *ad hoc*, è stato allertato il Ministero degli esteri per tranquillizzare i Paesi importatori di carne suina italiana circa la salubrità dei nostri prodotti.

Detto questo rileva che il settore suinicolo, così come altri settori delle filiere agricole, è stato oggetto di particolare attenzione in questi ultimi anni con l'attuazione di specifiche misure per sostenerne lo sviluppo e gli investimenti.

Tra queste, ricorda l'istituzione del fondo emergenziale per le filiere in crisi che prevede risorse a sostegno di alcuni settori delle filiere agricole, tra cui quelle dedite all'allevamento di suini. Detto fondo, dopo un iniziale stanziamento di 65 milioni di euro, è stato incrementato portando la misura a 71,5 milioni di euro, di cui 38,5 milioni alla filiera suinicola.

Rileva al riguardo che AGEA ha dato attuazione alla misura ed entro la fine di gennaio, terminata la verifica delle istanze che presentavano anomalie, l'intera procedura sarà completata.

Rappresenta inoltre che, a seguito dell'intesa intervenuta in Conferenza Stato Regioni lo scorso 16 dicembre, è stato approvato lo schema di decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, a modifica del decreto ministeriale 7 aprile 2020, n. 3632, reca criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo nazionale per la suinicoltura con conseguente incremento delle risorse destinate al settore suinicolo e per il quale l'Amministrazione sta concludendo l'iter amministrativo ai fini dell'efficacia della misura.

Si tratta di un decreto che distribuisce altri 10 milioni di euro messi a disposizione dalla legge di bilancio per la filiera suinicola: 3 milioni di euro per la promozione e comunicazione del prosciutto DOP, 1 milione di euro per migliorare le modalità di determinazione dei prezzi delle commissioni uniche nazionali (CUN) suinicole e 6 milioni di euro per il benessere degli animali e la sostenibilità degli allevamenti.

Ricorda che detto fondo è stato istituito per far fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini; garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo; rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore; potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori; migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti; promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore.

Assicura pertanto che si continuerà a vigilare sull'evolversi della situazione epidemica e, come già fatto in altre occasioni, ci si farà trovare pronti nell'individuare tutte le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza e per indennizzare gli operatori economici direttamente o indirettamente danneggiati.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia il Sottosegretario anche per la tempestività della

risposta e si dichiara soddisfatto. Dopo aver ricordato l'importanza del settore suinicolo per l'economia italiana nota con favore che sono state elencate una serie di misure già adottate dal Ministero che tuttavia devono diventare rapidamente operative. Auspica altresì la realizzazione di operazioni di contenimento "vero" della diffusione della fauna selvatica al fine di contrastare la diffusione della peste suina africana. Rileva in conclusione la necessità di approntare ristori anche per tutti quei settori in qualche modo connessi con la suinicoltura e con lo svolgimento dell'attività venatoria nelle zone interessate dalla problematica.

Anche il senatore [TARICCO](#) (PD) ringrazia il Sottosegretario per la tempestività della risposta di cui si dichiara soddisfatto. Sottolinea l'importanza di interventi rapidi per evitare il diffondersi del problema al fine di scongiurare conseguenze più gravi per il settore suinicolo, evidenziando altresì la necessità di avviare una seria riflessione sulla proliferazione della fauna selvatica nel Paese. Ritiene in conclusione che andrebbe assicurata maggiore autonomia operativa ai possessori dei fondi nella gestione delle misure di contenimento della fauna selvatica, agevolando le misure di autocontrollo e riducendo la complessità burocratica degli interventi.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

SULLE PROBLEMATICHE DELLA FILIERA BUFALINA

La senatrice [LONARDO](#) (Misto-I-C-EU-NdC (NC)) sollecita la risposta ad un proprio atto di sindacato ispettivo presentato lo scorso maggio su cui aveva ricevuto rassicurazioni da parte del sottosegretario Centinaio nel corso di una seduta della Commissione dello scorso ottobre.

Il sottosegretario BATTISTONI assicura che informerà gli uffici del Ministero ai fini di una rapida risposta alla sollecitazione della senatrice.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 novembre.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che sul disegno di legge sono stati presentati ed illustrati tutti gli emendamenti e sono giunti i pareri delle Commissioni consultate: sarebbe pertanto possibile procedere con le votazioni sugli emendamenti.

Ritiene tuttavia preferibile, d'accordo con il relatore, rinviare tali votazioni ad una successiva seduta al fine di tenere conto degli approfondimenti svolti recentemente con i rappresentanti del Ministero.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e

commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 marzo.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che sui disegni di legge sono stati presentati ed illustrati tutti gli emendamenti; manca tuttavia il parere della Commissione bilancio sia sul testo che sugli emendamenti. Sul testo, in particolare, risulta che la Commissione bilancio sta attendendo che il Governo fornisca la relazione tecnica.

Fa quindi presente di aver evidenziato tale criticità al Ministro, il quale ha assicurato che i competenti uffici stanno seguendo con la massima attenzione le attività connesse alla predisposizione dei testi, interloquendo tanto con il Ministero della salute che con il Ministero dell'economia per le parti di competenza.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che sul disegno di legge sono stati presentati e illustrati tutti gli emendamenti; mancano tuttavia una serie di pareri per poter procedere con le votazioni. Per quanto concerne in particolare la Commissione bilancio, risulta che lo scorso ottobre il Governo ha depositato in tale Commissione una relazione tecnica aggiornata, negativamente verificata. Fa presente di aver evidenziato tale criticità al Ministro, il quale ha comunicato che gli Uffici competenti hanno trasmesso la relazione tecnica modificata al Ministero dell'economia e di essere in attesa di specifico riscontro.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che sul disegno di legge sono stati presentati e illustrati tutti gli emendamenti; mancano tuttavia una serie di pareri per poter procedere con le votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 settembre.

Il presidente [VALLARDI](#) fa presente che sul disegno di legge sono stati presentati 24 emendamenti (pubblicati in allegato).

D'accordo con la relatrice, propone di rinviare ad una prossima seduta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2023) VALLARDI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) fa presente che sul disegno di legge sono stati presentati 7 emendamenti (pubblicati in allegato).

D'accordo con il relatore, propone di rinviare ad una prossima seduta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'affare assegnato n. 833 (Problematiche connesse alla realizzazione di un nuovo piano per l'olivicoltura), di rappresentanti di Federolio, svoltasi il 7 dicembre scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2023](#)

Art. 3

3.1

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "le province autonome di Trento e di Bolzano,".

3.2

[Taricco](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "d'intesa volti a", inserire le seguenti : "sostenerne e incentivarne l'azione, a";

b) sostituire le parole da "di manutenzione de territorio" sino alla fine dell'articolo, con le seguenti: "orientate alle finalità di cui alle lettere a), b), c), d) e) del comma 1 dell'articolo 2 . .";

Art. 4

4.1

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";

b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "e delle province autonome di Trento e di Bolzano".

4.2

[Taricco](#)

Al comma 1 sostituire le parole da "nei quali sono specificate le tipologie" sino alla fine del comma con le seguenti: "predisposti in coerenza con Linee guida condivise ed approvate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano."

Art. 5

5.1

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano,";

5.0.1

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione."

5.0.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Sbrana](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis (Istituzione della Giornata Nazionale dell'Agricoltura)

1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata Nazionale dell'Agricoltura, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto, incarna l'essenza della vita e la cui pratica è fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al raggiungimento del benessere economico e sociale del Paese.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, finalizzate a far conoscere la bellezza nell'arte dell'agricoltura che si declina nella tradizionale capacità italiana di cura e amore della terra al fine di ottenere un prodotto di eccellenza.

4. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2118](#)

Art. 2

2.1

[Taricco](#), [Naturale](#), [Lonardo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2

(Attività professionale di Enologo)

1. Formano oggetto della professione di Enologo le seguenti attività:

a) Produzione dell'uva:

1) la partecipazione alla progettazione, all'impianto e alla gestione agronomica del vigneto;

2) la valutazione dei criteri di maturità e la decisione del momento opportuno della raccolta sulla base dei livelli di maturità attesi;

3) la valutazione dei criteri di qualità delle materie prime ricevute in termini di composizione e di condizione sanitaria e in funzione del prodotto finale desiderato

4) la stima delle colture viticole e loro prodotti e la stima delle scorte;

b) Trasformazione dell'uva, produzione di vino:

1) la partecipazione attiva all'impianto dei siti, alla scelta dei processi e delle attrezzature tecnologiche per la lavorazione del vino e per la trasformazione delle uve in tutti i tipi di prodotti;

2) il controllo di tutte le operazioni unitarie che presiedono alla trasformazione dell'uva;

3) la selezione, in base al prodotto finale desiderato e valutandone le ulteriori conseguenze, delle operazioni unitarie richieste per la vinificazione, il taglio, i trattamenti, l'affinamento, il condizionamento e lo stoccaggio;

4) l'elaborazione dei prodotti conformi alle pratiche enologiche riconosciute e incluse nel codice dell'OIV e alle norme vigenti.

c) Controllo della produzione:

1) l'esecuzione dei controlli analitici (chimici, fisici, microbiologici e sensoriali) del prodotto in ogni fase della lavorazione fino al prodotto pronto per il consumo finale;

2) la valutazione dei risultati analitici in base allo stadio di lavorazione e alla destinazione del prodotto;

3) la verifica della coerenza e l'efficacia degli interventi e dei processi, anche in termini di costi;

4) la cura degli adempimenti di tutti i processi e i controlli relativi alla gestione della qualità in conformità delle norme nazionali e internazionali;

5) l'assicurazione della tracciabilità del prodotto;

6) la garanzia della sicurezza sanitaria e alimentare del prodotto;

7) il rispetto dell'equilibrio ambientale;

8) la predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP);

9) il rilascio dell'attestazione di conformità del prodotto ai parametri del relativo disciplinare per l'assemblaggio e la dolcificazione di vini a DO.

d) Commercializzazione e adattamento dei prodotti al mercato:

1) la formulazione di raccomandazioni in materia di marketing per la designazione e la presentazione del prodotto al momento della sua immissione nel mercato nazionale e internazionale,

2) la consulenza ai vari attori, dalla produzione alla commercializzazione dei prodotti della vite

3) l'analisi, con il produttore e lo specialista in marketing, dei risultati delle vendite dei prodotti realizzati al fine di proporre modifiche al processo di produzione per rispondere al meglio alle preferenze mostrate dai consumatori

4) la predisposizione e sottoscrizione di pratiche e progetti di finanziamento a valere su risorse nazionali e comunitarie.

e) Analisi:

1) l'esecuzione di analisi e la sintesi di tutti i dati derivanti dalle sue molteplici funzioni al fine di

utilizzarli in maniera appropriata,

2) la valutazione degli aspetti etici, incluse le possibili conseguenze sulla salute dei consumatori, e quelli economici, sociali, ambientali e tecnici e l'elaborazione delle proposte di provvedimenti finalizzati a adeguare la produzione alle diverse esigenze e necessità;

2. L'Enologo, nell'ambito delle attività di cui al comma 1:

a) svolge funzioni peritali e di arbitrato, firmando le perizie come professionista riconosciuto. Svolge altresì attività di consulenza tecnica d'ufficio CTU e di consulenza tecnica di parte CTP;

b) promuove e divulga la scienza la cultura vitivinicola nazionale e internazionale, con particolare attenzione alla sostenibilità dell'intervento umano nel regime agricolo e al miglioramento del tenore dell'ambiente e delle colture;

c) svolge attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche DOP e IGP, e, in generale, le attività enoturistiche di cui al Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 12 marzo 2019;

d) esercita la propria attività in imprese, enti, associazioni e consorzi con funzioni di direzione, amministrazione, consulente e tecnico di processo.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, non pregiudicano l'esercizio di ogni altra attività professionale connessa alla produzione viticola ed enologica, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti quando la suddetta attività sia connessa o dipendente da studi o lavori afferenti la loro competenza.

Art. 3

3.1

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero della qualifica di "esperto viticoltore e cantiniere" unitamente ad un diploma di maturità di tipo agrario".

3.2

[Trentacoste](#), [Puglia](#)

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) sono in possesso della qualifica professionale di esperto viticoltore e cantiniere unitamente a un diploma di maturità agraria."

Art. 4

4.1

[Taricco](#), [Naturale](#), [Lonardo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 4

(Attività professionale di Enotecnico)

1. Formano oggetto della professione dell'enotecnico l'insieme dei seguenti campi di attività:

a) Produzione dell'uva:

1) l'organizzazione di attività produttive vitivinicole ecocompatibili;

2) la valutazione delle esigenze del settore della produzione vitivinicola con particolare riferimento alle problematiche del territorio;

3) la stima gli impianti e delle strutture viticole ed enologiche, delle colture e dei loro prodotti;

4) esegue sotto la propria responsabilità i trattamenti e le pratiche enologiche sottoposte a controllo;

b) Trasformazione dell'uva, produzione di vino:

1) il monitoraggio e la gestione del processo di vinificazione in tutte le sue fasi con particolare

riguardo all'introduzione di tecnologie innovative;

2) la gestione di attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza;

c) Controllo della produzione:

1) l'esecuzione dei controlli analitici (chimici, fisici, microbiologici e sensoriali) del prodotto in ogni fase della lavorazione fino al prodotto pronto per il consumo finale;

2) la valutazione dei risultati analitici in base allo stadio di lavorazione e alla destinazione del prodotto;

3) la cura degli adempimenti di tutti i processi e i controlli relativi alla gestione della qualità in conformità delle norme nazionali e internazionali;

4) l'assicurazione della tracciabilità del prodotto;

5) la garanzia della sicurezza sanitaria e alimentare del prodotto;

d) Commercializzazione e adattamento dei prodotti al mercato:

1) l'elaborazione di valutazioni economiche dei processi di produzione e trasformazione;

2) la realizzazione di attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti della filiera vitivinicola collegati alle caratteristiche territoriali.

2. L'Enotecnico, nell'ambito delle attività di cui al comma 1:

a) svolge funzioni peritali e di arbitrato, firmando le perizie come professionista riconosciuto. Svolge altresì attività di consulenza tecnica d'ufficio CTU e di consulenza tecnica di parte CTP;

b) Esercita le proprie attività in imprese, enti, associazioni e consorzi. Interviene nelle operazioni relative alle varie fasi di produzione dell'uva e del vino, esercitando le proprie attività con funzioni di coordinamento, conduzione, consulente e tecnico di processo.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, non pregiudicano l'esercizio di ogni altra attività professionale connessa alla produzione viticola ed enologica, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti quando la suddetta attività sia connessa o dipendente da studi o lavori afferenti la loro competenza.

4.2

[Castaldi, Puglia](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) partecipazione alle attività di gestione della produzione viticola ed enologica, coordinamento e controllo delle fasi produttive, nonché consulenza per le attività inerenti alla coltivazione della vite in tutte le fasi dalla progettazione del vigneto al suo impianto, alla trasformazione dell'uva in tutti i tipi di prodotti, all'affinamento, alla conservazione, all'imbottigliamento e alla commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati".

4.3

[Castaldi, Puglia](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "partecipazione attiva, coordinamento e controllo" con le seguenti: "partecipazione alle attività di gestione della produzione viticola ed enologica, loro coordinamento e controllo".

Art. 5

5.1

[Taricco, Naturale, Lonardo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 5

(Registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo)

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Registro

nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo, di seguito denominato «Registro».

2. Al Registro di cui al comma 1 possono iscriversi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
- b) maggiore età;
- c) possesso dei titoli professionali di cui all'articolo 1 e all'articolo 3;
- d) possesso di assicurazione di responsabilità civile e professionale;

3. Il Registro è ripartito in due sezioni. La prima sezione del Registro reca l'Elenco degli Enologi. La seconda sezione del Registro reca l'Elenco degli Enotecnici.

4. L'iscrizione al registro abilita i soggetti in possesso di uno dei titoli di cui agli articoli 1 e 3 all'esercizio dell'attività professionali di enologo e di enotecnico, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 e delle competenze attribuite agli iscritti negli albi professionali del settore agrario.

5. La verifica dei requisiti di iscrizione, del rispetto dei principi deontologici e delle forme di garanzia di cui ai commi 7 e 10, e di cancellazione nel Registro nazionale è demandata ad un Comitato nazionale composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro:

- a) due membri in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- b) due membri designati dalle associazioni di categoria degli enologi e degli enotecnici maggiormente rappresentative;

6 I membri del Comitato nazionale di cui al comma 5, durano in carica cinque anni, con possibilità di una sola riconferma. Le decisioni del Comitato nazionale sono assunte a maggioranza dei presenti; alle riunioni del Comitato nazionale, su incarico del Ministero, possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti sulla questione in esame. Le funzioni di segreteria tecnica ed amministrativa del Comitato nazionale sono assicurate da funzionari del Ministero, nominati con decreto del Ministro.

7. Il Comitato nazionale di cui al comma 5, promuove strumenti e forme di garanzia a tutela dell'utente attivabili anche in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché forme di informazione relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, individuate le associazioni di categoria degli enologi e degli enotecnici maggiormente rappresentative, provvede alla nomina dei componenti il Comitato nazionale, ai quali non compete alcun compenso né rimborso per le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.

9. L'istituzione del Registro nazionale di cui al presente articolo è fatta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato nazionale di cui al comma 5, sono stabilite le modalità di istituzione del registro, nonché le norme relative all'iscrizione, all'entità della quota di iscrizione, alla cancellazione dallo stesso, nonché alle verifiche di cui al comma 5. Il medesimo decreto, al fine di garantire la trasparenza delle attività connesse al Registro di cui al presente articolo e l'osservanza dei principi deontologici, definisce un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e le modalità di vigilanza sulla condotta professionale degli iscritti al Registro e le sanzioni disciplinari per le violazioni del medesimo codice.

11. Il registro degli enologi e degli enotecnici è pubblicato, con i relativi dati, sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " e delle competenze attribuite agli iscritti negli albi professionali del settore agrario."

5.3

[Trentacoste](#), [Puglia](#)

Al comma 4, dopo le parole "nel rispetto di quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4", aggiungere le seguenti: "e delle competenze attribuite agli iscritti negli albi professionali del settore agrario."

5.4

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

"4-bis. La verifica dei requisiti di iscrizione e cancellazione nel Registro nazionale è demandata ad un Comitato nazionale composto dal Presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro:

a) quattro membri designati dalle associazioni del settore vitivinicolo maggiormente rappresentative;

b) un membro designato dal collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati;

c) un membro designato dall'ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali;

d) un membro designato dall'ordine nazionale dei tecnologi e alimentari;

e) un membro designato dal collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

I membri durano in carica cinque anni con possibilità di riconferma.

4-ter. Le decisioni del Comitato nazionale sono assunte a maggioranza dei presenti. Alle riunioni del Comitato nazionale, su incarico del Ministero, possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti sulla questione in esame. Le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del Comitato nazionale sono assicurate dai funzionari del Ministero, nominati con decreto del Ministro.

4-quater. Entro 60 giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, individuate le associazioni di categoria degli enologici e degli enotecnici e maggiormente rappresentative provvede alla nomina dei componenti il Comitato nazionale, ai quali non compete alcun compenso né rimborso per le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.

4-quinquies. L'istituzione del Registro nazionale di cui al presente articolo avviene nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

b) *Sostituire il comma 5, con il seguente:*

"5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, sentito il Comitato nazionale, sono stabilite le modalità di istituzione del Registro, nonché le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dello stesso."

5.5

[Trentacoste](#), [Puglia](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti

"4-bis. La verifica dei requisiti di iscrizione e cancellazione nel Registro nazionale è demandata ad un Comitato nazionale composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:

- a) quattro membri designati dalle associazioni del settore vitivinicolo maggiormente rappresentative;
- b) un membro designato dal collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati
- c) un membro designato dall'ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali;
- d) un membro designato dall'ordine nazionale dei tecnologi alimentari;
- e) un membro designato dal collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

I membri del Comitato nazionale durano in carica cinque anni, con possibilità di riconferma, e non compete loro nessuna forma di emolumento o rimborso spese. Le decisioni del Comitato nazionale sono assunte a maggioranza dei presenti; alle riunioni del Comitato nazionale, possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti di settore. Le funzioni di segreteria tecnica ed amministrativa del Comitato nazionale sono assicurate da funzionari ministeriali.

4-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, individuate le associazioni di categoria degli enologi e degli enotecnici maggiormente rappresentative, provvede alla nomina dei componenti il Comitato nazionale.

4-quater. L'istituzione del Registro nazionale di cui al presente articolo è fatta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Conseguentemente,

al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola "sessanta" con la seguente: "centoventi";*
- b) *sostituire le parole "sentite le associazioni di categoria degli enologi ed enotecnici," con le seguenti: "sentito il Comitato nazionale di cui al comma 4-bis,".*

5.6

[Trentacoste, Puglia](#)

Al comma 5, dopo le parole "alla cancellazione dallo stesso.", inserire le seguenti: "Il registro degli enologi e degli enotecnici è pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali".

5.0.1

[Trentacoste, Puglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis

(Comitato nazionale vini DOP e IGP)

1. All'articolo 40, comma 2, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo la lettera l), è inserita la seguente:

l-bis) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.».

Art. 6

6.1

[Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 6

(Formazione professionale continua)

1. Al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista iscritto al registro è tenuto a curare un continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, ai sensi del presente

articolo.

2. La formazione continua di cui al comma 1 avviene tramite la frequenza di appositi corsi di formazione o di attività di aggiornamento organizzate dalle associazioni inserite nell'elenco delle associazioni professionali tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, cui aderiscono i professionisti iscritti al registro, da istituti agrari ed università o da altri soggetti accreditati e qualificati nel settore vitivinicolo. Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali del settore agrario viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

3. I corsi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 2, sono erogati in conformità al modello definito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che disciplina:

a) le modalità e le condizioni per la frequenza ai corsi di aggiornamento professionale degli iscritti nel registro e per la gestione e l'organizzazione delle attività di aggiornamento;

b) i requisiti minimi dei corsi e delle attività di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

4. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di corsi ed eventi di formazione professionale continua nel settore vitivinicolo."

6.2

[Taricco](#), [Naturale](#), [Lonardo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 6

(Formazione professionale continua)

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista iscritto al Registro di cui all'articolo 5 è tenuto a curare un continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. La formazione continua di cui al comma 1 avviene tramite la frequenza di appositi corsi di formazione o di attività di aggiornamento organizzate dalle associazioni inserite nell'elenco delle associazioni professionali tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, cui aderiscono i professionisti iscritti al registro, da istituti agrari ed università o da altri soggetti accreditati e qualificati nel settore vitivinicolo e nella formazione.

Per gli Enologi e gli Enotecnici iscritti anche agli ordini o ai collegi professionali del settore agrario viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

3. I corsi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 2 sono erogati in conformità agli standard formativi definiti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con proprio decreto disciplinante:

a) le modalità e le condizioni per la frequenza ai corsi di aggiornamento professionale degli iscritti nel registro e per la gestione e l'organizzazione delle attività di aggiornamento;

b) i requisiti minimi dei corsi e delle attività di aggiornamento; i requisiti minimi dei corsi e delle attività di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

4. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di corsi ed eventi di formazione professionale continua nel settore vitivinicolo.

6.3

[Trentacoste](#), [Puglia](#)

All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole "o da altri soggetti qualificati nella formazione professionale nel settore vitivinicolo accreditati a livello regionale." con le seguenti: "da istituti agrari ed università o da altri soggetti accreditati e qualificati nel settore vitivinicolo.";*

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali del settore agrario viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.";*

c) *al comma 3, sostituire le parole "Le associazioni di cui al comma 2, con proprio regolamento interno, disciplinano:" con le seguenti "I corsi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 2 sono erogati in conformità al modello definito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con proprio decreto disciplinante:";*

d) *al comma 3, lettera a), dopo le parole "degli iscritti" inserire le seguenti: "nel registro di cui all'articolo 5",*

e) *sopprimere il comma 4.*

Art. 7

7.1

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Sopprimere l'articolo

7.2

[Trentacoste](#), [Puglia](#)

Sopprimere l'articolo

7.3

[Taricco](#), [Naturale](#), [Lonardo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 7

(Attribuzione del Codice Ateco)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiorna la classificazione merceologica per l'attività di agrotecnici e periti agrari (Ateco 74.90.12) con l'inserimento delle professioni di enologo ed enotecnico.

7.4

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Sopprimere il comma 2.

7.5

[Trentacoste](#), [Puglia](#)

Sopprimere il comma 2

7.0.1

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme

di attuazione."

7.0.2

[Taricco](#), [Naturale](#), [Lonardo](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

Art. 7-bis

(Riconoscimento qualifiche professionali)

1. Agli enologi di cui all'articolo 1 e agli enotecnici di cui all'articolo 3, è riconosciuta la rispettiva qualifica professionale.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio provvedimento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'iscrizione dell'enologo e dell'enotecnico nell'elenco delle professioni regolamentate ai sensi della Direttiva del Parlamento europeo n. 2005/36/CE recepita dal decreto legislativo n. 206 del 2007.

Art. 7-ter

(Tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione)

1. I soggetti iscritti al Registro di cui all'articolo 5, che svolgono, senza vincolo di subordinazione, le attività di cui agli articoli 2 e 4, entro sei mesi dall'iscrizione, possono aderire:

a) ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla Gestione Separata dell'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura;

b) alle forme di previdenza obbligatoria di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. In caso di mancata scelta di cui al comma 1, i soggetti iscritti al Registro di cui al comma 5, sono inseriti nella gestione di cui al comma 1, lettera b).

Art. 8

8.1

[Taricco](#), [Naturale](#), [Lonardo](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. La legge 10 aprile 1991, n. 129, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in funzione del Registro di cui all'articolo 5. Nel periodo transitorio, rimangono in vigore le disposizioni di cui alla medesima legge.

2. Gli Enotecnici in possesso del titolo alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano anche le attività di cui all'articolo 2.»

1.3.2.1.22. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 215 (pom.) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022
215ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUGLI ESITI DELLA MISSIONE SVOLTA DALLA COMMISSIONE SUL DELTA DEL PO

Il presidente **VALLARDI** riferisce sugli esiti di una missione nel territorio del Delta del Po, svoltasi nella giornata del 17 febbraio, da parte di una delegazione della Commissione, diretta ad approfondire una serie di problematiche di questo territorio. Il sopralluogo, organizzato in collaborazione con l'ANBI, è stata l'occasione per visionare direttamente le conseguenze del fenomeno della subsidenza che, iniziato decenni fa, non ha ancora purtroppo esaurito le sue conseguenze, creando molteplici problemi all'assetto idrogeologico di quell'area.

E' emerso, tra l'altro, come eventuali effetti positivi legati a una ripresa delle estrazioni di metano in quelle zone potrebbero essere negativamente controbilanciati da problemi di manutenzione del territorio legati alla necessità di continue arginature e all'utilizzazione di idrovore.

Il senatore **ZULIANI** (*L-SP-PSd'Az*) conferma la gravità delle problematiche segnalate dal Presidente e fa presente che, nel corso del sopralluogo, è stata da più parti evocata l'opportunità di approfondire una eventuale correlazione tra la subsidenza nel Delta del Po e le estrazioni di metano anche in altri territori a partire dalla Croazia.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il presidente **VALLARDI** informa che il rappresentante del Governo ha fatto sapere che arriverà in Commissione con qualche minuto di ritardo. Propone pertanto di invertire l'ordine del giorno della seduta iniziando dall'esame in sede referente del disegno di legge n. 988-B.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(988-B) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce alla Commissione illustrando il disegno di legge recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, che torna in Senato dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1, modificato dalla Camera, individua l'oggetto e le finalità del provvedimento, che mira a disciplinare i vari aspetti del settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. In particolare al terzo comma si prevede che ai fini della presente proposta di legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. La successiva previsione - secondo cui sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo - è stata invece soppressa da parte della Camera.

L'articolo 2 (non modificato dalla Camera) reca le definizioni di "produzione biologica", "prodotti biologici" e di "aziende" con metodo biologico.

L'articolo 3 (non modificato) designa il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali quale Autorità nazionale cui è attribuito il compito di svolgere l'attività di indirizzo e di coordinamento.

L'articolo 4 (non modificato) individua nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le autorità locali chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione biologica.

L'articolo 5 (non modificato) istituisce presso il MIPAAF il Tavolo tecnico per la produzione biologica prevedendone la composizione.

L'articolo 6 (non modificato) istituisce il marchio biologico italiano per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana.

L'articolo 7 (non modificato) prevede l'adozione, da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici.

L'articolo 8 (non modificato) prevede l'adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA.

L'articolo 9 (non modificato) istituisce - presso il MIPAAF - il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Viene quindi soppresso il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, e le disponibilità ivi esistenti sono trasferite al suddetto Fondo per lo sviluppo della produzione biologica.

L'articolo 10 (non modificato) prevede strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica, che lo Stato sostiene, consistenti nella facoltà di stipulare contratti di rete, costituire cooperative e sottoscrivere contratti di filiera tra gli operatori del settore

L'articolo 11 (non modificato) disciplina il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore, prevedendo tra l'altro la promozione di specifici percorsi formativi e la destinazione di risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico.

L'articolo 12 (non modificato) regola la formazione professionale teorico-pratica di tecnici e

operatori del settore, promossa dallo Stato e dalle regioni.

L'articolo 13 (non modificato) disciplina i distretti biologici, mentre l'articolo 14 (non modificato) regola le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica.

L'articolo 15 (non modificato) regola gli accordi-quadro da parte delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.

L'articolo 16 (non modificato) prevede che il MIPAAF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, istituisca il Tavolo di filiera per i prodotti biologici al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera.

L'articolo 17 (non modificato) disciplina il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori biologici da parte delle regioni o del MIPAAF (quando sono associate organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse).

L'articolo 18 (non modificato) contiene disposizioni sulle sementi biologiche, mentre l'articolo 19 (non modificato) reca una delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica.

L'articolo 20 (non modificato) reca le abrogazioni.

L'articolo 21 infine, recante la clausola di salvaguardia, è stato modificato dalla Camera al fine di prevedere che non solo le disposizioni della presente legge ma anche quelle dei decreti legislativi emanati in sua attuazione si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

In conclusione il relatore, alla luce dell'esigenza manifestata da tutti i Gruppi di approvare definitivamente il provvedimento il prima possibile, propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti già nella giornata di oggi.

Il presidente [VALLARDI](#), d'accordo con il relatore, propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 18 di oggi. Con l'occasione ricorda che le proposte emendative dovranno essere riferite solo alle parti modificate dalla Camera dei deputati.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ([n. 1055](#))

(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La relatrice [BITI](#) (PD), dopo aver segnalato che sono in corso di svolgimento una serie di audizioni presso le Commissioni di merito, fa presente che metterà a disposizione dei colleghi della Commissione una bozza di parere al fine di facilitare la presentazione di proposte ed osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [NATURALE](#) (M5S), dopo aver segnalato che sono in corso di svolgimento una serie di audizioni presso la Commissione di merito, fa presente che metterà a disposizione dei colleghi della Commissione una bozza di parere al fine di facilitare la presentazione di proposte ed osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) comunica che metterà a disposizione dei colleghi della Commissione una bozza di relazione al fine di facilitare la presentazione di proposte ed osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02919, presentata dalla senatrice Alessandrini e dai senatori Bergesio, Vallardi, Rosellina Sbrana, Rufa e Zuliani, rilevando che l'Italia è tra i maggiori esportatori di prodotti a base di grano, come la pasta e i prodotti da forno, particolarmente apprezzati dai consumatori di tutto il mondo.

La produzione nazionale di grano duro, tuttavia, risulta strutturalmente deficitaria e non in grado di coprire la domanda proveniente dalle industrie della prima e seconda trasformazione, a fronte di una crescita delle esportazioni.

Le cause che stanno mettendo sotto pressione il mercato dell'intero comparto cerealicolo sono molteplici e affondano le loro radici in situazioni pregresse, aggravate oggi dalla crisi conseguente alla pandemia da COVID-19.

Inoltre, occorre tener presente che il mercato del frumento dipende da variabili estremamente incerte e influenzate dall'andamento internazionale. La filiera grano duro, in particolare, è caratterizzata da una produzione nazionale strutturalmente deficitaria che a fronte di una crescita delle esportazioni non è in grado di coprire la domanda proveniente dalle industrie della prima e seconda trasformazione con variazioni di prezzo attribuibili, soprattutto, al disequilibrio tra offerta e domanda mondiale e, di conseguenza, alla consistenza delle scorte.

Per tali motivi il Ministero ha messo a punto una serie di iniziative a sostegno del comparto cerealicolo atte a favorire relazioni commerciali corrette in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari.

In quest'ottica ricorda che, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle filiere più rappresentative del comparto agroalimentare italiano sono state individuate, come strumento di sviluppo e di trasparenza delle contrattazioni, le Commissioni uniche nazionali (CUN).

In tale contesto, in attuazione degli indirizzi strategici e delle azioni indicate nei piani di settore è stata costituita, ed è operativa, la commissione sperimentale nazionale per il grano duro.

La CUN grano duro è uno strumento volontario atto a determinare un riequilibrio dei rapporti di filiera ed una stabilizzazione dei rapporti tra gli operatori della produzione e quelli della trasformazione e/o commercializzazione, contribuendo così alla formazione del prezzo del grano duro.

Quanto ad interventi di sostegno diretti, l'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 7 agosto 2016, n. 160 e successivamente rifinanziato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha istituito un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali.

Ulteriori 10 milioni sono stati stanziati con la legge di bilancio per il rafforzamento finanziario del Fondo grano-duro.

Con successivi decreti interministeriali sono stati stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo. Il Fondo grano duro, il cui gestore è l'AGEA, è una misura diretta a garantire un aiuto al reddito agli agricoltori, attraverso l'aggregazione dei produttori di grano duro e la sottoscrizione di contratti tra i soggetti della filiera cerealicola. Ciò al fine di assicurare sbocchi di mercato, uso di sementi certificate, adozione di buone pratiche agricole e ricadute positive sulle produzioni agricole.

Per affrontare le criticità che investono il settore, nei giorni scorsi è stato convocato al Ministero il tavolo sul grano duro, cui è seguito quello sul grano tenero, che presto torneranno a riunirsi coinvolgendo ulteriori attori del comparto, nell'ottica di lavorare insieme per individuare possibili soluzioni alle problematiche emerse. Ai due incontri hanno partecipato i rappresentanti delle organizzazioni agricole e della cooperazione, delle aziende sementiere, dei pastifici, dell'industria molitoria, degli importatori e della distribuzione.

In tale contesto, particolare attenzione è stata riservata alla rilevante riduzione della produzione mondiale, con le scorte ai minimi a causa dei cali produttivi in Paesi come Canada, Stati Uniti e Russia, nonché al generale aumento dei prezzi, non soltanto del grano duro ma di tutte le materie prime, dalle sementi, ai fertilizzanti e all'energia.

Con l'obiettivo di migliorare la produttività, di puntare a una giusta redistribuzione del reddito fra i soggetti coinvolti, di sfruttare al meglio le opportunità offerte dal PNRR così come della PAC, nonché di affrontare al meglio la volatilità dei prezzi, è stato proposto di rendere i due tavoli permanenti.

E' quindi iniziato un confronto che sarà continuo e serrato al fine di usare al meglio le risorse messe a disposizione dal PNRR, sia per quanto riguarda i contratti di filiera, che la ricerca e i fondi per lo stoccaggio. Si sta lavorando per una migliore collaborazione fra tutti gli anelli della filiera, per una maggiore redditività e per valorizzare la qualità del *Made in Italy*.

Proprio sul PNRR, il Sottosegretario informa che, da qualche giorno, è possibile l'utilizzo di 900 milioni per lo scorrimento delle graduatorie del quarto bando e l'inizio del quinto bando sui contratti di filiera.

Infine rileva che l'Italia, tenendo presente il diverso potere contrattuale fra gli operatori della filiera alimentare e che l'anello debole è rappresentato dai produttori agricoli, al fine favorire relazioni commerciali corrette in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, si è battuta fortemente, anche in sede europea, per l'approvazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

Rileva inoltre che lo scorso 4 novembre è stato approvato in Consiglio dei Ministri lo schema

di decreto legislativo che vieta le pratiche sleali nei rapporti commerciali della filiera agroalimentare, sia tra imprese che in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, a prescindere dai rispettivi fatturati dei contraenti.

Il recepimento della direttiva europea prevede l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea e comprende un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura.

Non sarà più possibile imporre condizioni contrattuali eccessivamente gravose, come ad esempio la vendita di prodotti agricoli/alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.

Vengono così definitivamente riequilibrati i rapporti di forza tra le parti negli scambi commerciali, garantendo una posizione più equa per gli agricoltori e i produttori.

In tale contesto, il dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole è designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni previste.

Assicura l'onorevole interrogante che, anche alla luce di tale innovazione, il Ministero continuerà a seguire con estrema attenzione la questione segnalata al fine di contrastare la volatilità delle quotazioni cerealicole e rafforzare la *leadership* italiana a livello internazionale.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta e si dichiara soddisfatto. Fa presente che da settembre, data in cui è stata presentata l'interrogazione, ad oggi sono stati fatti fortunatamente molti passi in avanti per fronteggiare la difficoltà segnalata. Sottolinea in particolare due aspetti positivi, ossia il riconoscimento del maggior ricavo rispetto ai prezzi di vendita nonché il recepimento della tematica all'interno del PNRR.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che il Ministero ha reso noti gli ulteriori pareri sulle proposte emendative presentate. Disponendo pertanto del quadro complessivo del provvedimento, la Commissione si trova finalmente nelle condizioni di poter concludere, in una prossima seduta, l'esame del provvedimento.

Il presidente [VALLARDI](#) propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente [VALLARDI](#), d'accordo con la relatrice, propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

(2023) VALLARDI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) propone di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Il relatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con la proposta del Presidente e ricorda come le proposte emendative presentate, i cui contenuti devono ancora essere illustrati, riguardino principalmente le clausole di salvaguardia del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto-I-C-EU-NdC (NC)*) approfitta della presenza del Sottosegretario per sollecitare la risposta a una sua interrogazione sulle problematiche della filiera bufalina, di cui attende di conoscere gli esiti dal luglio scorso.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) chiede al rappresentante del Governo di intervenire per sbloccare la situazione venutasi a creare presso la Commissione bilancio del Senato dove, a causa di un parere negativo della Ragioneria generale dello Stato sul testo approvato dalla Camera dei deputati, si sta di fatto impedendo di concludere l'esame del disegno di legge sul florovivaismo (A.S. 2009), un provvedimento su cui si è registrato in Commissione agricoltura grandissimo consenso e su cui c'è grande attesa tra gli operatori del settore.

Il sottosegretario CENTINAIO fa presente che si farà carico delle problematiche segnalate.

Il senatore [DE BONIS](#) (*FIBP-UDC*) segnala quanto sta avvenendo nella Commissione unica sperimentale sul grano che, nelle ultime sedute, è stata disertata dai rappresentanti degli industriali. Chiede pertanto di conoscere i motivi di tale assenza ripetuta, che stanno impedendo la partenza vera e propria dei lavori della Commissione unica.

Il sottosegretario CENTINAIO ricorda come sussistano differenze di vedute tra il Ministero e ITALMOPA e che recentemente è stato presentato presso la Camera dei deputati un emendamento diretto proprio ad individuare un elemento di mediazione. Fa presente comunque che si impegnerà a sollecitare ITALMOPA affinché partecipi ai lavori della Commissione unica.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.23. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 217 (pom.) del 01/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 1° MARZO 2022
217ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 18,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02926, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, sottolineando che certificare l'origine italiana dei prodotti agroalimentari mediante l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima è stata da sempre una priorità perseguita dal Governo che ha promosso e adottato, per taluni prodotti, iniziative volte alla tutela del consumatore e del *Made in Italy*.

In tale direzione, nelle more dell'adozione degli atti di esecuzione da parte della Commissione europea, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, al fine di garantire una maggiore sicurezza e trasparenza verso i consumatori, il Ministero ha introdotto una disciplina sperimentale dell'etichettatura.

Sono stati pertanto adottati una serie di decreti, recanti norme sull'etichettatura obbligatoria dell'origine della materia prima, relativamente a prodotti specifici come pasta, riso, prodotti derivati dal pomodoro, latte e prodotti lattiero-caseari e carni suine trasformate.

Alla luce delle consultazioni in corso sulla modifica del predetto Regolamento (UE) n. 1169/2011, con decreto interministeriale n. 680636 del 28 dicembre scorso si è proceduto a prorogare fino al 31 dicembre 2022 i regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta per i prodotti

sopra indicati.

Assicura il Senatore interrogante che sarà cura del Ministero continuare a seguire la tematica con estrema attenzione con l'intento di garantire sempre l'origine dei prodotti.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta, alla luce del fatto che con il decreto interministeriale dello scorso 28 dicembre si è proceduto alla proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta. Reputa che si tratti di una iniziativa importante anche se sicuramente andrà accompagnata nel prossimo futuro da ulteriori misure di sostegno.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

SULLA RISPOSTA AD UN ATTO DI SINDACATO ISPETTIVO

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) sollecita ancora una volta la risposta ad un proprio atto di sindacato ispettivo presentato lo scorso 7 luglio, concernente una serie di problematiche inerenti alla filiera bufalina in Campania.

Il sottosegretario CENTINAIO assicura che informerà gli uffici del Ministero ai fini di una rapida risposta alla sollecitazione della senatrice.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 febbraio.

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, se il relatore è d'accordo, la Commissione è nella condizione di procedere alla votazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno del disegno di legge.

Si passa all'esame dell'unico ordine del giorno presentato.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/878/1/9 a condizione che venga riformulato impegnando il Governo a valutare la possibilità di adottare adeguate iniziative volte a tutelare le imprese produttrici italiane interessate dalla nuova normativa europea.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'ordine del giorno G/878/1/9 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal rappresentante del Governo.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e gli identici 1.4 e 1.5, 1.6 e gli identici 1.7 e 1.8.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) ritira l'emendamento 1.2 alla luce del fatto che le specificazioni contenute nella sua proposta risulterebbero già ricomprese nella definizione originaria del testo. Ritira altresì

l'emendamento 1.5 dal momento che l'aggiunta della specificazione "di origine locale" risulterebbe ultronea in quanto già ricompresa nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) ritira gli emendamenti 1.3 e 1.8.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.4.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posto in votazione e respinto l'emendamento 1.1.

L'emendamento 1.6 decade per assenza dei presentatori.

Viene posto in votazione e respinto l'emendamento 1.7.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli identici emendamenti 2.1 e 2.2; sull'emendamento 2.3 esprime parere favorevole limitatamente alla lettera b), mentre il parere è contrario sul resto della proposta emendativa. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6 identico al 2.7, 2.8 e gli identici 2.9 e 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 e 2.14. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.15 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.100; esprime parere contrario sull'emendamento 2.16 mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.17, 2.18 e l'identico 2.19. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 2.20.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) ritira gli emendamenti 2.2, 2.4, 2.11 e 2.20.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 2.3 in un testo 2, pubblicato in allegato. Ritira inoltre l'emendamento 2.7.

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) ritira l'emendamento 2.6 e sottoscrive l'emendamento 2.8.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) ritira gli emendamenti 2.9, 2.12, 2.13 e 2.14.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 2.10.

L'emendamento 2.1 viene posto in votazione e respinto.

Viene posto in votazione ed approvato l'emendamento 2.3 (testo 2) e gli identici emendamenti 2.18 e 2.19.

Vengono quindi posti distintamente in votazione e respinti gli emendamenti 2.5 e 2.8.

Vengono poi distintamente posti in votazione ed approvati all'unanimità gli emendamenti 2.15 e 2.100.

L'emendamento 2.16 viene posto in votazione e respinto.

Viene successivamente posto in votazione ed approvato all'unanimità l'emendamento 2.17.

Viene infine posto in votazione ed approvato l'articolo 2, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 3.1 e gli identici emendamenti 3.2 e 3.3, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.6.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 3.1.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 3.3.

L'emendamento 3.2 decade per assenza dei presentatori.

Vengono posti in votazione ed approvati all'unanimità l'emendamento 3.4 e l'identico emendamento 3.5; viene successivamente posto in votazione ed approvato all'unanimità l'emendamento 3.6.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 3, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 4.1 e gli identici emendamenti 4.2 e 4.3; il parere è altresì contrario sull'emendamento 4.4. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 4.5 e sugli identici emendamenti 4.6 e 4.7. Sull'emendamento 4.8 il parere è favorevole limitatamente alla proposta di modifica riferita al comma 1, mentre è contrario sulla restante parte dell'emendamento. Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti 4.9 e 4.10 mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in maniera conforme a quella del relatore.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 4.2.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) ritira l'emendamento 4.10.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 4.8 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Vengono posti distintamente in votazione e respinti gli emendamenti 4.1 e 4.4, mentre l'emendamento 4.3 decade per assenza dei presentatori.

Viene quindi posto in votazione ed approvato all'unanimità l'emendamento 4.5.

Vengono poi posti in votazione ed approvati all'unanimità gli emendamenti 4.6, 4.7 e 4.8 (testo 2).

Viene posto in votazione e respinto l'emendamento 4.9.

Vengono successivamente posti in votazione ed approvati all'unanimità gli identici emendamenti 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) preannuncia il proprio voto di astensione sull'articolo 4.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 4, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) raccomanda l'approvazione degli emendamenti 5.100, 5.101 e 5.102; esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4. Esprime parere contrario sugli emendamenti 5.5 e 5.6, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 5.7.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) ritira l'emendamento 5.5.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 5.6.

Vengono quindi posti in votazione ed approvati all'unanimità l'emendamento 5.100 e l'identico emendamento 5.1.

Vengono poi posti in votazione ed approvati all'unanimità l'emendamento 5.2 e l'identico emendamento 5.3.

Risulta di conseguenza assorbito l'emendamento 5.4.

Con distinte votazioni vengono successivamente approvati all'unanimità gli emendamenti 5.101, 5.102 e 5.7.

Viene quindi posto in votazione ed approvato all'unanimità l'articolo 5, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 6.1; esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.4. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 6.5 e 6.6.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) ritira l'emendamento 6.5.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 6.1.

Risultano di conseguenza preclusi gli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.4 a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.1.

Viene successivamente posto in votazione e respinto l'emendamento 6.6.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) preannuncia il proprio voto di astensione sull'articolo 6.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 6, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.1 e 7.2 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.100 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) riformula l'emendamento 7.2 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Vengono quindi posti in votazione ed approvato all'unanimità gli identici emendamenti 7.1 e 7.2 (testo 2).

Viene altresì posto in votazione ed approvato all'unanimità l'emendamento 7.100 (testo 2).

Viene quindi posto in votazione ed approvato all'unanimità l'articolo 7, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli identici emendamenti 8.1 e 8.2.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) ritira l'emendamento 8.1.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 8.2.

Viene quindi posto in votazione ed approvato all'unanimità l'articolo 8.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

La senatrice [FATTORI](#) (*Misto*) preannuncia il proprio voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce pertanto mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo degli articoli del disegno di legge n. 878, come approvati dalla Commissione, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) presenta ed illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato) in cui ha provveduto a raccogliere i suggerimenti e le proposte avanzate dai colleghi senatori.

Dopo un ringraziamento della senatrice [LONARDO](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) al relatore per la grandissima disponibilità dimostrata anche in questa occasione, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo su un testo che dimostra l'ottimo lavoro svolto sia dal relatore che dagli altri componenti della Commissione. A suo parere la relazione potrà essere un importante punto di partenza per la predisposizione di emendamenti al testo del disegno di legge presso la Commissione 14a. Sottolinea in conclusione l'importanza dell'osservazione inserita nella proposta riferita ai prodotti fertilizzanti per i quali si auspica un intervento di riduzione degli oneri burocratici.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo e ringrazia il relatore per la proposta presentata, in cui ha saputo cogliere anche i suggerimenti emersi nel corso delle recenti audizioni svoltesi presso la Commissione.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*), nonostante permangano a suo parere notevoli perplessità in merito alle deleghe previste dal disegno di legge in favore del Governo, esprime apprezzamento per il lavoro svolto e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Anche la senatrice [BITI](#) (*PD*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo in virtù dell'ottimo lavoro svolto dal relatore e dalla Commissione.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) il ringrazia il relatore e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) preannuncia il voto favorevole della componente Italia al Centro (Idea-Cambiamo!, Europeisti, Noi di Centro (Noi Campani) del Gruppo Misto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori la proposta di relazione viene posta in votazione ed approvata all'unanimità.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'affare assegnato n. 1090 (Problematiche relative alla riforma del sistema delle Indicazioni Geografiche (IG)), di rappresentanti Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, svoltasi in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,25.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2481

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,
premessi che:

il disegno di legge reca disposizioni di delega riguardanti il recepimento di dieci direttive europee inserite nell'allegato A e contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a cinque direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a venti regolamenti europei e a una raccomandazione;

considerato che:

l'articolo 10 reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente - quest'ultimo - ai controlli ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

l'articolo 15 reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati;

l'articolo 16 dispone circa i criteri e i principi di delega per l'adozione dei decreti di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 in materia di immissione sul mercato, fabbricazione, importazione, esportazione, fornitura, distribuzione, farmacovigilanza, controllo e impiego di medicinali veterinari;

l'articolo 17 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

l'articolo 18 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE,

esprime relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la commissione di merito, in relazione alla delega al Governo, prevista all'articolo 10, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848, di prevedere il coinvolgimento delle commissioni parlamentari competenti ed un coordinamento con il quadro normativo vigente;

valuti la commissione di merito, in relazione alla delega al Governo, prevista all'articolo 16, per l'adozione dei decreti di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 in materia di immissione sul mercato, fabbricazione, importazione, esportazione, fornitura, distribuzione, farmacovigilanza, controllo e impiego di medicinali veterinari,

- di prevedere un percorso per consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici soggetti a prescrizione veterinaria rivolta ad allevatori professionisti, come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 dello stesso Regolamento, definendo in modo puntuale i requisiti di formazione e professionalità di questi ultimi, anche prevedendo apposito requisito formativo presso le Asl territoriali (Servizio veterinario), e nel materiale di comunicazione il richiamo esplicito alla consultazione del veterinario;

- di adottare interventi volti a favorire l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, così come stabiliti nel Regolamento delegato UE del 26 maggio 2021 (C/2021/3552 final), che integra il Regolamento (UE) 2019/6, al fine di poter agevolare un percorso di armonizzazione a livello comunitario;

- di prevedere i necessari interventi normativi volti a consentire al medico veterinario la possibilità, al momento della visita, di cedere i medicinali della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, nel rispetto dei principi di appropriatezza delle cure e tracciabilità delle terapie;

valuti la commissione di merito, in relazione alla delega al Governo, prevista all'articolo 18, ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, ponendo particolare attenzione a non creare appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [878](#)

G/878/1/9 (testo 2)

[Papatheu](#), [Caligiuri](#)

Il Senato.

In sede di discussione del disegno di legge recante "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile",

premessi che:

la Direttiva dell'Unione europea UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 - c.d. Direttiva SUP (Single Use Plastic) - che contiene disposizioni sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, vieta, dal prossimo 3 luglio, l'utilizzo di determinati prodotti in plastica monouso per i quali esistono alternative in commercio;

l'articolo 4 della direttiva, recante norma sulla riduzione del consumo, prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato, in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure intendono produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul territorio dello Stato membro rispetto al 2022. Entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri preparano una descrizione delle misure adottate ai sensi del primo comma, la notificano alla Commissione e la rendono pubblica;

la Parte A dell'allegato alla direttiva reca l'elenco dei prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione del consumo, indicando: 1) tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; 2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti: a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

l'articolo 12 della direttiva reca "Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso" e dispone che per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini della direttiva medesima, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato, è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione. Si prevede che entro il 3 luglio 2020 la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, pubblichi orientamenti recanti esempi di cosa sia considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della direttiva stessa, se del caso;

a tale riguardo, non risultano ancora emanati gli orientamenti della Commissione europea a

norma dell'articolo 12 della direttiva. Con riferimento alla emanazione di tali orientamenti, il gruppo di esperti della Commissione sta attualmente consultando gli Stati membri, risultando ancora talune criticità nella definizione degli orientamenti e non essendo attualmente ancora definito il quadro degli orientamenti europei in materia;

l'articolo 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020) reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della citata direttiva (UE) 2019/904. In particolare prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti; c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile; d) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori; e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa; f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera; g) abrogare l'articolo 226-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904;

tale direttiva sta suscitando polemiche e resistenze nel nostro paese a partire dal Presidente di Confindustria che ha affermato che le linee guida sulla direttiva chiudono di fatto un intero settore industriale. Tra le aziende che subiranno gli effetti più marcati ci sono sicuramente i produttori di bevande analcoliche, che in Italia sono per il 70% del totale imbottigliate in polietilene tereftalato (Pet);

lo stesso Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha definito la direttiva *«assurda per la quale va bene solo la plastica che si ricicla. Questo a noi non può andar bene»*, quello dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è andato oltre, parlando di *«un approccio ideologico che penalizza le industrie italiane, lasciando sul terreno "morti e feriti" in termini di fallimenti aziendali e disoccupazione»*;

occorrerebbe, pertanto, in primis concedere come accaduto in altri Paesi Ue, almeno un

ulteriore anno per far adeguare i singoli paesi alla nuova normativa, per permettere a tutte le imprese produttrici di plastica monouso, già gravate, come tutte, dalla crisi economica in connessione al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di poter smaltire le proprie forniture giacenti in magazzino;

tali misure seguono all'introduzione del nostro ordinamento dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati MACSI - c.d. plastic tax -;

considerato che:

l'articolo 9, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 - c.d. Sostegni bis - all'esame della Camera, proprio in considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici, che sarebbero gravati dalla plastic tax, in connessione al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive dell'imposta,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare adeguate iniziative volte a tutelare le imprese produttrici italiane interessate dalla nuova normativa europea.

Art. 2

2.3 (testo 2)

[Zuliani](#), [Rufa](#), [Sbrana](#)

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: ", le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".

Art. 4

4.8 (testo 2)

[Zuliani](#), [Rufa](#), [Sbrana](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità per gli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non riconducibili a quelli di cui al citato articolo 22, ferma restando l'osservanza delle vigenti norme in materia di igiene e sanità."

Art. 7

7.2 (testo 2)

[Taricco](#), [Biti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 7

(Sanzioni)

1. Chiunque utilizza in maniera non conforme alla presente legge i termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), o utilizzi i loghi di cui all'articolo 5, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2, nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro."

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 878
XVIII Legislatura

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile

approvato con il nuovo titolo

"Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta"

Titolo breve: *prodotti agroalimentari da filiera corta*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 121 \(pom.\)](#)

25 maggio 2021

Sottocomm. pareri

[N. 127 \(pom.\)](#)

22 giugno 2021

Sottocomm. pareri

[N. 162 \(pom.\)](#)

15 marzo 2022

Sottocomm. pareri

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 239 \(pom.\)](#)

22 giugno 2021

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 406 \(pom.\)](#)

25 maggio 2021

[N. 421 \(pom.\)](#)

6 luglio 2021

[N. 441 \(pom.\)](#)

7 settembre 2021

[N. 524 \(pom.\)](#)

15 marzo 2022

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 14 \(pom.\)](#)

13 novembre 2018

Sottocomm. pareri

[N. 15 \(pom.\)](#)

14 novembre 2018

Sottocomm. pareri

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 22 \(pom.\)](#)

15 giugno 2021

Sottocomm. pareri

[N. 24 \(ant.\)](#)

23 giugno 2021

Sottocomm. pareri

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 237 \(pom.\)](#)

26 maggio 2021

[N. 240 \(pom.\)](#)

8 giugno 2021

[N. 245 \(pom.\)](#)

6 luglio 2021

Commissione parlamentare questioni regionali

26 maggio 2021

(pom.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 121 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021
121ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
[GARRUTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **[GARRUTI](#)** (M5S), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che il testo prevede l'introduzione nell'ordinamento di alcune fattispecie ulteriori di reato, la trasformazione di alcune contravvenzioni in delitti e, soprattutto, l'inasprimento delle sanzioni previste per numerose fattispecie già previste come reato dall'ordinamento, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- in via generale occorre valutare, sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità, le sanzioni penali introdotte o modificate dal disegno di legge, sia nei rapporti tra di esse, sia rispetto ad altre fattispecie di reato, al fine di non introdurre nell'ordinamento pene eccessive rispetto alla gravità della condotta;
- all'art. 1, comma 1, lettera g), cpv. "Art. 544-*decies*", si invita a riformulare la disposizione introducendo fattispecie colpose ad hoc in luogo della circostanza attenuante;
- all'articolo 6, comma 1, lettera a), cpv. "c-*bis*", si invita a specificare le caratteristiche della condotta vietata.

La senatrice **[PIROVANO](#)** (L-SP-PSd'Az) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(2065) FERRARA - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [GARRUTI](#) (M5S), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [GARRUTI](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» con le seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 127 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021
127ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 13,05.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- al comma 1, si rileva l'opportunità di un coordinamento fra la disposizione in esame e l'articolo 1, comma 370, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che già prevede un contributo al Pistoia Blues Festival, peraltro di importo inferiore e limitato a due annualità (2020 e 2021);
- al comma 2, occorre aggiornare la decorrenza del contributo a favore del Pistoia Blues Festival, prevista a partire dal 2019.

La Sottocommissione conviene.

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 e 4.3 parere non ostativo, osservando che, in caso di approvazione, sarebbe opportuno sostituire, all'articolo 5, comma 1, del testo, la previsione del

parere della Conferenza unificata con quella dell'intesa, trattandosi dell'atto che definisce l'ambito concreto di applicazione della legge;

- sull'emendamento 6.6 parere non ostativo, condizionato a una riformulazione che si riferisca alla corretta denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020

(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,15.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 162 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 MARZO 2022
162ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

[\(728-B\)](#) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(878-A\)](#) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo, segnalando l'opportunità di sostituire, all'articolo 5, comma 1, del testo, la previsione del parere della Conferenza unificata con quella dell'intesa, trattandosi dell'atto che definisce l'ambito concreto di applicazione della legge.

La Sottocommissione conviene.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PARRINI** (PD), esaminato l'emendamento 4.100 riferito al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2347) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PARRINI** (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **PARRINI** (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1:

· al comma 4, nell'ambito della procedura di adozione dei piani regionali ivi previsti, si valuti l'opportunità di chiarire se, in caso di mancato rispetto del termine per l'espressione del parere da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina, l'ente territoriale possa o debba procedere ugualmente all'adozione del piano, tenuto conto anche della disciplina sull'esercizio sostitutivo delle funzioni (in caso di inerzia del medesimo ente territoriale), di cui al successivo articolo 2;

· al comma 7, in merito alla possibilità di realizzare le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento degli animali allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi, si rileva che tale deroga si configura di natura permanente e si invita altresì a precisare se la locuzione "animali allevati" si riferisca esclusivamente ai suini;

- all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di chiarire se, nel caso di adozione del piano in via sostitutiva da parte del Commissario straordinario, resti ferma la previsione del parere da parte dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la peste suina ai fini dell'adozione del piano medesimo, tenuto conto anche del fatto che il successivo comma 4 prevede che l'unità centrale di crisi

di cui si avvale il Commissario straordinario sia già integrata con un rappresentante dell'ISPRA;
- all'articolo 3, che prevede un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti e una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inadempimento di tale obbligo, si invita a chiarire se tale obbligo abbia natura permanente, considerato che le fattispecie previste concernono sia attività di natura temporanea sia attività permanenti e che, riguardo all'obbligo medesimo, la relazione illustrativa fa riferimento esclusivamente all'ambito di attuazione dei piani; si osserva inoltre, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, che la previsione di una sanzione amministrativa in misura fissa potrebbe non essere conforme al principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 239 (pom.) del 22/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021
239ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che venga acquisita agli atti della Commissione la nota consegnata all'ambasciatore italiano presso la Santa sede, avente ad oggetto il disegno di legge n. 2005.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) - rivolgendosi al Presidente, che si è già all'uopo indirizzato al Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale - ritiene che sarebbe stato nell'interesse dell'intera Commissione essere coinvolta nella richiesta.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la sua richiesta è stata avanzata in coerenza con le esigenze istruttorie enunciate dalla Commissione, in spirito di collaborazione con le altre Istituzioni ed informando la Presidenza del Senato.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) interviene riportando l'attenzione della Commissione sull'urgenza di intervenire sulla materia dell'omicidio nautico, anche dopo l'ultimo fatto di cronaca verificatosi sul lago di Garda; sollecita pertanto l'intervento del Presidente nonché del relatore del disegno di legge a sua firma, affinché riprendano al più presto i lavori dell'apposito comitato ristretto.

Il [PRESIDENTE](#) concorda.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) preannuncia che a breve eserciterà le sue funzioni di coordinatore del comitato ristretto, convocandolo.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti

agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione su testo e sugli emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo e sugli emendamenti)

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione della relatrice Evangelista, illustra il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera, che riguarda la valorizzazione e promozione della domanda e dell'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli a filiera corta. L'articolo 7, su cui si fonda la competenza consultiva della Commissione giustizia, stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie (da 1600 a 9500 euro) per l'immissione sul mercato di prodotti che vengano definiti a chilometro zero o utile e da filiera corta in assenza dei requisiti previsti dall'articolo 2. Tale norma definisce "prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile" quelli provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime o da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, mentre "prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta" sono quelli la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale. L'articolo 7 sanziona allo stesso modo l'utilizzo dei relativi loghi (logo "chilometro zero o utile" e logo "filiera corta") per prodotti che non rispettino l'articolo 2. Si rammenta che le condizioni di attribuzione, utilizzo e gestione sono demandate dall'articolo 5 a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città, nonché l'indicazione delle condizioni e delle modalità di degli stessi loghi.

La clausola di salvaguardia del fatto costituente reato è collocata in premessa all'articolo 7. Invece, essa non si riscontra nei due emendamenti 7.1 (Zuliani) e 7.2 (Taricco), che pure mantengono l'ammontare della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo dettagliando più in ordine alle condizioni di utilizzo (etichettatura, pubblicità, presentazione dei documenti commerciali).

Sulla proposta di parere favorevole sul testo e sugli emendamenti, avanzata dal [PRESIDENTE](#), il senatore [BALBONI](#) (Fdl) preannuncia il proprio voto favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere sul testo e sugli emendamenti - messa ai voti - è approvata all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense ([n. 261](#))

(Parere al Ministro della giustizia ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio)

Il relatore [OSTELLARI](#) (L-SP-PSd'Az), illustra lo schema di decreto in titolo che prevede una modifica del decreto ministeriale n. 47 del 2016 (*Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense*) volta ad eliminare dai requisiti che dimostrano l'esercizio della

professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, quello della trattazione da parte dell'avvocato di almeno cinque affari per ciascun anno (articolo 2, lettera c).

L'articolo 1 modifica il comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 47 del 2016 per espungere dai requisiti che dimostrano l'esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, la trattazione di "almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista" (lettera c). L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si tratta di una modifica che, come evidenzia la relazione illustrativa, risponde all'esigenza di dare seguito ad impegni assunti in sede di Unione europea, la cui presunta violazione è oggetto della procedura di infrazione n. 2018/2175 (*Riconoscimento delle qualifiche professionali. Non conformità delle misure di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE*).

La Commissione europea, infatti, ritiene che una prescrizione secondo la quale, per provare il livello minimo di attività necessario per conservare l'iscrizione nell'albo, occorre dimostrare di aver trattato almeno cinque affari per ciascun anno, limiti in modo eccessivo la possibilità per l'avvocato di dimostrare l'effettivo esercizio della professione; inoltre, laddove gli affari (di natura giudiziale o stragiudiziale) trattati in altri Stati membri non fossero tenuti in considerazione ai fini dell'adempimento della prescrizione, quest'ultima potrebbe avere un carattere discriminatorio nei confronti degli avvocati che esercitano la loro professione (anche o prevalentemente) all'estero. Le assicurazioni offerte dal Governo italiano, relative ad una interpretazione estensiva del requisito della trattazione dei 5 affari annui, tale da includere non solo le attività extragiurisdizionali, ma anche quelle svolte all'estero, non sono state ritenute sufficienti dalla Commissione, che ha ribadito che la norma nazionale viola il principio di proporzionalità tra la prescrizione imposta (l'obbligo per l'avvocato di trattare un numero minimo di affari in ciascun anno) e l'obiettivo perseguito (garantire l'effettivo e corretto esercizio della professione), ponendosi in contrasto con l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro; con l'articolo 59, par. 3, della direttiva 2005/36/CE (che impone agli Stati di valutare se i requisiti stabiliti nel loro ordinamento per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, sono compatibili con i seguenti principi: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o del luogo di residenza; i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale; i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo); con l'articolo 15, par. 3, in combinato disposto con l'articolo 15, par.2, lettera a), della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, che impone agli Stati di verificare se il loro ordinamento subordina l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di requisiti non discriminatori.

Proprio al fine di evitare il ricorso alla Corte di Giustizia, il Ministero della giustizia ha ritenuto di procedere alla soppressione della lettera c) dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 47 del 2016, ritenendo comunque sufficienti ad operare la verifica dell'esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente, i restanti criteri dettati dal comma 2.

Interviene il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), segnalando che l'intervento della Commissione europea sia stato giustificato dalla necessità di salvaguardia del principio di proporzionalità; tuttavia il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) invita la Commissione ad una più attenta riflessione su alcuni aspetti della disciplina della permanenza dell'iscrizione all'albo degli avvocati all'esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente: la questione relativa all'uso dei locali dedicati alla professione, ad esempio, determina, su suo impulso, considerazioni dei senatori [GAUDIANO](#) (*M5S*), [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [CUCCA](#) (*IV-PSI*).

Il [PRESIDENTE](#) riassume, per comodità di tutti, la normativa vigente. L'articolo 21 della legge n. 247 del 2012 (la legge professionale forense) subordina - pur con alcune eccezioni - la permanenza

dell'iscrizione all'albo degli avvocati all'esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve specifiche eccezioni, e demanda a un regolamento ministeriale la definizione delle modalità di accertamento di tale esercizio della professione; stabilisce, inoltre, che spetta al consiglio dell'ordine, ogni 3 anni, svolgere le verifiche necessarie ed eventualmente provvedere, se non sussistono giustificati motivi, alla cancellazione dell'avvocato dall'albo.

Il decreto ministeriale del 25 febbraio 2016, n. 47 ha dato attuazione all'articolo 21 della legge forense predetta, definendo, all'articolo 2, le modalità di accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente, che deve essere svolto dal consiglio dell'Ordine circondariale ogni tre anni, a partire dal quinto anno di iscrizione del professionista all'albo. In particolare, ai sensi del comma 2, la professione forense può dirsi esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando ricorrono congiuntamente per l'avvocato i seguenti requisiti: la titolarità di una partita IVA attiva; l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale (anche in condivisione con altri avvocati); la trattazione di almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista; la titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine; l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale; la titolarità di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione. Il Regolamento del 2016, inoltre, disciplina il procedimento per la cancellazione dall'albo dell'avvocato che non sia in grado di dimostrare l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, né la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi per tale mancanza (articolo 3) e il procedimento per la successiva reinscrizione (articolo 4).

Il Presidente condivide l'invito alla riflessione (che andrebbe esteso anche alla natura cumulativa e non alternativa dei requisiti, dettata dal comma 3 dell'articolo 2 citato) e prospetta eventualmente di ricorrere anche a delle audizioni.

La sottosegretaria MACINA ricorda, nel massimo rispetto delle prerogative parlamentari, che la Commissione è tuttavia chiamata a rendere parere solo sugli aspetti oggetto del decreto ministeriale e non su aspetti ulteriori.

Il [PRESIDENTE](#) - ben conscio del *thema decidendum* - assicura che è tuttavia facoltà della Commissione dibattere anche di aspetti ulteriori; ad ogni modo, considerata non urgente la trattazione dell'affare, ritiene opportuno un rinvio per approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBÌ. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) dà atto della presentazione, alla scadenza del termine del 18 giugno scorso, degli ulteriori emendamenti pubblicati in allegato.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*), ottenuta conferma dalla Sottosegretaria in ordine allo slittamento dei lavori della commissione ministeriale alla data del 21 luglio prossimo, esprime disappunto per questa palese inadempienza del Governo rispetto agli impegni presi; auspica che la Commissione prosegua in autonomia i propri lavori.

Per il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), trattandosi di materia delicata, nella quale non si dovrebbero cercare primazie ma rendere efficace la cooperazione interistituzionale per trovare una soluzione, la Commissione attenda comunque la fine dei lavori della commissione ministeriale fissata per il 21 luglio.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) ricorda che tale questione è stata già oggetto di una precedente discussione, nella quale si era concordato di attendere i lavori della commissione ministeriale; segnala tuttavia la necessità di un intervento finalizzato a prorogare l'entrata in vigore, il prossimo 16 agosto, della cosiddetta "riforma Orlando" sulla materia della magistratura onoraria.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) si dice favorevole ad attendere i lavori della commissione governativa; bastevoli, in proposito, sarebbero le rassicurazioni del Governo contro il rischio di ulteriori slittamenti e sulla certezza dei tempi di conclusione dei lavori della commissione ministeriali.

Il senatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che il contributo parlamentare proviene in primo luogo dagli emendamenti proposti e rivendica al suo Gruppo di essere autore di uno di essi tra i più significativi: quello che rifonda il rapporto di lavoro del magistrato onorario, adeguandosi alla sopraggiunta giurisprudenza costituzionale, europea, di legittimità e di merito.

La sottosegretaria MACINA giustifica lo slittamento con il fatto che fino al 25 giugno si svolgeranno audizioni istruttorie, mediante coinvolgimento delle associazioni di categoria; in seguito, la commissione ministeriale vaglierà l'esito della istruttoria svolta, per giungere ad una conclusione entro il 21 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) replica agli intervenuti. Premesso che le prerogative della Commissione sono state salvaguardate e non compresse (lasciando a tutti la possibilità di presentare emendamenti entro il 18 giugno scorso, rendendoli conoscibili al Governo ed alla sua commissione istruttoria), richiede mandato per indirizzare comunque al Governo una missiva di tipo sollecitatorio: essa da un lato allegherebbe il fascicolo degli emendamenti finora presentati dai Gruppi, come contributo alla valutazione della controparte istituzionale; dall'altro lato prenderebbe atto dello slittamento, sia pure auspicando che il termine massimo del 21 luglio non sia sfruttato integralmente e che la commissione ministeriale possa concludere anche prima i suoi lavori; infine, solleciterebbe una proroga del termine di agosto, oltre il quale entrerebbe in vigore la "riforma Orlando".

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) si dissocia da tale proposta ritenendo che, in realtà, sarebbe opportuno evidenziare nella missiva al Ministro anche un certo disappunto, da parte della Commissione, per il mancato rispetto delle tempistiche originariamente pattuite e per il disagio che tale slittamento porterà all'organizzazione dei lavori della Commissione medesima. Replica al senatore Mirabelli che - pur essendo vero che l'argomento è stato già oggetto di una precedente discussione in commissione - anche in quella sede egli si era opposto ad ogni slittamento: alla fine si era trovata una soluzione di mediazione (grazie all'intervento del Presidente che aveva proposto di porre un termine lungo agli

emendamenti) ma, dimostratasi questa fallace per il mancato rispetto degli impegni da parte del Governo, il suo Gruppo riprende piena libertà di manovra. Approfitta della presenza della Sottosegretaria per chiederle di riferire al Ministro il proprio disappunto per il fatto che, spesso, vengono prese in considerazione soltanto le opinioni espresse dalla maggioranza, ma mai quelle espresse dall'opposizione; eppure Cartabia si era impegnata a coinvolgere nel dibattito e nella ricerca di soluzioni anche i rappresentanti dell'opposizione, promessa che fino ad ora risulta disattesa.

Non facendoli ulteriori osservazioni, resta inteso che il Presidente è autorizzato ad inviare la missiva nei termini da lui enunciati in replica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1877) Elvira Lucia EVANGELISTA e Cinzia LEONE. - Disposizioni in materia di affidamento e adozione di minori

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il **PRESIDENTE** propone che i Gruppi designino eventuali soggetti da audire in Ufficio di Presidenza integrato, indicando il termine delle ore 12 di mercoledì 30 giugno 2021.

Convieni la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

(251) Julia UNTERBERGER. - Modifiche all'articolo 192 del codice civile, in materia di comunione legale tra i coniugi

(1490) Julia UNTERBERGER. - Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Stante l'assenza della relatrice, il seguito della discussione congiunta, sospesa il 6 ottobre 2020, è ulteriormente rinviato.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Rinvio del seguito della discussione)

Stante l'assenza di iscrizioni in discussione generale, il seguito della discussione, sospesa nella seduta dell'11 maggio, è ulteriormente rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1438](#), [1516](#), [1555](#), [1582](#), [1714](#)

Art. 1

1.7

[Urraro](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) permanenza nelle funzioni giurisdizionali finora svolte dai magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 fino a 70 anni di età;

b) il trattamento economico dovrà essere quello corrispondente a quello previsto dall'art. 2 l. 111/2007 e successive modificazioni per il ruolo di "magistrato ordinario" con funzioni giurisdizionali (classe stipendiale HH03), comprensivo dello stesso trattamento previdenziale e assistenziale, così come previsto da recenti pronunce dei giudici italiani (v. soprattutto Tribunale di Vicenza) che si sono adeguati alle pronunce della CGUE, nonché alle Direttive Europee in materia di lavoro. La previsione di cui alla presente lettera è adottata al fine di evitare la procedura di infrazione da parte della Commissione europea già iniziata prima del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e che non è conclusa;

c) ai magistrati onorari non possono essere assegnate altre funzioni diverse da quelle previste dall'art. 106, co. 2, Costituzione, allo scopo di evitare altre cause di lavoro dei magistrati onorari, anche per violazione della Costituzione. Si richiama quanto stabilito anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 41 del 17 marzo 2021, con cui sono state dichiarate illegittime le norme che hanno previsto, come magistrati onorari, i giudici ausiliari presso le Corti d'Appello;

d) i Gop già in servizio saranno impiegati, in primo luogo, nell'Ufficio del Giudice di pace con le competenze previste dal d.lgs. 116/2017 e, in secondo luogo, nel Tribunale, con assegnazione di cause di competenza del Gop per come finora è stato, ma con un proprio ruolo. I Vpo continueranno a svolgere attività di udienza e di ufficio, come finora fatto, stabilendo per tutti gli stessi limiti di orario, di impegni e di lavoro previsti dalla classe stipendiale HH03 e dalle rispettive funzioni, così come avviene per i magistrati ordinari;

e) dopo il primo anno dall'entrata in vigore della nuova normativa, saranno effettuati valutazioni sui magistrati onorari in servizio per la loro riconferma o revoca. Il resto delle valutazioni saranno ogni 4 anni, con gradualità di sanzioni;

f) prevedere i ricongiungimenti dei contributi previdenziali, per chi li avesse già versati come avvocato o pubblico impiegato, ma anche per chi, avendo svolto soltanto ed esclusivamente le funzioni di magistrato onorario, non è stato nella possibilità di farlo. Il relativo versamento deve essere a carico dello Stato negli ultimi 10 anni, per evitare ulteriori contenziosi;

g) porre comunque termine alla violazione dei più elementari diritti in materia di prestazione lavorativa, procedendo a "stabilizzare" magistrati onorari che per 10/20 anni hanno servito lo Stato, rimediando alla situazione nella quale costoro hanno percepito in molti casi misere indennità a grave sacrificio personale e professionale.».

Art. 8

8.6

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Modifiche in materia di competenza dell'ufficio del giudice di pace)

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è abrogato.»

Art. 12

12.7

[Balboni](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo del 13 luglio 2017 n. 116:

a) permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni, attualmente ricoperte, fino al compimento del settantesimo anno di età;

b) qualora ne facciano richiesta, percepiscono il trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale corrispondente a quello del magistrato di ruolo dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, come previsto dalla D.Lgs. N. 160/2006, modificato dalla Legge n. III del 30.7.2007 e successive modificazioni; sono tenuti al rispetto dei doveri e ad essi si applicano le incompatibilità e il trattamento disciplinare previsti per i magistrati di ruolo;

c) qualora intendano svolgere le funzioni giurisdizionali a tempo definito, potranno continuare a svolgere la professione forense ed è loro corrisposto un trattamento retributivo pari ad ? 36.000,00 annui, cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali. Resta ferma in ogni caso l'applicazione dei commi a, d, f, g del presente articolo;

d) hanno i medesimi diritti dei magistrati di ruolo in caso di collocamento in congedo o in aspettativa per malattia, infortunio sul lavoro, invalidità, maternità e paternità, ferie, trasferimento, motivi di famiglia, motivi elettorali o assunzione a tempo determinato di altro incarico autorizzato compatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

e) sono collocati in aspettativa non retribuita relativamente agli incarichi assunti come pubblici dipendenti di ruolo a tempo indeterminato o determinato presso le pubbliche amministrazioni, qualora abbiano optato per l'esercizio dell'attività giurisdizionale;

f) concorrono all'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo presso gli organi di autogoverno distrettuali spettanti ai magistrati onorari;

g) ai magistrati onorari in servizio alla data del 15.08.2017 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, all'articolo 9 commi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 10, all'articolo 30 comma 1 lettera a) e commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ed i limiti all'impiego di cui agli artt. 11 e 12 del medesimo decreto.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 406 (pom.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021
406ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(2207\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che nella precedente seduta è stata aperta la discussione generale, dopo aver constatato che non vi sono richieste di intervento, ne rinvia il seguito ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2178\)](#) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che la Convenzione oggetto di ratifica sostituisce la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica del 2 ottobre 1992 e comporta modifiche di natura meramente

ordinamentale, dalle quali non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tenuto anche conto che il Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, ha assicurato che la ratifica della nuova Convenzione non comporta un incremento del contributo annuo dell'Italia per il Fondo *Eurimages*, fa presente che non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) formula una proposta di parere non ostativo che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è posta in votazione e approvata.

(2156) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IeC*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione del relatore.

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IeC*), nessuno chiedendo di intervenire, illustra una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

(2155) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, l'articolo 3, recante la copertura finanziaria, è stato modificato per configurare l'onere come previsione di spesa, per riferire la clausola di copertura al bilancio triennale vigente 2021-2023, nonché per spostare la decorrenza dell'onere all'anno 2023: su tali modificazioni non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto di competenza, segnala che il paragrafo 1 dell'articolo XII dell'Accordo, stabilisce che la Commissione Mista, ivi contemplata, sia composta da funzionari di entrambi i Paesi e, ove necessario, anche da esperti nel settore cinematografico. Al riguardo, considerato che la relazione tecnica, sul punto, considera solo gli oneri correlati all'invio dei funzionari italiani in Messico, chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari connessi alla possibile integrazione della Commissione con i suddetti esperti. Rileva altresì che il paragrafo 2, secondo periodo, del medesimo articolo XII, prevede che la Commissione si riunisca con cadenza almeno biennale, alternativamente nella Repubblica italiana e negli Stati uniti messicani o in un altro Paese, scelto congiuntamente dalle Parti. Al riguardo, occorre avere rassicurazioni dal Governo che dalla possibilità di svolgimento delle riunioni in un altro Paese non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, nel ribadire la correttezza della quantificazione degli oneri e

l'adeguatezza della copertura finanziaria, precisa che non saranno chiamati a far parte della Commissione mista esperti nel settore cinematografico e assicura che le riunioni della Commissione suddetta non si svolgeranno in un Paese terzo, confermando sotto questi profili l'assenza di effetti finanziari negativi.

Non essendovi richieste di intervento, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, il relatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1196) AUGUSSORI. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni*

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non si hanno osservazioni da formulare sul testo. Relativamente all'emendamento 2.0.2, rileva che occorre avere conferma che non si determinino effetti finanziari negativi derivanti dall'aspettativa non retribuita e dall'impossibilità di prestare servizio, da parte delle forze di polizia, nelle circoscrizioni dove si è stati candidati, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data delle elezioni. Fa presente che occorre altresì avere conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta 2.0.2 (testo 2) che consente ai dipendenti pubblici candidati ad elezioni amministrative di poter richiedere all'amministrazione di appartenenza di essere posti in aspettativa retribuita per un periodo massimo di tre giorni. Riguardo invece alla proposta 2.0.3, rileva che occorre avere conferma che dal rinvio del termine relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali non possano derivare ulteriori oneri rispetto alla legislazione vigente. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione al testo, concorda con la valutazione non ostativa della relatrice.

Con riguardo agli emendamenti, non ha osservazioni da formulare sulla proposta 2.0.2. Prospetta, invece, una valutazione critica sull'emendamento 2.0.2 (testo 2), mentre si riserva un supplemento di istruttoria sulla proposta 2.0.3.

Sui restanti emendamenti, esprime un avviso conforme a quello della relatrice.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*), con riguardo all'emendamento 2.0.2 (testo 2), reputa opportuno l'accantonamento dell'esame al fine di consentire un breve approfondimento.

Il PRESIDENTE, con l'avviso favorevole della rappresentante del GOVERNO, dispone il rinvio dell'esame degli emendamenti 2.0.2 (testo 2) e 2.0.3.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere non ostativo, fatta eccezione per le proposte 2.0.2 (testo 2) e 2.0.3, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sulle proposte emendative trasmesse in data odierna."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere.

Il PRESIDENTE informa che, a quanto risulta per le vie brevi, la Commissione di merito ha appena trasmesso ulteriori emendamenti, su cui la Commissione bilancio si esprimerà in una prossima seduta.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) auspica una sollecita conclusione dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze Armate della Repubblica del Niger (n. 258)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che la cessione di beni mobili a titolo gratuito trae la propria base giuridica nell'articolo 311 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), in forza del quale il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito materiali non d'armamento, dichiarati fuori servizio o fuori uso, a Paesi in via di sviluppo, a organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri, ovvero ad amministrazioni dello Stato (comma 1, lettere *a*), *b*) e *b-bis*)). La cessione di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore di tali soggetti è consentita esclusivamente per materiali difensivi, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari (comma 2). Rileva che lo schema di decreto in titolo reca la disposizione che approva la cessione a titolo gratuito, in favore delle Forze Armate della Repubblica del Niger, di 250 giubbetti antiproiettile per addestramento, 250 elmetti in kevlar, 10 caschi balistici, 8 tute antiframe, 2 kit corazzati per tuta antiframe e 10 contenitori per tuta antiframe. La cessione sarà finalizzata presumibilmente entro il 31 dicembre 2021.

Secondo quanto riporta la relazione (Allegato A) annessa allo schema di decreto (che ne costituisce parte integrante), al punto 6., fa presente che la cessione a titolo gratuito in argomento è da considerarsi senza costi per l'Amministrazione della Difesa in quanto il materiale si trova già in teatro operativo. Al riguardo, viene precisato che i materiali di armamento oggetto di cessione risultano obsoleti per cause tecniche. In particolare: i giubbetti antiproiettile e gli elmetti in kevlar risultano obsoleti a causa dell'impossibilità e della non economicità ad effettuare degli interventi di ripristino e di mantenimento delle caratteristiche prestazionali e di protezione originarie indispensabili per poterli impiegare per fini operativi (Allegato B); le tute antiframe "RAV 501" risultano obsolete a causa della vetustà del materiale e della progressiva scadenza di validità della protezione balistica dei vari lotti che non hanno superato le prove balistiche per l'estensione della vita (Allegato C). Rileva poi che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori osservazioni, rinvia al dossier di documentazione dei Servizi studi del Senato (n. 58) e della Camera (n. 258).

La rappresentante del GOVERNO condivide l'assenza di osservazioni del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) (*M5S*), in qualità di relatore, avanza una proposta di osservazioni non ostative che, verificata la presenza del prescritto numero legale, è posta in votazione e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,30.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il relatore **MANCA** (PD), dopo aver brevemente richiamato i rilievi avanzati, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, depositata dal Governo nella seduta dello scorso 18 maggio, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e

nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il PRESIDENTE, a cui si associa il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az), chiede alla rappresentante del Governo se è in grado di fornire gli elementi di risposta ai quesiti posti dalla relatrice Rivolta.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, nel far presente che le interlocuzioni tra le amministrazioni interessate sono in corso, confida di poter dare a breve riscontro alle richieste di chiarimento avanzate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Preliminarmente, segnala l'articolo 1, comma 2, che prevede la facoltà per le regioni e gli enti locali di adottare iniziative di loro competenza per valorizzare e promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile o di quelli provenienti da filiera corta, e l'articolo 3, comma 1, che attribuisce allo Stato, alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva. Fa quindi presente che entrambe le suddette previsioni normative sono corredate di clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica. Osserva che su tali disposizioni non vi sono, per quanto di competenza, ulteriori osservazioni da formulare. Fa poi presente che l'articolo 5 dispone l'istituzione del logo "chilometro zero o utile" e del logo "filiera corta" ed è corredato di una clausola di invarianza degli oneri riferita al bilancio dello Stato. Anche in relazione all'articolo 5 in esame, non vi sono osservazioni da formulare. Per quanto riguarda l'articolo 4, occorre invece valutare gli eventuali effetti finanziari del comma 2, il quale dispone che le regioni e gli enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, favoriscono, all'interno dei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante elementi istruttori sui profili di competenza della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 421 (pom.) del 06/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021
421ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
RIVOLTA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2267) Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori

(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota recante le risposte ai rilievi formulati dal relatore sul testo.

Il relatore **TOSATO** (*L-SP-PSd'Az*), sulla base degli elementi istruttori messi a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di parere sul testo: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che:

- con riferimento all'articolo 1, viene confermata la compatibilità della norma con la normativa europea, nella misura in cui il cittadino di un Paese terzo rispetto all'Unione europea che abbia avuto in passato un contratto di lavoro di durata almeno semestrale e che attualmente risulti in stato di disoccupazione, al fine di beneficiare dell'assegno temporaneo deve essere in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto in esame;
- con riguardo all'articolo 2, sono forniti elementi di dettaglio sui criteri e sui dati utilizzati per la quantificazione degli oneri, anche in riferimento alla maggiorazione spettante per i nuclei con figli minorenni disabili;

- circa l'articolo 4, vengono date rassicurazioni sulla stima dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, precisando che, proprio perché sono stati considerati i nuclei con il numero di mensilità effettivamente percepite, l'importo medio mensile calcolato tiene conto anche della sospensione per un mese della fruizione del reddito dopo diciotto mesi di trattamento continuativo;
- in relazione all'articolo 7, viene confermata la piena attendibilità dei dati di monitoraggio finora raccolti anche in via prospettica, oltre che la ragionevolezza della riduzione delle risorse stanziare per la cassa integrazione degli operai agricoli;
- circa l'articolo 8, viene confermata l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- per quanto concerne la configurazione dell'onere dell'assegno temporaneo come tetto di spesa, disposta dall'articolo 2, comma 3, pur prendendo atto delle rassicurazioni sulla sostenibilità finanziaria del tetto, si rappresenta tuttavia l'assenza di un meccanismo di rimodulazione o di blocco di ulteriori erogazioni in prossimità del raggiungimento del tetto medesimo. Altresì, il riconoscimento del beneficio entro un limite massimo complessivo di spesa non risulta pienamente compatibile con l'attribuzione di un diritto soggettivo come sembrerebbe essere quello alla percezione dell'assegno temporaneo previsto dal decreto-legge in esame."

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole sulla proposta del relatore.

Non essendovi richiesta di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 1.2 (che, in coerenza con l'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge delega n. 46 del 2021, estende la decorrenza del beneficio dell'assegno dal settimo mese di gravidanza) e 1.7. Sembrano invece comportare maggiori oneri le proposte 1.6 e 1.8. Segnala poi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, ivi inclusa la proposta 1.1 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.0.1 e 2.0.1 (testo 2). Sembrano inoltre comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.5 e 2.6. Occorre poi acquisire elementi istruttori sulla portata finanziaria della proposta 2.8, al fine di comprendere se la specificazione proposta dall'emendamento in esame sia coerente con la platea dei figli minori con disabilità definita dalla relazione tecnica oppure se possa derivarne un ampliamento. Fa poi presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che non vi sono osservazioni da formulare.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, fa presente che sembra comportare maggiori oneri la proposta 5.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5, ivi inclusa la proposta 5.1 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, segnala che la proposta 6.0.1 introduce, per le spese detraibili al 19 per cento, la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per un rimborso in denaro pari al 15 per cento dell'onere sostenuto dal contribuente, con modalità di tipo *cashback*, nell'ambito di un tetto di spesa di 15 milioni di euro. A tale riguardo, osserva che occorre valutare la sostenibilità di tale tetto di spesa, acquisendo apposita relazione tecnica, nonché avere rassicurazioni sulla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

Rileva poi che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Fa infine presente che occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento x1.0.1, che introduce un ulteriore criterio di delega ai fini della determinazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, si pronuncia in senso contrario, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, sugli emendamenti 1.2 e 1.7, concordando inoltre con il relatore sull'onerosità della proposta 1.8.

Fa quindi presente che, sull'emendamento 1.6, risulta in corso di predisposizione la relazione tecnica ad opera del Dipartimento delle finanze.

La presidente [RIVOLTA](#) dispone pertanto l'accantonamento dell'esame della proposta 1.6.

La rappresentante del GOVERNO, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, formula un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.0.1 e 2.0.1 (testo 2); concorda quindi con il relatore sull'onerosità degli emendamenti 2.5 e 2.6.

Sull'emendamento 2.8, conviene sulla necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori sui profili finanziari, in assenza dei quali la valutazione non può che essere contraria.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), in relazione all'emendamento 2.8, che appare volto ad adeguare la disposizione alla normativa vigente, fa presente che sono in corso delle interlocuzioni politiche presso la Commissione di merito e chiede, pertanto, di tenere sospeso l'esame al fine di consentire le verifiche del caso.

La PRESIDENTE dispone quindi il rinvio dell'esame dell'emendamento 2.8.

La sottosegretaria SARTORE, con riferimento agli emendamenti all'articolo 3, manifesta un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 3.1, 3.2 e 3.4, non segnalate dalla Commissione. Al riguardo, precisa che sull'emendamento 3.1 risulta in corso di predisposizione una relazione tecnica.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sull'emendamento 3.4, anche ai fini di un eventuale approfondimento istruttorio.

Dopo l'intervento della sottosegretaria SARTORE, che non si oppone al rinvio del relativo esame, la PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.1 e 3.4.

La rappresentante del GOVERNO, passando alla valutazione degli ulteriori emendamenti, esprime un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica ovvero per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 4.1, 5.0.1, 6.0.1 e x1.0.1, non avendo osservazioni da formulare sui restanti emendamenti, conformemente al relatore.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede delucidazioni sulla valutazione espressa dal Governo con riguardo alla proposta 6.0.1.

La sottosegretaria SARTORE risponde che la proposta richiede la predisposizione di una relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri, mentre non vi sono osservazioni per i profili di copertura finanziaria.

Con riferimento alla proposta x1.0.1, invece, occorre acquisire elementi volti a dimostrare la neutralità finanziaria della misura.

Su richiesta della senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), che chiede di valutare la possibilità di un approfondimento istruttorio, la PRESIDENTE dispone l'accantonamento della proposta x1.0.1.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.0.1, 2.0.1 (testo 2), 3.2, 4.1, 5.0.1 e 6.0.1. L'esame resta sospeso sulle proposte 1.6, 2.8, 3.1, 3.4 e x1.0.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ivi comprese le proposte 1.1 (testo 2) e 5.1 (testo 2).".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2267) Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle risultanze dell'esame del testo e degli emendamenti per la Commissione in sede referente, propone di formulare il seguente parere all'Assemblea: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che:

- con riferimento all'articolo 1, viene confermata la compatibilità della norma con la normativa europea, nella misura in cui il cittadino di un Paese terzo rispetto all'Unione europea che abbia avuto in passato un contratto di lavoro di durata almeno semestrale e che attualmente risulti in stato di disoccupazione, al fine di beneficiare dell'assegno temporaneo deve essere in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto in esame;
- con riguardo all'articolo 2, sono forniti elementi di dettaglio sui criteri e sui dati utilizzati per la quantificazione degli oneri, anche in riferimento alla maggiorazione spettante per i nuclei con figli minorenni disabili;
- circa l'articolo 4, vengono date rassicurazioni sulla stima dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, precisando che, proprio perché sono stati considerati i nuclei con il numero di mensilità effettivamente percepite, l'importo medio mensile calcolato tiene conto anche della sospensione per un mese della fruizione del reddito dopo diciotto mesi di trattamento continuativo;
- in relazione all'articolo 7, viene confermata la piena attendibilità dei dati di monitoraggio finora raccolti anche in via prospettica, oltre che la ragionevolezza della riduzione delle risorse stanziare per la cassa integrazione degli operai agricoli;
- circa l'articolo 8, viene confermata l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- per quanto concerne la configurazione dell'onere dell'assegno temporaneo come tetto di spesa, disposta dall'articolo 2, comma 3, pur prendendo atto delle rassicurazioni sulla sostenibilità finanziaria del tetto, si rappresenta tuttavia l'assenza di un meccanismo di rimodulazione o di blocco di ulteriori erogazioni in prossimità del raggiungimento del tetto medesimo. Altresì, il riconoscimento del beneficio entro un limite massimo complessivo di spesa non risulta pienamente compatibile con l'attribuzione di un diritto soggettivo come sembrerebbe essere quello alla percezione dell'assegno

temporaneo previsto dal decreto-legge in esame.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.0.1, 2.0.1 (testo 2), 3.2, 4.1, 5.0.1 e 6.0.1. L'esame resta sospeso sulle proposte 1.6, 2.8, 3.1, 3.4 e x1.0.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante le risposte ai quesiti posti dal relatore sui profili finanziari del provvedimento in titolo.

Il relatore **PRESUTTO** (M5S) si riserva di predisporre una proposta di parere sulla base degli elementi di chiarimento forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La relatrice **GALLICCHIO** (M5S), illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 22 giugno e le ulteriori riformulazioni, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 10, che occorre valutare l'emendamento 10.0.1 (testo 2), recante un'articolata normativa in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi, su cui l'avviso del Governo risulta non ostativo.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 17, richiede, per verificare la correttezza delle quantificazioni, la congruità delle coperture finanziarie e la sostenibilità delle clausole di invarianza ivi dedotte, la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 2), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3 e 17.0.4, nonché sugli analoghi 17.0.3 (testo 2) e 17.0.4 (testo 2) (questi ultimi peraltro recanti, in relazione al credito d'imposta previsto dai commi 5 e 6, profili di onerosità), tutti in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.

In riferimento all'articolo 30, chiede la relazione tecnica, anche al fine di verificare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza, sull'emendamento 30.0.1 (testo 3), che prevede l'istituzione di sedi dell'Osservatorio euro-mediterraneo anche nelle città di Roma e Napoli.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 36, occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 36.0.2 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4), sul rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte dei conti, anche al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista. Risulta necessario verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'emendamento 36.0.3 (testo 2), che autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di 28 unità di personale da parte dell'ANAC, valutando la formulazione dell'onere come previsione di spesa.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso di nulla osta sull'emendamento 10.0.1 (testo 2), a condizione che venga inserita una clausola d'invarianza finanziaria.

Con riguardo agli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 17, tutti in materia di videosorveglianza, ribadisce la valutazione contraria del Governo, segnalando che il Ministero dell'interno ritiene che la gestione del relativo fondo sia estranea alle proprie competenze, e che il Ministero dell'istruzione reputa più appropriato discutere della delicata questione presso la Commissione competente per materia, ove è all'esame un testo unificato sul tema.

La presidente [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), considerato che sulla questione risultano ancora in corso interlocuzioni politiche, ritiene opportuno disporre un ulteriore accantonamento dell'esame degli emendamenti all'articolo 17, al fine di verificare, nel corso della settimana, i margini per un'evoluzione positiva del confronto.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo essersi dichiarata d'accordo con le osservazioni della presidente Rivolta sul tema della videosorveglianza, ritorna sulla questione relativa all'emendamento 3.1 (testo 2) il cui esame, a quanto le risulta, è ancora accantonato presso la Commissione in sede referente.

La PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio, su tale emendamento, ha già espresso per i profili di competenza un parere non ostativo.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), pur ribadendo le perplessità già espresse sui profili finanziari della proposta, osserva che la questione è ormai rimessa alle valutazioni politiche della Commissione di merito.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere i dubbi già manifestati dal senatore Errani sulla presunta assenza di effetti finanziari negativi della proposta 3.1 (testo 2), tiene a segnalare che tale misura rischia di produrre gravi pregiudizi economici ai soggetti interessati.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) precisa che le sue riserve concernevano le possibili conseguenze finanziarie connesse all'avvio di una eventuale procedura d'infrazione in materia, che il Governo peraltro ha espressamente escluso.

La PRESIDENTE prende atto delle considerazioni svolte dalla senatrice Faggi.

La rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione degli emendamenti accantonati, fa presente che, sulla proposta 30.0.1 (testo 3), è pervenuta dal Ministero degli affari esteri una relazione tecnica, che è in corso di verifica.

La PRESIDENTE dispone pertanto l'accantonamento del relativo esame.

La sottosegretaria SARTORE si pronuncia quindi in senso contrario sugli emendamenti 36.0.2 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4), segnalando che dalle amministrazioni interessate non è pervenuta al riguardo alcuna relazione tecnica.

Formula, invece, un avviso di nulla osta sull'emendamento 36.0.3 (testo 2).

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di valutare l'ulteriore accantonamento della proposta 36.0.2, nella sua ultima versione.

La PRESIDENTE dispone che resti ulteriormente sospeso l'esame dell'emendamento 36.0.2 (testo 4).

In assenza di nuove richieste d'intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) formula, sulla base delle valutazioni espresse dal Governo e delle indicazioni emerse dalla discussione, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge in titolo e le ulteriori riformulazioni, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 36.0.2 (testo 3).

Sull'emendamento 10.0.1 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, del seguente comma: "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Il parere è non ostativo sull'emendamento 36.0.3 (testo 2).

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 2), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3, 17.0.3 (testo 2), 17.0.4, 17.0.4 (testo 2), 30.0.1 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4)."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 maggio.

La sottosegretaria SARTORE deposita una relazione tecnica verificata sul provvedimento in titolo.

La PRESIDENTE prende atto del deposito e mette il documento a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede raggugli sullo stato dell'istruttoria del provvedimento in titolo, su cui la Commissione ha richiesto al Governo l'aggiornamento della relazione tecnica nella seduta dell'11 giugno 2019.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare risposta alla domanda di informazioni della relatrice, fornendo rassicurazioni sull'attenzione del Governo al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.00

1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 441 (pom.) del 07/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2021
441ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 17.0.2 (testo 4), in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili. Sempre in tema di videosorveglianza, risulta necessario acquisire la relazione tecnica anche sugli analoghi emendamenti 17.0.2 (testo 5) e 17.0.4 (testo 3), fermo restando che il comma 5, relativo all'istituzione di un credito d'imposta, appare suscettibile di determinare maggiori oneri. Non vi sono osservazioni sulla proposta 36.0.2 (testo 6), in tema di funzione consultiva della Corte dei conti in relazione alla gestione delle risorse del PNRR.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che, con riguardo agli emendamenti 17.0.2 (testo 4), 17.0.2 (testo 5) e 17.0.4 (testo 3), l'avviso della Ragioneria generale dello Stato, in assenza di relazione tecnica, resta contrario.

Sulla proposta 6.0.2 (testo 6), si riserva invece di valutare le modifiche apportate al testo precedente, su cui era stato espresso un avviso favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), in attesa del completamento dell'istruttoria, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1197) BATTISTONI ed altri. - Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, chiede al Governo se è in grado di dare risposta sulle questioni segnalate.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

La senatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) segnala la rilevanza sociale del provvedimento, in considerazione della particolare capacità nutrizionale e dell'elevata tollerabilità del latte d'asina, soprattutto per i neonati.

Il PRESIDENTE assicura che il Governo sarà costantemente sollecitato in merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 agosto.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) richiama sinteticamente i rilievi avanzati sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE risponde che sarà sua cura verificare lo stato dell'istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2166) Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 agosto.

Il PRESIDENTE chiede l'avviso del Governo sul provvedimento, ricordando che la Commissione non aveva al riguardo osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare riscontro al sollecito del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2255) Deputato Paolo RUSSO. - Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri
(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 luglio.

Alla richiesta di elementi di risposta da parte del presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, la rappresentante del GOVERNO assicura che l'istruttoria risulta a buon punto, essendo in corso interlocuzioni tra il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla relazione tecnica predisposta dall'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il relatore **Marco PELLEGRINI** (M5S), alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica presentata dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, siano soppresse le seguenti parole:", anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al quarto periodo"; al medesimo articolo 5, comma 1, ultimo periodo, le parole:" a carico del bilancio dello Stato" siano sostituite dalle seguenti:" a carico della finanza pubblica"; all'articolo 7, siano aggiunti, in fine, i seguenti commi:" 2. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è attribuita l'effettuazione dei controlli e l'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1. 3. I proventi derivanti dall'attività sanzionatoria di cui al precedente comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria. 4. Resta ferma, per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che, a tal fine, si può avvalere del Corpo delle capitanerie di porto, conformemente al disposto dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. 5. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del precedente comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata".

Il parere è altresì reso con le seguenti osservazioni: all'articolo 2, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito di correggere il riferimento all'articolo 5 del disegno di legge in esame con l'articolo 6, che effettivamente modifica l'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; all'articolo 5, comma 1, valuti la Commissione di merito di aggiornare la denominazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che reca ancora l'indicazione della competenza in materia di turismo."

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra poi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 degli identici emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8 che introducono in capo alle regioni e agli enti locali l'obbligo di adottare iniziative per la valorizzazione e la promozione di prodotti agricoli da filiera corta. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria delle identiche proposte 3.1, 3.2 e 3.3 che pongono a carico delle regioni e degli enti locali l'obbligo di prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra i produttori e i soggetti gestori della ristorazione collettiva. Occorre valutare l'emendamento 3.6 che consente ai comuni di riservare agli agricoltori ed ai pescatori professionali almeno il trenta per cento del totale dell'area destinata al mercato e per la pesca in aree prospicienti i punti di sbarco. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare le identiche proposte 4.1, 4.2 e 4.3 che impongono ai comuni di riservare agli imprenditori agricoli appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato. Chiede conferma dell'assenza di oneri connessi alle analoghe proposte 4.6, 4.7 e 4.8 che consentono agli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, comporta maggiori oneri la proposta 6.6, che istituisce un apposito nucleo di prevenzione e controllo all'interno del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentate del GOVERNO esprime un avviso contrario sugli identici emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8, in assenza di una relazione tecnica necessaria a valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria. Con riguardo alle identiche proposte 3.1, 3.2 e 3.3 si pronuncia in senso contrario, in quanto il carattere obbligatorio dell'attività posta a carico degli enti territoriali appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, per escludere i quali sarebbe necessaria la predisposizione di una relazione tecnica.

Non ha invece osservazioni da formulare, per i profili finanziari, sugli emendamenti 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7 e 4.8, sui quali rinvia, per le valutazioni di merito, al Ministero delle politiche agricole e al Ministero dell'interno.

Concorda infine con il relatore sull'onerosità della proposta 6.6.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE, sulla base degli elementi forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, in relazione agli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 1.7, 1.8, 3.1, 3.2, 3.3 e 6.6. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti. ".

Messa ai voti, la proposta viene approvata.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 agosto.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) sollecita la prosecuzione dell'esame del provvedimento in titolo, così da consentire alla Commissione di merito di concludere l'esame in sede redigente.

La relatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) richiama le questioni sollevate sul testo e sugli emendamenti presentati.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione al testo, concorda con l'esigenza di aggiornare al 2022 la decorrenza temporale dell'onere e della relativa copertura.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime un avviso contrario sulla proposta 1.1, recante maggiori oneri. In relazione all'emendamento 1.2, non ha osservazioni da formulare sulla lettera *a*), mentre formula una valutazione contraria sulla lettera *b*), nella parte in cui utilizza come copertura finanziaria i fondi speciali di pertinenza del Ministero dell'economia e le finanze, in sostituzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo.

Si pronuncia quindi in senso contrario sugli analoghi emendamenti 1.3 e 1.5, in assenza di relazione tecnica.

Non ha invece osservazioni da formulare sulla proposta 1.4 (testo 2), che supera il testo base 1.4, su cui pertanto prospetta l'espressione di un parere contrario.

Sull'emendamento 1.0.1, ritiene necessaria la predisposizione di una relazione tecnica per verificare l'adeguatezza della quantificazione e della copertura, in assenza della quale l'avviso del Governo è contrario.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'acquisizione della relazione tecnica sull'emendamento 1.5.

Il PRESIDENTE, in considerazione di tale richiesta, dispone l'accantonamento dell'esame delle analoghe proposte 1.3 e 1.5.

Interviene il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) che, dopo avere espresso perplessità di carattere generale sull'approvazione di singoli disegni di legge per il finanziamento di specifiche manifestazioni musicali, chiede al Governo chiarimenti sull'esistenza di uno specifico stanziamento, definito nella legge di bilancio, a favore del *Festival* in oggetto.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di compiere una verifica al riguardo.

La relatrice [BOTTICI](#) (*M5S*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1 dell'articolo 1, delle parole: "a decorrere dal 2019" con le seguenti: "a decorrere dal 2022", nonché alla sostituzione, al comma 2, delle parole: "a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2022".

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo

81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.4 e 1.0.1.

Sull'emendamento 1.2 il parere è non ostativo limitatamente alla lettera *a)* e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla lettera *b)*.

Il parere è non ostativo sull'emendamento 1.4 (testo 2).

L'esame resta sospeso sulle proposte 1.3 e 1.5."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il PRESIDENTE domanda se il Governo è in grado di dare riscontro alle richieste formulate dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 luglio.

La senatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Presutto, illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 2.51 (testo 2) e 2.79/13 (testo 2) che intervengono sulla responsabilità contabile dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni. Sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 2.62 (testo 2), con particolare riferimento alla lettera *a)*, mentre occorre valutare gli effetti finanziari della limitazione della responsabilità contabile dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui alla lettera *c-quinquies*). Occorre valutare l'emendamento 2.74 (testo 2), per quanto attiene alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui alla lettera *i)*, in materia di formazione dell'attività di mediatore, e per quanto concerne la lettera *l)* sull'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati. Occorre altresì valutare la portata finanziaria della proposta 2.79/15 (testo 2) sempre istitutiva di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati. Occorre valutare la portata finanziaria degli identici subemendamenti 2.81/3 (testo 2) e 2.81/5 (testo 2) sulla maggiorazione del compenso per gli avvocati. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1 (testo 2) in materia di disciplina processuale per minorenni e famiglie. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 8.34/11 (testo 2), con riguardo alla lettera *l-ter)*, che istituisce, presso il Ministero della giustizia, la Banca dati delle aste giudiziali. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 12.10 (testo 2), laddove consente lo svolgimento di udienze civili mediante collegamenti da remoto. Occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 12.0.1 (testo 2) sull'Ufficio per il processo. Occorre valutare gli eventuali effetti

finanziari del subemendamento 15.0.8/53 (testo 2), ove si prevede, tra i criteri di delega, la videoregistrazione obbligatoria delle audizioni del minore. Non vi sono osservazioni sulle proposte 2.9 (testo 2), 2.79/21, 2.79/21 (testo 2), 2.82/1 (testo 2), 2.82/4 (testo 2), 3.12 (testo 2), 3.41/6 (testo 2), 3.41/18 (testo 2), 4.2 (testo 2), 8.9 (testo 2), 8.34/4 (testo 2), 8.34/6 (testo 2), 8.34/12 (testo 2), 12.2 (testo 2), 12.19/1 (testo 2), 14.5/1 (testo 2), 15.0.8/5 (testo 2), 15.0.8/9 (testo 2), 15.0.8/10 (testo 2), 15.0.8/14 (testo 2), 15.0.8/19 (testo 2), 15.0.8/21 (testo 2), 15.0.8/26 (testo 2), 15.0.8/27 (testo 2), 15.0.8/33 (testo 2), 15.0.8/49 (testo 2), 15.0.8/57 (testo 2), 15.0.8/58 (testo 2), 15.0.8/64 (testo 2), 15.0.8/65 (testo 2), 15.0.8/71 (testo 2), 15.0.8/77 (testo 2), 15.0.8/80 (testo 2), 15.0.8/83 (testo 2) e 15.0.9/24 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire risposta ai quesiti avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 8 settembre 2021, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 524 (pom.) del 15/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 15 MARZO 2022
524ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
[RIVOLTA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il testo del disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di ribadire per l'Assemblea il parere di nulla osta reso alla Commissione di merito nella seduta del 14 luglio 2021.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere non ostativo, posto in votazione, risulta approvato.

(878-A) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La presidente [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), in sostituzione del relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo e chiede conferma del carattere ordinamentale dell'articolo 4, comma 1, in base al quale i comuni riservano agli imprenditori agricoli, nonché agli imprenditori della pesca, dell'acquacoltura marittima e delle acque interne, singoli o associati in cooperative, almeno il 30 per cento del totale dell'area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di

sbarco. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sulla restante parte del provvedimento.

La rappresentante del GOVERNO, nel rappresentare una valutazione non ostativa sul provvedimento in titolo, conferma il carattere ordinamentale della disposizione richiamata dalla Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la presidente [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite del Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, messa in votazione, risulta approvata.

[\(2347\)](#) *Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti*

(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, per verificare la corretta quantificazione degli oneri degli oneri e la congruità della copertura.

Per quanto concerne gli emendamenti, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.8 e 1.0.2. Rileva poi che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.0.1.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l'esigenza, formulata dal relatore, di acquisire una relazione tecnica sul testo, riservandosi di esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti.

La Commissione conviene pertanto di richiedere, al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1785\)](#) *Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo*

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) illustra il nuovo testo del disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che, all'articolo 4, viene previsto il rispetto del principio dell'equilibrio di genere relativamente alle nomine nei comitati di consulenza del Governo. Viene, inoltre, stabilito che - qualora tale equilibrio non sia assicurato - il comitato è integrato con esperti, anche estranei all'amministrazione dello Stato, per assicurare che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti del comitato. Tale meccanismo trova applicazione per tutti gli incarichi di consulenza conferiti da ciascun Ministro e per tutti i comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni costituiti presso ciascun Ministero. Al riguardo, occorre acquisire chiarimenti sulle implicazioni finanziarie della suddetta previsione e

sulla sostenibilità della relativa attuazione ad invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito agli emendamenti, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.0.1, che prevede l'istituzione di due albi presso il Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio, al fine di raggiungere l'equilibrio di genere nelle società partecipate. In particolare, andrebbe chiarito se tale previsione possa trovare attuazione attraverso le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo alle proposte 4.0.4 e 5.1 che istituiscono, rispettivamente, un Osservatorio per la vigilanza del rispetto dell'equilibrio di genere e un Osservatorio per il monitoraggio sull'attuazione del principio di pari opportunità presso il Dipartimento per le pari opportunità, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, nonché il divieto di corrispondere emolumenti, gettoni di presenza e rimborsi di spesa ai componenti dell'Osservatorio.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire le risposte ai rilievi avanzati dalla relatrice sul testo e sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **MODENA** (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che prevede l'assegnazione di una medaglia d'oro ai comuni sede di attività produttive adibite alla produzione, alla lavorazione e all'utilizzo di amianto, che va valutata la compatibilità dell'onere con il tetto di spesa di cui all'articolo 6, anche in relazione ai potenziali comuni interessati.

Con riferimento all'articolo 4, che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio di una commissione per l'esame delle domande, al comma 1, secondo periodo, occorre valutare l'inserimento dell'esplicito divieto per i componenti di percepire compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al comma 2, ove si prevede la facoltà della suddetta commissione di avvalersi di esperti e studiosi, andrebbe valutato l'inserimento di una specifica clausola di invarianza finanziaria. Al comma 5, andrebbe confermato che la Presidenza del Consiglio sia in grado di svolgere le funzioni di segreteria della commissione con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 6, recante la copertura finanziaria, occorre in primo luogo valutare l'aggiornamento dell'autorizzazione di spesa all'esercizio finanziario 2022, e avere conferma della disponibilità delle risorse, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Inoltre, occorre valutare la compatibilità dell'autorizzazione di spesa limitata a quattro anni finanziari, con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, che consente la presentazione delle domande per l'assegnazione del riconoscimento entro dieci anni dall'entrata in vigore della legge, e dall'articolo 5, comma 1, nella parte in cui stabilisce che il conferimento del riconoscimento onorifico avvenga annualmente.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alla proposta 1.0.1, recante un'autorizzazione di spesa per la promozione di campagne di informazione sui rischi da amianto, chiede conferma della sussistenza delle risorse poste a copertura, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, che sembra recare le necessarie disponibilità.

Occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, l'emendamento 2.0.1, che prevede l'istituzione di un "Elenco dei Comuni virtuosi contro l'amianto", affidando alla Commissione di cui all'articolo 4 l'esame delle relative domande, con clausola di invarianza di cui va confermata la

sostenibilità.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di produrre i necessari elementi di chiarimento sulle questioni segnalate dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9a e 12a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

La relatrice **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*) illustra, in relazione al testo, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, da cui risulta che:

- con riferimento all'articolo 1, comma 1, si fa presente che le regioni attualmente indenni dalla peste suina africana (PSA) dovranno adottare solo il piano di gestione per il contenimento dei cinghiali, il cui monitoraggio era stato già previsto come misura nel Piano di sorveglianza per la peste suina africana adottato per il 2021-2022, richiamato nella medesima disposizione;
- con riferimento all'articolo 2, comma 4, si conferma che attualmente nessun gettone di presenza né rimborso spese viene erogato ai membri dell'Unità centrale di crisi, che partecipano a spese dell'amministrazione di competenza. Lo stesso principio si applica anche ai nuovi componenti del comitato rappresentanti dell'ISPRA e del Ministero della transizione ecologica;
- in relazione all'articolo 2, comma 5, relativamente ai possibili effetti sulle amministrazioni di appartenenza del personale comandato, tenuto conto della temporaneità dei comandi in questione, connessi alla durata del commissariamento e del limitato contingente previsto, si ritiene che la disposizione non determini effetti sui fabbisogni ordinari delle amministrazioni medesime,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SARTORE concorda con la proposta avanzata dalla relatrice.

Poiché nessuno chiede la parola, la proposta, previa verifica del prescritto numero legale, è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1º marzo.

Il relatore **MANCA** (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 3.1 (in relazione alla finalità di garantire la tutela dell'occupazione nelle operazioni societarie transfrontaliere) e 3.3 (sulla considerazione, nel caso di trasferimento della sede sociale all'estero, dei sussidi nazionali ricevuti).

Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 4.1, 4.2 (analogo a 4.5 e 4.6), 4.3, 4.4, 4.7 (analogo al 4.8, 4.9, 4.10 e 4.15), 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14, che intervengono sulla competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato a esercitare i poteri sanzionatori in materia di tutela dei consumatori, nonché sulla misura delle relative sanzioni.

In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 5, 6, 9 e 10, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 11.1, in relazione allo status dei membri nazionali, degli aggiunti e degli assistenti di *Eurojust*, e 11.3, recante una delega in materia di pratiche di maternità surrogata.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 11.2.

In relazione all'articolo 12, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 12.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 13.0.1 e 13.0.1 (testo 2), in relazione ai quali, ai fini della verifica dei profili di copertura, il Governo dovrebbe altresì fornire elementi informativi sulla quota dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri non preordinata all'adempimento di obblighi internazionali.

Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 13.

In relazione all'articolo 14, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.0.1 (già 14.1), recante una delega in tema di contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 16.9 (sull'implementazione di misure di contrasto della contraffazione della ricetta veterinaria elettronica) e 16.11 (sulla ridefinizione del sistema di farmaco vigilanza e relativo regime sanzionatorio).

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 16.12.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.

In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 17 e 18, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta 19.1, che introduce, per il trasporto su strada, l'obbligo di documento di trasporto e di busta paga digitali.

Comportano maggiori oneri le proposte 19.2 e 19.3.

Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 19.5, con particolare riguardo alle aree demaniali destinate alla installazione dei circhi.

Sul restante emendamento riferito all'articolo 19, non vi sono osservazioni.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 20, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 20.0.2 (analogo al 20.0.5), 20.0.3, 20.0.4, 20.0.6 (analogo a 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9), 20.0.10 (analogo al suddetto 19.5), 20.0.11, 20.0.12 e 20.0.13.

Sul restante emendamento riferito all'articolo 20, non vi sono osservazioni.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'odierna seduta notturna, già convocata per le ore 20, nonché la seduta antimeridiana di domani, convocata alla ore 9, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.4. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 14 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018
14ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,15

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 11ª Commissione:

(55) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare

(853) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare: rinvio dell'espressione del parere

alla 9ª Commissione:

(695) CAMPARI ed altri. - Norme generali per la protezione e la conservazione della fauna ittica nelle acque interne attraverso la determinazione di principi fondamentali riguardanti la gestione delle acque pubbliche del territorio nazionale ai fini della pesca e del turismo alieutico sportivo-ricreativo: rinvio dell'espressione del parere

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere

1.4.2.4.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 15 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2018
15ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,15

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per il provvedimento deferito:

alla 9ª Commissione:

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazione

1.4.2.5. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.5.1. 13^aCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 22 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021
22^a Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,05

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9^a Commissione:

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere.

1.4.2.5.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 24 (ant., Sottocomm. pareri) del 23/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 2021
24ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 10,05

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 9ª Commissione:

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole con osservazioni;

alla 8ª Commissione:

(1679) SANTILLO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni : rinvio dell'espressione del parere.

1.4.2.6. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.6.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 237 (pom.) del 26/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCLEDÌ 26 MAGGIO 2021
237ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [STEFANO](#) (PD) comunica che il senatore Doria ha presentato la riformulazione 4.0.1 (testo 2) e, successivamente, l'ulteriore riformulazione 4.0.1 (testo 3), la senatrice Binetti ha presentato le riformulazioni 4.0.2 (testo 2) e 4.0.3 (testo 2), mentre la senatrice Parente ha presentato la riformulazione 4.0.4 (testo 2).

Comunica altresì che il senatore Taricco ha presentato la riformulazione 7.0.1 (testo 2), mentre il senatore Mininno ha presentato una riformulazione all'emendamento 28.0.2, che prende il numero 28.13.

Tutte le riformulazioni sono pubblicate in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 e la direttiva 96/16/CE del Consiglio ([n. COM\(2021\) 37 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del

progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il relatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda che la proposta di regolamento in esame ha l'obiettivo di migliorare la qualità, la comparabilità e la coerenza delle statistiche agricole europee relative agli *input* agricoli (sementi, fertilizzanti, pesticidi etc.) e agli *output* (la produzione) delle attività agricole, nonché agli usi intermedi di tali *output* in agricoltura e alla loro raccolta e trasformazione industriale. Ricorda che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e che la proposta è oggetto di analisi da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto di tali principi. Ribadisce, quindi, l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali (n. COM(2021) 54 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il relatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda che la proposta di regolamento in esame ha l'obiettivo di garantire una maggiore qualità delle statistiche agricole dell'UE, prevedendo l'obbligo per gli Stati membri di fornire i conti economici dell'agricoltura (CEA) anche a livello regionale (finora forniti in base a un accordo informale) e di applicare i criteri di qualità dei dati statistici, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, nonché il relativo obbligo di trasmissione alla Commissione europea di relazioni periodiche sulla qualità dei dati forniti. Ricorda che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e che la proposta è oggetto di analisi da parte di 12 Camere dei Parlamenti nazionali, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto di tali principi. Ribadisce, quindi, l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il presidente [STEFANO](#) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame che si innesta in modo

complementare rispetto al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), esaminato approfonditamente dalla Commissione.

La relatrice [RICCIARDI](#) (M5S) ricorda sinteticamente i contenuti del provvedimento e presenta uno schema di parere non ostativo in cui si esprime l'opportunità che nel Piano nazionale per gli investimenti, complementare al PNRR, siano esplicitate le linee di intervento in riferimento alle somme di cui al comma 2 dell'articolo 1, indicando in termini percentuali la precisa allocazione regionale delle risorse stanziata e, in particolare, la quota che si intende destinare al Mezzogiorno, e in secondo luogo la necessità di salvaguardare, con riferimento al rifinanziamento del Fondo sviluppo e coesione previsto all'articolo 2, gli attuali criteri di riparto previsti per il FSC, che prevedono l'80 per cento delle risorse destinate alle regioni del Sud.

In riferimento al Fondo per lo sviluppo e la coesione, oggetto del rifinanziamento dell'articolo 2, ritiene opportuno indicare la necessità che si proceda in tempi celeri alla programmazione delle risorse ad esso relative, sia per quanto riguarda il periodo 2014-2020, sia per quanto riguarda il periodo 2021-2027. Ritiene infatti doveroso che la completa programmazione di tutte le ingenti risorse del Fondo, destinate per l'80 per cento alle regioni del Mezzogiorno, venga effettuata in tempi celeri, anche in ragione del fatto che analoga programmazione è stata realizzata sia per il Fondo complementare al PNRR di cui all'articolo 1, che per gli interventi sull'alta velocità di cui all'articolo 4 del decreto-legge in conversione.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato alla Camera dei deputati, che reca norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile.

Il provvedimento si compone di 8 articoli e definisce nell'articolo 1 le finalità dell'iniziativa che consistono nella promozione della domanda e dell'offerta di tali prodotti e nel garantire al consumatore un'adeguata informazione sulla loro origine e specificità.

L'articolo 2 fornisce le definizioni di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e provenienti da filiera corta, specificando (lettera a)) il rinvio per l'individuazione dei prodotti agricoli a quelli elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mentre, per i prodotti alimentari, fa riferimento a quanto prescrive l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002. Ai sensi della lettera b), sono identificati quali prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta i prodotti la cui commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario.

Al riguardo, si ricorda che il regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce che per prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta si intendono i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento, formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori.

L'articolo 3 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere, sempre senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica misure per favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori

produttori dei prodotti a chilometro zero o utile e da filiera corta e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva.

L'articolo 4 prevede che i comuni possono riservare appositi spazi all'interno dei mercati di prodotti agricoli agli imprenditori agricoli, che vendono prodotti a chilometro zero o utile e da filiera corta e che le regioni e gli enti locali, d'intesa con il commercio e la grande distribuzione organizzata, favoriscono la destinazione di particolari aree degli esercizi della grande distribuzione commerciale alla vendita dei medesimi prodotti.

L'articolo 5 disciplina l'istituzione, l'utilizzo e l'indicazione delle condizioni e delle modalità di attribuzione e gestione dei loghi "chilometro zero o utile" e "filiera corta".

L'articolo 6 sostituisce il comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), concernente gli appalti relativi ai servizi di ristorazione, prevedendo che, in sede di gara, a parità di offerta, costituisce criterio di preferenza l'utilizzo in quantità congrua di prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o da filiera corta.

L'articolo 7 stabilisce le sanzioni amministrative per l'operatore che immette sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti a chilometro zero o utile, o che utilizzi i loghi in relazione a tali prodotti in assenza dei requisiti previsti dal provvedimento in esame.

L'articolo 8 prevede le abrogazioni e le disposizioni di coordinamento con l'articolo 11, comma 2, della legge n. 158 del 2017, che reca la vigente disciplina in materia di promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile, nonché la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle minoranze linguistiche per la traduzione bilingue dei loghi di cui all'articolo 5.

Il Relatore ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede delucidazioni in merito all'inerenza alla PAC del regolamento (UE) n. 1305/2013 e alla previsione di cui all'articolo 4 del disegno di legge con riferimento alla doverosità o alla mera possibilità di destinare particolari aree degli esercizi della grande distribuzione commerciale alla vendita dei prodotti da filiera corta. A suo avviso, sarebbe infatti importante che tali aree fossero incentivate e favorite per quanto possibile, in modo tale da supportare le piccole produzioni locali che sono in condizioni di svantaggio nel sistema della grande distribuzione organizzata.

Il relatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiarisce come il regolamento (UE) n. 1305/2013 sia uno degli atti normativi riguardanti la programmazione della PAC 2014-2020. Specifica inoltre che la destinazione delle particolari aree prevista dall'articolo 4 potrà essere incentivata, ma che non è, allo stato, obbligatoria.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea come la questione posta meriti gli approfondimenti del caso, dovendo conciliare il tema della concorrenza con quello della tutela delle produzioni agricole e dei piccoli imprenditori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2132) Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il relatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce l'orientamento non ostativo sul disegno di legge,

considerato che lo Statuto in ratifica non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Tuttavia, sulla scorta delle considerazioni emerse nella precedente seduta, presenta una versione integrata del parere sul provvedimento in esame, in cui si sottolinea l'opportunità che il Governo italiano, anche nell'ambito del *Forum* in questione, si adoperi per confermare la transitorietà del ricorso al gas, anche proponendo progettualità legate allo sviluppo delle nuove fonti energetiche non fossili.

Ritiene, inoltre, che il ruolo dei Paesi dotati delle migliori tecnologie in questo campo sia quello di impegnarsi per la massima diffusione di tali BAT (*best available techniques*), al fine di migliorare l'efficienza delle infrastrutture di estrazione e trasporto esistenti, limitando al contempo al massimo le emissioni fugitive dei gas clima-alteranti e delle altre emissioni sia in atmosfera che in ambiente marino e terrestre.

Infine, ritiene opportuno evidenziare come la costruzione di nuove reti di trasporto e nuovi pozzi di estrazione debba essere legata esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi al 2050, fissati dall'Unione europea, di neutralità climatica.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, recante disposizioni per lo stanziamento del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli investimenti; considerato che il decreto-legge, composto da 6 articoli, prevede all'articolo 1 l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali per complessivi 30.622,46 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, gli interventi del PNRR. L'articolo 2 incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per il periodo di programmazione 2021-2027, per un importo complessivo di 15,5 miliardi di euro. L'articolo 3 apporta modifiche alla legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), rivedendo la quota degli oneri posta a carico delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU* - Italia, di cui all'articolo 1037 della stessa legge, in coerenza con il PNRR. L'articolo 4 reca disposizioni per interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie AV/AC per un totale di 10.350 milioni di euro. L'articolo 5 determina il limite massimo degli interessi passivi sui titoli pubblici derivanti dal ricorso a maggiore indebitamento, quantifica gli oneri derivanti dal provvedimento in esame e individua le relative coperture finanziarie. L'articolo 6 prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; rilevata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

si invita a esplicitare, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti, complementare al PNRR, le linee di intervento in riferimento alle somme di cui al comma 2 dell'articolo 1, indicando in termini percentuali la precisa allocazione regionale delle risorse stanziata e, in particolare, la quota che si intende destinare al Mezzogiorno, e in secondo luogo a salvaguardare, con riferimento al rifinanziamento del Fondo sviluppo e coesione previsto all'articolo 2, gli attuali criteri di riparto previsti per il FSC, che prevedono l'80 per cento delle risorse destinate alle regioni del Sud. In riferimento al Fondo per lo sviluppo e la coesione, oggetto del rifinanziamento dell'articolo 2, è necessario che si proceda in tempi celeri alla programmazione delle risorse ad esso relative, sia per quanto riguarda il periodo 2014-2020, sia per quanto riguarda il periodo 2021-2027. La completa programmazione di tutte le ingenti risorse del Fondo, destinate per l'80 per cento alle Regioni del Mezzogiorno, è doveroso venga effettuata in tempi celeri, anche in ragione del fatto che analoga programmazione è stata realizzata sia per il Fondo complementare al PNRR di cui all'articolo 1, che per gli interventi sull'alta velocità di cui all'articolo 4 del presente provvedimento.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2132

La Commissione,
esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ratifica dello Statuto dell'*East Mediterranean Gas Forum* (EMGF), sottoscritto nel settembre 2020 da Italia, Egitto, Giordania, Israele, Cipro, Grecia e Autorità Nazionale Palestinese;
considerato che lo Statuto, volto a dare una veste strutturata e formale all'EMGF, configura tale *Forum* come un'organizzazione internazionale a carattere intergovernativo, avente sede al Cairo, preposta alla creazione di un dialogo strutturato e ad un coordinamento stabile fra alcuni Stati del Mediterraneo, interessati alla produzione, al transito e al consumo di gas naturale, con l'intento di facilitare la creazione in questa area geografica, di assoluto rilievo strategico, di un mercato regionale del gas; condivisa l'importanza dell'istituendo Forum per gli interessi geopolitici e geoeconomici dell'Italia nella regione mediterranea;
considerato che lo Statuto, prima della sua firma è stato notificato alla Commissione europea, ai sensi della decisione (UE) 2017/684, relativa al meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi nel settore dell'energia, la quale ne ha confermato la compatibilità con l'ordinamento dell'UE;
considerato che l'articolo 24 dello Statuto sancisce il rispetto degli obblighi internazionali di ciascuno Stato membro, compresi quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
ritenuto a tale riguardo necessario che, nell'applicazione pratica, le attività del *Forum* siano orientate ad una prospettiva di transitorietà del ricorso allo sfruttamento energetico del gas, nel rispetto del percorso temporale prefigurato dall'Unione europea per una neutralità climatica entro il 2050, come ribadito a livello nazionale nel Piano integrato per l'energia e il clima (PNIEC), notificato alla Commissione europea. Per tale motivo sarebbe opportuno che il Governo italiano si facesse attore proattivo nel ridurre quanto più possibile il suddetto periodo transitorio, anche proponendo

progettualità legate allo sviluppo delle nuove fonti energetiche non fossili;
ritenuto altresì che il ruolo dei Paesi dotati delle migliori tecnologie in questo campo sia quello di impegnarsi per la massima diffusione delle BAT (*best available techniques*) al fine di migliorare l'efficienza delle infrastrutture di estrazione e trasporto esistenti, limitando al contempo al massimo le emissioni fuggitive dei gas clima-alteranti e delle altre emissioni sia in atmosfera che in ambiente marino e terrestre;
ritenuto infine che la costruzione di nuove reti di trasporto e nuovi pozzi di estrazione debba essere legata esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi al 2050, fissati dall'Unione europea, di neutralità climatica;
valutato che lo Statuto in ratifica non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2169](#)

Art. 4

4.0.1 (testo 3)

[Doria](#), [Cantù](#), [Fregolent](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Iwobi](#), [Vallardi](#), [Pepe](#), [Pianasso](#), [Pillon](#), [Rufa](#), [Grassi](#), [Pittoni](#), [Marti](#), [Rivolta](#), [Bergesio](#), [Testor](#), [Fusco](#), [Floris](#), [Marilotti](#), [Cucca](#), [Siclari](#), [Pietro Pisani](#), [Sbrollini](#), [Trentacoste](#), [Zaffini](#), [Rizzotti](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e del conseguente Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi volti a garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza fornita dal SSN, la cui necessità è apparsa evidente durante la crisi pandemica da Covid-19, anche mediante il rafforzamento della formazione dei medici di medicina generale (investimento 1.1 della componente M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), in via sperimentale a partire dall'anno accademico 2022-2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della normativa europea, e dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 5, comma 2, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, recante regolamento per le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica, si ripristina, pur nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, l'obbligatorietà della scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi, e di una rosa di tre sedi universitarie, in ordine di preferenza, dove frequentare il corso di specializzazione nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità, definita di concerto fra Ministero dell'università, Ministero della salute e Conferenza Stato-Regioni.

2. I posti, che nelle diverse sedi non siano stati oggetto di scelta da parte dei neo-specializzandi, saranno resi disponibili per i neo-specializzandi, come seconda opzione, secondo una graduatoria di merito per ciascuna area (clinica, chirurgica e servizi), negli atenei disponibili in ordine di preferenza per ciascun candidato.»

4.0.1 (testo 2)

[Doria](#), [Cantù](#), [Fregolent](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Iwobi](#), [Vallardi](#), [Pepe](#), [Pianasso](#), [Pillon](#), [Rufa](#), [Grassi](#), [Pittoni](#), [Marti](#), [Rivolta](#), [Bergesio](#), [Testor](#), [Fusco](#), [Floris](#), [Marilotti](#), [Cucca](#), [Siclari](#), [Pietro Pisani](#), [Sbrollini](#), [Trentacoste](#), [Zaffini](#), [Rizzotti](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)

1. Al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, evidenziate dall'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale a partire dall'anno accademico 2022-2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della normativa europea, e dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 5, comma 2, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, recante regolamento per le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica ripristina, pur nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, l'obbligatorietà della scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi, e di una rosa di tre sedi universitarie, in ordine di preferenza, dove frequentare il corso di specializzazione nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità, definita di concerto fra Ministero dell'università, Ministero della salute e Conferenza Stato-Regioni.

2. I posti, che nelle diverse sedi non siano stati oggetto di scelta da parte dei neo-specializzandi, saranno resi disponibili per i neo-specializzandi, come seconda opzione, secondo una graduatoria di merito per ciascuna area (clinica, chirurgica e servizi), negli atenei disponibili in ordine di preferenza per ciascun candidato.»

4.0.2 (testo 2)

[Binetti](#)

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e del conseguente Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi volti a garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza fornita dal SSN, anche mediante il rafforzamento della formazione dei medici di medicina generale (investimento 1.1 della componente M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, evidenziate dall'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale a partire dall'anno accademico 2022-2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della normativa europea, e dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 5, comma 2, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, recante regolamento per le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica, si ripristina, nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, l'obbligatorietà della scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e di una rosa di tre sedi universitarie, in ordine di preferenza, dove frequentare il corso di specializzazione nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità, definita di concerto fra Ministero dell'università, Ministero della salute e Conferenza Stato-Regioni.

2. I posti, che nelle diverse sedi non siano stati oggetto di scelta da parte dei neo-specializzandi, saranno resi disponibili per i neo specializzandi, come seconda opzione, secondo una graduatoria di merito per ciascuna area (clinica, chirurgica e servizi), negli atenei disponibili in ordine di preferenza per ciascun candidato.»

4.0.3 (testo 2)

[Binetti](#), [Castellone](#)

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e del conseguente Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi volti a garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza fornita dal SSN, anche mediante il rafforzamento della formazione dei medici di medicina generale (investimento 1.1 della componente M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), nonché ai sensi del comma 3 dell'articolo 28 della direttiva 2005/36/CE, ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68, è consentito l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento alle Case di Comunità previste dal PNRR per la riorganizzazione del SSN.»

4.0.4 (testo 2)

[Parente, Ginetti](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e del conseguente Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi volti a garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza fornita dal SSN, anche mediante il rafforzamento della formazione dei medici di medicina generale (investimento 1.1 della componente M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

- All'articolo 21, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 22, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 24, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 25, comma 2, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 26, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 27, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 31, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 32, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 34, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 43, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) un rappresentante della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri"»

Art. 7

7.0.1 (testo 2)

[Taricco](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola ed alimentare)

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti

commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, la lettera *q*) è sostituita dalla seguente: "*q*) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate, la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, oppure la determinazione di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA".»

Art. 28

28.13 (già 28.0.2)

[Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Buccarella](#), [Angrisani](#), [Lannutti](#), [De Petris](#), [Abate](#), [La Mura](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*I*-bis. All'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "Gli animali", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 755".».

1.4.2.6.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 240 (pom.) dell'08/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021

240ª Seduta

Presidenza del Presidente

[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 14,40

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [STEFANO](#) informa che nel corso delle audizioni informali sull'affare assegnato "Possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimitazione del territorio doganale dell'Unione europea" (atto n. 765), svoltesi in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(2169\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1º giugno.

Il presidente [STEFANO](#) dichiara inammissibili gli emendamenti 28.0.1, 33.0.1 e 36.0.1. Comunica, inoltre, che sono pervenuti i pareri sugli emendamenti da parte delle Commissioni 1a e 2a.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2221\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana

e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato alla Camera dei deputati, che reca disposizioni per la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei, tra l'Italia e la Repubblica delle Filippine, sottoscritto a Roma il 30 ottobre 2017.

L'Accordo intende regolamentare i servizi aerei tra le due Parti, rafforzando così i legami economici dei due Paesi e apportando vantaggi ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, al commercio, all'industria del turismo e, in generale, alle economie dei due Stati.

Il provvedimento in esame, composto da 25 articoli e accompagnato da due allegati, delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Paesi, nel rispetto della vigente normativa europea in materia, dettata dal regolamento (CE) n. 847/2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi.

In particolare, il testo definisce la terminologia e i concetti utilizzati al suo interno (articolo 1) e disciplina alcune regole in materia di tutela della concorrenza (articolo 2). L'articolo 3 definisce i criteri di applicabilità della Convenzione di Chicago del 1944 all'Accordo. Successivamente, il testo tratta gli argomenti riguardanti disposizioni generali, contenenti, tra l'altro, le disposizioni in materia di diritti di sorvolo del proprio territorio, designazione e revoca delle autorizzazioni di esercizio (articoli 4-10). L'articolo 11 stabilisce le condizioni in base alle quali le Parti contraenti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea. Inoltre, vengono stabilite le modalità per garantire l'offerta di servizi concordati (articoli 14-18). Il testo fornisce disposizioni in materia di revisione, contenzioso, recesso ed entrata in vigore dell'Accordo (articoli 20-25). Infine, il testo dell'Accordo è accompagnato da due allegati i quali forniscono la tabella delle rotte operabili da parte dei vettori (allegato I) e i possibili ulteriori accordi di cooperazione (allegato II).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria; e l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La Relatrice ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

(2222) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [MASINI](#) (FIBP-UDC), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato alla Camera dei deputati, che reca disposizioni per la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei, tra l'Italia e la Repubblica di Seychelles, sottoscritto a Victoria il 1° aprile 2016.

L'Accordo mira a regolamentare i servizi aerei tra le Parti, puntando altresì a rafforzare ulteriormente i legami economici tra i due Paesi, ad apportare vantaggi economici ai rispettivi vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli operatori commerciali, all'industria del turismo e, in generale, alle due economie.

L'Accordo in esame si inserisce in un contesto già parzialmente disciplinato da un Memorandum

d'intesa di contenuto tecnico-operativo, sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Stati nel febbraio 2015, in previsione della stipula di un vero e proprio accordo sui servizi aerei. L'Accordo è stato redatto in conformità alla normativa dell'Unione europea prevedendo l'inserimento delle clausole standard previste dal regolamento (CE) n. 847/2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi. Il testo dell'Accordo, composto da 25 articoli e 3 annessi (relativi alla tabella delle rotte, agli accordi di cooperazione e al trasporto intermodale) dopo aver offerto un quadro delle definizioni dei termini in esso ricorrenti (articolo 1), posto la disciplina della concorrenza (articolo 2) e richiamato le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 1944 (articolo 3), disciplina gli argomenti riguardanti disposizioni generali, contenenti, tra l'altro, le disposizioni in materia di diritti di sorvolo del proprio territorio, designazione e revoca delle autorizzazioni di esercizio e riconoscimento di certificati e licenze di aeronavigabilità. (articoli 4-10). Inoltre, vengono stabilite le modalità per garantire l'offerta di servizi concordati (articoli 14-18). Infine, il testo fornisce disposizioni in materia di revisione, contenzioso, recesso ed entrata in vigore dell'Accordo (articoli 20-25). Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 pone una clausola di invarianza finanziaria; e l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Relatrice ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il relatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) presenta uno schema di parere non ostativo, in cui richiama le definizioni, di cui all'articolo 2, dei prodotti agricoli e alimentari "a chilometro zero o utile" come quelli la cui produzione non supera una distanza di 70 chilometri dal luogo di vendita o ristorazione collettiva e, dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da "filiera corta" come quelli la cui commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario.

Rileva, al riguardo, che il regolamento (UE) n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale, e gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GUUE 2014/C 204/01, come modificati e prorogati fino al 31 dicembre 2022 dalla comunicazione GUUE 2020/C 424/05), definiscono i "mercati locali" come quei mercati situati a un raggio di 75 chilometri dall'azienda agricola d'origine del prodotto ovvero il cui rispettivo programma di sviluppo rurale stabilisce una "definizione alternativa convincente", e i prodotti da "filiera corta" come quei prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori.

Rileva, inoltre, che i predetti Orientamenti prevedono la possibilità di incentivare forme di cooperazione tra almeno due soggetti, mediante aiuti pubblici concessi per attività di "cooperazione di

filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali" e per attività "promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo di filiere corte e mercati locali", in cui le filiere corte "non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori".

Ritiene, pertanto, che la disciplina prevista dal disegno di legge non presenti profili di incompatibilità con la normativa europea di riferimento.

Ricorda, infine, che la Commissione europea ha pubblicato, il 20 maggio 2020, la strategia "Dal produttore al consumatore" (COM(2020) 381), per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, che si propone di migliorare la sostenibilità economica, ambientale e sociale dei sistemi alimentari, e in cui sono riconosciuti i vantaggi della filiera corta, che offrono agli agricoltori un'importante opzione percorribile per incrementare il valore aggiunto e ottenere prezzi equi, in particolare per coloro che praticano l'agricoltura biologica o applicano altri metodi rispettosi dell'ambiente non contraddistinti da un marchio specifico, e che rappresentano per i consumatori una fonte di prodotti freschi e di qualità, carica di storia e ricca di relazioni umane, e un modo per stimolare l'interesse ed educare i cittadini al valore degli alimenti, oltre che per ricostruire la fiducia nei sistemi alimentari.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge sul Fondo complementare al PNRR, evidenziando come gli emendamenti 1.56, 1.67, 1.113, 1.114, 1.115 e 2.8, si pongano in linea con le osservazioni rese dalla 14a Commissione sul testo del disegno di legge, nel parere espresso il 26 maggio 2021. In tale sede si chiedeva, infatti, di mantenere, con riferimento al rifinanziamento del Fondo sviluppo e coesione previsto all'articolo 2, gli attuali criteri di riparto in favore del Mezzogiorno e di esplicitare, per il Fondo complementare al PNRR, le linee di intervento riferite alle somme di cui al comma 2 dell'articolo 1, con l'indicazione percentuale della relativa allocazione regionale delle risorse stanziata e, in particolare, la quota che si intende destinare alle macroaree Nord, Centro e Sud.

La Relatrice ritiene, inoltre, che l'emendamento 3.1 sia da ritenersi coerente con gli obiettivi di coesione di cui alla missione 5 del PNRR e con gli orientamenti in materia di cessione dei crediti nell'ambito della missione 2.

Ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In riferimento all'esame del disegno di legge n. 2207, su cui la Commissione si è espressa, in sede

consultiva, sia sul testo, sia - ora - sugli emendamenti, il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) lamenta che esso sia stato assegnato in sede primaria solamente alla 5a Commissione, ritenendo sussistere la piena competenza su di esso anche della 14a Commissione, in continuità con le modalità adottate per l'esame del PNRR.

Il [PRESIDENTE](#) esprime condivisione per tale avviso e propone di porre la questione in relazione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ora all'esame della Camera dei deputati. Ritiene, infatti, che esso presenti significativi profili che possono rientrare nelle competenze della 14a Commissione, tenuto anche conto che lo stesso articolo 1 del decreto-legge dichiara che esso reca disposizioni direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/24.

La Commissione conviene all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2221

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei, sottoscritto dal Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine a Roma, il 30 ottobre 2017;

considerato che l'Accordo intende regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e le Filippine, rafforzando i legami economici dei due Paesi, a beneficio dei vettori aerei, degli aeroporti, dei passeggeri, del commercio, dell'industria del turismo e, in generale, all'economia dei due Stati;

considerato che il testo dell'Accordo, composto da 25 articoli e accompagnato da due allegati, delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Paesi, nel rispetto della vigente normativa europea in materia, dettata dal regolamento (CE) n. 847/2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi;

valutato che il testo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2222

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei, sottoscritto dal Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles a Victoria, il 1° aprile 2016;

considerato che l'Accordo mira a regolamentare i servizi aerei tra le Parti, puntando altresì a rafforzare ulteriormente i legami economici tra i due Paesi, ad apportare vantaggi economici ai rispettivi vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli operatori commerciali, all'industria del turismo e, in generale, alle due economie;

considerato che l'Accordo si inserisce in un contesto già parzialmente disciplinato da un Memorandum d'intesa di contenuto tecnico-operativo, sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Stati nel febbraio 2015;

considerato che il testo dell'Accordo, composto da 25 articoli e accompagnato da tre allegati, delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Paesi, nel rispetto della vigente normativa europea relativa alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi (regolamento (CE) n. 847/2004); valutato che il testo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 878

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, che reca norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e da produzioni a chilometro zero o utile; considerato che l'articolo 2 definisce, alla lettera a), i prodotti agricoli e alimentari "a chilometro zero o utile" come quelli la cui produzione non supera una distanza di 70 chilometri dal luogo di vendita o ristorazione collettiva e, alla lettera b), i prodotti agricoli e alimentari provenienti da "filiera corta" come quelli la cui commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario:

considerato, inoltre, che l'articolo 3 prevede misure per favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori e i soggetti gestori della ristorazione collettiva; l'articolo 4 consente di riservare spazi dedicati alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta nell'ambito di mercati comunali o della grande distribuzione; l'articolo 5 dispone l'istituzione del logo «chilometro zero o utile» e del logo «filiera corta»; l'articolo 6 promuove il ricorso ai prodotti a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta, negli appalti di ristorazione collettiva; l'articolo 7 definisce le sanzioni per gli operatori che violano la legge in esame; l'articolo 8 prevede abrogazioni, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia;

rilevato, al riguardo, che il regolamento (UE) n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale, e gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GUUE 2014/C 204/01, come modificati e prorogati fino al 31 dicembre 2022 dalla comunicazione GUUE 2020/C 424/05), definiscono i "mercati locali" come quei mercati situati a un raggio di 75 chilometri dall'azienda agricola d'origine del prodotto ovvero il cui rispettivo programma di sviluppo rurale stabilisce una "definizione alternativa convincente", e i prodotti da "filiera corta" come quei prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;

rilevato, in particolare, che i predetti Orientamenti prevedono la possibilità di incentivare forme di cooperazione tra almeno due soggetti, mediante aiuti pubblici concessi per attività di "cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali" e per attività "promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo di filiere corte e mercati locali", in cui le filiere corte "non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori";

considerato che la Commissione europea ha pubblicato, il 20 maggio 2020, la strategia "Dal produttore al consumatore" (COM(2020) 381), per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, che si propone di migliorare la sostenibilità economica, ambientale e sociale dei sistemi alimentari, e in cui sono riconosciuti i vantaggi della filiera corta, che offrono agli agricoltori un'importante opzione percorribile per incrementare il valore aggiunto e ottenere prezzi equi, in particolare per coloro che praticano l'agricoltura biologica o applicano altri metodi rispettosi dell'ambiente non contraddistinti da un marchio specifico, e che rappresentano per i consumatori una fonte di prodotti freschi e di qualità,

carica di storia e ricca di relazioni umane, e un modo per stimolare l'interesse ed educare i cittadini al valore degli alimenti, oltre che per ricostruire la fiducia nei sistemi alimentari;
valutato, quindi, che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del provvedimento in titolo con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 2207**

La Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, che istituisce il Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e prevede altre misure per favorire gli investimenti;
valutati in particolare gli emendamenti 1.56, 1.67, 1.113, 1.114, 1.115 e 2.8, che sono coerenti con le osservazioni rese sul testo del disegno di legge, nel parere espresso il 26 maggio 2021, in cui si è chiesto, ulteriormente, di salvaguardare, con riferimento al rifinanziamento del Fondo sviluppo e coesione previsto all'articolo 2, gli attuali criteri di riparto, e di esplicitare le linee di intervento in riferimento alle somme di cui al comma 2 dell'articolo 1, indicando in termini percentuali la precisa allocazione regionale delle risorse stanziare e, in particolare, la quota che si intende destinare alle macroaree Nord, Centro e Sud;
valutato, infine, l'emendamento 3.1, coerente con gli obiettivi di coesione di cui alla missione 5 del PNRR e con gli orientamenti in materia di cessione dei crediti nell'ambito della missione 2;
rilevata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.6.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 245 (pom.) del 06/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021
245ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 14,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In riferimento all'esame del disegno di legge europea 2019-2020 (AS 2169), il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Cantù ha presentato la riformulazione 17.0.4 (testo 2).

Comunica inoltre che in data 1º luglio sono state deferite alla 14ª Commissione, ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, in sede referente, la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021 (*Doc. LXXXVI*, n. 4) e la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020 (*Doc. LXXXVII*, n. 4).

A tale riguardo, il Presidente si riserva di sottoporre alla Commissione la proposta di congiungere l'esame delle due Relazioni con il disegno di legge europea AS 2169, tenendo conto dell'esigenza complessiva di speditezza dei lavori di quest'ultima.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che reca norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e da produzioni a chilometro zero o utile.

Si sofferma, in particolare sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, con riferimento alle definizioni di chilometro zero e di filiera corta.

Ribadisce, al riguardo, l'opportunità, già espressa nell'ambito del parere sul testo del disegno di

legge, di uniformare le definizioni di cui all'articolo 2 a quelle di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e agli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (prorogati fino al 31 dicembre 2022), che definiscono i "mercati locali" come quei mercati situati a un raggio di 75 chilometri dall'azienda agricola d'origine del prodotto ovvero il cui rispettivo programma di sviluppo rurale stabilisce una "definizione alternativa convincente", e i prodotti da "filiera corta" come quei prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori, incentivabili solo se la filiera corta non comporta più di un intermediario tra agricoltore e consumatore.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere presentato dal Relatore e allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(1921) RIPAMONTI ed altri. - Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, presenta uno schema di parere sui provvedimenti in titolo, finalizzati a disciplinare la professione di guida turistica.

Ricorda, al riguardo, che l'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013) ha permesso di archiviare la procedura EU-Pilot 4277/12/MARK, per violazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, avendo stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale e prevedendo l'applicazione di tale principio sia alle guide turistiche italiane, sia a quelle abilitate in altri Stati membri, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni. Ciò ha, tuttavia, comportato una dequalificazione della professione di guida turistica, a scapito della migliore valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Pertanto propone di esprimere un parere non ostativo sui disegni di legge in esame, volti a tutelare la professione di guida turistica e la qualità del servizio da questi reso, ritenendo compatibile con l'ordinamento dell'UE una disciplina sui requisiti di formazione e di accesso alla professione, ai fini di una maggiore tutela della qualità del servizio di guida turistica e di una maggiore valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

In base a tale disciplina, una guida turistica di un altro Stato membro, potrà accedere all'esercizio della professione sull'intero territorio italiano, al pari della guida italiana, in seguito al riconoscimento del titolo professionale conseguito nello Stato membro di provenienza, nel rispetto della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, e dei rispettivi decreti legislativi di attuazione 9 novembre 2007, n. 206, e 28 gennaio 2016, n. 15, con l'eventuale necessità di integrazione della formazione professionale mediante misure compensative.

La Relatrice propone inoltre di osservare che con il decreto ministeriale 15 aprile 2015 sono stati individuati 3.187 siti italiani di particolare interesse storico, artistico o archeologico, per i quali occorre una specifica abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97), e che, per tali siti, il decreto ministeriale 11 dicembre 2015 prevede i requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e le procedure per il rilascio dell'abilitazione, tra cui il diploma di

laurea triennale, anche per le guide provenienti dagli altri Stati membri.

Al riguardo, rileva tuttavia che nel database europeo delle professioni regolamentate, non vi è alcuna menzione dei citati decreti ministeriali del 2015 e la professione di guida turistica risulta regolata dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, che non tratta specificamente della professione di guida turistica. Nel database europeo risulta inoltre come unico requisito per l'accesso alla professione, quello del diploma di scuola superiore di secondo grado, della durata di 5 anni. Cita, quindi, ad titolo di paragone, la scheda relativa alla Francia, in cui per l'accesso alla professione di guida turistica è prevista la laurea triennale.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato europeo sulla metrologia avviato congiuntamente da più Stati membri ([n. COM\(2021\) 89 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, ricorda che la proposta di decisione in esame mira alla realizzazione di un partenariato europeo sulla metrologia, da avviarsi con la partecipazione dell'UE e della gran parte degli Stati membri, al fine di sviluppare soluzioni metrologiche destinate alle tecnologie emergenti e coerenti con lo sviluppo di nuovi prodotti.

La metrologia rappresenta un fattore chiave per l'attività economica e sociale, ed è pertanto stato riconosciuto dai Colegislatori europei come prioritario nell'ambito del programma Orizzonte Europa, che mira a conseguire un maggior impatto sulla ricerca e sull'innovazione mobilitando fondi pubblici e privati supplementari grazie al coinvestimento attraverso i partenariati europei.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, la quale fornisce una valutazione complessivamente positiva della proposta, ritenuta conforme all'interesse nazionale, e ne auspica l'approvazione entro il 2021. In particolare, il Governo ricorda che il testo della proposta è frutto di un lavoro preparatorio a cui ha partecipato anche l'Italia, sul quale vi è quindi una sostanziale valutazione positiva.

Infine, si osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di 11 Camere dei Parlamenti nazioni degli Stati membri dell'UE, in cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il Relatore ribadisce, quindi, l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione ([n. COM\(2021\) 206 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo

dell'Unione europea e rinvio)

Il relatore [LOREFICE](#) (*M5S*) introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che stabilisce un quadro giuridico armonizzato concernente l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale (IA), con l'obiettivo generale di assicurare il buon funzionamento del mercato unico digitale.

Con il termine intelligenza artificiale si indica una famiglia di tecnologie in rapida evoluzione in grado di apportare una vasta gamma di benefici economici e sociali in tutto lo spettro delle attività industriali e sociali. L'uso dell'IA, garantendo un miglioramento delle previsioni, l'ottimizzazione delle operazioni e dell'assegnazione delle risorse e la personalizzazione dell'erogazione di servizi, può contribuire al conseguimento di risultati vantaggiosi dal punto di vista sociale e ambientale nonché fornire vantaggi competitivi fondamentali alle imprese e all'economia europea.

Il quadro normativo che il provvedimento in esame intende istituire mira in primo luogo ad assicurare che i sistemi di IA immessi sul mercato dell'Unione e utilizzati siano sicuri e rispettino la normativa vigente in materia di diritti fondamentali e i valori dell'Unione, salvaguardando allo stesso tempo la certezza del diritto, al fine di facilitare gli investimenti e l'innovazione nell'IA. In secondo luogo, vuole migliorare la *governance* e l'applicazione effettiva della normativa esistente in materia di diritti fondamentali e requisiti di sicurezza applicabili ai sistemi di IA. Inoltre, intende facilitare lo sviluppo di un mercato unico per applicazioni di IA lecite, sicure e affidabili, nonché prevenire la frammentazione del mercato.

La proposta si presenta in linea con le iniziative avanzate dall'Unione europea relative alle tendenze emergenti in materia di IA ed in particolare, tiene fede all'impegno politico della presidente Von der Leyen che, nei suoi orientamenti politici per la Commissione 2019-2024 "Un'Unione più ambiziosa", ha annunciato che la Commissione avrebbe presentato una normativa per un approccio europeo coordinato alle implicazioni umane ed etiche dell'IA. In seguito, nel febbraio 2020 la Commissione ha pubblicato il Libro bianco sull'intelligenza artificiale "Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia" nel quale definisce le opzioni strategiche su come conseguire il duplice obiettivo di promuovere l'adozione dell'IA e affrontare i rischi associati a determinati utilizzi di tale tecnologia. Anche il Parlamento europeo ha adottato una serie di risoluzioni riguardanti l'IA, in particolare la proposta fa riferimento alla risoluzione, del 20 ottobre 2020, concernente un quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate (2020/2012(INL)) con la quale il Parlamento europeo raccomanda alla Commissione di proporre una misura legislativa per sfruttare le opportunità e i benefici dell'IA, ma anche per assicurare la tutela dei principi etici.

Al fine di raggiungere gli obiettivi preposti, il provvedimento - che si compone di 85 articoli, suddivisi in 12 titoli - stabilisce, al titolo II, un elenco di pratiche di IA vietate, ritenute dannose e in contrasto con i valori dell'Unione. L'approccio seguito è basato sul rischio per la salute e la sicurezza o per i diritti fondamentali delle persone fisiche. Vengono differenziati tre tipi di rischi correlati all'uso dell'IA: rischio inaccettabile, rischio alto e rischio basso o minimo. I divieti imposti riguardano pratiche che presentano un elevato potenziale in termini di manipolazione delle persone attraverso tecniche subliminali, senza che tali persone ne siano consapevoli, oppure di sfruttamento delle vulnerabilità di specifici gruppi vulnerabili, quali i minori o le persone con disabilità, al fine di distorcere materialmente il comportamento in maniera tale da provocare loro o a un'altra persona un danno psicologico o fisico. Il titolo III è dedicato specificamente ai sistemi ad alto rischio per la salute e la sicurezza o per i diritti fondamentali delle persone, mentre il titolo IV si concentra su determinati rischi di manipolazione.

Il titolo V contribuisce all'obiettivo di creare un quadro giuridico favorevole all'innovazione, adeguato alle esigenze future e resiliente alle possibili perturbazioni. I titoli VI, VII e VIII disciplinano le procedure e le strutture di *governance* a livello dell'Unione e a livello nazionale, compresi meccanismi di monitoraggio successivamente all'immissione sul mercato dei sistemi di IA. Il titolo IX istituisce un quadro per la creazione di codici di condotta che mira a incoraggiare i fornitori

di sistemi di IA non ad alto rischio ad applicare volontariamente i requisiti obbligatori previsti per i sistemi di IA ad alto rischio.

Infine, tra le disposizioni finali, è previsto un periodo transitorio di due anni per la data iniziale di applicabilità del regolamento al fine di facilitare la corretta attuazione da parte di tutte le parti interessate. Tuttavia, viene anticipata a tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento l'applicazione delle norme relative alla designazione del Comitato europeo per l'intelligenza artificiale e delle autorità nazionali competenti, nonché a 12 mesi l'obbligo di stabilire disposizioni sanzionatorie a livello nazionale.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 114 del TFUE, il quale prevede l'adozione di misure per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, destinate ad assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Inoltre, dato il riferimento della proposta ad alcune regole riguardanti il trattamento di dati personali, in particolare restrizioni sull'utilizzo di sistemi di IA per l'identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, la proposta si basa anche sull'articolo 16 del TFUE, relativo alla protezione dei dati personali della persona.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà dal momento che la vastità e la varietà del campo di applicazione dell'IA possono essere integrate in qualsiasi prodotto o servizio che circola liberamente nel mercato interno, implicando in questo modo il conseguimento degli obiettivi solo tramite un approccio condiviso da tutti gli Stati membri. Regole nazionali divergenti potrebbero ostacolare la circolazione senza soluzione di continuità di prodotti e servizi collegati ai sistemi di IA in tutta l'UE e potrebbero dimostrarsi inefficaci nel garantire la sicurezza e la protezione dei diritti fondamentali e dei valori dell'Unione nei diversi Stati membri.

La proposta risulta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto si basa sui quadri giuridici esistenti e dispone soltanto in difesa dei diritti fondamentali e della sicurezza, messi a repentaglio da sistemi di IA ad alto rischio. Per altri sistemi di IA non ad alto rischio sono imposti soltanto obblighi di trasparenza limitati, ad esempio in termini di fornitura di informazioni per segnalare l'utilizzo di un sistema di IA nelle interazioni con esseri umani.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, la quale fornisce una valutazione complessivamente positiva della proposta, ritenuta conforme all'interesse nazionale, in quanto l'introduzione di regole chiare sull'intelligenza artificiale è fondamentale per lo sviluppo della tecnologia in un contesto europeo sicuro e globale.

Il Governo, tuttavia, rileva alcuni ambiti in cui in sede negoziale andrebbero apportate modifiche. In particolare, raccomanda di attribuire alla Commissione europea il ruolo di definire in concreto i sistemi di intelligenza artificiale, di modificarne l'elenco e di adattare obblighi e divieti, riservando agli Stati membri un ruolo consultivo rispetto al processo. La centralità dei poteri della Commissione deve essere valutata rispetto al ruolo degli Stati membri, allo stato limitato e di tipo essenzialmente consultivo.

Il Governo ritiene necessario, inoltre, specificare in modo chiaro, in primo luogo il sistema di regole, eccezioni ed esenzioni in materia di *security* e in secondo luogo concetti chiave laschi (rischio inaccettabile, alto rischio etc.) suscettibili di applicazione frammentata e indesiderata.

L'Esecutivo ritiene opportuno graduare gli interessi coinvolti (uniformazione delle regole, innovazione, sviluppo, concorrenza, diritti) rispetto alla priorità strategica che si intende sostenere (per esempio: se è prioritaria l'uniformazione giuridica, appare opportuno insistere per norme "blindate"; se si vogliono controllare i processi, appare opportuno insistere su un allargamento degli ambiti di autorizzazione; se si vuole allentare il controllo, appare opportuno rivedere il perimetro dei divieti e degli obblighi).

Da ultimo, il Governo esprime perplessità sul meccanismo di *governance*, il quale appare complesso e sposta sulle autorità nazionali una serie di responsabilità e competenze al momento difficilmente rilevabili negli Stati membri.

Infine, il Relatore osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di dieci Parlamenti

nazionali degli Stati membri dell'Unione, in cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno ([n. COM\(2021\) 223 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il relatore [CORBETTA](#) (*M5S*) introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che intende stabilire norme e procedure per disciplinare le sovvenzioni estere concesse a un'impresa che esercita un'attività economica nel mercato interno, al fine di garantire condizioni di parità con le altre imprese.

L'iniziativa legislativa si basa sul Libro bianco della Commissione europea sulle sovvenzioni estere, del 17 giugno 2020, in cui è stata individuata una lacuna nelle norme europee in materia di concorrenza, commercio e appalti pubblici, che di fatto impediscono all'Unione di intervenire quando le sovvenzioni estere causano distorsioni sul mercato interno anche attraverso il finanziamento di concentrazioni o di offerte nelle gare di appalto. Il Libro bianco rileva che, mentre la concessione di aiuti da parte delle autorità degli Stati membri è soggetta alla normativa sul controllo degli aiuti di Stato, per il sostegno concesso dai Paesi terzi non esiste un sistema analogo. Ciò crea una situazione di svantaggio per le imprese che esercitano un'attività economica non sovvenzionata nell'Unione europea, rispetto alle imprese che invece beneficiano di sovvenzioni estere.

Il Libro bianco ha inoltre individuato problemi legati all'accesso ai finanziamenti europei da parte degli operatori che ricevono sovvenzioni estere, che potrebbero causare distorsioni della concorrenza per l'accesso ai fondi UE. La Commissione valuterà la possibilità di proporre ai colegislatori modifiche del regolamento finanziario nel quadro della prossima revisione per tenere conto dell'incidenza delle sovvenzioni estere. Tuttavia, nella misura in cui i finanziamenti europei sono distribuiti mediante appalti pubblici in regime di gestione concorrente, eventuali distorsioni in tale ambito sarebbero affrontate mediante le disposizioni della proposta in esame.

La presente proposta - che si compone di 48 articoli, suddivisi in 7 capi - definisce, pertanto, gli elementi di un nuovo strumento per colmare la lacuna normativa e garantire condizioni di parità nel mercato interno.

In particolare, il capo 2 della proposta disciplina l'esame delle sovvenzioni, avviato d'ufficio, stabilendo che la Commissione può, di propria iniziativa, esaminare informazioni provenienti da qualsiasi fonte in merito a presunte sovvenzioni estere distorsive (articolo 7). In tale contesto, la Commissione può adottare misure provvisorie (articolo 10) e presentare richieste di informazioni (articolo 11), condurre ispezioni *in loco* (articoli 12 e 13) e, in caso di mancanza di collaborazione da parte dell'impresa interessata, può infliggere ammende e penalità di mora (articolo 15) per violazioni procedurali, tra cui la presentazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti nel quadro di un'indagine e per il mancato rispetto di decisioni della Commissione che impongono misure di riparazione, misure provvisorie o impegni.

Il capo 3 contiene norme specifiche relative alle concentrazioni, mentre il capo 4 contiene disposizioni specifiche sulle procedure relative agli appalti pubblici.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 207, paragrafo 1, del TFUE, il quale definisce l'ambito di applicazione della politica commerciale comune dell'Unione ricomprendendovi le misure da adottare nei casi di sovvenzioni, investimenti esteri diretti e scambi di merci e servizi. La proposta si basa anche sull'articolo 114 del TFUE, il quale prevede l'adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà dal momento che l'obiettivo di

assicurare una leale concorrenza tra le imprese anche in presenza di sovvenzioni estere non può essere conseguito in maniera sufficiente mediante iniziative normative nazionali, eventuali e non coordinate, adottate dagli Stati membri singolarmente, che rischierebbero di creare aggiuntive condizioni di perturbazione del mercato interno, derivanti dalle disparità normative tra gli Stati membri.

La proposta in esame risulta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto mira unicamente a individuare le sovvenzioni estere distorsive e a porre rimedio alle distorsioni da esse causate. Secondo la Commissione europea, le misure contenute nella proposta sono proporzionate, in quanto raggiungono l'obiettivo perseguito in modo mirato, imponendo un onere unicamente alle imprese che esercitano un'attività economica nel mercato interno e che ricevono sovvenzioni estere. La proposta richiede la collaborazione delle società oggetto dell'indagine, ma i costi amministrativi saranno ragionevoli e proporzionati. I costi saranno legati alle risorse necessarie per preparare le notifiche riguardanti le procedure di appalto pubblico o le concentrazioni sovvenzionate di maggiore entità, nonché alla comunicazione con la Commissione e all'esigenza di rispondere alle richieste di informazioni.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, la quale fornisce una valutazione complessivamente positiva, ritenendo la proposta conforme all'interesse nazionale, nella misura in cui tende ad arginare l'effetto distorsivo della concorrenza di talune sovvenzioni estere, senza precludere la possibilità di ammettere sovvenzioni estere che producono benefici nel mercato unico europeo.

Il Governo, al momento, non ritiene necessario apportare modifiche alla proposta, riservandosi, tuttavia, la possibilità di intervenire in un momento successivo tenendo conto dell'andamento dei negoziati.

Infine, il Relatore osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di otto Parlamenti nazionali degli Stati membri. Allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 878

La Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, che reca norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e da produzioni a chilometro zero o utile;
considerati in particolare gli emendamenti riferiti all'articolo 2;
ribadita l'opportunità di uniformare le definizioni di cui all'articolo 2 a quelle di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e agli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (prorogati fino al 31 dicembre 2022), che definiscono i "mercati locali" come quei mercati situati a un raggio di 75 chilometri dall'azienda agricola d'origine del prodotto ovvero il cui rispettivo programma di sviluppo rurale stabilisce una "definizione alternativa convincente", e i prodotti da "filiera corta" come quei prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori

economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori, incentivabili solo se la filiera corta non comporta più di un intermediario tra agricoltore e consumatore, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN. 1921 E 2087

La Commissione, esaminati i provvedimenti in titolo, finalizzati a disciplinare la professione di guida turistica, rafforzando le politiche di formazione della professione e attivando le necessarie misure di tutela verso le guide turistiche italiane;

ricordato che:

- la Commissione europea, il 6 settembre 2012, aveva avviato la procedura EU-Pilot 4277/12/MARK, contestando la compatibilità della legislazione nazionale relativa alle guide turistiche, con la normativa dell'Unione europea, nella misura in cui si prevedeva la validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica solo nella regione o provincia di rilascio, in violazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

- l'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013) ha permesso di archiviare la predetta procedura, avendo stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale e prevedendo l'applicazione di tale principio sia alle guide turistiche italiane, sia a quelle abilitate in altri Stati membri, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni;

ritenuto che ciò ha comportato una dequalificazione della professione di guida turistica, a scapito della migliore valorizzazione del patrimonio culturale italiano,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

come ribadito dall'allora Commissario europeo Barnier, in risposta all'interrogazione presso il Parlamento europeo E-000901-14 (GUUE 2014/C 353/01, del 07/10/2014), "Per quanto riguarda l'accesso alla professione, le guide turistiche rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali, mentre le questioni relative all'esercizio della professione sono disciplinate dalla direttiva 2006/123/CE (direttiva sui servizi)".

Appare, pertanto, compatibile con l'ordinamento dell'UE una disciplina come quella prefigurata nei disegni di legge in titolo, che riguarda i requisiti di formazione e di accesso alla professione di guida turistica, ai fini di una maggiore tutela della qualità del servizio di guida turistica e di una maggiore valorizzazione del patrimonio culturale italiano, requisiti che, ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono valere egualmente per i professionisti italiani come per quelli provenienti da altri Stati membri dell'UE. Per l'accesso alla professione di guida turistica può quindi essere previsto un requisito formativo superiore rispetto a quello necessario all'esercizio di altre attività, come l'attività di accompagnatore turistico.

In tal modo, una guida turistica di un altro Stato membro, potrà accedere all'esercizio della professione sull'intero territorio italiano, al pari della guida italiana, in seguito al riconoscimento del titolo professionale conseguito nello Stato membro di provenienza, nel rispetto della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, e dei rispettivi decreti legislativi di attuazione 9 novembre 2007, n. 206, e 28 gennaio 2016, n. 15, con l'eventuale necessità di integrazione della formazione professionale mediante misure compensative.

A tale riguardo si ricorda che con il decreto ministeriale 15 aprile 2015 sono stati individuati 3.187 siti italiani di particolare interesse storico, artistico o archeologico, per i quali occorre una specifica

abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97), e che, per tali siti, il decreto ministeriale 11 dicembre 2015 prevede i requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e le procedure per il rilascio dell'abilitazione, tra cui il diploma di laurea triennale, anche per le guide provenienti dagli altri Stati membri.

Tuttavia, nel database europeo delle professioni regolamentate, non vi è alcuna menzione dei citati decreti ministeriali del 2015 e la professione di guida turistica risulta regolata dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, che non tratta specificamente della professione di guida turistica. Nel database europeo risulta inoltre come unico requisito per l'accesso alla professione, quello del diploma di scuola superiore di secondo grado, della durata di 5 anni. A titolo di paragone, per l'accesso alla professione in Francia è prevista la laurea triennale.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 878
XVIII Legislatura

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile

approvato con il nuovo titolo

"Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta"

Titolo breve: *prodotti agroalimentari da filiera corta*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 413](#)

15 marzo 2022

Attività (esito)

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 8, testo della Commissione.*

Voto finale

Esito: **approvato con modificazioni**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 210, contrari 0, astenuti 2, votanti 212, presenti 213.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 413 del 15/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

413a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 15 MARZO 2022

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente LA RUSSA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 432 del 12 maggio 2022
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,35).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 9 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 24 marzo.

Restano confermati gli argomenti all'ordine del giorno della seduta odierna, che non prevede orario di chiusura.

Domani, alle ore 9,30, con trasmissione diretta televisiva, il Ministro della transizione ecologica renderà un'informativa sui recenti ulteriori rincari del costo dell'energia e sulle misure del Governo per

contrastarne gli effetti. I Gruppi potranno intervenire per dieci minuti, ad eccezione del Gruppo Misto, al quale sono attribuiti quindici minuti.

Al termine dell'informativa, la seduta sarà sospesa per riprendere alle ore 15 con la discussione generale sul decreto-legge cosiddetto sostegni-*ter*.

La seduta di domani si concluderà alle ore 18 per consentire ai senatori la partecipazione a una funzione religiosa presso la chiesa di Santa Maria sopra Minerva.

Giovedì mattina avranno luogo le repliche dei relatori e del Governo sul decreto-legge sostegni-*ter*.

Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia su un emendamento interamente sostitutivo del decreto-legge, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del relativo dibattito.

Si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sulla fiducia. Seguirà la chiama.

Il calendario della prossima settimana prevede la discussione in prima lettura del disegno di legge costituzionale sullo sport nella Costituzione e, dalla sede redigente, del disegno di legge per la dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento.

Restano confermate, mercoledì 23 marzo, alle ore 15,30, le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022. I tempi del dibattito sono stati ripartiti tra i Gruppi.

Giovedì 24 marzo, alle ore 15, avrà luogo il *question time*.

Il calendario potrà essere integrato con un'informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 24 marzo:

Martedì	15	marzo	h. 16,30	- <i>D o c .</i>
Mercoledì	16	"	h. 9,30-18	XXXIV, n. 8 -
Giovedì	17	"	h. 9,30	Relazione sull'attività svolta dal Copasir dal 1° gennaio 2021 al 9 febbraio 2022
Venerdì	18	"	h. 9,30 (<i>se necessaria</i>)	- Disegno di legge n. 728-B - Valorizzazione produzioni alimentari l o c a l i (<i>approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>) - Disegno di legge n. 878 - P r o d o t t i

				<p>alimentari da filiera corta (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>)</p> <p>- Informativa del Ministro della transizione ecologica sui recenti ulteriori rincari del costo dell'energia e sulle misure del Governo per contrastarne gli effetti</p> <p>(mercoledì 16, ore 9,30)</p> <p>- Disegno di legge n. 2505 - Decreto-legge n. 4, Sostegni-ter (<i>scade il 28 marzo</i>)</p>
Martedì	22	marzo	h. 16,30-20	- Disegno di legge
Mercoledì	23	"	h. 9,30	costituzionale n. 747 e connessi - Sport nella Costituzione (<i>prima deliberazione del Senato</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	24	"	h. 9,30	- Disegno di legge n. 2166 - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di

				<p>Benevento (dalla sede redigente)</p> <p>- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022 (mercoledì 23, ore 15,30)</p> <p>- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 24, ore 15)</p>
--	--	--	--	--

Gli emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 747 e connessi (Sport nella Costituzione) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 18 marzo.

Il calendario potrà essere integrato con un'informativa del Ministro degli affari esteri sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2505
(Decreto-legge n. 4, Sostegni-ter)**

Relatori	30'
Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui	
M5S	27'
L-SP-PSd'Az	24'
FIBP-UDC	21'
Misto	21'+5'
PD	19'
FdI	14'+5'
IV-PSI	13'
Aut (SVP-PATT, UV)	11'
Dissenzianti	da stabilire

**Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022
(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)**

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui	
M5S	32'
L-SP-PSd'Az	29'
FIBP-UDC	26'
Misto	25'+5'
PD	22'
FdI	17'+5'
IV-PSI	15'
Aut (SVP- PATT, UV)	14'
Dissenzienti	da stabilire

[CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, vorrei rimarcare che il calendario è stato approvato all'unanimità. Ovviamente lo spirito con il quale è stato approvato ci sollecita anche all'impegno nei lavori parlamentari. Avremmo desiderato che fosse inserita all'ordine del giorno anche una mozione riguardo la diminuzione delle accise e la riduzione dell'IVA sui carburanti, ma non c'è stato spazio.

Tuttavia, aderendo allo spirito di unanimità con cui la Conferenza dei Capigruppo ha approvato questo calendario, non ci possiamo esimere dal sollecitare il Governo a intervenire e prendere provvedimenti in tal senso, appena possibile, auspicabilmente già nei prossimi giorni.

[PRESIDENTE](#). La ringrazio, senatore Candiani, anche per la sottolineatura sullo spirito unitario dei nostri lavori.

Discussione del documento:

[\(Doc. XXXIV, n. 8\)](#) *Relazione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sull'attività svolta dal 1° gennaio 2021 al 9 febbraio 2022 (ore 16,42)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del documento XXXIV, n. 8.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Ha la parola il relatore, senatore Urso, presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

[URSO](#), *relatore*. Signor Presidente, cari colleghi, intervengo per la seconda volta in quest'Aula da quando sono stato eletto Presidente del Copasir nel giugno dell'anno scorso. L'ho fatto solo durante le comunicazioni del Governo sulla guerra in Ucraina, per dar conto proprio degli allarmi che il Comitato aveva espresso nelle sue relazioni sulla postura aggressiva della Russia in Ucraina e, più in generale, in Europa e nel Mediterraneo allargato, nei Balcani, in Libia e nel Sahel, in Africa; una minaccia accresciuta nel tempo, tesa ad accerchiare l'Europa, anche attraverso il controllo dell'energia e delle materie prime, pronta a utilizzare ogni mezzo in una moderna, terribile e pervasiva guerra ibrida.

Avevamo evidenziato il dispiegamento militare russo intorno all'Ucraina, così come le conseguenze del *referendum* costituzionale in Bielorussia, che avrebbe cancellato la neutralità di quel Paese, permettendo, quindi, alle truppe russe di agire, anche con dispositivo nucleare, dalla Bielorussia.

Avevamo evidenziato nel tempo, anche nelle precedenti relazioni, l'azione di spionaggio e di reclutamento russo nel nostro Paese; la pervasività della penetrazione russa in Europa, tesa a condizionare le istituzioni democratiche; l'azione aggressiva realizzata nei nuovi domini bellici, nello spazio e nel *cyber* e l'uso sistematico dei mercenari della Wagner, non soltanto in Africa.

Avevamo scritto, tra l'altro, e cito testualmente: «(...) un'*escalation* militare in Ucraina potrebbe comportare un ulteriore peggioramento della situazione, che risulterebbe rovinosa anche e soprattutto per l'Italia, che deve a Mosca oltre il 40 per cento delle importazioni» di gas. L'avevamo scritto.

Peraltro, proprio sulla sicurezza energetica il Copasir ha realizzato una specifica relazione al Parlamento il 9 gennaio di quest'anno, al termine di oltre sei mesi di indagine conoscitiva. In quella relazione abbiamo evidenziato la necessità di affrancarci dalla dipendenza estera, tanto più da Paesi come la Russia, che utilizzano l'energia quale fattore di potenza.

In quella relazione indicavamo alcune soluzioni, che sono poi quelle che ora il Governo si appresta a varare incalzato dall'emergenza. Già allora parlavamo della necessità di raddoppiare la produzione nazionale di gas, di diversificare le fonti, di utilizzare il potere sostitutivo dello Stato per gli impianti solari ed eolici che erano bloccati. Già allora parlavamo del nucleare di quarta generazione e dell'ipotesi di fusione nucleare, che il presidente Draghi ha citato pochi giorni fa alla Camera dei deputati. Erano tutte indicazioni già contenute nella nostra relazione sulla sicurezza energetica.

Così come, nella conclusione della relazione, abbiamo indicato con chiarezza l'assoluta necessità di realizzare un piano nazionale di sicurezza energetica al fine di raggiungere un'autonomia strategica, tecnologica e produttiva nel quadro europeo occidentale, di cui finalmente si parla a fronte dell'emergenza.

Cari colleghi, oggi finalmente discutiamo in modo compiuto di sicurezza nazionale sulla base della relazione annuale del Copasir del 14 febbraio. È una novità importante. Onorevoli colleghi - come abbiamo detto nell'*incipit* della relazione - in passato non è mai accaduto che una relazione annuale del Copasir o una relazione annuale della Presidenza del Consiglio fossero esaminate in Assemblea. La legge n. 124 del 2007, di quindici anni fa, prevede queste due relazioni che non sono state mai esaminate in Parlamento, né in Assemblea, né in Commissione. Per tale ragione, a nome del Comitato, ringrazio la Presidenza e i Gruppi parlamentari di averne condiviso la necessità - come spero accada ogni anno - con una specifica sessione parlamentare. Era questo ciò che chiedevamo nella premessa della nostra relazione annuale; una sessione parlamentare come quella che si svolge ogni anno sulla giustizia, con conseguenze poi legislative.

In questi anni in Assemblea si è svolto soltanto un dibattito su un argomento di competenza del Copasir, nel 2009, con l'allora presidente Rutelli. Si trattava del caso delle intercettazioni su cui peraltro - guarda caso - tanti anni dopo, il 21 ottobre dello scorso anno, siamo stati costretti a fare noi stessi una relazione al Parlamento. Nella nostra relazione sul sistema di intercettazioni abbiamo denunciato come perduri una situazione di assoluta discrezionalità sulle modalità e i criteri con cui vengono affidati i mandati a eseguire le intercettazioni giudiziarie anche in merito alla conservazione o alla distruzione delle stesse.

Ricordo a tutti che siamo sotto procedura di infrazione europea, perché le procure non intendono attuare quanto previsto in una precisa direttiva europea e quanto stabilito dalla legge italiana. Aspettiamo che il Ministro della giustizia mantenga quel che si era impegnato a fare nel corso dell'audizione.

In altri casi, invece, alle nostre relazioni sono seguite azioni concrete. Mi riferisco - per esempio - alla sicurezza cibernetica, che è stata oggetto della nostra prima relazione al Parlamento a inizio legislatura. Essa ha portato all'estensione del *golden power* al settore delle telecomunicazioni, alla realizzazione del perimetro nazionale sulla sicurezza cibernetica, alla nascita, seppure solo nel giugno scorso, con oltre dieci anni di ritardo, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Non è stato dato seguito, invece, alla nostra richiesta di allora volta a individuare una fattispecie di reato che consentisse di perseguire gli autori degli attacchi in modo adeguato e di predisporre una difesa attiva; cosa di cui ovviamente si parlerà nei prossimi giorni.

In questa relazione evidenziamo a tal proposito anche la necessità di realizzare al più presto il *cloud* nazionale della pubblica amministrazione, la rete unica a controllo pubblico, una politica strategica per la connessione marittima, l'autonomia tecnologica e produttiva europea nell'economia digitale.

Purtroppo - cari colleghi - non vi è stata sufficiente attenzione nemmeno quando notavamo che la Russia è lo Stato più attrezzato nella guerra cibernetica e oggi dobbiamo pensare a come eliminare le criticità che possono emergere dal fatto che *software* antivirus russi siano utilizzati come cavalli di Troia. In queste ore il Governo - ovviamente anche dietro nostra sollecitazione - prenderà altre necessarie misure di cui siamo stati correttamente informati - come sempre accade - in un confronto

pieno e leale tra gli organi istituzionali. Lo stesso vale - anzi di più - per la tecnologia cinese, di gran lunga più pervasiva, come abbiamo ampiamente dimostrato tre anni fa e ribadito in questa relazione, chiedendo, purtroppo senza successo, di inibire l'uso della tecnologia cinese nel sistema delle telecomunicazioni.

Altre indicazioni del Comitato sono state recepite e ne diamo conto in questa relazione, per esempio con l'estensione del *golden power* al settore finanziario e bancario e ad altri importanti *asset* strategici del Paese, anche alla filiera sanitaria; o con la norma penale che punisce la detenzione di materiale a fini terroristici. Penso altresì all'indicazione contenuta nella nostra relazione su come contrastare la radicalizzazione islamica e le nuove forme di terrorismo jihadista, che abbiamo presentato a seguito della caduta di Kabul nel regime talebano. Questa indicazione è stata di recente recepita dalla Commissione affari costituzionali della Camera e, quindi, abbiamo fatto un passo in avanti.

Sicuramente vi è molto altro da fare. Nella nostra relazione annuale abbiamo evidenziato quali siano alcuni *asset* strategici del Paese di cui ci siamo occupati nella nostra attività annuale: dalla ricerca all'università, alla tutela dei brevetti della tecnologia, dall'economia digitale alle infrastrutture portuali, dalla filiera siderurgica a quella automobilistica, dai semiconduttori alle batterie, dall'idrogeno al riciclo dei minerali preziosi, dalla nuova competizione duale sullo spazio all'industria della difesa. Sullo spazio come fattore geopolitico - oggi si parla di guerra interspaziale - e sulla difesa europea stiamo per concludere, dopo mesi di indagini, due apposite relazioni che vi presenteremo nei prossimi giorni; indagini che non a caso abbiamo attivato dopo la sciagurata ritirata dall'Afghanistan.

Nella relazione annuale, però, vi abbiamo già anticipato alcune osservazioni sulla difesa europea. Nello specifico, vi abbiamo anticipato come già a noi appariva insufficiente, ben prima dell'invasione russa in Ucraina, una previsione di appena 5.000 militari come forza rapida europea, a fronte del fatto che solo l'Italia impiega 9.200 militari in missioni internazionali. Anche in questa relazione vi abbiamo anticipato come ci sono apparse del tutto inadeguate le risorse previste nel quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea; risorse che sono state dimezzate rispetto a quanto prevedeva il precedente bilancio. Ora ovviamente tutto cambierà sotto l'incalzare della guerra - come ha fatto la Germania - e, se lo ha fatto la Germania, capite che dobbiamo farlo anche noi.

Chiediamoci però se la minaccia russa non sia anche frutto della distrazione europea, del nostro non voler vedere quello che accadeva. Non possiamo più permettercelo. Anche per questo un ampio capitolo della relazione riguarda l'*intelligence* economica, tanto più importante a fronte della guerra ibrida che è in corso da anni, non da oggi, e di cui il principale terreno di contesa è proprio il nostro Mediterraneo allargato. Si tratta di una guerra ibrida in cui sistemi autoritari (Cina e Russia in testa, ma non solo) aspirano alla supremazia tecnologica ed economica anche attraverso il controllo delle risorse energetiche e alimentari del pianeta, dal gas all'acqua, di materie prime, minerali preziosi e terre rare, di tutto ciò che serve all'economia digitale ed ecologica - lo dobbiamo assolutamente realizzare - che però sta cadendo sotto il loro controllo.

Chi non ha notato (noi lo abbiamo notato) che negli ultimi mesi si sono svolti sei *golpe* militari, di cui cinque riusciti, in quattro Paesi del Sahel, in due dei quali ovviamente hanno chiamato i mercenari della Wagner?

Intelligence economica e *intelligence* cibernetica si legano l'una all'altra. Per sottoporlo alla vostra attenzione, abbiamo condotto un confronto con alcune democrazie occidentali, con le nostre democrazie occidentali, Stati Uniti, Francia, Giappone, Svezia, che da tempo hanno sviluppato una *intelligence* economica, per capire cosa si possa fare, di più e meglio, nei Paesi democratici, a tutela della nostra tecnologia e delle nostre imprese, della nostra scienza e creatività, della nostra società e, quindi, delle nostre libertà.

Qualcosa è stato fatto a normativa vigente, su nostra richiesta pienamente condivisa dal Governo, e ne diamo atto anche al sottosegretario Gabrielli, come abbiamo fatto nella nostra relazione. Ma è necessario fare ancora di più, con apposite modifiche legislative, perché quanto è stato fatto finora è a legislazione vigente. Cambiare la legge è compito del Parlamento.

In questo contesto, abbiamo evidenziato come lo strumento del *golden power* sia utile, necessario, ma non sufficiente. Serve anche una politica industriale che punti a preservare e, se possibile, rafforzare

gli *asset* strategici del Paese. Lo stesso strumento del *golden power*, notevolmente rafforzato in questi anni, è ancora poco usato. Guardate le relazioni al Parlamento sul *golden power*. Lo diciamo perché, talvolta, il Parlamento è distratto. Lo stesso strumento del *golden power*, notevolmente rafforzato in questi anni proprio su impulso del Comitato, va ulteriormente adeguato alle evidenze emerse nella sua applicazione. Il caso di Alpi Aviation, una piccola impresa ad alto contenuto tecnologico, che abbiamo esaminato e di cui vi diamo conto nella nostra relazione, sulla quale il Governo è recentemente intervenuto, bloccando la vendita a una società cinese statale, ci ha determinato nel chiedere che lo strumento del *golden power* contempli anche un'azione preventiva di monitoraggio, a tutela proprio delle piccole e medie imprese ad alto contenuto tecnologico, come accade in altri Paesi, come ad esempio gli Stati Uniti. Questo è nella nostra relazione.

La nostra relazione ha sempre un preciso metodo di lavoro empirico: parte da un caso specifico, come quello sopracitato e dà conto delle nostre sollecitazioni al Governo ad agire nei limiti della legislazione vigente. Ciò avviene nel corso di audizioni (guardate il numero di audizioni fatte lo scorso anno, soprattutto nella seconda parte dell'anno) oppure attraverso note informative specifiche alle autorità competenti (leggete le note informative specifiche che abbiamo inviato e a chi le abbiamo inviate). Infine, attraverso le relazioni al Parlamento, sollecitiamo il legislatore a intervenire.

Ad esempio, nel campo del controllo sull'operato del comparto, cioè dell'Intelligence, sul quale c'è un intero capitolo e che è compito precipuo del Comitato, abbiamo riscontrato il caso Marco Polo Council. La nostra attività in proposito ha consentito all'autorità del comparto di predisporre un primo provvedimento sulla incompatibilità dei vertici dell'Intelligence dopo la cessazione del servizio. Provvedimento pubblicato in via straordinaria nella Gazzetta Ufficiale, affinché terzi ne fossero a conoscenza.

Ora occorre migliorare l'impianto legislativo, il che è compito del Parlamento. Così come, verosimilmente, mi auguro facciano anche altri organi dello Stato per quanto di loro competenza.

Nella parte conclusiva della relazione forniamo pertanto alcune indicazioni su ciò che riteniamo necessario modificare nella legge 124. Una legge ottima, ma approvata nel 2007, quindici anni fa, quando la guerra ibrida non era nemmeno immaginabile, quando la Russia sostanzialmente era ancora nello spirito di Pratica di Mare.

Nella relazione diciamo che è necessario fare già da subito una cosiddetta manutenzione ordinaria, ma assolutamente necessaria, e vi elenchiamo anche i punti in cui occorre intervenire.

Nel contempo, però, abbiamo evidenziato come la normativa abbia bisogno di una revisione più significativa anche per quanto riguarda l'architettura e le competenze delle agenzie di *intelligence*. Per tale motivo, abbiamo preannunciato che, nella prossima e conclusiva relazione di fine legislatura, al termine di ulteriori approfondimenti, forniremo le nostre relative informazioni in un confronto preventivo al Copasir con il Governo. Tra l'altro, abbiamo affrontato una tematica, emersa sia in questa legislatura che nella precedente, relativa alla composizione del Comitato nel momento in cui muta la collocazione parlamentare maggioranza-opposizione.

Nella precedente legislatura si era supplito con una leggina transitoria, incrementando il numero dei parlamentari componenti il Comitato: ce lo siamo dimenticato? Ebbene, noi non lo abbiamo dimenticato; ragion per cui abbiamo proposto in questa relazione una soluzione normativa che consenta ai Presidenti delle Camere di intervenire quando cambia la ripartizione maggioranza-opposizione per regolare l'attività del Comitato che di fatto, nei primi sei mesi dello scorso anno - si veda il numero di audizioni e di interventi - si era praticamente ridotto a un numero esiguo, quasi paralizzandosi rispetto a quello che abbiamo fatto nella seconda parte dell'anno. Non si può paralizzare l'attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; non lo si può fare, ovviamente, tantomeno oggi.

Cari colleghi, leggendo il combinato disposto della relazione annuale e della relazione sulla sicurezza energetica, qualcuno ha scritto che il Copasir aveva previsto quel che sarebbe accaduto - alcuni giornalisti si sono sbizzarriti su questo - con l'aggressione militare in Ucraina. Qualcosa di significativo avevamo detto nei modi in cui potevamo dirlo, ovviamente, sulla base delle audizioni segretate che avevamo tenuto e, quindi, delle informazioni che noi stessi ricevevamo, perché la nostra

fonte di informazione sono le audizioni: l'Intelligence, il Governo, le autorità che convochiamo, non altro, a scampo di equivoci.

Ora occorre reagire, consapevoli che siamo a un punto di svolta nella storia, a un passaggio epocale. Il mondo che sognavamo non c'è più e forse non c'era nemmeno ieri; vi è un prima e un dopo, e non serve a nulla recriminare o rinfacciare, o peggio ancora mettere in difficoltà l'avversario o l'alleato per quello che aveva dichiarato in altri tempi, in un'altra epoca storica, quando aveva altre informazioni. Questo è un gioco al massacro che non serve al Paese.

È il momento dell'unità e della responsabilità, come si sono realizzate (unità e responsabilità) nella risoluzione che definisce quale debba essere la posizione dell'Italia sulla guerra in Ucraina: una guerra che ci riguarda, perché è una parte della guerra ibrida che, con mezzi anche diversi, ma altrettanto devastanti, i sistemi autoritari hanno sviluppato nei confronti delle democrazie occidentali per sottometterci e, se volete, anche in qualche misura per toglierci le nostre libertà.

È un problema che riguarda anche l'Occidente. Vi pongo un esempio che deve essere chiaro a tutti, perché la tecnologia si sviluppa, e oggi la tecnologia consente agli algoritmi - attraverso il riconoscimento facciale e solo attraverso quello - di capire quali siano le opinioni politiche del cittadino che viene sottoposto al riconoscimento facciale, senza altre informazioni. Capite bene cosa ciò significhi rispetto a Paesi in cui è prevalente il controllo sociale del dissenso e in Paesi come il nostro in cui è fondamentale la *privacy* e le libertà degli individui, delle comunità e delle Nazioni.

Per questo mi auguro che la stessa unità e la medesima responsabilità si realizzino ogni qualvolta affrontiamo le tematiche della sicurezza della Repubblica, che non è soltanto il controllo sull'Intelligence; lo dico a scampo di equivoci.

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, già nella sua denominazione, che il Parlamento ha scelto nel 2007, a differenza del Copaco precedente, non si limita al controllo dell'Intelligence - fa anche quello, ovviamente - e non si limita nemmeno agli apparati dello Stato, perché non parliamo di sicurezza dello Stato.

Nella denominazione si parla di sicurezza della Repubblica, che è qualcosa di più e di diverso - il legislatore è stato lungimirante - rispetto al controllo sull'*intelligence* o anche semplicemente al controllo sulla sicurezza dello Stato.

Per questo ci siamo occupati di relazioni tematiche: ne abbiamo fatte sei in questa legislatura, di cui tre negli ultimi sei mesi. Gli argomenti appaiono poco pertinenti a chi non guarda nell'ottica della sicurezza nazionale, ma oggi sappiamo quanto è importante la relazione che abbiamo fatto sulla sicurezza finanziaria e del sistema assicurativo del nostro Paese, a fronte delle decisioni che - per esempio - l'Europa e il mondo occidentale hanno dovuto assumere in materia di sanzioni finanziarie nei confronti della Russia. Allo stesso modo, ci rendiamo conto di quanto importante sia stata la relazione sulla sicurezza cibernetica di tre anni fa, rispetto alla possibilità che ci sia un attacco cibernetico nel nostro Paese e alle misure che devono essere prese per evitare che, attraverso il cavallo di Troia della tecnologia, si possano espropriare le nostre informazioni o, peggio ancora, scatenare una guerra cibernetica nel nostro Paese.

Mi auguro, quindi, che la stessa unità e la medesima responsabilità si realizzino ogniqualvolta parliamo di sicurezza alla Repubblica e che finalmente ogni anno si svolga una relazione, con una sessione con risoluzioni finali, in cui vengano esaminate e comparate la relazione della Presidenza del Consiglio che viene svolta ogni anno a febbraio e la relazione annuale del Copasir, in modo che il Parlamento e il Paese si possano rendere conto di come cambiano, rispetto ovviamente a quanto accade in ogni contesto internazionale, le necessità della sicurezza della Repubblica. Credo che questo sia utile al Parlamento per predisporre poi le misure necessarie.

Ritengo che in questo caso noi potremmo dire davvero di aver risposto alle necessità del Paese.

Concludo, cari colleghi, dicendo che dobbiamo renderci conto che non possiamo fuggire dalla storia, anche se forse lo vorremmo. Non possiamo fuggire dalla storia e la storia oggi ci impone di prendere da subito le misure necessarie per quanto riguarda la nostra difesa, la nostra sicurezza e gli *asset* strategici del nostro Paese per fronteggiare, insieme alle altre democrazie occidentali, nella nostra Unione europea e nella nostra Alleanza Atlantica quello che abbiamo di fronte.

Non possiamo fuggire dalla storia, possiamo però cambiare la storia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (Fdl). Signor Presidente, ringrazio il presidente, senatore Urso, per quanto ci ha illustrato inevitabilmente in modo sommario perché, vista la ricchezza e la serie così ampia e importante di temi trattati, la sua relazione orale, che integra quanto già scritto, non poteva che essere appunto una sintesi per sommi capi. Ringrazio anche tutti i membri del Comitato per il loro lavoro, che evidentemente in questo caso è particolarmente importante che sia di squadra e comune, perché comune deve essere l'interesse per la sicurezza nazionale.

Uno degli aspetti più importanti che emerge da questa relazione e anche in generale dell'attività di *intelligence*, è quello della cybersicurezza, la sicurezza informatica. Si tratta di un aspetto sempre più importante, perché la tecnologia entra nella vita quotidiana di ciascuno e, a maggior ragione, è essenziale nella vita quotidiana delle aziende, delle istituzioni, delle nostre Forze armate. Come dicevo, è dunque un aspetto estremamente importante, al punto che la NATO ha chiarito che la norma fondamentale del Trattato del Nord Atlantico dal punto di vista organizzativo - l'articolo 5, che impone a tutti gli Stati membri di intervenire a difesa di uno di essi, qualora sia attaccato - si debba applicare anche in caso di attacchi informatici, e non soltanto per i classici attacchi militari, per i quali ovviamente non vi erano dubbi. Questo è un aspetto estremamente importante, in quanto un attacco informatico può creare danni gravissimi in un Paese: può paralizzare settori economici e può arrecare gravi danni nel settore della finanza, dal momento che evidentemente lo strumento informatico è ormai indispensabile anche nella più piccola delle filiali bancarie, può bloccare la distribuzione dell'energia, può bloccare gli acquedotti.

Nella relazione di cui abbiamo ascoltato l'integrazione orale da parte del Presidente del Comitato, e che è a nostra disposizione, la questione viene trattata in modo ampio. È stata istituita da poco l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza e per la quale - come ebbi modo di sottolineare in quell'occasione - credo ci sia bisogno di ambizioni molto maggiori: non si può pensare di creare una piccola agenzia burocratizzata, con qualche dirigente nominato sulla base di ragionamenti più politici che tecnici in un settore come questo, che sarebbe riduttivo definire competitivo. Quando gli ingegneri informatici si esercitano per diventare sempre più bravi, sempre più capaci a dare risposte alle esigenze di sicurezza delle aziende o delle istituzioni in cui lavorano o lavoreranno, fanno semplicemente una gara tra loro e si dividono in due squadre: da una parte, qualcuno cerca di violare la sicurezza di quella banca o di quella agenzia e - dall'altra parte - qualcun altro cerca di difendere la sicurezza e vince il più bravo. Chi si difende, ovviamente, ha dei margini maggiori, come un po' in tutti i settori, ma vince il più bravo. È evidente, quindi, che avere qualcuno che è bravino, che se la cava, che ha orecchiato qualcosa di cybersicurezza non serve a nulla, perché in questo duello l'avversario è potenzialmente - ovviamente non sempre - di livello molto alto. Occorre quindi una maggiore attenzione su questo, tenendo presente che la cybersicurezza deve essere non soltanto passiva, ma anche in grado di agire e cioè deve essere non soltanto in grado - anche se questo, naturalmente, è fondamentale - di difendersi nel modo più efficace possibile contro gli attacchi, contro le violazioni della segretezza ed anche della tenuta dei dati, ma deve anche essere in grado e credibile nel portare avanti delle azioni di contrattacco, perché questo è quello che avviene. Gli esperti del settore spiegano che vi sono possibilità che prima o poi un attacco abbia successo e se ci si difende soltanto, ovviamente chi attacca, cioè chi cerca di entrare nei sistemi informatici, prova e riprova e se una volta ci riesce ha vinto, perché sa che non avrà delle reazioni.

Da parte di molti esperti, purtroppo, ci viene l'indicazione che l'Italia su questo sia particolarmente debole. L'Agenzia per la cybersicurezza è un passo avanti, ma è un po' troppo poco e va potenziata nella sua qualità e anche nella sua capacità di reazione. Non va in nessun modo sottovalutato questo aspetto. Ricordiamo che uno dei principali modi in cui avvengono gli attacchi informatici è il cosiddetto *ransomware*, cioè un attacco in cambio di un riscatto: si rubano i dati a un'importante istituzione, ad esempio ad una banca, e si chiede una somma di denaro più o meno consistente per restituirli, perché il modo più rapido di concretizzare per chi ha rubato dei dati - a meno che non lo

abbia fatto, come in taluni casi avviene, a fini di spionaggio industriale, economico o di altra natura - è proprio farsi dare dei soldi dall'istituzione la cui riservatezza è stata violata.

L'istituzione che ne è vittima ha interesse a non farlo sapere, perché altrimenti la sua immagine viene danneggiata. Dunque, il fatto che non si abbia notizia di questo genere di attacchi non vuol dire che questo genere di attacchi non sia già avvenuto e, purtroppo, in qualche caso possono anche esservi stati dei successi. Occorre dunque una grande attenzione in tal senso. Il lavoro che fanno i nostri Servizi di *intelligence* e lo stesso Comitato per la sicurezza della Repubblica è dunque estremamente importante, anche se per sua natura tende ad essere oscuro.

Vorrei citare un altro aspetto che trovo molto interessante nella relazione: la questione del segreto di Stato. Ci sono state diverse richieste da parte del Parlamento per superare il segreto di Stato su alcuni aspetti: si è parlato molto della questione legata al grave attentato alla sinagoga, il grande tempio ebraico di Roma, quando nel 1982 un bambino fu ucciso e vi furono diversi feriti, tra i quali il fratello di questo bambino. Ebbene, sono emerse circostanze davvero inquietanti sulla questione, cioè che non era stato mandato alcun tipo di protezione proprio in quella serata, pur essendovi state delle segnalazioni del pericolo concreto e imminente di un'attività terroristica proprio ai danni della comunità ebraica nel momento più solenne della loro vita, cioè le funzioni nella sinagoga.

Il segreto di Stato è comprensibile ed è una delle risorse che deve avere lo Stato, ma ci sono una disciplina e una legge che dicono quando, da chi e come va posto il segreto di Stato. Ultimamente abbiamo un analogo atteggiamento, come sul segreto di Stato, per le operazioni di carattere meramente commerciale ed economico condotte dal Commissario straordinario per la gestione della pandemia e abbiamo presentato degli ordini del giorno per chiedere che venga finalmente fatta chiarezza su tutte le operazioni economiche di acquisto di materiali e di servizi. Ebbene, ci è stato risposto che non si può rispondere per questioni di riservatezza. Peccato che ci sia una legge, la legge anticorruzione di cui molto si è parlato e a cui è stata data molta importanza, che dice che le spese della pubblica amministrazione devono essere rese note tempestivamente per questioni di trasparenza e per combattere la corruzione, tranne nel caso in cui c'è segreto di Stato. Quando non c'è il segreto di Stato ci deve essere trasparenza. È importante lo strumento del segreto di Stato, ma è importantissimo in democrazia lo strumento della trasparenza e della chiarezza nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marilotti. Ne ha facoltà.

[MARILOTTI](#) (PD). Signora Presidente, colleghe e colleghi, dobbiamo innanzitutto essere grati al Copasir di aver portato per la prima volta alla discussione in Assemblea un documento che, pur previsto per legge, finora veniva soltanto depositato. La relazione invece è un importante contributo all'attività parlamentare ed è bene che su di essa sia sollecitata l'attenzione e la discussione, il più approfondita possibile, in Aula. Alla stessa stregua, credo che vada espressa gratitudine alla direttrice del DIS per averci trasmesso - anche in questo caso credo per la prima volta - una lettera nominativa con il *link* della relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza del 2021, utilissima anche ai fini del presente dibattito.

Le due relazioni - quella che è stata illustrata dal presidente Urso e quella che ci è stata trasmessa dalla direttrice Belloni - credo affrontino dei temi molto importanti, relativi al nostro presente e ancor di più al nostro futuro.

Mi riferisco ai venti di guerra, ai rischi per la sicurezza nazionale e ai rischi nucleari: questioni fondamentali che dobbiamo affrontare.

Insieme ad esse, però, voglio ricordare che rimane una parte della nostra storia che è ancora fumosa, legata cioè a situazioni che non sono mai state chiarite fino in fondo. Anche questo è un compito importante per la discussione e per lo sviluppo di un ragionamento che porti a dei passi in avanti significativi. Dodici filoni di inchiesta di Commissioni parlamentari monocamerali e bicamerali d'inchiesta sul terrorismo e sulle stragi non hanno infatti concluso fino in fondo il loro lavoro, nel senso che non esiste ancora una verità condivisa. Su questo occorre necessariamente impegnarsi fino in fondo.

Io mi soffermerò soltanto su quegli aspetti della relazione che riguardano questo secondo filone, cioè

la nostra storia passata e l'esigenza, per una democrazia matura, di comprendere fino in fondo la propria storia. Lascio ad altri colleghi del Gruppo di cui faccio parte (Partito Democratico), il senatore D'Arienzo e la senatrice Pinotti, il compito di affrontare i temi legati alla difesa e legati più all'oggi. Io credo che nella relazione vi siano delle parti che significativamente riconoscono il ruolo importante che la Commissione per la biblioteca e l'archivio storico del Senato ha portato avanti in questi quattro anni. Per questo rivolgo un ringraziamento anche a nome dei miei colleghi della Commissione, la senatrice Rauti e il senatore Doria. Nella relazione si riconosce una linea di indirizzo di politica archivistica, che può e che deve essere seguita da tutte le pubbliche amministrazioni che detengono un patrimonio che testimonia la storia del nostro Paese.

L'ordine del giorno approvato in sessione di bilancio, pur se impegnativo nei confronti dell'Archivio storico del Senato, impegna allo stesso modo e con più forza il Governo a uniformarsi alla disciplina del codice Urbani. In altri termini, i carteggi dei Ministeri, delle Agenzie governative e delle altre pubbliche amministrazioni non sono soltanto tracce del processo decisionale seguito ai fini di un ricorso amministrativo o di una ricerca del precedente; essi sono anche beni culturali e come tali vanno tutelati. Ciò può avvenire da un lato garantendo la loro ordinata conservazione, secondo criteri di inventario archivistico uniforme; dall'altro lato, occorre assicurare la consultabilità a tutti coloro che, scevri da contingenze politiche o da interessi dettati dall'attualità, intendano porre mente alla storia del nostro Paese. La regola dei cinquant'anni - o anche meno, quando una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri individua un particolare evento degno di immediata conoscenza - è un buon punto di equilibrio. Lo ha riconosciuto il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in risposta al nostro interpello massivo sul filone Moro della Commissione stragi. Ci attendiamo perciò che tale punto di equilibrio sia ugualmente riconosciuto a tutti gli utenti che si rivolgono agli archivi pubblici e privati e per accedere alle testimonianze della nostra storia nazionale. Non spetta a me interpretare la legge n. 124 del 2007, cioè la legge sul segreto di Stato.

Già la relazione al nostro esame lo fa in modo sufficientemente problematico per evidenziare alcune fragilità applicative che, nei fatti, escludono l'obbligo di investire il Copasir ogni qualvolta si sottrae alla pubblica evidenza un documento sul quale sono decorsi i termini per il diniego di consultabilità.

Mi limito a notare che, come avvenuto per il passato grazie alle nostre desecretazioni, anche le discipline attuali degli archivi dei Servizi segreti possono essere rese note, quantomeno al Copasir, per poter sindacarne eventuali opacità applicative.

Ricordo le dodici tragiche occasioni che hanno dato luogo alle tre direttive - le direttive Prodi, Renzi e Draghi - che voglio ricordare nella triste rievocazione della Spoon River della nostra storia repubblicana: la direttiva Prodi dell'8 aprile 2008 sul rapimento e sulla morte dell'onorevole Moro; la direttiva Renzi del 22 aprile 2014 su piazza Fontana, Gioia Tauro, Peteano, questura di Milano, piazza della Loggia, Italicus, Ustica, stazione di Bologna, Rapido 904; la direttiva Draghi del 2 agosto 2021 sull'organizzazione Gladio e sulla loggia massonica P2. Esse non esauriscono l'ambito degli atti classificati oggetto di Commissione di inchiesta. Anche dopo il 2001 sono state operate importanti acquisizioni documentali da altre Commissioni di inchiesta per le quali, almeno in prospettiva, si dovrebbe procedere a una progressiva declassificazione secondo i medesimi criteri dettati dal nostro ordine del giorno.

Infine, desidero soffermarmi su alcune lacune che la ricerca storiografica ancora registra per eventi che affiorano addirittura a distanza di un secolo. Il fascicolo personale del detenuto Antonio Gramsci al carcere di Turi è ancora irreperibile, non sappiamo se per la sciatteria archivistica delle amministrazioni che si sono succedute nella gestione delle carceri, per dolo o ad opera di personaggi che, alla caduta del regime, volevano celare le proprie responsabilità. Credo che una figura come Gramsci, che ha formato intere generazioni di studiosi e cittadini italiani, meriti ben altro trattamento.

Alla stessa stregua esprimo l'auspicio che lo Stato maggiore dell'esercito accordi il suo assenso a una ricerca sugli archivi della Prima guerra mondiale, volta a conoscere vicende ancora oscure legate al trattamento dei disertori e dei pacifisti che, nel caso della decimazione dopo la disfatta di Caporetto, hanno avuto traccia archivistica nei verbali dei giudizi sommari all'epoca redatti.

Penso anche a Matteotti, di cui tra due anni celebreremo il centesimo anniversario della morte a

seguito del barbaro e truce assassinio. Ancora non possediamo i documenti relativi alle corti di giustizia perché il Ministero della giustizia e i suoi archivi...

PRESIDENTE. Senatore Marilotti, la devo invitare a concludere.

MARILOTTI (PD). Termino con l'ultima battuta perché Matteotti merita ben altro: il suo sangue è il seme su cui è cresciuta la democrazia repubblicana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Marilotti. È proprio in ragione dell'argomento che le ho concesso del tempo in più.

È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ringrazio anzitutto il Presidente del Copasir, senatore Urso, per la sua relazione.

In primo luogo, reputo positivo che si discuta in Aula la Relazione annuale del Copasir, che ha lavorato con grande tempestività ed efficacia su una serie di *dossier* importanti, occupandosi - come ci ha ricordato il presidente Urso - di politiche industriali e questioni energetiche.

Il Copasir si è occupato - come ricordato dal presidente Urso - di politica industriale, di questioni energetiche e ovviamente dei temi più strettamente di competenza dell'organismo, dalla *cybersecurity* ai temi specifici della materia e del settore.

Avevo letto la relazione, che ovviamente è molto più ampia e ricca di spunti di quanto la discussione in Aula consenta di poter rappresentare, e voglio evidenziare con rapidità alcune questioni. In primo luogo, noi viviamo una fase storica in cui la cronaca drammatica di queste ore ci fa capire come non si possa vivere nella vacanza della storia. Oggi i temi della sicurezza, intesa come difesa (gli investimenti nella difesa militare, negli armamenti, nelle strutture che devono tutelare le persone), sono tornati tragicamente d'attualità. C'è il tema energetico e non c'è bisogno di parlarne: i costi, gli approvvigionamenti e quant'altro. Oggi pensiamo che intensificare gli approvvigionamenti dall'Algeria e dal Congo sia una salvezza, e forse lo è, ma nel corso della storia - non centocinquantamila anni fa - anche quei Paesi sono stati coinvolti in guerre e tensioni. Quindi oggi vanno bene in alternativa a uno scenario pericoloso, ma Dio sa che cosa può accadere tra cinquanta o cent'anni, tempi che nel corso della storia sembrano lontani ma sono brevi.

C'è il tema dell'autonomia energetica. Oggi in Ucraina uno dei problemi riguarda le centrali nucleari, che potrebbero essere al centro di bombardamenti o incidenti. L'Ucraina, che non è un Paese al *top* del mondo come l'Italia, sul nucleare è più avanti di noi, che invece abbiamo rinunciato a quella tecnologia. Anche in questi giorni se ne parla, ma se si partisse oggi - e non si parte oggi - ci vorrebbero interi lustri. Ci si balocca discutendo su ottime energie alternative con le quali si può riscaldare un buon tè o qualche palazzo, ma vorrei vedere come si fa a risolvere la produzione di acciaio e di alluminio, la mobilità ferroviaria e quant'altro con le ottime energie alternative.

Difesa e energia, ma anche alimentazione: sono tre fattori primari. L'alimentazione la dovrei mettere prima, perché se non si mangia è inutile pensare a difendersi o a scaldarsi. Di qui tutti i temi come il prezzo del grano e delle importazioni primarie.

Dobbiamo quindi riflettere - e lo faccio in occasione di questa relazione - sul fatto che un Paese come l'Italia - ma anche l'Europa - che ha sistemi di armamento e spese che si sovrappongono, deve pensare a una difesa comune, perché la difesa serve: se si vogliono aiutare dei popoli aggrediti, non si possono soltanto sventolare bandiere o inviare *e-mail*, ma bisogna anche, come sta avvenendo, inviare delle armi. Mi auguro ovviamente che non ci sia un'estensione del conflitto. Ripeto: ci sono i temi dell'alimentazione, le produzioni da intensificare per avere una maggiore autosufficienza, l'energia, che importiamo ora di qua e ora di là. I buoni e i cattivi nel pianeta si dislocano a turno, quindi quelli che oggi sono buoni chissà se saranno tali domani.

I temi della sicurezza sono anche questi, ma torno alla relazione, perché queste sono questioni di carattere generale. Ringrazio il presidente Urso - e il Comitato che ha approvato la relazione - perché, oltre a richiamarci a questioni primordiali della vita e della libertà dei popoli, ha citato una serie di cose. Lo ringrazio per i chiarimenti sul Marco Polo Council, che riguardava l'ex direttore Manenti, e quindi la necessità di regolamentare le attività successive. Coloro che hanno diretto i Servizi di sicurezza hanno avuto una carriera importante e anche delle garanzie normative ed economiche

importanti, quindi hanno delle limitazioni nella loro carriera successiva, come succede per chi sta al Governo. È capitato: se si va al Governo poi non si possono assumere per un certo periodo alcuni incarichi. Insomma, dei limiti per chi ha l'alto onore di svolgere funzioni di un certo tipo valgono anche dopo. Credo che il fatto che relazione abbia richiamato questa vicenda mi pare sia molto importante e debba portare a una riflessione per capire se le norme sono sufficienti o se vanno incrementate.

L'Assemblea forse non ha colto del tutto quello che ha detto il presidente Urso; quando non ci sono votazioni c'è chi ascolta e chi non ascolta. Nella relazione si dice che le procure in Italia non rispettano le direttive europee in materia di intercettazioni. Guarda un po', ma pensate, colleghi, che c'è un certo eccesso di intercettazioni; non un eccesso perché ne fanno troppe, bensì perché non si rispettano delle direttive europee. Poi nel campo della sicurezza e dell'*intelligence* ci sono attività ulteriori, ma anche di questo tratta la relazione, il tema della regolamentazione di attività indispensabili.

Lo so anch'io che senza intercettazioni non si combatte il crimine internazionale. Poi le tecnologie, la cybersecurity e la loro evoluzione sono importanti. Si parla anche della distruzione dei materiali dal momento che i supporti elettronici consentono una divulgazione molto più facile. La ringrazio, presidente Urso, per aver sottolineato nella relazione la vicenda che attiene alle procure, che si arrabbiano se si tenta di fare una riforma della giustizia, mentre dovrebbero rispettare le regolamentazioni europee perché altrimenti l'Europa viene invocata solo in alcuni casi.

C'è anche un richiamo importante ad una vicenda che ho vissuto come membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro svoltasi la scorsa legislatura. Come componenti di una Commissione con dei poteri investigativi, abbiamo avuto accesso a documenti dei Servizi che abbiamo consultato nel vincolo della segretezza. Tale vincolo vale anche successivamente, salvo però il fatto che quelle cose segrete poi io le ho lette sui giornali. Ricordo un articolo pubblicato un paio di anni dal quotidiano «La Stampa» che parlava di una vicenda che lei tocca, il Lodo Moro, la vicenda del 1980. In tale articolo si raccontava che il famoso colonnello Giovannone relazionava in quella drammatica estate, che è poi l'estate di Ustica e della strage di Bologna, dell'intensificazione di possibili reazioni. C'erano il terrorismo, un *export* di armi che non era quello della Colombia, i palestinesi che portavano le armi alle Brigate Rosse. C'era insomma una situazione da fine anni Settanta.

Onorevole Urso, noi vorremmo che venisse accolto l'auspicio che il Copasir ha rinnovato, sollecitato altresì dalla Commissione Moro nella scorsa legislatura all'allora presidente del Consiglio Gentiloni, volto a desecretare quegli atti. La relazione infatti distingue gli archivi del Senato e della Camera, ma ci sono gli atti che sono nelle sedi dei Servizi. Io non ne parlo perché ho avuto modo di poterli consultare la scorsa legislatura, ricoprendo quella funzione. Ho letto poi delle cose sui giornali, ma non posso nemmeno dire se siano vere o false. La discussione sul Lodo Moro interessava sostanzialmente la tutela dell'Italia, in quegli anni anche dal terrorismo palestinese. L'Italia in qualche modo chiudeva un occhio se c'erano transiti e veniva così meno bersagliata. Questo però non ci risparmiò l'attentato alla Sinagoga di Roma o all'aeroporto di Fiumicino. Il senatore Zanda, che conosce la storia d'Italia dall'interno e come esperto, annuisce. In quegli anni però ad altri Paesi è andata peggio. Non discuto; la storia è fatta di accordi e di scontri.

Su quella vicenda però io mi auguro che la sua sollecitazione venga attuata. La desecretazione degli atti dei Servizi ci potrà consentire infatti di valutare le vicende di Ustica e della strage di Bologna su cui, con riferimento a quest'ultima, ci sono state sentenze. Io non discuto tali sentenza, ma si possono però leggere e vedere altre cose. Sono passati quarantadue anni da una vicenda tragica e storica. Il Medioriente è ancora una polveriera e purtroppo non c'è più il colonnello Giovannone a tutelare l'Italia. Speriamo che i «Giovannone» di questi anni siano altrettanto capaci.

Si tratta di un capitolo che va scoperto, di una desecretazione che deve avvenire. Rilancio dall'Assemblea questo appello rivolto dalla Commissione Moro e da un atto parlamentare quale la relazione del Copasir. Sapete che sulla strage di Bologna ci sono ancora processi in corso a personaggi che si aggiungono a quelli condannati. È una vicenda che non finisce mai.

Questi atti storici possono o non possono avere connessione; questo lo valuterebbe chi di dovere

qualora fossero desecretati. Tali atti invece sono blindati.

Ci sono molti altri spunti, ma avviandomi alla conclusione, rilevo che nei giorni scorsi ho letto sui giornali un po' di preoccupazione, espressa anche dal sottosegretario Gabrielli che ha rilasciato delle interviste molto misurate, confacenti al ruolo che svolge e alla carriera che ha avuto, circa alcuni aspetti che nel campo della cybersecurity fanno sì che noi abbiamo dei sistemi di una società russa che vigilano anche sulla sicurezza informatica delle nostre istituzioni, compreso Palazzo Chigi. Vedete, anche adesso, la storia cambia. A Pratica di Mare si sperava che la Russia dialogasse con il mondo occidentale, poi quella politica non è stata proseguita e torna la tendenza egemonica storica della Russia che - informo i distratti - da qualche secolo fa le guerre in Crimea e in Ucraina. Cavour mandò nel 1853 i soldati del Regno di Sardegna - pensate un po' - alla guerra di Crimea, che era più o meno uguale a quella di adesso; c'era lo zar che voleva dei territori, adesso ci sono altri successori che vogliono altre terre. Presidente Urso, vorrei allora chiarezza.

Questi sistemi d'importazione russa sono o non sono validi? La nostra *cybersecurity* deve essere affidata a tutto questo? Pongo questa questione in termini di attualità. Abbiamo istituito l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ci poniamo dei problemi, a quali fornitori ci dobbiamo rivolgere?

Come ultima questione, alle pagine 82 e 83 della relazione si tratta il tema degli incontri tra politici ed esponenti dei Servizi, sconsigliabili sempre. Non parlo di vicende di attualità, ma vorrei capire, se è stato regolamentato, se esistono dei verbali. Se uno va un incontro e non sa che uno è un agente segreto (essendo segreto non rivela la sua natura, altrimenti che agente segreto è?), se uno incontra dei parlamentari a una cena, tutto ciò viene profilato, viene scritto? Può avvenire casualmente, perché è un agente segreto. Siccome la relazione tratta la questione alle pagine 82 e 83 - vado per citazioni - chiedo al presidente Urso di rispondere in sede di replica.

In ultimo vorrei intervenire sulla questione della *cybersecurity* affidata a una società russa, il cui nome è Kaspersky, che si pronuncia alla maniera russa e non a quella inglese. È proprio questo il problema: non sarebbe meglio questa seconda opzione? Che facciamo? (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pinotti. Ne ha facoltà.

PINOTTI (PD). Signora Presidente, ringrazio il Copasir e il presidente Urso per la relazione, nonché l'Autorità delegata per il lavoro che sta svolgendo. Non era previsto che intervenissi per il mio Gruppo, ma ho chiesto qualche minuto perché, ascoltando la relazione, mi sono venute in mente delle riflessioni che vorrei sottoporre all'Assemblea.

La prima è relativa alla *cybersecurity*. Ascoltando l'intervento del senatore Malan e seguendo la relazione, devo dire che indubbiamente è un tema che crea grandissimo allarme e sul quale dobbiamo correre. La Commissione difesa ha svolto un'indagine approfondita su questo tema e non soltanto riguardo alla difesa, proprio perché la minaccia *cyber* può entrare da qualsiasi ambito e poi toccare il tema della sicurezza. Abbiamo quindi visto che cominciamo a muovere i passi giusti, ma dobbiamo correre.

Quello che vorrei dire a quest'Assemblea e anche al sottosegretario Gabrielli è che - a mio giudizio - l'impostazione data all'Agenzia è quella giusta, inoltre ha ragione il collega Malan quando dice che occorre un'implementazione. Tuttavia, l'architettura che è stata data all'Agenzia è fatta proprio per favorire questa implementazione, e in un certo senso anche per rispondere alla preoccupazione citata adesso dal senatore Gasparri. Anche questa è una delle funzioni dell'Agenzia. Se non implementiamo la produzione autonoma italiana di questi sistemi, con le capacità dei nostri giovani coinvolgendo l'università, ci dobbiamo servire di sistemi esteri; in questo caso ci mettiamo una lente di ingrandimento particolare, perché si tratta di una società russa, ma in generale in ogni caso possono essere sistemi che mettono a rischio la sicurezza nazionale. L'impostazione è quindi quella giusta.

Io ho visto che in questi anni, quando abbiamo cominciato ad adeguarci nelle direttive, siamo riusciti a metterci in pari con gli altri Paesi europei per molte cose. Siamo consapevoli che dobbiamo correre, però vorrei dire che, per quanto di mia conoscenza, l'impostazione è corretta e la struttura può permettere l'implementazione, che è ciò di cui abbiamo bisogno da tutti i punti di vista, non solo nel controllo ma anche nella produzione. Infatti, senza una produzione sicura di sistemi per la sicurezza *cyber*, tutto il tema del controllo arriva "a bomba", ma purtroppo il danno potrebbe già essere stato

fatto.

Prendo ancora pochi minuti, colleghi, per sottolineare un aspetto. Il senatore Urso diceva che, sul tema della difesa europea, una risposta con una forza di azione rapida di 5.000 soldati fa abbastanza sorridere e io condivido questa considerazione. Ricordiamoci però che fino a poco tempo fa in Europa non si poteva parlare delle riunioni dei Ministri della difesa (adesso saranno solo informali).

Né si poteva accennare che si inseriva qualche forma di finanziamento di tipo duale, che però potesse fare riferimento alla difesa. Lo dico perché almeno qualche passo avanti, in questo senso, è stato fatto. Oggi ci sono dei fondi, che tuttavia sono ancora molto limitati. C'è però l'idea di cominciare a costruire delle forze comuni.

Senatore Urso, Assemblea tutta, non c'è dubbio che la difesa europea non può essere lasciata in mano solo alla Commissione, altrimenti potrà produrre una forza che, invece, di 5.000 è di 7.500 o di 10.000. Rispetto alla difesa europea, per come è connaturata la difesa dei singoli Stati, che hanno una propria forza - il *premier* Draghi diceva di essere rimasto stupito del fatto che, come Europa, noi spendiamo il doppio della Russia intera - vuol dire, comunque, decidere di cedere sovranità. Quindi, è una decisione che devono assumere i Capi dei Governi e non può essere una decisione solo della Commissione. Se tutti crediamo che senza quello strumento l'Europa non ha voce in geopolitica, credo che tutti quanti dovremmo spenderci per questo obiettivo.

Lo dico perché in Commissione difesa abbiamo votato una risoluzione su questo, con una serie di proposte, anche se, probabilmente, molto limitate rispetto a quanto sta avvenendo. Ho chiesto di poterla discutere in Aula, perché credo che una tale discussione vada fatta in questa sede. Dall'interlocuzione che ho avuto con la mia Capogruppo, so che per ora sono pochi i Gruppi che stanno sostenendo questa proposta. Io vi dico: facciamola, perché i temi di cui discutere sono tanti. Ma la dobbiamo fare. (*Applausi*).

La Francia ha la capacità nucleare. Come la gestiamo, come si inserisce nel quadro di una difesa comune? Come possiamo fare affinché non ci sia solo uno a capo con gli altri che devono seguirlo? C'è tutta una parte politica su cui il Parlamento deve lavorare e io credo sia sbagliato che un'Assemblea come questa affronti tali temi quando deve parlare del Copasir. Benissimo, ma il Copasir parla di tante altre cose. Come Presidente della Commissione difesa, mi sento di dire che forse codesta è una discussione che dovremmo riuscire a portare in quest'Aula. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magorno. Ne ha facoltà.

[MAGORNO](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, la relazione sull'attività del Copasir all'esame oggi, eccellentemente esposta dal presidente Urso, che ringrazio per il lavoro che svolge quotidianamente con tutto il Comitato, è frutto di un lavoro approfondito e articolato. Gli ambiti di cui il Copasir si è occupato sono vari e toccano tutti i settori che il Comitato ha ritenuto sensibili dal punto di vista della sicurezza nazionale. Ciò si evince anche scorrendo l'indice della relazione.

Durante il periodo coperto dal Documento, il Comitato ha svolto diversi approfondimenti, che hanno prodotto tre relazioni tematiche: sulla disciplina per l'utilizzo dei contratti secretati, anche con riferimento al noleggio dei diversi sistemi di intercettazione; su una più efficace azione di contrasto al fenomeno della radicalizzazione di matrice jihadista; sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica.

Altre tre indagini sono in corso sui seguenti temi: sul dominio aerospaziale, la nuova frontiera della competizione geopolitica; sulle prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i servizi di *intelligence*; sulle modalità per attuare la decretazione degli atti e migliorarne la conservazione e l'accesso.

I temi affrontati spaziano da questioni interne, tra le quali si ricomprende un esame della legge n. 124 del 2007 in vista di un suo aggiornamento, fino ai più vasti scenari internazionali, che implicano un'attenta analisi dei vari quadri geopolitici. Non possiamo prescindere dall'aver come quadro di riferimento, oltre all'Europa, anche il cosiddetto Mediterraneo allargato, area strategica per il nostro Paese, alla quale è necessario dedicare una particolare attenzione.

Come ha già detto il presidente Urso e come è stato ripetuto da ormai tre settimane, la follia della

guerra è tornata purtroppo a colpire l'Europa. Gli attacchi russi in Ucraina ci richiamano a una profonda riflessione sulla necessità di valutare con estrema attenzione gli scenari esteri. Serve rafforzare gli *asset* strategici del Paese soprattutto dal punto di vista della cybersicurezza dal momento che l'Italia ha un alto livello di esposizione.

A tal proposito, non posso non sottolineare la necessità di realizzare un provvedimento che ponga sullo stesso piano gli attacchi terroristici e quelli *cyber*.

Il Comitato sta seguendo con grande attenzione tutti i complessi sviluppi legati al conflitto nei diversi aspetti (di ordine economico, energetico, militare, geopolitico); la sfera *cyber* e quella dell'*intelligence* economica sono altresì fondamentali e, come ricordato nella Relazione, l'Italia si è dotata di un'apposita Agenzia per la cybersicurezza e ha rafforzato l'*intelligence* economica sia in seno alle Agenzie esistenti sia operando sulla disciplina dell'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo (il cosiddetto *golden power*).

Sempre in ambito di *intelligence* economica, voglio sottolineare che tra le emergenze interne vi è quella delle infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tale minaccia è meritevole di una particolare attenzione e il Copasir sarà informato regolarmente su tale tematica, che investe tutto il Paese e in particolar modo il Mezzogiorno d'Italia.

L'attenzione informativa ha denotato il pericolo di intercettare i finanziamenti pubblici nazionali ed europei; è la latitudine dei settori di intervento che dimostra l'interesse dei sodalizi criminali, mafiosi, ad esempio, per le energie alternative, per il ciclo dei rifiuti, negli ambiti connessi alle infrastrutture, all'edilizia, anche tramite fattispecie di riciclaggio, evasione e trasferimento illecito di capitali all'estero; senza trascurare, infine, anche l'interessamento verso operazioni di riassetto nell'ambito di società e aziende in condizione di crisi, specialmente in seguito alle dinamiche negative determinate dalla pandemia o all'aggiudicazione fraudolenta di appalti.

La relazione sulla disciplina per l'utilizzo dei contratti secretati, anche con riferimento al noleggio dei diversi sistemi di intercettazione, ha inteso far luce su una tematica particolarmente rilevante, che ora dispone di un punto di osservazione autorevole come la Sezione speciale della Corte dei conti.

Il codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto-legge n. 28 del 2020, prevede che la neocostituita Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, oltre alle funzioni già previste, acquisisce anche il controllo sulla legittimità dei decreti di segretazione delle procedure di gara o di affidamento che comportano l'accesso a informazioni con classifica "riservatissimo" o "superiore". Inoltre, la norma del 2020 è intervenuta sul destinatario dell'obbligo a riferire l'esito delle attività di controllo: non più il Parlamento, bensì il Copasir.

Fino al 2021 la relazione inviata al Parlamento non risulta sia mai stata esaminata, come è stato già detto; per la prima volta - lo ribadisco - dunque viene individuato l'organo parlamentare competente nel Copasir; si è potuto adeguatamente esaminare la relazione trasmessa dalla sezione della Corte dei conti.

La prima criticità emersa e l'esiguità del numero di autorità che ottemperano agli obblighi di comunicazione alla Corte per sottoporre a controllo i contratti secretati. In particolare, questo dato si presenta fortemente problematico con riferimento ai sistemi di intercettazione e captazione sui quali si è appurato un duplice contrasto: sussiste un contrasto tra l'indirizzo derivante dalle norme europee, assunto giustamente come orientamento da parte del Ministero della giustizia, e la predetta giurisprudenza interna che deve necessariamente essere superata anche per evitare l'infrazione europea cui l'Italia è stata sottoposta. Il Comitato dunque non mancherà di vigilare su tale profilo, proseguendo la proficua relazione instaurata con la specifica sezione insieme alla Corte dei conti e con il Ministero della giustizia.

Per quanto riguarda le intercettazioni, il Comitato ha rilevato che, malgrado le rassicurazioni fornite, il Governo non è ancora intervenuto per affrontare le problematiche di questo settore, anche nella direzione di individuare requisiti di base unici a cui gli operatori si debbono attenere, come accade in altri settori per i quali è previsto un processo di qualificazione degli operatori economici.

Si rinnova quindi l'auspicio che tale riflessione si concretizzi in tempi brevi. È stata pertanto segnalata

l'esigenza di interventi normativi volti a migliorare la disciplina dell'affidamento di tale servizio secondo alcune indispensabili linee direttrici: l'auspicabile superamento della richiamata divergenza interpretativa tra ordinamento interno e comunitario nella direzione di un adeguamento verso quest'ultimo per la protezione dei diritti fondamentali, con particolare riguardo alla *privacy*, ponendo così termine alla procedura di infrazione che grava sul nostro Paese; la necessità che il controllo sui contratti relativi alla fornitura dei diversi sistemi di intercettazione sia garantito in termini effettivi; l'equilibrata armonizzazione delle tariffe, con le quali sono remunerati i fornitori di tale servizio, al fine di superare l'attuale quadro, che presenta consistenti differenze di costo tra i vari uffici giudiziari, elemento emerso anche in precedenti interlocuzioni del Comitato, nonché la conferma di un indirizzo diretto ad assicurare che aziende che mettono a disposizione tali strumenti rispondano a precisi requisiti di affidabilità, soprattutto con riferimento alla protezione dei dati personali e sensibili, anche alla luce dei ripetuti attacchi ai sistemi informatici pubblici e privati che si sono concretizzati nell'esfiltrazione di informazioni, come peraltro emerso in alcune inchieste giudiziarie sulle quali il Comitato ha richiesto elementi informativi alla magistratura competente.

Il Comitato ha deliberato di avviare un'ulteriore indagine conoscitiva sulle modalità per attuare la desecretazione degli atti e migliorarne la conservazione e l'accesso, in modo da dare effettiva attuazione alle direttive emanate dai Presidenti del Consiglio negli ultimi anni: una prima del presidente Prodi nel 2008, che rendeva accessibili i documenti in possesso di magistratura e Commissione di inchiesta sulle stragi relative al rapimento di Aldo Moro; nel 2014, con un'altra direttiva, il presidente Renzi decise di estendere l'accessibilità ai documenti relativi agli eventi del 1969 (Piazza Fontana), del 1984 (rapido 904), che hanno caratterizzato quella che viene definita la stagione delle stragi; nel 2021 il presidente Draghi ha esteso la prescrizione ai documenti relativi a Gladio e alla P2. L'indagine ha preso avvio dalle notizie di stampa della fine del 2021 sull'attentato del 9 ottobre 1982 alla Sinagoga di Roma. Su questo episodio specifico il Comitato si è immediatamente attivato, richiedendo all'autorità delegata ogni chiarimento e documentazione utile al riguardo, in possesso degli organi del comparto e non ancora oggetto di desecretazione e versamento nell'archivio centrale dello Stato, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio del 2014, anche in relazione al cosiddetto lodo Moro e alla sua possibile incidenza sulle azioni di organizzazioni palestinesi nel periodo compreso tra gli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta.

La desecretazione degli atti risponde concretamente alla richiesta avanzata dalle associazioni dei familiari delle vittime delle stragi per fare piena luce e giustizia, quale contributo indispensabile alla ricostruzione di vicende drammatiche che hanno caratterizzato la storia della Repubblica e all'esigenza di trasparenza, conoscibilità e accessibilità degli atti provenienti dai ricercatori. Queste finalità rappresentano un dovere che deve essere onorato degli apparati dello Stato a vario titolo chiamati in causa.

In conclusione, per pervenire al superamento di ogni zona d'ombra su avvenimenti che hanno lacerato la coscienza civile del Paese, la delicatezza e l'estrema articolazione delle questioni trattate e l'obiettivo condiviso di proteggere il bene supremo della sicurezza nazionale si sono accompagnati a un metodo di lavoro nel quale tutte le parti politiche si sono riconosciute con spirito unitario, perché comune deve essere la tutela degli interessi strategici del Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rauti. Ne ha facoltà.

[RAUTI](#) (*FdI*). Signor Presidente, quando Fratelli d'Italia per la prima volta chiese una sessione del Parlamento sulla sicurezza nazionale, la situazione non era ancora precipitata. Purtroppo l'aggressione militare nei confronti dell'Ucraina e la guerra in corso hanno reso il dibattito di oggi ancora più urgente, necessario e drammatico.

Quanto sta accadendo dimostra l'importanza, sia della sicurezza della Repubblica, sia di ogni decisione che si prende, non solo nel settore della difesa, ma anche in quelli dell'energia, della tecnologia, dell'economia digitale e delle infrastrutture. Tra i temi rilevanti della relazione ci sono la difesa europea e la sicurezza nazionale, *asset* che dovrebbero essere centrali in ogni decisione politica.

Ma è su un altro aspetto fondamentale che intervengo, ovvero quello della sicurezza energetica, che rappresenta un tassello cruciale da presidiare all'interno di una complessiva strategia di difesa

dell'interesse nazionale e sul quale la relazione ribadisce l'esigenza di un rafforzamento nei termini della cosiddetta intelligenza economica.

Sulla questione energetica, il Copasir ha infatti presentato, nel gennaio scorso, una relazione al Parlamento - come ricordava il presidente Urso - in cui si evidenziavano le criticità del sistema e la vulnerabilità, a fronte sia dell'azione egemonica degli attori statuali, sia della necessaria transizione ecologica. Nella stessa relazione, venivano anche avanzate alcune soluzioni che proprio in queste ore sono oggetto, per fortuna, di decretazione d'urgenza o che comunque sono in corso di valutazione. La relazione sottolineava chiaramente la necessità di realizzare un piano di sicurezza energetico che riducesse progressivamente la nostra dipendenza da altri Paesi e soprattutto dalla Federazione russa, puntando all'indipendenza energetica e all'autonomia produttiva e tecnologica, in collaborazione, naturalmente, con i *partner* europei occidentali, anche in considerazione dei fattori e dei rischi geopolitici che si andavano comunque prefigurando. Nella relazione si legge anche testualmente che «Lo scenario attuale presenta ulteriori debolezze legate all'incremento dei prezzi, in particolare del gas, che si è registrato negli ultimi mesi e che verosimilmente rischia di contrassegnare anche l'immediato futuro». Come sappiamo, purtroppo così è stato.

Su questi aspetti, il Comitato ha indicato la necessità e l'urgenza di adottare un piano nazionale di sicurezza energetica, puntando ad un'adeguata autonomia tecnologica e anche produttiva del Paese nel campo energetico attraverso il rafforzamento delle filiere nazionali di industria e di ricerca.

Oggi, cari colleghi, siamo in piena emergenza e la situazione potrebbe anche portarci da qui a poco - dico potrebbe - a rinunciare in tutto o in parte al gas e al petrolio della Russia, e anche questa è una delle tante drammatiche conseguenze del conflitto in corso, ma è evidente che oggi si scontano anche errori del passato e scelte energetiche sbagliate o non scelte che ci hanno resi dipendenti da altri e più vulnerabili rispetto ad altri *partner* europei. Sconteremo anche noi i costi delle sanzioni, soprattutto come conseguenza del prezzo dell'energia ed è per questo che Fratelli d'Italia chiede che si agisca in sede europea e internazionale perché i costi siano ripartiti in modo equo tra i diversi Paesi europei e dell'Alleanza occidentale. Ma non basta, cari colleghi: Fratelli d'Italia ritiene che serva un piano di sicurezza energetica e che si debba produrre più energia in Italia con tutti gli strumenti possibili, dall'aumento dell'attuale produzione di gas nei giacimenti già esistenti fino ai nuovi impianti di energia rinnovabile; un combinato disposto necessario per raggiungere l'obiettivo dell'indipendenza energetica, senza la quale - lo sottolineiamo - non può esserci nessun altro tipo di indipendenza.

La guerra in corso pone la questione energetica al centro dell'attenzione globale. L'impennata dei prezzi della benzina e del gasolio è una realtà con la quale tutti noi stiamo facendo purtroppo i conti tutti i giorni. Lo stesso vale, purtroppo, per i rincari generalizzati mentre si allunga - ne abbiamo avuto la conferma anche oggi - l'ombra delle spirali speculative da bloccare per fermare l'*escalation* dei listini. Bisogna colpire chi fa sciacallaggio sulla tragedia della guerra, così come ha richiesto Fratelli d'Italia anche attraverso una mozione presentata alla Camera.

In conclusione, Presidente, devo sottolineare alcuni aspetti della relazione che credo interessino questo dibattito. L'energia è una risorsa sociale, ovvero è un diritto universale che dovrebbe essere garantito, certamente è anche una risorsa ambientale ed è una merce, ma non dovrebbe mai diventare un'arma di ricatto geopolitico.

Eppure, succede e sta succedendo. È per questo, cari colleghi, che bisogna dotarsi di una politica energetica che faccia fronte all'emergenza e sia in grado di progettare anche il futuro. Ma l'Italia deve recuperare errori e ritardi, perché è mancata e manca una politica energetica.

Intanto, per fronteggiare l'emergenza Fratelli d'Italia chiede una riduzione immediata delle accise e dell'IVA sui costi del carburante. Inoltre - lo sottolineo - l'abbattimento del carico fiscale sui carburanti non comporterebbe alcuna perdita, poiché questi rincari non erano stati stimati e rappresentano un cosiddetto extra-gettito per le casse dell'erario. Bisogna subito - a nostro avviso - correggere il tiro, ragionare su una strategia di indipendenza energetica, perché ci sono intere filiere - non le nomino - che rischiano di fermarsi, imprese costrette a chiudere o a diminuire la produzione. Ci sono famiglie che stentano a sopravvivere.

Anche sul caro bollette Fratelli d'Italia aveva lanciato, già all'inizio dell'anno, un grido di allarme e

criticato una manovra finanziaria che prevedeva per il rincaro soltanto un miliardo e mezzo, una cifra chiaramente inadeguata, tanto che a gennaio il Governo è dovuto intervenire con altri decreti per calmierare le bollette; ma non basta, come abbiamo visto. Non sarebbe obiettivo attribuire al conflitto in corso tutto ciò che si sta verificando nella nostra economia, perché molti fattori di crisi erano già presenti negli ultimi mesi del 2021 e i prezzi di tutte le materie prima erano già cresciuti senza che il Governo - a nostro avviso - affrontasse in modo adeguato la situazione. La guerra ha creato un cortocircuito e ci troviamo ad inseguire le emergenze.

Cari colleghi, vorrei concludere dicendo che il confronto di oggi ci deve aiutare a trovare le misure necessarie, perché gli italiani non possono sostenere ulteriori sacrifici e non meritano un Governo immobile di fronte a quella che era già una crisi socioeconomica epocale, che le ricadute del conflitto in corso stanno aggravando in modo drammatico, lanciando nuove sfide, minacce ibride e multidimensionali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Arienzo. Ne ha facoltà.

[D'ARIENZO](#) (PD). Signor Presidente, reputo importante l'impegno del Comitato, così come reputo importante in questo particolare comparto il ruolo della politica. Reputo strategico l'impegno e il ruolo dei Servizi dell'informazione per la sicurezza da sempre, e non soltanto in occasioni come questa.

Quindi, oltre a quanto detto dai colleghi Marilotti e Pinotti, affronterò alcuni argomenti per cercare di stimolare il dibattito della politica in merito a cosa si potrebbe fare in un quadro che è completamente rinnovato rispetto allo stesso anno al quale si rivolge il Comitato, perché la relazione si conclude al 9 febbraio del 2022. Affronterò alcuni temi, innanzitutto la sicurezza energetica, di cui avete parlato tutti. L'invasione dell'Ucraina e questo nuovo ruolo della Russia ha posto nuovamente l'attenzione sul tema, che era già conosciuto, dell'indipendenza energetica. Penso che sia stato sbagliato negli anni approvvigionarsi da un solo Paese; infatti, se guardiamo ciò che la Russia rappresenta per l'Unione europea, è una cifra impressionante, non solo per il gas, ma anche per il carbone e per il petrolio: cifre molto alte rispetto ad un Paese che è sempre stato considerato non amico. Il tema adesso si ripercuote sull'indipendenza energetica, quindi sulla sicurezza e sulla tenuta delle democrazie, perché, se l'opinione pubblica non regge lo sforzo enorme che nelle democrazie stiamo facendo a causa dell'aumento delle materie prime e soprattutto dei prodotti energetici, potrebbero entrare in crisi le stesse democrazie occidentali.

Quindi è doveroso - e lo si sta facendo - studiare altre fonti di approvvigionamento da altri Paesi, che sono stati elencati. Una cosa che non è contenuta nella relazione è la necessaria interconnessione, su questo fronte, con il nuovo piano dell'Unione europea, il Repower EU, che produce una serie di spunti e riflessioni che andranno in porto nei prossimi anni; tra questi, il fatto che l'Unione europea vuole diversificare le fonti spostandosi verso il Qatar, gli Stati Uniti, l'Egitto, l'Africa occidentale, l'Arzebajjan, l'Algeria e la Norvegia. L'Europa vuole inoltre favorire il mercato europeo dell'idrogeno e l'interconnessione dello stoccaggio del gas (chi ne ha di più e chi ne ha di meno) al servizio degli altri. Penso che, di fronte a questo scenario articolato, serva un ruolo pregnante dei Servizi per l'informazione e la sicurezza, perché siano valutati quei Paesi con i quali l'Unione europea intende stabilire nuove alleanze. Non mi riferisco certamente agli Stati Uniti, men che meno alla Norvegia; ma ve ne sono alcuni che, al pari della Russia, non sono considerati Paesi amici dell'Unione europea. È necessaria quindi una valutazione degli elementi di criticità in prospettiva, perché abbiamo già visto quello che potrebbe accadere. Sono convinto che sia giusto parlare - come si fa nella relazione - di potenziamento dell'*intelligence* economica e finanziaria, purché ciò non sia solo a sostegno (giustamente) dell'industria italiana e dei suoi interessi, ma ci sia anche una certa attenzione a orientarla in quelle direzioni che sono ormai - ahinoi - strategiche e che mai avremmo pensato che potessero esserlo.

Questo discorso vale non soltanto per i prodotti energetici, ma anche per i prodotti agricoli, sui quali nella relazione non c'è alcun riferimento. Non è una critica, ma è uno stimolo. Stiamo vedendo che ciò vale anche per l'alimentazione delle comunità delle democrazie occidentali. Questa connessione - secondo noi - va studiata da parte del Comitato nel corso del prossimo anno.

Sulla difesa comune europea si è ben espressa la collega Roberta Pinotti: il Partito Democratico è

convinto che bisogna fare di più, come è stato giustamente detto. Il Partito Democratico è altrettanto convinto che bisogna investire di più in sistemi d'arma, correggendo quella distorsione che da anni c'è nel nostro Paese, cioè il fatto che non investiamo il 2 per cento del prodotto interno lordo in armamenti, come l'Italia ha assunto invece l'impegno di fare nell'ambito degli accordi dell'Alleanza atlantica. Ma attenzione a un passaggio: nella relazione c'è scritto che appare impraticabile l'orizzonte di una *intelligence* unica europea e che quindi bisogna puntare su un maggiore coordinamento. Non è sbagliato. Ma mi chiedo, nel momento in cui si provvederà quanto prima alla difesa comune - speriamo non con quelle forze così ridotte alle quali faceva riferimento la collega Pinotti - se non serva anche qualche altra cosa, che non si limiti alla disponibilità e alla collaborazione, ma comporti una maggiore integrazione. Non sarei così categorico su un fattore di questa natura, anche perché stiamo vedendo, soprattutto in questo momento - ma è sempre stato così - la forte connessione che c'è tra i dispositivi militari e le informazioni per la sicurezza dei vari Paesi. Non sarei così categorico nell'escludere qualcosa di più e di meglio, considerando la necessità di potenziare l'*intelligence* europea a supporto.

Tratto un altro tema: le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto socio-economico. Io vivo in una realtà che verrà completamente stravolta grazie agli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (e non solo) sull'Alta velocità. In una realtà come quella di Verona arriveranno circa 15 miliardi di euro di investimenti. Ebbene, il dispositivo di contrasto è quello di sempre, non è cambiato: presso la prefettura c'è un comitato (un intergruppo) tra le Forze di polizia, che portano lì le loro esperienze. Fanno bene, giocano il loro ruolo; i prefetti intervengono anche con le interdittive.

Ma non può bastare rispetto agli appetiti illeciti delle criminalità organizzate, che spesso sono transnazionali, come giustamente evidenziato anche nella relazione. Serve anche lì - non mi riferisco necessariamente a Verona, ma a tutta Italia - un ruolo dell'*intelligence* per cercare di capire che cosa potrebbe accadere, perché le forze attuali non hanno quelle capacità di lettura. Serve anche altro. Occorrerebbe, come scritto nella relazione, una sezione della Direzione distrettuale antimafia in tutti quei luoghi in cui la dinamicità economica può attirare gli appetiti illeciti. Serve qualcosa di più anche da questo punto di vista.

Occorre anche una valutazione critica sul codice degli appalti, sul ruolo dell'ANAC e sulle corsie preferenziali per il PNRR, perché vi si potrebbero annidare delle situazioni spiacevoli.

Passo al capitolo relativo all'*intelligence* militare, che è un dibattito sempre aperto e affrontato anche nella relazione in particolare per ciò che concerne il RIS che - come è noto - collabora con l'AISE (si informano), ma non fa parte del sistema di informazione per la sicurezza. Mi faccio una domanda. Con tutto quello che sta accadendo, stante la minaccia molto forte nei confronti dell'Europa e delle democrazie occidentali e visto che si parla di modello di difesa comune, non è il caso ora di riflettere su questo strumento, già apprezzato e che funziona benissimo? Si può pensare a qualcosa di più per fare in modo che anche quel lodevole servizio di *intelligence* militare possa essere al servizio della democrazia, come già è, ma maggiormente integrato (la parola integrazione mi piace più di collaborazione)?

Ci sono un prima e un dopo rispetto a quello che abbiamo conosciuto e il discrimine è il 24 febbraio: gli scenari e la minaccia sono completamente diversi. Oggi abbiamo un altro elemento di deterrenza, costituito dalla parte economica: le sanzioni contro la Russia stanno funzionando. Sono sempre più convinto che serva un servizio di *intelligence* di carattere economico - come quello che propone la Commissione - per prevenire determinati fatti (guardiamo quello che sta accadendo e quello che ci avevano suggerito i servizi segreti americani). Le riforme che abbiamo adottato in tema di servizi muovevano da condizioni di normalità che oggi non ci sono più e che in futuro e per diversi anni, purtroppo per noi, non ci saranno più.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 18,17)

(Segue D'ARIENZO). Occorrono quindi un *input* e un impulso diversi da parte del Comitato, della politica, del Parlamento e del Governo.

La guerra che la Russia sta facendo all'Ucraina e alle democrazie occidentali, che sono messe in pericolo, ha rimesso al centro steccati del passato che pensavamo essere superati. Il Paese ha fatto

delle riforme e pensavamo che ci fossero tutti gli anticorpi per contrastarli. Questo, purtroppo, non è stato vero, né nel sistema economico ci sono gli anticorpi per combattere alcune delle situazioni che si sono verificate.

Occorre pertanto uno stimolo affinché si cambi punto di vista e si tenga conto del discrimine del 24 febbraio per fare in modo che i servizi segreti e di sicurezza siano sempre di più a supporto delle democrazie per tutelarle dal punto di vista sia militare, che economico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà.

GALLONE (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, discutiamo oggi la relazione sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica. La relazione è stata elaborata e presentata dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e ben illustrata dal presidente Urso, che ringraziamo insieme a tutta la squadra parlamentare.

Si tratta - come già evidenziato - di un documento che indaga le ripercussioni sulla sicurezza italiana della transizione energetica, ovvero il processo di progressivo distacco dai combustibili fossili in favore delle fonti rinnovabili a zero emissioni di gas serra. È un tema che in questo momento, considerate le condizioni geopolitiche mutate, è totalmente da mettere in discussione.

Dalla relazione del Presidente si apprende che «uno degli obiettivi principali da raggiungere è la diversificazione delle fonti energetiche e delle sedi di approvvigionamento» - un obiettivo necessario, a nostro avviso - «per superare o quanto meno attenuare lo stato di dipendenza rispetto ad altri Paesi». Ciò a maggior ragione in un momento come l'attuale che vede, da un lato, lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina e le conseguenti ripercussioni in Europa e nel nostro Paese, con l'Italia allo stato attuale estremamente dipendente dalla Russia per le forniture di gas naturale. «In tal senso,» - prosegue il rapporto - «la gamma delle risorse energetiche deve essere oggetto di un'attenta valutazione per avere una cornice ben definita delle opportunità e delle debolezze».

Il Copasir si concentra in particolare sull'idroelettrico, quello che gli operatori - e noi con loro - definiscono oro blu, descritto nella relazione come «uno degli ambiti nei quali il nostro Paese presenta un notevole vantaggio competitivo». Noi invece rischiamo di perderlo o di regalarlo ad altri. Un'affermazione su tutte: un capitale industriale e tecnologico come l'idroelettrico, un vero e proprio *asset* strategico, dovrebbe essere preservato in termini di italianità, costruendo un sistema normativo che crei le condizioni per la giusta tutela, anche e soprattutto ai fini della sicurezza, come fanno altri Paesi europei, uno per tutti la Francia che - per esempio - ha spostato le gare per le concessioni addirittura al 2041 (mentre noi discutiamo).

L'idroelettrico è una fonte energetica rinnovabile, quindi coerente con il percorso di transizione ecologica; è modulabile e può garantire importanti livelli di stoccaggio, andando così a migliorare la stabilità della rete elettrica e quindi la sicurezza. È una fonte energetica insostituibile ed è la più stabile tra le fonti rinnovabili, in grado di far ripartire il sistema elettrico nazionale in caso di *blackout* - e torniamo alla sicurezza - contribuendo significativamente al nostro sistema elettrico nazionale. In particolare - un particolare non da poco - non opera alcuna alterazione della risorsa idrica, restituendola intatta all'ambiente in quantità e qualità.

Un'altra peculiarità fondamentale dell'idroelettrico - e torniamo al tema della sicurezza - è il rapporto con il territorio perché, sia dal punto di vista della tutela del territorio stesso che della crescita del tessuto economico, non è secondo a nessuno. Al momento, la quasi totalità degli impianti idroelettrici è gestita per fortuna da operatori italiani, in gran parte a controllo pubblico, e tale assetto va valutato dal punto di vista strategico prima di compiere scelte che in un contesto normativo disarmonico a livello europeo lo possano stravolgere. Ecco perché, nel merito della valutazione che il Comitato riporta nella relazione del disegno di legge sulla concorrenza, troviamo da parte del Copasir una nota critica rispetto alla possibile apertura delle gare per le concessioni idroelettriche a operatori esteri: ciò avverrebbe infatti in un regime di non reciprocità, poiché gli altri Paesi europei applicano invece un regime protezionistico in questo ambito.

Secondo il Copasir, dunque, l'attuale disciplina legislativa italiana metterebbe a rischio il controllo di questo *asset* strategico per la sicurezza del sistema energetico e per l'autonomia energetica nazionale, consentendo la partecipazione alle nuove gare di società estere, con un conseguente indebolimento

della posizione competitiva del sistema industriale italiano. Questo lo dice la relazione del Copasir, parlando - lo ripeto - di sicurezza energetica, e noi dobbiamo ascoltare con attenzione e rispondere con serietà, visto che abbiamo anche contribuito a scrivere questa relazione. Quindi facciamo nostra tale preoccupazione e per questo stiamo chiedendo al Governo di riconsiderare le proroghe per le gare sulle concessioni oltre il termine fissato al dicembre 2022, a fronte ovviamente di certificazione di investimenti, di opere di *revamping*, di innovazione degli impianti da parte degli operatori.

L'idroelettrico deve rimanere italiano. Lo ripeto: l'idroelettrico deve rimanere italiano (*Applausi*), prevedendo in ogni caso di prorogare comunque la disciplina *golden power*, considerando di metterla a regime e rendendola strutturale almeno per alcuni settori specifici, come ad esempio quello della tutela del sistema energetico. Parliamo di oltre 4.000 impianti in Italia, di circa 15.000 addetti, che assicurano circa il 20 per cento della produzione totale di energia elettrica e oltre il 40 per cento della produzione da fonte rinnovabile del Paese. Le numerose incertezze geopolitiche, connesse all'approvvigionamento di energia, a partire dal balzo dell'incremento dei prezzi del gas, ci impongono quindi di guardare all'idroelettrico con ancor maggiore attenzione e consapevolezza rispetto alla sua importanza e alla sua centralità. Per tale ragione, chiediamo anche che lo Stato affianchi le Regioni, che in questo campo emanano leggi e regolamenti, in caso di loro inerzia o difficoltà.

Quindi oggi più che mai gli elementi di forza presenti nel nostro sistema energetico vanno difesi, protetti e valorizzati. È fondamentale che politica e Governo gli dedichino le giuste attenzioni e lo proteggano come merita.

La relazione del Copasir parla anche delle potenzialità dell'energia nucleare e delle tecnologie più recenti, che ridurrebbero le scorie radioattive. In Italia - si legge nella relazione - sebbene non vi sia produzione di energia mediante l'utilizzo di centrali nucleari, la ricerca in questo settore non si è arrestata e ha consentito di stabilire importanti presidi sia nel campo scientifico sia in quello industriale. Ogni ipotesi di ordine applicativo resta legata però a valutazioni politiche. Noi siamo favorevoli all'inclusione delle tecnologie nucleari di quarta generazione nella tassonomia europea per gli investimenti sostenibili; non si può oggi dire no a prescindere, anche perché altrimenti, come al solito, andremmo a regalare e a svendere un *know-how* che è tutto italiano, per il quale non siamo secondi a nessuno.

C'è comunanza di vedute tra noi e la relazione del Copasir su un'altra fonte energetica: il gas naturale. Il Comitato scrive che il gas naturale sembra rappresentare una risorsa irrinunciabile nel breve e medio termine, in attesa che possa completarsi la transizione energetica. Lo ribadisco, a maggior ragione, oggi mentre stiamo vivendo quello che stiamo vivendo, mentre abbiamo voltato o scritto, come preferiamo, una pagina di storia che rimarrà negli annali. E ancora, anche per favorire la riduzione delle bollette, aumentate in maniera insostenibile, occorrerebbe valutare l'ipotesi di incrementare le estrazioni di gas dai giacimenti italiani, riducendo allo stesso tempo gli acquisti dall'estero, ovviamente dalla Russia *in primis, ça va sans dire*. Si tratterebbe - prosegue il testo - di sfruttare più efficacemente i giacimenti già attivi, in modo da raddoppiare la quota nazionale da poco più di 4 a circa 9 miliardi di metri cubi all'anno. Il Copasir sta dando importanti linee di indirizzo.

Quindi, in sintesi, anche per la sicurezza, sì a rinnovabili, gas e nucleare, con attenzione all'idroelettrico e alla Cina. Per la sicurezza l'Italia ha bisogno di diventare autonoma e indipendente anche dal punto di vista energetico.

La situazione geopolitica attuale può diventare fonte di crisi drammatica o - come auspichiamo - stimolo a reagire. È un tempo incredibile quello che stiamo vivendo; facciamoci ricordare come coloro i quali hanno gettato le basi per un futuro sicuro dei nostri figli. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

[ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, la relazione rappresenta il frutto di un'intensa attività del Copasir nel corso del 2021: grazie alle relazioni tra il Comitato e il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e le fitte audizioni con tutti i ministri del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), l'Autorità delegata, qui rappresentata dal prefetto Gabrielli, e i direttori del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e della nuova Agenzia

della cybersicurezza, si è sviluppata un'attività intensa e articolata.

Le tematiche affrontate nella relazione evidenziano che il perimetro di controllo affidato al Copasir investe un'area sempre più estesa e nevralgica, che ha quale finalità la sicurezza nazionale nelle sue diverse declinazioni, che non può essere considerata statica e predefinita.

Uno dei principali *focus* su cui si è concentrata l'attività del Copasir, come negli anni precedenti, è stata la tematica del 5G, della rete unica e del *cloud* nazionale, di cui nostro Paese è ancora sprovvisto. Vi è la consapevolezza che il ruolo strategico e ormai irrinunciabile delle reti di telecomunicazione più avanzate, come anche delle infrastrutture di nuova generazione, esiga una difesa costante rispetto a insidie e minacce che rischiano di esporre tali presidi a una vulnerabilità accentuata. Questa consapevolezza, unita al costante impulso del Comitato, hanno condotto nel giugno scorso, seppur con molti anni di ritardo, all'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che sta consentendo al nostro Paese di ridurre un divario non più sostenibile in questo delicato settore; un'agenzia fondamentale anche per rispondere al carattere ibrido della guerra russa contro l'Ucraina.

Del resto, la portata estremamente invasiva delle minacce di natura cibernetica, la pluralità delle possibili fonti di aggressione e di indebita interferenza, la stessa eterogeneità degli attacchi e dei possibili incidenti rappresentano - tutti insieme - fattori di estrema preoccupazione, che richiedono un quadro protettivo e di massima resilienza, che impone adattamenti e affinamenti continui. Ricordiamo allo scopo come il 95 per cento delle pubbliche amministrazioni italiane non possieda ancora gli strumenti necessari e adeguati a protezione dei propri dati. Sono migliaia le pubbliche amministrazioni che hanno ancora come antivirus il russo Kaspersky; c'è pertanto bisogno di ricorrere alla tecnologia europea per la realizzazione di un polo strategico nazionale, che ospiterà dati e servizi digitali strategici del Paese, assieme all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, così da garantire la massima tutela della sicurezza nazionale.

Anche l'argine costituito dall'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, il cosiddetto *golden power*, è stato sistematicamente monitorato nel corso dell'attività del Comitato, che ne ha individuato i limiti, oltre che i margini di miglioramento. La già fragile situazione economica ha subito ripercussioni anche a seguito dell'esplosione della pandemia, con una riduzione generale della produttività e della competitività e una svalutazione degli *asset* industriali strategici, esposti sempre più alle mire straniere. È stato rilevato che in condizione di maggior pericolo sono le piccole multinazionali italiane che sviluppano intelligenza artificiale, robotica, *packaging*, macchine utensili, difesa e biotecnologie. Da ciò discende la necessità di una geopolitica della protezione e dei cosiddetti poteri speciali, o *golden power*, strumento giuridico atto alla tutela degli interessi economici, finanziari, industriali e scientifici a disposizione del Governo italiano. Con questa disciplina, modificata durante la pandemia per accrescere il ruolo dei servizi di *intelligence*, il nostro Paese costruisce - o vuole farlo - la propria identità, presentando davanti al mondo globale le sue priorità, al fine di garantire il mantenimento di un ruolo di primo piano per l'Italia e del suo grado di competitività complessiva all'interno dell'area globale. È in questo senso che una visione moderna e realmente incisiva della cultura della sicurezza non può più prescindere dalla cosiddetta *intelligence* economica, come stanno facendo da diversi anni in Francia; la difesa dell'indipendenza dello Stato e del territorio nazionale impone cioè che il perimetro della sicurezza includa la protezione di interessi economici strategici e cruciali per la forza del nostro Paese.

Il Comitato ha anche avviato un'indagine conoscitiva sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica, approfondendo l'attuale processo di liberalizzazione che interessa il perimetro spaziale e le sue conseguenze, a partire dall'adeguamento delle normative internazionali di settore e dal crescente protagonismo dei soggetti privati accanto agli attori statali, tra i quali si annoverano potenze particolarmente attive nello sfruttamento del dominio spaziale.

È poi in via di svolgimento un'ulteriore indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i servizi di *intelligence*.

Proprio in merito, il Comitato si recherà a Bruxelles per un approfondimento del tema fra due settimane.

Uno dei temi da considerare è il potenziamento dell'industria nazionale della difesa quale *asset*

strategico per il sistema Paese, sia perché fornisce capacità e mezzi indispensabili per la tutela dell'interesse nazionale, sia perché costituisce una risorsa per accrescere l'influenza geopolitica dell'Italia. Mi pare positivo, in tal senso, che, alla luce della guerra russo-ucraina, si siano intensificati ragionamenti circa l'ipotesi di dedicare più risorse alla difesa nel bilancio dello Stato. (*Applausi*).

Naturalmente il Copasir non poteva non dedicare un capitolo al sistema energetico del Paese. Già nella seconda metà del 2020 - un anno prima del manifestarsi del caro energia, quello della seconda metà dello scorso anno - è stata evidente ai membri del Comitato la necessità di effettuare un'indagine conoscitiva per analizzare la vulnerabilità del nostro sistema, caratterizzato da alta dipendenza dall'estero di energia e materie prime, anche per la sciagurata e progressiva riduzione dello sfruttamento delle risorse nazionali. (*Applausi*).

La nostra dipendenza dall'estero per il gas si è attestata lo scorso anno al 96 per cento, per la scarsa diversificazione degli approvvigionamenti. Infatti, importiamo il 40 per cento del gas dalla Russia. Abbiamo criticità nella sicurezza del sistema energetico e delle riserve strategiche, un alto costo delle bollette di energia elettrica e gas (storicamente maggiore rispetto ai *partner* europei) e rischi di impatto della transizione ecologica.

Nel frattempo, dal secondo semestre 2021 è scoppiata - ma, per chi vi parla, era attesa - la tempesta perfetta, con il caro energia che ha toccato l'Europa, in particolare l'Italia, con caratteristiche più strutturali che congiunturali; caro energia aggravatosi poi con la crisi russo-ucraina, fino a diventare la peggiore crisi energetica degli ultimi decenni, a fronte anche del concreto pericolo che la Russia possa sfruttare questo tema per esercitare pressione sull'UE, usando le forniture di gas come strumento di tensione e di guerra asimmetrica.

Per quanto riguarda il tema della sicurezza energetica, nell'attuale fase di transizione ecologica la procedura informativa ha evidenziato che le complesse trasformazioni determinate dal cambiamento climatico e dalla lotta al riscaldamento globale, con l'obiettivo del raggiungimento della cosiddetta neutralità climatica entro il 2050, hanno dato impulso a una fase di transizione energetica densa di opportunità, ma anche di seri rischi, che sono ben maggiori e diversificati rispetto a quelli afferenti al rinnovo delle concessioni idroelettriche, che vedo sottolineare da parte di molti colleghi come fosse l'unico problema del nostro sistema energetico.

In questa prospettiva, si ribadisce ulteriormente l'esigenza di un rafforzamento della cosiddetta *intelligence* economica a sostegno di un settore così decisivo, mediante un approccio non solo più difensivo e protettivo, ma anche proattivo e propositivo.

Signor Presidente, le chiedo di poter consegnare agli atti la parte finale dell'intervento e vengo alle conclusioni, dicendo che il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione ringrazia il presidente Urso, oggi relatore, esprime soddisfazione per il contenuto della relazione e soprattutto manifesta un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini delle agenzie del nostro comparto di *intelligence*. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Castiello. Ne ha facoltà.

[CASTIELLO](#) (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, voglio sottolineare l'importanza della relazione sull'attività svolta dal Copasir nel periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 9 febbraio 2022. La presentazione di questa relazione non è non può considerarsi semplicemente un mero appuntamento rituale, in quanto è un documento che rispecchia un'attività molto intensa del Comitato parlamentare nel periodo considerato.

È quindi un motivo e un momento di specifica attenzione e riflessione da parte del Parlamento.

Si muove da questa premessa il fatto che la finalità della sicurezza nazionale non è un dato statico, fermo, immutato e immutabile. Non può essere considerato statico e predefinito ciò che - per essenza e per ontologia - è dinamico. E allora la dinamicità intrinseca a questo, che è un valore primario, secondo la nostra Costituzione, richiede che la cornice normativa - ma meglio sarebbe dire l'impalcatura normativa - sia adeguata, necessariamente flessibile e segua l'evoluzione e le esigenze dei tempi.

Ed ecco il punto centrale di questo mio intervento: intendo mettere in evidenza il contributo prezioso

che il Copasir ha dato alla costruzione e al perfezionamento di questa impalcatura normativa. E uso adeguatamente il termine normativa e non legislativa perché - come dirò - il ruolo di supporto del Comitato non si è limitato alle fonti primarie, ma ha riguardato anche le fonti regolamentari secondarie.

Inizio con un accenno alla normativa che ha disciplinato il *golden power*. Venivamo fuori da una crisi devastante di carattere finanziario, quella del 2008-2016, una crisi di inusitata lunghezza; e questo aveva già eroso il mercato e lo aveva indotto - condannato a bassi valori - alla gracilità dell'apparato industriale. Su questa crisi, a distanza di appena quattro anni, si è inserita e innestata quella pandemica. Tutto ciò ha fatto sì che le attività predatorie da parte di multinazionali estere, a danno delle più gracili imprese italiane, siano state un'attività pernicioso che si è dovuto combattere con mezzi adeguati. Come? Dando al Governo una serie di poteri speciali che la dottrina riassume nel termine *golden power*. Sono poteri di divieto o di assenso condizionato a operazioni di acquisto.

Questa legge è stata realizzata con due decreti-legge (il n. 23 del 2020, in piena pandemia, il cosiddetto decreto-legge liquidità, e il n. 228 dell'anno successivo, il 2021). Entrambi i provvedimenti hanno avuto il supporto tecnico e un'attività propulsiva da parte del Copasir. Si tratta di una legge estremamente opportuna, perché consente all'Italia di preservare la sua identità industriale e, nell'ambito di questa legge, i poteri dei servizi di *intelligence* si sono accresciuti sensibilmente.

Sul piano della normativa regolamentare e di quella secondaria è da segnalare poi il supporto che il Copasir ha dato per la definizione del regime delle incompatibilità. Quelle incompatibilità a cosa sono funzionali? Alla tutela della riservatezza anche nei confronti dei dipendenti dei Servizi che, in trattamento di quiescenza, intendano assumere incarichi da parte di soggetti privati, anche esteri. Questa illimitata libertà - per com'era prima - cozzava con l'esigenza di tutelare la riservatezza e il segreto.

Questo è stato fatto su base regolamentare, in concordanza di vedute fra il Copasir e naturalmente i direttori delle due Agenzie e del DIS.

C'è soltanto una qualche perplessità sul piano della certezza del diritto. Poiché la capacità giuridica è avvolta da una tutela rafforzata - essendo una creazione dell'ordinamento giuridico, non può essere limitata, né tantomeno dissolta, se non osservando la riserva di legge posta dalla Costituzione - aver limitato questa capacità attraverso fonti regolamentari e secondarie alimenta qualche dubbio di legittimità della fonte adoperata. Sarebbe quindi auspicabile il rafforzamento di questa disciplina, attingendo alla soglia legislativa.

Vengo poi alla revisione della legge n. 124 del 2007, quella istitutiva dell'apparato dei Servizi. Si è trattato di uno strumento legislativo che, a distanza di quindici anni, ha dimostrato di essere molto valido, del resto ha una sua intrinseca razionalità. Si tratta di una legge che si ispira al principio della separazione dei poteri, in quanto nella materia dell'*intelligence* il Governo attua il precetto legislativo, ma il Parlamento, che esegue il controllo, deve adottare e adeguare nel tempo lo strumento legislativo. In questo modo, si determina l'equilibrio tra i due poteri e si rispetta il principio di separazione.

Da qui dunque la necessità che il Parlamento si faccia carico di alcune modifiche che consentano a questo strumento legislativo, pur valido, di essere al passo con i tempi e mi riferisco all'*intelligence* economica, che era stata un po' trascurata - diciamo la verità - nell'impianto normativo originario, pur avendo una funzione nevralgica, perché la sicurezza economica non è più quella dello Stato apparato, che si risolve nel controspionaggio a tutela del settore militare. Qui si tratta di sicurezza della Nazione e cioè del benessere dei suoi cittadini, che implica una serie di funzioni molto delicate, che richiedono il supporto della base legislativa: la lotta alla contraffazione, la tutela della proprietà dei brevetti, la vigilanza tecnologica, il contrasto alla concorrenza sleale praticata contro le nostre imprese e la lotta anche in materia di contrasto alle distorsioni della comunicazione. Tutto ciò richiede una base legislativa ed è per questo che la legge n. 124 del 2007 dovrebbe essere adeguata, dando ampio spazio all'*intelligence* economica.

Concludo, signor Presidente, esprimendo un ringraziamento e un vivo apprezzamento alle tre Presidenze che si sono succedute nel tempo (quella di Guerini, quella di Volpi e quella attuale, del senatore Urso), che sono state davvero illuminate e hanno saputo gestire i lavori del Comitato

all'insegna dell'equilibrio e del distacco dagli interessi di parte, in una visione di assoluta superiorità della sicurezza dello Stato. A loro va il più vivo ringraziamento. Questo stile di Presidenza ha consentito al Copasir di raggiungere i lusinghieri risultati di cui la relazione fa testo e testimonianza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore.

URSO, *relatore*. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare i parlamentari che hanno ritenuto di intervenire in questa sede per gli spunti che ci hanno dato, sui quali poi faremo le nostre riflessioni successive nell'ambito delle riunioni che il Comitato svilupperà. Tra questi, ringrazio ovviamente i colleghi del Comitato che hanno preso la parola, i senatori Arrigoni, Castiello e Magorno, perché - come hanno loro stessi rilevato - il Comitato agisce - come deve - come una squadra e, non a caso, tutte le relazioni che ha presentato sotto le tre Presidenze di questa legislatura sono state approvate all'unanimità. Questo dimostra che c'è stata una condivisione, al di là delle appartenenze e della collocazione fra maggioranza e opposizione.

Ovviamente ringrazio anch'io gli uomini dell'*intelligence*, che sono impegnati spesso in teatri di crisi. Tra pochi giorni, come ogni anno, non a caso ci sarà una cerimonia presso la sede dell'*intelligence* in ricordo dei loro uomini caduti per tutelare la Nazione durante le loro missioni.

Vorrei rispondere nello specifico ad alcuni colleghi sugli argomenti che sono stati evidenziati. Sull'energia, proprio oggi presso il Copasir si è svolta l'audizione del ministro Cingolani, che domani mattina interverrà qui in Aula. Per rispondere al senatore D'Arienzo, darò un dato emblematico: vent'anni fa importavamo dalla Russia 20 miliardi di metri cubi di gas, oggi ne importiamo 29-30 miliardi, cioè 10 miliardi in più, che sono esattamente quelli che produciamo in meno dai nostri giacimenti, perché vent'anni fa producevamo 15 miliardi di metri cubi di gas in Italia e ne importavamo 20 miliardi dalla Russia, oggi ne produciamo in Italia 3-4 miliardi e ne importiamo 10 in più dalla Russia.

All'amico e collega senatore Gasparri, che sottolinea il rischio di altri approvvigionamenti, rispondo che è vero: se, come faremo, diversificheremo le fonti per approvvigionarci di più dall'Africa - non soltanto dall'Algeria, dalla Libia o dall'Egitto, ma anche dal Congo e dall'Angola - dovremo poi capire che l'Africa rientra nei nostri interessi principali, perché se poi la abbandoniamo è peggio che rivolgerci o abbandonare il gas russo. Dobbiamo quindi fare una politica strategica per l'Africa.

Alla senatrice Gallone, che evidenziava il discorso da noi sottolineato sull'idroelettrico, faccio rilevare che sarà il Parlamento a decidere la prossima settimana se le nostre valutazioni di interesse nazionale devono portare anche alla modifica o alla sospensione delle gare, che peraltro noi soltanto facciamo nel contesto europeo.

Il senatore Malan e la senatrice Pinotti parlano giustamente dell'Agenzia per la cybersicurezza, che è importante. Credo anche che sia significativo quello che il Governo intende predisporre a breve per eliminare alcune condizioni di criticità rispetto al *software* russo Kaspersky e non soltanto.

La senatrice Pinotti propone giustamente di tenere una sessione parlamentare sulla difesa europea e sulla difesa in generale. Credo che questo sia molto importante, anche la luce di quello che evidenziava il collega Arrigoni sull'industria della difesa italiana, che deve avere una sua politica. Abbiamo infatti assistito - e l'abbiamo evidenziato - al fatto che un'azienda molto importante come Leonardo prospetta una politica di industria della difesa e un'altra altrettanto importante come Fincantieri ne prospetta una diversa. C'è quindi bisogno, tanto più in questa materia, di una politica nazionale sull'industria della difesa.

Al senatore D'Arienzo, che affronta l'argomento dell'*intelligence* economica, collegandola anche a quella europea, rispondo che proprio sul fronte economico non si può sviluppare un'*intelligence* europea, perché è chiaro a tutti che sono diversi gli interessi e le modalità di intervento: basta pensare alla Francia, che è uno dei soggetti più attivi sull'*intelligence* economica ... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

Sicuramente si può e si devono sviluppare invece una cooperazione sull'*intelligence* militare e un'integrazione ancora più significativa. Al tal proposito, soltanto come parentesi, evidenzio a

quest'Assemblea quanto importante sia l'evoluzione dell'*intelligence* atlantica: mi riferisco in modo specifico all'ipotesi di allargamento dei *five eyes*, i cinque occhi che condividono tra di loro informazioni che noi stessi non possiamo condividere. È emerso in tutta evidenza in questa guerra della Russia in Ucraina, quanto l'Intelligence americana e l'Intelligence inglese evidentemente condividono tra loro e con gli altri tre Paesi dei cosiddetti cinque occhi informazioni che non necessariamente sono condivise con noi. C'è un problema importante che dobbiamo affrontare, da questo punto di vista.

Concludo sul tema della desegretazione, posto dal presidente Marilotti, che ringrazio per quello che ha fatto e sta facendo. Noi consegneremo a questo Parlamento una relazione non sul lodo Moro, onorevole Gasparri, ancorché sarebbe forse necessario, ma su come migliorare le normative per rendere effettivamente ... (*Il microfono si disattiva automaticamente*) la migliore conservazione degli atti. È indubbiamente vero quello che il senatore Marilotti aveva denunciato qualche giorno fa: con l'attuale normativa - o, meglio, con la sua attuale esecuzione - ci vorrebbero duecentotrent'anni soltanto per desegretare gli atti contenuti qui al Senato della Repubblica.

Infine, rispondo sui contratti segreti, di cui hanno parlato i senatori Magorno e Gasparri: la normativa riguarda i contratti segreti, che secondo le norme europee dovrebbero comprendere anche i contratti per l'affidamento delle intercettazioni da parte della magistratura. La magistratura ritiene invece che, a differenza degli altri Paesi europei, siamo un caso speciale e i contratti segreti non vengono consegnati all'Autorità che il Governo e il Parlamento hanno individuato per il controllo, che è la Sezione speciale della Corte dei conti. Aggiungo che negli ultimi giorni quest'ultima ci ha consegnato ulteriore documentazione anche sulla possibilità che la mancata esecuzione della direttiva europea e la mancata consegna dei contratti segreti all'ufficio speciale della Corte dei conti possano interferire anche sulla validità dei processi in corso. E qui concludo, per non aprire altre questioni molto importanti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[GABRIELLI](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, signore senatrici e signori senatori, presidente Urso, prima di fare alcune brevissime considerazioni su quanto ho ascoltato dalla relazione e dagli interventi, consentitemi di esprimere un personale plauso, anche a nome del Governo, per questa iniziativa e per il fatto che si svolga l'odierno dibattito, perché in una moderna democrazia il sistema dei controlli e delle verifiche tra i poteri è la condizione imprescindibile. Questo è importante anche dal punto di vista del messaggio che si deve dare, perché nel nostro Paese il comparto dell'*intelligence* troppo spesso vive una condizione anche di marginalità. Siamo forse l'unico Paese al mondo che ha coniato la locuzione «Servizi deviati» perché, nella pubblicistica e nella modalità con la quale si rappresenta l'attività dei Servizi, troppo spesso questi sono la sentina delle peggiori cose che possono avvenire nel nostro Paese, quando invece ci sono uomini e donne che servono il Paese. È solo con un'efficace azione di controllo che si restituisce dignità a queste persone, a questi operatori e servitori dello Stato, affinché l'attività che viene svolta nell'interlocazione tra l'Autorità delegata, il Governo, il sistema dell'Intelligence e il Comitato parlamentare abbia poi una sua possibilità di dibattito e di prosecuzione per le tante attività che devono essere svolte.

Nel merito delle cose che ho sentito, mi soffermo soltanto sul tema della cybersicurezza. In questo senso, consentitemi di rivendicare al Governo il fatto di avere in qualche modo messo mano per tempo a questo problema, dopo dieci anni nei quali troppo spesso ci siamo attardati rispetto alle soluzioni (lo "zar", le fondazioni). Questo Governo a giugno, grazie anche alla collaborazione del Copasir (a questo proposito, non posso non ringraziare il presidente Urso, perché in quel momento il Copasir viveva un momento estremamente problematico e, anzi, il fatto che oggi sia ritornato nella sua composizione naturale credo che sia una ricchezza e una positività per tutti), ha emanato un decreto-legge e ad agosto c'è stata una legge. Per le nostre condizioni ordinarie abbiamo fatto i regolamenti entro dicembre e l'Agenzia è operativa. Ovviamente si deve fare ancora molto, però rivendico che al vertice dell'Agenzia ci sono persone preparate. Il professor Baldoni e la dottoressa Ciardi sono il meglio che abbiamo in questo settore: abbiamo scelto queste persone al di fuori delle logiche di appartenenza, per

i loro *curricula* e per le pregresse esperienze professionali.

Vorrei poi sottolineare una cosa. Il senatore Gaspari citava il famosissimo antivirus Kaspersky. Signori miei, Kaspersky è nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) dal 2003. Noi non possiamo renderci conto delle cose solo nel momento in cui si verificano. C'è un presupposto, che è l'autonomia tecnologica del nostro Paese; una delle missioni fondamentali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è l'autonomia tecnologica. Se non raggiungiamo l'autonomia tecnologica, il tema della dipendenza (oggi dai russi, domani dai cinesi, dopodomani da qualche altro Paese che può creare problemi alla nostra sicurezza) sarà sempre un tema attuale. Come ricordava il presidente Urso, il Governo si accinge a fare una norma per consentire che non solo l'antivirus così ampiamente citato, ma anche altre piattaforme informatiche vengano poste fuori dall'ambito dell'attività delle pubbliche amministrazioni, ma ripeto che questi sono interventi *spot*, che hanno ad oggetto una situazione evidenziata. Noi dobbiamo costruire un sistema resiliente.

In conclusione, l'Agenzia ha la missione fondamentale di creare un ambiente resiliente nel nostro sistema Paese: non vorrei che ci fosse confusione su questo. Gli attacchi e le difese attengono ad altri ambiti: alla *cyber defense*, alla *cyber investigation* e alla *cyber intelligence*. Questo è un tratto che abbiamo voluto mantenere molto distinto, perché riteniamo in qualche modo prevalente il tema di creare un ambiente sicuro. Non a caso, una recente direttiva a mia firma, nell'interlocuzione doverosa tra il comparto Intelligence e l'Agenzia, ha sottolineato la premialità e la prevalenza dell'aspetto resiliente su altri tipi di considerazione. A me a volte fa anche un po' sorridere quando sento l'eccessiva enfasi sugli attacchi e sui contrattacchi. Se sono nella condizione - ammesso che lo possa fare - di individuare l'attaccante, per poi ritrovarmi con il sistema Paese in una condizione di assoluta debolezza, credo che non ci sia possibilità di scelta. Prima dobbiamo difenderci e creare i presupposti per la resilienza e poi, se del caso, anche avere una postura di attacco, ma la resilienza e la capacità del nostro Paese di contrastare questo tipo di fenomeni sono prevalenti.

PRESIDENTE. È così esaurita la discussione sulla relazione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(728-B) Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 19,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 728-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Bergesio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BERGESIO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi limito a ricordare due passaggi fondamentali.

Il provvedimento è partito dal Senato, grazie all'iniziativa dei componenti della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare e, su tutti, del presidente Vallardi. Si tratta di un disegno di legge importante vista la grande crisi che il settore dell'agricoltura sta vivendo a causa degli aumenti delle materie prime, dei costi energetici e delle difficoltà connesse alla non corrispondenza dell'aumento dei prezzi dei prodotti alla vendita.

L'iniziativa si colloca in un quadro generale dove il rischio di approvvigionamenti, connesso alla crisi internazionale, dà la possibilità di valorizzare maggiormente il ruolo delle nostre produzioni. Già solo a partire dal 2020 c'è stata una crescita, rispetto agli anni precedenti, di oltre il 7 per cento delle imprese e aziende familiari italiane che hanno deciso di investire nella vendita diretta, che nel nostro Paese vale oltre 6 miliardi di euro.

Ho così concluso e chiedo di poter consegnare il testo scritto del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione). (Brusio. Commenti).

Anullo la votazione.

Indico nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'articolo 6 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli articoli 9 e 10 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'articolo 14 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

[SBROLLINI](#) *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) *(IV-PSI)*. Signor Presidente, chiedo di poter allegare il testo scritto del mio intervento al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e l'autorizza in tal senso.

[LA PIETRA](#) *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LA PIETRA](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, sarò brevissimo, ma vorrei avere il tempo perlomeno di spiegare le motivazioni per cui su alcuni articoli il Gruppo Fratelli d'Italia si è astenuto.

Dichiaro subito che esprimeremo voto favorevole su questo provvedimento e lo diamo con responsabilità, perché si tratta di un testo che sicuramente può dare un apporto positivo ai nostri agricoltori e perché le piccole produzioni locali possono rappresentare un incremento del reddito che

può aiutare sicuramente quegli agricoltori, allevatori e pescatori di zone svantaggiate.

Devo però anche dire che dal Senato era uscito un provvedimento sicuramente di buon senso, mentre le modifiche che sono state apportate alla Camera hanno di fatto snaturato il provvedimento nei suoi fondamenti essenziali. Penso alla modifica della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1, che vincola in modo stringente al rispetto della normativa igienico-sanitaria e dei controlli; penso alla soppressione della lettera *b*) del medesimo comma, in cui viene soppresso il principio della marginalità. Per questo abbiamo espresso il nostro voto di astensione.

Un altro elemento fondamentale è la soppressione dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4, relativo al marchio PPL. Era un modo per dare una mano agli agricoltori per caratterizzare il loro prodotto, sia diretto che di trasformazione, e di dare altresì un valore aggiunto ai consumatori.

Voglio infine sottolineare l'ulteriore perplessità suscitata dalla modifica apportata all'articolo 7, dove sono stati aboliti molti commi che rappresentavano di fatto il modo per calare questa legge all'interno delle realtà produttive locali, che per secoli hanno costituito il luogo della produzione di tanti nostri articoli.

Ribadisco in conclusione il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia, nel presupposto che sia comunque preferibile poter disporre di uno strumento - seppure imperfetto, come viene fuori questo disegno di legge - da mettere a disposizione dei territori, piuttosto che ritardare ancora l'entrata in vigore di questo provvedimento. *(Applausi)*.

BITI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITI (PD). Signor Presidente, il disegno di legge in esame ha tre obiettivi principali, ossia tutelare, promuovere e valorizzare i prodotti sia agricoli che zootecnici nelle nostre piccole aziende locali. Questo favorisce, tutela e valorizza tutti i territori, per cui il nostro voto è assolutamente favorevole. *(Applausi)*.

ABATE (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABATE (Misto). Signor Presidente, questo provvedimento è stato tra i primi arrivati nella 9a Commissione ed è stato immediatamente condiviso, anche perché può contare su esperimenti fatti in alcune Regioni che hanno dato dei risultati molto favorevoli. Il disegno di legge in esame è finalizzato a promuovere e valorizzare le piccole produzioni, la trasformazione e la vendita da parte di imprenditori agricoli e ittici di prodotti di origine animale e vegetale che fanno parte della produzione aziendale, riconoscibile da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei principi della salubrità, della sicurezza igienico-sanitaria, della marginalità, e dei principi della localizzazione intesa come possibilità di commercializzare esclusivamente una parte ridotta di alimenti in termini assoluti. Cito inoltre il carattere della specificità, ossia la possibilità di commercializzare solo una certa tipologia di prodotti che verranno man mano indicati dalle varie Regioni.

Ho pensato soprattutto alle aree di montagna; a dare a quelle persone, che eroicamente ancora coltivano e producono, la possibilità di vendere i propri prodotti a coloro che raggiungono queste zone, sia per turismo che per lavoro. Ho pensato ai piccoli borghi marinari, perché anche essi possono offrire ai turisti e a quanti li raggiungono i prodotti ittici non solo freschi, ma anche trasformati: penso - per esempio - al caviale del Sud, la famosa rosamarina.

Stiamo votando oggi due provvedimenti che valorizzano i prodotti sia locali che della zona geografica a cui apparteniamo, ma anche i prodotti della filiera corta.

Quindi c'è la tendenza a valorizzare ciò che non viene da lontano.

Consentitemi però una piccola riflessione: in un mercato che ha lanciato sempre più lontano i nostri prodotti, ma soprattutto in cui ci hanno lanciato, alcune volte proprio addosso, prodotti di ogni tipo e di ogni provenienza in nome del miraggio del mercato globale, oggi si parla di filiera corta e di piccole produzioni locali. Abbiamo fatto abbandonare alcune filiere, come la filiera del grano e la filiera del mais, a causa del fatto che sostanzialmente non è stato mai garantito agli agricoltori il costo di produzione, e adesso, in un momento in cui è in atto un conflitto nel cuore dell'Europa, stiamo approvando leggi per la valorizzazione e l'incentivazione della commercializzazione di prodotti locali

e di filiera corta: qualche domanda ce la dobbiamo porre. Dobbiamo ammettere che la politica agricola nazionale ed europea ha oramai arrecato grossi danni e per questo va rivista e corretta.

Annuncio, in conclusione, con convinzione il voto favorevole del Gruppo Misto sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Autorizzo la senatrice Caligiuri a depositare il suo intervento affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

[VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, chiedo solo qualche minuto per ringraziare per il provvedimento al nostro esame, che è stato sottoscritto da tutti i colleghi della Lega e anche da diversi altri colleghi senatori.

Si tratta sicuramente di un provvedimento importante per il mondo dell'agricoltura e per tutti quelli che nel nostro Paese vorranno cimentarsi nel fare, creare, produrre e soprattutto vendere i prodotti della tradizione.

È un provvedimento di cui vado orgoglioso. Ricordo infatti che la Regione Veneto aveva iniziato questo percorso dieci anni fa, poi adottato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Oggi è una giornata importante perché il provvedimento sarà a disposizione di tutte le Regioni del nostro Paese.

Ringrazio soprattutto i colleghi della Commissione agricoltura che per due volte l'hanno approvato all'unanimità e anche in quest'Aula è stato già espresso un voto favorevole all'unanimità. Questo significa che c'è del buono, soprattutto in un momento in cui l'agricoltura ha forte bisogno di attenzione (*Applausi*) anche per i tristi eventi che abbiamo visto. Il pensiero va chiaramente a quello che sta succedendo in Ucraina, che ci ha fatto aprire gli occhi sul fatto che in Italia l'agricoltura forse ha commesso in passato qualche errore; non siamo più autosufficienti e lo abbiamo capito dal momento che importiamo il 60 per cento del grano.

Non siamo autosufficienti perché abbiamo visto che, per il settore lattiero-caseario, tre contenitori di latte su quattro, se guardiamo bene, provengono dall'estero; tutto ciò dopo che abbiamo fatto chiudere le nostre stalle e che abbiamo sequestrato i conti correnti a diversi allevatori.

In conclusione, signor Presidente, serve molta più attenzione al settore dell'agricoltura, servono molti più soldi di quelli che abbiamo messo a disposizione; servono molte più risorse soprattutto nel settore dell'irrigazione, su cui nel PNRR abbiamo stanziato solo un miliardo di euro. Sapete che sono in atto i cambiamenti climatici e per produrre serve acqua ai nostri terreni. Un miliardo è assolutamente poco, anche perché in un anno non siamo stati in grado di trovare più di un miliardo, ma in un giorno abbiamo trovato 10 miliardi di euro per gli armamenti. (*Applausi*).

[LEONE](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE (*M5S*). Signor Presidente, il disegno di legge n. 728-B che stiamo per votare, recante norme per la valorizzazione della piccola produzione agroalimentare di origine locale, con particolare attenzione anche al comparto ittico, va a tracciare una via più breve tra produttori e consumatori, riduce le filiere, che perciò diventano anche più controllabili e più trasparenti per i consumatori.

Le piccole produzioni locali (PPL) sono molto apprezzate dai consumatori, perché alla salubrità del cibo si aggiunge anche la soddisfazione di sostenere progetti e aziende del territorio. L'Italia è un territorio in cui ogni città e ogni paese ha le sue peculiarità alimentari, che raffinate pratiche di conservazione e di preparazione lungo i secoli hanno trasformato in cibi tipici del luogo.

Il disegno di legge in esame ha l'ambizione di dare un contributo decisivo nel raccordare la produzione del cibo con la tradizione dei luoghi in cui è prodotto, cioè ha lo scopo di coniugare il fattore economico con il fattore culturale. Si tratta di un provvedimento che dà finalmente una cornice normativa a quanto già emerso durante gli anni di privazione a cui ci ha sottoposto la pandemia, che comunque ci ha fatto riscoprire l'economia di prossimità, ovvero il locale.

Sono sempre più numerosi i casi di ragazze e ragazzi, magari con una o due lauree, che dalla città tornano nei luoghi dei nonni e li rivitalizzano coniugando tradizione e innovazione, approfittando semmai delle opportunità del mercato globale.

Concludo il mio intervento dicendo che il provvedimento in discussione accorcia la filiera e contribuisce al mantenimento e alla creazione di un mercato alternativo a quello proposto dalle multinazionali al consumo di massa. Il MoVimento 5 Stelle, attraverso la mia persona, esprime convintamente il suo parere favorevole a questo provvedimento, perché lo trova coerente e in sintonia con i propri principi, lo riconosce rispettoso e riconoscente verso la parte produttiva e imprenditoriale dei cittadini attivi che tutelano salute, tradizione ed economia del nostro Paese. *(Applausi)*.

Signor Presidente, chiedo di allegare al Resoconto della seduta odierna la restante parte del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e l'autorizza in tal senso.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione dalla sede redigente del disegno di legge:

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile (Relazione orale) (ore 19,23)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 878.

Il relatore, senatore Bergesio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[BERGESIO](#), *relatore*. Signor Presidente, il provvedimento in esame arriva all'esame dell'Assemblea dopo un periodo particolarmente complicato e difficile come il *lockdown*, che ha cambiato le abitudini di consumo degli italiani, rafforzando in loro soprattutto la sensibilità verso i temi della salute e della sicurezza, dell'origine e della sostenibilità dei prodotti alimentari acquistati. Oggi, infatti, le statistiche evidenziano come negli ultimi mesi gli italiani abbiano fatto scelte molto più salutari, orientandosi verso cibi di maggiore qualità e più sicuri, in termini sia di provenienza sia di metodi di produzione.

Ci tengo, infatti, a precisare che questo provvedimento è diverso dal precedente, che trattava di piccole produzioni locali per la vendita.

Questa è la vendita a chilometro zero o a chilometro utile, per cui si parla di 70 chilometri dal luogo di produzione o comunque di trasformazione.

Le vendite dirette, soprattutto vicine al chilometro zero, sono diventate delle scelte da parte dei consumatori. Il 22 per cento dei consumatori dichiara di aver incrementato gli acquisti di queste categorie; il 28 per cento ha cominciato ad acquistare prodotti alimentari provenienti da filiere corte proprio durante il periodo del Covid-19 e speriamo che continuino nel periodo post Covid-19.

Per prodotti alimentari a chilometro zero si intendono quei prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, e i prodotti provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime poste a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o comunque provenienti dalla stessa Provincia del luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, nonché quei prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore ai 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita.

Abbiamo anche una iniziativa importante, che è quella della valorizzazione attraverso i marchi di produzione e di distinzione. Su questo probabilmente il Ministero dovrà attuare una politica di organizzazione e di armonizzazione per coordinare un sistema di tutti i marchi che partono dal biologico, che abbiamo approvato le settimane scorse: chilometro zero, piccole produzioni locali e tutti gli altri. Questo al fine di riuscire ad avere un quadro chiaro a difesa sempre sia del piccolo produttore

che del consumatore finale che vuole acquistare questi prodotti. (*Applausi*).

Signor Presidente, chiedo di allegare al Resoconto della seduta odierna il testo integrale della mia relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[PRESIDENTE](#). Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare l'intervento, perché questi erano gli accordi raggiunti tra i Gruppi, ovviamente esprimendo parere favorevole da parte del Gruppo Italia Viva-P.S.I. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[DE CARLO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE CARLO](#) (*FdI*). Signor Presidente, il nostro voto è assolutamente favorevole a questo provvedimento, soprattutto in considerazione del fatto che chi parla viene da una Provincia come quella di Belluno che non ha possibilità certo di un'agricoltura intensiva, ma che gode, beneficia e beneficerà di questa legge che, di fatto, mette tutti i piccoli agricoltori e produttori nelle condizioni di avere un aiuto e un sostegno.

Sembra paradossale, però, che oggi ci si occupi di questi, seppur importanti argomenti, quando abbiamo un problema a carattere nazionale, che è più legato all'approvvigionamento, all'autosufficienza e all'indipendenza rispetto a dettagli come quelli che possono essere il chilometro zero piuttosto che altro.

Faccio appello al Sottosegretario - so che è particolarmente sensibile a questi temi - perché veramente noi si riesca a riportare la chiesa al centro del villaggio e a rimettere il settore primario in quel posto strategico e primario che l'agricoltura merita, ma che merita soprattutto la nostra industria agroalimentare che dalla nostra agricoltura trae il maggior beneficio.

Le ricordo ancora, caro Sottosegretario, che nel momento in cui lei deciderà o farà qualsiasi tipo di proposta, che andrà verso una maggior forma di indipendenza e anche una nuova visione dell'agricoltura che ponga l'innovazione accanto alla tradizione, troverà sempre il Gruppo Fratelli d'Italia - come in questo caso - favorevole. *(Applausi)*.

[TARICCO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO (PD). Signor Presidente, intervengo molto brevemente solo per dire che questi anni di pandemia prima e le vicende belliche degli ultimi giorni ci insegnano ora una consapevolezza diversa rispetto alla centralità del ruolo dell'agricoltura. L'auto approvvigionamento - da una parte - e la qualità delle produzioni agricole - dall'altra - stanno diventando, anche per i cittadini, una consapevolezza diffusa.

È proprio di questi giorni una notizia che certifica che circa 600.000 ettari che potrebbero essere utilizzati a seminativi sono stati lasciati incolti perché gli agricoltori non hanno ritenuto interessante economicamente seminarli. Ecco, questa norma, nel suo piccolo, pone in campo una serie di strumenti affinché piccole aziende vocate alla produzione locale e destinate ai mercati locali possono trovare in questo testo un riferimento puntuale che semplifichi loro la vita e incentivi a riprendere a coltivare anche territori che diversamente non lo sarebbero.

Per questa e tante altre motivazioni il voto del Partito Democratico sarà favorevole al provvedimento.

(Applausi).

[LONARDO](#) (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONARDO (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))). Signor Presidente, dirò soltanto che il Gruppo Misto (componenti LeU-Ecosolidali e Italia al Centro (Idea-Cambiamo!, Europeisti, Noi di Centro (Noi Campani))) voterà a favore del provvedimento, perché è molto importante, soprattutto in questo momento storico in cui la globalizzazione ci ha dimostrato che tutto ciò che arriva da lontano crea tanti problemi, specie in agricoltura.

Avevo preparato la mia dichiarazione di voto, molto più particolareggiata nei vari tratti, per cui mi limito a dichiarare il voto favorevole e chiedo di poter consegnare il testo del mio intervento.

(Applausi).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[CALIGIURI](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIGIURI (FIBP-UDC). Signor Presidente, chiedo anch'io di poter consegnare il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULIANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, anche io sarò molto conciso.

Intervengo per sottolineare l'importanza di questo provvedimento e le opportunità che vengono offerte a Comuni ed enti locali, oltre che a tutta la filiera agricola e ai territori.

Cito di seguito quanto riportato dagli organi di stampa al momento dell'inaugurazione del mercato a chilometro zero di Verona città; ovviamente di esempi come questo ce ne sono tantissimi a livello nazionale in altre parti d'Italia. Le aziende agricole veronesi saranno protagoniste del mercato coperto di Campagna Amica in centro città a Verona: uno spazio di 700 metri quadrati alimentato con energia da fonti rinnovabili di origine agricola e a chilometro zero. Proporranno i loro prodotti freschi e di stagione a chilometro zero, come ortofrutta, olio, riso e farine, carne e insaccati, pesce di lago, prodotti lattiero-caseari, vino, birra e gastronomia. Inoltre, sarà possibile vivere esperienze sensoriali attraverso

laboratori, assaggi guidati dai produttori e giornate a tema.

Il mercato coperto sarà un luogo per acquisti e degustazioni di prodotti del territorio, ma anche di sviluppo della cultura del cibo e dell'alimentazione. A bambini e ragazzi, in collaborazione con le scuole, saranno dedicati momenti formativi per avvicinarli ai valori della natura, della biodiversità e del non spreco.

Riporto ora le dichiarazioni di un sindaco che ha colto al volo le opportunità insieme a Coldiretti e Campagna Amica: «Giornata importantissima per la città e per il quartiere», sottolinea il sindaco Federico Sboarina. «Questo mercato coperto diverrà generatore di nuovi interessi per questa parte della città che, anche con il ritorno dei turisti, tornerà presto ad animarsi di nuova vitalità, come tutta la nostra città».

Questo modello virtuoso di educazione alimentare è modello di salute, perché è con l'educazione alimentare che si formano le persone, non con il nutri-score. È notizia di oggi l'allarme lanciato da AFIDOP, l'Associazione formaggi italiani DOP, sul rischio che c'è, attraverso il nutri-score, su dieci piatti simbolo di formaggi DOP.

Concludo qui il mio intervento e chiedo di poter consegnare il testo scritto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[TRENTACOSTE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRENTACOSTE (M5S). Signor Presidente, aderisco anch'io all'accordo tra i Gruppi, per cui limiterò il mio intervento, chiedendole sin d'ora di poter consegnare il testo scritto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

TRENTACOSTE (M5S). L'approvazione di questo disegno di legge è un ulteriore passo in avanti verso un modello agricolo più sostenibile ed ecocompatibile, in linea con le direttive europee di contenimento delle emissioni inquinanti.

Il provvedimento rappresenta il recepimento della strategia Farm to fork e si inserisce nel novero delle riforme approntate per rispondere alla necessità di sistemi agroalimentari resilienti e di qualità, nel rispetto del suolo e degli ecosistemi.

La filiera a chilometro zero migliora la qualità finale dei prodotti con indubbi aspetti positivi che ricadono sulla freschezza, sulla stagionalità e tipicità del territorio, parlando di alimenti che non hanno avuto bisogno dell'aggiunta di conservanti o altre sostanze chimiche.

Il modo con il quale viene prodotto e trasformato il cibo è uno dei fattori che contribuisce maggiormente al cambiamento climatico, quindi, scegliendo la filiera corta, si abbattano inquinamento e sprechi, data anche l'assenza di costi aggiuntivi nella catena di distribuzione.

Tale pratica favorirebbe, inoltre, l'agriturismo inteso come percorso di visita alle aziende produttrici, ampliando e diversificando l'offerta turistica del nostro Paese, peraltro già ampia. Inoltre, il legame con la comunità locale conferisce al prodotto una valenza che va al di là delle imprese che lo commercializzano e interessa maggiormente la popolazione del luogo.

L'agroalimentare locale, quindi, intrattiene con il suo territorio d'origine un legame privilegiato, che si traduce nell'impiego di risorse specifiche del luogo, da cui spesso deriva un miglioramento della sua qualità e un indotto economico con ricadute dirette, stringendo stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori.

Il MoVimento 5 Stelle, promotore della proposta di legge alla Camera - e vorrei ringraziare i colleghi del Gruppo parlamentare e il Presidente della Commissione agricoltura dell'altro ramo del Parlamento (*Applausi*) - sostiene con forza questo provvedimento, considerato che prevede misure per favorire l'incontro diretto tra agricoltori e soggetti gestori della ristorazione collettiva e consente di riservare spazi dedicati alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari da filiera corta all'interno dei mercati comunali o della grande distribuzione, istituendo il logo "chilometro zero o utile".

In conclusione, signor Presidente, sostenere oggi il settore dell'agroalimentare è un dovere volto ad assicurare maggiori tutele alla comunità nazionale, contenendo i prezzi per le famiglie e garantendo la salute del nostro ecosistema. Scegliere prodotti locali è una filosofia strettamente legata alla sostenibilità e allo sviluppo di una società in armonia con l'ecosistema.

Per tali motivi, signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Colleghi, ringrazio tutti per la capacità di sintesi, in particolare la senatrice Sbrollini, che ha dato prova di sapersi autolimitare più di altri.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione, con il seguente titolo: «Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta».

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il 28 luglio 2017 - tutti noi lo ricordiamo - moriva Charlie Gard, a undici mesi. Nonostante i genitori avessero chiesto all'Alta corte inglese di salvargli la vita, fu ordinato il distacco dei macchinari che lo tenevano in vita. Il 28 aprile 2018 moriva Alfie Evans, un bambino di quasi due anni. Anche per lui la sentenza dell'Alta corte britannica fu la morte come migliore interesse del minore. Fu inutile la raccolta di firme, fu inutile la concessione della cittadinanza italiana per questo bimbo. I giudici scrissero che aveva una vita futile.

Oggi però ci troviamo a festeggiare un evento che è importante, ricordiamolo: una bambina britannica, Tafida Raqeeb, nel 2019 fu ricoverata al Royal London Hospital di Londra in coma irreversibile e anche per lei si rischiava il distacco delle macchine che la tenevano in vita. Già l'NHS Trust e i medici avevano disposto di interrompere le cure. Tuttavia, la madre, la signora Shelina Begum, avvocato nonché di religione islamica, fece ricorso all'Alta corte britannica e nell'ottobre 2019 l'Alta corte britannica mutò giurisprudenza e autorizzò il trasferimento della bambina in Italia. La bambina è stata ricoverata presso il policlinico Gaslini di Genova ed è stata sottoposta ai necessari trattamenti medici. Oggi quella bambina, che i medici e i giudici inglesi avevano dato per morta, non solo è viva, ma è in netto miglioramento: nel 2020 ha lasciato la terapia intensiva e migliora di giorno in giorno. (*Applausi*)

Questa è un'eccellenza italiana della quale dovremmo andare fieri. Il nostro Paese ha dimostrato di essere capace di prendersi cura dei bambini, anche quelli dati per spacciati e questo ci deve dare un grande ammonimento per salvare la vita sempre.

Il prossimo 22 marzo a Londra sarò presente al lancio della fondazione «Tafida Raqeeb» dedicata a tutti i bambini che sono dati per spacciati e per i quali invece c'è e ci deve essere speranza. (*Applausi*).

ROJC (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Mi permetto tuttavia di dire che è abbastanza strano che tre degli interventi previsti riguardino l'energia, tema sul quale domani mattina ascolteremo il Ministro.

ROJC (*PD*). Signor Presidente, nei giorni scorsi il ministro Cingolani ha evocato la truffa ai danni dei consumatori per il caro carburante e lo abbiamo sentito anche oggi in Aula; parole forti che condivido pienamente, perché la situazione è davvero preoccupante. È notizia di oggi che il ministro Patuanelli ha annunciato un decreto-legge e che nei prossimi giorni è probabile il taglio delle accise che non è più differibile, così come ci saranno altre tipologie di interventi a livello non solo nazionale ma anche europeo.

Occorre agire subito, perché sono certa che il prezzo così elevato del carburante in Italia non abbia alcuna giustificazione, sembra ormai fuori controllo e solo un intervento immediato dello Stato può rimettere la situazione sui giusti binari.

Voglio riportare in quest'Aula la situazione che si è verificata nella vicina Slovenia, dove le autorità hanno imposto da oggi un tetto ai prezzi di benzina e *diesel*. La benzina normale costerà al massimo 1,503 euro al litro, mentre il *diesel* avrà un limite di 1,541 euro; una decisione, quella dei nostri vicini, saggia e opportuna. Questo però colpirà la nostra economia di confine e le casse dello Stato italiano.

Se non si dovesse intervenire per calmarne il prezzo, sarebbe un colpo per centinaia di gestori di pompe di carburante della Regione Friuli-Venezia Giulia e di altre zone confinarie italiane, dove il divario di prezzi dei carburanti è storicamente consistente.

Ora bisogna intervenire per evitare un divario incolmabile. Nei giorni scorsi i distributori posti al di là del confine con l'Italia sono stati letteralmente presi d'assalto e i valichi hanno registrato un flusso importante. Il risparmio valeva infatti 40 centesimi per ogni litro di benzina e 30 centesimi per il gasolio: è un risparmio che ora, dopo la decisione di imporre il tetto accennato poco fa, è ulteriormente aumentato. Questa situazione riguarda non solo il Friuli-Venezia Giulia, ma anche la Val d'Ossola, dove i nostri connazionali sono in fila per fare rifornimento in Svizzera.

In conclusione, dobbiamo consentire a tutti i cittadini italiani di avere i prezzi dei carburanti in linea con quelli degli altri Paesi europei, altrimenti saremo anche noi complici della truffa su cui ci ha ammonito il Ministro.

[NENCINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NENCINI](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, interverrò anch'io sui temi dell'energia in maniera molto rapida, anche perché domani mattina è stato accolto l'invito del Gruppo Italia Viva-PSI, di cui faccio parte, ad avere in Aula il ministro Cingolani.

Prendo la parola, però, per ricordare all'Assemblea e a lei, Presidente, che tre anni fa presentai un'interrogazione che non ha mai avuto risposta, relativa al costo dell'energia elettrica. Ho ripresentato più o meno la stessa interrogazione un mese e mezzo fa relativa agli extraprofitti sull'energia, segnatamente al gas; non ho ancora ricevuto alcuna risposta.

Mi appello quindi a lei, signor Presidente, proprio su argomenti decisamente delicati sui quali anche il Governo oggi usa parole pesanti e immagino vere, come "truffa colossale", "speculazione" ed "extraprofitti", e vorrei sperare che non vi fossero banche e aziende italiane legate a questo tipo di speculazione e di extraprofitti. La speculazione che Scalarini un secolo fa definiva dei pescecani avviene in molti momenti della vita, ma in particolare nei momenti di grande fragilità economica e sociale. Il pescecane, o speculatore, è quel soggetto che non crea ricchezza e quindi non partecipa alla sua creazione, ma divide per sé la fetta più grande della ricchezza. Voglio sperare che domani mattina il ministro Cingolani, a cui riconosco grande coraggio, voglia venire con proposte, accanto alle quali però segnali anche il nome e il cognome di coloro che sono gli artefici della truffa colossale.

[MAUTONE](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAUTONE](#) (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi è la Giornata nazionale contro i disturbi dell'alimentazione. Essa chiede una riflessione sulla complessa problematica dei disturbi alimentari; una patologia amplificata durante la pandemia, che colpisce in netta prevalenza il sesso femminile in età adolescenziale. È proprio nelle donne che le conseguenze derivanti da una cattiva alimentazione assumono una fisionomia complessa e grave, associandosi ad altri gravi disturbi che coinvolgono la sfera ginecologica: parliamo, tra gli altri, di gravi ritardi del ciclo fino alla completa amenorrea.

I disturbi alimentari riguardano solo in Italia circa tre milioni di persone, soprattutto adolescenti o comunque ragazze tra i quindici e i venticinque anni. Molte forme di disturbi, come l'anoressia e la bulimia, sono spesso combinati nello stesso paziente. La Giornata vuole sensibilizzare su quel qualcosa, su quella condizione che apparentemente sembra lontana da noi e dalle nostre famiglie, ma che in effetti non lo è, non dimenticando tuttavia i possibili contrasti e conflitti extra-familiari come fattore scatenante di tale patologia.

Iniziative, servizi gratuiti, centri di ascolto e di cura sono a disposizione degli utenti, anche per diffondere informazioni e fornire il giusto supporto alle persone che ne soffrono e alle loro famiglie, le quali ogni giorno vivono e convivono con queste difficili problematiche.

Per chi soffre di disturbi alimentari è fondamentale il sostegno della propria famiglia. Occorre non sottovalutare il problema e la famiglia deve avere la consapevolezza che la strada per uscire dal baratro è lunga e tortuosa e che è necessario il supporto di professionisti competenti e motivati. Il cammino del

percorso terapeutico è costellato di alti e bassi; nonostante ciò, il coinvolgimento partecipato e completo di tutto il nucleo familiare diventa decisivo per contrastare il disagio, il senso di abbandono e di solitudine che queste problematiche portano con sé.

Vado a concludere, Presidente. Solo facendo tutto ciò sarà possibile l'esito positivo del trattamento e la guarigione completa. Un fiocco lilla per non dimenticare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio per aver trattato un tema molto sentito.

[LOMUTI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMUTI (M5S). Signor Presidente, siamo coinvolti nella risposta economica e nelle sanzioni verso la Russia; possiamo dire che siamo coinvolti in una vera e propria guerra economica verso Mosca. Queste sanzioni hanno provocato una diminuzione del valore del rublo di quasi il 37 per cento; la Russia in pochi giorni si è vista bruciare 30 miliardi di dollari del proprio prodotto interno lordo.

Ma il crollo dell'economia russa e le controsanzioni che - non possiamo illuderci - ci aspettiamo portano a delle conseguenze negative anche sull'economia dell'Occidente, sull'Europa in particolare e ancor più in particolare sul nostro Paese. Il primo punto che stiamo affrontando è proprio quello dell'indipendenza energetica da Mosca. Ma - diciamocelo - ci vorrà molto tempo.

Un altro punto importante, Presidente, sul quale occorre fare chiarezza, è senz'altro quello riferito all'aumento ingiustificato del costo delle materie prime, *in primis* gas e carburanti. Se approfondiamo tale aumento nelle sue cause, vediamo che non ci sono delle cause. Facciamo un esempio. Noi ci riforniamo dalla Russia per circa il 40 per cento del fabbisogno nazionale di gas e idrocarburi; ma i contratti con la Russia sono decennali, ventennali, se non trentennali. Allora questo aumento dei carburanti non dipende dalla guerra, perché lo stiamo registrando già dalla fine del 2021 e dall'inizio del 2022; la Russia sta continuando a fornirci normalmente il gas per il 40 per cento. Ora, laddove non ci sono delle cause, la risposta è semplice. Ci rimane soltanto una parola: speculazione.

Signor Presidente, secondo Confesercenti (ma anche secondo altre associazioni dei consumatori) questa speculazione sta portando a un tasso di inflazione dell'8 per cento già nel 2022. Ci saranno 26 miliardi in meno nei consumi. Chi paga? Pagano sempre i cittadini: camionisti, tassisti, agenti di commercio, cittadini che meritano rispetto. Stiamo uscendo adesso dalla pandemia.

Allora, Presidente, bisogna eliminare le accise. Paghiamo quella del 1935, riferita alla guerra di Etiopia *(Applausi)*, quella del 1963 per il disastro del Vajont, quella del 1980 per il terremoto dell'Irpinia. Presidente, termino: vogliamo l'elenco delle aziende fornitrici di energia che hanno ricavato dei maxi profitti da questa speculazione, non soltanto per tassarle, ma anche per sanzionarle e per indirizzare i proventi in un fondo per far fronte all'aumento del costo, al fine di alleviare le sofferenze economiche dei cittadini. *(Applausi)*.

Presidente, un anno fa ho presentato un'interrogazione che si riferiva alle aziende fornitrici di energia che hanno i paradisi fiscali in altre località. Ecco, vorremmo anche l'elenco... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

[PRESIDENTE](#). Le ho dato più del tempo previsto, senatore Lomuti, anche perché, non essendo presente alcun rappresentante del Governo, non so a chi fate le richieste, specie da parte dei partiti di maggioranza.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 16 marzo 2022

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 16 marzo, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,55)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale ([728-B](#))

ARTICOLI DA 1 A 14 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Finalità e principi)

1. Fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la presente legge è volta a valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei seguenti principi:

a) principio della salubrità: la sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento prodotto, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali;

b) principio della localizzazione: la possibilità di commercializzare, in ambito locale, i prodotti che derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria;

c) principio della limitatezza: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente ridotte quantità di alimenti in termini assoluti;

d) principio della specificità: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente le tipologie di prodotti individuate dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 11.

2. Ai fini della presente legge con la dizione « PPL - piccole produzioni locali », di seguito denominate « PPL », si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

3. Ferme restando le deroghe previste dall'articolo 1, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini.

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa, e collocati, ai fini della vendita, in contenitori o confezioni di tipo adeguato. Sono ricomprese le aziende agricole o ittiche associate a tal fine o che svolgono o partecipano a identiche attività riconosciute o registrate ai sensi della normativa vigente. Rientrano altresì nell'ambito di applicazione della presente legge, purché dotati dei necessari requisiti, gli istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che, nello svolgimento della propria attività didattica, producono o trasformano piccole quantità di prodotti primari e trasformati. Gli introiti derivanti dalle eventuali attività di vendita diretta sono destinati esclusivamente al finanziamento delle spese didattiche e funzionali degli istituti.

2. Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo, gli imprenditori agricoli che, nell'ambito delle attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, somministrano pasti, spuntini e bevande o vendono i prodotti della propria azienda agricola possono avvalersi di prodotti PPL, anche di altre aziende agricole che abbiano la propria sede nell'ambito della stessa provincia o delle province contermini, ottenuti in conformità alla presente legge. Tuttavia, qualora scelgano di produrre nella propria azienda un prodotto del « paniere PPL » di cui al comma 1 dell'articolo 11, non possono produrre analogo prodotto al di fuori delle modalità previste dalla presente legge.

3. La produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale sulle superfici condotte in proprietà, affitto o altro titolo riscontrabile, compresi i prodotti dell'apicoltura, di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, di esclusiva produzione aziendale. L'attività apistica, di cui al citato articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, non è correlata necessariamente alla gestione del terreno.

4. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente anche i prodotti PPL ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 3.

Approvato

(Etichettatura)

1. I prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee, di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e nazionali, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Tali prodotti possono indicare nell'etichetta, in maniera chiara e leggibile, affinché sia comprensibile al consumatore, la dicitura « PPL - piccole produzioni locali » seguita dal nome del comune o della provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 11.

2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento, di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.

3. Gli operatori, al fine di garantire il rispetto dei requisiti cogenti in termini di rintracciabilità delle produzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provvedono alla conservazione dell'opportuna documentazione e al mantenimento di idonee registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione. A tale scopo sono conservati i documenti commerciali e qualsiasi altra documentazione già prevista dalla normativa vigente, secondo le modalità e per la durata individuate con il decreto di cui all'articolo 11.

Art. 4.

Approvato

(Logo PPL)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il logo « PPL - piccole produzioni locali » per i prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge. La forma del logo è scelta mediante

svolgimento di un concorso di idee. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo nonché le modalità di svolgimento del concorso di idee, assicurando il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dei prodotti dalla provincia in cui si trova la sede di produzione o dalle province contermini, gli adempimenti relativi alla loro tracciabilità e le modalità con cui è fornita una corretta informazione al consumatore. Il concorso di idee per la scelta della forma del logo PPL è bandito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o è comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche degli esercizi della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti di cui all'articolo 1.

3. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Approvato

(Consumo immediato e vendita diretta)

1. Nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda e delle province contermini, entro il territorio regionale, il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore finale dei prodotti PPL possono avvenire:

a) presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi compresa la malga, purché gestiti dal medesimo imprenditore agricolo o ittico;

b) nell'ambito di mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni, da parte del medesimo imprenditore agricolo o ittico;

c) negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

2. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari locali di vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL spazi adeguati nell'area destinata al mercato, qualora disponibili.

3. Gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita in modo da renderli immediatamente visibili.

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato

(Requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature)

1. Al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l'imprenditore è tenuto al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti e delle disposizioni della presente legge.

2. Gli imprenditori agricoli o ittici che intendono produrre e commercializzare i prodotti PPL devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

3. I locali già registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n. 852/2004 sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente legge.

Art. 7.

Approvato

(Semplificazione delle norme in materia di requisiti strutturali dei locali destinati alle attività)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e n. 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in applicazione dei principi di flessibilità e semplificazione previsti nei medesimi regolamenti (CE), le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.

Art. 8.

Approvato

(Sezione internet per le piccole produzioni locali)

1. È istituita, nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della sezione del sito *internet* di cui al comma 1.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato

(Corsi di formazione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL. I corsi si svolgono nella regione o provincia autonoma nel cui territorio ha luogo l'attività dell'azienda, nell'ambito territoriale provinciale di riferimento.

2. Il corso, ove istituito, deve essere frequentato entro quindici mesi dalla registrazione dell'attività e in ogni caso prima dell'avvio delle lavorazioni, a meno che l'operatore interessato, o il personale che lo coadiuva, non abbia ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare giudicati adeguati da parte dell'autorità competente rispetto alla tipologia di prodotti PPL di interesse.

3. I corsi di formazione hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL nonché, ove necessario, a elementi di microbiologia, valutazione del rischio e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP.

Art. 10.

Identico all'articolo 10 approvato dal Senato

(Attività di controllo)

1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sulle competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni in materia di etichettatura degli alimenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per il tramite dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tal fine le amministrazioni competenti possono avvalersi degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.

Art. 11.

Approvato

(Disposizioni applicative)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento contenente i

criteri e le linee guida sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

- a) il « paniere PPL », definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, ed entro i limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, dal decreto di cui al presente comma, che stabilisce altresì le modalità per l'aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi;
- b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;
- c) le misure da applicare e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;
- d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del logo PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di prodotti PPL eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il logo PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e in materia di commercializzazione, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 e ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale ed europeo, in materia agroalimentare.

7. Ai prodotti PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.

Art. 12.

Approvato

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 o il logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del logo stesso per un periodo da uno a tre

mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del logo.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo.

Art. 13.

Approvato

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

Identico all'articolo 14 approvato dal Senato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta ([878](#))

ARTICOLI DA 1 A 8 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(*Finalità*)

1. La presente legge è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al medesimo comma 1.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

Approvato

(*Definizioni*)

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:

a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui al comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, e i prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione come definito ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti

di sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nel registro delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti;

b) prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non sono considerati intermediari.

Art. 3.

Approvato

(Misure per favorire l'incontro tra produttori e gestori della ristorazione collettiva)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra i produttori di prodotti di cui all'articolo 2 e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta)

1. I comuni riservano agli imprenditori agricoli e agli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura marittima e delle acque interne, singoli o associati in cooperative, esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), almeno il 30 per cento del totale dell'area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco.

2. I comuni, nel caso di apertura di mercati agricoli di cui all'articolo 22 della legge 28 luglio 2016, n. 154, possono riservare agli imprenditori agricoli, singoli o associati in diverse forme di aggregazione, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per gli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non riconducibili a quelle di cui al citato articolo 22 della legge n. 154 del 2016, ferma restando l'osservanza delle vigenti norme in materia di igiene e sanità.

3. Le regioni e gli enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, possono favorire, all'interno dei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

Art. 5.

Approvato

(Istituzione del logo « chilometro zero » e del logo « filiera corta »)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti il logo « chilometro zero » e il logo « filiera corta » per i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione dei loghi. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dall'ambito territoriale dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque

posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

3. Il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

Art. 6.

Approvato

(Promozione dei prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva)

1. Il comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

« 1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei prodotti alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica. Tiene altresì conto del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di *green economy*, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e sociale. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché quelle di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141 ».

Art. 7.

Approvato

(Sanzioni)

1. Chiunque utilizza le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, in maniera non conforme alla presente legge o utilizza i loghi di cui all'articolo 5, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2, nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni di cui al comma 1 e irrogano le sanzioni di cui al medesimo comma.

3. I proventi derivanti dall'attività sanzionatoria di cui al comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria.

4. Resta ferma, per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, a tal fine, si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, conformemente al disposto dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 8.

Approvato

(Abrogazione, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è abrogato. Tutti i richiami ai prodotti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, si intendono riferiti ai prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire i loghi di cui all'articolo 5 in forma bilingue.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 728-B

La Commissione Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 878

La Commissione Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo, segnalando l'opportunità di sostituire, all'articolo 5, comma 1, del testo, la previsione del parere della Conferenza unificata con quella dell'intesa, trattandosi dell'atto che definisce l'ambito concreto di applicazione della legge.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite del Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Integrazione all'intervento del senatore Arrigoni nella discussione del Doc. XXXIV, n. 8

Altra interessante relazione fatta dal Copasir è quella sugli *asset* strategici nazionali nei settori bancario e assicurativo, approvata nel novembre 2020. Dalla relazione è emersa una sostanziale solidità e affidabilità del sistema bancario e assicurativo italiano, come pure del contesto economico complessivo, sia pur all'interno di una fase contrassegnata drammaticamente dalla pandemia.

Il Comitato ha potuto riscontrare sul campo che gli strumenti a tutela dell'interesse nazionale in questo specifico ambito hanno fornito una prova soddisfacente, senza nascondere tuttavia segnali di fragilità che rinviano alle interferenze di alcuni attori statuali esteri, alla detenzione estera del debito pubblico italiano, alla delicatezza di alcune operazioni societarie.

Si è registrata con preoccupazione una crescente e pianificata presenza di operatori economici e finanziari di Stati esteri, in particolare di origine francese, nel nostro tessuto economico, bancario, assicurativo e finanziario e si è posto l'accento sulle vicende relative all'assetto societario di Mediobanca e sulle trattative allora in corso su Borsa Italiana SpA, questioni oggetto di attenzione anche nel corso degli ultimi mesi.

Inoltre si è posta in risalto l'esigenza di un più efficace contrasto al fenomeno della radicalizzazione di matrice jihadista quale principale minaccia sul fronte del terrorismo di matrice confessionale.

Il Gruppo della Lega, Salvini Premier PSd'Az ringrazia il Presidente ed esprime soddisfazione per il contenuto della relazione.

Testo integrale della relazione orale del senatore Bergesio sul disegno di legge n. 728-B

Il testo in esame è stato esaminato dalla Commissione agricoltura in sede redigente ed approvato all'unanimità il 3 agosto 2021.

Il testo era stato approvato in seconda lettura con modificazioni dall'Assemblea della Camera il 16 giugno 2021 (A.C. 2115); si ricorda che il testo era stato inizialmente approvato dal Senato in prima lettura il 24 settembre 2019.

Il disegno di legge, composto di 14 articoli, reca disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

L'articolo 1 indica, al comma 1, le finalità ed i principi ai quali è ispirato il disegno di legge. Relativamente al principio della salubrità, è stato specificato come tale principio vada comunque inteso nel rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali.

Il comma 2 contiene la definizione di «PPL - piccole produzioni locali» ossia di quei prodotti agricoli di origine animale o vegetale (primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda) destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, diretti, in limitate quantità, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale, nell'ambito della Provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.

Il comma 3 precisa che per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di alcune tipologie di carni i relativi prodotti provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della Provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.

L'articolo 2 indica l'ambito soggettivo di applicazione della proposta di legge, che comprende gli imprenditori agricoli, quelli apistici e quelli ittici.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di etichettatura stabilendo, al comma 1 che i prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee e nazionali concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. La stessa disposizione chiarisce, inoltre, le indicazioni che possono essere riportate nelle etichette dei prodotti.

Il comma 2 indica le disposizioni che si intendono fare salve in materia sia in ambito europeo che in ambito nazionale, mentre il comma 3 stabilisce che gli operatori provvedano alla conservazione della documentazione necessaria.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di logo «PPL-piccole produzioni locali». In particolare, il comma 1 demanda l'istituzione del suddetto logo ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Con tale decreto sono stabilite, tra l'altro, le condizioni e le modalità di attribuzione del logo (la cui forma verrà scelta mediante svolgimento di un concorso di idee), nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.

Il comma 2 individua i diversi luoghi in cui è esposto il logo dei prodotti PPL, mentre il comma 3 prevede che le amministrazioni pubbliche interessate debbano dare attuazione al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di consumo immediato e vendita diretta. In particolare, al comma 1, sono descritte le modalità ed i diversi luoghi nei quali può avvenire il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore dei prodotti PPL nell'ambito della Provincia in cui ha sede l'azienda o in quelle contermini, all'interno dello stesso territorio regionale.

Il comma 2 prevede la facoltà - da parte dei Comuni di riservare spazi adeguati agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL nell'area destinata al mercato, mentre il comma 3 stabilisce che gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita.

L'articolo 6 reca disposizioni concernenti i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme sui requisiti strutturali dei locali destinati alle attività. Il comma 1 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento - nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852 del 2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853 del 2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.

L'articolo 8 istituisce, al comma 1, all'interno del sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL. Al comma 2, si prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano forniscano, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della suddetta sezione internet, mentre al comma 3 è prevista la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 9 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di attività di controllo mentre l'articolo 11 reca una serie di disposizioni applicative.

L'articolo 12 reca norme in materia di sanzioni, mentre l'articolo 13 reca le disposizioni finanziarie, statuendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14 dispone infine l'entrata in vigore del provvedimento.

Questa iniziativa si colloca in un quadro generale dove il rischio approvvigionamenti è connesso alla crisi internazionale. Queste iniziative legislative valorizzano il ruolo di queste produzioni nella produzione nazionale. Grati ai nostri contadini sempre! Grazie Presidente.

Dichiarazione di voto della senatrice Sbrollini sul disegno di legge n. 728-B

Il provvedimento che ci apprestiamo a votare oggi in quest'Aula, al di là dell'importante contenuto - su cui tornerò a breve - credo sia cruciale anche per un'altra ragione e ci tengo a sottolinearla fin da subito: è la dimostrazione di come su temi di rilievo per il Paese si possa fare asse in maniera costruttiva e trasversale. In tutti i passaggi dell'*iter* parlamentare di questo disegno di legge, tutte le forze politiche hanno lavorato in un clima di collaborazione per giungere ad un testo che fosse il più condiviso possibile. Dunque, ci tengo a ringraziare i colleghi della Commissione Agricoltura, il relatore e il Governo per l'importante lavoro che è stato fatto in questi mesi, sia in questo ramo del Parlamento, sia alla Camera.

Lo dicevo prima: questo disegno di legge tocca temi che sono cruciali per il nostro Paese. Non si parla solo di varietà e di bellezza del nostro territorio, ma anche di ricchezza, di ciò che concretamente il nostro Paese può offrire e di come può farlo. Ecco, allora, che diventa fondamentale - ed è proprio questa la *ratio* sottesa a questo provvedimento - valorizzare la presenza delle piccole produzioni locali alimentari che sono sul nostro territorio.

Capite bene che si tratta di un passo significativo non solo per la nostra economia, ma anche per almeno un altro aspetto, strettamente correlato. Faccio riferimento al problema dello spopolamento delle aree interne: la crisi epidemiologica che ci ha travolto negli ultimi anni non ha fatto altro che mettere in luce i nervi scoperti del nostro territorio, tra cui sicuramente rientra il progressivo spopolamento delle aree più interne del Paese. Questo perché in alcuni territori c'è il rischio concreto di abbandono da parte delle persone, perché mancano talvolta i servizi, ma anche delle imprese, che hanno faticato in questi anni per costruire qualcosa di importante.

Dunque, il settore agroalimentare locale e tipico rappresenta uno dei pilastri decisivi e fondamentali per il rilancio del mondo rurale e una grandissima opportunità di sviluppo economico per l'intero Paese da non perdere. Le imprese agricole e agroalimentari, soprattutto quelle di dimensioni minori, che sono magari ubicate nelle zone più svantaggiate, quelle marginali, come per esempio quelle montane, vedono proprio nel prodotto tipico locale la possibilità di ritagliarsi uno spazio importante, una fetta di mercato che spesso verrebbe aggredita troppo facilmente anche dalla concorrenza delle aziende agricole di più grandi dimensioni.

Parlare oggi di piccole produzioni locali con questo provvedimento vuol dire prestare finalmente attenzione e cura a quelle aree del Paese che, con diversi metodi di produzione, possono trovare una nuova declinazione con riguardo a territori a rischio di abbandono. Si tratta di piccole tradizioni locali da cui spesso dipendono l'essenza e il mantenimento della biodiversità ma anche, addirittura, tecniche di lavorazione antiche, che di fatto hanno consentito alle nostre produzioni agroalimentari di trovare nel mondo la loro specificità.

Ad alcuni quello di oggi potrebbe apparire come un provvedimento di nicchia, che coinvolge solo certi territori e solo alcuni tipi di prodotto. In realtà è tutto il contrario: fornire supporto e semplificazioni ad un settore che coinvolge i piccoli imprenditori agricoli vuol dire anche fornire a certe aree del Paese - penso a quelle del Mezzogiorno per esempio, ma non solo - strumenti per assumere un ruolo sempre più rilevante a livello economico.

Questa proposta di legge rappresenta un buon punto di compromesso, anche grazie allo spirito di collaborazione che, come ho già detto in apertura del mio intervento, ha accompagnato i lavori parlamentari. L'intento è quello di fornire un quadro normativo finalmente organico ad un settore alimentare prezioso come quello delle piccole produzioni locali. Questo ha come diretta conseguenza investimenti in termini di sicurezza e di promozione turistica, che sono strettamente correlati proprio a queste produzioni.

Quello di oggi è quindi un importante passo: abbiamo dato una compiuta definizione di PPL, piccole produzioni locali, e al contempo abbiamo cercato di tutelare le filiere e le piccole produzioni autoctone, fornendo garanzie al consumatore finale. Queste produzioni avranno ampi spazi e canali appositi di vendita, e le Regioni, attraverso il MiPAAF, garantiranno tutte le informazioni utili alla loro valorizzazione.

Sono previste un'etichettatura e la promozione dei prodotti locali attraverso un paniere garantito da un marchio, che sarà portato avanti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministero del turismo. Tutto questo avverrà certamente in un contesto di assoluta compatibilità con la protezione delle denominazioni d'origine, con le indicazioni geografiche protette e con le specialità tradizionali garantite, nonché con regolamenti comunitari che sovrintendono la materia.

È quindi evidente che la definizione delle piccole produzioni locali contenuta in questo provvedimento rappresenta certamente un primo passo fondamentale, ineludibile per garantire il sostegno ai prodotti autoctoni e alle piccole produzioni locali, ma non pienamente sufficiente per sostenere e garantire settori così limitati. Esprimo dunque convintamente il voto favorevole a nome del Gruppo Italia Viva-PSI, auspicando che si possa rimettere presto mano a questo importante tema, con un investimento economico degno di nota, anche attraverso processi di politiche fiscali adeguate ad un settore così rilevante della nostra economia.

Dichiarazione di voto della senatrice Caligiuri sul disegno di legge n. 728-B

Il lavoro delle ultime settimane parlamentari in materia di agricoltura è decisamente corposo.

Solo due settimane fa quest'Aula ha approvato in via definitiva il disegno di legge sull'agricoltura biologica. È importante parlare di agricoltura, traino del nostro prodotto interno lordo e dell'export e questo ulteriore provvedimento, volto a promuovere la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale è parte di un lavoro di squadra importante che abbiamo svolto con la Commissione agricoltura con un unico obiettivo: tutelare i nostri agricoltori.

Sono loro i custodi delle nostre terre e delle nostre eccellenze e, soprattutto quando si parla di produzioni locali, diventa essenziale il loro ruolo di custodi di tradizioni del territorio, parte integrante della sua storia, e che altrimenti andrebbero perse. La loro normazione appare quindi essenziale per tutelare la qualità e la originalità del prodotto anche alla luce della spiccata diversificazione che esiste tra produzioni locali intorno alle quali si è costruito un vero e proprio universo fatto di filiere specifiche e associazionismo che concorrono alla loro produzione, anche collegandosi alla valorizzazione delle culture locali. È però essenziale, affinché si possa realmente parlare di tutela e normazione, circoscrivere e definire in maniera chiara di cosa si parla quando ci si riferisce alle piccole produzioni locali - ovvero prodotti che derivano esclusivamente da produzioni primarie proprie, che rispettano gli standard di igiene, sicurezza e di etichettatura, l'istituzione di un apposito marchio da esporre - ciò proprio a tutela sia dei consumatori, i quali devono essere certi di consumare prodotti certificati, e soprattutto per i produttori che svolgono la loro attività nel rispetto delle regole e, per questo motivo, devono poter operare in un mercato dove le pratiche sleali da parte dei *competitor* possano essere così ridotte.

Al fianco di questo e altri provvedimenti è importante incidere sempre di più su una valorizzazione delle produzioni *Made in Italy* nella fase di commercializzazione delle stesse in modo da tutelare quel valore aggiunto che dovrebbe rimanere all'anello più debole della catena, cioè il produttore, e che spesso invece è incamerato da altri.

Di conseguenza, riconoscendo l'importanza di tale provvedimento, che concorrerà a promuovere la produzione di prodotti locali incentivandone l'immissione nel mercato - e perché no anche nei mercati stranieri - annuncio il voto favorevole di Forza Italia evidenziando la necessità di collocare tale

provvedimento in una *grand strategy* per i nostri borghi, patrie di questi prodotti, in modo da creare quella filiera che dal campo alle tavole faccia conoscere tutto ciò che di bello e buono - ed è tanto - abbiamo nella nostra splendida Italia.

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Leone sul disegno di legge n. 728-B

Cibi tipici che hanno contribuito a mantenere determinate caratteristiche dei luoghi e a sostenere microeconomie, perlopiù aziende familiari che si sono trasmesse pratiche e segreti attraverso lunghe generazioni e che hanno alla fine costruito civiltà alimentari variegata da Nord a Sud, dal versante appenninico tirrenico a quello adriatico, isole comprese.

Un'infinità di meticcianti alimentari e di pratiche agricole che si sono fuse con apporti orientali, africani, mitteleuropei ma che alla fine risultano italiani.

Ma entriamo nel merito di questo disegno di legge.

Esso si struttura in 12 articoli nei quali vengono precisati finalità, messa in rete delle varie PPL, modalità di etichettatura, luoghi e spazi per la vendita dei prodotti, formazione degli operatori, specie nel sistema di autocontrollo HACCP, ed infine individua gli organi a cui spetta il controllo.

Il provvedimento dà finalmente una cornice normativa a quanto già emerso durante questi anni di privazioni a cui ci ha sottoposto la pandemia e che comunque ci ha fatto riscoprire l'economia di prossimità, il Locale.

Ma il provvedimento è una misura quanto mai opportuna ai nostri tempi, specie se consideriamo il clima di austerità e di scarsità che paventiamo a causa della guerra in corso e del conseguente andamento isterico delle Borse.

Questi fattori hanno svelato tutta la fragilità del mercato globale, e l'eccessiva fiducia con cui lo abbiamo accolto in questi ultimi decenni.

Ma per fortuna un'atavica diffidenza contadinesca (che è anche una antica e saggia virtù italiana e delle sue genti) non ha mai ceduto del tutto alle lusinghe del mercato globale e con caparbia ha continuato le vecchie pratiche tramandate da nonni e nonne e vi ha aggiunto le preziose innovazioni fornite dalla tecnologia.

Ed infine, dà un quadro normativo entro cui migliaia di piccole realtà imprenditoriali, costrette a districarsi tra difficoltà gestionali e sfavorevoli congiunture economiche sono comunque state capaci di resistere, dando prova di resilienza, producendo e commercializzando prodotti di alta qualità, rispettosi dell'ambiente della tradizione dei luoghi e più a contatto con il consumatore finale che in un cibo riscopre pure la sua cultura, un tratto identitario.

Testo integrale della relazione del senatore Bergesio sul disegno di legge n. 878

Si tratta del disegno di legge recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2018. Il testo è stato esaminato dalla Commissione agricoltura in sede redigente, dove l'esame si è concluso il 10 marzo 2022 con l'approvazione di una serie di modifiche.

Il provvedimento si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 individua le finalità del provvedimento, che consistono nella valorizzazione e promozione della domanda e dell'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli a filiera corta, favorendo il consumo e la commercializzazione, nonché un'adeguata informazione ai consumatori. Le Regioni e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per la realizzazione delle suddette finalità, fermo restando il vincolo dell'invarianza di spesa.

L'articolo 2 contiene le definizioni. In particolare, per "prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero" si intendono i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, e i prodotti alimentari provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa Provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, nonché i prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, catturati da imbarcazioni e imprenditori ittici autorizzati. Per "prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta" si intendono

invece i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale. Si precisa inoltre che le cooperative e i loro consorzi non sono considerate intermediari.

Il successivo articolo 3 stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli enti locali possono prevedere, sempre senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure per favorire l'incontro diretto tra i produttori dei prodotti a chilometro zero o utile e da filiera corta e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva.

L'articolo 4 prevede che i Comuni riservano agli imprenditori agricoli e agli imprenditori della pesca esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e da filiera corta almeno il 30 per cento del totale dell'area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco.

Prevede inoltre che i Comuni possono riservare appositi spazi all'interno dei mercati di prodotti agricoli agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che vendono prodotti a chilometro zero e da filiera corta e che le Regioni e gli enti locali, d'intesa con le associazioni del commercio e della grande distribuzione organizzata, favoriscono la destinazione di particolari aree all'interno dei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale alla vendita dei medesimi prodotti.

L'articolo 5 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni-Città, l'istituzione del logo "chilometro zero" e del logo "filiera corta" nonché l'indicazione delle condizioni e delle modalità di attribuzione del logo e di verifica e attestazione della provenienza e tracciabilità dei prodotti, fatto salvo il vincolo dell'invarianza di spesa. Sono poi indicate le condizioni per l'esposizione del logo nei luoghi pubblici destinati alla vendita o alla ristorazione o somministrazione e per la sua pubblicazione nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione dei prodotti stessi. Il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni o imballaggi destinati alla vendita.

L'articolo 6 sostituisce il comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), concernente gli appalti relativi ai servizi di ristorazione. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, dello stesso codice dei contratti pubblici, tali appalti possono essere aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'articolo 7 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per l'immissione sul mercato o l'utilizzo dei loghi in relazione a prodotti definiti a chilometro zero e da filiera corta in assenza dei requisiti previsti dal provvedimento in esame.

L'articolo 8 contiene le abrogazioni e le disposizioni di coordinamento con l'articolo 11, comma 2, della legge n. 158 del 2017, che reca la vigente disciplina in materia di promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro zero, nonché la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle minoranze linguistiche per la traduzione bilingue dei loghi di cui all'articolo 5.

Mi preme segnalare l'importanza di un'organizzazione che il Ministero dovrà adottare al fine di armonizzare e coordinare una sistematizzazione di tutti i marchi (biologico, km0, piccole produzioni locali, ecc...). Sempre nell'ottica di una tutela dei nostri contadini. Grazie Presidente.

Dichiarazione di voto della senatrice Sbröllini sul disegno di legge n. 878

Quello che ci apprestiamo a votare oggi è il secondo provvedimento nel giro di poche ore sul tema della valorizzazione di alcuni prodotti che fanno parte della nostra alimentazione. Ecco, io vorrei partire da qui: il tema dell'alimentazione è finalmente tornato sul tavolo del dibattito pubblico ma, soprattutto, è rientrato a pieno titolo all'interno delle norme, all'interno della buona legislazione, che prova a riconoscerne la complessità.

Nella scorsa legislatura abbiamo approvato, con i governi Renzi e Gentiloni, leggi importanti che riguardavano la tracciabilità e l'origine dei prodotti, la trasparenza delle caratteristiche del cibo, senza

dimenticarci dell'attenzione alla biodiversità e al biologico. Oggi affrontiamo un altro tassello di questo puzzle così complesso ma, al contempo, così centrale per la nostra economia, quello dei prodotti a km zero e provenienti da filiera corta.

Chi sceglie di comprare i prodotti a km zero sceglie un approccio di consumo critico, in cui ogni consumatore è consapevole delle scelte che fa, indirizzando anche i meccanismi produttivi. Lo stesso vale per i prodotti provenienti dalla filiera corta, in cui, tutt'al più, vi è un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale.

Si tratta di prodotti che ancora non sono pienamente fruibili al meglio delle loro potenzialità. L'acquisto di prodotti a km zero è una scelta che può essere fatta anche all'interno dei classici supermercati, che a volte offrono questo tipo di prodotti, ma sono spesso i siti *online* ad offrire la maggiore varietà ai consumatori. Solitamente, invece, i cibi di filiera corta si trovano in mercatini o si acquistano direttamente nelle fattorie che li producono.

L'obiettivo è ridurre la distanza tra produttore e consumatore a beneficio soprattutto dell'ambiente, ma non solo. Il trasporto degli alimenti costa, in termini economici e ambientali. Portarli dal campo alla tavola può essere un cammino lungo, con massicce emissioni di anidride carbonica dovuta a trasporti e imballaggi, oppure con un percorso decisamente più breve, se si scelgono i prodotti a km zero o da filiera corta. In più, acquistare prodotti nostrani, più freschi e in linea con le stagioni fa bene al tessuto sociale oltre che alla nostra salute.

Chi acquista queste categorie di prodotti evita gli intermediari della grande distribuzione che, anche se in minima parte, aggiungono margini economici al prezzo del prodotto. Inoltre, non essendoci il trasporto, viene eliminato anche il costo di spedizione e carburante. Insomma, i prodotti a km zero e a filiera corta costano decisamente meno e impattano sulla nostra economia in maniera positiva e virtuosa. Osservando ciò che si acquista, relazionandosi col produttore e organizzando la spesa settimanale, si arriva anche ad un risparmio considerevole, che diventa fondamentale per moltissime famiglie, soprattutto in momenti di maggiore difficoltà. Inoltre, la consapevolezza durante la spesa è il primo motore per limitare al minimo gli sprechi, purtroppo l'altra faccia, decisamente più negativa, della medaglia.

Ecco, allora, sono tanti i benefici che questi prodotti apportano, *in primis* alla nostra salute, ma anche sul nostro tessuto economico. Questo disegno di legge parte proprio da questo assunto di fondo, cercando di avvicinarsi al consumatore in maniera consapevole, garantendo la qualità, ma anche una remunerazione adeguata a tutti i soggetti che lavorano nella catena alimentare.

In questa direzione sono previsti anche interventi significativi dei Comuni nel riservare agli imprenditori agricoli e a quelli della pesca e dell'acquacoltura una quota dell'area destinata al mercato, così come appositi spazi all'interno dell'area del mercato proprio per la vendita di prodotti da filiera corta e a km zero. Così come è prevista l'istituzione di due loghi proprio allo scopo di valorizzare queste due categorie di prodotti.

Il contenuto di questo disegno di legge è il frutto di un lungo percorso e di un importante lavoro, per cui ringrazio i membri della Commissione, il relatore del provvedimento e, ovviamente, il Governo per l'attività di raccordo. Mi auguro che saranno fatti a breve dei passi in avanti per garantire interventi di più ampio respiro, di raccordo anche con la normativa regionale sul punto, e che possano contestualmente garantire anche risorse finanziarie adeguate per un tema così rilevante per il Paese.

Dobbiamo infatti evitare il rischio che si crei maggiore complessità, maggiore burocrazia per chi lavora nella filiera alimentare.

Con questo auspicio, esprimo il voto favorevole di Italia Viva-PSI.

Dichiarazione di voto della senatrice Lonardo sul disegno di legge n. 878

Grazie Presidente, Colleghi, Governo, oggi, qui manifesto la mia preoccupazione per le enormi implicazioni che il conflitto fra Russia e Ucraina sta comportando per l'Italia, implicazioni che si riflettono non solo sull'approvvigionamento energetico, ma anche su quello agroalimentare.

Siamo dinanzi a una crisi senza precedenti che sta investendo rapidamente interi settori di primaria importanza. Le conseguenze del conflitto rischiano di essere devastanti e di mettere a rischio i principali comparti produttivi e le famiglie italiane.

Gli effetti sulla filiera agroalimentare italiana sono già evidenti: l'esplosione dei costi di produzione, dall'energia ai fertilizzanti, dalle macchine agli imballaggi, fino ai mangimi per alimentare il bestiame, sta già provocando una netta diminuzione delle produzioni agricole e di quelle ittiche. Un'altra tempesta quindi si sta abbattendo su un comparto che ha dato molto in questi due anni di pandemia.

E' forte la preoccupazione per le gravi ripercussioni che quanto sta accadendo può avere sulla nostra agricoltura, c'è il rischio reale che le imprese agricole non riescano a reggere a lungo l'urto. I prezzi del grano sono balzati del 5,7 per cento in un solo giorno, raggiungendo il valore massimo, l'aumento delle quotazioni delle materie prime sta interessando anche i prodotti base per l'alimentazione degli animali negli allevamenti, come la soia, che ha raggiunto il massimo dal 2012, così come pure il mais.

La filiera agroalimentare italiana rischia di essere messa in crisi in modo difficilmente reversibile dalle nuove sanzioni scaturite dal conflitto tra Russia ed Ucraina. In pericolo sono le produzioni e le vendite degli elementi che sono alla base della nostra dieta mediterranea come vino, pasta e olio.

I rincari provocheranno impatti pesanti, in particolare sulle fasce più povere della popolazione, per le quali il cibo, le utenze domestiche ed il carburante incidono fortemente sui bilanci familiari.

Questi impatti economici negativi sono il prezzo che paghiamo alla guerra e sono sicuramente poca cosa rispetto alla devastazione e alle perdite di vite umane provocate sul terreno di scontro, ma le conseguenze economiche, sociali e culturali, se non controllate, potrebbero essere devastanti. Urgono interventi di emergenza, nella attesa che la diplomazia riprenda la guida della storia.

Quanto sta accadendo, inoltre, deve restituire centralità a una riflessione finora trascurata: la globalizzazione e le relazioni commerciali hanno reso la maggior parte delle Nazioni, compresa l'Italia, dipendenti dai mercati esteri e dalle importazioni. La crisi attualmente in atto sta facendo emergere la fragilità di questo modello. L'intero settore alimentare è in questo momento esposto a diversi tipi di carenze delle materie prime, a maggior ragione quelle che devono compiere lunghe percorrenze prima di arrivare sulle nostre tavole.

È, dunque, doveroso domandarsi quanto l'attuale sistema globalizzato sia affidabile per assicurare l'approvvigionamento, anche in situazioni di crisi ed emergenza. Negli ultimi anni il grado medio di autoapprovvigionamento dei prodotti agricoli in Italia è calato a circa il 75 per cento. Il nostro Paese dipende dalle importazioni per gran parte dei prodotti agricoli come carne, latte, cereali e legumi.

L'allarme globale provocato prima dalla pandemia, ora dal conflitto tra Russia e Ucraina deve far emergere una maggior consapevolezza del valore strategico della filiera del cibo. La situazione ha messo a nudo tutte le fragilità sulle quali intervenire, con un piano per raggiungere l'autosufficienza alimentare.

Ancora di più in virtù di questo nuovo e imprevedibile scenario, il disegno di legge "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile", finalizzato a porre punti fermi in uno dei settori *leader* della nostra agricoltura, quello legato alla produzione a chilometro zero e a filiera corta, è evidentemente il risultato di uno sforzo di lungimiranza e di una visione che, anche con il senno di poi, è andata nella direzione giusta.

La filiera corta, oltre a rappresentare un elemento di dinamismo per l'azienda agricola e lo sviluppo locale, costituisce un'opportunità per il produttore e per i consumatori, ancora di più in questo momento.

La promozione del consumo di prodotti a chilometro zero e a filiera corta risponde alla ulteriore necessità di dare una risposta alla domanda di quei segmenti del consumo critico e responsabile che chiede prodotti sani e a minor impatto ambientale.

Del resto, l'Italia è *leader* in Europa nella produzione di prodotti sani e a basso impatto ambientale con 80.000 operatori e 2 milioni di ettari coltivati, pari al 15,8 per cento della superficie agricola utilizzabile nazionale. Negli ultimi dieci anni, i terreni coltivati con questo metodo sono aumentati di oltre il 75 per cento e i consumi sono più che triplicati. Sulla base dei dati dell'Osservatorio "Nielsen Immagino", nell'anno del Covid, circa 30 milioni di italiani hanno fatto la spesa dal contadino almeno una volta al mese. Ciò dimostra ancora una volta l'inclinazione dei consumatori ad acquistare sempre più sostenibile, salubre, sicuro e "meno distante".

Con questo intervento legislativo otteniamo una formulazione più esauriente e completa di prodotti a chilometro zero, ricomprendendovi anche i prodotti alimentari locali e quelli trasformati dalle aziende del territorio che costituiscono l'eccellenza dell'alimentare italiano. La finalità è quella di valorizzare e promuovere i prodotti a chilometro zero nonché quelli provenienti da una filiera corta, siano essi agricoli o alimentari.

Con l'istituzione di un logo che identifichi i prodotti a chilometro zero, e a filiera corta si va definitivamente incontro alla necessità di evidenziare le caratteristiche di salubrità di siffatte produzioni nell'ottica di un'adeguata promozione e di una corretta informazione.

La sua esposizione in tutti i luoghi di vendita o di somministrazione di tali prodotti, senza porre alcun tipo di limitazione rispetto alla tipologia di locale (commerciale, agricolo, artigiano, eccetera), va a tutto vantaggio sia degli operatori sia dei consumatori.

Rendere immediatamente riconoscibile il prodotto, se è sempre una priorità, in questo caso diventa necessario.

La promozione delle produzioni a chilometro zero e a filiera corta può altresì contribuire a centrare l'obiettivo del *green deal*, raccogliendo la sfida lanciata dall'Europa e divenendo a tutti gli effetti il Paese *leader* dell'agro-ecologia, del biologico e del chilometro zero.

Sono queste le produzioni che possono ben rappresentare però una risposta alla crisi in atto del modello "globale" nell'ottica di promozione dell'autosufficienza alimentare. Queste produzioni rappresentano la buona agricoltura, quella capace di diminuire l'utilizzo di acqua, di contrastare la diminuzione di fertilità del suolo, di rispettare i cicli naturali, la biodiversità e il benessere animale e di ridurre i carichi emissivi, assicurando cibo sano. Nostro compito è stato ed è quello di accompagnare il processo di promozione, nell'interesse sia dei produttori sia dei consumatori, riducendo al minimo ogni tipo di discriminazione o svantaggio competitivo.

Questo disegno di legge persegue l'obiettivo di spingere l'avanzamento di un settore che sta contribuendo a cambiare volto all'agricoltura e all'agroalimentare italiano e globale. I tempi che stiamo attraversando ci stanno mostrando quanto fragile possa rivelarsi la "distanza" anche nel comparto agroalimentare e potrebbero cambiare in modo radicale le abitudini dei consumatori, "costretti" da una crisi globale a ridurre le distanze nella selezione del cibo da portare a tavola. Con questa consapevolezza emergente, il disegno di legge in discussione oggi appare ancora più urgente e necessario.

Per tutti questi motivi, dichiaro il voto favorevole di Liberi e Uguali -Ecosolidali, del Gruppo Misto, della componente IDEA-CAMBIAMO!, NOI DI CENTRO.

Dichiarazione di voto della senatrice Caligiuri sul disegno di legge n. 878

Questo ulteriore provvedimento che ci apprestiamo a votare, sulla scia della promozione della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare, vuole normare proprio i prodotti agricoli e alimentari da filiera corta e a chilometro zero, istituendone, tra l'altro, il logo unico da poter esporre per la loro promozione.

Non è un caso che questa sua approvazione arrivi proprio in questo momento, in cui stiamo uscendo man mano dallo stato di emergenza pandemica, ma vivendo un'altra tragica storia del XXI secolo, la guerra alle porte dell'Europa.

Se la pandemia ci ha insegnato ad apprezzare ciò che abbiamo intorno, e vale anche per i prodotti agricoli e alimentari, la guerra in Ucraina sta invece dimostrando la nostra eccessiva dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento di materie prime, mettendo a rischio stallo l'intero comparto produttivo e facendoci assistere a veri e propri razionamenti inimmaginabili anche durante i mesi più duri delle chiusure totali, nei quali la logistica era in *tilt* e i supermercati presi d'assalto, ma, con gli sforzi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si studi un piano straordinario di sostegno per il comparto agricolo ed energetico. Questo è quanto ho proposto ieri in occasione della Conferenza interparlamentare sull'autonomia economica dell'Unione europea, che si è svolta a Parigi.

Le azioni (gli sforzi) a livello europeo dovrebbero prevedere l'introduzione di tetti massimi ai costi delle materie prime e dell'energia, nonché stimolare l'applicazione di principi quali la sussidiarietà e la solidarietà per gli accordi di approvvigionamento tra Stati membri. Questo è quanto da settimane

chiediamo come Forza Italia attraverso il nostro coordinatore Antonio Tajani e la nostra capogruppo Anna Maria Bernini.

C'è necessità di puntare, urgentemente, all'autosufficienza alimentare europea e dei singoli Stati membri. Non possiamo far dipendere uno tra i nostri comparti strategici dall'estero e dalle sorti degli equilibri geopolitici.

Infine, e mi avvio alle conclusioni, credo sia essenziale pensare a misure di carattere nazionale per il sostegno del comparto, e penso in *primis* alla rinegoziazione del debito agricolo tanto chiesta dalle associazioni di categoria e che eravamo davvero vicini ad approvare. Il tempo stringe e al comparto ha bisogno della rinegoziazione!

Alla luce di tutte queste considerazioni e con la consapevolezza che c'è ancora tanto su cui lavorare, annuncio il voto favorevole di Forza Italia, sicura che, con l'approvazione del disegno di legge sulla promozione e la valorizzazione dei prodotti da filiera corta, il *puzzle* normativo del comparto agricolo va via via completandosi.

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Zuliani sul disegno di legge n. 878

Il provvedimento che ci apprestiamo a votare ha come obiettivo la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro zero; il disegno di legge approvato dalla Commissione agricoltura del Senato composto da 8 articoli era atteso ed ha grande importanza per la nostra agricoltura, che vale 32 miliardi di euro, ed è prima in Europa.

Il disegno di legge è volto alla promozione di domanda e offerta dei prodotti a chilometri zero, garantendo contemporaneamente adeguata informazione al consumatore sulla loro origine e specificità.

Il provvedimento specifica il significato di "prodotti a chilometro zero": sono tali i prodotti che provengono da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima agricola (o delle materie prime agricole primarie) posti a una distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita o di consumo in caso di servizi di ristorazione, o provenienti dalla stessa Provincia del luogo in cui sono venduti. Inoltre, sono prodotti agricoli e alimentari nazionali da filiera corta quelli la cui commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario.

E per sottolineare l'importanza di questo provvedimento e le opportunità che vengono offerte a Comuni ed Enti locali, oltre che per tutta la filiera agricola e i territori, cito di seguito quanto riportato da organi di stampa al momento dell'inaugurazione del mercato KM0 di Verona città. Ovviamente di esempi come questo ve ne sono presenti anche in altre parti d'Italia.

Le aziende agricole veronesi saranno protagoniste del mercato coperto di Campagna Amica in centro città a Verona nel quartiere Filippini: uno spazio di 700 metri quadrati alimentato con energia da fonti rinnovabili di origine agricola e a km zero. Proporranno i loro prodotti freschi e di stagione a KM0 come ortofrutta, olio, riso e farine, carne e insaccati, pesce di lago, prodotti lattiero-caseari, vino, birra e gastronomia. Inoltre sarà possibile vivere esperienze sensoriali attraverso laboratori, assaggi guidati dai produttori e giornate a tema.

Il mercato al coperto sarà un luogo per acquisti e degustazioni di prodotti del territorio, ma anche di sviluppo della cultura del cibo e dell'alimentazione. A bambini e ragazzi, in collaborazione con le scuole, saranno dedicati momenti formativi per avvicinarli ai valori della natura, della biodiversità e del non spreco.

Le iniziative dedicate alla degustazione dei prodotti saranno organizzate da Coldiretti Verona con i cuochi contadini degli agriturismi di Terranostra.

E ora le dichiarazioni di un sindaco che ha colto al volo le opportunità insieme a Coldiretti e Campagna Amica: «Giornata importantissima per la città e per il quartiere - sottolinea il sindaco Federico Sboarina -. Questo mercato coperto diverrà generatore di nuovi interessi per questa parte della città che, anche con il ritorno dei turisti, tornerà presto ad animarsi di nuova vitalità, come tutta la nostra bellissima città».

Il mercato al coperto in centro città offrirà alla cittadinanza e ai turisti la possibilità di conoscere, assaggiare e acquistare le eccellenze agroalimentari del nostro territorio. Il mercato diventerà un punto

di riferimento per una spesa consapevole, sicura, di qualità e garantita dai produttori. Inoltre rappresenterà il luogo ideale per assistere a eventi dedicati alla cultura del cibo e a iniziative per la valorizzazione del patrimonio enogastronomico della Provincia. Con questo nuovo progetto intendiamo rafforzare quel "patto con il consumatore" per promuovere la qualità dei prodotti agricoli e la salubrità del cibo del territorio», ha sottolineato di Coldiretti Verona.

Un modello virtuoso di educazione alimentare e un modello di salute, perché e con l'educazione.

Comunicati usciti oggi attraverso Agenzia ANSA: Nutriscore: a rischio dieci piatti simbolo con i formaggi Dop Afidop lancia campagna per salvare settore da 4 miliardi.

A trent'anni esatti dalla nascita del marchio Dop, l'etichetta a semaforo sui formaggi certificati rischia di far sparire dalle tavole tanti piatti simboli del *made in Italy*, dalla caprese con la mozzarella di bufala campana allo spaghetti al pomodoro con il parmigiano reggiano, al risotto al gorgonzola. È l'allarme di Afidop, l'Associazione dei Formaggi Italiani Dop che, con i Consorzi di tutela, lanciano una campagna *social* che mette al centro appunto dieci piatti iconici italiani dove il formaggio è l'ingrediente distintivo, settore che vale 4 miliardi di euro alla produzione e occupa 26.000 operatori.

È provato, infatti, che il Nutriscore disincentiva il consumo di alimenti raccomandati in una sana alimentazione e fondamentali in menu equilibrati se inseriti all'interno di un corretto stile di vita.

La dieta è un comportamento complessivo che si tiene ogni giorno - spiega il nutrizionista e gastroenterologo Luca Piretta - non è fatta solo di un cibo o di un colore verde che dà l'idea di poterne mangiare a volontà o di un colore rosso che fa apparire un determinato alimento come proibito. Sono l'educazione e la consapevolezza nutrizionale a fare la differenza". Ad esempio, spiega l'esperto, la quantità di formaggio aggiunta a una ricetta può essere molto variabile a seconda del tipo utilizzato e dalla pietanza da 10 a 20 grammi; per altri prodotti, come pizza o patate o frutta e verdura, la porzione è solitamente superiore a 100 grammi. Secondo Davide Oldani, chef stellato e ambasciatore della cucina italiana nel mondo, "dietro ogni formaggio Dop c'è un patrimonio enogastronomico fatto di tradizioni, persone, territori e clima unici al mondo per peculiarità. Penalizzando i formaggi certificati, il Nutriscore mette a rischio ricette dove la presenza dell'ingrediente è caratteristica essenziale sia a casa che al ristorante". Netta anche la posizione del presidente di Organizzazione internazionale delle indicazioni geografiche, Riccardo Deserti, secondo il quale "i formaggi Dop sono la spina dorsale dei prodotti di qualità dell'agroalimentare italiano, ma il futuro dell'intero settore è a rischio.

Senza il mais e il girasole dell'Ucraina, il mercato globale delle materie prime per la zootecnia è andato in crisi, con ricadute su tutta la filiera lattiero casearia italiana. C'è poi lo spettro della contrazione dei consumi reso ancora più evidente dal caro bollette e petrolio. Ma domani potrebbe arrivare anche il Nutriscore, un sistema di etichettatura nutrizionale fuorviante che va bloccato prima di allontanare ulteriormente il consumatore dai formaggi e da altri simboli della dieta mediterranea".

Ben venga quindi la filiera corta, il KM0, dove fra l'altro c'è la possibilità di interloquire con il produttore, l'agricoltore che con tanto amore coltiva i prodotti della terra, quell'amore trasmesso al consumatore che viene educato ad un consumo equilibrato e salutare.

Per questi motivi la Lega voterà a favore.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Trentacoste sul disegno di legge n. 878

L'approvazione di questo disegno di legge è un ulteriore passo in avanti verso un modello agricolo più sostenibile ed ecocompatibile, in linea con le direttive europee di contenimento delle emissioni inquinanti. Il provvedimento rappresenta il recepimento della strategia "Farm to Fork" e si inserisce nel novero delle riforme approntate per rispondere alla necessità di sistemi agroalimentari resilienti e di qualità, nel rispetto del suolo e degli ecosistemi.

La filiera a chilometro zero migliora la qualità finale dei prodotti con indubbi aspetti positivi che ricadono sulla freschezza, stagionalità, tipicità del territorio, parlando di alimenti che non hanno avuto bisogno dell'aggiunta di conservanti e altre sostanze chimiche. Il modo in cui viene prodotto e trasformato il cibo è uno dei fattori che contribuisce maggiormente al cambiamento climatico.

Scegliendo la filiera corta si abbattano inquinamento e sprechi data l'assenza di costi aggiuntivi nella catena di distribuzione. L'utilizzo dei carburanti, con le conseguenti emissioni di CO2 nell'atmosfera, è ridotto come quello degli imballaggi e dei relativi costi. Senza intermediari vengono meno le spese di

spedizione e trasporto e si favorisce l'eco-sostenibilità finale. Inoltre, la riscoperta dei sapori antichi e delle ricette tradizionali passa attraverso la possibilità di vivere un'esperienza nelle aziende e di avere un filo diretto con il produttore, aggiungendo al concetto di "consumo" anche quello di "valore". Nasce, così, la collaborazione tra produttori e consumatori, il coinvolgimento diretto nelle attività sociali e sviluppo dei rapporti interpersonali. Con la promozione di prodotti agricoli a filiera corta, cioè distribuiti entro i 70 chilometri, si favorisce la possibilità della visita all'azienda agricola che li produce, recuperando un legame con il mondo rurale che, negli ultimi tempi, è venuto meno. Tale pratica favorirebbe, ad esempio, l'agroturismo, inteso come percorso di visita alle aziende produttrici, ampliando e diversificando l'offerta turistica del nostro Paese.

È utile sottolineare come, negli ultimi anni, l'enogastronomia abbia assunto un ruolo centrale anche nelle aspettative e nelle motivazioni stesse dei viaggiatori, fintanto da immaginare un processo di "patrimonializzazione" degli alimenti e delle specialità culinarie locali, da considerare vere e proprie attrazioni turistiche capaci di muovere una particolare categoria di viaggiatori. In questo modo, la piccola produzione locale diviene punto d'unione tra il visitatore, sempre più desideroso di alimenti genuini, e il territorio con le sue autenticità e specificità di cui il prodotto diventa ambasciatore.

Con i prodotti a chilometro zero sosteniamo le piccole imprese legate al territorio e alimentiamo l'economia locale, quella che più di tutte presidia il territorio, salvaguardandolo da dissesti e incendi, e ribadendo il ruolo dell'agricoltore quale custode del territorio. Dopo un lungo periodo caratterizzato dal modello di produzione industrializzato e dal consumo di massa, il diffondersi di nuove sensibilità ha rafforzato e amplificato l'interesse per i generi agroalimentari tradizionali e tipici.

Il legame con la comunità locale conferisce al prodotto una valenza che va al di là delle imprese che lo commercializzano e interessa maggiormente la popolazione del luogo. L'agroalimentare locale, quindi, intrattiene con il suo territorio d'origine un legame privilegiato che si traduce nell'impiego di risorse specifiche del luogo, da cui spesso deriva un miglioramento della sua qualità e un indotto economico con ricadute dirette, stringendo stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori.

Il MoVimento 5 Stelle, promotore della proposta di legge alla Camera, a prima firma del Presidente della Commissione agricoltura, Filippo Gallinella, sostiene con forza questo provvedimento considerato che prevede misure per favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori e i soggetti gestori della ristorazione collettiva e consente di riservare spazi dedicati alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari da filiera corta all'interno dei mercati comunali o della grande distribuzione, istituendo il logo «chilometro zero o utile».

L'ultima considerazione che vorrei sottoporre all'attenzione dell'Aula è quella legata alla crisi che stiamo vivendo, in queste settimane, in Ucraina. Oltre all'aspetto umanitario, certamente preminente e per il quale porgo un sentito pensiero di vicinanza, uno dei settori più rilevanti che risulta penalizzato dalle conseguenti sanzioni economiche verso la Russia è il settore cerealicolo e del mais, con gli effetti sui prezzi al consumatore ai massimi storici.

Dai due Paesi in conflitto abitualmente arrivavano circa il 5 per cento del totale delle importazioni: 122.000 tonnellate di grano tenero dall'Ucraina e 72.000 dalla Russia. Il blocco commerciale e le conseguenti impennate dei prezzi delle materie prime ci pongono davanti all'obbligo di promuovere un Piano dell'agroalimentare per la costruzione di un sistema di valorizzazione della filiera agroalimentare locale. È necessario fare leva su ciò che già esiste favorendo la riconoscibilità della identità gastronomica italiana per rafforzare l'alleanza tra consumatori e sistema produttivo, con l'obiettivo di dare maggiore efficienza alla filiera del cibo e valorizzare la prossimità che, quindi, provengono direttamente dalle migliaia di piccole aziende disseminate su tutto il territorio nazionale e capaci di garantire alta qualità e prezzi contenuti.

Sostenere oggi il settore dell'agroalimentare è un dovere volto ad assicurare maggiori tutele alla comunità nazionale, contenendo i prezzi per le famiglie e garantendo la salute del nostro ecosistema.

Scegliere prodotti locali è una filosofia strettamente legata alla sostenibilità e allo sviluppo di una società in armonia con l'ecosistema.

Per tali motivi, Presidente, dichiaro il voto favorevole da parte del Gruppo parlamentare MoVimento 5

Stelle.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 728-B:

sugli articoli 1, 3, 4 e 5, il senatore Romano avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 878:

sull'articolo 1, la senatrice De Petris avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Airola, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Boccardi, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Campagna, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cirinn, Corbetta, De Poli, Di Marzio, Fazzolari, Ferrero, Florida, Fusco, Galliani, Ghedini, Grassi, Laniece, Lorefice, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pirro, Pisani Giuseppe, Pucciarelli, Riccardi, Romagnoli, Ronzulli, Schifani, Sciascia, Segre, Sileri, Sudano e Turco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cucca e Pacifico, per attività di rappresentanza del Senato; Arrigoni, Castiello, Fazzone e Magorno, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Di Micco, Marinello, Rampi e Vescovi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Sono considerati in missione i senatori: Fantetti e Pesco, per attività della 5^a Commissione permanente; Nannicini, per attività della 14^a Commissione permanente; Perilli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; De Lucia e Valente, per partecipare a un incontro internazionale.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Cangini, Ferro, Pagano, Nocerino, Pavanelli e Sbrana.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Italia Viva-P.S.I. ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

5a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Faraone;

7a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Sbröllini;

10a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Sbröllini, entra a farne parte il senatore Faraone.

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, in data 11 marzo 2022, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z), della legge 7 agosto 2018, n. 99 - la relazione sulla situazione della criminalità organizzata nei territori di Catanzaro e Vibo Valentia, approvata dalla Commissione nella seduta del 9 febbraio 2022 (*Doc. XXIII*, n. 19).

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, in data 9 marzo 2022, ha inviato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva "Sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani", approvato nella seduta del 23 febbraio 2022 dalla Commissione stessa (*Doc. XVII-bis*, n. 6).

Insindacabilità, deferimento di richieste di deliberazione

In data 10 marzo 2022 è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, una questione attinente l'articolo 68 della Costituzione, in relazione ad un procedimento penale pendente nei confronti del senatore Stefano Esposito dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Iniziativa popolare

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita (2553)

(presentato in data 11/03/2022)

C.2 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati.(T.U. con C.1418, C.1586, C.1655, C.1875, C.1888, C.2982, C.3101).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

DDL Costituzionale

Senatore Mininno Cataldo

Modifiche agli articoli 102, 103 e 111 della Costituzione in materia di soppressione dei tribunali militari e istituzione di una sezione specializzata per i reati militari presso i tribunali ordinari (2554)

(presentato in data 10/03/2022);

senatore de Bertoldi Andrea

Modifiche al testo unico bancario, concernenti limiti dimensionali delle banche popolari e dell'esercizio per l'attività delle banche di credito cooperativo (2555)

(presentato in data 11/03/2022);

senatrice Rauti Isabella

Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (2556)

(presentato in data 11/03/2022);

senatori De Lucia Danila, Pirro Elisa, Pavanelli Emma, Ricciardi Sabrina, Trentacoste Fabrizio, Croatti Marco, Corbetta Gianmarco, Vanin Orietta, Russo Loredana, Puglia Sergio

Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale e infantile (2557)

(presentato in data 14/03/2022).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Augussori Luigi

Modifica alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di rilascio e pubblicazione dei certificati penali dei candidati alle competizioni elettorali (2242)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 10/03/2022);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Casolati Marzia

Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi (2377)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 10/03/2022);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Papatheu Urania Giulia Rosina

Modifica all'articolo 270 del codice civile in materia di azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (2411)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 10/03/2022);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Balboni Alberto ed altri

Introduzione dell'articolo 633-bis nel codice penale concernente il reato di occupazione abusiva di privato domicilio o privata dimora (2458)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 10/03/2022);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Di Nicola Primo

Modifiche al codice civile in materia di beni comuni e di contenuti del diritto di proprietà (2507)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
(assegnato in data 10/03/2022);
4^a Commissione permanente Difesa
Sen. Papatheu Urania Giulia Rosina
Disposizioni in materia di celebrazioni della Festa della Repubblica e della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate (2362)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)
(assegnato in data 10/03/2022);
6^a Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Fenu Emiliano
Disposizioni in materia di automatica e tempestiva comunicazione al contribuente ovvero al suo intermediario degli errori e delle omissioni nella redazione della dichiarazione unica e disciplina delle fattispecie di non applicabilità di sanzioni in caso di ravvedimento operoso (2413)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)
(assegnato in data 10/03/2022);
7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Corrado Margherita
Disciplina del concorso per il conferimento dell'incarico di direttore di istituti e luoghi di cultura (2254)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)
(assegnato in data 10/03/2022);
7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Saponara Maria
Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma (2416)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)
(assegnato in data 10/03/2022);
7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Modena Fiammetta
Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario dalla morte di Pietro Vannucci detto "Il Perugino" (2422)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)
(assegnato in data 10/03/2022);
8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Sen. Pittella Gianni ed altri
Disposizioni in materia di sicurezza e di circolazione stradale dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica (2140)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 10/03/2022);
8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Sen. Paroli Adriano, Sen. Mallegni Massimo
Disposizioni in favore della mobilità sostenibile stradale e ferroviaria a zero emissioni, attraverso lo sviluppo dell'utilizzo dell'idrogeno (2239)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14^a (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 10/03/2022);
12^a Commissione permanente Igiene e sanità
Sen. Pagano Nazario
Disposizioni in materia di prestazioni dei medici di continuità assistenziale (2278)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro pubblico e privato,

previdenza sociale)

(assegnato in data 10/03/2022);

12^a Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Fregolent Sonia

Istituzione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore alla mammella (2431)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 10/03/2022);

12^a Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Cirinna' Monica

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora (2442)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/03/2022);

13^a Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Quarto Ruggiero

Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento della cartografia geologica e geotematica d'Italia (2323)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/03/2022);

13^a Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Quarto Ruggiero

Istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto (2357)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/03/2022);

Commissioni 1^a e 11^a riunite

Sen. Riccardi Alessandra ed altri

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori (2226)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 10/03/2022).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Aimi Enrico, Sen. Mallegni Massimo

Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite di due mandati per i sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti (2214)

previ pareri delle Commissioni 5^a (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/03/2022);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. De Falco Gregorio

Modifica alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di elezione diretta del sindaco metropolitano (2399)

previ pareri delle Commissioni 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 10/03/2022);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Taricco Mino

Disposizioni in materia di elettorato passivo (2403)

previ pareri delle Commissioni 5^a (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 10/03/2022);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Rossomando Anna ed altri

Modifiche al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di istituzione dell'Alta corte (2436)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 6^a (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 10/03/2022);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Mininno Cataldo

Modifica all'articolo 85 della Costituzione in materia di rieleggibilità del Presidente della Repubblica (2521)

(assegnato in data 10/03/2022);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Mininno Cataldo

Modifiche all'articolo 88 della Costituzione in materia di scioglimento delle Camere (2522)

(assegnato in data 10/03/2022);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Mininno Cataldo

Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di efficacia dei decreti con valore di legge ordinaria (2523)

(assegnato in data 10/03/2022);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Mininno Cataldo

Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di soppressione della circoscrizione Estero (2524)

(assegnato in data 10/03/2022);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Mininno Cataldo

Modifica all'articolo 92 della Costituzione in materia di nomina dei ministri (2525)

(assegnato in data 10/03/2022);

9^a Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Leone Cinzia

Delega al Governo per la disciplina relativa alla semplificazione nel settore agricolo e agroalimentare, al sostegno delle tipicità territoriali, delle aree agricole svantaggiate e delle attività multifunzionali delle imprese agricole (2443)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 10/03/2022);

Commissioni 2^a e 6^a riunite

CNEL

Riforma dell'ordinamento della giustizia tributaria e del contenzioso tributario (2467)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 10/03/2022).

Affari assegnati

In data 10 marzo 2022 è stato deferito alla 4a Commissione permanente (Difesa), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle prospettive dell'*'export* italiano di materiali per la difesa e la sicurezza e l'implementazione della recente normativa in materia di rapporti "governo-governo" (Atto n. 1110).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 marzo 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e

integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Stefano Scalera, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 7 marzo 2022, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la proroga della nomina della dottoressa Gabriela Scanu a Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara (n. 52).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 13a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 marzo 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, concernente la notifica 2022/0108/I relativa allo schema di regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La predetta documentazione è deferita alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 1108).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 8 marzo 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, copia del decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro della difesa, in data 16 febbraio 2022, concernente la proroga dell'impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate, per le esigenze di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché per le attività di vigilanza e sicurezza relative al contenimento della diffusione del Covid-19.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (Atto n. 1113).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 10 marzo 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) nel primo semestre 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. LXXIV*, n. 8).

Il Ministro della salute, con lettera in data 8 marzo 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 125, la relazione sugli interventi realizzati ai sensi della predetta legge in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, riferita all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc. CXXV*, n. 4).

Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura ha trasmesso, con lettera in data 25 febbraio 2022, la relazione, predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, sull'attività svolta dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, aggiornata al 31 dicembre 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Atto n. 1114).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere in data 2 marzo 2022, ha trasmesso, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni:

sulla procedura di infrazione n. 2022/0103, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1832 della Commissione del 24 ottobre 2019 recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico - alla 2a, alla 11a e alla 12a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 128/1);

sulla procedura di infrazione n. 2022/0104, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati I, III; V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico - alla 2a, alla 11a e alla 12a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n.

129/1).

Il Ministero della salute, con lettera in data 8 marzo 2022, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2022/0105, - avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - relativa al mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 11a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 130/1).

Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 9 marzo 2022, ha trasmesso, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni sulle procedure di infrazione:

n. 2022/0108, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020 che modifica l'allegato III della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 133/1);

2022/0110, sul mancato recepimento della direttiva delegata (UE) 2021/1226 della Commissione del 21 dicembre 2020 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato II della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 135/1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (COM(2022) 54 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Modello di accordo di lavoro di cui al regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (COM(2021) 829 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sul lavoro dignitoso in tutto il mondo per una transizione globale giusta e una ripresa sostenibile (COM(2022) 66 definitivo), alla 11a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio - Un approccio dell'UE alla gestione del traffico spaziale - Un contributo dell'UE per far fronte a una sfida globale (JOIN(2022) 4 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione - Verso un'economia verde, digitale e resiliente: il modello di crescita europeo (COM(2022) 83 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Consiglio - Orientamenti di politica di bilancio per il 2023

(COM(2022) 85 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 marzo 2022, ha inviato la seguente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottata a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana:

Sentenza della Corte (Prima sezione) del 24 febbraio 2022, causa C-452/20, PJ contro Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Toscana e altro. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2014/40/UE - Articolo 23, paragrafo 3 - Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo - Divieto di vendere prodotti del tabacco ai minori - Regime sanzionatorio - Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive - Obbligo, per i venditori di prodotti del tabacco, di verificare l'età dell'acquirente all'atto della vendita di tali prodotti - Sanzione pecuniaria - Esercizio dell'attività di rivendita di tabacchi - Sospensione della licenza all'esercizio dell'attività per un periodo di quindici giorni - Principio di proporzionalità - Principio di precauzione.

La predetta sentenza è deferita, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alla 2a, alla 6a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XIX, n. 147*).

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 10 gennaio al 1° marzo 2022, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

In data 25 febbraio 2022 è stata inviata, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2021 dal Garante del contribuente per la Umbria.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 1111).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1a Commissione permanente:

sentenza n. 62 del 25 gennaio 2022, depositata il successivo 10 marzo, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 71, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e 30, primo comma, lettere d-bis ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (*Doc. VII, n. 142*);

sentenza n. 63 dell'8 febbraio 2022, depositata il successivo 10 marzo 2022, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti» (*Doc. VII, n. 143*) - alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 66 dell'8 febbraio 2022, depositata il successivo 11 marzo 2022, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, in combinato disposto con il comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», nella parte

in cui, per effetto dell'articolo 1, comma 815, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), risultano applicabili, «sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248» (*Doc. VII, n. 144*) - alla 2a e alla 6a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 1° marzo 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 2/2022/G concernente "L'attività dell'Ispettorato della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari".

La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 1107).

Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 3 marzo 2022, ha inviato la deliberazione n. 3/2022 del 23 febbraio 2022, con la quale la Sezione stessa ha approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 5a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 1109).

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 4 marzo 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 3/2022/G concernente il "Quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l'anno 2022 e nel contesto triennale 2022-2024".

La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1112).

La Corte dei conti, in data 9 marzo 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalla Corte stessa a Sezioni riunite con delibera n. 2/SSRRCO/RQ/22 sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XLVIII, n. 13*).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 10 marzo 2022, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 549/2013 e abroga 11 atti giuridici nel settore della contabilità nazionale (COM(2021) 776 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto, già deferito per i profili di merito, è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 10 marzo 2022;

in data 11 marzo 2022, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) (COM(2022) 109 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'11 marzo 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 1a e 14a;

in data 11 marzo 2022, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e che modifica il regolamento (UE) n. 2021/1147 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (COM(2022) 112 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'11 marzo 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 5a e 14a;

in data 14 marzo 2022, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (COM(2022) 89 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 14 marzo 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Mautone, Matrisciano, Angrisani e Giro hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00465 della senatrice Ronzulli ed altri.

Mozioni

[SALVINI Matteo](#), [ROMEO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [ALESSANDRINI](#), [AUGUSSORI](#), [BAGNAI](#), [BERGESIO](#), [BONGIORNO](#), [BORGHESI](#), [BOSSI Simone](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [CAMPARI](#), [CANDIANI](#), [CANDURA](#), [CANTU'](#), [CASOLATI](#), [CORTI](#), [DORIA](#), [FAGGI](#), [FERRERO](#), [FREGOLENT](#), [FUSCO](#), [GRASSI](#), [IWOBI](#), [LUCIDI](#), [LUNESU](#), [MARIN](#), [MARTI](#), [MINASI](#), [MOLLAME](#), [MONTANI](#), [OSTELLARI](#), [PAZZAGLINI](#), [PELLEGRINI Emanuele](#), [PEPE](#), [PERGREFFI](#), [PIANASSO](#), [PILLON](#), [PIROVANO](#), [PISANI Pietro](#), [PITTONI](#), [PIZZOL](#), [RICCARDI](#), [RIPAMONTI](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [SAPONARA](#), [SIRI](#), [SUDANO](#), [TESTOR](#), [TOSATO](#), [URRARO](#), [VALLARDI](#), [VESCOVI](#), [ZULIANI](#) - Il Senato,

premessi che:

la crisi in Ucraina sta determinando un ulteriore *shock* energetico all'Europa, con particolare drammaticità per il nostro Paese, che già sta subendo in maniera importante gli effetti del caro energia quale minaccia concreta alla ripresa economica del Paese *post* COVID;

si sta acuendo ulteriormente una situazione fortemente critica sui mercati internazionali delle materie prime, che continua a spingere al rialzo i prezzi dei carburanti, e che sta mettendo in grande affanno la popolazione;

i prezzi rilevati dal Ministero dello sviluppo economico tramite "Osservatorio prezzi carburanti", riportano il prezzo medio della benzina a marzo 2022 orientativamente pari a 2,022 euro al litro, mentre per il gasolio è pari a 1,940 euro al litro;

ipotizzando il mantenimento di questi prezzi per i prossimi mesi, risulterebbe un maggior gettito per lo Stato per benzina e gasolio nel 2022 rispetto al 2021, pari a 2,210 miliardi di euro, che si aggiungerebbe al maggior gettito derivante dal rapporto tra il 2021 e il 2020 pari 1,842 miliardi di euro;

si ricorda che l'Italia ha la componente fiscale tra le più alte in Europa, con accise e IVA che pesano per il 55 per cento sul prezzo al consumo della benzina e per il 52 per cento sul prezzo al consumo del gasolio; peraltro, l'IVA non si calcola solo sul prezzo industriale del carburante, ma anche sull'accisa

stessa;

con listini a questi livelli, da un lato si va verso il blocco di numerose attività produttive impossibilitate a sostenere costi di benzina e gasolio così elevati, dall'altro ci sarà un'ulteriore impennata dei prezzi al dettaglio per una moltitudine di prodotti di largo consumo, determinando un pesantissimo danno all'economia del nostro Paese;

già il settore dell'autotrasporto ha manifestato un profondo disagio che rischia di comportare un blocco di intere filiere produttive, con effetti disastrosi per l'economia dell'intero Paese;

alcuni Paesi europei, al fine di sostenere i cittadini, hanno deliberato misure mirate di sterilizzazione del carico fiscale portando immediati benefici alla cittadinanza,

impegna il Governo ad intervenire con una misura di urgenza a favore della non applicazione dell'accisa e dell'introduzione di un'aliquota IVA ridotta (come già operato per il gas per usi civili e industriali) sul carburante fino al ripristino del livello dei prezzi medi comparabili con quelli dell'ultimo trimestre dell'anno 2019, in modo da consentire una tenuta del sistema economico dell'intero Paese in un periodo di profonda crisi ed instabilità internazionale.

(1-00468)

Interrogazioni

[MANTERO](#), [NUGNES](#), [LA MURA](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

il 28 febbraio 2022, il Governo italiano ha approvato all'unanimità il decreto-legge n. 16, che introduce ulteriori misure urgenti sulla crisi in Ucraina;

il decreto consente di introdurre ulteriori misure stringenti in relazione a quanto sta avvenendo nel Paese dell'est europeo. L'invio "in deroga" di "mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari" al Governo ucraino potrà avvenire "fino al 31 dicembre 2022". La misura è strettamente legata agli articoli 3 e 4 del Trattato Nord Atlantico che consente agli Stati membri di far fronte "a un attacco armato" in modo unito e congiunto "ogni volta che, nell'opinione di una di esse, l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti fosse minacciata". Il decreto-legge approvato il 28 febbraio è giunto dopo analoghe misure approvate dal Consiglio dei ministri il 25 febbraio. In particolare, il Governo aveva stabilito di rafforzare e prorogare per il 2022 il "dispositivo di forze dispiegato dalle nazioni nel contesto delle operazioni NATO già attive" e di mettere a disposizione un "contingente di forze in elevata prontezza", solitamente predisposto per fronteggiare situazioni di crisi. Alla luce di ciò, con il decreto del 25 febbraio, l'Italia si è impegnata a partecipare a quei "dispositivi della NATO" già autorizzati dal Parlamento per il 2021, approvando una spesa pari a 67.451.608 euro per l'anno 2022 e 21.000.000 euro per l'anno 2023;

dopo il via libera da parte del Parlamento italiano alla cessione di armi all'Ucraina, i dettagli delle forniture sono stati al centro del lavoro delle Commissioni Esteri e Difesa di Senato e Camera dei deputati. L'elenco delle armi era e resta secretato, ma non mancano fughe di notizie, benché il Ministero della difesa giudichi le informazioni riportate dai *media* "prive di riscontro";

fonti giornalistiche riferiscono che nell'elenco delle armi che l'Italia invierà all'Ucraina ci sono mortai da 120 millimetri e relative bombe, missili Stinger, mitragliatrici pesanti Browning e relativi munizioni, mitragliatrici leggere MG e proiettili, lanciatori anticarro e relativo munizionamento, razioni K, radio Motorola, elmetti e giubbotti;

circa la disponibilità di truppe, il decreto prevedrebbe un comando per operazioni speciali, un'unità del genio militare per il supporto delle operazioni terrestri, aeromobili per la ricerca e il soccorso di personale isolato, la raccolta informativa, il trasporto tattico e il rifornimento in volo. La consistenza massima del contingente nazionale previsto dal decreto interministeriale sarebbe fissato in 1.350 unità; considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

oltre all'Italia, molti altri Paesi europei hanno annunciato la fornitura di armi e mezzi all'esercito ucraino. La Germania ha autorizzato l'invio di mille armi anticarro, 500 missili terra-aria Stinger, nove obici, 14 veicoli blindati e 10.000 tonnellate di carburante. Il Belgio consegnerà 2.000 mitragliatrici, 200 armi anticarro e 3.800 tonnellate di carburante, l'Estonia missili anticarro, mortai e ospedali da campo. La Lettonia e la Lituania hanno detto che invieranno missili antiaerei. La Slovacchia garantirà forniture mediche e mezzi per lo sminamento per un valore di 1,7 milioni di euro, la Polonia invierà

munizioni difensive. I Paesi Bassi hanno annunciato l'invio di 3.000 elmetti e 2.000 giubbotti antiproiettile. La Francia ha inviato armi antiaeree e digitali, oltre a carburante. Il Portogallo offre all'Ucraina visori notturni, giubbotti antiproiettile, elmetti, granate, munizioni e fucili automatici G3; sembrerebbe che le armi, i mezzi e gli equipaggiamenti arriveranno in Ucraina principalmente dalle strade e dalle ferrovie che collegano la Germania a Kiev attraverso la Polonia, la stessa strada che molti ucraini stanno percorrendo per lasciare il Paese;

da quanto si apprende attraverso i *media*, sembra che la NATO non entrerà in Ucraina per fare la consegna e che, quindi, potrebbero entrare in campo i *contractor*, le compagnie paramilitari private che non hanno insegne e che fungono da avamposti degli eserciti e portando le armi quando legalmente non si può. Sembrerebbe che il costo dell'aiuto rischi di essere ben più alto di quello che viene dichiarato. I "mediatori" si fanno pagare il 30 per cento del valore di carico per il loro "servizio", a volte anche il 70 per cento;

la fase della consegna delle armi, la cui modalità non si conosce, è estremamente delicata e potrebbe portare a conseguenze nefaste, infatti da una parte potrebbero finire nelle mani del nemico, dall'altra diventare un "pozzo senza fondo", se il conflitto continuasse con questo grado di intensità, si chiede di sapere:

quale sia l'effettivo impegno militare, in termine di mezzi e di uomini, messi in campo dall'Italia, e se il Ministro in indirizzo intenda portare a conoscenza del Parlamento e degli italiani il contenuto dell'allegato al decreto 2 marzo 2022 del Ministero della difesa recante "Autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative dell'Ucraina ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16";

quali iniziative urgenti intenda mettere in atto, per quanto di competenza, per garantire che l'impegno di armi messo in campo dall'Italia giunga effettivamente a destinazione e con quali modalità.

(3-03156)

[ZAFFINI](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

in Italia non ci sono centrali nucleari ma il conflitto in Ucraina ha fatto riemergere la paura di incidenti alle centrali nucleari. E così il Governo ha deciso di accelerare sull'adozione del nuovo piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari, il cui precedente risulta scaduto nel 2013 e quindi con un ritardo di quasi 10 anni, previsto dal decreto legislativo n. 101 del 2020;

il documento ipotizza scenari di riferimento e sorgenti di rischio, valutandone le conseguenze radiologiche; stabilisce come funziona il sistema di allertamento, delinea l'organizzazione del coordinamento operativo che compete al Dipartimento della protezione civile a livello nazionale e rispettivamente alle Regioni e alle Prefetture a livello regionale e provinciale;

il documento è suddiviso in quattro parti: la prima illustra gli obiettivi generali del piano nazionale e i presupposti di legge, la seconda parte illustra lo scenario di riferimento, i presupposti tecnici e la stima delle conseguenze radiologiche, la terza parte si occupa invece della strategia operativa (dal sistema di allertamento allo scambio delle informazioni nazionali e internazionali, dal monitoraggio dell'ambiente e degli alimenti alle misure di tutela per la salute pubblica fino all'informazione alla popolazione). L'ultima parte è invece relativa ai modelli di intervento (sistema di coordinamento, attuazione del piano, procedure operative per la valutazione degli eventi e le fasi di preallarme e di allarme);

al capitolo 3 si entra nel dettaglio, con un paragrafo sulle "misure di tutela della salute pubblica", dove in premessa si distingue tra due tipi di esposizione alle radiazioni: "in modo diretto in seguito a *fall-out* radioattivo" oppure "indiretto, tramite inalazione o ingestione di alimenti e bevande contaminati". Si indicano, poi, due tipi di interventi da adottare. Il primo, da realizzare "nelle prime ore", prevede due misure: dare "indicazione di riparo al chiuso" e mettere in atto "interventi di profilassi". In sostanza, si prevede che, in caso di incidente, si dovrà per prima cosa chiedere alle persone di chiudersi in casa, "con porte e finestre chiuse" e "con sistemi di ventilazione spenti". In un secondo momento si prevede "la distribuzione di iodio stabile nelle aree interessate";

lo iodio, infatti, serve per mitigare i possibili effetti delle radiazioni. Nelle pagine successive si indicano anche le quantità da somministrare in base alle età delle persone: più precisamente la classe di età 0-17 anni risulta quella a maggior rischio di effetti dannosi. Tale rischio si riduce sensibilmente

negli adulti e tende ad annullarsi oltre i 40 anni di età. Esiste una maggiore radiosensibilità della tiroide in alcune condizioni fisiologiche (allattamento e gravidanza). La iodoprofilassi e? un'efficace misura di intervento per la protezione della tiroide, che agisce inibendo o riducendo l'assorbimento di iodio radioattivo, nei gruppi sensibili della popolazione, per prevenire gli effetti deterministici (morte delle cellule, pesanti disfunzioni cellulari, eccetera) e stocastici (neoplasie, malattie ereditarie, mutazione delle cellule somatiche o di quelle riproduttive, eccetera);

la distribuzione di "ioduro di potassio viene assicurata dal Servizio Sanitario Regionale, secondo una pianificazione concordata tra la Regione interessata, il Dipartimento della Protezione Civile e il Ministero della salute";

ricordato che l'esplosione della pandemia da COVID-19 ha colto l'Italia totalmente impreparata rispetto alla capacità di dare attuazione all'allora vigente piano pandemico che, ancorché datato, è rimasto totalmente disatteso soprattutto per la parte relativa alle scorte dei DPI e di dispositivi per la ventilazione meccanica, oltre che rispetto all'attivazione della rete di sorveglianza,

si chiede di sapere:

se lo *stock* di ioduro di potassio presente nella scorta strategica nazionale antidoti e farmaci del Ministero della salute sia adeguato rispetto alle previsioni di approvvigionamento in caso di emergenza nucleare;

se le Regioni siano operativamente preparate e pronte rispetto alle fasi e alle attività previste dal piano di distribuzione dello iodio stabile elencate nella tabella 2 del piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari;

quale sia l'autorità deputata al monitoraggio e controllo del piano e degli adempimenti previsti.

(3-03157)

[TOFFANIN](#), [SCIASCIA](#), [PEROSINO](#), [MODENA](#), [FERRO](#), [DAMIANI](#), [FLORIS](#), [GALLONE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

vi sono almeno 500.000 imprese, pari al 43 per cento dei contribuenti, che non sono riuscite a rispettare la scadenza dei pagamenti delle rate delle imposte pregresse e sospese a seguito della normativa emergenziale relativa al COVID-19;

le medesime imprese, a seguito del mancato pagamento, stanno ricevendo notifiche da parte dell'Agenzia delle entrate con intimazione di pagamento del residuo dovuto comprensivo di sanzioni e interessi;

detta intimazione prevede il pagamento entro 5 giorni dalla notifica, oltre i quali scattano automaticamente procedure esecutive e cautelari come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti; l'art. 3, comma 14, lettera *b*), del decreto-legge n. 119 del 2018 ("Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria"), in caso di non adempimento delle suddette rate, stabilisce l'impossibilità di procedere con la rateizzazione accordata dall'Agenzia delle entrate e la stessa Agenzia delle entrate esige, secondo il decreto "rottamazione ter", l'estinzione dell'intero debito, mentre i versamenti effettuati in precedenza vengono acquisiti come acconto dell'importo complessivamente dovuto;

la complessa situazione economica attuale, già fortemente compromessa da due anni di emergenza pandemica e di restrizioni imposte dal Governo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e ora inasprita ulteriormente dalle conseguenze della guerra in Ucraina, con risvolti sui costi di energia e gas, ha visto le imprese italiane affrontare problematiche profonde spesso legate all'impossibilità di lavorare e quindi di mantenere attivo il loro livello di produzione e di fatturato, generando di conseguenza una difficoltà oggettiva nell'ottemperare a tutte le scadenze fiscali;

per consentire la riapertura dei termini delle procedure agevolative scadute erano state richieste nuove misure, anche in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge detto "Milleproroghe" e sono stati accolti diversi ordini del giorno, ma per il momento non sono previste nuove agevolazioni,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare iniziative normative per prorogare nel 2022 i termini relativi alle definizioni agevolate, di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo la disapplicazione delle sanzioni o della decadenza dei

piani di rateizzazione a carico dei contribuenti che non abbiano rispettato il termine.

(3-03158)

GARAVINI - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.* - Premesso che:

il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione è stato avviato con la legge 7 agosto 2015, n. 124, dal Governo Renzi, ed è stato ripreso dai successivi Governi con l'obiettivo meritorio di rendere la pubblica amministrazione più efficiente ed accessibile, continuando a procedere nell'implementazione anche nei mesi di *lockdown*;

la digitalizzazione dei servizi pubblici ha opportunamente coinvolto anche gli italiani iscritti all'AIRE, attraverso, ad esempio, l'erogazione all'estero della CIE, la carta di identità elettronica, prevista dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come pure una serie di altri servizi attraverso il portale dei servizi consolari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale "Fast It";

fino al marzo 2023 la fruizione dei servizi consolari in rete non sarà vincolata all'obbligo di carta di identità elettronica o di SPID, come avviene già adesso per i residenti in Italia. Lo slittamento si è reso necessario a causa delle difficoltà ancora riscontrate dagli italiani iscritti all'AIRE nella creazione di un'identità digitale e, in linea generale, nell'accesso ai servizi in rete a causa di un diffuso e ancora persistente analfabetismo digitale legato all'età media avanzata e all'indisponibilità per molti di un PC collegato a *internet* o di uno *smartphone*;

considerato che:

il portale per i servizi consolari "Fast It" rimarrà accessibile tramite la semplice richiesta di credenziali ottenibile attraverso la compilazione del *form online*. In particolare la necessità di rilascio e utilizzo dell'identità SPID è stata rinviata a dicembre 2022, mentre l'obbligo della CIE entrerà in vigore a marzo 2023;

per i prossimi due anni, quindi, gli italiani residenti all'estero potranno ancora accedere ai servizi consolari attraverso il portale "Fast It" tramite registrazione. I connazionali però evidenziano una serie di limiti tecnici nel funzionamento del portale;

in particolare, per quanto riguarda il rilascio della carta di identità elettronica, sono ancora necessari circa cinque mesi di attesa per ottenere un appuntamento per le impronte digitali e il sistema non consente la prenotazione di un appuntamento raggruppato per un'intera famiglia. Ne consegue che uno stesso nucleo familiare è costretto più volte a spostarsi per le impronte digitali;

ancora per quanto riguarda l'inserimento dei dati degli iscritti all'AIRE, la complessità del sistema genera purtroppo moltissimi errori durante la compilazione della domanda. I nostri connazionali scrivono il numero della carta d'identità sia sulla riga del passaporto che sulla riga della carta d'identità, non digitano le maiuscole all'inizio del nome o del cognome o sbagliano il comune di iscrizione AIRE, poiché non è chiaro se venga richiesto di indicare il Paese di registrazione AIRE in Italia o la località di residenza all'estero. Il codice di verifica è spesso difficilmente leggibile, si sbaglia facilmente e si devono ripetere di nuovo gli ultimi passaggi;

l'utilizzo del portale "Fast It" continua ad essere molto complesso anche rispetto alla comunicazione del cambio di residenza, come pure per una nuova registrazione AIRE, in particolare nella parte relativa alla denuncia di figli residenti nella stessa abitazione. Il sistema genera errori anche per la sua macchinosità, poiché prevede l'apertura di almeno cinque pagine diverse e altrettanti passaggi prima di arrivare alla domanda vera e propria. Le pagine devono essere obbligatoriamente compilate, anche quando prevedono opzioni che non riguardano il soggetto interessato (ad esempio la trasmissione di un atto di nascita che ancora non è stato emesso dal consolato competente),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda promuovere la realizzazione di un sistema di registrazione più semplice e maggiormente intuitivo, sollecitando una revisione di alcuni aspetti tecnici del portale "Fast It", in particolare chiedendo una riprogrammazione che consenta alle famiglie un'unica prenotazione per appuntamento e, quindi, un unico viaggio, e che renda più fruibile e più facile la compilazione delle domande, ad esempio inserendo in automatico le lettere maiuscole all'inizio del nome e cognome, rendendo più grande e leggibile il codice di verifica e, all'atto dell'indicazione della città di residenza

estera, tenendo conto del fatto che le località estere non sono assimilabili a quelle italiane nella tradizione suddivisione geografica tra regioni e province;

se non ritenga opportuno sviluppare un sistema di raccolta delle segnalazioni dei problemi riscontrati dagli utenti, con l'obiettivo di rendere i sistemi di registrazione più semplici, più pratici e unici per tutti.

(3-03159)

[PIRRO](#), [CORBETTA](#), [LEONE](#), [PAVANELLI](#), [VANIN](#), [GAUDIANO](#), [NATURALE](#), [CROATTI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* - Premesso che:

in data 25 giugno 2019 è stato rinnovato l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, per il triennio 2016-2018, vigente dal 1° aprile 2019;

ai sensi dell'art. 43 dell'accordo, agli "specialisti ambulatoriali e veterinari a tempo indeterminato" spetta, nell'ambito della retribuzione dovuta, una quota oraria (punto A) ed una quota variabile (punto B). In particolare, l'articolo prevede che sia costituito un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibile, quantificato in ogni Regione, sulla base di 4,41 euro per ora di attività e che tale fondo sia aumentato di 0,245 euro dal 31 dicembre 2004 e di 0,22 euro dal 31 dicembre 2005. L'articolo, inoltre, dispone che al citato fondo dal 1° gennaio 2019 afferiscano i veterinari per le attività e le prestazioni riferibili e che le risorse siano ripartite in favore di tutti gli specialisti ambulatoriali ed i veterinari, mediante l'attribuzione di una quota oraria o per obiettivi definiti dagli accordi integrativi regionali in ragione del loro impegno e che i veterinari a tempo indeterminato e determinato partecipino al riparto del fondo al 1° gennaio 2019;

la disposizione è stata ribadita anche nel rapporto di certificazione delle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti che, nell'approvare l'ipotesi di accordo, hanno espressamente rilevato che "l'art. 43, lett. B, comma 1, estende, a partire dal 2019, il Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie anche ai medici veterinari, in attuazione di un impegno già assunto tra le parti all'atto dell'introduzione della figura del veterinario nell'ambito dell'Accordo Collettivo Nazionale per il settore in rapporto di convenzionamento con il SSN, avvenuta con l'ACN del 1° marzo 2006 e con la successiva integrazione dell'ACN 30 novembre 2006. La Relazione Tecnica quantifica in 7,19 milioni l'onere necessario a garantire l'inclusione dei veterinari nel suddetto fondo; tale dato è calcolato sulla base delle ore di attività svolte dai veterinari al 1° gennaio 2016"; in tale occasione è stato, dunque, anche quantificato l'onere necessario alla corresponsione delle somme dovute ai veterinari;

in data 2 dicembre 2020, con la deliberazione n. 541 della Regione Campania è stato approvato l'accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali;

all'art. 7 (rubricato "Individuazione delle risorse economiche a copertura dei costi previsti dal presente AIR") esso recita: "Le risorse economiche previste dall'Accordo Nazionale e utilizzabili per l'attuazione di quanto previsto dal presente AIR son costituite da a) quota di ? 4,875 per ora (4,41+ 0,245+0,22)". Tra le Norme finali e transitorie dell'AIR la n. 8 stabilisce: "L'ACN 2020 ha sancito all'art. 43 comma primo alinea, punto 1 lett. a) e b), lett B "QUOTA VARIABILE" che al fondo di ponderazione delle quote orarie "afferiscono a far data dal 01/01/2019 anche i veterinari per le attività e le prestazioni ad essi riferibili". Pertanto, le parti condividono che dal 01.01.2019 anche ai veterinari è riconosciuta la quota variabile ai sensi dell'art. 43 dell'ACN 2020 e art. 7 del presente AIR";

i medici veterinari specialisti ambulatoriali campani, tra l'altro, essendo stati inquadrati dal punto di vista giuridico nel personale che effettua i controlli ufficiali della Regione Campania che, al pari dei veterinari dipendenti, svolge tutte le attività istituzionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di salute individuati dal piano sanitario regionale e dal piano regionale dei controlli pluriennale della Regione Campania, ed esprimendo altresì, durante l'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, la volontà della pubblica amministrazione, nel solco della normativa nazionale e comunitaria vigente (regolamenti (UE) n. 2016/429 e n. 2017/625 e successive modifiche) in materia di controlli ufficiali ed altre attività ufficiali nel campo della sicurezza alimentare e sanità pubblica

veterinaria, sono considerati pubblici ufficiali, nonché ufficiali di polizia giudiziaria;
considerato che:

ai fini della disponibilità delle somme dovute a titolo di quota variabile non è necessaria alcuna ulteriore erogazione di risorse poiché la contrattazione nazionale, una volta ottenuto il nullaosta delle sezioni riunite della Corte dei conti, è disposta, in forza della legge di bilancio dello Stato, sulle disponibilità che le aziende sanitarie sono tenute ad accantonare annualmente in virtù dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203;

l'azienda sanitaria locale di Caserta, nonostante numerose istanze da parte dei veterinari interessati, non eroga le somme afferenti al fondo di ponderazione dovute ai veterinari dal 1° gennaio 2019, ai quali viene, altresì, negata la conoscenza degli atti da cui si evinca l'entità delle somme corrisposte agli specialisti ambulatoriali medici *ex art.* 43 dell'accordo nazionale. Sul punto, pende un contenzioso al Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, ed è stato presentato un esposto alla competente Procura regionale della Corte di conti con segnalazione di possibile distrazione delle risorse stanziata con conseguente erosione del fondo a vantaggio solo di alcuni degli aventi diritto, si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare per evitare interpretazioni erranee e non omogenee del contratto collettivo nazionale di categoria;

quali siano le ragioni del perdurare di una disforme erogazione di somme dovute e già stanziata a livello centrale a medici veterinari di altre aziende sanitarie locali campane;

quali azioni si intenda intraprendere per stimolare gli opportuni controlli sul corretto utilizzo dei fondi destinati alla sanità.

(3-03164)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[PARRINI](#), [VERDUCCI](#), [ROJC](#), [BITI](#), [MIRABELLI](#), [FEDELI](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [LAUS](#), [COLLINA](#), [STEFANO](#), [GIACOBBE](#), [FERRARI](#), [COMINCINI](#), [IORI](#), [ASTORRE](#), [CIRINNA](#), [ROSSOMANDO](#), [ALFIERI](#), [BOLDRINI](#), [MARILOTTI](#), [TARICCO](#), [MISIANI](#), [VALENTE](#), [MARCUCCI](#), [MANCA](#), [PITTELLA](#), [MARGIOTTA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il Consiglio comunale di Orbetello (Grosseto) ha approvato il 9 marzo 2022 una mozione per intitolare il parco dell'ex idroscalo a Italo Balbo;

Italo Balbo è stato un comandante squadrista responsabile di omicidi, pestaggi e purghe; il regista nel luglio 1922 dell'incendio del palazzo delle Cooperative a Ravenna; uno dei pianificatori della marcia su Roma, nonché il capo indiscusso dello squadristo ferrarese, nei cui ambienti fu escogitata l'aggressione mortale a don Giovanni Minzoni nell'agosto 1923;

l'intitolazione di un impianto pubblico a Italo Balbo è assolutamente inaccettabile in un Paese fondato su una Costituzione antifascista,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per impedire quello che a giudizio degli interroganti è lo scempio civile dell'intitolazione di uno spazio pubblico a colui che fu responsabile di efferati atti criminali come capo squadrista e tra i maggiori gerarchi del fascismo.

(3-03155)

[BINETTI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la malattia di Pompe (glicogenosi di tipo II), malattia da accumulo lisosomiale, si manifesta con debolezza muscolare; può essere molto severa e portare a difficoltà di deambulazione e all'uso di ausili o sedia a rotelle; comporta debolezza respiratoria, talvolta molto marcata e richiede interventi come tracheotomie e l'uso di ventilatori polmonari, anche per prevenire importanti crisi respiratorie;

le persone con malattia di Pompe hanno bisogno di essere tutelate il più possibile da qualsiasi forma di contagio, per cui occorre evitare inutili, faticosi e stressanti spostamenti;

pur non essendoci ancora una cura risolutiva, per questi malati da oltre 15 anni c'è la possibilità di utilizzare il Myozyme, terapia enzimatica sostitutiva (ERT) che ha migliorato notevolmente la loro qualità di vita, rallentando o bloccando la progressione dei sintomi, tanto da essere considerata un farmaco salvavita;

il Myozyme viene infuso in endovena ogni 15 giorni, in sedute che durano anche molte ore; all'estero

(USA, UK, Olanda) è ormai consuetudine dare ai pazienti la possibilità di svolgere le terapie presso il proprio domicilio, in sicurezza e con la presenza di personale infermieristico adeguatamente preparato; ciò è divenuto possibile anche in Italia nel periodo di emergenza sanitaria legato alla pandemia da SARS-Cov-2, grazie alla determina AIFA n. 341 del 30 marzo 2020; la determina stabilisce che si possono effettuare infusioni a domicilio per le ERT, qualora vi siano le necessarie condizioni di sicurezza per il singolo paziente; molte regioni e territori hanno accolto positivamente queste indicazioni e hanno erogato il servizio tramite ADI o con servizi privati;

l'imminente scadenza dello stato di emergenza genera nei pazienti Pompe e nel loro *caregiver* grande preoccupazione, perché temono che venga meno l'autorizzazione alla terapia domiciliare e l'interruzione della ERT li obblighi ad affrontare lunghi spostamenti in ospedali distanti dalla loro abitazione;

le infusioni periodiche in regime ospedaliero sono spesso un problema: per diverse ore o per l'intera giornata, i pazienti e i loro *caregiver* sono costretti ad organizzare con grave disagio la loro vita sociale, lavorativa e scolastica;

poiché la pandemia non si è ancora conclusa, è evidente come, oltre a generare *stress*, i nuovi, eventuali, accessi ripetuti in ospedale esponano i pazienti a rischi di contagio potenzialmente pericolosi, che potrebbero causare ricoveri prolungati e somministrazione di ulteriori terapie farmacologiche; lo spostamento è, peraltro, molto complesso, perché oltre alle difficoltà di movimento dei pazienti ci possono essere situazioni delicate da gestire, come una tracheotomia, o l'uso di ausili ingombranti, come i ventilatori polmonari;

i pazienti, avendo sperimentato la somministrazione del farmaco a domicilio, non desiderano più tornare alla vecchia formula ospedaliera; d'altra parte la *home therapy* porta anche ad un risparmio economico per il SSN, dal momento che molti posti letto rimangono liberi e il personale medico ed infermieristico verrebbe alleggerito; ma soprattutto, si eviterebbero potenziali ricoveri successivi per pazienti che potrebbero essere esposti a contagi inutili e dannosi, anche per malattie diverse dal COVID-19,

si chiede di sapere se sia possibile estendere il servizio di *home therapy*, anche oltre lo stato di emergenza, rendendo la sua applicazione omogenea in tutta Italia, così da tutelare il diritto alla continuità di cura per tutti i malati, e ovviare alle discriminazioni, attualmente presenti, su base territoriale.

(3-03160)

[RICCIARDI](#), [FENU](#), [PELLEGRINI Marco](#), [CAMPAGNA](#), [COLTORTI](#), [CORBETTA](#), [D'ANGELO](#), [DELL'OLIO](#), [FEDE](#), [LEONE](#), [LOREFICE](#), [NATURALE](#), [NOCERINO](#), [PAVANELLI](#), [PIARULLI](#), [PISANI Giuseppe](#), [ROMANO](#), [RUSSO](#), [TRENTACOSTE](#), [VANIN](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

in base ai dati aggiornati sul sito dell'Osservaprezzi carburanti del Ministero dello sviluppo economico, al 10 marzo 2022, risulta una quotazione *record* per il gasolio e benzina, saliti a 2,5 euro al litro in vari distributori italiani con il prezzo del *diesel* che addirittura è arrivato a superare quello della benzina;

l'invasione russa in Ucraina è soltanto una delle cause dell'aumento dei prezzi, legato all'andamento di molti altri indicatori che a loro volta possono essere influenzati direttamente o indirettamente dal conflitto in corso;

il costo della benzina è condizionato dall'andamento del prezzo del Brent, il petrolio estratto nel mare del Nord che serve da riferimento per la maggior parte dei prezzi mondiali;

una delle ragioni dell'aumento del prezzo del Brent è la decisione presa la scorsa settimana dall'Opec+, l'alleanza di 23 Paesi produttori di petrolio guidata dall'Arabia Saudita e che include anche la Russia, che ha confermato di voler mantenere invariati i piani di incremento della produzione, che prevedono di arrivare a 400.000 barili di petrolio al giorno;

secondo la rilevazione diffusa dal Ministero della transizione ecologica il 28 febbraio, accise e IVA costituiscono il 57 per cento del prezzo finale della benzina, mentre il prezzo industriale copre il 43 per cento. A sua volta l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riporta che su 1.000 litri di benzina si pagano 728,40 euro di accise, si scende a 617,40 euro col gasolio e a 267,77 euro col GPL;

sono in vigore ancora accise risalenti al finanziamento della crisi di Suez del 1956, al disastro del Vajont del 1963, alla ricostruzione dopo l'alluvione di Firenze del 1966, e la più alta risale al finanziamento della missione in Bosnia del 1996;

l'ultimo *report* dell'Unione energie per la mobilità (UNEM), l'associazione che rappresenta le principali aziende che operano in Italia nell'ambito della lavorazione, della logistica e della distribuzione dei prodotti petroliferi, mostra che il gasolio in Italia costa 5,7 centesimi in più al litro rispetto alla media europea, ma se si tolgono accise e IVA il prezzo industriale italiano è inferiore di 7,8 centesimi;

la Francia riesce a mantenere prezzi alla pompa più bassi e le accise sui carburanti vengono tenute a freno anche in Bulgaria, Spagna, Polonia, Romania, Lituania e Ungheria, mentre l'Italia, fra i Paesi membri dell'Unione europea, è al secondo posto della classifica per le accise più alte, superata soltanto dai Paesi Bassi;

considerato che:

gli effetti sulle riserve economiche degli italiani sono notevoli, basti pensare che l'Unione nazionale consumatori ha calcolato un aumento di spesa di oltre 1.000 euro in più all'anno sia per la benzina che per il *diesel*, previsione destinata a salire se non si dovesse porre fine alla deriva;

in un recente intervento nel corso della trasmissione "Progress" di Sky TG24, il Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha detto che l'aumento del prezzo dei carburanti è "ingiustificato", frutto di una marcata speculazione sui mercati e privo di concrete "motivazioni tecniche", arrivando a definire le speculazioni di mercato come una "colossale truffa";

rilevato che:

in Italia l'80 per cento della merce viaggia su gomma e, con il costo dei carburanti a questi livelli, la distribuzione rischia di bloccarsi;

è stato indetto uno sciopero degli autotrasportatori a partire dal 14 marzo 2022, poi sospeso. I tir minacciano di fermarsi e di non approvvigionare più supermercati ed aziende,

si chiede di sapere:

se sia intenzione e nei piani dei Ministri in indirizzo sondare ogni possibilità, compreso un livellamento dei prezzi coatto oppure il controllo del prezzo finale tramite la modulazione delle accise o dell'IVA;

se siano stati calendarizzati tavoli internazionali per far fronte a questi aumenti e come stiano procedendo i negoziati per la diversificazione del portafoglio dei fornitori;

se si intenda intervenire eventualmente azzerando l'IVA, o se siano state prese decisioni in tal senso anche nei riguardi delle accise, che rappresentano una tassazione fortemente regressiva, apertamente iniqua e discriminante nei confronti degli abitanti di periferie o di chi non può utilizzare il trasporto pubblico;

se si ritenga di effettuare un intervento strutturale al di là della modulazione della fiscalità per quanto riguarda il controllo del prezzo del carburante;

quali iniziative si intenda intraprendere al fine di porre un freno a speculazioni inaccettabili con scelte immediate che impattano sulla vita delle persone;

se si intenda infine promuovere una campagna di sensibilizzazione per razionalizzare i consumi anche considerando di introdurre premialità per enti, imprese e cittadini virtuosi.

(3-03161)

[BINETTI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

si ricordano brevemente le attuali norme in materia di divieto di accesso ai minori al gioco con vincite in denaro: l'art. 24 del decreto-legge n. 98 del 2011, oltre a ribadire il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincite in denaro ai minori di 18 anni, prevede che il titolare dell'esercizio commerciale identifichi i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. l'art. 7, comma 8, del decreto-legge n. 158 del 2012 prevede il divieto di ingresso ai minori di anni 18 alle aree destinate al gioco con vincite in denaro nelle sale in cui sono installati apparecchi VLT, e fa obbligo al titolare dell'esercizio commerciale di identificare i minori di età; l'art. 24, comma 17, della legge n. 88 del 2009 stabilisce l'esclusione dall'accesso al gioco da parte

di minori e, attraverso l'anagrafe dei conti di gioco, viene monitorata l'attività di ciascun giocatore: all'apertura del conto il giocatore deve fornire il proprio codice fiscale, incrociato con la banca dati SOGEI al fine di verificarne l'effettiva esistenza; l'art. 24, comma 23, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 stabilisce che "in via sperimentale si attivino procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici"; il decreto-legge n. 87 del 2018 ("decreto dignità"), infine, vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi e scommesse e prevede l'adozione di specifiche misure a tutela dei minori, come il controllo degli accessi ai casinò virtuali e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sull'importanza del controllo parentale;

ciò premesso è evidente che dal combinato disposto delle norme si deduce la chiara previsione legislativa dell'esclusione dall'accesso al gioco con vincita in denaro per le persone minori di età; alla data di redazione del presente atto emerge l'estrema frammentarietà degli interventi legislativi in materia e, in particolare, alcuni settori del gioco con vincita in denaro, come il settore del gioco *on line*, risultano ancora deregolamentati;

il 7 marzo 2022 il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni, ha dichiarato che è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri il disegno di legge delega per il riordino del settore del gioco pubblico; tale proposta di legge propone di regolamentare il gioco *on line* come "fenomeno del futuro", nel rispetto della tutela delle fasce deboli, contrastando il gioco illegale e assicurando l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo. Appare fondamentale, nell'esame della proposta, verificare se sia stata prevista una reale tutela dei soggetti vulnerabili; considerata l'importanza e la delicatezza del tema, anche alla luce dell'indagine promossa da "Generazioni connesse", il Centro italiano per la sicurezza in rete guidato dal Ministero dell'istruzione e presentata in occasione del Safer internet day 2021 ha presentato una relazione (pubblicata dal Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza), dalla quale emerge che attualmente 6 adolescenti su 10 passano, in media, più di 5 ore al giorno connessi (in particolare fra le 5 e le 10 ore);

le tecnologie digitali sono ormai parte integrante della vita dei minori, in quanto strumenti di comunicazione, relazione, informazione, apprendimento, studio, eccetera; e ciò ancor più nell'ultimo biennio, a causa anche delle restrizioni connesse all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della pandemia da COVID-19;

considerato, d'altro canto, che alla rivoluzione digitale si collega anche l'emergere, soprattutto nei soggetti più giovani, di nuove forme di dipendenza legate all'uso della rete, come l'*internet gaming disorder* e la *gambling addiction* (ludopatia);

i giochi *on line* con vincite in denaro, tuttavia, oltre ad essere vietati dalla legge e a costituire vere e proprie ipotesi di reato, espongono i minori a rischi che, per età e maturità, non sono in grado di gestire; d'altra parte, il fenomeno sta dilagando proprio tra gli adolescenti, che trovano nel gioco virtuale con vincite in denaro una risposta alle esigenze tipiche dell'età evolutiva, essendo proprio l'impulsività, la ricerca di nuove emozioni e la voglia di indipendenza, anche economica, che aumentano la vulnerabilità dei giovani al gioco d'azzardo;

secondo lo studio condotto nel 2018 in materia di gioco d'azzardo da parte di minori di età dall'Istituto superiore della sanità, tra la popolazione scolastica minorile (14-17 anni), il 29 per cento degli intervistati (stimati in 670.144 soggetti) dichiara di aver praticato giochi d'azzardo almeno una volta negli ultimi 12 mesi;

dinanzi al dilagare del fenomeno, non sono apparse sufficienti le misure sino ad ora adottate, soprattutto se rapportate alla semplicità di accesso ai siti *web* dedicati al gioco d'azzardo, spesso possibile con una semplice iscrizione (anche con mera indicazione di un *nickname*), tramite cui si accede a tavoli di *poker*, *black jack*, *slot machine* eccetera, con scommesse in denaro. La semplicità con cui è possibile scommettere somme di denaro *on line*, peraltro, è agevolata dal possesso di *smartphone* e di carte prepagate che oggi le banche riservano anche ai minori;

considerati, pertanto, i rischi ai quali gli utenti minorenni del *web* sono esposti finché la materia non sarà adeguatamente regolamentata e dovendosi ritenere necessario, dunque, contrastare i rischi

dell'offerta di gioco con vincita in denaro in rete, per i minori, mediante più stringente regolazione della materia;

in materia sussiste la competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale ente preposto al ruolo di "presidio dello Stato" nei settori del gioco e dei tabacchi e alla tutela del cittadino in tali aree di competenza, che è tenuta ad attuare attraverso la predisposizione di specifici regolamenti e concessioni;

appare urgente che l'Agenzia verifichi e regolamenti in concreto le modalità di realizzazione tecnica con le quali i soggetti titolari delle concessioni di cui all'art. 24, comma 17, della legge n. 88 del 2009, attuino i citati obblighi di legge, anche di concerto con altri organismi,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire il pieno rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

(3-03162)

[BINETTI](#), [MALLEGNI](#), [PAGANO](#), [BERARDI](#), [AIMI](#), [GALLIANI](#), [PAPATHEU](#), [RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [BARBONI](#), [PEROSINO](#), [CANGINI](#), [SICLARI](#), [FERRO](#), [CALIGIURI](#), [CALIENDO](#), [VONO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e della transizione ecologica.* - Premesso che:

venerdì 11 marzo 2022, al termine della seconda settimana di guerra in Ucraina, il prezzo del gas ha avuto andamenti diversi a seconda dei mercati baricentro;

in Europa l'indicatore guida (il Dutch TTF) è schizzato del 27 per cento sui massimi storici, con un enorme rialzo annuale superiore al 1.100 per cento; si è incrementato anche il cosiddetto Henry HUB, segnalatore del prezzo del gas negli USA, con uno spunto giornaliero del 4 per cento, totalizzando un 81 per cento in più dal marzo 2021. In Asia il JKM tra giovedì e venerdì è stato molto volatile: con rialzi e ricadute in parte di natura speculativa, tenendo alto il prezzo assoluto, ma al di sotto dei *record* europei;

in Italia, ma anche negli altri Paesi UE, l'impennata del prezzo del gas ha cominciato a fare notizia soltanto in ottobre ed esclusivamente in chiave di extra costi attesi sulle bollette energetiche: senza approfondimenti sulle cause della turbolenza socioeconomica che si andava ad aggiungere a tutte quelle provocate dalla pandemia;

nella primavera 2021 sia la curva europea che quella USA erano salite con decisione, anche se a velocità diversa: a luglio quella europea segnalava già un raddoppio, quella americana solo un terzo. È di molti il sospetto che già allora la Russia abbia cominciato ad agire sul prezzo del gas in preparazione dell'invasione;

tra fine luglio e agosto due eventi hanno scosso un mercato del gas già in movimento: USA e Germania hanno annunciato un accordo per il gasdotto baltico ormai ultimato, mentre Angela Merkel si è impegnata a vigilare su eventuali usi "aggressivi" del gas contro l'Ucraina, come già avvenuto dalla guerra del 2014 in poi;

dopo la ritirata americana dall'Afghanistan, il Dutch TTF è cresciuto di due terzi in Europa e del 50 per cento sul mercato USA; sei mesi dopo si comincia ad intuire che la Russia ha cominciato ad accentuare l'instabilità geopolitica, chiudendo "i rubinetti" del gas e incassando uno spettacolare rialzo dei prezzi, a spese principali dell'economia UE; in pochissimo tempo in Europa il gas arriva a costare 6 volte rispetto ad aprile 2021 e in America più del doppio;

si impone all'attenzione della pubblica opinione il tema della dipendenza dell'Italia dal gas russo e la necessità di individuare soluzioni alternative; ed emerge un quadro che è nello stesso tempo inquietante e pieno di speranza, a partire dalle riserve di gas presenti nel mare Adriatico;

emergono dati di questo tipo: nell'Adriatico ci sono 1.298 pozzi produttivi, di cui 752 fermi, inattivi, ma 546 invece sono ancora produttivi anche se non eroganti, per lo più per ragioni di tipo burocratico-amministrativo, certamente non tecnico-produttivo, dal momento che manca il sostegno amministrativo;

fino a pochi anni fa dal mar Adriatico si estraevano 17 miliardi metri cubi, oggi ridotti a soli 800 milioni di cubi: l'80 per cento in meno, basta citare la piattaforma "Fabrizia", di fonte a San Benedetto del Tronto o poco più giù la piattaforma "Davide", dove ci sono ben 4 pozzi produttivi, non eroganti, da cui si potrebbero estrarre complessivamente 140 miliardi di metri cubi, mentre nel 2021 se ne sono

estratti solo 3,34 miliardi di metri cubi;
in un anno si potrebbe arrivare a 30 miliardi di metri cubi, 10 volte di più di quanto l'Italia produce oggi; per accendere quei pozzi servono pochi mesi e il gas costerebbe 5 centesimi a metri cubo, mentre ora è pagato 70 centesimi. L'Italia ha solo il 6 per cento di gas di propria produzione e il 94 per cento è comprato all'estero;

in Sicilia ci sono due pozzi produttivi: "Cassiopea" e "Argo" da soli potrebbero produrre 10 miliardi di metri cubi all'anno: ma nessuno ne autorizza l'estrazione, aumentando in modo esponenziale la dipendenza dall'estero e per di più da Paesi politicamente instabili, si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per aumentare la nostra indipendenza energetica e valorizzare le nostre risorse naturali.

(3-03163)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE POLI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il comparto delle cartiere che in Italia conta complessivamente 150 stabilimenti, con un fatturato di 8 miliardi di euro nel 2021, in crescita del 28 per cento rispetto al 2020, è a rischio di *default* a causa dell'impennata dei prezzi dell'energia;

in provincia di Padova, a Carmignano di Brenta la Pm3 e a Camposampiero la Progest sono costrette a cessare momentaneamente l'attività non potendo sostenere gli alti costi del gas, riservandosi la possibilità della cassa integrazione per i dipendenti se la situazione attuale dovesse perdurare;

nella memoria del 14 febbraio 2022 depositata da ARERA presso la 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato l'Autorità rileva che "l'impennata dei prezzi all'ingrosso dell'energia nel 2021 ha registrato un aumento di quasi il 500% per quanto riguarda il gas naturale e del 400% circa per l'energia elettrica";

pur con gli interventi straordinari messi in atto dal Governo, nel primo trimestre 2022 sul primo trimestre 2021 si è registrato un aumento del 131 per cento per il cliente domestico "tipo" di energia elettrica e del 94 per cento per quello del gas naturale,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per attenuare gli effetti dell'improvvisa impennata dei prezzi nel mercato dell'energia;

come intendano sostenere i consumatori e l'industria;

se non considerino assolutamente urgente attuare una serie di misure a medio e lungo termine per evitare volatilità dei prezzi in futuro;

se non reputino fondamentale prevedere l'uso e il funzionamento dello stoccaggio del gas in tutto il mercato europeo, potenziando gli appalti congiunti per l'acquisto di *stock* di gas da parte degli Stati membri.

(4-06717)

[FREGOLENT](#), [BAGNAI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

in poco più di due anni di pandemia lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche italiane hanno indetto più di 14.000 bandi con l'obiettivo di acquistare beni e servizi necessari a fronteggiare l'emergenza;

sinora sono stati messi a bando importi per oltre 19 miliardi di euro, se si escludono gli accordi quadro, vale a dire le procedure che prevedono un affidamento diretto all'impresa. Di questo volume di risorse pubbliche, somme pari quasi a 4 miliardi di euro sono state bandite per i vaccini e forniture concernenti le vaccinazioni anti COVID-19;

l'Italia non è autonoma nell'approvvigionamento di vaccini, ma insieme agli altri Paesi membri della UE ha aderito alla strategia vaccinale europea. Secondo questo piano alla Commissione UE è attribuita la negoziazione con le aziende farmaceutiche produttrici di vaccini, mentre agli Stati è devoluta l'attuazione delle politiche di vaccinazione;

invero, la Commissione si occupa di stipulare gli accordi preliminari, attualmente conclusi per 6 tipi di vaccino, mentre gli Stati nazionali procedono all'acquisto delle dosi, in base alla ripartizione europea prevista negli accordi;

le somme bandite dalle amministrazioni pubbliche italiane nel comparto vaccinazioni ammontano a

quasi 4 miliardi di euro. Si tratta di 300 lotti pubblicati tra l'11 giugno 2020 e il 6 dicembre 2021; ad oggi non sono stati pubblicati ancora i contratti tra la Commissione europea e le aziende, fatta eccezione per Astrazeneca, il cui contratto, stipulato nell'agosto 2020 e reso pubblico nel febbraio 2021, contiene una serie di *omissis* che non permettono di visionare i prezzi delle dosi concordate; i costi dei farmaci anti COVID, infatti, sono informazioni strettamente riservate e la Commissione europea non ha mai confermato né smentito le cifre in circolazione. Tuttavia, a fine 2020 la segretaria di Stato al bilancio del Governo belga ha pubblicato su "Twitter" il prezzo di ogni dose applicato ai Paesi UE, salvo poi cancellare il *post* pochi minuti dopo (quando ormai era stato già riportato da numerose testate);

la fase emergenziale ha sicuramente richiesto una rapidità nelle decisioni e una celerità di azione che ha messo in secondo piano altri principi che solitamente governano l'*agere* pubblico. Ad oggi, però, che non ci si trova più nella fase acuta dell'emergenza, è doveroso garantire un reale processo di trasparenza, poiché il tema concerne l'impiego e la gestione di ingenti risorse pubbliche nonché la salute della popolazione. È necessario, dunque, che le istituzioni interessate forniscano dati certi e precisi in ordine alla politica di acquisto e di gestione dei vaccini,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e urgente fornire i dati relativi agli accordi di fornitura dei vaccini, l'*iter* per la richiesta di nuovi lotti, l'impiego delle eventuali scorte inutilizzate, la verifica della scadenza dei lotti, nonché informazioni in ordine alla futura pianificazione del programma vaccinale in particolare in previsione della cessazione dell'emergenza, individuata nella data del 31 marzo 2022.

(4-06718)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il Governo ha approvato nei giorni scorsi il "decreto energia" (decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17) che contiene anche alcune misure per il comparto dell'autotrasporto con un primo immediato sostegno pari a 80 milioni di euro per compensare parzialmente l'aumento dei costi di gestione delle imprese di autotrasporto;

a detta degli operatori del settore le misure previste sono insufficienti a contrastare i danni subiti dall'impennata del prezzo dei carburanti,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per sostenere il comparto degli autotrasportatori;

se non reputino opportuno prevedere la sospensione, almeno temporanea, delle accise sul carburante che sta portando all'aumento spropositato del prezzo dei carburanti;

se abbiano intenzione di costituire un tavolo con i rappresentanti delle categorie degli autotrasportatori, per giungere a soluzioni che pongano un freno all'aumento esponenziale del prezzo dei carburanti che sta causando effetti devastanti su cittadini, famiglie e imprese.

(4-06719)

[NENCINI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.* - Premesso che:

la Telecom Italia Mobile (TIM) è una società *leader* nel campo delle telecomunicazioni che nasce nel 1995;

recentemente ci sono stati avvenimenti che hanno condizionato molto la società, quali l'interesse manifestato dal fondo di investimento KKR e l'andamento negativo dell'azienda, dovuto in parte alla pandemia ed in parte ad azioni strategiche decise dai vertici che non hanno avuto buon esito;

a causa di ciò, il 3 marzo 2022 è stato presentato un nuovo piano industriale, che prevede la divisione di TIM in 2 macro contenitori;

il nuovo piano prevede un percorso di trasformazione basato sulla creazione di due contenitori distinti: NetCo (dove verrà collocata la rete e Sparkle, l'azienda che si occupa di collegamenti internazionali) e ServCo (dove confluiranno *consumer*, vendita, *marketing* e Tim Brasil). ServCo, con 12.000 dipendenti, sarà suddivisa in: Enterprise (dove andranno le attività commerciali, integrate da Noovle, Olivetti e Telsyù), *consumer* (ovvero le attività commerciali nel mercato residenziale e piccole e medie

imprese) e TIM Brasil. NetCo, con 30.000 dipendenti e buona parte del debito, che racchiude l'*asset* di rete fissa, e quelle internazionali di Sparkle;
considerato che:

con il piano industriale presentato due sono le operazioni: a) uno scorporo, e da una parte ci sarà la rete pubblica, che però non garantisce la sicurezza occupazionale, anche perché il Governo non può prendere impegni per mantenere "carrozzi" pubblici, b) operazione ServCo, che con la contrazione dei ricavi sui servizi non può vivere molto;

le organizzazioni sindacali confederali hanno dettato, in risposta al piano industriale, delle linee guida quali: la difesa del perimetro industriale; la difesa dei livelli occupazionali volta ad escludere la perdita anche di un solo posto di lavoro; la definizione di un piano industriale coraggioso e non difensivo;

sono a rischio 42.000 lavoratori più 80.000 dell'indotto,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano doveroso prevedere un intervento volto a tutelare i livelli occupazionali dei lavoratori interessati, oltre a trovare un compromesso finalizzato all'attuazione di un piano industriale più consono.

(4-06720)

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [MANTERO](#) - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il giornale *on line* "il Desk" ha riportato, il 24 febbraio 2022, una notizia riguardante la lotta per il lavoro dei disoccupati del Movimento "7 Novembre" di Napoli;

in particolare viene riportato che la Questura di Napoli aveva notificato avvisi orali a cinque esponenti del movimento disoccupati "7 Novembre" di Napoli impegnati in molte manifestazioni di protesta in città a sostegno della loro vertenza sociale;

i disoccupati sono stati accusati di avere invaso terreni ed edifici, di interruzione di pubblico servizio, di riunioni non autorizzate in luogo pubblico. I provvedimenti riguardano soprattutto il portavoce Eduardo Sorge, responsabile sindacale dei SiCobas, al quale sarebbe stato intimato di tenere una condotta conforme alla legge, non escludendo, in caso di persistenza, provvedimenti più restrittivi;

una sequela di misure con multe, denunce, procedimenti, fino a 5 processi nel solo mese di marzo, indagini per associazione a delinquere, pericolosità sociale e avvisi orali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo valutino iniziative di competenza, tra cui la convocazione di un tavolo interistituzionale con gli enti locali, per individuare risposte per una platea di disoccupati che da anni rivendica salario e lavoro e indica, allo stesso tempo, anche soluzioni per progetti di pubblica utilità;

se ritengano di voler affrontare le questioni del salario e del lavoro, poste all'attenzione dell'opinione pubblica dal movimento disoccupati "7 Novembre", con politiche attive e di inclusione;

se siano del parere di intraprendere tutte le iniziative di competenza, affinché la vertenza dei disoccupati del movimento "7 Novembre" di Napoli non sia affrontata come problema di ordine pubblico, ma in un quadro di relazioni tra istituzioni.

(4-06721)

[LOMUTI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nell'area del Metapontino, in Basilicata, la presenza dei lavoratori migranti regolari è cospicua e diffusa durante tutto l'anno a causa dell'intensiva coltivazione di prodotti ortofrutticoli. Il numero dei cittadini extracomunitari è in aumento anche in considerazione della chiusura di alcune strutture di prima accoglienza;

in questo scenario risultano migranti che da oltre un decennio occupano abusivamente fabbricati siti sul territorio di Bernalda, e, precisamente, a Metaponto (Matera), punto nodale per l'offerta di lavoro e mano d'opera straniera. Detta situazione emergenziale, che interessa il comparto del lavoro stagionale, caratterizzato per lo più da manodopera straniera, vede il proliferare di ghetti e baraccopoli senza regole e dignità, luoghi di degrado che favoriscono il caporalato e lo sfruttamento senza scrupoli;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

sono disponibili 2 milioni di euro finanziati con le risorse del programma operativo nazionale (PON) Legalità FESR FSE 2014-2020 - Asse 7 "Integrazione e Accoglienza migranti", per il completamento

di un edificio in località Terzo Cavone, destinato all'accoglienza temporanea di migranti e richiedenti asilo per un numero di 150 posti letto, mediante il completamento della struttura "Città della Pace" in agro di Scanzano Jonico (Matera);

il suddetto progetto non è solo una soluzione ottimale dal punto di vista edilizio, con adeguati e dignitosi *standard* di accoglienza per gli ospiti, ma prevede anche di diventare un centro di attività culturali, di ricerca di formazione, una struttura aperta al territorio in un'ottica innovativa di integrazione;

il complesso diventerebbe un argine, un forte contrasto, al fenomeno del caporalato permettendo una maggiore legalità nei rapporti di lavoro tra le aziende agricole e gli operai, contribuendo efficacemente alla strategia complessiva del suddetto PON Legalità;

la candidatura del progetto "Realizzazione centro accoglienza migranti presso Città della pace di Scanzano Jonico", per usufruire del finanziamento a valere sul PON Legalità- Asse 7, rischia di arenarsi e di decadere perché la Regione Basilicata ritarda ad adottare la delibera finale del provvedimento per l'*iter* conclusivo;

l'inerzia della Regione creerebbe un grave danno, al territorio, alla collettività, alla legalità e alla finanza pubblica, anche perché per il progetto sono già stati spesi 2,5 milioni di euro di precedenti finanziamenti;

è urgente farsi carico della risoluzione del problema;

considerato inoltre che:

la struttura in questione ha origine da un progetto più ampio di accoglienza e di pace proposto dal premio Nobel, Betty Williams, sfruttando l'area che nel 2003 fu oggetto di una protesta, civile e pacifica durata 15 giorni, intrapresa dalla cittadinanza di Scanzano Jonico per dire no alla costruzione di un deposito nazionale di scorie nucleari;

in questo momento storico, con gli eventi bellici in atto in Ucraina, l'esperienza di accoglienza e di pace che ha ispirato l'idea della struttura costituisce modello di cultura e di dialogo contro ogni guerra al quale fare riferimento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione descritta e quali iniziative intenda assumere al riguardo;

se intenda convocare un tavolo di confronto con la Regione Basilicata per trovare tempestivamente una valida e rassicurante soluzione.

(4-06722)

[DE FALCO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

l'erogazione delle misure di sostegno al reddito in favore dei circa 8.000 lavoratori di Alitalia non assunti da ITA viene effettuata con cadenza ingiustificatamente irregolare, poiché la cassa integrazione è stata corrisposta l'ultima volta a febbraio 2022, dopo che era trascorso un lungo lasso di tempo dalla precedente di novembre 2021;

tali ritardi e mancanze, inaccettabili, si verificano frequentemente rendendo ardua la vita di quei lavoratori arbitrariamente non assunti dalla nuova compagnia ITA Airways;

questa grave situazione discende anche dal famigerato articolo 7 del "decreto infrastrutture", decreto-legge n. 121 del 2021, attraverso cui il Governo ha consentito la deroga a quella norma di principio contenuta nell'articolo 2112 del codice civile che costituisce una fondamentale tutela del lavoro e della necessità delle relazioni sindacali, al fine di riequilibrare i rapporti di forza tra datore di lavoro e lavoratore;

come noto, infatti, l'articolo 2112 stabilisce che: "In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario". Con il decreto infrastrutture, invece, si finge che il trasferimento del ramo d'azienda (azienda è un organismo composto di beni e persone, organizzate e dirette ad un fine economico), quello denominato "Aviation", da Alitalia a ITA, non sia quello che è, ovvero la vendita di (un'azienda o di) un ramo di azienda, ottenendo in tal modo di escludere questa cessione di azienda dalla disciplina dell'articolo 2112 del codice civile e fingendo, appunto, che si tratti della sola

cessione di un bene, o addirittura di parte di un bene aziendale, consentendo così ad ITA di contrattare singolarmente, con ognuno dei dipendenti in condizioni di supremazia, decidendo chi assumere e chi lasciare a terra, in modo del tutto arbitrario;

visto che:

a questa decisione, che all'interrogante pare un'illegittima ed inaccettabile violazione dei diritti dei sindacali e dei lavoratori, si aggiunge la beffa dell'erogazione "saltuaria" della cassa integrazione, mentre nulla più si sa del "fondo di solidarietà per il trasporto aereo", strumento che dovrebbe intervenire per alleviare la difficile situazione dei lavoratori del settore;

è inaccettabile il balletto di responsabilità tra INPS e Alitalia in amministrazione straordinaria circa la responsabilità di quei ritardi e di quelle disfunzioni nell'erogazione della cassa integrazione, ritardi che offendono la dignità dei lavoratori;

tutto quanto sopra avviene in coincidenza con l'inizio delle procedure per la privatizzazione di ITA, e dopo che la compagnia italiana di totale proprietà pubblica ha annunciato l'acquisto di 28 aeromobili airbus per un costo stimato tra i 4 ed i 4,7 miliardi di dollari. Una spesa inspiegabile, vista la prossima privatizzazione, sulla quale l'interrogante ha presentato un atto di sindacato ispettivo (3-03121) che è rimasto senza risposta,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere perché sia garantita ai lavoratori in cassa integrazione la regolarità e la puntualità dei pagamenti.

(4-06723)

[DE CARLO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

il conflitto tra Russia e Ucraina ha determinato, nella sfera commercio internazionale dei cereali, forti perturbazioni nei prezzi, ma anche gravi preoccupazioni per le disponibilità di materie prime nei diversi Stati dell'Unione europea;

l'Italia è tra i Paesi dell'Unione maggiormente esposto alle turbative di mercato internazionali, in quanto è costretta a rivolgersi ai mercati esteri per soddisfare le esigenze interne della filiera di trasformazione. Infatti, l'Italia registra un tasso di autoapprovvigionamento, per i cereali, mediamente pari al 50 per cento ed importa circa il 64 per cento di grano tenero per il pane e i biscotti, il 44 per cento di grano duro necessario per la pasta, oltre a grosse quantità di mais e soia per la mangimistica;

le informazioni derivanti dalle prime analisi di mercato evidenziano che talune infrastrutture portuali, produttive e commerciali dell'Ucraina, produttrice ed esportatrice di cereali e semi oleosi, sono state fortemente danneggiate, nel senso che non possono assicurare più il rifornimento di derrate grezze verso la UE. Per questo, anche in Italia sale fortemente la preoccupazione in merito alla concreta possibilità che le scorte per la fabbricazione di prodotti alimentari possano esaurirsi in un arco temporale molto breve;

tale situazione ha generato un immediato rincaro dei prezzi, in special modo il grano tenero aumentato del 10 per cento, il mais dell'11 per cento, che unitamente ai rialzi del costo del gasolio e della benzina, oltre a quelli dell'energia, tendono a prefigurare un impatto ancor peggiore di quello attuale;

alla luce di quanto sta avvenendo, altri Paesi membri della UE, come Francia, Cipro, Spagna, Portogallo, Croazia, hanno esternato le preoccupazioni circa l'azzeramento delle scorte di cereali, mangimi, fertilizzanti, chiedendo di rivedere gli obiettivi della strategia "Farm to fork" nell'ambito del "Green deal" europeo per fronteggiare la crisi attuale;

in Italia, in virtù del *set-aside* comunitario, oltre 400.000 ettari di terreno con destinazione agricola non sono oggetto di coltura,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire nelle opportune e competenti sedi comunitarie con ogni urgenza al fine di rinegoziare tutte le deroghe attivabili in ambito PAC, per consentire di mettere a coltura tutte le superfici disponibili, in modo da poter sopperire alle carenze di approvvigionamento che già iniziano a manifestarsi e che si protrarranno nel tempo.

(4-06724)

[FREGOLENT](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la guerra in Ucraina sta determinando un drammatico impatto sull'economia europea ed in particolare

modo su quella italiana, già fortemente lacerata dalla crisi pandemica, a causa di un vertiginoso aumento del costo dell'energia e delle materie prime, che minaccia concretamente la tanto auspicata ripresa economica del nostro Paese;

dell'aumento del costo di luce e gas si parlava già dagli inizi del 2022, ma dallo scoppio della guerra si è assistito a qualcosa di nuovo, un aumento repentino dei prezzi del carburante, con gravi conseguenze sia per i cittadini che per le imprese;

a causa dell'aumento del gasolio si sono fermati i pescatori e protestano gli autotrasportatori, mentre l'aumento del gas ha portato alla sospensione delle attività di numerose imprese in tutto il Paese;

come noto, il caro benzina non è dovuto esclusivamente alla crisi ucraina. Sicuramente il conflitto in corso contribuisce all'aumento dei prezzi, ma ci sono anche altre ragioni non direttamente collegate alla crisi. Il prezzo del petrolio è regolato anche dalla quantità che i Paesi produttori membri dell'OPEC decidono di estrarre, mentre alla formazione del prezzo nei distributori concorrono anche i costi logistici, il guadagno dei rivenditori e soprattutto le accise. Le tasse e le accise, infatti, sono la parte più consistente del prezzo alla pompa;

alle accise si aggiunga anche l'IVA, che non si calcola solo sul prezzo industriale del carburante, ma anche sulle accise stesse. Se si prendono come riferimento i dati del Ministero della transizione ecologica, il prezzo totale della benzina in aumento è di 1,953 euro al litro, formati da: 0,872 euro - prezzo industriale; 0,728 euro - accise e 0,353 euro - IVA;

i prezzi rilevati dal Ministero dello sviluppo economico tramite "Osservatorio prezzi carburanti" riportano il prezzo medio nazionale *self-service* della benzina pari a 2,048 euro al litro; del gasolio pari a 1,966 euro al litro; GPL, un importo compreso tra 0,863 e 0,883 euro al litro; metano per autotrazione importo compreso fra 1,901 e 2,077 euro al chilo;

con listini a questi livelli, destinati a salire, da un lato si andrà verso il blocco di numerose attività produttive impossibilitate a sostenere costi di energia così elevati, dall'altro ci sarà un'ulteriore impennata dei prezzi al dettaglio per una moltitudine di prodotti di largo consumo, con gravissimo ed irreversibile danno all'economia del nostro Paese;

si ricorda che l'Italia ha la componente fiscale tra le più alte in Europa, con accise ed IVA che pesano per il 55 per cento sul prezzo finale del consumo della benzina e per il 52 per cento sul prezzo finale del consumo del gasolio;

si segnala, infine, che alcuni Paesi europei, al fine di sostenere i cittadini, hanno già deliberato misure mirate di sterilizzazione del carico fiscale, portando immediati benefici alla cittadinanza,

si chiede di sapere, alla luce delle osservazioni esposte in premessa, se il Governo intenda intervenire immediatamente per rimuovere l'applicazione delle accise sul costo dei carburanti e sul costo dell'energia, per contrastarne i continui e non più tollerabili aumenti, al fine di consentire la tenuta del sistema economico dell'intero Paese nell'attuale periodo di profonda crisi ed instabilità internazionale.

(4-06725)

[RICCIARDI](#), [CASTALDI](#), [CORBETTA](#), [CROATTI](#), [DE LUCIA](#), [GAUDIANO](#), [TRENTACOSTE](#), [PAVANELLI](#), [VANIN](#) - *Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia.* - Premesso che:

l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia";

l'articolo 105, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", al fine di sostenere le famiglie, destina ai Comuni una quota di risorse, a valere sul menzionato "Fondo per le politiche della famiglia", per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, dirette alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali ed educative dei minori, alla quale finalità è destinata una quota pari al 10 per cento delle risorse finanziarie individuate nel comma 3 del medesimo articolo (150 milioni di euro per l'anno 2020);

il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020 prevede all'articolo 1,

comma 4, la destinazione di 15.000.000 di euro, all'esito di avviso pubblico, riservato esclusivamente ai medesimi Comuni, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento delle politiche della famiglia, volto a finanziare progetti per contrastare la povertà educativa e implementare le opportunità culturali ed educative dei minori;

l'avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e creative di persone minorenni, "Educare in comune", è stato pubblicato in data 1° dicembre 2020 sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia;

sullo stesso sito, in data 21 giugno 2021, sono stati pubblicati gli elenchi delle domande risultate ricevibili;

con decreto del capo Dipartimento per le politiche per la famiglia 11 novembre 2021 è stata istituita la segreteria a supporto della commissione di ammissione e valutazione di cui all'art. 6 dell'avviso pubblico "Educare in comune";

nell'ambito della convenzione per lo svolgimento di attività di assistenza tecnico specialistica nell'ambito dell'avviso "Educare" tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia e Studiare Sviluppo S.r.l. è stato emanato l'avviso urgente per la collaborazione professionale (DPF003-29 ottobre 2021) per la selezione di un esperto *junior* supporto amministrativo e rendicontazione;

in data 31 marzo 2021 sul sito *web* del Dipartimento è stato pubblicato il messaggio relativo ai problemi di accettazione della casella di posta certificata (PEC) del Dipartimento; lo stesso problema si era verificato con il bando "Educare insieme" (messaggio del 3 febbraio 2021);

considerato che:

vista la scadenza fissata al 1° marzo 2021, va tenuto conto dell'impegno richiesto dagli enti locali per la partecipazione al bando in un momento particolarmente difficile dal punto di vista socio-sanitario;

il bando intende rispondere ai gravi bisogni delle famiglie, ampiamente stremate dalla pandemia, con un sostegno sia di carattere economico che organizzativo;

la partecipazione degli enti locali è stata ampia, così come era prevedibile dallo storico dei bandi e dai problemi crescenti dovuti alla situazione pandemica;

si fa sempre più urgente l'avvio delle attività finanziate,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui si sia replicato il problema relativo alla ricezione delle istanze da parte della casella di posta certificata del Dipartimento;

come mai i tempi per la valutazione delle domande siano così lunghi e, qualora il motivo sia dovuto alla quantità di domande ricevute, come mai non sia stata prevista tale partecipazione, considerati i precedenti bandi emanati dal Dipartimento, nonché il momento delicato che stanno vivendo i soggetti *target* del bando e la scarsità di risorse a disposizione degli enti locali;

quando sarà pubblicata la graduatoria finale;

se siano state intraprese iniziative affinché i ritardi verificatisi non abbiano a ripetersi.

(4-06726)

[BERNINI](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BERARDI](#), [BINETTI](#), [BOCCARDI](#), [CALIENDO](#), [CALIGIURI](#), [CANGINI](#), [CESARO](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE BONIS](#), [DE POLI](#), [DE SIANO](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [FLORIS](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#), [MESSINA](#) *Alfredo*, [MODENA](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [SACCONE](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TIRABOSCHI](#), [TOFFANIN](#), [VITALI](#), [VONO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

a causa dell'aumento delle materie prime, dovuto principalmente alle dinamiche internazionali ed ulteriormente aggravato dal conflitto in Ucraina, i prezzi della benzina e del gasolio hanno raggiunto *record* storici, tanto che in Italia sono aumentati in un anno di almeno il 50 per cento, arrivando in totale a oltre 70 centesimi di incremento;

la tassazione italiana pesa per la metà del prezzo totale al litro, con un'accisa di 63 centesimi sul

gasolio e di 73 sulla benzina;
a questo va sommata l'IVA al 22 per cento che si applica su tutte le componenti del prezzo, incluse le accise stesse;
a causa della conseguente riduzione dei margini di guadagno oggi gli autotrasportatori hanno fermato 70.000 mezzi pesanti, mettendo a rischio persino la fornitura di generi alimentari su tutto il territorio nazionale;
l'autotrasporto è il fondamentale supporto di molte filiere produttive nazionali, già gravate dall'aumento del costo dell'energia che pesa sui costi di produzione e quindi sui margini netti di guadagno;
su iniziativa di sindacato ispettivo del Gruppo del PPE, la Commissione europea è stata sollecitata a:
1) modificare l'attuale normativa inserendo un'aliquota massima di accisa da applicare a ogni Stato membro, 2) compensare gli Stati membri più colpiti dalle mancate importazioni petrolifere dalla Russia, 3) adottare un meccanismo unico europeo di negoziazione delle principali materie prime per avere un prezzo uniforme nell'Unione;
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano sostenere un'iniziativa a livello europeo sulle aliquote massime delle accise per potere agire su quello nazionale;
se intendano concordare con la Commissione europea un piano di compensazione dei maggiori oneri che l'Italia si trova ad affrontare;
se intendano farsi promotori di un meccanismo unico europeo di negoziazione sulle materie prime, in particolare quelle necessarie alla produzione di energia;
se intendano agire, e in che modo, per calmierare il prezzo del gas onde prevenire ed evitare fenomeni di sospetta speculazione di alcune compagnie che lo importano e lo distribuiscono in Italia;
se intendano intervenire nell'immediato sul caro combustibili alla pompa, anche agendo sulla stratificazione pluriennale di accise che gravano sui carburanti e sull'IVA, con misure a sostegno degli autotrasportatori e a favore dei cittadini consumatori.

(4-06727)

[MARILOTTI](#), [RAMPI](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno.* - Premesso che:

tra le drammatiche conseguenze del conflitto ucraino vi è un inasprimento delle misure repressive interne al territorio della Federazione russa;
molti cittadini russi sono stati minacciati, incarcerati, molti hanno perso la vita e diversi rischiano di subire le conseguenze delle loro opinioni non conformi alle scelte dell'attuale gruppo dirigente russo;
l'Unione europea, e l'Italia con essa, sta avviando procedure straordinarie di accoglienza dei profughi ucraini e interventi di sostegno e semplificazione delle norme per l'ingresso e la permanenza nel nostro Paese,
si chiede di sapere quali iniziative si stiano ponendo in essere per estendere tali possibilità anche ai cittadini russi in fuga dal regime e a rischio della propria incolumità fisica.

(4-06728)

[VANIN](#), [PRESUTTO](#), [TRENTACOSTE](#), [PAVANELLI](#), [GIROTTI](#), [MONTEVECCHI](#), [CROATTI](#), [RUSSO](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

l'isola del Lazzaretto vecchio è un complesso monumentale di proprietà dello Stato situato nella laguna di Venezia, di straordinario interesse storico-identitario e patrimonio dell'umanità, in quanto sede dal 1423 del primo lazzaretto stabile del mondo;
recentemente sul sito *internet* di Invitalia S.p.A. (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa) è stato pubblicato il documento di indirizzo alla progettazione, con i relativi allegati, relativo alla gara per l'affidamento dei servizi di progettazione per la realizzazione del "museo archeologico nazionale della laguna di Venezia" nell'isola;
si tratta di interventi finanziati all'interno del piano strategico cultura e turismo nell'ambito del fondo per lo sviluppo e la coesione FSC 2014-2020;
dai documenti consultabili sul sito, e confrontandoli con le dichiarazioni rese martedì 16 novembre

2021 dalla dottoressa Maria Letizia Pulcini (direttore del museo archeologico nazionale della laguna di Venezia del Lazzaretto vecchio) nell'ambito della rassegna di archeologia della fondazione "Querini Stampalia", si evince come il museo archeologico interesserà solo una minima parte dell'isola; ai reperti archeologici e al museo della Città, infatti, saranno riservati 1.350 metri quadrati all'interno del Tezon vecchio e all'esposizioni temporanee saranno dedicati 3.473 metri quadrati all'interno delle tesse e delle maniche nuove;

se la fondazione La Biennale di Venezia utilizzerà tesse e maniche nuove, come pare probabile visto che è tale istituzione culturale che sta svolgendo i lavori di restauro, per le esposizioni di arte e architettura, allora vuol dire che questi edifici saranno impegnati ad uso esclusivo dalla fondazione per 10 mesi all'anno (da aprile a novembre per le mostre più marzo e dicembre per montaggi e smontaggi); il *masterplan* della Direzione regionale musei prevede che la biglietteria del museo, il *bookshop* e i servizi igienici siano collocati al Fontego (che viene chiamato Generalato); tuttavia tali servizi dovranno necessariamente essere collocati vicino al pontile Actv, e quindi si perderà anche l'uso museale della Tezzetta al Pozzo, pari ad altri 297 metri quadrati;

considerato che:

ai sensi del decreto ministeriale 23 dicembre 2014 (detto "decreto musei") l'isola del Lazzaretto vecchio sarà adibita a museo archeologico nazionale della laguna di Venezia;

risulta indispensabile adibire a tale uso tutti gli spazi coperti del complesso immobiliare, stante la necessità di esporre i reperti ritrovati nel corso dell'ultimo secolo nella città di Venezia, nella sua laguna e financo durante i lavori di realizzazione del sistema MoSE, oltretutto allestire un vero e proprio "museo della città", offerta culturale attualmente non presente nella laguna di Venezia;

questa esposizione non può avvenire all'interno del museo archeologico di piazza San Marco, poiché tale istituto è preposto alla valorizzazione della statuaria classica e del collezionismo di antichità;

il mutamento di destinazione d'uso dell'isola da museo archeologico a sede di esposizioni temporanee è stato deciso all'insaputa della città, delle sue più importanti istituzioni culturali e dei suoi cittadini, con cui non è stato mai avviato un dibattito pubblico da parte della Direzione generale musei, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se ritenga che la Direzione generale musei debba avviare un confronto pubblico sull'organizzazione museale nella laguna di Venezia e in particolare sugli impieghi dell'isola del Lazzaretto vecchio;

se intenda attivarsi nelle sedi di competenza per riportare la destinazione d'uso dell'isola sulla base di quanto disposto dal decreto ministeriale 23 dicembre 2014.

(4-06729)

[LANNUTTI](#) - *Ai Ministri della giustizia e della salute.* - Premesso che:

Carlo Gilardi è nato in una famiglia benestante ad Airuno, in provincia di Lecco, nel 1930. È un insegnante di liceo in pensione, poeta e agricoltore ed è noto come benefattore dei suoi vicini e del suo piccolo paese natale di 2.800 abitanti. Conosciuto nella sua comunità per l'elevato spessore culturale, per i contributi poetici e letterari, per l'amore per la natura, nonché, soprattutto, per la grande umanità e solidarietà che non ha mai lesinato di mostrare nei confronti dei più deboli, ma che, paradossalmente, ad oggi, gli stanno costando la libertà. «Siamo solo in due, rimasti della mia famiglia, io e una sorella, entrambi ormai così vecchi. Siamo nati in questo paese, perché non ricordarlo con un gesto concreto per dimostrare che amiamo il nostro paese?», ha detto Gilardi, spiegando il motivo per cui ha dato al Comune i soldi per comprare un defibrillatore, un terreno per creare un parco e un parcheggio per l'asilo. Inoltre, egli ha ospitato in casa sua persone che si erano trovate senza casa a causa di separazione familiare o perché in difficoltà economiche;

nel 2017 la sorella, più anziana di lui e unica parente vivente, allertata dalla banca per una serie di movimenti ritenuti sospetti sul suo conto corrente e preoccupata per la gestione del patrimonio del fratello, ha chiesto ed ottenuto dal tribunale di Lecco la nomina di un amministratore di sostegno (ad oggi se ne sono succeduti cinque) per la tutela dei suoi interessi. Il giudice tutelare ha dato ragione alla sorella;

secondo Gilardi, tale provvedimento, di fatto, l'ha completamente inibito dall'adottare qualunque

disposizione del suo patrimonio, fino al punto di negare l'accesso ai propri fondi anche per esigenze ritenute dall'amministrato primarie, ponendolo, quindi, in una condizione di «depressione morale», che lo ha portato ad esprimere ripetutamente la sua contrarietà alla nomina di un amministratore di sostegno, fino al punto di decidere nel giugno 2020 di sottoporsi spontaneamente ad una perizia psichiatrica, il cui esito ha accertato che «non emergono anomalie o segni di patologia (...) Il pensiero è privo di alterazioni (...) nessun segno di deterioramento mentale o cognitivo»;

considerato che:

nel luglio 2020, il giudice tutelare ha richiesto una consulenza tecnica d'ufficio per capire se l'amministrato avesse bisogno di ulteriori misure di tutela, mentre, contestualmente, l'amministratrice di sostegno, adducendo varie scuse, avrebbe continuato a negargli l'accesso al suo patrimonio, nonostante i suoi accorati e continui appelli ad assumere una condotta inversa;

il 10 settembre 2020 Gilardi, perfettamente nel pieno delle sue facoltà mentali, si è rivolto al proprio legale per revocare l'amministratrice di sostegno, denunciandone comportamenti non congrui con il suo incarico, tra i quali, ad esempio, un episodio risalente al 2018 in cui quest'ultima avrebbe effettuato un bonifico di 40.000 euro a un nominativo lei conosciuto, bonificando tale cifra dal conto corrente di Gilardi. Nell'esposto si spiega che nonostante il signor Gilardi avesse dichiarato che a suo avviso, da tempo, si stesse cercando di farlo dichiarare «incapace di intendere e volere» al solo fine di poter gestire liberamente il suo patrimonio, sarebbe stata negata al suo avvocato la possibilità di costituirsi in giudizio, non ravvisando il giudice la necessità di una difesa. Gilardi scrive: «Le mie attività finanziarie sono presso la Banca Popolare di Sondrio a Lecco, ma nonostante le mie ripetute richieste non riesco a vedere i documenti bancari. C'è qualcosa di losco che qualcuno vuole nascondermi. Qualcuno ha fatto un prelevamento e ora teme le conseguenze? Sono una persona che può perdonare in larga misura, ma dovete dirmi la verità»;

all'avvocato di Gilardi risulta, ancorché munito di regolare mandato del suo assistito, a oggi, persona pienamente capace di intendere e di volere, sia sempre stata bocciata l'istanza di visibilità del fascicolo del procedimento dell'amministrazione di sostegno, nonostante le tante azioni di reclamo presentate e sempre rigettate dal tribunale;

inoltre, a quanto risulta all'interrogante:

da un servizio televisivo della trasmissione "Le Iene" si apprende che, il 27 ottobre 2020, la nuova amministratrice di sostegno, senza preavviso, e disponendo un vero e proprio prelievo forzoso, abbia trasferito il Gilardi in una RSA;

nel servizio è stato trasmesso un audio registrato durante il prelievo dal proprio domicilio da cui emergerebbe, inequivocabilmente, la sua lucidità di pensiero e la piena capacità di intendere e di volere nell'esprimere la sua ferma contrarietà al trasferimento forzoso presso la RSA di cui, ad oggi, non si conosce l'indirizzo. Oltre ad impedire alle persone care e al suo avvocato di visitarlo e di avere notizie, una decisione del genere pone Gilardi ancora di più in una condizione di confinamento sociale e umano che lo priva dell'affetto e della solidarietà delle persone che hanno realmente a cuore la sua sorte. L'avvocato arrivò con due pattuglie di polizia, un'ambulanza e un dottore, che non era il medico di Gilardi. Ci fu una discussione tra l'avvocato e il professore, che disse: «Per portarmi via dovete mettermi in manette. Altrimenti non vengo. Con le manette, obbedisco alle forze della legge». Solo in seguito alla minaccia dell'avvocato di fargli fare un'iniezione, Gilardi avrebbe accettato di andare all'ospizio senza ulteriore resistenza;

secondo la testimonianza a "Le Iene" di informatori degli Istituti riuniti Airoidi e Muzzi, pare che ci siano state alterazioni illegali dei documenti medici realizzati per Gilardi. La cartella clinica di Gilardi sarebbe stata modificata due volte: da «Tso in Spdc deciso dall'amministratore» a «breve ricovero sociale in Spdc», a «ricovero in Spdc per facilitare l'esecuzione dello screening per Sars-CoV-2»;

infine, a quanto risulta all'interrogante in occasione di una visita dell'estate 2020 di Gilardi all'avvocato Lanfranconi, questa avrebbe suggerito l'esistenza di un gruppo di persone influenti che volevano che Gilardi fosse allontanato dal paese. L'avvocato Lanfranconi avrebbe detto: «C'è stato qualcuno che pensa che lei dovrebbe andare in una casa di cura. Ci sono persone che vorrebbero che lei fosse rinchiuso in un posto sicuro. È ben chiaro che ci sono degli interessi economici dietro l'operazione di

arresto organizzata dal dottor Messina e dal sindaco Milani»,
si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda;

se intendano promuovere iniziative di natura ispettiva presso la RSA che ospita l'anziano, anche in relazione alle sue effettive condizioni psico-fisiche e alla sussistenza e permanenza dei presupposti sanitari e legali per mantenerne lo stato di allontanamento dal proprio domicilio;

se ritengano di dover intervenire per accertare negligenze o abusi di potere da parte di chi ha inibito qualunque autonomia, anche economica, del professor Gilardi, e che invece avrebbe dovuto tutelarla.

(4-06730)

[LANNUTTI](#), [MORRA](#), [ANGRISANI](#), [ABATE](#), [GIANNUZZI](#), [LEZZI](#), [CORRADO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la banca di credito cooperativo del Crotonese è stata più volte censurata dalla Banca d'Italia, a iniziare da un primo intervento ispettivo svolto dal 25 maggio al 29 luglio 2016, per la inadeguata condotta del consiglio d'amministrazione "condizionata da processi decisionali non sempre trasparenti" ed inficiata dall'aleatorietà dei criteri applicati in materia di antiriciclaggio;

a conclusione dell'inchiesta compiuta dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro (15 maggio 2017) è stato accertato che dei 157 soggetti sottoposti ad accertamenti o provvedimenti dell'autorità giudiziaria quasi la metà era costituita da clienti della banca;

nello stesso anno 2017 e nei tre anni successivi, altre indagini della Procura di Catanzaro contro la criminalità organizzata hanno coinvolto 453 soggetti di cui 194 (il 42 per cento) erano clienti della banca;

il secondo intervento di vigilanza ispettiva, eseguito nel 2020, si è concluso con l'attribuzione del giudizio "sfavorevole", il peggiore in assoluto della articolata scala dei giudizi della Banca d'Italia, essendo stata accertata "un'azione di governo e un assetto organizzativo inadeguati a preservare l'azienda dal rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio". Il giudizio sfavorevole è fondato sull'essenziale circostanza che la BCC del Crotonese, in luogo di porre rimedio alle criticità riscontrate dall'organo di vigilanza nel 2016, quattro anni prima, ha registrato un sensibile aggravamento delle criticità stesse: ben 22 soci della banca sono risultati coinvolti in vicende di criminalità organizzata di stampo mafioso. La Banca d'Italia ha accertato e contestato agli esponenti aziendali che "non è stato disposto alcun approfondimento organizzativo volto a rilevare le inadeguatezze del processo antiriciclaggio";

su tutti questi presupposti la DDA ha chiesto al Tribunale di Catanzaro l'assoggettamento della banca ad amministrazione giudiziaria con la motivazione che si è in presenza di "un quadro univoco, dal quale spiccano sufficienti indizi tali da far ritenere che la BCC del Crotonese sia esposta oggi come ieri a rilevanti fenomeni di agevolazione e condizionamento della criminalità organizzata", sottolineando la circostanza che su 2.532 soci ben 791 avevano precedenti di polizia, di cui 108 per reati costituenti presupposto sufficiente per chiedere l'amministrazione giudiziaria;

la BCC del Crotonese ha struttura cooperativa e l'assemblea dei soci delibera nell'osservanza del principio del voto capitario (una testa, un voto), sicché la folta presenza di pregiudicati nella compagine societaria costituisce motivo di profondo allarme sociale. Non a caso la DDA di Catanzaro ha rimarcato la circostanza della presenza di numerosi soci mafiosi o coinvolti in indagini sulla criminalità organizzata che hanno inquinato, con la loro partecipazione alla vita sociale della BCC, l'organizzazione ed il funzionamento, condizionando la nomina degli organi esponentiali;

l'ex direttore generale della BCC del Crotonese, Cosimo Puglia, ha partecipato attivamente all'amministrazione della banca come capo dell'esecutivo per il biennio 2020-2021, sicché non può essere ritenuto estraneo al giudizio "sfavorevole" reso dalla Banca d'Italia a seguito dell'ultima verifica ispettiva del 2020, ma anziché essere lontano dal gruppo del credito cooperativo facente capo all'ICCREA cui appartiene la BCC del Crotonese, è stato premiato con la nomina di direttore generale di un'altra importante BCC: "Banca 2021", già Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania; nomina, questa, disposta dalla capogruppo ICCREA con il compito, in particolare, di migliorare il servizio antiriciclaggio della banca. Il che non può non destare sorpresa e persino

concerto tra i numerosi soci e l'estesa clientela della banca stessa che dalla stampa quotidiana (si veda "Il Sole-24 ore" dell'8 marzo 2022) hanno appreso la notizia delle tormentate e preoccupanti vicende di riciclaggio nelle quali è stata coinvolta la BCC del Crotonese, tali da provocare i severi interventi della DDA e della Banca d'Italia, culminati nel drastico provvedimento del Tribunale di Catanzaro col quale ne è stata disposta l'amministrazione giudiziaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei reiterati interventi della Banca d'Italia e della DDA di Catanzaro e delle pesanti misure adottate dall'autorità giudiziaria a carico della BCC del Crotonese; se ritenga conforme a legge ed opportuna la nomina dell'ex direttore generale della suddetta BCC come direttore generale della BCC Banca 2021 nell'ambito dello stesso gruppo bancario.

(4-06731)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [ABATE](#), [LA MURA](#), [GIANNUZZI](#), [MORRA](#), [GRANATO](#), [LEZZI](#), [BOTTO](#), [VANIN](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della transizione ecologica.* - Premesso che:

SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno delle imprese italiane, in Italia e nel mondo. Ha un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 156 miliardi di euro. SACE serve oltre 23.000 aziende, soprattutto PMI. Nel 2020 le risorse mobilitate per le attività di *export* e internazionalizzazione delle imprese ammontavano a 25 miliardi di euro;

con il decreto-legge "cura Italia" del 17 marzo 2020 e in particolare con il decreto-legge "liquidità" dell'8 aprile dello stesso anno, a SACE è stato dato anche il mandato di supportare, attraverso l'emissione di garanzie finanziarie, le attività economiche colpite dal COVID-19. Nell'ambito dei volumi complessivi dei prestiti garantiti da SACE, tra sostegno all'*export* e all'internazionalizzazione e supporto alla liquidità d'impresa attraverso "Garanzia Italia", SACE ha mobilitato risorse pari a 47 miliardi di euro a favore delle aziende italiane;

il sistema di coassicurazione fra SACE e il Ministero dell'economia e delle finanze prevede che gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE siano assunti dallo Stato per il 90 per cento e da SACE per il restante 10 per cento. In altre parole, se le cose vanno male, SACE rimborsa le aziende oppure le banche che hanno prestato soldi alle aziende per i loro progetti esteri. Dunque i debiti sono coperti sostanzialmente da soldi pubblici;

da dicembre 2019 amministratore delegato di SACE è Pierfrancesco Latini, che attualmente opera anche nei consigli di amministrazione del comitato investitori dell'Italian recovery fund e nel consiglio di amministrazione Airfirm. È stato inoltre consigliere di amministrazione in Ansaldo Energia e di Saipem, che opera nel progetto Arctic LNG 2;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

SACE ha concentrato buona parte dei suoi progetti sui combustibili fossili, pertanto la Russia è un mercato di grande interesse. Se al 30 giugno 2020 l'esposizione totale era di circa 4,3 miliardi di euro (e la Russia era il settimo Paese in termini di impegni dell'agenzia a livello globale), il dato fornito a giugno 2021 dallo stesso amministratore delegato Latini fa riferimento a un portafoglio di attività in Russia dal valore di circa 3,2 miliardi di euro;

tra i beneficiari di SACE ci sono anche grandi *corporation* russe attive nel settore estrattivo. Per esempio, quella per il megaprogetto di gas fossile Yamal LNG della società russa Novatek, in *joint venture* con la francese Total, per un totale di 400 milioni di euro (SACE garantiva una parte del prestito bancario di Intesa Sanpaolo, che ammontava a 750 milioni). A cui si aggiunge il miliardo di euro garantito per Arctic LNG 2 (con lo stesso attore, Novatek), progetto della portata di circa 20 milioni di tonnellate di gas liquefatto all'anno, in cui la SACE è rimasta nonostante le agenzie di credito all'esportazione di Francia e Germania si siano tirate fuori dall'accordo;

più di recente, SACE ha partecipato alla garanzia per il progetto Amur gas chemical complex di Gazprom, principale società energetica russa controllata dallo Stato che, proprio in questi giorni, mentre le sanzioni colpiscono duramente il settore energetico, ha firmato un contratto per progettare il gasdotto Soyuz Vostok, che arriverà in Cina attraverso la Mongolia e potrebbe trasportare fino a 50 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno verso Pechino, in pratica reindirizzando le sue

esportazioni dall'Europa alla Cina. Per il progetto di Gazprom, operazione che si è conclusa a dicembre 2021, SACE ha garantito una parte del prestito complessivo di 2,6 miliardi di dollari concesso da diverse banche internazionali, mentre le banche cinesi e russe emetteranno i restanti 6,5 miliardi di dollari;

dal 26 febbraio, con lo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia, sono entrate in vigore nuove restrizioni su *export* e investimenti in Russia, ma solo per quanto riguarda il settore petrolchimico. Il primo Paese a prendere posizione, bloccando tutte le garanzie e gli investimenti, è stata la Germania che ha annunciato la sospensione dell'approvazione delle garanzie dell'agenzia Euler Hermes. Nessuna comunicazione ufficiale, finora, è stata fatta da parte dell'Italia e della SACE;

considerando infine che come evidenziato anche dalla Corte dei conti nella sua relazione 2020, SACE ha un portafoglio di operazioni dove l'industria fossile incide ancora per il 27 per cento, pertanto risulta paradossale che la transizione ecologica italiana passi da SACE,

si chiede di sapere:

se il prestito garantito da SACE per il finanziamento di Arctic LNG 2, che vede esposta Banca Intesa con 5 miliardi di euro per il progetto di liquefazione di gas naturale della società russa Novatek nella penisola di Gydan, nell'Artico siberiano, sia limitato a 500 milioni di euro, escludendo che vi siano altre garanzie SACE, in particolare dopo che l'agenzia "Reuters" ha affermato che ENI avrebbe deciso di cedere la sua quota di partecipazione nel Blue Stream, che unisce il colosso russo del gas Gazprom e la società partecipata dallo Stato italiano;

all'indomani dello scoppio della guerra Ucraina-Russia, se il Governo abbia già stimato le eventuali perdite di SACE, ritenendo prudenti e non avventate le garanzie prestate nei confronti della Russia, come intenda intervenire, e se ritenga compatibile la permanenza del dottor Latini nella carica di amministratore delegato in una società strategica per l'Italia come la SACE;

poiché la conferenza per il clima Cop-26 di Glasgow ha deliberato l'auspicata transizione ecologica verso la quale il nostro Paese ha il dovere di adempiere più in fretta possibile, se ritenga di doversi adoperare affinché la SACE garantisca in futuro progetti non più in contrasto con la tutela di ambiente e mare, ma esclusivamente "ecologici".

(4-06732)

[ROJC](#), [BOLDRINI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

con la legge n. 205 del 2017, art.1, commi 422 e seguenti, è stata prevista "un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, è istituito, presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito complessivamente denominati «Istituti», fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

con tale disciplina è stato previsto che i ricercatori venissero provvisoriamente inquadrati a tempo determinato per due periodi successivi di cinque anni ciascuno, al termine dei quali, a seguito di verifiche positive dell'attività svolta, gli stessi avrebbero avuto un ipotetico accesso ad altro rapporto di lavoro, senza chiarirne le modalità e le caratteristiche;

la normativa contrattuale prevista fu quella di una separata sezione contrattuale del personale del comparto della sanità e ciò sia per i ricercatori che per il personale addetto alla ricerca e ciò ancorché i ricercatori appartenessero a categorie dirigenziali;

al comma 431 veniva previsto l'accesso in sovrannumero alle scuole di specializzazione, quale requisito per l'accesso alla dirigenza sanitaria, con una formulazione che di fatto ha reso la previsione del tutto inapplicabile;

l'attuale stato di permanente precarietà dei rapporti e l'incertezza circa una ipotesi di stabilizzazione nei livelli del comparto e della dirigenza sta mantenendo ed accentuando una condizione di permanente crisi del sistema della ricerca biomedica in Italia;

tale situazione sta determinando una vera e propria emigrazione dei ricercatori verso altri settori più competitivi,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per avviare a soluzione tali criticità, in

particolare per pervenire alla urgente definizione e stabilizzazione dei rapporti, anche nell'ambito della delega per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, attualmente all'esame della Camera dei deputati;

se sia al corrente che vi siano analoghe situazioni al CRO di Aviano e di quale entità.

(4-06733)

[ROJC](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che: a Monfalcone (Gorizia) ha sede l'azienda Nidec ASI S.p.A., società multinazionale *leader* in ingegneria e produzione specializzata in motori elettrici, *drive* e sistemi di controllo per l'industria pesante;

attualmente alla Nidec di Monfalcone sono occupati 390 lavoratori, circa 6.000 i dipendenti nel mondo;

già nel febbraio del 2019 lo stabilimento dovette chiudere per sei giornate per fronteggiare lo scarico di lavoro, come peraltro già segnalato dalle organizzazioni sindacali alla fine dell'anno precedente e, in quell'occasione, tutte le sigle sindacali rappresentate chiesero un confronto chiarificatore alla dirigenza aziendale sulle prospettive del sito;

incontri evidentemente interlocutori, poiché nel luglio dello scorso anno l'azienda ha richiesto la cassa integrazione ordinaria per tutti i dipendenti sino al 9 ottobre 2021, con la prospettiva di un ulteriore prolungamento delle ore di CIGO, che a marzo 2022 ha toccato oltre il 30 per cento;

il 27 settembre 2021, il gruppo consiliare del PD della Regione Friuli-Venezia Giulia ha scritto all'assessore regionale al Lavoro, formazione e ricerca, Alessia Rosolen, evidenziando "la situazione molto seria, e per certi aspetti estremamente preoccupante" della Nidec di Monfalcone, chiedendo "un intervento nei confronti della società per capire quale sia la reale situazione in termini di prospettive di lavoro e organizzative: situazioni di sofferenza occupazionale non sarebbero accettabili per il territorio";

il 10 novembre 2021, l'azienda ha annunciato una complessa riorganizzazione che riguarda l'intero mondo Nidec "per creare nuove sinergie tra gli stabilimenti", come ha spiegato al quotidiano "Il Piccolo", il vice presidente di Nidec Industrial Solutions, Salvatore Barra;

le organizzazioni sindacali vengono così informate che la Nidec considera "strategico" l'impianto di Monfalcone per il quale non sono previsti né tagli, né esuberi. E per traguardare il periodo di crisi, si legge nella cronaca monfalconese de "Il Piccolo" dell'11 settembre, in vista degli effetti della riorganizzazione e dell'arrivo di nuove commesse, continuerà la cassa integrazione a rotazione che proseguirà anche nel corso dei primi mesi del 2022;

inoltre, nella circostanza, la dirigenza della Nidec ha chiesto, si legge sempre dalle colonne de "Il Piccolo", "attraverso la Regione Fvg e il Comune di Monfalcone, al territorio e in particolare alle realtà industriali, un nuovo atteggiamento "protezionistico locale", con la possibilità di favorire, con un gioco di squadra, commesse a "Km zero" per sostenere la realtà monfalconese in un momento di crisi"; una collaborazione tra Nidec e Fincantieri, nell'ottica di una produzione di motori e impianti di generazione per i cantieri navali cittadini è annunciata lunedì 27 dicembre 2021 sempre dalle colonne dell'edizione monfalconese de "Il Piccolo";

si tratta, si legge nell'articolo, di "un progetto di alto profilo, scaturito nel corso di un tavolo presieduto dal sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, assieme alle delegazioni, a livello di responsabili e dirigenti delle due società, che prospetta una nuova alleanza, sul modello già sperimentato in passato, quando ex Ansaldo rappresentava un punto di riferimento essenziale per lo stabilimento cantieristico"; la situazione invece precipita nel corso del mese di febbraio del 2022, allorché i lavoratori decidono uno sciopero di due ore alla fine di ogni turno a causa dell'incertezza sulla gestione della criticità più volte segnalata dalle organizzazioni sindacali;

"il clima di incertezza e di poca chiarezza - si legge in una nota congiunta delle segreterie provinciali di UILM e FIOM in merito alle prospettive dello stabilimento di Monfalcone- si ripercuote sulla qualità stessa delle relazioni sindacali" e "alla scadenza - proseguono UILM e FIOM - di questa trancedi cassa integrazione ordinaria, prevista in aprile, intendiamo verificare quali e come saranno le tappe di questo percorso di Monfalcone. Chiederemo riscontri anche sul piano preannunciato

dall'azienda circa le uscite volontarie incentivate, per le quali ad oggi non ci risulta siano stati raggiunti gli obiettivi";

lo scorso 9 marzo, all'indomani di un nuovo incontro con esito negativo tra organizzazioni sindacali e dirigenza aziendale, è stato indetto un nuovo sciopero di un'ora, con assemblea all'interno dello stabilimento. Si tratta di una prima ora di un pacchetto complessivo di 10 ore, come atto di protesta rispetto ai temi non chiariti posti dai rappresentanti delle RSU;

inoltre, i rappresentanti delle RSU hanno chiesto cosa l'azienda intenda fare quando, a metà aprile, ci sarà la scadenza della cassa integrazione ordinaria a rotazione;

sempre in una nota, le RSU, preso atto che "l'attuale dirigenza non ha più mandato decisionale", ritengono a questo punto "estremamente necessario ricondurre la discussione a un livello superiore", si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione della Nidec di Monfalcone e se non intendano prendere contatto diretto con i vertici aziendali francesi della Nidec, al fine di chiarire gli indirizzi della politica industriale della società per lo stabilimento di Monfalcone;

se intendano quindi convocare urgentemente un tavolo con le organizzazioni sindacali, la Regione Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Monfalcone e i vertici aziendali, al fine di definire la situazione attuale e promuovere una sinergia capace di trovare soluzioni atte ad uscire dalla preoccupante situazione dello stabilimento isontino, che ha riflessi su tutta l'economia regionale.

(4-06734)

[MININNO](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

con sentenza n. 120 del 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, in quanto prevede che "I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali" invece di prevedere che "I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali";

sono ancora in corso le attività del legislatore per la definizione del quadro normativo all'interno del quale le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono operare;

la Corte costituzionale, nella stessa sentenza, ha ritenuto che, "per non rinviare il riconoscimento del diritto di associazione, nonché l'adeguamento agli obblighi convenzionali (internazionali) (...), in attesa dell'intervento del legislatore, il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare";

nel corso dell'incontro del 17 luglio 2019 tra il Ministro della difesa *pro tempore* e alcune associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, venivano rappresentate alcune criticità che limitano di fatto il pieno esercizio dell'attività di rappresentanza;

le problematiche emerse riguardano l'impossibilità di incontrare il personale militare all'interno di strutture militari per illustrare le principali finalità delle associazioni sindacali e raccogliere le eventuali adesioni, la difficoltà di interloquire con uffici all'uopo costituiti nell'ambito degli Stati maggiori di forza armata, la necessità di raccogliere fondi, finalizzati all'autofinanziamento, attraverso l'istituzione della delega diretta sulle competenze degli associati;

con circolare prot. M_D GUDC REG2019 0039591 del 22 agosto 2019, il Ministro della difesa *pro tempore*, in attesa della definizione del quadro normativo di riferimento e ritenendo comunque necessario consentire la funzionalità delle associazioni sindacali, disponeva quanto segue: "1. ai responsabili delle associazioni regolarmente assentite, dovrà essere consentito di incontrare il personale presso i locali di uso comune (sale convegni, spacci, ecc.), fuori dall'orario di servizio; non intralciando le normali attività dei reparti; prevedendo una programmazione semestrale delle attività informative. In casi di particolare necessità, potranno essere previste deroghe a detta programmazione, previa presentazione di specifica motivata richiesta, almeno venti giorni lavorativi prima dell'incontro, per il tramite dello Stato Maggiore della Forza Armata interessata; 2. l'autofinanziamento delle associazioni dovrà essere garantito attraverso l'istituto di delegazioni convenzionali di pagamento da parte degli aderenti alle singole associazioni tramite la trattenuta diretta in busta paga sulle competenze

mensili a cura di: NoiPA per le Forze Armate; Centro Nazionale Amministrativo per i Carabinieri. Al riguardo, lo Stato Maggiore della Difesa assumerà contatti con il Ministero delle Finanze per definire le procedure operative necessarie. 3. gli Stati Maggiori di Forza Armata/Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri dovranno procedere alla costituzione di specifici elementi di organizzazione, cui affidare con immediatezza la responsabilità dei rapporti con le associazioni e la trattazione, a livello centrale, anche delle questioni che dovessero riguardare i reparti dipendenti";

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

malgrado le puntuali indicazioni fornite dal Ministro della difesa con la citata circolare, le stesse sarebbero a tutt'oggi completamente disattese, salvo per l'Arma dei Carabinieri che avrebbe istituito un apposito ufficio per le relazioni con i sindacati militari, definendo i modi e le procedure per le visite conoscitive e di propaganda dei sindacati e garantendo l'operatività della delega di pagamento per le trattenute sindacali;

non sarebbero state diramate ulteriori circolari del Ministro in contrasto con le citate disposizioni, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda intraprendere al fine di assicurare un'immediata e completa attuazione alle disposizioni della circolare, anche nelle more della legge sui sindacati militari, il cui *iter* parlamentare è ancora in corso, e delle discendenti disposizioni regolamentari che interverranno successivamente e in tempi che non si prevedono brevi.

(4-06735)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3^a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-03159 della senatrice Garavini, sugli interventi di miglioramento del portale dei servizi consolari "Fast It";

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-03158 della senatrice Toffanin ed altri, sul pagamento delle rate delle imposte pregresse a causa dell'emergenza COVID da parte delle imprese;

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-03164 della senatrice Pirro ed altri, sull'erogazione delle somme afferenti al fondo di ponderazione dovute ai veterinari dal 1° gennaio 2019 da parte della ASL di Caserta;

12^a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-03157 del senatore Zaffini, sul piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari.

Mozioni, ritiro

È stata ritirata la mozione 1-00466, del senatore Salvini ed altri.

